This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

3 2044 059 381 707

Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY.

Received Nov. 15, 1904

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

Parte Supplementare

VOLUME QUINTO

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SUPPLEMENTARE

VOLUME QUINTO

ANNO 1865

Dal N° 1489 al 1714

TORINO

DALLA STAMPERIA REALE

Digitized by Google

Rec. Nov. 10, 1904.

Digitized by Google

INDICE CRONOLOGICO

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

Parte Supplementare

ANNO 1865

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 *4 gennaio*	R. DECRETO che approva il regolamento di polizia urbana dei Comuni di Montalfoglio e Gonnostramatza	. .	1501	65
8 detto	R. DECRETO col quale è autorizzata l'associazione in accomandita intitolata *Società di depurazione di olii minerali*	26 *gennaio*	1500	62
» »	R. DECRETO approvativo del regolamento di polizia urbana pel Comune di Cremolino, e di quello per le Guardie di polizia urbana e rurale pel Comune di Carmagnola . . .	. .	1502	65
» »	R. DECRETO col quale è approvato il regolamento di polizia rurale pel Comune di Cancello ed Arnone .	. .	1503	66
» »	Idem pel Comune di Piana di Caiazzo.	. .	1504	66
» »	Idem pel Comune di Pietravairano .	. .	1505	66
» »	Idem pel Comune di Castelnuovo Porano	. .	1506	66

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell' avviso d' inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 8 *gennaio*	R. DECRETO col quale è approvato il regolamento di polizia rurale pel Comune di Trentola	. .	1507	67
» »	Idem pel Comune di Frignano piccolo.	. .	1508	67
» »	Idem pel Comune di Carbonara di Nola	. .	1509	67
» »	Idem pel Comune di Alvignano . .	. .	1510	67
» »	Idem pel Comune di S. Paolo Belsito.	. .	1511	68
» »	Idem pel Comune di Sant'Erasmo .	. .	1512	68
11 *detto*	Idem di polizia urbana pei Comuni di Premia e di Arquata del Tronto, e per la Compagnia Pompieri del Comune di Chiusa di Pesio . .	. .	1513	68
15 *detto*	R. DECRETO che approva un nuovo regolamento e tariffa per la riscossione dei dritti di peso e di misura pubblica con privativa a favore della Città di Torino	. .	1514	69
19 *detto*	R. DECRETO approvativo del regolamento di polizia rurale del Comune di Formicola.	. .	1515	69
» »	Idem del Comune di Cimitile . . .	. .	1516	69
» »	Idem del Comune di Mariglianella .	. .	1517	70
» »	Idem del Comune di Maranola . .	. .	1518	70
» »	Idem del Comune di Rocca Monfina.	. .	1519	70
» »	Idem del Comune di Valle di Maddaloni	. .	1520	70
» »	Idem del Comune di Saviano . . .	. .	1521	71
» »	Idem del Comune di Ausonia . . .	. .	1522	71
» »	Idem del Comune di Pastorano . .	. .	1523	71
» »	Idem del Comune di Parete . . .	. .	1524	71
» »	Idem del Comune di Pignataro Maggiore	. .	1525	72
» »	Idem del Comune di Frignano Maggiore	. .	1526	72
» »	Idem del Comune di Capodrise . .	. .	1527	72

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 19 *gennaio*	R. DECRETO approvativo del regolamento di polizia rurale pel Comune di S. Gennaro	. .	1528	72
» »	Idem del Comune di S. Biagio . .	. .	1529	73
» »	Idem del Comune di Sant'Apollinare.	. .	1530	73
» »	Idem del Comune di Francolise . .	. .	1531	73
» »	Idem del Comune di Marcianise . .	. .	1532	73
» »	Idem del Comune di Ponza . . .	. .	1533	74
» »	Idem del Comune di Casamarciano .	. .	1534	74
» »	Idem del Comune di Pontelatone. .	. .	1535	74
» »	Idem del Comune di Nola	. .	1536	74
» »	Idem del Comune di Broni . . .	. .	1537	75
» »	Idem del Comune di Baveno . . .	. .	1538	75
» »	Idem del Comune di Forio . . .	. .	1539	75
» »	Idem del Comune di Bastiglia . .	. .	1540	75
22 *detto*	Idem di polizia urbana pel Comune di Struppa	. .	1541	76
26 *detto*	R. DECRETO che autorizza l'Associazione anonima intitolata *Solferino*, *Compagnia generale di assicurazioni*.	6 *marzo*	1496	33
» »	R. DECRETO col quale è autorizzata la Società anonima stabilita in Trieste col titolo di *Riunione Adriatica di sicurtà*	17 *febbraio*	1497	57
» »	R. DECRETO per l'istituzione di una Cassa di risparmio nel Comune di Boretto	13 *detto*	1498	59
» »	R. DECRETO che dichiara di pubblica utilità i lavori da eseguirsi per la formazione dei fossi di scolo nella pianura detta delle Risaie in Comunità di Vico Pisano	14 *detto*	1499	60
» »	R. DECRETO che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Lercara	. .	1542	76
» »	Idem del Comune di Varese . . .	. .	1543	76

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 26 *gennaio*	R. DECRETO approvativo dei regolamenti per la riscossione di un dritto di peso pubblico con privativa pel Comune di Ricaldone, e di una tassa sui cani per quello di Lodi . . .	. .	1544	76
» »	Idem di polizia urbana del Comune di Sant'Agata sul Santerno	. .	1545	77
» »	Idem di polizia rurale del Comune di Viguzzolo.	. .	1546	77
1 *febbraio*	R. DECRETO che approva il regolamento per l'incanalatura delle acque pluviali nella Città di Pisa . . .	. .	1552	88
» »	Idem di polizia urbana pel Comune di Alfonsine, e delle Guardie municipali di Rimini	. .	1553	88
» »	Idem di polizia municipale pel Comune di S. Giovanni in Val d'Arno . .	. .	1554	88
7 *detto*	R. DECRETO che autorizza la Società anonima sotto il titolo di *Banca d'imprestiti agl'Impiegati civili del Regno d'Italia*	6 *marzo*	1489	1
» »	R. DECRETO approvativo degli Statuti della *Società generale d'imprese industriali in Italia*	23 *detto*	1490	4
» »	R. DECRETO per l'autorizzazione della *Società di Monteponi*, regie miniere presso Iglesias, a stabilire la sua sede in Torino	2 *detto*	1494	30
» »	R. DECRETO approvativo dell'Associazione anonima col titolo di *Società delle case di ferro*, con sede in Firenze	3 *detto*	1495	31
» »	R. DECRETO di approvazione del regolamento pei Pompieri di Sedriano.	. .	1555	89
» »	Idem pel pubblico ammazzatoio nel Comune di Borgo a Buggiano . .	. .	1556	89

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 12 *febbraio*	R. DECRETO che modifica quello approvativo del regolamento per la tassa sul bestiame nel Comune di Filottrano	. .	1557	89
» »	R. DECRETO che approva i regolamenti di polizia urbana pei Comuni di Carbonara di Nola, Orciano di Pesaro, Sant'Erasmo, Santa Maria a Vico, Casalattico e Sassari . . .	. .	1558	90
» »	Idem per l'esercizio dei diritti di peso e di misura pubblica con privativa pel Comune di Cannara, e per una tassa sui cani in quello di Castellarquato	. .	1559	91
» »	R. DECRETO che autorizza i Comuni di Serravalle Sesia, Sostegno e Castelletto Cervo a provvedere con redditi proprii al pagamento del canone gabellario	. .	1560	91
19 *detto*	R. DECRETO che approva l'erezione di una Cassa di risparmio nel Comune di Cortona	11 *marzo*	1491	24
» »	R. DECRETO col quale è autorizzata l'Associazione anonima costituitasi in Torino sotto il titolo di *Compagnia italiana di colonizzazione e di commercio internazionale*	11 *detto*	1492	26
» »	R. DECRETO che autorizza la Società anonima intitolata *Società proprietaria e gerente degli stabilimenti librari all'insegna di Sant'Antonino* costituita in Firenze	15 *detto*	1493	28
» »	Idem per la Società anonima intitolata *Società tipografica dei successori Le Monnier* in Firenze	18 *detto*	1547	78
» »	R. DECRETO che proroga il termine fissato alla Società italiana per	. .		

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	acquisto di beni demaniali ed altri onde far constare della sottoscrizione del richiesto numero di azioni			
1865 20 *febbraio*	R. DECRETO approvativo dei regolamenti di polizia urbana pei Comuni di Argenta e S. Angelo in Pontano, e pei Pompieri di Carpi	20 *marzo* . .	1548 1561	80 91
» »	Idem di polizia urbana pei Comuni di Bondeno, Castelvolturno, Lagosanto, Palma, Gaeta, Monte San Biagio, Mondragone, S. Fruttuoso, Menaggio, e Pignataro Maggiore .	. .	1562	92
» »	R. DECRETO che autorizza la modificazione di un articolo del regolamento di polizia rurale pel Comune di Ghislarengo	. .	1563	93
» »	R. DECRETO approvativo del regolamento di polizia rurale del Comune di Bondeno	. .	1564	93
» »	Idem del Comune di Mesagne . . .	. .	1565	94
» »	Idem pel Comune di Mozzagrogna. .	. .	1566	94
26 *detto*	R. DECRETO che autorizza la Società anonima costituitasi in Torino sotto la denominazione di *Banca agricola*.	21 *detto*	1549	81
» »	R. DECRETO col quale sono approvati i regolamenti di polizia urbana pei Comuni di Cesa, Frignano piccolo, Castello d'Alife, Iesi e Termini . .	. .	1567	94
» »	Idem pei Pompieri della Città di Messina	. .	1568	95
7 *marzo*	Idem di polizia urbana pel Comune di S. Marzano di S. Giuseppe . . .	. .	1577	114
11 *detto*	R. DECRETO che autorizza l'imposizione di un'annua tassa a favore della Camera di Commercio di Lucca	4 *aprile*	1550	84

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865. 11 *marzo*	R. DECRETO col quale è autorizzata la Società anonima per costruzione di fabbricati in Ancona	27 *marzo*	1551	85
» »	R. DECRETO approvativo del regolamento di disciplina militare per i Corpi della R. Marina	26 *maggio*	1605	152
14 *detto*	R. DECRETO che approva i regolamenti per la riscossione di una tassa sui cani a favore dei Comuni di Calcio e di Porto S. Giorgio, e per l'esercizio del dritto di peso pubblico a favore di quello di Marentino . .	. .	1578	114
20 *detto*	Idem di polizia urbana pei Comuni di Spello ed Orvieto	. .	1579	114
» »	Idem pel Comune di Torgiano, e pei Pompieri di quello di Bazzano . .	. .	1580	115
» »	Idem di polizia urbana dei Comuni di Comunanza, Conselice, Corpi Santi di Cremona e di Rocca Sinibalda, e pel pubblico ammazzatoio in quello di Magione	. .	1581	115
22 *detto*	R. DECRETO che stabilisce la composizione dei distretti degli Uffizi commissariali per la vigilanza delle Società industriali, commerciali e finanziarie	26 *aprile*	1576	112
23 *detto*	R. DECRETO che approva lo scioglimento della Cassa nazionale d'assicurazioni sulla vita dell'uomo a premio fisso in Milano, e la fusione del suo capitale con quello della Cassa sociale di prestiti e di risparmi nella stessa Città	13 *detto*	1571	101
» »	R. DECRETO di autorizzazione della Società anonima per le assicurazioni marittime costituitasi in Genova sotto il titolo di *Compagnia Giustizia*.	15 *detto*	1572	104

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 23 *marzo*	R. DECRETO di autorizzazione della Società anonima per le assicurazioni marittime, costituitasi in Genova, intitolata *Compagnia Peruviana* . .	24 *aprile*	1575	109
» »	R. DECRETO approvativo dei regolamenti di polizia rurale dei Comuni di Marzano Appio, Gioia Sannitica, Villa Santa Lucia, Marigliano, Formia, Sant'Elia, Caserta, S. Gioanni Incarico, Alvito, Castelvolturno, Lenola, Settefrati, Fondi, S. Vittore del Lazio, Castelluccio di Sora, Atina, Succivo, Liveri, Castello d'Alife, S. Donato e Gallinaro . .	. .	1582	116
» »	Idem pel Comune di Camerata Picena.	. .	1583	117
» »	Idem del Comune di Sesta	. .	1584	117
» »	Idem per le Guardie campestri nel Comune di Montechiaro sul Chiese.	. .	1585	117
» »	R. DECRETO col quale è approvata una disposizione per regolare il passaggio ed il pascolo del gregge montano nel territorio di Soncino . .	. .	1586	117
» »	R. DECRETO che autorizza la Società anonima costituitasi in Genova per le assicurazioni marittime col titolo di *Compagnia Firenze*	28 *detto*	1592	120
26 *detto*	R. DECRETO approvativo della Società anonima per la pubblicazione del giornale *Le Alpi* in Torino . . .	11 *detto*	1575	106
» »	R. DECRETO che modifica un articolo degli Statuti della Società anonima torinese delle case operaie . . .	15 *detto*	1574	107
» »	R. DECRETO col quale è approvato il regolamento di polizia urbana pel Comune di Castelfiorentino . . .	. .	1587	118
» »	Idem dei Comuni di Mallare e Castelnuovo Parano	. .	1588	118

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 29 *marzo*	R. DECRETO contenente alcune condizioni e schiarimenti relativi agli Statuti della Società inglese *The Gresham* per le assicurazioni sulla vita	8 *aprile*	1569	96
» »	R. DECRETO col quale si provvede per le liquidazioni delle assicurazioni mutue amministrate dalla Casa Paterna	12 *detto*	1570	98
» »	R. DECRETO approvativo del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico in occasione di fiere e mercati nel Comune di Castelfiorentino.	. .	1589	118
» »	Idem del regolamento di polizia urbana pel Comune di Biegno e di un articolo addizionale a quello per l'incanalatura delle acque piovane nel Comune di Aquila	. .	1590	119
» »	Idem di una modificazione all'art. 3 del regolamento organico del Corpo delle Guardie municipali di Firenze.	. .	1591	119
2 *aprile*	R. DECRETO col quale è autorizzata la Società anonima costituita in Firenze sotto il titolo di *Banca del Popolo* .	29 *detto*	1595	128
» »	R. DECRETO che approva l'istituzione di una Cassa di risparmio nel Comune di Chiusi	29 *detto*	1596	129
» »	R. DECRETO approvativo dei regolamenti di polizia urbana pei Comuni di Siligo e Vigtuzzolo	. .	1606	252
6 *detto*	Idem di polizia rurale dei Comuni di Acerra, Teano, Caianiello, Sirico e Pastena	. .	1607	252
» »	Idem di polizia urbana pei Comuni di Monte Cosaro, Pietravairano, Lesegno e Sestu	. .	1608	252

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1864 9 *aprile*	R. DECRETO col quale è autorizzata a favore della Camera di commercio e d'arti di Trapani l'imposizione di un'annua tassa proporzionale sui traffichi e sulle industrie del suo territorio circoscrizionale . . .	24 *aprile*	1593	122
» »	Idem a favore della Camera di Commercio di Torino	5 *maggio*	1594	123
» »	R. DECRETO che approva i regolamenti di polizia urbana pei Comuni di Nicosia, Buscemi e S. Giovanni Incarico	. .	1609	253
» »	R. DECRETO che dichiara opera di utilità pubblica la costruzione di un cavo destinato a condurre le acque della roggia Molinara del Comune di Oleggio sui terreni più elevati della valle del Ticino	. .	1610	254
12 *detto*	R. DECRETO col quale il Comune di Croce Mosso è autorizzato a rimborsarsi con redditi proprii di porzione del canone gabellario del 1862.	. .	1611	254
» »	R. DECRETO approvativo del regolamento di polizia urbana pel Comune di Mirabello Sannitico, pella fabbricazione e vendita del pane nel Comune di Caidate, e pel pubblico ammazzatoio in quello di Sarzana	. .	1612	255
17 *detto*	R. DECRETO con cui è approvata la tariffa dei dritti di pedaggio da riscuotersi pel passaggio del ponte pensile costrutto sul fiume Sesia in territorio di Borgosesia	2 *maggio*	1597	130
» »	R. DECRETO che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Cagliari			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commerci o industrie nel suo territorio circoscrizionale . .	6 *maggio*	1598	135
1865 17 *aprile*	R. DECRETO per autorizzazione della Società anonima costituita in Genova sotto il nome di *Società d'assicurazioni delle rendite urbane* .	8 *detto*	1599	136
» »	R. DECRETO col quale è approvato il regolamento di polizia rurale del Comune di Bruscianо	. .	1613	255
» »	Idem del Comune di Tufino . . .	. .	1614	256
» »	Idem dei Comuni di Pignataro Interamno e Palma Campania . . .	. .	1615	256
20 *detto*	R. DECRETO col quale è autorizzata la Società anonima costituita in Bologna col titolo di *Banca popolare di credito*	11 *detto*	1600	139
» »	R. DECRETO che ammette la Società anonima *Le Monde* per le assicurazioni a premio fisso contro i danni dell'incendio e sulla vita umana, stabilita in Parigi, ad esercitare le sue operazioni nel Regno d'Italia . .	16 *detto*	1601	142
» »	R. DECRETO approvativo dei regolamenti di polizia urbana dei Comuni di Marianopoli e Rotella	. .	1616	256
23 *detto*	R. DECRETO che autorizza la Società anonima per le assicurazioni marittime costituitasi in Genova col titolo di *Compagnia Andrea Doria*	16 *detto*	1602	145
» »	R. DECRETO che autorizza l'Associazione anonima costituita in Genova sotto il titolo di *Società di beneficenza per la costruzione di abitazioni per le classi meno agiate*	25 *giugno*	1620	259

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 27 *aprile*	R. DECRETO con cui è approvato il regolamento di polizia urbana del Comune di Melito	. .	1617	257
» »	Idem del Comune di Fara S. Martino.	. .	1618	257
» »	R. DECRETO col quale è autorizzata l'Associazione anonima col titolo di *Società Bergamasca per la fabbricazione del cemento e della calce idraulica*	22 *giugno*	1619	257
30 *detto*	R. DECRETO che dichiara opera di utilità pubblica il prosciugamento dei terreni paludosi posti nel primo circondario idraulico consorziale di Ferrara	17 *maggio*	1605	147
7 *maggio*	R. DECRETO approvativo dei regolamenti per l'imposizione di dritti e tasse a favore dei Comuni di Mondolfo, Virle-Piemonte e S. Benedetto del Tronto	. .	1634	301
11 *detto*	R. DECRETO col quale sono dichiarati di utilità pubblica i lavori destinati a stabilire i siti per la macerazione della canapa in sostituzione del lago di Agnano	22 *detto*	1604	150
» »	R. DECRETO che approva regolamenti municipali pei Comuni di Gricignano, Broni, Pavia, Ticineto, Magliano Sabina, Settefrati, Pachino, Ponza, Imola, Vidigulfo e Sclafani . . .	. .	1635	302
18 *detto*	R. DECRETO che dichiara opera di utilità pubblica la costruzione di una nuova strada pel servizio dell'Arsenale alla Spezia	28 *giugno*	1621	261
25 *detto*	R. DECRETO approvativo dei regolamenti di polizia urbana pei Comuni di Casapulla e Serra de' Conti . .	. .	1636	304

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 25 *maggio*	R. DECRETO approvativo dei regolamenti di polizia urbana pei Comuni di Roseto Valfortore, Caldarola, Castelluccio di Sora, e per le Guardie municipali di Correggio	. .	1657	304
» »	Idem di polizia urbana pei Comuni di Riccò, Thures ed Arpino . . .	. .	1658	305
5 *giugno*	R. DECRETO che autorizza la Compagnia a responsabilità limitata per i miglioramenti della Città di Milano ad esercitare le sue operazioni nel Regno d'Italia	28 *giugno*	1622	262
» »	R. DECRETO col quale la Camera di commercio e d'arti di Aquila è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commerci ed industrie nel suo territorio circoscrizionale .	27 *detto*	1625	265
» »	R. DECRETO che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Siracusa a far eseguire vendite volontarie delle merci ai pubblici incanti	29 *detto*	1624	267
» »	R. DECRETO con cui è autorizzato l'aumento del capitale sociale dell'associazione in accomandita denominata *Piroscafi postali di Ignazio e Vincenzo Florio e Compagni in Palermo.*	30 *detto*	1626	272
» »	R. DECRETO che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Bari a far eseguire la vendita volontaria delle merci al pubblico incanto . . .	30 *detto*	1627	274
» »	R. DECRETO approvativo della tariffa dei diritti di Segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Aquila	2 *luglio*	1628	279
» »	R. DECRETO che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Cremona			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865	ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commerci ed industrie nel suo territorio circoscrizionale . . .	2 *luglio*	1629	281
5 *giugno*	R. DECRETO con cui è approvata l'erezione di una Cassa di risparmio nella Città di Foggia	12 *detto*	1640	307
» »	R. DECRETO di approvazione del nuovo regolamento per la Cassa di risparmio di Caldarola	23 *detto*	1644	316
» »	R. DECRETO che approva alcune modificazioni al regolamento di polizia rurale del Comune di Monasterolo .	. .	1645	317
8 *detto*	R. DECRETO col quale è rivocata l'autorizzazione conferita alla Società anonima intitolata *Sartoria Nazionale* in Milano	4 *detto*	1625	271
» »	R. DECRETO approvativo di regolamenti municipali pei Comuni di Amelia, Bardi, Trecella, Cucceglio e Poviglio	. .	1646	318
11 *detto*	R. DECRETO col quale la Camera di commercio e d'arti di Como è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commerci ed industrie nel suo territorio circoscrizionale	2 *detto*	1630	282
» »	R. DECRETO che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Cosenza ad imporre una tassa sulle polizze di carico e su altri atti commerciali .	2 *detto*	1631	284
15 *detto*	R. DECRETO che approva l'istituzione di una Banca popolare in Siena . .	30 *giugno*	1632	285
» »	R. DECRETO approvativo di un contratto di cessione di una parte del Salto di Minutadas nel territorio di Monteleone in Sardegna	12 *luglio*	1639	306

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 15 *giugno*	R. DECRETO che approva i regolamenti di polizia urbana pei Comuni di Bessude, Cerreto d'Esi e Vairano Patenora	. .	1647	319
22 *detto*	Idem pel Comune di Vittoria . . .	. .	1648	319
» »	R. DECRETO col quale sono approvati diversi regolamenti municipali dei Comuni di Monsanvito, Sambuco, Vittoria, Moncalvo, Ghiffa e Spezia.	. .	1649	320
» »	R. DECRETO di approvazione di una deliberazione del Municipio di Pistoia relativa all'incanalatura delle acque pluviali, e di variazioni al regolamento delle Guardie Pompieri della Città di Pisa	. .	1650	321
» »	Idem del regolamento per la fabbricazione e vendita del pane deliberato dal Consiglio comunale di Melzo	. .	1651	321
25 *detto*	R. DECRETO con cui è autorizzata la Società anonima per gli stabilimenti già Robertson di Sampierdarena e Sestri	15 *luglio*	1641	309
» »	R. DECRETO per la riduzione della sovratassa sulle assicurazioni marittime a favore della Camera di commercio e d'arti di Messina . . .	15 *detto*	1642	312
» »	R. DECRETO approvativo di regolamenti per la riscossione di tasse a favore dei Comuni di Canaara, Fiorenzuola, Città di Castello, Spoleto, Trino, Carrara e Voltri	. .	1652	322
» »	Idem a favore dei Comuni di Bardi, Città di Castello, Camogli, Tempio e Chiusa di Pesio	. .	1653	322
» »	R. DECRETO approvativo del regola-			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865	mento per le Guardie daziarie di Palermo	. .	1654	523
25 *giugno*	R. DECRETO approvativo del regolamento dei Pompieri del Comune di S. Pietro in Casale	. .	1655	524
» »	Idem pel Comune di Forlimpopoli e di polizia urbana per quello di Pozzallo.	. .	1656	524
» »	Idem di polizia rurale pel Comune di Monte Giberto	. .	1657	524
26 *detto*	R. DECRETO che approva alcune variazioni allo Statuto della Compagnia Reale delle ferrovie Sarde . .	3 *luglio*	1653	294
28 *detto*	R. DECRETO con cui è autorizzata la Società anonima di assicurazione e cambi marittimi in Castellamare di Stabia col titolo di *Compagnia Dante*	15 *detto*	1643	515
10 *luglio*	R. DECRETO che autorizza l'Associazione in accomandita con azioni al portatore denominata *La Virginia* sedente in Bergamo per l'industria delle miniere in Valsassina presso Lecco	2 *agosto*	1658	525
» »	R. DECRETO col quale è approvato lo Statuto della Cassa sociale di prestiti e di risparmi in Milano . . .	1 *detto*	1659	527
» »	R. DECRETO che ordina l'Istituto agrario del Distretto di Melfi a Scuola di agronomia ed agrimensura . .	7 *detto*	1660	529
16 *detto*	R. DECRETO che determina il numero e la larghezza delle zone di servitù militari dipendenti dalla Polveriera fuori Porta Sempione in Milano .	. .	1685	425
23 *detto*	R. DECRETO approvativo dello Statuto della Società anonima intitolata *Società degli omnibus di Milano* . .	16 *agosto*	1661	533

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 25 *luglio*	R. DECRETO che autorizza il Comune di Campertogno a rimborsarsi con redditi proprii di porzione del canone gabellario dell'anno 1863 rimasta deficiente nel prodotto dei dritti di gabella	. .	1686	423
29 *detto*	R. DECRETO che dichiara opera di utilità pubblica la costruzione di un magazzino a polvere in vicinanza della Città di Firenze	18 *detto*	1662	334
» »	R. DECRETO col quale la Società stabilita in Rive de Gier (Francia) denominata *Compagnie des hauts fourneaux, forges et aciéries de la marine et des chemins de fer* è autorizzata ad estendere le sue operazioni nel Regno d'Italia	5 *settembre*	1663	336
» »	R. DECRETO che autorizza l'Associazione anonima intitolata *Società dei brentatori di Torino*	5 *detto*	1664	338
» »	R. DECRETO approvativo di variazioni agli Statuti dell'Associazione agricola Lombarda di Corte del Palasio.	5 *detto*	1665	340
» »	R. DECRETO con cui sono approvate riforme e modificazioni agli Statuti della Banca di credito italiano in Torino	1 *detto*	1666	342
» »	R. DECRETO per l'ordinamento della Cassa di prestanze agrarie e commerciali del Circondario di Melfi .	5 *settembre*	1667	344
13 *agosto*	R. DECRETO approvativo di riforme e modificazioni agli Statuti della Società anonima per l'illuminazione a gaz della Città di Cremona . . .	6 *detto*	1668	355
24 *detto*	R. DECRETO che autorizza la *Società Procida-Ischia* sedente in Napoli, e ne approva gli Statuti	25 *detto*	1669	357

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 1 *settembre*	R. DECRETO approvativo della riforma di alcuni articoli degli Statuti della Società anonima col titolo di *Banca della piccola industria e commercio* .	25 *settemb.*	1671	360
» »	R. DECRETO che approva il regolamento organico ed il regolamento interno per la R. Scuola di ostetricia di S. Catterina in Milano	2 *ottobre*	1672	362
3 *detto*	R. DECRETO col quale è approvata l'istituzione in Assisi di una Cassa di risparmio	25 *settemb.*	1670	359
18 *detto*	R. DECRETO che dichiara opera di pubblica utilità la formazione di un Campo d'istruzione militare sulle Brughiere di Somma e di Vergiate .	. .	1673	395
» »	R. DECRETO approvativo della Società anonima per il miglioramento della coltivazione delle miniere solforiche nel Mediterraneo	8 *ottobre*	1674	394
» »	R. DECRETO che autorizza l'Associazione anonima sotto il titolo di *Compagnia Nazionale* in Genova . .	8 *detto*	1675	397
» »	R. DECRETO col quale è approvata l'istituzione nel Comune di Montattone di una Cassa di prestiti e di risparmi	11 *detto*	1676	399
» »	R. DECRETO con cui è autorizzata l'Associazione anonima per le assicurazioni marittime costituita in Genova sotto il titolo di *Compagnia Europa*	12 *detto*	1677	400
1 *ottobre*	R. DECRETO che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Reggio (Emilia) a far eseguire le vendite volontarie delle merci al pubblico incanto	9 *novemb.*	1678	403

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 1 *ottobre*	R. DECRETO per l'autorizzazione della Società anonima per le assicurazioni marittime costituitasi in Genova col titolo di *Compagnia l'Avvenire* .	13 *novemb.*	1679	409
» »	R. DECRETO con cui è autorizzata la Società Canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè	28 *ottobre*	1680	411
» »	R. DECRETO approvativo del nuovo Statuto per la Banca popolare di credito e di deposito in Montelupo Fiorentino	28 *detto*	1681	414
» »	R. DECRETO che approva l'istituzione di una Succursale della Cassa di risparmio unita al Banco di Napoli nelle Città di Bari, Benevento e Pozzuoli.	28 *detto*	1682	415
» »	R. DECRETO approvativo dello Statuto della Cassa di risparmio e di anticipazione in Mirandola	28 *detto*	1683	417
» »	R. DECRETO per la fondazione di un Istituto industriale e professionale in ciascuna delle Città di Como, Cuneo e Sondrio	28 *detto*	1684	418
» »	R. DECRETO pel cambiamento di denominazione della Cassa di risparmio *Principe Umberto* in Catania.	28 *detto*	1687	423
» »	R. DECRETO approvativo della tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Foggia	28 *detto*	1688	425
» »	R. DECRETO con cui è approvata l'emissione di nuove azioni per parte della Società anonima della Stamperia Reale	29 *detto*	1689	428
» »	R. DECRETO che approva la tariffa dei dritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Varese	30 *detto*	1690	430

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 1 *ottobre*	R. DECRETO che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Foggia a far eseguire le vendite volontarie delle merci al pubblico incanto .	2 *novembre*	1691	451
18 *detto*	R. DECRETO che approva il regolamento per l'istruzione industriale e professionale.	9 *febbraio* 1866	1712	497
19 *detto*	R. DECRETO col quale si determina il numero e la larghezza delle zone da sottoporsi a servitù militari da applicarsi attorno al magazzino a polvere fuori Porta Terralunga in Brescia	4 *novemb.* 1865	1692	437
» »	R. DECRETO che approva il regolamento sul facchinaggio agli scali nel porto di Genova.	14 *detto*	1693	438
23 *detto*	R. DECRETO approvativo del regolamento della Cassa di risparmio e di anticipazioni del Circondario di Voghera	14 *detto*	1694	439
» »	R. DECRETO col quale è autorizzata la Società mutua di assicurazione contro la mortalità del bestiame in Milano, denominata *La Previdenza.*	29 *detto*	1695	440
31 *detto*	R. DECRETO che approva la fondazione di una Cassa di risparmio nel Comune di Pienza	15 *dicemb.*	1698	446
8 *novembre*	R. DECRETO col quale sono approvati gli Statuti dell'Accademia Albertina di belle arti in Torino	9 *gennaio* 1866	1707	466
21 *detto*	R. DECRETO per lo scioglimento della Compagnia nazionale di prosciugamento del lago Fucino, e di ricostruzione dell'Emissario di Claudio.	9 *dicembre* 1865	1696	442
» »	R. DECRETO che determina l'estensione del lago Fucino da bonificarsi . .	9 *detto* .	1697	444

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 21 *novemb.*	R. DECRETO per l'autorizzazione della Società anonima popolare di mutuo credito in Cremona	15 *dicemb.* 1865	1699	447
» »	R. DECRETO che stabilisce una condizione per la definitiva costituzione della Società anonima canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè .	15 *detto*	1700	449
» »	R. DECRETO col quale è autorizzata la Società Lama a responsabilità limitata per l'escavazione del carbon fossile ad esercitare le sue operazioni nel Regno d'Italia	15 *detto*	1701	451
» »	R. DECRETO approvativo del Regolamento per la pubblica mediazione nel distretto della Camera di commercio e d'arti di Aquila . . .	3 *gennaio* 1866	1704	457
30 *detto*	R. DECRETO che aumenta il numero dei Consiglieri d'amministrazione della Cassa sociale di risparmi in Assisi . .	24 *febbraio*	1713	676
6 *dicembre*	R. DECRETO con cui è autorizzata la cessione all'Avv. Giuseppe Todde di una casa posta in Villa d'Osilo.	22 *dicemb.* 1865	1702	453
» »	R. DECRETO che approva e rende esecutorio il regolamento per i Sensali nei Comuni di minore importanza commerciale nel distretto della Camera di commercio di Caserta . .	26 *febbraio* 1866	1714	677
14 *detto*	R. DECRETO col quale è autorizzata la Società anonima col titolo di *Società di beneficenza per la costruzione di case per gli operai*, costituitasi in Siena	31 *dicemb.* 1865	1703	455
17 *detto*	R. DECRETO che autorizza la Società anonima Briantea per la costruzione della ferrovia Monza-Callolzio, con sede in Milano	4 *gennaio* 1866	1705	461

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta offic. del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1865 17 *dicembre*	R. DECRETO approvativo di una deliberazione della Società delle strade ferrate romane per la negoziazione di duecento mila obbligazioni nell'interesse sociale	5 *gennaio* 1866	1706	464
23 *detto*	R. DECRETO col quale è autorizzata la Camera di commercio e d'arti di Porto Maurizio ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commerci ed industrie nel territorio dipendente dalla medesima	13 *detto*	1708	486
» »	R. DECRETO che autorizza l'istituzione nella Città di Milano di una Società anonima col titolo di *Banca popolare di Milano*	27 *detto*	1710	489
30 *detto*	R. DECRETO che determina il numero e la larghezza delle zone di servitù militari dipendenti dal forte di Vinadio	22 *detto*	1709	488
» »	R. DECRETO con cui la Camera di Commercio e d'arti di Aquila è autorizzata a far eseguire vendite volontarie delle merci al pubblico incanto	28 *detto*	1711	490

FINE DELL'INDICE CRONOLOGICO

(PARTE SUPPLEMENTARE)

Digitized by Google

MCCCCLXXXIX.

Regio Decreto *che autorizza la Società anonima sotto il titolo di* Banca d'imprestiti agl'Impiegati civili del Regno d'Italia.

7 febbraio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo della Banca di Prestiti agl'Impiegati civili del Regno d'Italia;

Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio;

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864, n.° MLXII, sulla vigilanza delle Società approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima sotto il titolo di *Banca di Prestiti agl'Impiegati civili del Regno d'Italia*, costituita con

Digitized by Google

pubblico atto del 23 dicembre 1864 e che avrà sede nella Capitale del Regno, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti inserti all'atto stesso.

Art. 2.

Detti Statuti porteranno le seguenti modificazioni e aggiunte:

A L'art. 8 dirà: « *Il capitale sociale della Banca è costituito dalla somma di lire cinquanta mila composto di cinquecento azioni di cento lire ciascuna.* »

B Nell'art. 9 invece di « 5 rate » si dirà « *dieci rate.* »

C L'art. 10 dalle parole « volgere a proprio be-
» neficio ecc. »

Sarà riformato così: « *Vendere le azioni dei soci ritardatari a loro rischio e pericolo.* »

D Nell' art. 13 il 1.° § terminerà colla clausola: « *e può rivocarli.* » E nel 2.° § alle parole « un'azione » si sostituiranno quelle: « *due azioni.* »

E L'art. 20 disporrà infine: « *e le sue adunanze saranno ordinarie e straordinarie. Le convocazioni ordinarie avranno luogo una volta all'anno, alle epoche da stabilirsi nel regolamento di cui parla l'art. 28; e quelle straordinarie ogniqualvolta l'Amministrazione sociale lo giudicherà necessario, o gliene venga fatta instanza scritta e motivata da sette o più azionisti rappresentanti almeno il decimo del capitale emesso.* »

F Si sopprimeranno nell'art. 23 le parole: « salvo
» nelle votazioni per le nomine del Consiglio d'am-
» ministrazione in cui non si ha diritto ad un voto,
» che per ogni cinque azioni. „

Digitized by Google

G Nell'art. 26 tra le voci « arbitri nominati » e quelle « dal Presidente » s'inserirà questa: « *preferibilmente.* »

H Nell'art. 28 si dirà infine: « *siano state sottoscritte e pagate cinquanta azioni.* »

Art. 3.

La Società dovrà, nel termine di tre mesi, dalla pubblicazione di questo Decreto, far constare presso il Tribunale di commercio della Capitale del Regno, o quello che ne fa le veci, della seguìta sottoscrizione e pagamento di almeno cinquanta azioni.

Art. 4.

Essa è sottoposta alla vigilanza Governativa e concorrerà annualmente per L. 100 nelle spese commissariali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 febbraio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 febbraio 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 154. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MCCCCXC.

Regio Decreto *approvativo degli Statuti della* Società generale d'Imprese industriali in Italia, *stabilita in Firenze.*

7 febbraio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Decreti 26 marzo 1847 e 10 ottobre 1856 riguardanti la Società generale d'Imprese industriali negli Stati d'Italia, stabilita in Firenze;

Vista la deliberazione in data 16 agosto 1864 della Assemblea generale della Società summenzionata;

Visto il titolo 3.°, libro 1.° del Codice di commercio vigente nelle Provincie Toscane;

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864, n.° MLXII, sulle Società approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Statuti della *Società generale d'Imprese industriali in Italia*, stabilita in Firenze, adottati dall'adunanza generale degli azionisti il 16 agosto 1864, sono approvati, sotto l'osservanza di questo Decreto.

Digitized by Google

Art. 2.

Detti statuti porteranno le variazioni e le aggiunte seguenti:

A Nell'art. 13 in vece dell'art. 58 si citerà l'art. 56- E nell'art. 25, n.° 4, in vece degli art. 60 e 61, si citeranno quelli 58 e 59.

B L' art. 15 conterrà infine questa disposizione: « Nelle pubblicazioni nelle quali sia indicato il capitale » sociale, oltre al capitale nominale, si enuncierà però » sempre quello sottoscritto e quello realmente versato. »

C L'art. 62 porterà la clausola:
« Il Consiglio d'amministrazione è in obbligo di con- » vocare assemblee generali straordinarie, ogni qualvolta » gliene sia fatta domanda scritta e motivata da sette » o più azionisti possessori complessivamente di $^1/_{10}$ al- » meno delle azioni emesse. »

D L'art. 66 terminerà così: « ristrettivamente agli » oggetti portati all'ordine del giorno della prima adu- » nanza andata deserta. »

Art. 3.

La Società dovrà far pubblicare i suoi nuovi statuti nella Gazzetta ufficiale del Regno unitamente al presente Decreto; i medesimi saranno pure inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Art. 4.

Essa è sottoposta alla vigilanza Governativa, e contribuirà nelle spese commissariali per annue lire trecento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 febbraio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 129. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

SOCIETÀ GENERALE ANONIMA
D'IMPRESE INDUSTRIALI IN ITALIA

TITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

È istituita una Società sotto la denominazione di *Società generale d'Imprese industriali in Italia.*

Art. 2.

La Società ha per oggetto di promuovere, senza tutte abbracciarle, quelle imprese commerciali ed industriali, che sieno reputate utili, le sole escluse di banca o di altro che attenga al commercio di mare - di ogni compra di merci, che non si riferisca all' andamento ed alla esecuzione delle imprese, nelle quali s'interessa - di assicurazioni da casi fortuiti - di mutue assicurazioni sulla vita - di associazioni tontiniane - e di casse di risparmio.

Digitized by Google

Art. 3.

Il fondo o capitale della Società si determina in 84 milioni di lire italiane, ed è diviso in azioni.

Art. 4.

La Società fu costituita con atto notariale del giorno 29 settembre 1849, e dura per anni cinquanta; tuttavia la sua durata potrà essere prolungata coll'autorizzazione del Governo.

Art. 5.

La Società è veramente e propriamente anonima ai termini e coi benefizi di che nel vigente Codice di commercio.

Per conseguenza gli Amministratori non sono responsabili che della esecuzione del mandato ricevuto, cui debbono scrupolosamente uniformarsi secondo le norme di che nel presente Statuto e non contraggono alcuna obbligazione nè personale nè solidaria relativamente agli impegni della Società.

Ed i Soci e gli Azionisti non sono esposti ad altra perdita, se non che a quella della somma da essi posta nella Società medesima.

Art. 6.

La Società ha la sua sede principale ed il suo domicilio in Firenze, ed ha i suoi agenti nelle altre città, nelle quali può avere anche sedi secondarie nei casi ed ai termini di che all'art. 51.

Art. 7.

Lo stemma o sigillo della Società è il seguente:

Uno scudo con corona di torri sostenuto da due cornucopi, esprime in mezzo un caducéo avente al di sopra una mano aperta con occhio aperto nella palma, alla diritta del caducéo un alveare con sciame di api, alla sinistra un argano. Questo scudo è incluso in altro più grande di forma circolare, nel cui giro è scritto il titolo della Società.

Il bollo a secco di figura egualmente circolare ha in mezzo un caducéo con mano aperta ed occhio aperto nella palma e segna esso pure nel suo giro il titolo della Società.

Digitized by Google

Art. 8.

Tutti i proprietari d'azioni compongono il Corpo sociale.

Art. 9.

La sorveglianza delle operazioni della Società è affidata a tre Censori residenti a Firenze.

Art. 10.

La massa degli Azionisti si riunisce e delibera in adunanza generale per mezzo di un Corpo rappresentante la medesima, il quale è costituito dalla riunione di tutti coloro che giustificano il possesso di venti azioni della Società.

Art. 11.

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, al quale è aggiunto un Direttore generale facente parte del detto Consiglio. Un Segretario generale è aggiunto alla Direzione.

Art. 12.

Tutti gli atti interessanti la Società si fanno sotto la sua vera e sola denominazione prestabilita di – *Società generale d'Imprese industriali in Italia.*

Art. 13.

La Società si scioglie spirato il termine prefinito alla sua durata, ed anche in tronco nel caso previsto dall'art. 58.

Art. 14.

Sono e debbono aversi come massime fondamentali della costituzione della Società:

1.° Che sia limitata a tempo la durata delle attribuzioni e degli incarichi dei diversi Corpi e Funzionari aventi la rappresentanza, sorveglianza ed amministrazione della Società, senza però escludere che chi ha degnamente esercitato un ufficio possa esservi mantenuto e confermato;

2.° Che sia fissata l'estensione dei poteri, sì dei Corpi o Collegi rappresentanti, come dei Funzionari che li compongono, e ne sia regolato il disimpegno per modo che, mentre ciascun d'essi ha facoltà sufficienti per agire speditamente e con effetto,

Digitized by Google

non è però mai del tutto indipendente, ma è soggetto ad un sistema ora di controlleria, ora di vigilanza, ora di sindacato che direttamente provvede ad assicurare nel miglior modo possibile l'interesse sociale.

3.° Che in ogni rapporto specialmente non contemplato ed espresso nel presente statuto s'intenda richiamata l'applicazione delle leggi vigenti in Italia, ed in difetto di queste, l'applicazione delle regole di ragione.

TITOLO II.

DEL CAPITALE, O FONDI SOCIALI, E DELLE AZIONI

Art. 15.

Il capitale, o fondi sociali, fissato dall'art. 3 alla somma di 84 milioni di lire italiane, è diviso in 168 mila azioni al Portatore di 500 lire italiane ciascuna, le quali saranno emesse conforme la decisione del Consiglio di amministrazione ed a seconda dei bisogni successivi.

Art. 16.

Le azioni sono rappresentate da titoli staccati da un registro a matrice (souche) conservato negli archivi della Società. Le azioni hanno la firma del Presidente e del Segretario generale; esse hanno serie per serie un numero progressivo, e sono munite del bollo a secco della Società.

Art. 17.

Il prezzo delle azioni è pagabile ai termini fissati dal Consiglio d'amministrazione.

I versamenti hanno luogo in Italia, o all'estero, come è detto in appresso all'art. 29, o presso i corrispondenti della Società indicati dal Consiglio d'amministrazione.

Digitized by Google

Gli avvisi di pagamento sono dati a cura del Segretario generale, in virtù della decisione del Consiglio d'amministrazione; questi avvisi sono inseriti nella Gazzetta ufficiale d'Italia, in uno dei giornali della città, ove esisterà una succursale, nel Monitore francese e in ogni altro giornale designato dall'Amministrazione.

Art. 18.

In cambio delle ricevute provvisorie sarà ulteriormente consegnato, al seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione, dei titoli nominali.

I titoli nominali si negoziano mediante il trasferimento inscritto sopra i registri della Società e firmati dal cedente e dal cessionario.

Menzione del trasferimento sarà fatta sul dorso del titolo da uno degli Amministratori della Società, o da qualsiasi altra persona avente un mandato speciale a questo effetto.

La Società può esigere, che la firma delle parti sia autenticata da un Agente di cambio.

Art. 19.

I titoli al portatore sono rimessi ai soscrittori d'azioni dopo il versamento della metà del loro valore nominale (250 lire italiane per azioni) in cambio delle ricevute provvisorie consegnate al momento dei pagamenti parziali.

Il titolo porterà inoltre la firma del Cassiere, la quale non è apposta che per constatare il versamento a ciascuna delle scadenze successive della parte esigibile sull'ammontare dell'azione.

Art. 20.

L'Azionista ha sempre diritto di affrancarsi con anticipazione.

Art. 21.

Le azioni, i di cui versamenti sono stati effettuati nei quindici giorni che seguono i termini fissati, possono essere vendute dietro ordini del Consiglio di amministrazione colla mediazione d'un Agente di cambio.

Digitized by Google

I numeri dei titoli in ritardo sono allora pubblicati come è detto all'art. 17, quindici giorni avanti il giorno fissato per la vendita.

Il prodotto della vendita di dette azioni, deduzione fatta di tutte le spese, è destinato secondo le regole di diritto, a rimborsare alla Società tutto ciò che le è dovuto dall'Azionista, il quale profitta dell'eccedente, se ve ne è luogo.

L'interesse viene calcolato al cinque per cento per il tempo scorso dalla scadenza dei versamenti fino alla vendita delle azioni.

Art. 22.

La cessione delle azioni si effettua mediante la semplice tradizione del titolo, ed opera la traslazione nel cessionario di tutti i diritti inerenti all'azione ceduta e che appartenevano al cedente.

Art. 23.

Ogni azione è individua di fronte alla Società, quindi ove l'azione appartenga a più comproprietari *pro indiviso* ed a qualunque titolo, tutti i comproprietari suddetti devono farsi rappresentare da una sola e medesima persona.

Art. 24.

La Società non ammette sequestri o altri ostacoli sulle azioni e sui diritti, che da quelle emanano in favore degli Azionisti.

Art. 25.

Il possesso dell'azione dà diritto:

1.° Al frutto annuo in ragione del 5 per 100 sul capitale versato per ogni azione.

Questo frutto comincia a decorrere dalla fine del mese, nel quale è stato effettuato il pagamento, ed è esigibile per semestre, il 30 giugno, ed il 31 dicembre di ogni anno.

2.° Al reparto proporzionale degli utili netti della Società i quali saranno esigibili un mese dopo l'approvazione del bilancio.

3.° Alla rata proporzionale del capitale o fondo sociale realizzabile al cessare della Società.

4.° All' intervento personale e al diritto di votazione

Digitized by Google

nelle adunanze generali e colle condizioni determinate dall'art. 10 che precede, e quelli seguenti 60 e 61.

5.° Alla preferenza nell'acquisto alla pari delle azioni che saranno emesse per tutte le speciali imprese promosse o progettate dalla Società medesima.

Art. 26.

Ogni azione è passibile degli scapiti, che fossero a verificarsi e che si ripartiscono colla stessa proporzione degli utili.

Art. 27.

Verificandosi la perdita, o smarrimento di una cartella d'azione, l'Azionista ne farà la dichiarazione alla Direzione, la quale dopo cinque anni computabili dall'inserzione del relativo avviso nei giornali indicati di sopra (art. 18), senza che alcuno si presenti per giustificare, coll'esibizione del titolo, di esserne il proprietario, rimette all'Azionista una copia certificata della matrice di detta azione, la qual copia munita delle stesse firme, che devono aver le azioni allorquando sono consegnate, terrà luogo a tutti gli effetti del titolo originario, e lo annulla. Durante il quinquennio i frutti ed i dividendi inerenti all'azione perduta o smarrita restano in deposito nella cassa della Società e non sono pagati che al momento della consegna del nuovo titolo.

Art. 28.

I frutti ed i reparti non chiesti pel lasso di cinque anni non interrotti salvo il caso di perdita o di smarrimento dell'azione, come è detto di sopra all'art. 27, rimangono prescritti di pieno diritto a vantaggio della Società.

Art. 29.

Le soscrizioni, al momento delle emissioni d'azioni della Società, si fanno sopra dei registri:

A Firenze, negli uffizi della Direzione generale, e nelle altre città d'Italia o estere, negli uffizi delle sue succursali, dei suoi Agenti o dei suoi Corrispondenti.

Digitized by Google

TITOLO III.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione è composto di trenta Membri nominati dall'Assemblea generale degli Azionisti. Diciotto Amministratori almeno devono essere domiciliati in Italia.

Gli altri dodici Amministratori si riuniscono in comitato a Parigi.

Restano in carica durante cinque anni.

Sono rinnovati per una quinta parte ogni anno; i Membri, che escono di carica, sono estratti a sorte per i primi quattro anni, ed in seguito per ordine d'anzianità.

Possono tuttavia essere rieletti; in caso di morte, di dimissione o d'impedimento permanente di un Amministratore, il Consiglio provvede provvisoriamente al suo rimpiazzo fino alla prima adunanza generale.

Art. 31.

Il Consiglio di amministrazione nomina ogni anno fra i suoi Membri un Presidente e due Vice-Presidenti, di cui uno risiede in Italia e l'altro in Francia.

Le loro funzioni durano un anno. Possono essere rieletti.

L'elezione ha luogo tutti gli anni e nella prima riunione, che succede all'assemblea generale annuale.

In caso di assenza del Presidente o dei Vice-Presidenti, il Consiglio delega uno de'suoi Membri per adempierne le funzioni.

Art. 32.

Ogni Amministratore deve depositare nella cassa della Società cinquanta azioni, che restano inalienabili perdurante le sue funzioni.

Digitized by Google

Art. 33.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce alla sede della Società tutte le volte che l'interesse di essa lo richiede. Le convocazioni hanno luogo a Firenze per cura del Presidente o del Segretario generale ed a Parigi per cura del Vice-Presidente o dell'Amministratore delegato. Ogni Amministratore assente ha il diritto di farsi rappresentare nel Consiglio da un mandatario che egli pure deve essere azionista e depositare nella cassa della Società venticinque azioni, le quali saranno inalienabili per la durata del suo mandato.

Art. 34.

Il voto di sette Amministratori almeno al Consiglio di Firenze o di cinque almeno al Consiglio di Parigi, è necessario per la validità delle deliberazioni del Consiglio. Le decisioni sono prese alla maggiorità assoluta dei Membri presenti o rappresentati; in caso di parità di voti quello del Presidente è preponderante.

Le deliberazioni sono constatate da processi verbali trascritti sopra un registro speciale conservato alla sede della Società e firmate dal Presidente o dall'Amministratore che lo rimpiazza e dal Segretario generale. I nomi dei Membri presenti o rappresentati sono inscritti in testa ai processi verbali della seduta.

Le copie degli estratti di queste deliberazioni, destinate ad essere prodotte davanti ai Tribunali o altrove, sono rese autentiche dalla firma del Presidente, o da quella di uno dei Membri che ne adempiono le funzioni, e da quella del Segretario generale.

Art. 35.

Il Consiglio ha i più estesi poteri per l'amministrazione degli affari sociali, e specialmente egli autorizza ogni credito, ogni dipendenza, cessione, realizzazione d'imprestiti, ogni avanzo sopra depositi di valori e generalmente qualunque contratto, transazione, ritiro o trasporto di fondi. Determina l'impiego dei fondi liberi e le condizioni di questo. Fa i regolamenti della

Digitized by Google

Società, autorizza le spese di amministrazione. Chiude i conti che debbono essere sottomessi all'Assemblea generale. Presenta un rapporto alla detta Assemblea sopra i conti suddetti e sopra la situazione degli affari sociali. Nomina e revoca sulla proposizione del Direttore generale gli Impiegati superiori della Società e ne fissa il trattamento, e se vi ha luogo la cauzione, di cui egli solo autorizza la restituzione.

Art. 36.

Tutte le operazioni della Società vengono deliberate dalle due frazioni del Consiglio; a quest'effetto i voti emessi nelle due frazioni sono valutati nelle deliberazioni allo stesso titolo, e portano alla maggioranza il rigetto o l'accettazione dell'operazione in discussione.

Nulladimeno la frazione del Consiglio residente in Italia amministra gli affari in corso e può senz'altro avviso decidere direttamente tutte le operazioni italiane, la di cui importanza non oltrepassi 250 mila lire italiane.

La frazione del Consiglio residente a Parigi rappresenta la Società in tutti i suoi rapporti colla Francia e coll'estero, ed ha tutti i poteri necessari per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione in ciò che concerne gli affari estranei all'Italia. Potrà egualmente decidere direttamente tutte le operazioni francesi di cui l'importanza non eccederà la somma di lire italiane 250 mila.

I processi verbali devono essere inviati a Firenze ed a Parigi entro due giorni dalla loro data.

La frazione del Consiglio residente a Firenze centralizza tutta la contabilità della Società e dirige ogni mese uno stato indicante la situazione finanziaria alla frazione del Consiglio residente a Parigi.

Ogni Amministratore, qualunque sia la sua residenza, ha il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio sia a Firenze, sia a Parigi.

Digitized by Google

Art. 37.

Il Consiglio può delegare tutto o parte de' suoi poteri ad uno o più Membri di esso mediante un mandato speciale per determinati oggetti e per un tempo limitato.

Art. 38.

Le funzioni di Amministratore sono gratuite.

Ma gli Amministratori ricevono delle medaglie di presenza delle quali l'Assemblea generale fissa il valore e più ricevono il 15 per cento sui benefizi netti dopo le detrazioni previste dal seguente art. 53.

TITOLO IV.

DIREZIONE GENERALE

Art. 39.

Gli affari in corso della Società sono regolati da un Direttore generale che avrà facoltà di trasmettere tutto o parte dei suoi poteri a uno o più Sotto-Direttori.

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Deve essere proprietario di 200 azioni.

I Sotto-Direttori sono nominati dal Consiglio di amministrazione, e devono essere proprietari di cinquanta azioni per ciascuno.

Queste azioni sono inalienabili per la durata delle loro funzioni, e restano in garanzia della loro gestione e sono depositate nella cassa sociale fino al regolamento definitivo dei conti particolari a ciascuno di loro.

Art. 40.

Il Direttore e i Sotto-Direttori ricevono annualmente per la

Digitized by Google

durata delle loro funzioni un emolumento determinato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 41.

In caso di assenza del Direttore è sostituito da uno dei Sotto-Direttori delegati a questo effetto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 42.

Il Direttore e i Sotto-Direttori assistono con voce consultiva alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 43.

Il Direttore generale è incaricato della gestione degli affari sociali e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione - Firma la corrispondenza; ma le quietanze e le gire dei valori, le accettazioni, le quietanze delle somme dovute alla Società, le tratte o mandati a ordine e generalmente ogni contratto che possa obbligare la Società, dovranno essere firmati da un Amministratore delegato e dal Direttore.

Dirige i lavori d'uffizio.

Riceve le entrate ed eseguisce le spese.

Riceve tutti i depositi e impieghi dei fondi, e ne rilascia la ricevuta.

Coll'autorizzazione del Consiglio può costituire dei mandatari per uno o più oggetti determinati per mezzo di procure speciali.

Le azioni giudiciarie sono esercitate a nome della Società a cura e diligenza del Direttore.

Art. 44.

Un Segretario generale fa parte della Società e disimpegna le funzioni di Segretario del Consiglio.

Art. 45.

Il Direttore e il Segretario generale risiedono a Firenze.

Digitized by Google

TITOLO V.

COMITATO DI CENSURA

Art. 46.

Il Comitato di censura ha la sua sede a Firenze; è composto di tre Membri.

Essi sono nominati dall'Assemblea generale degli Azionisti.

Le loro funzioni durano tre anni; un Membro sorte ciascun anno, ed è tuttavia rieleggibile.

Art. 47.

Ogni Censore deve depositare nella cassa della Società 50 azioni le quali restano inalienabili durante la durata delle sue funzioni.

Art. 48.

I Censori sono incaricati di vegliare alla stretta esecuzione degli Statuti; ogni mese il Consiglio di amministrazione è obbligato di rimettere al Comitato di censura uno stato della situazione della Società. Trasmettono all'Amministrazione le osservazioni che giudicano conveniente di fare, e in casi gravi possono, in virtù di una deliberazione, convocare un'adunanza straordinaria degli Azionisti, nella quale sottomettono le loro osservazioni per essere provveduto in conformità della decisione che sarà presa da questa Assemblea.

Possono per tutte le verificazioni che avrebbero bisogno di fare, particolarmente nell' occasione dell'assemblea generale degli Azionisti delegare i loro poteri ad uno od a più Membri scelti tra essi.

Ogni anno uno dei Censori sottometterà all'Assemblea generale degli Azionisti un rapporto sopra gli affari e la situazione della Società.

Avranno diritto alla stessa medaglia di presenza come gli Amministratori.

Digitized by Google

TITOLO VI.

DELLE SUCCURSALI

Art. 49.

Una succursale della Società potrà essere stabilita in tutte le città, ove una sottoscrizione d'azioni rappresentante la somma di un milione di lire italiane sarà stata realizzata.

Art. 50.

Ciascuna succursale è amministrata da un Sotto-Direttore.

Art. 51.

Gli articoli 49, 50 non sono applicabili alla succursale di Parigi. Questa succursale è amministrata da un Direttore posto sotto l'autorità immediata della frazione del Consiglio residente in Francia, la quale delega uno dei suoi Amministratori per apporre la sua firma a tutti gli atti da farsi.

TITOLO VII.

DEL BILANCIO

Art. 52.

L'anno sociale comincia il 1.° gennaio e finisce il 31 dicembre.

Alla fine di ogni anno sociale, un inventario generale dell'attivo e del passivo è redatto a cura del Consiglio di amministrazione.

Se i conti non sono approvati seduta stante, l'Assemblea può nominare dei sindaci incaricati di esaminarli e di farne un rapporto nella prossima riunione.

Digitized by Google

Art. 53.

Sugli utili netti realizzati, sarà prelevato annualmente:

1.° 5 per °/₀ del capitale versato sulle azioni, per essere repartito fra gli Azionisti;

2.° Una somma destinata al fondo di riserva nella proporzione che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione.

Quando questo fondo di riserva avrà raggiunto il quinto del capitale sociale sottoscritto, la prelevazione destinata alla sua creazione cesserà; e riprenderà il suo corso, se la riserva venisse ad essere minorata.

In caso d'insufficienza degli utili nel corso di un anno sociale per formare gli interessi dovuti alle azioni la differenza può essere presentata sulla riserva.

Art. 54.

Ciò che resta dopo la summentovata prelevazione è distribuito alle azioni emesse a titolo di dividendo.

Inoltre l'Adunanza generale determina le partecipazioni stipulate all'art. 38.

Il pagamento di questo dividendo è eseguito annualmente alle epoche fissate dal Consiglio d'amministrazione.

TITOLO VIII.

DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 55.

La Società viene sciolta allo spirare del termine fissato per la sua durata, salvo il caso di proroga previsto all'art. 4.

Art. 56.

La Società si scioglie anche prima del termine prefinito alla sua durata, quando uno o più bilanci presenteranno la perdita

Digitized by Google

di un quinto del capitale sociale, e quando in questo caso lo scioglimento è richiesto e deliberato in Assemblea generale.

Art. 57.

Avendo luogo lo scioglimento della Società l'Assemblea generale determina il modo e l'epoca della sua liquidazione.

TITOLO IX.

DEL CORPO RAPPRESENTANTE LA MASSA DEGLI AZIONISTI E DELLE ASSEMBLEE GENERALI

Art. 58.

L'assemblea generale è costituita di tutti gli Azionisti aventi diritto di voto ai termini del precedente art. 10.

Art. 59.

Ogni Azionista presente all'assemblea generale non può avere più di tre voti.

Art. 60.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie; esse hanno luogo in Firenze.

Art. 61.

L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno nel mese di maggio.

Art. 62.

Le assemblee generali tanto ordinarie che straordinarie sono convocate dal Consiglio di amministrazione a richiesta del suo Presidente, salvo il caso previsto dall'art. 48.

Art. 63.

Il Presidente ed il Segretario del Consiglio di amministrazione disimpegnano di diritto le funzioni di Presidente e di Segretario delle assemblee generali ordinarie e straordinarie.

Digitized by Google

In caso di assenza di uno dei due o di ambidue, i Membri dell'assemblea generale nominano quelli che debbono sostituirli.

Art. 64.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono prese a maggiorità di suffragi, qualunque sia il numero dei votanti, purchè gli Azionisti presenti rappresentino almeno il quinto del fondo sociale emesso. Tutte le volte che le deliberazioni hanno per oggetto la riforma o le modificazioni degli Statuti e l'elezione alle diverse funzioni, la maggiorità si compone dei due terzi dei Membri presenti.

Art. 65.

Tutte le assemblee generali, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate con avviso da inserirsi tre volte nella Gazzetta ufficiale d'Italia, in uno dei giornali delle altre città, ove esistono succursali, ed a Parigi nel Monitore francese. La prima inserzione avrà luogo un mese almeno avanti il giorno fissato per la convocazione.

Art. 66.

Se il numero prescritto per la validità delle deliberazioni non è raggiunto, la convocazione è rimessa a otto giorni senza nuovo invito, ed allora le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 67.

Le deliberazioni dell' Assemblea generale sono registrate in un protocollo speciale e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Gli Azionisti intervenuti all'assemblea generale firmano la carta di presenza che fa parte integrale del processo verbale.

Art. 68.

Il Corpo rappresentante la massa degli Azionisti in assemblea generale nomina i Membri che escono dal Consiglio di amministrazione, il Direttore generale ed i Membri del Comitato di censura.

Digitized by Google

Egli approva il bilancio e in caso di rifiuto nomina i sindaci per la revisione del bilancio se occorre.

Fissa il dividendo, delibera su tutte le proposizioni del Consiglio d'amministrazione relative all'aumento del fondo sociale, alla proroga della durata della Società, alle modificazioni da farsi agli Statuti, allo scioglimento anticipato della Società, se ha luogo, e fissa l'epoca ed il modo della liquidazione.

Art. 69.

È solo in assemblea generale che è permesso al Corpo rappresentante la massa degli Azionisti di modificare o variare le disposizioni dei presenti Statuti, ove il bisogno l'esiga, adempite però sempre le formalità dalla legge prescritte.

Art. 70.

Le deliberazioni prese in assemblea generale sono valide, anche di fronte agli Azionisti non intervenuti, ed obbligano irremissibilmente tutta la massa sociale e ciascuno de' suoi componenti.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 71.

Il solo fatto del possesso di una o più azioni della Società opera a riguardo dell'Azionista la piena e intera adesione a tutti i patti organici dei presenti Statuti.

Art. 72.

In tutti i casi nei quali secondo le differenti disposizioni dei presenti Statuti, deve l'Azionista giustificare il possesso, di un determinato numero d'azioni, tale giustificazione non può aver luogo, che colla presentazione di queste stesse azioni e col loro deposito nelle mani del Consiglio di amministrazione, o in quelle de' suoi corrispondenti a tale effetto autorizzati.

Digitized by Google

Art. 73.

Non ostante il contrario disposto delle leggi generali dello Stato, ogni contestazione che potesse sorgere fra i Soci o fra questi e la Società, per causa della medesima sarà decisa amicabilmente, senza appello nè ricorso in Cassazione, da due arbitri sovrani nominati rispettivamente dalle due parti; in caso di loro discordia i due arbitri nominati eleggono un terzo arbitro.

Quando le parti o gli arbitri non procedono spontaneamente, la nomina di questi arbitri, o la elezione del terzo è fatta dal Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

Gli arbitri giudicano ai termini e secondo le regole di ragione, senza essere astretti ad alcuna forma di giudizio e come amicabili compositori.

MCCCCXCI.

Regio Decreto *che approva l'erezione nel Comune di Cortona di una Cassa di Risparmio.*

19 febbraio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la instanza presentata da un'Associazione di cittadini del Comune di Cortona;

Sentito il Consiglio di Stato;

Digitized by Google

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'erezione nel Comune di Cortona, Provincia di Arezzo, di una Cassa di Risparmio affiliata in 1.ª classe alla centrale di Firenze in conformità del Regolamento particolare visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 19 febbraio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1.° *marzo* 1865
Reg.° 52 *Atti del Governo a c.* 148. Salvaja.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.
Natoli.

Digitized by Google

MCCCCXCII.

Regio Decreto *che autorizza l'Associazione anonima costituitasi in Torino sotto il titolo di* Compagnia italiana di colonizzazione e di commercio internazionale.

19 febbraio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo la Compagnia italiana di colonizzazione e di commercio internazionale;

Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio;

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864, n.° MLXII, sulla vigilanza delle Società autorizzate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'associazione anonima costituita con pubblico atto del 1.° febbraio 1865, rogato Operti, sotto il titolo di Compagnia italiana di colonizzazione e di commercio internazionale, che avrà per ora sede in Torino, è autorizzata e ne sono approvati gli statuti inserti al citato atto.

Digitized by Google

Art. 2.

Agli statuti sociali anzidetti saranno fatte le seguenti variazioni:

A Il secondo § dell' articolo 7 dirà in principio: « Al primo di luglio e sempre quando i benefizi della Società ne somministrino i mezzi, la Società corrisponde ecc. »

B Ed il secondo periodo dell'articolo 11 terminerà colla restrizione: « limitatamente agli oggetti inscritti nell'ordine del giorno della prima convocazione. »

Art. 3.

I membri del Consiglio di vigilanza della Compagnia sono sempre rivocabili ai termini del Codice di commercio.

Art. 4.

La Compagnia sarà invigilata dal Governo, e contribuirà nelle spese commissariali per annue lire cinquecento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 19 febbraio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 155. Salvaja.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.
NATOLI.

Digitized by Google

MCCCCXCIII.

Regio Decreto *che autorizza la Società anonima intitolata* Società proprietaria e gerente degli Stabilimenti librari all' insegna di S. Antonino, *costituita in Firenze.*

19 febbraio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l' atto costitutivo della Società anonima proprietaria e gerente degli Stabilimenti librari all'insegna di S. Antonino;

Visto il titolo III libro I del vigente Codice di commercio;

Visto il Nostro Decreto del 14 gennaio 1864, n.° MLXII, sulla vigilanza delle Società autorizzate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione anonima sotto il titolo di *Società proprietaria e gerente degli Stabilimenti librari all' insegna di S. Antonino*, costituita in Firenze per pubblico atto del 13 gennaio 1865, rogato L. Santoni, al

Digitized by Google

n.° 40 di repertorio, è autorizzata e ne sono approvati gli Statuti inserti a detto atto.

Art. 2.

L'art. 54 degli Statuti succitati terminerà colle parole « *limitatamente agli affari che si dovevano trattare nelle prime due convocazioni.* »

Art. 3.

La Società dovrà nel termine di 3 mesi, a partire dalla pubblicazione di questo Decreto, far constare presso il Tribunale competente, della seguìta sottoscrizione di 400 azioni, a tenore degli articoli 2 e 11 dei suoi Statuti.

Art. 4.

Essa è sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle spese commissariali per annue lire *cento cinquanta.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 19 febbraio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 166. Salvaja.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.
Natoli.

Digitized by Google

MCCCCXCIV.

Regio Decreto *che autorizza la* Società di Monteponi *Regie Miniere presso Iglesias a stabilire la sua sede in Torino.*

7 febbraio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 20 settembre 1864 dell'Assemblea generale della Società delle Regie Miniere di Monteponi presso Iglesias in Sardegna, avente sede nella città di Genova;

Veduti i Nostri Decreti 3 dicembre 1850, 4 novembre 1851, 8 aprile 1852 e 10 aprile 1864, concernenti la detta Società;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La *Società di Monteponi*-Regie Miniere presso Iglesias in Sardegna, è autorizzata a stabilire la sua sede in Torino.

Art. 2.

All'art. 17 dei propri Statuti aggiungerà il seguente paragrafo:

« *Nelle adunanze di prima convocazione potranno*

Digitized by Google

tuttavia trattarsi affari estranei all'ordine del giorno proposto, sempre quando vi concorra l'assenso dell'Assemblea. »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 febbraio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 febbraio 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 135. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

MCCCCXCV.

Regio Decreto *che autorizza l'Associazione anonima col titolo di* Società delle Case di ferro, *con sede in Firenze.*

7 febbraio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'istromento costitutivo la Società delle Case di ferro in Firenze;

Visto il Titolo 3.°, Libro 1.° del Codice di Commercio vigente nelle Provincie Toscane;

Digitized by Google

Visto il Nostro Decreto del 14 gennaio 1864, numero MLXII, sulla sorveglianza delle Società autorizzate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione anonima col titolo di *Società delle Case di ferro*, con sede in Firenze, costituitasi in Torino per pubblico atto del 28 dicembre 1864, rogato G. Cassinis, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti inserti al detto istrumento.

Art. 2.

Agli Statuti sociali anzidetti si faranno le seguenti aggiunte:

A Nell'art. 5.° un nuovo § dirà: « *L'effetto di* » *queste disposizioni è subordinato alla ratificazione* » *dell'Assemblea generale.* »

B Nell'art. 23 dopo le parole: « cui fissa l'annuo » stipendio » s'inserirà la condizione: « *previa l'ap-* » *provazione dell'Assemblea generale.* »

C L'art. 30 terminerà colle parole: « *alle prime* » *adunanze legali.* »

Art. 3.

La Società dovrà nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di questo Decreto far constare presso il Tribunale di prima Istanza di Firenze della seguita sottoscrizione di seimila azioni.

Digitized by Google

Art. 4.

Essa è soggetta alla vigilanza Governativa e contribuirà nelle spese Commissariali per annue lire trecento dal giorno della definitiva sua costituzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 7 febbraio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1865
Reg.° 32 Atti del Governo a c. 128. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

MCCCCXCVI.

Regio Decreto *che autorizza l'Associazione anonima intitolata* Solferino, Compagnia Generale di Assicurazioni.

26 gennaio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi della Compagnia Generale di Assicurazioni col titolo di *Solferino;*

Visto il Titolo 3.° del Libro 1.° del Codice di Commercio vigente nelle antiche Provincie del Regno;

Digitized by Google

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864, N.° MLXII, sulle Società approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione anonima, con sede nella Capitale del Regno, intitolata *Solferino*, *Compagnia Generale di Assicurazioni*, costituita con pubblici atti del 29 novembre 1864, e 19 gennaio 1865, rogati Ghilia in Torino, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti quali appariscono dal confronto di detti istromenti.

Art. 2.

Gli atti anzidetti saranno insieme al presente Decreto pubblicati, a spese della Compagnia, nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed inseriti nella Raccolta delle Leggi e dei Decreti.

Art. 3.

La Compagnia dovrà giustificare presso il Tribunale di Commercio di Torino e nel termine di sei mesi, dalla data del presente Decreto, la emissione di almeno due mila azioni, sulle quali dovrà essere stato versato non meno del quarto del loro valore nominale.

Art. 4.

Essa è sottoposta alla diretta vigilanza Governativa, e contribuirà nelle spese commissariali sino a concorrenza di lire trecento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del

Digitized by Google

Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 gennaio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 122. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

COSTITUZIONE

di Società anonima col titolo di *Solferino*
Compagnia Generale di Assicurazioni

L'anno mille ottocento sessantaquattro, il ventinove novembre, circa mezzogiorno, in Torino, nel mio studio al secondo piano del palazzo Natta, in piazza San Carlo;

Avanti me Ghilia Giuseppe Regio Notaio, alla residenza di questa città, e presenti i signori Tommaso Pejretti, nato in Casalgrasso, domiciliato in Torino, e Notaio Delfino Dogliotti, nato in Vesime, domiciliato in Sant' Ambrogio, testimoni richiesti, idonei, ed a me coi comparenti noti:

Sono comparsi i signori:

FRAPOLLI Colonnello Ingegnere Ludovico, già Ministro di Guerra a Modena e Deputato al Parlamento Nazionale, figlio del vivente Cesare, nato in Milano, e

Digitized by Google

Dalverny Emilio, fu Giuseppe Emanuele, nato in Lione, amendue domiciliati in Torino;

Il sig. Colonnello Frapolli comparente per sè e per il signor Marchese Riquette de Mirabeau Gabriele Vittorio Claudio;

Il sig. Dalverny comparente a nome del sig. Leonzio Pignère de la Boulloy.

I medesimi signori comparenti dichiarano di fondare una Società anonima col titolo di Solferino - *Compagnia Generale di Assicurazioni.*

Lo scopo, la sede e la forma di tale società risultano dagli Statuti, che, stesi in italiano ed in francese, mi sono dai sottoscritti consegnati, perchè siano da me inseriti a quest' atto, e tenuti in deposito nei miei minutari.

A tale instanza aderendo, ho, di quanto sopra, fatto risultare col presente, che lessi e pronunciai ai comparenti con voce chiara ed intelligibile, presenti detti testimoni, essendosi tutti meco sottoscritti.

All'originale sottoscritti:

L. Frapolli.
E. Dalverny.
Pejretti Tommaso *Testimonio.*
Notaio D. Dogliotti *Testimonio.*

Ghilia Giuseppe Notaio.

Digitized by Google

STATUTI

TITOLO I.

Nome, sede e durata della Società.

Art. 1.

Viene stabilita, in base dei presenti, una Società anonima sotto il nome *Solferino* - Compagnia Generale di Assicurazioni - colla sede, per ora, in Torino. La detta Compagnia estenderà le sue operazioni sì all'interno che all'estero, fissandovi delle Agenzie.

Art. 2.

Lo scopo della Società sarà l'assicurazione:

a) Contro i danni degli incendi;

b) Sulla vita dell'uomo in tutte le sue varie ramificazioni, ossia vitalizi, doti, tontine, ecc.;

c) Contro i danni avvenibili nei casi di scontri, urti o sortita dei treni dalle ruotaie, tanto agli oggetti mobili di ferrovia, quanto alle merci o persone;

d) Contro i danni sulle merci viaggianti per mare, per terra e sui fiumi, non che contro i danni su corpi di bastimenti;

e) Contro i danni dell'epizoozia;

f) Contro i danni della grandine.

La Società inoltre assume tutti gli altri rami di assicurazioni permessi dalle vigenti leggi.

Il modo ed i limiti delle assicurazioni saranno oggetto di un regolamento particolare a formarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Digitized by Google

Art. 3.

La durata della Società sarà di novantanove anni decorribili dal dì della convocazione della prima Assemblea generale; dopo spirati quaranta anni l'Assemblea generale deciderà se si debba aggiungere, ai residuali cinquantanove anni, altri dieci anni di prolungamento, e così progressivamente ogni decennio.

Se la maggioranza dei voti si pronuncierà contro la proroga, il Consiglio d'Amministrazione non potrà assumere assicurazioni che eccedano la scadenza fissata.

TITOLO II.

Del capitale sociale.

Art. 4.

Il capitale sociale sarà per ora di trenta milioni di lire italiane.

Il medesimo sarà rappresentato da seimila azioni di lire cinque mila caduna.

Nessun individuo potrà possedere più di cento azioni.

Art. 5.

Sottoscritte che saranno duemila azioni, la Società darà principio alle sue operazioni.

Art. 6.

Al momento della sottoscrizione sarà versato, a mani dei fondatori, il venticinque per cento sul valore nominale delle azioni.

Per il restante settantacinque per cento il sottoscrittore rilascierà una sua obbligazione controgarantita in uno dei tre seguenti modi, a sua scelta, cioè:

a) Da una solida persona benevisa dal Consiglio per un numero non eccedente le trenta azioni;

b) Colla consegna alla Società delle cartelle di rendita italiana o francese al corso della giornata. Gli interessi della

Digitized by Google

rendita verranno rimessi all'azionista per cassa, e senza spesa, tosto esatti, ed infine

c) Con un' ipoteca prima sopra le sue sostanze immobili, sì in Italia che in Francia.

Art. 7.

Qualora le controgaranzie date dall'azionista venissero a diminuire, il Consiglio d'Amministrazione richiederà il socio di esibire altro modo o persona senza essere obbligato di addurne il motivo.

Art. 8.

Se l'azionista non si presterà all' obbligo citato nel precedente art. 7 entro venti giorni dal dì dell'intimazione, decaderà dal diritto di socio, ed il Consiglio d'Amministrazione sarà autorizzato a procedere a senso dell'art. 11.

Art. 9.

In caso che le perdite avessero assorbito il capitale già versato ed il fondo di riserva, il Consiglio d'Amministrazione intimerà ad ogni socio il pagamento di una quota proporzionale per ciascuna azione sul residuo ancora a versarsi. Eseguito il pagamento la controgaranzia verrà diminuita della somma versata, non essendo l'azionista in verun caso risponsabile al di là dell' ammontare dell' azione fissata in lire italiane cinquemila, restando intieramente a suo beneficio gl' interessi e gli utili fino a quell'epoca percepiti.

Art. 10.

Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna.

In caso di morte d'un'azionista, gli eredi, od aventi diritto, hanno l'obbligo di presentare al Consiglio d'Amministrazione prima che spiri l'epoca di sei mesi (a contare dal dì del decesso) un altro azionista.

Art. 11.

Se il socio non effettuasse nel termine di venti giorni il versamento chiesto dall'art. 9;

Digitized by Google

Se allo spirare di sei mesi, come all'art. 10, gli eredi o successori dell' azionista defunto non hanno presentato un nuovo azionista, ovvero sia se l'azionista presentato non è stato accettato dal Consiglio d'Amministrazione;

Se infine un azionista è fallito od ha sospeso notoriamente i suoi pagamenti;

La Società avrà il diritto d'incamerare le azioni e far vendere gli effetti pubblici dati in garanzia col mezzo di un agente di cambio, senza che siavi bisogno d'ulteriore autorizzazione, a spese, rischio e pericolo dell'azionista o de' suoi rappresentanti. Col ricavato verrà pagato l'importo dovuto alla Società, la quale ha sempre il diritto di compenso per ogni suo credito verso l'azionista.

Il residuo verrà rimesso a chi di ragione, se vi ha deficienza la Società proseguirà gli atti esecutivi verso l' azionista od il garante, o sugli immobili dati in cauzione, sino all'estinzione d'ogni suo avere, compresi interessi e spese.

Art. 12.

I numeri delle azioni vendute come sopra, verranno pubblicati nei fogli ufficiali d' Italia e di Francia, e s' intenderanno *de iure* estinte.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà rilasciare al novello acquirente altre azioni al luogo di quelle annullate.

Nel caso di smarrimento di azioni non se ne rilascieranno di nuove in duplo se non se mediante garanzia, e non prima di un anno dalla dichiarazione presentata dal proprietario.

Le spese dello ammortamento saranno a carico del proprietario.

Art. 13.

Ogni azionista dovrà eleggere domicilio tanto nella città ove sta la sede principale della Società, quanto a Parigi; ed indicarlo al Consiglio d'Amministrazione, del pari che qualunque cambiamento, e ciò, per ogni effetto di legge, nella consegna di atti, circolari, ecc.

Digitized by Google

Art. 14.

Le azioni porteranno un numero d'ordine e saranno staccate da un libro a matrice; dovranno essere munite della firma di un membro del Consiglio d'Amministrazione, di quella del Direttore generale e del Cassiere.

Le azioni sono nominative, e la Società non riconosce e considera per azionisti che quegli individui i cui nomi sono riportati nei suoi registri.

Il possesso delle azioni include la piena adesione agli statuti della Società ed alle decisioni dell'Assemblea generale; ciascheduna azione dà il diritto alla proprietà dell'attivo sociale, alle quote degli annuali interessi ed ai dividendi.

Possono le azioni essere vendute o cedute, mediante nota di trasferimento fatta sui registri della Società e riportata sul titolo, e salva l'approvazione del Consiglio; però l'antecedente proprietario non è liberato dalla risponsabilità sino a tanto che il Consiglio d'Amministrazione non abbia riconosciuto idoneo il nuovo possessore.

TITOLO III.

Consiglio d'Amministrazione.

Art. 15.

La Società è rappresentata da un Consiglio d'Amministrazione composto di quindici membri, dei quali, otto residenti in Italia e sette in Francia.

Art. 16.

Ciascun membro del Consiglio d'Amministrazione deve possedere dieci azioni, che sono inalienabili per tutto il tempo che resta in carica.

Queste azioni verranno depositate nella cassa sociale otto giorni dopo la nomina.

Digitized by Google

Art. 17.

Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea generale, stanno in carica sette anni, e possono essere rieletti.

Per la composizione del primo Consiglio è fatta facoltà ai confondatori signori Marchese di Mirabeau, Pignère de la Boulloy e Colonnello Frapolli, ai quali s'intenderanno pure dati pieni poteri per l'organizzazione della Società.

I pieni poteri ora detti cesseranno alla adunanza della prima Assemblea generale.

Art. 18.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina ciascun anno nel suo seno un Presidente e due Vice-Presidenti che potranno essere rieletti.

Nomina pure un Segretario che potrà essere scelto fuori degli azionisti, e stipendiato.

In caso d'impedimento del Presidente il Consiglio sarà presieduto dal più vecchio dei Vice-Presidenti; ed in mancanza di amendue i Vice-Presidenti il Consiglio sarà presieduto dal più vecchio dei Consiglieri presenti.

Art. 19.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, due volte al mese, e straordinariamente tutte le volte che lo esige l'interesse della Società, dietro invito del Presidente o del Direttore.

Le proposte si adotteranno a maggioranza di voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Affinchè il Consiglio sia legalmente costituito è necessario l'intervento di almeno tre Amministratori.

I membri assenti potranno farsi rappresentare dai loro colleghi con semplice lettera.

Niun membro del Consiglio potrà riunire in sè più di due voti.

Quando due membri del Consiglio chiedono sia aggiornata

Digitized by Google

una questione, si sospende a deliberare fino ad una nuova riunione a giorno determinato. Nel qual caso verrà inviata a tutti gli Amministratori assenti una copia o estratto del verbale, con invito per la prossima adunanza, à giorno fisso, non però prima che siano passati dodici giorni.

Nell' invito si esprimerà la necessità della presenza per votare o di inviare il proprio voto in iscritto a qualcuno dei membri del Consiglio.

Se gli Amministratori assenti non intervenissero nel giorno fissato o non mandassero per iscritto il loro voto, il Consiglio deciderà nei modi ordinari.

Art. 20.

Gli Amministratori presenti alle sessioni riceveranno ogni volta delle marche, il cui valore verrà fissato dall'Assemblea generale.

Art. 21.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono comprovate dai processi verbali, firmati dal Presidente e dalla metà almeno dei membri presenti.

Art. 22.

Il Consiglio d'Amministrazione deve essere sempre completo, per cui, quando alcuno dei membri morisse o si dimettesse, o fosse escluso per incapacità legale, o non potesse adempiere al proprio mandato per impedimenti permanenti, il Consiglio stesso provvederà provvisoriamente alla surrogazione fino alla prima Assemblea generale, la quale eleggerà definitivamente i Consiglieri mancanti.

I nuovi eletti resteranno in carica il solo tempo che rimarrà a compiere ai dimissionari.

Art. 23.

Il Consiglio è investito dei pieni poteri per l' amministrazione della Società; convoca l'Assemblea generale, e dietro proposta del Direttore generale nomina e revoca tutti gli A-

Digitized by Google

genti, stabilisce il loro stipendio e le loro attribuzioni, fissa le spese d'amministrazione, autorizza le convenzioni coi terzi, le compre e vendite mobiliari, le transazioni e compromessi, atti giudiziari e quitanze a scarico, impiego di fondi disponibili, richiamo di capitali, trapasso di rendite e vendite di valori appartenenti alla Società, determina quale debba essere l'impiego della riserva e provvisoriamente il dividendo da distribuire, approva i regolamenti e le tariffe dei premi ed i massimi da assicurarsi, autorizza il pagamento degli importi assicurati in base alle polizze di sicurtà rilasciate; acconsente a desistere da procedere in caso di contestazioni e nei casi più gravi anche senza ricevere ciò che è dovuto alla Società; infine delibera su tutti gl' interessi sociali e delega al Direttore generale quei poteri di cui è investito, qualora lo richiedesse il buono e sollecito andamento degli affari sociali.

Le polizze di sicurtà, cambiali, atti e carte qualunque portanti un obbligo alla Società, dovranno essere sottoscritti da un membro del Consiglio d'Amministrazione e dal Direttore generale.

Art. 24.

Gli Amministratori ed il Direttore generale non assumono per il loro mandato nessuna obbligazione personale nè solidale relativamente agli impegni della Società, ma sono garanti soltanto per l'esecuzione del loro mandato.

TITOLO IV.

Dei Censori.

Art. 25.

L'Assemblea generale nominerà ogni anno tre Censori; loro ufficio sarà quello di rivedere i bilanci annui e tutti i conti relativi, e trovatili in regola, apporvi la loro firma prima di essere sottoposti alla sanzione dell'Assemblea generale.

Digitized by Google

Art. 26.

Nel caso di assenza d'uno o più Amministratori essi li suppliranno per turno, dietro invito del Presidente; godranno in tale caso delle marche di presenza devolute agli Amministratori assenti.

TITOLO V.

Del Direttore generale.

Art. 27.

Il Direttore generale nella sede centrale della Società è fin d'ora nominato nella persona del signor Eugenio Solferini, in vista delle vaste cognizioni da esso acquistate nella sua lunga carriera in materia d'assicurazioni, e per essersi egli attivamente prestato alla formazione di questi Statuti, ed all' organamento della Società.

Il Direttore generale potrà essere rivocato per deliberazione del Consiglio per causa d'impossibilità fisica o morale, ma alla maggioranza dei tre quarti dei voti della totalità del Consiglio.

Art. 28.

Lo stipendio del Direttore generale sarà fissato dal primo Consiglio d'Amministrazione.

Gli obblighi del medesimo sono:

a) Di dirigere tutta l'amministrazione sociale conforme a questi Statuti ed in base al regolamento organico a formarsi dal Consiglio d'Amministrazione; convocare il Consiglio ed assistere con voce consultiva alle sedute del medesimo, tranne nelle deliberazioni che personalmente lo interessano;

b) Eseguire le deliberazioni del Consiglio, proporre allo stesso la nomina, gli emolumenti e la revoca degli agenti, e firmare tutti gli atti e carte qualunque portanti un obbligo alla Società.

Digitized by Google

Egli potrà scegliere un Sotto-Direttore, sotto la sua risponsabilità, al quale potrà affidare, d'accordo col Consiglio, tutte od in parte le proprie attribuzioni.

Il Direttore depositerà nella cassa della Società, a garanzia della sua gestione, azioni dieci inalienabili per tutta l'epoca che coprirà le mansioni di Direttore generale.

TITOLO VI.

Comitato di Parigi.

Art. 29.

I sette membri francesi facienti parte del Consiglio d'Amministrazione costituiranno in Parigi un Comitato che nominerà nel suo seno un Presidente.

Art. 30.

Il Comitato, d'accordo col Consiglio d'Amministrazione, potrà nominare un Direttore per la sede di Parigi, il quale dovrà uniformarsi pienamente alle istruzioni che gli verranno impartite dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 31.

Il Comitato di Parigi assumerà in Francia le assicurazioni indicate nell'art. 2 di questi Statuti, dietro le norme stabilite dal regolamento e dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 32.

Il Comitato terrà le sue sedute nei modi prescritti per il Consiglio d'Amministrazione.

Il numero degli intervenienti per la validità delle deliberazioni è fissato a tre membri almeno.

È inteso che i membri presenti avranno diritto alle marche di presenza come gli altri Amministratori.

Digitized by Google

TITOLO VII.

Dell'Assemblea generale.

Art. 33.

L'Assemblea generale si riunisce di diritto ogni anno nel mese di giugno, e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione ne riconoscesse la necessità.

Art. 34.

Le radunanze ordinarie e straordinarie dell'Assemblea verranno annunciate almeno un mese prima, con circolari, a domicilio degli azionisti.

Art. 35.

L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti, ed è legale quando il numero degli azionisti presenti in persona o per procura al momento che il Presidente apre la sessione, sia almeno di trenta, e rappresenti il decimo del fondo sociale emesso; salvo nel caso previsto all'articolo quaranta.

Se durante la sessione uno o più azionisti si assentassero, l'Assemblea verrà nulla di meno considerata legale.

Art. 36.

Se alla prima convocazione gli azionisti presenti non fossero nel numero su precisato o non rappresentassero il decimo del fondo sociale, una seconda convocazione verrà fissata con l'intervallo di un mese.

Le decisioni dell'Assemblea generale nella seconda radunanza saranno valide qualunque sia il numero degli azionisti presenti e quello delle azioni rappresentate, nè si potrà deliberare che sopra gli oggetti che erano all'ordine del giorno per la prima radunanza.

Art. 37.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ed in mancanza di lui, da un Vice-

Digitized by Google

Presidente o da uno dei membri del Consiglio d'Amministrazione come è detto all'art. 18. Gli altri membri dell'Ufficio ed il Segretario sono nominati fra i soci presenti.

Art. 38.

Il possessore da una a cinque azioni ha diritto ad un voto; da sei a dieci, a due; progredendo d'un voto per ogni cinque azioni.

Niun azionista potrà avere nell'Assemblea generale più di dieci voti, tanto per conto proprio quanto per mandato, qualunque sia il numero delle azioni da esso tenute.

Nessuno può rappresentare un azionista se non è egli stesso membro dell'Assemblea.

Art. 39.

Il Consiglio d'Amministrazione formulerà le proposte nell'ordine del giorno da sottoporsi all'Assemblea.

Non si potrà deliberare su proposizioni di azionisti, se non saranno state presentate al Consiglio dieci giorni almeno prima della riunione.

Art. 40.

L'Assemblea generale nomina gli Amministratori ed i Censori, approva, modifica, o rifiuta il bilancio, delibera sulle proposizioni del Consiglio, e sul trasporto eventuale della sede sociale, conferisce al Consiglio i poteri necessari per casi non previsti, statuisce l'aumento del fondo sociale, la prolungazione della Società e lo scioglimento della medesima, le modificazioni necessarie a questi statuti, salvo l'approvazione governativa.

In questi ultimi quattro casi le deliberazioni non saranno valide se non sono votate da un'Assemblea che rappresenti almeno il quinto del fondo sociale emesso, ed a maggioranza dei due terzi de' voti dei membri presenti.

L'Assemblea generale pronuncia con autorità sovrana sulla proposizione del Consiglio d'Amministrazione e nei limiti degli statuti, su tutti gl'interessi che riguardano la Società.

Digitized by Google

Art. 41.

Le deliberazioni dell' Assemblea generale saranno prese a maggioranza di voti dei membri presenti; a parità di voti quello del Presidente è preponderante.

Tali deliberazioni obbligano indistintamente tanto gli azionisti comparsi quanto gli assenti.

Art. 42.

Le deliberazioni saranno consegnate in un processo verbale, steso dal Segretario e firmato dai membri dell'Ufficio.

Gli estratti dei processi verbali, producibili in qualunque tempo occorresse, sono certificati dal Presidente del Consiglio e dal Direttore generale.

TITOLO VIII.

Bilancio, riparto degli utili e fondo di riserva.

Art. 43.

L'anno sociale, comincia col primo gennaio, e termina col 31 dicembre.

Il primo esercizio comprenderà il periodo di tempo che correrà dal dì dell'attivazione della Società sino al 31 dicembre dell'anno susseguente.

Art. 44.

I bilanci saranno presentati in ogni anno alla Assemblea generale nella sua tornata ordinaria.

Per ciò che concerne il ramo delle assicurazioni sulla vita, saranno tenuti registri separati dagli altri, e pubblicati bilanci speciali, la chiusura dei quali, per l'indole particolare di questi contratti, potrà farsi a periodi più lunghi d'un anno; in ogni caso non dovranno eccedere i tre anni.

Digitized by Google

Art. 45.

Dall'utile brutto d'ogni anno, si diffalcheranno le spese, i danni, i premi dei rischi pendenti, le riassicurazioni, ecc., nonchè il cinque per cento da darsi agli azionisti, a titolo di interesse sull'importo sborsato per ogni azione.

Ciò che avanza costituirà l'utile netto che verrà diviso come segue, cioè:

A' ottanta per cento agli azionisti, ripartito nel seguente modo:

Sessantacinque per cento da distribuirsi immediatamente ad essi, ed il restante:

Quindici per cento da riporsi al fondo di riserva;

Dieci per cento ai membri del Consiglio d'Amministrazione, in giusta retribuzione alle loro fatiche, e finalmente

Dieci per cento ai soci fondatori.

Art. 46.

I pagamenti degli interessi e dividendi si effettueranno nella sede della Società, presso il Comitato di Parigi, e dalle Agenzie nelle epoche fissate dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 47.

La riserva è un fondo destinato a coprire le perdite e garantire gl'interessi del cinque per cento alle azioni, quando il prodotto di qualche annata fosse insufficiente.

Art. 48.

Si cesserà di prelevare la quota del quindici per cento per la riserva quando questo fondo raggiungerà la cifra di un milione di lire italiane; riprenderà il suo corso, se per caso fosse stato intaccato.

Art. 49.

Allo scioglimento della Società si passerà alla divisione del fondo di riserva fra gli individui che a quell'epoca si troveranno possessori delle azioni.

Digitized by Google

TITOLO IX.

Scioglimento e liquidazione.

Art. 50.

Spirata l'epoca prefissa alla durata di questa Società, si passerà alla liquidazione di tutte le pendenze nel tempo più breve possibile, per in seguito radunare l'Assemblea generale, presentare ad essa il conto definitivo e procedere di poi al riparto di tutto l'attivo sociale fra gli azionisti.

Art. 51.

L'Assemblea generale potrà in qualunque tempo pronunciare lo scioglimento della Società, e questa dovrà sospendere le sue operazioni qualora le perdite assorbissero la metà del fondo nominale delle azioni emesse e tutto il fondo di riserva.

L'Assemblea generale nominerà una Commissione liquidatrice con quei poteri che stimerà opportuni.

Questa decisione porrà fine alla gestione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO X.

Disposizioni generali.

Art. 52.

La sede sociale determina la competenza.

Tutte le controversie che potessero insorgere fra la Società e gli assicurati, o fra i singoli membri del Consiglio d'Amministrazione, verranno decise inappellabilmente in via d'arbitramento da un Tribunale di compromesso composto di due persone elette una per parte.

Se entro quattordici giorni dalla data della relativa intimazione alla contro parte questa non facesse conoscere il giudice

Digitized by Google

da lei scelto, la parte a cui spetta farà instanza al Tribunale di commercio esistente nel luogo ove ha sede la Società, acciò di ufficio nomini l'altro arbitro.

In caso di discrepanza i due arbitri nomineranno un terzo arbitro, ma se non andassero d'accordo fra di loro nell'elezione del terzo, la nomina di questo verrà egualmente chiesta al Tribunale predetto.

Gli arbitri proferiranno sentenza in via sommaria a pluralità di voti e senz'obbligo d'attenersi alla procedura prescritta dal Regolamento giudiziario.

Il Tribunale di Commercio suddetto sarà il foro competente della Società.

Art. 53.

Per spese di formazione e negoziazione del capitale è attribuito a cottimo, ossia a loro rischio e pericolo ai tre fondatori sottoscritti al presente, il tre per cento sul fondo sociale.

I suddetti s'intendono autorizzati ad acquistare per conto della Società dal signor Eugenio Solferini, i regolamenti, le polizze, tariffe di premii, e gli altri documenti tutti risguardanti l'organizzazione della Società, per un prezzo non eccedente l'un per cento del fondo sociale.

Torino, 29 novembre 1864.

Digitized by Google

MODIFICAZIONI

agli Statuti della Società Anonima *Solferino*

Compagnia generale di Assicurazioni

L'anno mille ottocento sessantacinque il diciannove gennaio, circa le ore undici di mattina, in Torino, nel mio studio, al secondo piano del palazzo Natta, in piazza San Carlo;

Avanti me Ghilia Giuseppe Regio Notaio alla residenza di questa città, e presenti i signori Tommaso Pejretti, nato in Casalgrasso, domiciliato in Torino e Notaio Delfino Dogliotti, nato in Vesime, domiciliato in Sant'Ambrogio, testimoni richiesti, idonei ed a me coi comparenti noti:

Sono comparsi i signori:

Frapolli Colonnello Ingegnere Ludovico, già Ministro della Guerra a Modena e Deputato al Parlamento Nazionale, figlio del vivente Cesare, nato in Milano, e

Pignère de la Boulloy Leonzio Amedeo, fu Giustino Giuseppe, nato in Limours (Francia);

Amendue domiciliati in questa città, comparenti il primo, tanto a nome proprio, quanto a nome del signor Marchese Riquette de Mirabeau Gabriele Vittorio Claudio;

I quali siccome confondatori della Società Anonima col titolo di Solferino — *Compagnia generale di Assicurazioni*, costituito con atto ventinove novembre mille ottocento sessantaquattro, da me ricevuto (non ancora insinuato siccome soggetto alla superiore approvazione), dichiarano di voler introdurre negli Statuti della Società medesima, al suddetto atto inserti, le modificazioni risultanti dalla nota in data d'oggi, dai comparenti firmata, ed a me consegnata, facendomi instanza di inserirla a questo atto.

Digitized by Google

A tale instanza aderendo, ho di quanto sopra fatto risultare con questo atto, che ai comparenti lessi e pronunciai con voce chiara ed intelligibile, presenti detti testimoni, essendosi meco sottoscritti.

All'originale sottoscritti:

L. Frapolli.
L. Pignère de la Boulloy.
Notaio D. Dogliotti *Testimonio.*
Pejretti Tommaso *Testimonio.*

Ghilla Giuseppe, Notaio.

MODIFICAZIONI AGLI STATUTI

Art. 6.

Il primo periodo sarà redatto come segue:

» Per le prime due mila azioni sarà versato, al momento
» della sottoscrizione, presso i pubblici stabilimenti di credito
» da designarsi dai fondatori, il 25 per cento sul loro valore
» nominale; e dopo la definitiva costituzione della Società, detto
» versamento sarà fatto nella cassa sociale. »

» Per il restante 75 per cento, ecc. »

Il resto senza variazioni.

Art. 10.

Nel paragrafo 4.° di tale articolo si sopprimono le parole » d'incamerare le azioni e » e così tale paragrafo comincierà come segue:

» La Società avrà il diritto di far vendere, ecc. »

Digitized by Google

Art. 13.

Questo articolo sarà redatto come segue:

» Ogni azionista dovrà eleggere domicilio nella città ove
» sta la sede principale della Società, od a Parigi, ed ecc. »

Il resto senza variazione.

Art. 17.

Dopo le parole » Per la composizione del primo Consiglio »
si aggiungerà » salvo il disposto dell'art. 16. »

Al fine dell'articolo si aggiungerà » da convocarsi prima di
» dar principio alle operazioni. »

Art. 19.

Dopo le prime parole « Il Consiglio d''Amministrazione si
» riunisce » si aggiunge « nella sede della Società. »

Art. 24.

Al fine di tale articolo si aggiungerà il poragrafo seguente:

« I funzionari sociali sono mandatari temporari e revoca-
» bili, soci o non soci, stipendiati o gratuiti. »

Art. 27.

Il secondo paragrafo sarà variato nel seguente modo:

« Il Direttore generale potrà essere rivocato per delibe-
» razione del Consiglio, ma alla maggioranza dei due terzi dei
» voti della totalità del Consiglio. »

Art. 33.

Al fine dell'articolo si aggiungerà « o ne venisse fatta al me-
» desimo richiesta scritta, e motivata da azionisti rappresentanti
» non meno del ventesimo delle azioni emesse. »

Art. 34.

Al fine dell'articolo si aggiungerà: « e con avviso contempo-
» raneo da pubblicarsi nei giornali della città, ove è la sede
» sociale, e di Parigi, a ciò scelti dal Consiglio di Ammini-
» strazione. »

Art. 38.

Il secondo paragrafo sarà redatto come segue:

Digitized by Google

« Niun azionista potrà avere nell'Assemblea generale più
» di cinque voti per conto proprio, nè più di cinque altri per
» mandato, qualunque sia il numero delle azioni da esso te-
» nute. »

Il resto senza cambiamento.

Art. 40.

Il principio dell'articolo è modificato come segue:

« L'Assemblea generale nomina gli Amministratori ed i
» Censori. Delibera dietro le proposizioni del Consiglio. Approva,
» modifica o rifiuta il bilancio; statuisce sulle spese d'impianto
» e d'organizzazione della Società e sul trasporto, ecc. »

Il resto senza variazione.

Art. 52.

Si sopprime il secondo periodo del terzo paragrafo, cioè, a principiare dalle parole « Gli arbitri » fino al fine del periodo.

Art. 53.

L'articolo intiero è soppresso.

Torino il 19 gennaio 1865.

All'originale sottoscritti:

L. Pignère de la Boulloy.
L. Frapolli anche per il Marchese de Mirabeau.

Torino 4 febbraio 1865.

Ghilia Giuseppe, Notaio.

Digitized by Google

MCCCCXCVII.

Regio Decreto *che autorizza la Società anonima di assicurazioni stabilita in Trieste col titolo di* Riunione Adriatica di Sicurtà *ad estendere a tutto il Regno le sue operazioni.*

26 gennaio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda della Società stabilita in Trieste col titolo di Riunione Adriatica di Sicurtà;

Visti i Reali Decreti 13 novembre 1853 e 14 luglio 1856, coi quali fu ammessa a fare il commercio nelle antiche Provincie del Regno;

Vista la Legge ed il Regio Decreto 27 ottobre 1860, n.i 4387 e 4388, sulle Società industriali estere;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima di assicurazioni stabilita in Trieste sotto il titolo di *Riunione Adriatica di Sicurtà*, è autorizzata ad estendere a tutto il Regno l'esercizio delle assicurazioni *sopra la vita dell'uomo*, *contro i danni provenienti dalla grandine*, *a premio fisso*, *contro i danni delle merci che vengono trasportate sopra i*

Digitized by Google

fiumi o laghi o per terra, contro i danni degl'incendi, e delle assicurazioni marittime.

Art. 2.

La Società predetta, nel termine di tre mesi a partire dalla pubblicazione di questo Decreto, dovrà eleggere domicilio in una delle città del Regno e stabilirvi un suo rappresentante.

Art. 3.

Nello stesso termine qui dianzi prefisso, dovrà la Società far constare presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di aver aumentata la sua cauzione da 7,000 a diecimila lire di annua rendita sul Gran Libro del Regno.

Art. 4.

Le contestazioni che insorgessero fra la Compagnia e gli assicurati nazionali saranno decise secondo le leggi e dai Tribunali del Regno.

Art. 5.

Detta Società è sottoposta alla vigilanza Governativa, e potrà essere chiamata a contribuire nelle spese commissariali sino alla concorrenza di annue lire seicento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 gennaio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1865
Reg.° 32 Atti del Governo a c. 121. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MCCCCXCVIII.

Regio Decreto *che approva l'istituto nel Comune di Boretto di una Cassa di Risparmio.*

26 gennaio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 24 maggio e 26 dicembre 1864 del Consiglio comunale di Boretto:

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'istituzione nel Comune di Boretto, Provincia di Reggio nell'Emilia, di una Cassa di Risparmio in conformità del Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 gennaio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 febbraio 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 115. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MCCCCXCIX.

Regio Decreto *che dichiara di pubblica utilità i lavori da eseguirsi per la formazione dei fossi di scolo nella pianura detta* delle Risaie *in Comunità di Vicopisano.*

26 gennaio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione della Deputazione del fosso Serezza e suoi influenti, in data 4 ottobre 1864, colla quale chiede che sieno dichiarati di utilità pubblica i lavori che intende eseguire per istabilire alcuni nuovi scoli nella pianura detta *delle Risaie* in Comunità di Vicopisano, Provincia di Pisa;

Veduta la mappa catastale e la tavola indicante i terreni da occuparsi per la formazione di detti nuovi fossi di scolo, in data 3 ottobre prossimo scorso, compilata dallo Ingegnere Francesco Battoni;

Veduto il Decreto Granducale del 18 marzo 1853 per il prosciugamento del padule e lago di Bientina;

Considerata la necessità dei nuovi scoli citati, tanto per completare la sistemazione idrografica della mentovata pianura, quanto per migliorare le condizioni del

Digitized by Google

canale essiccatore il lago di Bientina, continuamente danneggiato nelle sue ripe e nel fondo dal corso disordinato delle acque fluenti della pianura stessa;

Considerato che i lavori da eseguirsi per la formazione di nuovi scoli, sono fra quelli la cui esecuzione deve essere soggetta alle regole stabilite nel Decreto Granducale suindicato, per l'eseguimento dei lavori del prosciugamento del padule e lago accennati;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in Firenze;

Sulla proposta del Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori da eseguirsi per la formazione dei fossi di scolo nella pianura detta *delle Risaie* in Comunità di Vicopisano, indicati nella mappa catastale annessa al prospetto delle proprietà da occuparsi, in data 3 ottobre 1864, dall'Ingegnere Francesco Battoni, la quale mappa sarà autenticata d'ordine Nostro dal Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio.

Art. 2.

Per l'eseguimento dei lavori citati, sono autorizzate le occupazioni di terreno, che si rendano all'uopo necessarie; osservate le regole stabilite nel Decreto Granducale 18 marzo 1853 per il prosciugamento del padule e del lago di Bientina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 gennaio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 febbraio 1865
Reg.° 32 Atti del Governo a c. 111. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

MD.

Regio Decreto *col quale è autorizzata l'Associazione in accomandita intitolata* Società di depurazione di olii minerali.

8 gennaio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli istromenti costitutivi della Società di depurazione di olii minerali in Torino;

Visti gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio, vigente nelle antiche Provincie del Regno;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione in accomandita con emissione d'azioni al portatore, intitolata: *Società di depurazione di olii*

Digitized by Google

minerali, costituita in Torino con pubblici atti rogati Ghilia, in data del 7 marzo e del 4 novembre 1864, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti al primo di detti atti inserti.

Art. 2.

Agli statuti ora detti saranno apportate le seguenti aggiunte:

A L'articolo 5 dirà: « *La firma della Società sarà:* Giovanni Piano e Compagnia. »

B L'articolo 6 terminerà colle parole: « *e coll'assenso del Governo.* »

C All'articolo 14 si aggiungerà questo paragrafo:

« *Egli durerà nella carica di Direttore tecnico per sei anni; ma potrà dimettersene dopo trascorso un anno, e potrà altresì farsi rappresentare nelle sue funzioni da persona di sua scelta, e sotto la propria responsabilità.* »

D Nel paragrafo 1.° dell' articolo 20 si stabilirà che la gerenza è conferita al signor *Giovanni Piano*, in sostituzione del signor *Barry*.

E l'ultimo paragrafo dello stesso articolo sarà annullato.

E L'articolo 21 sarà formulato così:

« *Gli emolumenti del Gerente e del Direttore tecnico, il compenso da darsi al dottore Barry, come all'art. 15, e le cauzioni, di cui agli articoli 13 e 22, saranno oggetto di deliberazione dell'Assemblea generale; e per il tempo che ne precederà la prima convocazione, la gerenza sarà autorizzata a prelevare*

Digitized by Google

per gli emolumenti succitati lire cinquecento al mese, salva l'approvazione dell'Assemblea. »

F L'articolo 22 terminerà colle parole: « *cento azioni liberate* »; le altre s'intenderanno annullate.

G L'articolo 24 dirà in fine: « *il che dovrà pur fare quando gliene venisse fatta richiesta scritta e motivata da azionisti possessori almeno di* $^1/_{20}$ *delle azioni emesse.* »

Art. 3.

Il Direttore gerente della Società, dopo la pubblicazione di questo Decreto, dovrà fare senza ritardo constare presso il Tribunale di commercio di Torino della esistenza a mani sue delle azioni di capitale cedutegli dal signor Barry.

Art. 4.

La Società stessa è sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle spese commissariali in annue lire centocinquanta.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 8 gennaio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 *gennaio* 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 48. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

Digitized by Google

MDI.

Regio Decreto *con cui sono approvati:*

1.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Montalfoglio (Pesaro ed Urbino) nelle adunanze 22 maggio e 13 novembre ultimi scorsi;

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Gonnostramazza (Cagliari) in adunanza del 23 ottobre ultimo scorso.

Torino 4 gennaio 1865

MDII.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il regolamento per le Guardie di polizia urbana e rurale deliberato dal Consiglio comunale di Carmagnola (Torino) nelle adunanze 6 gennaio 1863 e 14 novembre p. p.;

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Cremolino (Alessandria) nelle adunanze 25 gennaio e 5 ottobre ultimi scorsi.

Torino 8 gennaio 1865

Digitized by Google

MDIII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Cancello ed Arnone, in Terra di Lavoro, del 17 maggio 1863.*

Torino 8 gennaio 1865

MDIV.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Piana di Caiazzo, in Terra di Lavoro, del 20 maggio 1864.*

Torino 8 gennaio 1865

MDV.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Pietravairano, in Terra di Lavoro, in data del 30 maggio 1864.*

Torino 8 gennaio 1865

MDVI.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Castelnovo Porano, in Terra di Lavoro, in data 31 maggio 1864.*

Torino 8 gennaio 1865

Digitized by Google

MDVII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Trentola, in Terra di Lavoro, in data del 6 giugno 1864.*

Torino 8 gennaio 1865

MDVIII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Frignano Piccolo, in Terra di Lavoro, in data del 12 giugno 1864.*

Torino 8 gennaio 1865

MDIX.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Carbonara di Nola, in Terra di Lavoro, del 27 giugno 1864.*

Torino 8 gennaio 1865

MDX.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Alvignano, in Terra di Lavoro, del 12 luglio 1864.*

Torino 8 gennaio 1865

Digitized by Google

MDXI.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale per la Comunità di S. Paolo Belsito, in Terra di Lavoro, del 12 agosto 1864.*

Torino 8 gennaio 1865

MDXII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Sant' Erasmo, in Terra di Lavoro, del 18 settembre 1864.*

Torino 8 gennaio 1865

MDXIII.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Arquata del Tronto (Ascoli-Piceno) nelle sedute delli 14 febbraio e 27 novembre ultimi scorsi;

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Premia (Novara) nelle sedute delli 23 maggio e 28 novembre ultimi scorsi;

3.° Il regolamento per la Compagnia Pompieri del Comune di Chiusa di Pesio (Cuneo) deliberato

Digitized by Google

da quel Consiglio comunale nelle sedute delli 29 ottobre 1863 e 10 novembre 1864.

Torino 11 gennaio 1865

MDXIV.

Regio Decreto *che approva un nuovo regolamento e tariffa per la riscossione dei dritti di peso e di misura pubblica con privativa a favore della Città di Torino.*

Torino 15 gennaio 1865

MDXV.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Formicola, in Terra di Lavoro, in data del 28 aprile 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXVI.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Cimitile, in Terra di Lavoro, dell' 11 maggio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

Digitized by Google

MDXVII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Mariglianella, in Terra di Lavoro, in data del 12 maggio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXVIII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Maranola, in Terra di Lavoro, in data del 17 maggio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXIX.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Rocca Monfina, in Terra di Lavoro, del 18 maggio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXX.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Valle di Maddaloni, in Terra di Lavoro, in data del 18 maggio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

Digitized by Google

MDXXI.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Saviano, in Terra di Lavoro, in data del 19 maggio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXXII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Ausonia, in Terra di Lavoro, in data del 21 maggio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXXIII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Pastorano, in Terra di Lavoro, in data del 22 maggio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXXIV.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Parete, in Terra di Lavoro, in data del 22 maggio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

Digitized by Google

MDXXV.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Pignataro Maggiore, in Terra di Lavoro, del 31 maggio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXXVI.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Frignano Maggiore, in Terra di Lavoro, del 18 giugno 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXXVII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Capodrise, in Terra di Lavoro, del 19 giugno 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXXVIII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di S. Gennaro, in Terra di Lavoro, del 27 giugno 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

Digitized by Google

MDXXIX.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di S. Biagio, in Terra di Lavoro, del 27 maggio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXXX.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Sant' Apollinare, in Terra di Lavoro, del 29 maggio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXXXI.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Francolise, in Terra di Lavoro, del 30 maggio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXXXII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Marcianise, in Terra di Lavoro, del 30 maggio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

Digitized by Google

MDXXXIII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Ponza, in Terra di Lavoro, del 2 luglio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXXXIV.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Casamarciano, in Terra di Lavoro, del 17 luglio 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXXXV.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Pontelatone, in Terra di Lavoro, in data del 14 agosto 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXXXVI.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Nola, Provincia di Caserta, in data del 19 novembre 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

Digitized by Google

MDXXXVII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Broni, Provincia di Pavia, in data del 26 novembre 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXXXVIII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Baveno, Provincia di Novara, in data del 24 novembre 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXXXIX.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale del Comune di Forio, Provincia di Napoli, del 25 novembre 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

MDXL.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Bastiglia, Provincia di Modena, in data del 29 ottobre 1864.*

Torino 19 gennaio 1865

Digitized by Google

MDXLI.

Regio Decreto *col quale venne approvato il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Struppa (Genova) nelle adunanze 23 novembre 1862 e 27 novembre ultimo scorso.*

Torino 22 gennaio 1865

MDXLII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Lercara, Provincia di Palermo, in data del 18 dicembre 1864.*

Torino 26 gennaio 1865

MDXLIII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Varese, Provincia di Genova, in data del 30 dicembre 1864.*

Torino 26 gennaio 1865

MDXLIV.

Regio Decreto *che approva i regolamenti per la riscossione*

Di un dritto di peso pubblico con privativa a favore del Comune di Ricaldone della Provincia di Alessandria;

Digitized by Google

E di una tassa sui cani a pro del Comune di Lodi della Provincia di Milano.

Torino 26 gennaio 1865

MDXLV.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di S. Agata sul Santerno (Ravenna) nelle sedute delli 12 maggio e 21 novembre decorsi.*

Torino 26 gennaio 1865

MDXLVI.

Regio Decreto *col quale è approvato il regolamento di polizia rurale adottato dal Consiglio comunale di Viguzzolo (Alessandria) in adunanza del 18 settembre 1864.*

Torino 29 gennaio 1865

Digitized by Google

MDXLVII.

Regio Decreto *col quale è autorizzata l'Associazione anonima col titolo di* Società tipografica dei successori Le Monnier, *con sede in Firenze.*

19 febbraio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto pubblico del 30 gennaio 1865, rogato Turvano, portante costituzione di una Società anonima in Firenze, col titolo di *Società anonima tipografica dei successori Le Monnier*;

Visto il titolo III libro I del Codice di commercio vigente nelle Provincie Toscane;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'associazione anonima costituita con atto pubblico del 30 gennaio 1865, rogato Turvano, in Torino, sotto il titolo di *Società tipografica dei successori Le Monnier*, con sede in Firenze, è autorizzata e ne sono approvati gli Statuti inserti nell'istrumento predetto.

Digitized by Google

Art. 2.

All'art. 4 degli Statuti succitati si faranno seguire le parole « *e previa l'autorizzazione Sovrana.* »

Art. 3.

La detta Società nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di questo Decreto dovrà far constare presso il Tribunale collegiale di 1.ª istanza in Firenze di avere adempiuto all' obbligo contenuto nell' art. 6 dei suoi Statuti.

Art. 4.

A cominciare dal giorno della definitiva sua costituzione la Società contribuirà nelle spese della vigilanza governativa per annue lire *centocinquanta.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 19 febbraio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 165. Salvaia.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.
NATOLI.

Digitized by Google

MDXLVIII.

Regio Decreto *che proroga il termine fissato alla Società Italiana per acquisto di beni demaniali ed altri onde far constare della sottoscrizione del richiesto numero di azioni.*

19 febbraio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda della Direzione della Società Italiana per acquisto di beni demaniali ed altri;

Visto il Nostro Decreto del 23 ottobre 1864, n.° MCCCC, di autorizzazione della Società predetta;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato perentoriamente di tre mesi, a partire dalla pubblicazione di questo Decreto, il termine utile dentro il quale, a tenore dell'art. 5 del Nostro Decreto 23 ottobre 1864, n.° MCCCC, la *Società Italiana per acquisto di beni demaniali ed altri*, sedente nella Capitale del Regno, doveva far constare d'innanzi al Tribunale competente del luogo di sua residenza della sottoscrizione del numero di azioni fissato dall'art. 8 dei suoi Statuti.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 19 febbraio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 181. Salvaia.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.
NATOLI.

MDXLIX.

REGIO DECRETO *che autorizza la Società anonima costituitasi in Torino sotto la denominazione di* Banca Agricola.

26 febbraio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo la Società anonima col titolo di *Banca Agricola*;

Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio;

Visto il Nostro Decreto del 14 gennaio 1864, n.° MLXII, sulle Società approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Digitized by Google

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima, sotto il titolo di *Banca Agricola*, costituitasi in Torino per istromento del 20 gennaio 1865, rogato Perussia, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti inserti in detto atto.

Art. 2.

Gli Statuti succitati porteranno le seguenti modificazioni ed aggiunte:

A Nell'art. 17 le lettere *a* e *b* saranno riformate così:

a) « Ricevere in deposito prodotti agricoli grezzi » o manifatti di meno difficile conservazione, rilasciando » ai deponenti ricevute di deposito girabili, anche di- » vise in più titoli, in quanto siano acconsentite dalle » leggi e siano adempiute le prescrizioni e cautele dalle » medesime stabilite. »

b) « Fare operazioni di commissione ed antici- » pazione sui generi depositati, dalla metà ai due terzi » del loro valore, con annotazione analoga sulle rela- » tive ricevute di deposito contro pagherò a scadenza » entro quattro mesi. »

B Nell'art. 17 alla frase « e tutti coloro che trat- » tano con essa » si sostituirà quest'altra: « però è » necessario che i terzi non commercianti abbiano stipu- » lata la esplicita dichiarazione di rinunciare, ecc. ecc. »

C Nel 1.° § dell'art. 19 dopo la parola « eletti » si dirà: « e revocabili. »

Digitized by Google

D L'art. 20 comincierà così:

« Pei primi tre anni della Società, in deroga » all'art. precedente e salvo il disposto dall'art. 40 del » vigente Codice di commercio, il Consiglio, ecc. ecc. »

E Nell'art. 26 dopo le parole « fra i presenti » sarà detto: « che non dovranno essere in numero mi- » nore di tre, ad eccezione, ecc. »

F Il 2.° § dell' art. 38 terminerà colla clausola: « limitatamente agli oggetti indicati nell' ordine del » giorno della prima convocazione. »

Art. 3.

La Società dovrà, nel termine di tre mesi a partire dalla pubblicazione di questo Decreto, far constare presso il Tribunale di commercio di Torino della seguìta sottoscrizione della prima serie delle azioni a termini dell'art. 2 e 4 degli statuti sociali.

Art. 4.

Essa è sottoposta alla vigilanza Governativa, e contribuirà nelle spese commissariali per annue lire *trecento*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 febbraio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 182. Salvaia.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MDL.

Regio Decreto *che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Lucca ad imporre un'annua tassa sui commercianti ed artieri del suo territorio.*

11 marzo 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della Legge 6 luglio 1862;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Lucca del 17 gennaio 1865;

Sentito il parere del Consiglio di Stato emesso in adunanza del 16 febbraio 1865;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e d'arti di *Lucca*, è autorizzata ad imporre una tassa annua sui commercianti ed artieri del suo territorio circoscrizionale.

Art. 2.

Detta tassa sarà repartita proporzionalmente fra i contribuenti divisi, secondo l'importanza della loro arte o del loro traffico, in 8 classi, una straordinaria e 7 ordinarie: la classe straordinaria sarà tassata in L. 100; la 1.ª delle classi ordinarie sarà tassata fra le L. 40

Digitized by Google

e le 50, la 2.ª fra le L. 15 e le L. 20, la 3.ª fra le L. 7 e le L. 10, la 4.ª fra le L. 3 e le L. 5, la 5.ª fra le L. 2 e le L. 3, la 6.ª in L. 2, la 7.ª in L. 1.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1865
Reg.° 32 Atti del Governo a c. 194. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

MDLI.

REGIO DECRETO *col quale è autorizzata la* Società anonima per costruzione di fabbricati in Ancona.

11 marzo 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'istromento costitutivo la Società anonima per costruzione di fabbricati in Ancona;

Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio;

Visto il Nostro Decreto del 14 gennaio 1864, n.° MLXII, per la sorveglianza delle Società autorizzate;

Digitized by Google

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La *Società anonima per costruzione di fabbricati* costituita in Ancona per istromento del 23 gennaio 1865, rogato L. Marchetti, ai n.[i] di repertorio 2902 e 544, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti inserti a detto istromento.

Art. 2.

Gli Statuti succitati porteranno le seguenti variazioni:

A Nell'art. 5 dopo le parole « entrambe le Com-
» missioni » si aggiungerà: « *salvo il disposto dal-*
l'art. 40 del Codice di commercio, dureranno ecc. ecc. »

B Tra il 1.° ed il 2.° § dell' art. 6 s' inserirà quest' altro:

« *Tali convocazioni dovranno aver luogo ogni*
» *qual volta ne sia fatta alla detta Commissione do-*
» *manda scritta e motivata da azionisti possessori*
» *di un ventesimo almeno del capitale sociale.* »

C L'art. 7 comincierà così:

« *Nelle prime convocazioni l'adunanza gene-*
» *rale sarà valida quando vi sia rappresentata la*
» *metà delle azioni, e nelle seconde convocazioni,*
» *qualunque sia il numero delle azioni rappresentate,*
» *limitatamente però agli oggetti che dovevano trat-*
» *tarsi nella prima adunanza.* » Gli azionisti per essere ammessi ecc. ecc.

Digitized by Google

D All'art. 28 si aggiungerà in fine:

« *Salvo il disposto dalle leggi, per ciò che con-*
» *cerne i diritti dei terzi.* »

Art. 3.

Non ostante il patto stabilito all'art. 31 degli Statuti sociali, è riservato all'Assemblea generale il diritto di modificare, previa la Nostra autorizzazione, gli Statuti medesimi, senza pregiudizio dei diritti acquisiti, qualora i calcoli presuntivi sui quali sono fondati non rispondessero in tutto alla realtà dei successi, a condizione però che in tali Assemblee sia rappresentata almeno la metà del fondo sociale.

Art. 4.

La Società è sottoposta alla vigilanza Governativa, e contribuirà nelle spese commissariali per annue lire *duecento*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 195. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MDLII.

Regio Decreto *che approva il regolamento per per l'incanalatura delle acque pluviali fluenti dai tetti delle case, formulato dal Magistrato dei Priori della Comunità di Pisa in seduta delli 14 scorso gennaio in conformità della deliberazione delli 12 stesso mese di quel Consiglio generale.*

Torino 1.° febbraio 1865

MDLIII.

Regio Decreto *con cui vengono approvati:*

1.° Il regolamento per le Guardie municipali di Rimini (Forlì), deliberato da quel Consiglio comunale nelle sedute delli 10 settembre e 22 dicembre 1864;

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Alfonsine (Ravenna) nelle sedute delli 14 maggio e 30 novembre 1864.

Torino 1.° febbraio 1865

MDLIV.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia municipale deliberato dal Consiglio generale di S. Giovanni in Val d'Arno (Arezzo) nelle adunanze delli 10 agosto e 25 novembre decorsi.*

Torino 1.° febbraio 1865

Digitized by Google

MDLV.

Regio Decreto *con cui viene approvato il regolamento pei Pompieri di Sedriano (Milano), deliberato da quel Consiglio comunale nelle adunanze 16 maggio e 27 novembre ultimi scorsi.*

Torino 7 febbraio 1865

MDLVI.

Regio Decreto *che approva il regolamento pel pubblico ammazzatoio della Comunità di Borgo a Buggiano (Lucca), deliberato da quel Consiglio generale nelle adunanze delli 13 maggio e 22 agosto 1864.*

Torino 7 febbraio 1865

MDLVII.

Regio Decreto *portante derogazione ad altro dell'11 dicembre 1864, col quale erasi approvato un regolamento per la riscossione della tassa sul bestiame nel Comune di Filottrano della Provincia di Ancona.*

Torino 12 febbraio 1865

Digitized by Google

MDLVIII.

Regio Decreto *col quale vengono approvati:*

1.° il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Carbonara di Nola (Caserta) nelle adunanze dei 27 giugno e 16 ottobre ultimi scorsi;

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Orciano di Pesaro (Pesaro) nelle adunanze 19 maggio 1864 e 23 gennaio ultimi scorsi;

3.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Sant' Erasmo (Caserta) nell'adunanza 13 novembre 1864;

4.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) nell'adunanza 20 novembre 1864;

5.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Casalattico (Caserta) nell'adunanza 14 ottobre 1864;

6.° La deliberazione 14 novembre decorso del Consiglio comunale della città di Sassari, che modifica l'articolo 74 del regolamento di polizia urbana ivi vigente per Regio Decreto delli 16 maggio 1858.

Torino 12 febbraio 1865

Digitized by Google

MDLIX.

Regio Decreto *che approva due regolamenti: l'uno per l'esercizio dei dritti di peso pubblico e della misura pubblica con privativa a favore del Comune di Cannara nell'Umbria; e l'altro per la riscossione di una tassa sui cani a favore del Comune di Castellarquato nella Provincia di Piacenza.*

Torino 12 febbraio 1865

MDLX.

Regio Decreto *che autorizza i Comuni di Serravalle Sesia, Sostegno e Castelletto Cervo a provvedere con redditi propri al pagamento del canone gabellario.*

Torino 12 febbraio 1865

MDLXI.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di S. Angelo in Pontano (Macerata) nelle adunanze 29 maggio e 27 novembre 1864;

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Argenta (Ferrara) nelle adunanze 19 maggio, 30 luglio e 20 ottobre 1864;

Digitized by Google

3.° Il regolamento pei Pompieri deliberato dal Consiglio comunale di Carpi (Modena) nelle adunanze 18 maggio e 12 novembre 1864.

Torino 20 febbraio 1865

MDLXII.

Regio Decreto *con cui vennero approvati:*

1.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Bondeno (Ferrara) in seduta delli 5 novembre decorso;

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Castelvolturno (Caserta) in adunanza 25 ottobre 1864;

3.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Lagosanto (Ferrara) nelle sedute delli 21 maggio e 17 novembre decorsi;

4.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Palma (Caserta) in adunanza delli 29 maggio 1864;

5.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Gaeta (Caserta) in adunanza delli 25 settembre 1864;

6.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Monte S. Biagio (Caserta) in adunanza delli 21 ottobre 1864;

7.° Il regolamento di polizia urbana deliberato

Digitized by Google

dal Consiglio comunale di Mondragone (Caserta) in adunanza delli 25 settembre 1864;

8.° Le disposizioni di polizia urbana deliberate dal Consiglio comunale di S. Fruttuoso (Genova) in adunanza delli 5 luglio 1864;

9.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Menaggio (Como) nelle adunanze 21 gennaio e 31 dicembre 1864;

10.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) nelle adunanze 31 maggio 1864 e 24 gennaio ultimo scorso.

Torino 20 febbraio 1865

MDLXIII.

Regio Decreto *che autorizza la Comunità di Ghislarengo, Provincia di Novara, a modificare l'articolo 15 del suo regolamento di polizia rurale del 20 novembre 1853 relativo al pascolo.*

Torino 20 febbraio 1865

MDLXIV.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale di Bondeno, Provincia di Ferrara, in data del 5 novembre 1864.*

Torino 20 febbraio 1865

Digitized by Google

MDLXV.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale di Mesagne, Provincia di Lecce, in data del 15 novembre 1864.*

Torino 20 febbraio 1865

MDLXVI.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Mozzagrogna, Provincia di Chieti, del 30 dicembre 1864.*

Torino 20 febbraio 1865

MDLXVII.

Regio Decreto *con cui vengono approvati:*

1.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Cesa (Caserta) in adunanza 27 ottobre 1864;

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Frignano Piccolo (Caserta) in adunanza delli 24 settembre 1864;

3.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Castello d'Alife (Caserta) in adunanza delli 20 ottobre 1864;

4.° La soppressione del n.° 5 dell'articolo 82

Digitized by Google

del regolamento di polizia urbana di Iesi (Ancona) in data 31 maggio 1863, deliberata da quel Consiglio comunale con verbale delli 19 novembre ultimo scorso;

5.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Termini Imerese (Palermo) nelle sedute delli 30 marzo e 24 agosto 1864.

Torino 26 febbraio 1865

MDLXVIII.

Regio Decreto *con cui venne approvato il regolamento pei Pompieri, deliberato dal Consiglio comunale di Messina nelle adunanze delli 6 maggio 1863 e 25 agosto ultimo scorso.*

Torino 26 febbraio 1865

Digitized by Google

MDLXIX.

Regio Decreto *contenente alcune condizioni e schiarimenti relativi agli Statuti della Società inglese* The Gresham *per le assicurazioni sulla vita.*

29 marzo 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la relazione presentata il 16 decembre 1864 dai tre Commissari incaricati di esaminare più particolarmente l'andamento della Società inglese d'assicurazioni sulla vita *The Gresham*;

Ritenuto constare dalla relazione predetta non esservi stato reclamo alcuno da parte degli assicurati alla Compagnia e nulla riscontrarsi che possa con fondamento elevar dubbio sulla consistenza della medesima e sulla lealtà della Direzione, per cui occorre soltanto che siano tolte dubbiezze e meglio spiegati alcuni articoli dello Statuto;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato, non che la Società nelle sue osservazioni;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

Nel termine di giorni sessanta prossimi la Società *The Gresham* dovrà giustificare presso l'Uffizio Commissariale del Distretto di Torino:

1.° di aver pubblicato nella loro interezza gli Statuti della Compagnia tradotti in italiano;

2.° di avere introdotto nell'intestazione dei manifesti e programmi la situazione del capitale sociale, distinguendo il fondo effettivo dal nominale e dichiarando il limite massimo e minimo cui dall'Assemblea generale può essere elevato o ridotto il capitale medesimo;

3.° stabilire nettamente nei suoi manifesti e programmi la condizione della Compagnia riguardo alla responsabilità de' suoi azionisti;

4.° aggiungere ne' sunti degli Statuti sociali le disposizioni contenute nell'art. 75 concernente i casi in cui è fatta facoltà al Consiglio di Direzione di sospendere temporaneamente il pagamento delle somme dovute agli assicurati;

5.° presentare a richiesta dell'Uffizio Commissariale, e referibilmente al decorso esercizio, i documenti necessari a chiarire la condizione finanziaria della Società e la liquidazione della parte degli utili promessa agli assicurati in partecipazione, fermo l'obbligo della periodica esibizione dell'annuale rendiconto prescritto con Nostro Decreto de' 29 decembre 1861 e della successiva presentazione dei documenti predetti a misura che si produrranno in avvenire.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 29 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 aprile 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 208. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

MDLXX.

Regio Decreto ***col quale si provvede per le liquidazioni delle assicurazioni mutue amministrate dalla Cassa Paterna.***

29 marzo 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la relazione presentata il 24 ottobre 1864 dai tre Commissari incaricati dell'esame di varie questioni concernenti le assicurazioni mutue sulla vita amministrate dalla Cassa Paterna stabilita in Parigi;

Veduta la nota del Commissario speciale presso la Compagnia in data 18 febbraio 1865;

Digitized by Google

Ritenuto che niun carico essendosi fatto all'Amministrazione della Società o agli attuali suoi Agenti, non occorre provvedere che in ordine al sistema di liquidazione delle assicurazioni mutue e intorno all'applicazione di alcune disposizioni statutarie;

Veduto il parere del Consiglio di Stato e sentita la Compagnia della Cassa Paterna nelle sue osservazioni;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le liquidazioni delle assicurazioni mutue sia generali che dotali, amministrate dalla Cassa Paterna, saranno fatte in guisa che gli associati italiani ricevano la rendita prodotta dai proprii capitali versati e dagli interessi cumulati, restando solo a dividersi tra essi e gli associati stranieri il montare dei beneficii provenienti dalle poste ed interessi dei morti, e dagli interessi delle poste dei vivi decaduti dal diritto di partecipazione, da seguire simile ripartizione in ragione del capitale versato, accresciuto degli interessi, del tempo che il capitale è rimasto nella associazione e dell'età dell'assicurato, in conformità dello statuto sociale e delle norme in vigore.

Art. 2.

Salvo le tasse stabilite dalle Leggi italiane, non sarà dovuto alcun diritto alla Cassa Paterna per l'incasso dei premii delle assicurazioni mutue sia per bollo francese, sia per le quitanze dei valori da convertirsi in

Digitized by Google

rendita italiana, il cui incasso sia fatto nella sede della Direzione italiana.

Art. 3.

Le polizze, le quietanze e ogni altro atto procedente dalla Direzione italiana dovranno essere controfirmati dal Direttore italiano.

Art. 4.

Nulla è innovato ai precedenti Reali Decreti, in quanto non siano contrari alle prescrizioni contenute nel presente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 29 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 aprile 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 209. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MDLXXI.

Regio Decreto *che approva lo scioglimento della Cassa Nazionale d'assicurazioni sulla vita dell'uomo a premio fisso in Milano, e la fusione del suo capitale con quello della Cassa Sociale di prestiti e di risparmi nella stessa Città.*

23 marzo 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 29 gennaio 1865 dell'Assemblea straordinaria degli azionisti della Cassa Nazionale d'assicurazioni sulla vita dell'uomo a premio fisso in Milano;

Veduta quella presa nel medesimo giorno dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della Cassa Sociale di prestiti e di risparmi in Milano;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo scioglimento della Cassa Nazionale d'assicurazioni sulla vita dell'uomo a premio fisso in Milano, e la fusione del suo capitale con quello della Cassa Sociale di prestiti e di risparmi esistente nella

Digitized by Google

Città medesima, in conformità delle anzidette deliberazioni.

Art. 2.

Allo statuto della Cassa Sociale di prestiti e di risparmi approvato con Nostro Decreto del 21 gennaio 1864, n.° MCIII, e modificato con altro Decreto del 7 settembre anno medesimo, n.° MCCCXXXV, saranno portate le seguenti variazioni:

A All'art. 1 si aggiungerà: *È fatta facoltà alla Cassa Sociale di aumentare il fondo sociale di garanzia insino a due milioni di lire italiane;*

B L'art. 3 sarà seguìto dalle parole: *E particolarmente autorizzata dalla Società in adunanza generale e dal Governo;*

C Nel secondo alinea dell'art. 6 le parole « verso » i depositanti » si cambieranno nelle seguenti: *verso i terzi;*

D L'art. 7 sarà mutato nel modo che segue: *La Società sarà amministrata da un Consiglio di 9 membri, nominati dall'Assemblea, che dureranno in ufficio tre anni, rinnovandosi per terzo ogni anno. Per la prima volta gli uscenti sono designati dalla sorte. I membri cessanti possono essere rieletti. I membri del Consiglio hanno diritto ad una medaglia di presenza, il cui valore sarà stabilito ogni anno in prevenzione dall'Assemblea generale;*

E Sarà soppresso il paragrafo *C* dell'art. 9 e il paragrafo *D* dell'art. stesso dirà: *il residuo 90 p. °/₀ ecc.;*

F Nell'art. 11 ove ricorrono le parole « in o di

Digitized by Google

» Milano » si sostituirà « nel o del Regno » ; il paragrafo *B* dell'art. medesimo si esprimerà nel modo che segue: *Sovvenzioni sovra pegno di carte di pubblico credito dello Stato, di azioni della Banca Nazionale, valori industriali ed anche di obbligazioni di Comuni che saranno stati debitamente autorizzati ad assumere prestiti mediante carte girabili ammesse nella iscrizione del listino di una delle borse del Regno. Le somme in tal modo sovvenute non dovranno mai oltrepassare i due terzi del valore di borsa pei valori industriali, ed i quattro quinti per gli effetti pubblici ed obbligazioni dei Comuni debitamente autorizzati attribuito a queste carte ecc.;* il paragrafo *D* del ridetto articolo sarà così riformato: *acquisto di carte di pubblico credito dello Stato, valori industriali, inscritti nel listino delle principali borse del Regno, ed obbligazioni di Comuni debitamente autorizzati;*

G All' art. 11 si faranno le aggiunte seguenti: G. *Emissione di biglietti all' ordine sopra le proprie figliali* - H. *Incasso di lettere di cambio, buoni del Tesoro ed altri effetti esigibili nello Stato e sulle piazze ove esistono figliali della Cassa Sociale;*

H Nell'art. 17 alla parola « Nazionale » succederà l'altra: *Sociale*, e nell'art. 20 invece di « Direzione » si leggerà: *Direzione generale;*

I L'art. 33 s'intenderà soppresso.

Art. 3.

Il contributo della Cassa Sociale per le spese di vigilanza governativa potrà essere portato sino a lire cinquecento annue.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 23 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 217. Ayres.
Luogo del Sigillo, *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

MDLXXII.

Regio Decreto *che autorizza la Società anonima per le assicurazioni marittime costituitasi in Genova sotto il titolo di* Compagnia Giustizia.

23 marzo 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'atto costitutivo della *Compagnia Giustizia;*
Veduto il titolo III, libro I del Codice di commercio;
Veduto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864, n.° MLXII;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

La Società anonima per le assicurazioni marittime, sotto il titolo di *Compagnia Giustizia*, costituitasi in Genova con atto pubblico del 2 febbraio 1865, rogato Delle Piane, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti a detto atto.

Art. 2.

Gli statuti sociali dovranno essere pubblicati a spese della Società nella Gazzetta ufficiale del Regno unitamente a questo Decreto.

Art. 3.

La Società è sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle spese commissariali per l'annua somma di L. 150.

Art. 4.

La presente autorizzazione potrà essere rivocata per inosservanza degli statuti approvati, delle leggi dello Stato e delle precedenti disposizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 23 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1865
Reg.° 32 Atti del Governo a c. 218. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA

TORELLI.

Digitized by Google

MDLXXIII.

REGIO DECRETO *col quale è autorizzata la Società anonima costituitasi in Torino per la pubblicazione del giornale* Le Alpi.

26 marzo 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo la Società anonima per la pubblicazione del giornale *Le Alpi;*

Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio;

Visti i Nostri Decreti 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n.i MLXII e 2157 sulla vigilanza delle Società approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima per la pubblicazione del giornale LE ALPI costituitasi in Torino per atto pubblico del 23 gennaio 1865, rogato G. B. Ristis, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti in detto atto.

Art. 2.

I componenti il Comitato di amministrazione della Società sono revocabili dall'Assemblea generale ai termini del Codice di commercio.

Digitized by Google

Art. 3.

La Società sarà invigilata dal Governo e contribuirà per annue L. 100 nelle spese commissariali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1865
Reg.° 32 Atti del Governo a c. 219. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

MDLXXIV.

REGIO DECRETO *che modifica un articolo degli Statuti della* Società Anonima Torinese delle Case Operaie.

26 marzo 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione presa il 1.° gennaio 1865 dall'Assemblea Generale della *Società Anonima Torinese delle Case Operaie;*

Visto il Nostro Decreto 11 agosto 1863, N.° 993, con cui la Società predetta è stata approvata;

Digitized by Google

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico.

L'art. 18 degli Statuti da Noi approvati con Decreto degli 11 agosto 1863 della *Società Anonima Torinese delle Case Operaie*, sarà modificato come segue:

» Il Consiglio di Amministrazione è aumentato di » sette componenti, scelti senza distinzione fra azionisti » operai o non operai. »

» Le azioni sociali da depositarsi dai Consiglieri » non operai durante la loro carica, sono limitate a » dieci. »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

gistrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 223. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MDLXXV.

Regio Decreto *che autorizza la Società anonima per le assicurazioni marittime costituitasi in Genova col titolo di* Compagnia Peruviana.

23 marzo 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'atto di costituzione della *Compagnia Peruviana;*

Veduto il Libro I, Titolo III del Codice di Commercio;

Veduto il Nostro Decreto del 14 gennaio 1864, N.° MLXII;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima per le Assicurazioni marittime, intitolata *Compagnia Peruviana*, costituitasi in Genova con atto pubblico del 17 febbraio 1865, rogato Picconi, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti inserti a detto atto con le variazioni e le aggiunte indicate nel seguente articolo.

Art. 2.

A. All'art. 11 dei citati Statuti, fra il 1.° ed il 2.° § saranno aggiunti questi due nuovi §§:

Digitized by Google

« I Consiglieri e i Direttori sono nominati e re-
» vocabili dalla Assemblea generale. »

« I Consiglieri sono rinnovati per un settimo ogni
» anno, e sono rieleggibili. Nei primi 7 anni il Con-
» sigliere che esce di carica è designato dalla sorte,
» in seguito dall'anzianità. »

Nello stesso art. al § 1.° sarà soppressa la parola:
« gerìta. »

B. L'art. 14 incomincierà colle parole:

« Per la prima volta il Consiglio di Amministra-
» zione è formato . . . »

C. Nell'art. 16, le parole: « e gerenza » sono soppresse.

D. L'art. 24 comincierà colle parole:

« Spetta ad essa l'elezione e la revoca delle ca-
» riche sociali, la approvazione dei bilanci, ecc. »

E terminerà colla disposizione seguente: « e do-
» vrà essere convocata ogni qualvolta al Consiglio di
» Amministrazione ne venga fatta domanda scritta e
» motivata da un numero di azionisti rappresentanti
» un quinto almeno del capitale sociale. »

E. Il § 1.° dell'art. 25 dovrà chiudersi colle parole:
« però non oltre ai 5 voti in proprio e 5 qual man-
» datario. »

F. In fine dell'art. 26 sarà aggiunto: « limitativa-
» mente però agli oggetti portati all'ordine del giorno
» della prima convocazione. »

G. All'art. 28, tolta la parola « sempre » sarà ag-
giunto in fine: « o quelli azionisti che venissero eletti
» dalla Assemblea generale. »

Digitized by Google

H. In fine dell'art. 30 sarà aggiunto: « previa la » loro accettazione nella Compagnia per parte del » Consiglio di Amministrazione. »

I. Un articolo nuovo N.° 31 dirà: « Non potrà es- » ser fatta variazione alcuna ai presenti Statuti, nè la » Società potrà rinnovarsi, senza la autorizzazione » governativa. »

Art. 3.

Gli Statuti sociali saranno pubblicati a spese della Società nella Gazzetta ufficiale del Regno unitamente al presente Decreto.

Art. 4.

La Società è sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle spese commissariali con l'annua somma di lire 150.

Art. 5.

La presente autorizzazione potrà essere revocata nel caso di inosservanza degli Statuti approvati, delle Leggi dello Stato e delle precedenti disposizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 23 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 222. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MDLXXVI.

Decreto Ministeriale *che stabilisce la composizione dei distretti degli Uffici commissariali per la vigilanza delle Società industriali, commerciali e finanziarie.*

22 marzo 1865

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti i Reali Decreti 11 agosto 1863 e 14 gennaio 1864, num. 1418 e MLXII, concernenti la vigilanza delle Società commerciali, industriali e finanziarie sottoposte alla Reale autorizzazione, e gli appositi Uffici commissariali;

Visto il Reale Decreto 12 febbraio 1865, n.° 2157, sulle Società stesse, ed il Regolamento con esso approvato dei Commissariati governativi presso le medesime;

HA DETERMINATO E DETERMINA:

Articolo unico.

I distretti degli Uffici commissariali per la vigilanza delle Società industriali, commerciali e finanziarie, instituiti a norma dei Reali Decreti succitati, sono composti come segue:

L'Ufficio di *Ancona* comprende le Provincie di Ancona, Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore 1.°, Abruzzo Ulteriore 2.°, Ascoli, Macerata, Perugia e Pesaro e Urbino;

Digitized by Google

Quello di *Bologna*, le Provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Massa e Carrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio nell'Emilia;

Quello di *Cagliari*, le Provincie di Cagliari e di Sassari;

Quello di *Firenze*, le Provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Siena;

Quello di *Genova*, le Provincie di Genova e Porto-Maurizio;

Quello di *Milano*, le Provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia e Sondrio;

Quello di *Napoli*, le Provincie di Basilicata, Benevento, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore 1.ª, Calabria Ulteriore 2.ª, Capitanata, Molise, Napoli, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Terra di Bari, Terra di Lavoro e Terra d'Otranto;

Quello di *Palermo*, le Provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Noto, Palermo e Trapani;

Quello di *Torino*, le Provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato in Torino addì 22 marzo 1865.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1865
Reg.° 34 Decreti amministrativi a c. 121. Crodara-Visconti.

Il Ministro
TORELLI.

Digitized by Google

MDLXXVII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di S. Marzano di S. Giuseppe (Lecce) nelle adunanze 3 settembre 1864 e 21 gennaio ultimo scorso.*

Torino 7 marzo 1865

MDLXXVIII.

Regio Decreto *che approva i regolamenti per la riscossione*

Di una tassa sui cani a favore del Comune di Porto S. Giorgio della Provincia di Ascoli-Piceno;

Di una tassa sui cani a favore del Comune di Calcio della Provincia di Bergamo;

E per l'esercizio del dritto di peso pubblico con privativa a favore del Comune di Marentino della Provincia di Torino.

Torino 14 marzo 1865

MDLXXIX.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Spello (Perugia) nelle adunanze 28 maggio 1863 e 27 novembre ultimo scorso;

Digitized by Google

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Orvieto (Perugia) nelle adunanze 24 novembre 1863 e 3 febbraio ultimo scorso.

Torino 20 marzo 1865

MDLXXX.

Regio Decreto *che approva il regolamento pei Pompieri deliberato dal Consiglio comunale di Bazzano (Bologna) nelle adunanze 8 maggio 1863 e 30 dicembre ultimo scorso, nonchè il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Torgiano (Perugia) nelle adunanze 10 luglio e 13 novembre 1864.*

Torino 20 marzo 1865

MDLXXXI.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Comunanza (Ascoli-Piceno) nelle sedute 5 aprile 1863 e 11 dicembre ultimo scorso;

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Conselice (Ravenna) nelle adunanze 19 e 24 maggio 1864 e 9 febbraio ultimo scorso;

Digitized by Google

3.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Corpi Santi di Cremona nelle adunanze 29 luglio 1864 e 27 gennaio ultimo scorso;

4.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Rocca Sinibalda (Perugia) nelle adunanze 1.° marzo 1863 e 8 maggio ultimo scorso;

5.° Il regolamento pel pubblico ammazzatoio deliberato dal Consiglio comunale di Magione (Perugia) nelle adunanze 11 ottobre 1863 e 17 novembre ultimo scorso.

Torino 20 marzo 1865

MDLXXXII.

Regio Decreto *col quale sono approvati i regolamenti di polizia rurale deliberati dalle Comunità di Marzano Appio, Gioia Sannitica, Villa S. Lucia, Marigliano, Formia, S. Elia, Caserta, S. Giovanni Incarico, Alvito, Castelvolturno, Lenola, Settefrati, Fondi, S. Vittore del Lazio, Castelluccio di Sora, Atina, Succivo, Liveri, Castello d'Alife, e San Donato e Gallinaro, nella Provincia di Terra di Lavoro.*

Torino 23 marzo 1865

Digitized by Google

MDLXXXIII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale pel Comune di Camerata Picena (Ancona).*

Torino 23 marzo 1865

MDLXXXIV.

Regio Decreto *approvativo del regolamento di polizia rurale pel Comune di Sestu (Cagliari).*

Torino 23 marzo 1865

MDLXXXV.

Regio Decreto *con cui è approvato il regolamento per le Guardie campestri deliberato dalla Comunità di Montechiaro sul Chiese (Brescia).*

Torino 23 marzo 1865

MDLXXXVI.

Regio Decreto *che approva una disposizione per regolare il passaggio ed il pascolo del gregge montano nel territorio del Comune di Soncino.*

Torino 23 marzo 1865

Digitized by Google

MDLXXXVII.

Regio Decreto *col quale viene approvato il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio generale di Castelfiorentino (Firenze) nelle adunanze 27 novembre 1863, 7 giugno e 22 novembre ultimi scorsi.*

Torino 26 marzo 1865

MDLXXXVIII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Castelnuovo Parano (Caserta) nelle sedute 30 maggio 1864 e 7 febbraio ultimo scorso, nonchè quello deliberato dal Consiglio comunale di Mallare (Genova) nelle adunanze 24 maggio, 23 ottobre e 25 gennaio ultimi scorsi.*

Torino 26 marzo 1865

MDLXXXIX.

Regio Decreto *col quale venne approvato il regolamento per l'occupazione del suolo pubblico in occasione di fiere e mercati deliberato dal Consiglio comunale di Castelfiorentino (Firenze) in seduta delli 16 agosto 1864.*

Torino 29 marzo 1865

Digitized by Google

MDXC.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Biegno (Como) in adunanza 18 luglio 1860;

2.° La deliberazione 23 novembre 1864 del Consiglio comunale di Aquila, con cui fu adottato un articolo addizionale al regolamento 28 maggio 1863 per l'incanalatura delle acque piovane.

Torino 29 marzo 1865

MDXCI.

Regio Decreto *che approva la deliberazione 4 marzo 1865 del Consiglio generale della città di Firenze, con cui si modifica l'articolo 3 del regolamento organico del Corpo delle Guardie municipali in data delli 29 ottobre 1863.*

Torino 29 marzo 1865

Digitized by Google

MDXCII.

Regio Decreto *che autorizza la Società anonima per le assicurazioni marittime costituitasi in Genova col titolo di* Compagnia Firenze.

23 marzo 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'atto costitutivo della Compagnia *Firenze;*
Veduto il titolo III, libro I del Codice di commercio;
Veduto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864, n.° MLXII;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima per le assicurazioni marittime intitolata *Compagnia Firenze*, costituitasi in Genova con atto pubblico del 16 febbraio 1865, rogato L. P. Bosello, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti a detto atto con le variazioni e le aggiunte indicate nel seguente art. 2.

Digitized by Google

Art. 2.

A Nell'art. 15 dei citati statuti, il § 2 comincierà con le parole: « Nel caso poi che le azioni ritenute per » conto della Società, o che le perdite arrivassero.... »

Un § da aggiungersi nello stesso articolo dirà:

« L'Assemblea generale dovrà anche essere con- » vocata, quando ai Direttori ne fosse fatta domanda » scritta e motivata da un numero di azionisti rappre- » sentanti $^1/_5$ almeno del capitale sociale sottoscritto. »

B All'art. 16 sarà aggiunto in fine: « limitativa- » mente agli affari portati all'ordine del giorno della » prima convocazione. »

Art. 3.

I Direttori della Società sono revocabili dall'Assemblea generale degli azionisti.

Art. 4.

Gli statuti sociali saranno pubblicati, a spese della Società, nella Gazzetta ufficiale del Regno, unitamente al presente Decreto.

Art. 5.

La Società è sottoposta alla vigilanza Governativa, e contribuirà nelle spese commissariali con l'annua somma di L. 150.

Art. 6.

La presente autorizzazione potrà essere rivocata in caso di inosservanza degli statuti approvati, delle leggi dello Stato e delle precedenti disposizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 23 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1865
Reg.° 32 Atti del Governo c. 231. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

MDXCIII.

REGIO DECRETO *col quale la Camera di commercio e d'arti di Trapani è autorizzata ad imporre una tassa annua proporzionale sui traffichi e sulle industrie del suo territorio circoscrizionale.*

9 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 31 della Legge 6 luglio 1862, N.° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Trapani del dì 8 marzo 1865;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e d'arti di Trapani è autorizzata ad imporre una tassa annua proporzionale sui traffichi e sulle industrie del suo territorio circoscrizionale.

Digitized by Google

Art. 2.

Detta tassa non sarà maggiore del quarto per cento sul reddito netto di ogni esercente commercio od industria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 9 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1865
Reg.° 32 Atti del Governo a c. 252. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli.* Vacca.

Torelli.

MDXCIV.

Regio Decreto *che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Torino ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commerci ed industrie nel suo territorio circoscrizionale.*

9 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 31 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Torino del 14 marzo 1865;

Digitized by Google

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e d'arti di Torino è autorizzata ad imporre una tassa annua sugli esercenti commerci e industrie nel suo territorio circoscrizionale.

Art. 2.

Detta tassa sarà ripartita proporzionalmente fra i contribuenti divisi in 6 categorie ordinarie tassabili e suddivisibili in un numero maggiore o minore di classi, secondo l'importanza numerica della popolazione del Comune ove gli stessi contribuenti hanno sede, e secondo l'importanza del loro traffico o industria.

Art. 3.

Una categoria straordinaria sarà stabilita per le Società commerciali, anonime e in accomandita per azioni al portatore, e per gl'intraprenditori di lavori pubblici, di dazi, di imprese teatrali e simili: la tassazione in questa categoria sarà in ragione del capitale.

Art. 4.

La divisione in categorie, la classificazione e la tassazione dei contribuenti saranno fatte ai termini dell'annessa tabella, che sarà firmata d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e secondo le norme regolamentarie che le sono aggiunte.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 9 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 254. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

TABELLA *di riparto della tassa sugli esercenti commerci od industrie della Camera di commercio e d'arti di Torino, e norme per l'applicazione della tassa medesima.*

Categoria 1.ª per i Comuni di 30,001 e più abitanti:

Classe	1.ª	tassabile	da	lire	100	a	lire	200.
Id.	2.ª	»	da	»	75	a	»	150.
Id.	3.ª	»	da	»	50	a	»	100.
Id.	4.ª	»	da	»	25	a	»	50.
Id.	5.ª	»	da	»	10	a	»	20.
Id.	6.ª	»	da	»	5	a	»	10.
Id.	7.ª	»	da	»	2. 50	a	»	5.

Categoria 2.ª per i Comuni di 20,001 a 30,000 abitanti:

Classe	1.ª	tassabile	da	lire	50	a	lire	100.
Id.	2.ª	»	da	»	25	a	»	50.
Id.	3.ª	»	da	»	10	a	»	20.
Id.	4.ª	»	da	»	5	a	»	10.
Id.	5.ª	»	da	»	2	a	»	4.
Id.	6.ª	»	da	»	1	a	»	2.

Digitized by Google

Categoria 3.ª per i Comuni di 10,001 a 20,000 abitanti:

Classe	1.ª	tassabile	da	lire	25	a	lire	50.
Id.	2.ª	»	da	»	10	a	»	20.
Id.	3.ª	»	da	»	5	a	»	10.
Id.	4.ª	»	da	»	2	a	»	4.
Id.	5.ª	»	da	»	1	a	»	2.

Categoria 4.ª per i Comuni da 5,001 a 10,000 abitanti:

Classe	1.ª	tassabile	da	lire	20	a	lire	40.
Id.	2.ª	»	da	»	8	a	»	16.
Id.	3.ª	»	da	»	4	a	»	8.
Id.	4.ª	»	da	»	2	a	»	4.
Id.	5.ª	»	da	»	1	a	»	2.

Categoria 5.ª per i Comuni da 2,001 a 5,000 abitanti:

Classe	1.ª	tassabile	da	lire	10	a	lire	20.
Id.	2.ª	»	da	»	5	a	»	10.
Id.	3.ª	»	da	»	2	a	»	4.
Id.	4.ª	»	da	»	1	a	»	2.

Categoria 6.ª per i Comuni sino a 2,000 abitanti:

Classe	1.ª	tassabile	da	lire	5	a	lire	10.
Id.	2.ª	»	da	»	2	a	»	4.
Id.	3.ª	»	da	»	1	a	»	2.

La Categoria straordinaria comprende le Società e Compagnie anonime od in accomandita per azioni e gli intraprenditori di pubblici lavori, dazi, imprese teatrali e simili.

Le Società, Compagnie ed intraprenditori, di cui al precedente articolo, saranno tassati nella seguente conformità:

Digitized by Google

A Quelli aventi un capitale nominale non eccedente lire 50,000 pagheranno una tassa fissa di lire 25 a lire 50, secondo l'importanza del loro capitale.

B Quelli aventi capitale nominale superiore alle lire 50,000, oltre alla tassa fissa, di cui al precedente alinea *A*, pagheranno centesimi 15 a 30 per ogni 1,000 lire per le somme da 50,001 sino a 200,000 lire; e da centesimi 5 a centesimi 10 per le somme eccedenti le lire 200,000.

Nel caso che le Società stesse abbiano sedi o succursali stabilite in Comuni estranei alla giurisdizione della Camera di Torino, sulla loro domanda verranno ammesse a giustificare, col mezzo dei loro registri o con quelle altre prove che crederanno più opportune, la entità del capitale destinato alle loro operazioni nel distretto della stessa Camera.

Gli esercenti industrie o commerci, come pure le Società di cui sopra, aventi parecchi stabilimenti o dipendenze nel distretto della Camera di Torino, saranno unicamente iscritti sul ruolo del Municipio avente la popolazione più importante fra quelli ove hanno sede tali stabilimenti o dipendenze. Un certificato autentico di siffatta iscrizione basterà a dispensarli da qualunque altra iscrizione, ed occorrendo, a cancellarla ove già fossero stati iscritti.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

TORELLI.

Digitized by Google

MDXCV.

Regio Decreto *col quale è autorizzata la Società anonima costituita in Firenze sotto il titolo di* Banca del popolo.

2 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'atto pubblico ricevuto il 21 febbraio 1865 dal Notaio Bacci di Firenze;

Sentito il Consiglio di Stato di Firenze;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima sotto il titolo di *Banca del popolo* costituita in Firenze coll'atto predetto è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti nell'atto medesimo sotto l'osservanza delle condizioni seguenti.

Art. 2.

All'art. 67 dello Statuto sociale saranno aggiunte le parole: *salva, ove occorra, l'approvazione governativa.*

Art. 3.

Quando la Società sia sottoposta a speciale vigilanza governativa, sarà chiamata a concorrere per annue lire 100 nelle spese commissariali.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 2 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 aprile 1865
Reg.° 32 Atti del Governo a c. 212. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

MDXCVI.

REGIO DECRETO *che approva l'istituzione di una Cassa di Risparmio nel Comune di Chiusi.*

2 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 30 gennaio e 23 marzo 1865 del Consiglio Generale del Comune di Chiusi, Provincia di Siena;

Veduta quella dell'8 febbraio 1865 della Deputazione del Monte Pio di Siena;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

È approvata l'istituzione nel Comune di Chiusi di una Cassa di Risparmio affiliata a quella riunita al Monte Pio di Siena, in conformità de' regolamenti approvati con Nostro Decreto del 15 febbraio 1863.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 aprile 1865
Reg.° 32 Atti del Governo a c. 241. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

MDXCVII.

Regio Decreto *approvativo della Tariffa dei dritti di pedaggio da riscuotersi pel passaggio del ponte pensile costrutto sul fiume Sesia in territorio di Borgosesia.*

17 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa Tariffa coll'unito Regolamento, concernente i dritti di pedaggio da esigersi per anni 25, a favore dei Comuni formanti il consorzio per la costruzione della strada da Borgosesia a Bornate sul ponte pensile, costrutto a loro cura sul fiume Sesia, in territorio di Borgosesia.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 17 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 aprile 1865
Reg.° 82 Atti del Governo a c. 268. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Quintino Sella.

TARIFFA

dei dritti di pedaggio da riscuotersi pel passaggio del ponte pensile, costrutto sul fiume Sesia in territorio di Borgosesia per cura dei Comuni uniti in consorzio per la costruzione della strada da Bornate a Borgosesia.

CAPO I.

1. Per ogni persona a piedi con carico o senza...	L.	»	05.
2. Per ogni cavallo, mulo od asino non carico ...	»	»	05.
3. Per ogni cavallo, mulo od asino carico	»	»	10.
4. Per ogni vitello, manzo, bue, vacca o porco grosso	»	»	05.
5. Per ogni pecora, capra o porco piccolo.....	»	»	02.
6. Per ogni persona a cavallo, questo compreso..	»	»	10.
7. Per ogni vettura a due ruote, qualunque sia la sua denominazione, e se tirata da un sol cavallo o mulo, compreso il conducente ..	»	»	25.
Se tirata da due cavalli od altre bestie	»	»	35.
8. Per ogni vettura a quattro ruote, se tirata da un sol cavallo o mulo, compreso il conducente	»	»	25.

Digitized by Google

Se tirata da due cavalli od altre bestie ..... » » 40.

Essendo dette vetture tirate da più di due cavalli, o muli, per ogni bestia, oltre le due prime ..... » » 05.

9. Per ogni carretto o barozzo tirato da un sol cavallo, ovvero da due buoi o vacche, compreso il conducente, se carico ..... » » 20.

» » se scarico ..... » » 15.

10. Per ogni carro o carrettone tirato da due cavalli o muli, o da due buoi, compreso il conducente, se carico ..... » » 30.

» » se scarico ..... » » 25.

11. Per ogni cavallo, mulo o bue aggiunto al numero sovranotato, sempre compreso il conducente, se il carro o carrettone è carico ..... » » 10.

» » se scarico ..... » » 05.

12. Per ogni carro o carrettone conducente pietre da macina, tirato da più di tre animali, compreso il conducente ..... » 1. 50.

I viaggiatori, che si trovano nei carri o vetture, pagheranno separatamente il dritto fissato per le persone a piedi.

Per gli articoli non espressi, i dritti verranno esatti analogamente a quelli sovra specificati.

CAPO II.

Esenzioni.

Sono esenti dal dritto di pedaggio:

1. Gl'Impiegati sì giuridici che amministrativi ed Uffiziali tecnici in esercizio delle loro funzioni.
2. I corrieri di Governo, ed i pedoni delle pubbliche Amministrazioni muniti delle loro commissioni.

Digitized by Google

3. Le truppe di ogni arma transitanti in Corpo, i soldati di pattuglia o di ordinanza muniti delle loro armi.

A termini poi del Manifesto della R.ª Camera dei conti del 30 gennaio 1835 si dichiara;

Che ogni individuo isolato, appartenente alla milizia, viaggi o no, per ordine superiore, e qualunque sia il grado, del quale è rivestito, dovrà indistintamente pagare il dritto di pedaggio stabilito dalla tariffa. Venendo poi richiesto da quei militari, l'appaltatore ed i suoi commessi saranno sempre tenuti di spedire ai medesimi la quitanza del dritto pagato, onde possano conseguirne il rimborso qualora ne abbiano ragione.

4. I trasporti e convogli militari d'ogni specie, operati con cavalli del Governo, o con veicoli somministrati dalle Comunità, o dai privati in seguito a requisizione dell'Autorità superiore, e non per impresa.

5. I trasporti dei ditenuti scortati dai Carabinieri Reali, od Agenti della forza pubblica, come pure i trasporti di poveri ammalati operati dietro requisizione dell'Autorità superiore, e non per impresa.

6. I Carabinieri Reali, gli Agenti forestali e quelli delle Dogane e della Sicurezza pubblica.

7. Le stesse persone, animali e veicoli di ritorno nello stesso giorno, cioè prima della mezzanotte.

CAPO III.

Disposizioni diverse.

1. Nessuno potrà oltrepassare il luogo del pagamento della tassa senza pagarla, salvo il dritto al rimborso nel caso che il pagamento non fosse dovuto.

2. Nessuno potrà staccare le bestie da tiro dalle vetture e carri in vicinanza del ponte per ritaccarle, passato il medesimo.

Digitized by Google

3. Nessuno potrà passare il fiume Sesia o con barche od altrimenti, a distanza minore di 300 metri, tanto superiormente che inferiormente al ponte, quali distanze verranno indicate con appositi segnali.

4. I preposti all'esazione della tassa saranno tenuti a spedire quitanza del dritto esatto venendone richiesti dai transitanti.

5. La presente tariffa dovrà dal deliberatario, da' suoi preposti o commessi tenersi continuamente affissa sul ponte in luogo comodo e visibile da poter essere letta e consultata dai passeggieri.

6. Ogni contravvenzione al disposto dei precedenti cinque paragrafi sarà punita con una pena pecuniaria non maggiore di quella comminata dall' art. 2 del Manifesto Camerale 25 luglio 1818, (L. 10).

7. I preposti anzidetti, che riscuotessero dritti maggiori di quelli stabiliti dalla presente tariffa, saranno puniti come concussionarii a termini delle leggi vigenti.

8. Le ingiurie, minaccie, o vie di fatto verso i preposti all'esazione dei dritti, e i danni arrecati al ponte, saranno puniti a termine del disposto del libro II, titolo III, sezione 2.ª del Codice penale.

9. Il deliberatario sarà civilmente risponsale dei suoi agenti e preposti.

10. Ad ogni pena pecuniaria sarà applicabile la pena sussidiaria del carcere nelle proporzioni stabilite dall' art. 72 del Codice penale.

11. Nei procedimenti per infrazione al disposto della presente tariffa e Regolamento si osserveranno le prescrizioni delle leggi in vigore.

Visto d'ordine di S. M.

Torino addì 17 aprile 1865.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Digitized by Google

MDXCVIII.

Regio Decreto *che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Cagliari ad imporre un' annua tassa sugli esercenti commerci o industrie nel suo territorio circoscrizionale.*

17 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 31 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Cagliari del 15 febbraio 1865;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e d'arti di Cagliari è autorizzata ad imporre una tassa annua sugli esercenti commercio o industria nel suo territorio circoscrizionale.

Art. 2.

Detta tassa sarà repartita proporzionalmente fra i contribuenti divisi, secondo l'importanza del loro traffico o della loro industria, in tre classi, la 1.ª delle quali sarà suddivisa in due gradi. Il 1.° grado della 1.ª classe sarà tassato in L. 25. 50; il 2.° grado della stessa

Digitized by Google

classe sarà tassato in L. 8. 60; la 2.ª classe sarà tassata in L. 2. 50; la 3.ª classe in centesimi 60.

Art. 3.

Gli esercenti commercio al minuto, arti o mestieri, residenti in Comuni, di cui la popolazione non ecceda i mille abitanti, non potranno essere tassati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 17 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla corte dei conti addì 28 aprile 1865
Reg.° 32 Atti del Governo a c. 270. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

MDXCXIX.

Regio Decreto *che autorizza l'Associazione anonima costituita in Genova sotto il nome di* Società d'assicurazioni delle rendite urbane.

17 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo la Società di assicurazioni delle rendite urbane in Genova;

Digitized by Google

Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio;

Visti i Nostri Decreti 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n.i MLXII e 2157, sulla vigilanza delle Società approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione anonima costituita in Genova con atto pubblico del 20 febbraio 1865, rogato Picconi, sotto il nome di *Società d'assicurazioni delle rendite urbane*, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti al citato istromento.

Art. 2.

Detti statuti s'intendono modificati come in appresso:

A L'art. 5 si chiuderà colla clausola: « *e ne abbia* » *ottenuta l'approvazione governativa.* »

B L'art. 7 dirà infine: « *La Società non darà* » *conseguentemente principio alle sue operazioni sino* » *a che non siasi avverata l'intiera sottoscrizione del* » *capitale, che dovrà risultare da atto o da atti* » *notarili.* »

C All'art. 9 si aggiungerà: « *nel qual caso i ver-* » *samenti a chiedersi potranno eccedere il limite di* » *lire cinquanta caduno stabilito dall'art. 7.* »

« *La Società dovrà nelle sue pubblicazioni sempre* » *dichiarare il capitale sottoscritto, quello versato e* » *quello effettivamente esistente.* »

Digitized by Google

D Nel 1.° § dell' art. 21 sarà detto: « *nominati* » *e revocabili dall'Assemblea generale.* »

E Il 2.° § dell'art. 23 terminerà colla condizione: « *ed è rivocabile.* »

F L'art. 33 porterà in fine la riserva: « *e salva* » *la revocabilità prescritta dall'art. 40 del Codice di* » *commercio.* »

G Nel 1.° § dell'art. 42, alla parola « tanti » si sostituiranno queste: « *almeno sette.* »

E nel 2.° § dello stesso articolo, invece di « cinquanta » si dirà « *cento.* »

H Il 2.° periodo dell'art. 48 si aprirà così:

« *La prima annata comincierà dal giorno nel* » *quale, dopo ottenuta l'approvazione governativa del* » *presente Statuto, si avranno ecc. ecc.* »

I L'art. 53 riceverà quest' aggiunta: « *previa l'au-* » *torizzazione del Governo.* »

Art. 3.

È fissato alla Società il termine di tre mesi, a partire dalla pubblicazione del presente Decreto, per far constare presso il Tribunale di commercio di Genova della seguita sottoscrizione dell'intiero capitale, a senso dell'art. 7 dei suoi statuti.

Art. 4.

La Società dovrà far pubblicare a sue spese nella Gazzetta ufficiale del Regno, i proprii statuti, unitamente a questo Decreto.

Art. 5.

Essa contribuirà annualmente per lire trecento nelle spese della vigilanza governativa alla quale è sottoposta.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 17 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 aprile 1865
Reg.° 32 Atti del Governo a c. 276. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

MDC.

Regio Decreto *col quale è autorizzata la Società anonima costituita in Bologna col titolo di* Banca popolare di credito.

20 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'atto di costituzione della Banca popolare di credito in Bologna;

Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio;

Visti i Reali Decreti 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n.[i] MLXII e 2157;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Digitized by Google

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima col titolo di *Banca popolare di credito*, costituita in Bologna con pubblico atto del 1.° marzo 1865, rogato C. Stagni, al n.° 11,538 di repertorio, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti nell'atto medesimo.

Art. 2.

Gli statuti anzidetti s' intendono modificati come in appresso:

A L'art. 11 dalle parole « perdendo ogni azione » in avanti, sarà riformato così: « e le sue azioni sa- » ranno vendute a suo rischio e pericolo. »

B La lettera *b* dell'art. 18 dirà:

« Ricevere depositi di danaro anche di picco- » lissime somme ad interesse. »

E la lettera *f* dello stesso articolo dirà:

« Promuovere l'uso delle polizze o fedi di credito » nominative e trasmissibili per girata, onde rendere » più attiva la circolazione dei capitali. »

C Nel 1.° § dell' art. 21 la voce « eletti » sarà seguita da quelle: « e revocabili. »

D Terminerà l'art. 52 questo §:

« Qualunque ulteriore modificazione o aggiunta » ai presenti statuti avrà bisogno dell' approvazione » governativa. »

Digitized by Google

Art. 3.

La Banca popolare suddetta, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di questo Decreto, farà constare presso il Tribunale di commercio di Bologna di aver collocato il numero d'azioni stabilito nell'art. 4 dei suoi statuti, e di avere incassato il decimo del loro valore.

Art. 4.

La Società stessa sarà sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle spese commissariali per annue lire 200.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 aprile 1865
Reg.° 32 Atti del Governo a c. 277. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MDCI.

Regio Decreto *col quale la Società anonima* Le Monde *per le assicurazioni a premio fisso contro i danni dell'incendio e sulla vita umana stabilita in Parigi è ammessa ad esercitare le sue operazioni nel Regno d'Italia.*

20 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista, coi documenti, l'istanza della Società assicuratrice anonima legalmente stabilita in Parigi col titolo *Le Monde;*

Vista la Legge ed il R. Decreto del 27 ottobre 1860, n.[i] 4387 e 4388, sulle Società commerciali, industriali e finanziarie estere;

Visti i Reali Decreti 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n.[i] MLXII e 2157;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima per le assicurazioni a premio fisso contro i danni dell'incendio e sulla vita umana, intitolata *Le Monde*, con sede in Parigi costituita di-

Digitized by Google

stintamente per ciascuno dei due rami, con atti del 22 aprile 1864, rogati Cottin e suo Collega, Notai in detta Città, ed autorizzata da separati Decreti Imperiali del 27 aprile 1864, è ammessa ad esercitare le anzidette assicurazioni nel Regno d'Italia uniformandosi alle leggi di esso e alle prescrizioni di questo Decreto.

Art. 2.

Prima d'incominciare nel Regno le sue operazioni, e nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente Decreto, la Società dovrà far constare autenticamente al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di avere eletto il suo domicilio legale in una delle città di esso, e stabilito ivi un suo Rappresentante rimpetto al Governo ed ai terzi.

Art. 3.

A guarentigia delle sue operazioni dovrà, parimente prima di operare nel Regno, e nello stesso termine di tre mesi, vincolare in cartelle di rendita sul Gran Libro dello Stato:

1.° Per le assicurazioni contro i danni dell'incendio, l'annua rendita di lire duemila cinquecento;

2.° Per quelle sulla vita dell'uomo, l'annua rendita di lire cinquemila sul primo milione di lire di riscossione.

Tale cauzione dovrà in seguito essere aumentata di lire duemila cinquecento di rendita annua per ogni altro milione di lire riscosso, dedotti i pagamenti fatti agli assicurati.

Digitized by Google

Art. 4.

Le contestazioni che venissero ad insorgere fra la Società e gli assicurati italiani saranno decise secondo le Leggi e dai Tribunali del Regno.

Art. 5.

L'Amministrazione sociale nello Stato sarà invigilata dal Governo, e la Società contribuirà nelle spese commissariali per annue lire seicento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 284. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MDCII.

Regio Decreto *con cui è autorizzata la Società anonima per le assicurazioni marittime costituitasi in Genova col titolo di* Compagnia Andrea Doria.

23 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'atto costitutivo della *Compagnia Andrea Doria;*

Veduto il titolo III, libro I del Codice di Commercio;

Veduti i Nostri Decreti del 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n.[i] MLXII e 2157, sulle Società autorizzate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima per le assicurazioni marittime col titolo di *Compagnia Andrea Doria*, costituitasi in Genova con pubblico atto del 17 marzo 1865, rogato L. P. Bosello, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti annessi al citato istromento.

Art. 2.

Al penultimo alinea dell'art. 10 degli statuti suddetti si

Digitized by Google

aggiungerà questa clausola: « e dovrà convocarla qualora » gliene fosse fatta domanda scritta e motivata da azio- » nisti rappresentanti almeno $^1/_3$ delle azioni sottoscritte».

Art. 3.

Le cariche sociali sono sottoposte alla revocabilità, ai termini del Codice di commercio.

Art. 4.

La Società è in obbligo di far constare autenticamente, nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione di questo Decreto, presso il Tribunale di commercio di Genova del seguìto versamento del decimo del capitale sociale collocato.

Art. 5.

Gli statuti sociali dovranno essere pubblicati a cura e spese della Società nella Gazzetta ufficiale del Regno unitamente a questo Decreto, nello stesso termine avanti stabilito.

Art. 6.

La Società sarà invigilata dal Governo e contribuirà nelle spese commissariali per annue L. 150.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 23 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 285. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

Digitized by Google

MDCIII.

Regio Decreto *che dichiara opera di utilità pubblica il prosciugamento dei terreni paludosi posti nel primo Circondario idraulico consorziale di Ferrara.*

30 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Decreto della Prefettura in Ferrara, che approva il progetto del 31 maggio 1864 dell'Ingegnere Conte Francesco Magnone per prosciugare le valli ferraresi, che costituiscono la parte inferiore del 1.° Circondario idraulico consorziale, e che ne autorizza l'eseguimento per la Società rappresentata dal Conte Francesco Aventi;

Veduta l'istanza fatta dalla Società per ottenere che sia dichiarata opera interessante la pubblica utilità il prosciugamento delle valli citate;

Veduto l'art. 97 della Legge sulle opere pubbliche del 20 novembre 1859;

Sentito il parere del Consiglio generale di Irrigazione e Bonificazione, istituito presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Considerato: 1.° che il progetto è stato accettato da possessori di oltre i due terzi della superficie da bonificare, e che lo stesso consorzio del Circondario idraulico

Digitized by Google

ha aderito in massima alla bonificazione di cui si tratta; 2.° che le ragioni dei possessori dissenzienti al progetto non sono attendibili perchè poste innanzi da una minima frazione degli interessati, e perchè ove nel bacino da prosciugarsi vi sieno terreni non paludosi, ma coltivati a cereali e a canapa, questi non possono essere sottoposti ad alcun vincolo nè di vendita coattiva, nè di contributo, non potendo essere classati fra quelli di cui è cenno all'art. 97 della Legge citata;

Ritenuta l'utilità pubblica dell'opera per mezzo della quale viene ad essere migliorata la condizione di vaste estensioni di terreno coperte di acque stagnanti, per cui non solo vi si porta incremento alla ricchezza territoriale, ma anche la salute pubblica ne trae positivo vantaggio;

Ritenuto non esservi motivo a dubitare pel buon risultamento della bonificazione;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera interessante l'utilità pubblica il prosciugamento dei terreni paludosi posti nel primo Circondario idraulico consorziale di Ferrara, giusta il progetto del 31 maggio 1864 dell'Ingegnere Conte Francesco Magnone, stato approvato dalla Prefettura in Ferrara il giorno 28 aprile 1865 a forma della facoltà concessale dall'art. 97 della Legge 20 novembre 1859, n.° 3754.

Digitized by Google

Art. 2.

Sono autorizzate le occupazioni di terreno tanto temporanee, quanto permanenti, che si renderanno necessarie per l'eseguimento dell'opera di bonificamento di cui si tratta, osservate le regole in vigore per l'espropriazione per causa di utilità pubblica.

Art. 3.

Sono esclusi dall'espropriazione forzosa, e da ogni contribuenza per effetto dell'opera citata i terreni, che non hanno i caratteri richiesti dall'art. 97 della Legge mentovata.

Art. 4.

È in facoltà dei proprietarii che accettano la vendita dei loro terreni vallivi, o di aderire ai prezzi stabiliti nella notificazione del 27 maggio 1864 della Società Aventi, ovvero di seguire le norme di stima prescritte dalla Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 30 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 290. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MDCIV.

Regio Decreto *col quale sono dichiarati di utilità pubblica i lavori destinati a stabilire i siti per la macerazione della canapa in sostituzione del lago di Agnano.*

11 maggio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Legge del 3 maggio 1865 che approva la Convenzione stipulata tra i Ministri per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio e per le Finanze ed il signor Domenico Martuscelli pel prosciugamento del lago di Agnano in Provincia di Napoli;

Veduta la deliberazione presa dal Parlamento Nazionale, di proibire colla pubblicazione di detta Legge la macerazione della canapa nel lago citato.

Considerato che il lago di Patria ed i Regii Lagni situati nella Provincia di Terra di Lavoro possono temporaneamente servire per tale oggetto in sostituzione del lago di Agnano, quando siano stabilite le comunicazioni di vie necessarie.

Sentito il parere del Consiglio Generale d'irrigazione e bonificazione;

Nella necessità di provvedere per tale macerazione;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Digitized by Google

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati di utilità pubblica i lavori che occorrono per adattare le comunicazioni attuali, e per aprire quelle che sono necessarie al lago di Patria ed ai Regii Lagni in Provincia di Terra di Lavoro ove sarà a cominciare dall'anno corrente temporaneamente stabilita la macerazione della canapa in sostituzione del lago di Agnano.

Art. 2.

Sono autorizzate le occupazioni di terreno necessarie tanto per le comunicazioni di cui all'articolo precedente, quanto pei depositi che occorreranno per istabilire la macerazione nel lago e Regii Lagni citati; osservate le regole portate dai Regolamenti in vigore nelle Provincie meridionali sull' espropriazione per causa di utilità pubblica.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 11 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1865
Reg.° 32 Atti del Governo a c. 299. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MDCV.

Regio Decreto *col quale è approvato il Regolamento di disciplina militare per i Corpi della R. Marina.*

11 marzo 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli affari della Marina;

Sentito il parere del Consiglio d'Ammiragliato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato l'annesso Regolamento di disciplina militare per i Corpi della R. Marina in data d'oggi firmato d'ordine nostro dal Nostro Ministro della Marina.

Art. 2.

Il predetto Regolamento di disciplina è applicato indistintamente a tutti i Corpi ed Amministrazioni della Marina, ed entra in pieno vigore col 15 del prossimo mese d'aprile del corrente anno per il personale dei Dipartimenti marittimi e per le RR. Navi nei Porti del Regno, e dalla data del ricevimento per i RR. Legni all'estero.

Art. 3.

Qualunque disposizione emanata sull'oggetto del presente Decreto ed annessovi Regolamento rimane abrogata con il 15 del venturo aprile.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 229. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

D. Angioletti.
Torelli.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE

PER I CORPI DELLA R. MARINA

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Del giuramento.

Chiunque fa parte dell'armata di mare è vincolato dal seguente giuramento, che deve prestarsi dai Corpi della R. Marina di nuova formazione dai promossi Ufficiali e dalla bassa forza.

Giuro d'esser fedele a S. M. il Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre Leggi dello Stato, e di adempiere a tutti i miei doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il giuramento vincola l'individuo che lo ha prestato finchè rimane al servizio militare.

Chi si rendesse spergiuro è macchiato d'infamia.

Digitized by Google

Art. 2.

Della bandiera.

La bandiera nazionale inalberata a bordo di un Regio legno o di un palischelmo, o consegnata ad un Corpo o frazione di corpo od equipaggio, è emblema d'onore, che simboleggia il Re e la Patria, ricorda al militare i fasti della nazione e le gesta della Marina, e lo stimola ad emularli. Coloro cui è affidata la guardia della bandiera devono recarsi a gloria di farle scudo col proprio petto, pronti a perdere la vita anzichè cederla, od ammainarla vergognosamente.

Art. 3.

Gloria delle armi.

A costo di qualunque suo danno, ogni militare deve contribuire con tutti i suoi sforzi alla gloria delle armi del paese ed al lustro della bandiera.

Art. 4.

Osservanza delle leggi.

Ogni individuo appartenente all'armata di mare, qualunque sia il suo grado, deve scrupolosamente eseguire e far eseguire tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti in vigore, e dar esempio di rispetto per l'ordine pubblico.

Art. 5.

Condotta privata.

Ciascun militare deve ancora in ogni circostanza condursi come uomo probo, civilmente educato, costante osservatore delle leggi d'onore: epperciò schietto, leale, disinteressato, sobrio, ordinato nei propri affari, alieno dalle pratiche non decorose, dal giuoco e dai debiti. Ogni individuo appartenente alla Marina deve onorare la religione e rispettare le persone e le cose sacre.

Cotale rispetto deve estendersi in ogni circostanza alla religione, ai costumi, alle istituzioni ed agli usi dei popoli con cui si trova in relazione.

Art. 6.

Tumulti e disordini pubblici.

Il militare è armato unicamente per la difesa della Patria, del Sovrano e delle Leggi. È per lui grave colpa prender parte ad assembramenti, a

Digitized by Google

manifestazioni irregolari di parti politiche e tumulti qualunque sieno. Egli commetterebbe una enorme viltà meritevole delle punizioni più severe, quando abusasse delle armi affidategli, in soprusi e prepotenze contro persone inermi.

Il militare si dimostrerà, sia nell'esercizio dei suoi doveri militari, sia in qualsivoglia altra circostanza, benevolo e cortese verso i cittadini, pronto ad accorrere ovunque altri versasse in pericolo od abbisognasse di protezione e del suo coraggio.

Ogniqualvolta agenti della forza pubblica abbisognino, per l'esecuzione d'un ordine o per la repressione d'un disordine, del concorso d'individui della Marina militare, questi, se richiesti anche verbalmente, devono prestarvi mano forte.

Art. 7.

Condotta nei pericoli od in combattimento.

Nei pericoli di qualunque genere e nelle gravi contingenze il militare dovrà dare le maggiori prove di sangue freddo, coraggio ed abnegazione.

In combattimento, salvo il caso di grave ferita, non dovrà mai abbandonare il suo posto di propria volontà.

Art. 8.

Spirito di Corpo.

Dalla salda fiducia di un Corpo nelle proprie virtù, e dal concorde zelo dei suoi membri nel mantenere intemerato il buon nome e le onorevoli tradizioni, procede quel lodevole spirito di corpo che mirabilmente contribuisce ai progressi della disciplina, e ne accresce le forze.

I superiori avranno cura speciale di estirpare prontamente ogni germe di discordia che fosse per nascere fra i loro subordinati, reprimendone severamente gli autori.

Art. 9.

Riputazione ed onore del Corpo.

Ognuno riguarderà la riputazione e l'onore del Corpo cui appartiene, come l'onore e la riputazione sua propria: e non solo si asterrà da ogni atto o parola che possa recarvi offesa, o dimostrarne poca premura, ma si adoprerà, in quanto gli si appartiene, per accrescerne il lustro.

Ove mai alcun membro dei Corpi della Regia Marina mancasse sciaguratamente all'onore, l'opinione dei suoi compagni sarà sollecita a condannarlo e a respingere la solidarietà del suo fallo.

Digitized by Google

Art. 10.

Condotta dei membri dello stesso Corpo.

I componenti i Corpi della Regia Marina, e più particolarmente gli Equipaggi di una Regia Nave, devono riguardarsi come membri di una stessa famiglia, tener modi fra loro cortesi, schietti e cordiali, apprezzare i meriti altrui senza alcuna sorta di gelosia, e non solo astenersi da ogni atto o parola, che possa generar dissapore o giusto risentimento, ma porgersi in ogni occorrenza scambievole assistenza e conforto.

L'affezione verso i Corpi della Regia Marina deve estendersi ai Corpi dell'esercito, giacchè tutti essendo ordinati allo stesso fine di difendere il trono e la patria, deve regnare fra loro quella stima e simpatia vicendevole che si accordano con una lodevole emulazione pel bene generale.

Agli ufficiali ammiragli e superiori spetta più specialmente di alimentare nei loro dipendenti, con tutti i mezzi possibili, questo spirito militare.

Art. 11.

Linguaggio ufficiale.

La lingua italiana è la sola adottata in servizio per tutte le relazioni sì verbali che scritte, restando quindi vietato l'uso di qualunque dialetto.

Art. 12.

Rispetto all'autorità dei capi.

Ogni militare deve astenersi da qualsiasi atto o parola che possa affievolire l'autorità dei capi o diminuire la fiducia degl'inferiori verso i superiori.

Art. 13.

Esempio di buon costume.

Il militare deve in ogni circostanza dare esempio di buoni costumi, nè mai proferire imprecazioni o discorsi ripugnanti al senso morale.

Art. 14.

Rivelazioni al nemico.

È severamente vietato di palesare al nemico alcun fatto o circostanza che abbia relazione collo stato o colle operazioni delle armate del paese o di potenza alleata, anche nel caso di trovarsi prigioniero di guerra.

Digitized by Google

Art. 15.

Ricompense dall'estero.

Non è lecito di accettare da estere potenze, senza il consenso del Governo, decorazioni, doni, pensioni o funzioni di sorta.

Art. 16.

Obbligo d'informare i superiori.

In paese straniero è stretto dovere di ogni militare od impiegato della Regia Marina di rendere informati i suoi capi di quei fatti importanti che gli fossero noti, e che potessero riuscir loro utili, sì nell'interesse dello Stato, che nell'adempimento della loro missione.

Art. 17.

Obbligo di sostenere il Governo.

È pure obbligo di ciascun militare sostenere il Governo con ogni potere contro qualunque tentativo anche interno, fatto per rovesciarlo, e costringere la sua autorità. Qualora consimili tentativi fossero noti prima della loro attuazione, è stretto dovere di qualunque individuo appartenente all'armata di mare informarne senza ritardo i suoi capi immediati, o l'autorità competente.

Art. 18.

Vincoli del giuramento.

Il giuramento che vincola il militare è per se stesso la norma che egli deve aver presente nella sua condotta politica. Perciò gli è severamente proibito di appartenere ad associazioni le quali, con differenti scopi, sieno però contrarie alla essenza ed allo spirito del giuramento prestato.

Art. 19.

Sicurezza delle navi e degli stabilimenti.

Quando abbiano luogo in presenza d'un militare od impiegato della Regia Marina, esportazioni illecite di oggetti appartenenti allo Stato, o fatti che possano compromettere la sicurezza di navi o stabilimenti marittimi, egli deve, secondo la sua posizione, o reprimere tali atti, o darne avviso senza indugio al suo capo immediato od all'Autorità competente.

Digitized by Google

Art. 20.

Divieto d'interessarsi nelle imprese.

È severamente vietato ad individui dei Corpi ed Amministrazioni della Regia Marina di avere, sì direttamente che indirettamente, interesse privato nelle transazioni od imprese per conto del Governo, sì di viveri che di materiali di qualsiasi genere, come pure di accettare dagli impresari o concessionarii o dai loro dipendenti regali di qualunque sorta.

Art. 21.

Conservazione delle proprietà dello Stato.

Deve ciascheduno evitare ogni atto che possa riuscire dannoso agli stabilimenti marittimi, oggetti od attrezzi relativi, o che possa metterli in pericolo d'incendio.

Art. 22.

Divieto d'introdurre oggetti infiammabili.

È vietato d'imbarcare o d'introdurre per uso privato negli arsenali, regie navi o stabilimenti marittimi, zolfanelli o liquidi infiammabili.

È vietato alla bassa-forza di tenere o d'introdurre, senza licenza, bevande alcooliche negli arsenali, stabilimenti marittimi o bastimenti.

Art. 23.

Cura di non insudiciare.

Ognuno deve avere speciale cura di non insudiciare nelle regie navi, arsenali, caserme od altri stabilimenti, tanto le parti visibili che quelle recondite dei medesimi.

Art. 24.

Esatto eseguimento di ogni lavoro.

Ciascheduno deve mettere ogni suo impegno nell'eseguire il meglio che per lui si possa qualunque lavoro o servizio che gli venga affidato.

Art. 25.

Divieto di far mutazioni negli alloggi.

Non è lecito ad alcuno far mutazione senza licenza, nei camerini o camere di bordo, o negli arsenali, uffizi a terra od alloggi concessi dal Governo.

Digitized by Google

Art. 26.

Consegna d'oggetti trovati.

Chiunque trovi un oggetto smarrito deve tosto consegnarlo all'ufficiale in secondo se a bordo, o all'aiutante maggiore del proprio Corpo se a terra.

Art. 27.

Cura della propria roba.

Ciascuno deve avere la maggior cura della propria roba.

È espressamente ordinato ad ogni persona della bassa-forza, sì a terra che a bordo, di aver marcati secondo le norme stabilite tutti i propri pannilini ed arredi d'ogni specie.

Art. 28.

Divieto d'assentarsi senza permesso.

Non è lecito ad alcun militare assentarsi senza permesso dal bastimento dove è imbarcato o pernottare fuori dei limiti del luogo di sua destinazione.

Art. 29.

Accesso e passaggi negli stabilimenti e sulle regie navi.

È vietato entrare nei bastimenti o stabilimenti marittimi ovvero uscirne per altre vie che non sieno quelle a tale scopo destinate, salvo il caso di ordini eccezionali in proposito.

Non è lecito ad alcuno il fermarsi o passare in quelle parti riservate ai superiori od introdursi nei locali ai medesimi destinati, senza la dovuta licenza o per grave cagione.

Art. 30.

Obbligo della divisa.

Ognuno in servizio dev'essere rivestito dei distintivi del proprio grado, ed essere nella divisa prescritta.

Art. 31.

Divieto d'abbandonare il proprio posto.

Nessun militare deve abbandonare il suo posto od il servizio di cui è incaricato senza esserne regolarmente rilevato.

Digitized by Google

Art. 32.

Permutazione di servizio.

È vietato senza apposita licenza permutare il proprio servizio con altro individuo, qualunque egli sia.

Art. 33.

Trasporto di lettere.

È vietato il trasporto da un punto all'altro dello Stato o all'estero di lettere particolari suggellate se non sieno munite del bollo delle Regie Poste.

Art. 34.

Del fumare.

È vietato fumare sì a bordo che negli stabilimenti marittimi se non nei luoghi ed ore in cui viene concessa tale licenza. È proibito stando in divisa militare di fumare davanti ad un superiore, a meno che questi spontaneamente non ne conceda il permesso.

Art. 35.

Obbligo di recarsi al posto destinato.

Appena udito un comando o segnale, ciascuno deve immediatamente recarsi al posto destinatogli.

È obbligo di osservare il più scrupoloso silenzio durante le manovre, esercizi od essendo riuniti in servizio.

Art. 36.

Interpretazione del presente Regolamento.

Sorgendo qualche dubbio sull'interpretazione di qualsiasi articolo del presente Regolamento, esso dovrà sempre risolversi in favore della subordinazione e della disciplina.

Gli Aiutanti Generali essendo i Capi di tutto il personale militare del dipartimento, nelle disposizioni sancite dal presente Regolamento sono compresi sotto il titolo generico di *Capi di Corpo*.

Digitized by Google

CAPO II.

Condotta reciproca dei superiori cogli inferiori.

---

§ 1.° — *Doveri dei superiori.*

Art. 37.

Esempio di disciplina.

Il superiore deve in ogni circostanza essere per i suoi inferiori esempio di disciplina militare, ed esigere dai medesimi l'esecuzione dei loro doveri.

Art. 38.

Relazioni cogli inferiori.

Il superiore nelle sue relazioni con gl'inferiori non deve mai usare parole sconvenienti od oltraggianti, o modi inurbani o pungenti.

Sono vietati severamente al superiore i rigori superflui, le punizioni non determinate dai regolamenti o suggerite da un motivo qualsiasi che non sia il suo dovere.

A più forte ragione gli è vietato di percuotere gli inferiori.

Il superiore deve avere per gli inferiori una sollecitudine paterna per il loro benessere materiale e morale, soccorrendo di consigli la minore esperienza, e prendendo tutte le precauzioni igieniche per la loro salute, le quali siano conciliabili col servizio.

Egli deve schivare cogli inferiori così la troppa dimestichezza, come un'alterigia smodata, nè mai permettere che un inferiore carpisca esclusivamente la sua fiducia.

Mancherebbe gravemente a queste prescrizioni il superiore che gozzovigliasse o giuocasse cogli inferiori, o ne togliesse denari ad imprestito.

Il superiore che sfida a duello il suo inferiore commette una provocazione all'insubordinazione punibile a termine del Codice militare penale; quegli che accetta la sfida dal superiore o dall'inferiore commette una grave mancanza di disciplina da punirsi come tale.

Le prescrizioni di questo articolo sono indipendenti dalle conseguenze contro cui si espongono i duellanti a termine del Codice penale ordinario.

Digitized by Google

Art. 39.

Del comando.

Ogni comando deve essere dato con moderazione, in modo breve e risoluto, tale cioè da non ammettere esitazione o dubbio in chi lo riceve

Art. 40.

Reclami.

Il superiore ha stretto dovere di ascoltare i reclami degli inferiori se a lui rivolti, e in caso contrario vidimarli e trasmetterli all'autorità superiore cui sono diretti.

Nessun superiore può ricusare di vidimare e trasmettere a chi spetta il richiamo di un suo inferiore, eccettochè desso non sia presentato nel modo stabilito o non sia scritto in termini pienamente convenienti e rispettosi, nel qual caso anzi il richiamo sarà considerato come atto di insubordinazione.

Art. 41.

Avvertimenti agli inferiori.

Il superiore deve indicare agli inferiori gli errori in cui cadono, e suggerire loro il modo d'evitarli, rimproverandoli come si conviene senza parole offensive.

Art. 42.

Esempio di condotta.

Qualunque superiore si assicurerà la stima ed il rispetto dei suoi subordinati spiegando verso di tutti fermezza e bontà, giustizia pronta ed imparziale, contegno dignitoso, condotta esemplare nella sua vita privata, perfetto adempimento degli uffici del suo grado, perizia nel proprio mestiere.

Art. 43.

Pronome personale da usarsi.

Gli ufficiali e sotto ufficiali parlano in seconda persona plurale ai caporali, marinari e soldati, e così pure i caporali ai marinari e soldati.

In ogni altro caso i militari parlano ai graduati in terza persona.

Digitized by Google

Designando un graduato per nome è sempre obbligo di premettervi l'indicazione del suo grado.

Art. 44.

Divieto di famigliarità in servizio.

In servizio deve cessare ogni famigliarità tra superiore ed inferiore, e nessun legame di parentela od intimità dispensa l'inferiore dall'osservanza del più rispettoso contegno ed il superiore dal dovere di esigerlo.

Art. 45.

Responsabilità degli ordini.

Ogni superiore è responsabile delle conseguenze degli ordini da lui emanati.

Qualunque militare che abbia un comando è risponsabile della condotta degli individui che dipendono da lui direttamente, nonchè dell'esecuzione degli ordini ricevuti e dell'adempimento della missione affidatagli. È pure responsabile del materiale consegnatogli o messo a sua disposizione.

Art. 46.

Obbligo di reprimere disordini.

Ogni superiore deve reprimere sull'istante qualunque discordia, rissa, o disordine insorto tra suoi inferiori.

Egli deve reprimere, quando non sia presente un suo superiore, ogni infrazione che vegga commessa alle regole generali del servizio e della disciplina.

Art. 47.

Fiducia verso i capi.

Ogni graduato deve valersi della sua posizione per ispirare agli inferiori fiducia nella giustizia e nella perizia di chi comanda.

Art. 48.

Decoro dell'autorità.

Qualunque sia il suo grado, il superiore non deve lasciar avvilire l'autorità che gli è affidata.

Digitized by Google

Art. 49.

Conoscenza degli inferiori.

Ogni superiore deve procurare di conoscere il nome, le varie abilità, le inclinazioni, la condotta, ed il modo con cui disimpegnano il servizio gli inferiori, sia per propria norma, sia per essere in grado di porgere tutte quelle informazioni che gli fossero richieste dai Capi da cui dipende.

Art. 50.

Conoscenza dei doveri ed attribuzioni altrui.

Ogni graduato deve conoscere perfettamente i doveri e le attribuzioni dei gradi od impieghi inferiori onde poterne esigere la stretta osservanza.

Deve pure istruirsi nelle attribuzioni e doveri del grado immediatamente superiore, onde, occorrendo, poterne esercitare le funzioni.

§ 2.° — *Doveri degli inferiori.*

Art. 51.

Reciproca benevolenza fra superiori ed inferiori.

Gli inferiori sapranno acquistarsi la benevolenza dei superiori non già con le arti dell'adulazione, ma con quel modesto contegno che è proprio del vero merito e con lo zelante adempimento dei loro doveri.

Ogni inferiore deve al suo superiore rispetto e deferenza in tutti i tempi e in tutti i luoghi, ancorchè non fosse rivestito della divisa del suo grado, se si tratta d'un superiore imbarcato sullo stesso legno. Egli deve eseguire gli ordini immediatamente ed intieramente, nè mai arbitrarsi a fare osservazione alcuna. Bensì gli è permesso chiedere schiarimenti quando non avesse inteso bene l'ordine che gli vien dato.

L'inferiore che provoca a duello il suo superiore, o ne accetta la sfida, commette un atto d'insubordinazione.

Art. 52.

Riclami per castighi.

Nel caso in cui ad un militare venisse inflitto un castigo che fosse da lui riputato ingiusto, egli deve ubbidire, senza fare nè in iscritto, nè in parole, doglianza alcuna, finchè non abbia scontata la punizione impostagli.

Digitized by Google

Art. 53.

Responsabilità degli ordini ricevuti.

Ogni inferiore è responsabile dell'eseguimento degli ordini che riceve, e dopo adempiuto l'ordine deve fare rapporto al suo superiore del modo con cui li ha adempiti o degli ostacoli che gli hanno impedita l'esecuzione. Tale rapporto è verbale od in iscritto a seconda che l'ordine fu dato nell'una o nell'altra forma.

Art. 54.

Presentazione ai superiori.

Ogni inferiore non uffiziale che vuol presentarsi ad un superiore uffiziale, deve prima per la via gerarchica far chiedere il suo assenso.

È applicabile il disposto del precedente capoverso all'inferiore uffiziale che vuole presentarsi ad un superiore da cui dipende il suo capo. L'uffiziale non è obbligato ad indicare i motivi di tale domanda.

Egli resta dispensato da questo preliminare, in caso che abbia a comunicargli cose rilevanti, concernenti la immediata sicurezza dei bastimenti, degli arsenali, cantieri od altri stabilimenti.

Art. 55.

Modo di avanzare i reclami.

L'inferiore che si crede in diritto di lagnarsi di un atto illegale, di rapporti calunniosi o di maltrattamenti usati a suo riguardo da un superiore, può porgere per via gerarchica rispettose lagnanze in proposito, dopo avere però ubbidito.

Quando non s'appaghi del modo con cui venne accolto il suo reclamo dal superiore al quale è indirizzato, può chiedere che il suo ricorso sia spinto di mano in mano ai superiori più elevati, passando successivamente per tutti i gradi della via gerarchica sino al comandante in capo del dipartimento o della forza navale da cui dipende.

Ove il ricorrente non si appaghi neppure della decisione di quest'ultimo, il richiamo sarà trasmesso al Ministro della Marina, ed egli ne attenderà la decisione agli arresti semplici.

Gli uffiziali ammiragli, i commissari generali, i medici direttori, i direttori dei lavori, i direttori generali, i comandanti dei regi legni ed i capi di Corpo o di servizio non tengono gli arresti semplici nel caso del precedente alinea.

Digitized by Google

Le lagnanze presentate ai superiori fino al comandante di bordo o del Corpo inclusivamente, possono essere verbali: se dirette ad altri superiori, devono essere scritte.

Art. 56.

Divieto dei reclami collettivi.

Ogni reclamo o domanda sì scritta che verbale deve essere strettamente individuale e presentata da un militare solo. Se fosse collettiva, o presentata da due o più individui, costituirebbe una grave mancanza di subordinazione, e sarebbe quindi rigettata e punita.

CAPO III.

Atti e doveri relativi alla vita privata.

§ 1.° — *Del matrimonio.*

Art. 57.

Permessi da chiedersi in caso di matrimonio.

Nessun militare appartenente alla Marina militare, o assimilato a grado militare, salvo quelli in congedo illimitato, può contrarre matrimonio senza permesso emanato dal Ministro della Marina per gli uffiziali o assimilati, e per ordine del Ministro della Marina dal comandante in capo del dipartimento, per quelli di grado inferiore ad uffiziale.

Art. 58.

Condizioni pel matrimonio degli uffiziali.

Tale permesso non è accordato agli uffiziali e loro assimilati se non comprovino nel modo prescritto dalle leggi e dai regolamenti in vigore, che l'uno o l'altro degli sposi, od ambidue insieme posseggano una rendita annua di lire 1,200 corrispondente al capitale almeno di lire 24,000.

Digitized by Google

Art. 59.

Parere sulla richiesta di matrimonio.

Il comandante in capo del dipartimento cui appartiene il militare, nel dar corso a domande di matrimonio d'un uffiziale, esprime il suo parere sulla convenienza del medesimo, e porge tutti gli schiarimenti atti a mettere il Ministero in grado di pronunziare con cognizione di causa onde impedire quelle unioni che potessero riuscire indecorose.

Art. 60.

Matrimonio senza permesso.

Gli uffiziali od assimilati che contraessero matrimonio senza il voluto permesso, incorrono nella rivocazione dallo impiego, a tenore della legge sullo stato degli uffiziali; ed i sotto uffiziali o comuni sono mandati in un Corpo di disciplina.

Art. 61.

Condizioni pel matrimonio degli individui di bassa-forza.

Riguardo ai sotto uffiziali, caporali, marinari ed operai ed ai loro assimilati, il permesso di matrimonio non è accordato se non hanno compiuta l'età di anni 26 e se non presentano un certificato di buona condotta rilasciato dalla competente autorità.

Qualora gli aiutanti di bordo formassero una speciale categoria, è ad essi applicato il prescritto dell'art. 58, senonchè la rendita è ridotta a lire 500 corrispondente al capitale di lire 10,000 per i sott'uffiziali, e di lire 300 corrispondente al capitale di lire 6,000 per i caporali.

Art. 62.

Obbligo di presentare le fedi di matrimonio.

Tutti gli ammogliati sono tenuti a presentare all'ufficio del capo di Corpo, da cui dipendono, la fede di matrimonio.

Digitized by Google

§ 2.° — *Dei debiti.*

Art. 63.

Dell'abitudine di far debiti.

L'abitudine di contrar debiti vuolsi riguardare come indizio di condotta disordinata, e come sorgente di pessime conseguenze per la condotta e carriera successiva.

Art. 64.

Effetti dell'abitudine di far debiti.

Gli uffiziali che saranno soliti contrarre debiti, o la cui condotta sarà in altra parte riprovevole, potranno essere, secondo i casi, sottoposti ad un consiglio di disciplina, dietro iniziativa del capo del Corpo o comandante del bastimento cui appartengono.

§ 3.° — *Conviti di Corpo e liberalità.*

Art. 65.

Permesso da chiedersi per conviti.

Hanno il nome di conviti di Corpo quelli che vengono a nome del Corpo dati od accettati da un certo numero d'uffiziali. Dessi non sono permessi senza la licenza del comandante del dipartimento, forza navale o legno isolato secondo i casi.

Art. 66.

Proibizione delle liberalità.

Sono severamente proibite le liberalità e le largizioni del proprio, di qualunque specie esse siano, così in denaro come in natura, per tutto quanto possa aver tratto al servizio militare.

È vietato di promuovere od aderire a qualsiasi sottoscrizione di Corpo senza la previa autorizzazione del Ministro della Marina, o all'estero dal comandante in capo di forza navale, o del comandante di un bastimento isolato.

Digitized by Google

Art. 67.

Divieto di offrir doni ai superiori.

È pure vietato di offrir doni o regali a qualunque superiore, anche se cessi dalla carica.

§ 4.° *Degli attendenti od uomini di confidenza.*

Art. 68.

Scelta dell'attendente.

Ciascun uffiziale avrà un attendente per il suo particolare servizio tratto dal corpo cui appartiene.

In mancanza di persone adatte nel proprio corpo l'uffiziale può scegliersi l'attendente fra gli individui del corpo Fanteria R. Marina.

Art. 69.

Gli assimilati hanno a bordo un attendente.

A bordo dei RR. legni gli assimilati al grado di uffiziale avranno un attendente durante il tempo che fanno parte dello stato maggiore d'una regia nave o d'una forza navale riunita, e lo scelgono tra gl'individui dell'equipaggio del bastimento sopra cui sono imbarcati.

Art. 70.

Condizioni per essere un attendente di un uffiziale.

L'attendente scelto dall'uffiziale deve soddisfare alle seguenti condizioni:

1.° Che vi sia volontario accordo per parte dell'individuo scelto.

2.° Che questi abbia già compiuta la sua istruzione e conti non meno di un anno di servizio.

3.° Che per quanto possibile non abbia le qualità richieste per esser promosso timoniere o caporale.

4.° Che non sia marinaro di 1ª o 2ª, o soldato di 1ª classe, o tamburino od operaio.

Art. 71.

Attendenti degli uffiziali di fanteria marina.

Gli uffiziali del Corpo Fanteria R. Marina scelgono gli attendenti tra gli

Digitized by Google

individui del proprio Corpo e tra i soldati ascritti alla compagnia cui appartiene l'uffiziale.

Art. 72.

L'attendente segue il proprio uffiziale.

Gli attendenti degli uffiziali imbarcano e sbarcano coi medesimi e li seguono nelle loro destinazioni di servizio a terra.

Art. 73.

Gli attendenti fanno parte dell'equipaggio di bordo.

Gli attendenti degli uffiziali imbarcati fanno parte integrale dell'equipaggio di bordo a tenore delle rispettive tabelle d'armamento.

Sulle navi in cui non vi fosse distaccamento di Fanteria R. Marina gli attendenti appartenenti a questo corpo vengono considerati come marinai di 3.ª classe per gli effetti del precedente alinea, e la loro contabilità viene tenuta dall'aiutante di bordo.

Art. 74.

Attendenti degli uffiziali superiori ed ammiragli a terra.

Gli attendenti degli ammiragli e degli uffiziali superiori e quelli degli uffiziali di bandiera non sono tenuti a terra a dormire in caserma, non montano la guardia e non intervengono sotto le armi che nelle riviste annuali ed in quelle circostanze in cui sia espressamente ordinato dal capo del Corpo.

Art. 75.

Attendenti degli uffiziali inferiori a terra.

Gli attendenti degli uffiziali inferiori a terra partecipano a tutte le istruzioni, scuole, riviste e parate; intervengono sotto le armi ogni volta che il Corpo si riunisca e vanno esenti dalle fatiche e servizi ordinari, nonchè dal montare la guardia, semprechè gli altri individui del Corpo cui appartengono abbiano tre notti libere da tale servizio. In caso contrario vi partecipano anch'essi, nè possono farsi surrogare da altri, neppure con pagamento.

Digitized by Google

Sono pure esenti dalle varie chiamate ordinarie, ma intervengono sempre a quelle della ritirata, e dormono in caserma, salvo in caso di malattia dell'uffiziale od in quelle altre circostanze eccezionali in cui il comandante del Corpo ravvisa poter concedere che pernottino fuori.

Art. 76.

Attendenti a bordo.

A bordo gli attendenti degli ammiragli ed uffiziali superiori rimangono esenti da qualunque servizio, eccetto dagli esercizi e chiamate generali.

Gli attendenti degli uffiziali inferiori ed assimilati partecipano a bordo a tutti gli esercizi e mostre: sono esenti dai servizi di comandata e di guardia, eccetto in navigazione, nel qual caso gli attendenti degli uffiziali che fanno *il quarto* montano di guardia con l'uffiziale al quale sono addetti.

Art. 77.

Attendenti dei guardia marina.

I guardia marina a terra non hanno diritto all'attendente.

A bordo per ogni tre guardie marine verrà concesso un attendente il cui servizio sarà regolato a norma del 2.° capoverso dell'alinea precedente.

Il guardia marina che imbarca col comando della guardia ha diritto ad un attendente come gli altri uffiziali di vascello.

Art. 78.

Attendenti degli uffiziali ammogliati.

Gli uffiziali ammogliati ottengono dal capo di Corpo pel loro attendente tutte quelle maggiori agevolezze che non tornino a danno del servizio, eccetto però l'esenzione dalla guardia quando dovessero montarla, e l'esenzione dalle istruzioni in piazza d'armi con l'intero Corpo riunito.

Art. 79.

Sorveglianza sugli attendenti.

Il comandante del Corpo o bastimento eserciterà la massima vigilanza sugli attendenti, e ne ordinerà il cambio ogni qualvolta per gravi motivi lo giudicasse opportuno.

Digitized by Google

La stessa vigilanza sarà esercitata da ciascun uffiziale verso il proprio attendente, della cui condotta è mallevadore al comandante di bordo, o del Corpo se a terra.

Art. 80.

Concessioni speciali per gli attendenti.

Gli attendenti cui sia concesso pernottare fuori di caserma non possono girovagare di notte tempo, nè uscire dalla propria abitazione, salvochè per l'adempimento del loro servizio.

Gli attendenti a bordo possono, dietro licenza ottenuta dall'uffiziale in 2.°, scendere a terra per affari inerenti alle loro incumbenze, in quelle ore nelle quali non sieno obbligati ad alcun servizio, eccetto la mostra serale.

Dovrà però sempre rimanere a bordo la terza parte del numero degli attendenti assegnati agli uffiziali che costituiscono lo stato maggiore della nave, non compresi quelli contemplati nel 1.° capoverso dell'art. 76.

Art. 81.

Cambiamento di attendente.

L'attendente che abbandona volontariamente il servizio di un uffiziale non può entrare al servizio di un altro, se non dopo trascorsi sei mesi d'intervallo.

Art. 82.

Promozione di un attendente.

Ogni qualvolta un attendente viene promosso a marinaio di 2.ª classe o soldato di 1.ª, cessa immediatamente da tale qualità.

Art. 83.

Attendenti alle mense degli uffiziali.

Per il servizio della mensa degli uffiziali di bordo viene assegnato un numero di attendenti in ragione di uno sopra cinque commensali.

Codesti attendenti che devono soddisfare a tutte le condizioni prescritte per quelli degli uffiziali sono esonerati dalla sola guardia in porto.

Alla mensa dei guardia marina sono addetti gli stessi attendenti assegnati ai medesimi dall'art. 77.

Digitized by Google

CAPO IV.

Subordinazione e posizione gerarchica.

Art. 84.

Della subordinazione.

La subordinazione consiste nell'obbedienza dovuta dall'inferiore al superiore nelle cose di servizio ed in tutto ciò che si appartiene all'autorità a lui conferta dai regolamenti. Essa è la legge fondamentale della disciplina e del servizio militare.

L'obbedienza derivante dalla subordinazione deve essere pronta, rispettosa ed assoluta: non è permesso all'inferiore alcuna esitazione, richiamo od osservazione, quand'anche si credesse ingiustamente punito. In questo caso, potrà però in seguito presentare le sue lagnanze nel modo prescritto dal presente regolamento.

La subordinazione esige che l'inferiore usi al superiore deferenza e rispetto in ogni tempo, luogo e circostanza, anche fuori di servizio.

È grave mancanza il censurare gli ordini del superiore, il proverbiare la sua persona, il prender parte ad atti tendenti a menomare la considerazione dovutagli.

Chi si dimostra insubordinato, se non cade sotto il rigore delle leggi penali militari, non deve sfuggire ad energica repressione disciplinare.

Art. 85.

Gerarchia militare marittima.

La gerarchia militare marittima dei Corpi ed amministrazioni della marina, trovasi indicata nello specchio A.

I gradi indicati in una medesima linea orizzontale dello specchio predetto, si dicono corrispondenti od assimilati, a tenore delle prescrizioni oggidì in vigore.

Art. 86.

Eccezioni alla gerarchia a bordo.

Al disposto dell'articolo precedente sono fatte le seguenti eccezioni a bordo d'una regia nave:

Digitized by Google

a) Tutti sono subordinati nel servizio marittimo al comandante. Resta ben inteso escluso un capo di forza navale, o un altro superiore scritto nella 1.ª colonna verticale dello specchio *A*;

b) Tutti, meno il comandante, sono subordinati all'uffiziale in 2.° nel caso predetto al paragrafo precedente;

c) Tutte le persone di bassa-forza sono subordinate a chi fa le funzioni di 1.° aiutante.

La qualificazione di *capo di carico* è amministrativa; ciò nonpertanto per il

Nocchiere,
Capo cannoniere,
Secondo piloto,
Macchinista,
Maestro d'ascia,

dessa stabilisce una posizione gerarchica, per la quale gli individui che ne adempiono le funzioni, nell'ordine sovra indicato, prendono posto immediatamente dopo del primo aiutante.

Il presente articolo non è applicabile agli uffiziali componenti lo stato maggiore di un capo di forza navale, i quali non devono avere verso del comandante e dell'uffiziale in 2.° che quella subordinazione risultante dall'art. 84.

Art. 87.

Gerarchia degli assimilati a gradi militari.

Lo specchio A comprende, oltre ai militari, tutti gli impiegati della Regia Marina, i quali hanno assimilazione militare, additando la posizione gerarchica di ciascuno.

A riguardo di questi ultimi, occorrono le seguenti dilucidazioni:

a) A bordo tutti sono considerati come militari. Questa prescrizione deve essere intesa così a vantaggio come a carico degli impiegati non militari.

b) A terra negli stabilimenti ed uffici marittimi gli impiegati non militari sono considerati come militari per quanto concerne le prescrizioni del presente regolamento.

In ogni caso rimane chiaramente stabilito il principio che fra gli impiegati tutti della Marina militare esiste sempre in servizio una subordinazione come sopra spiegata.

Digitized by Google

Art. 88.

Subordinazione con grado eguale.

In servizio tra le persone del medesimo grado ha luogo la subordinazione del meno anziano a quegli più anziano. Se l'anzianità sia pari, avrà luogo la subordinazione della minore alla maggiore età.

In caso poi di dubbio, il superiore presente decide in via sommaria, salvo il diritto agli inferiori di reclamare, dopo però eseguito l'ordine ricevuto.

Art. 89.

Subordinazione fuori servizio.

Fuori di servizio non vi è subordinazione tra persone del medesimo grado o grado corrispondente.

Nullameno se un legno sia armato, il comandante, l'uffiziale in 2.° e l'aiutante del medesimo hanno diritto fuori di servizio, sì a terra che a bordo, a subordinazione da tutte le persone che fanno parte dell'equipaggio.

Art. 90.

Subordinazione a tenore delle varie specialità della gerarchia marittima.

Relativamente ai gradi inscritti nello specchio A in una stessa colonna verticale, appartenente quindi ad una stessa specialità, la subordinazione deve essere intera, e l'inferiore deve ubbidire agli ordini che riceve concernenti il regio servizio.

Della stessa natura deve essere la subordinazione degli individui di qualunque specialità verso gli uffiziali della prima colonna verticale, allorchè questi sono nel disimpegno delle loro funzioni a bordo d'una R. nave.

Sono fatte a questa disposizione le seguenti eccezioni:

a) I commissari, per quanto ha tratto al servizio amministrativo, non possono ricevere ordini che dal comandante della nave.

b) Gli uffiziali sanitari ed i cappellani, per ciò che concerne la parte speciale del proprio ministero, non hanno debito di subordinazione, dovendo in ogni caso agire secondo loro detta la propria coscienza.

Art. 91.

Guardie marina di seconda classe.

I guardia marina di 2.ª classe, se a bordo, sono considerati di un grado intermedio tra l'aiutante di bordo ed il guardia marina di 1.ª classe.

Digitized by Google

Art. 92.

Allievi delle regie scuole.

Gli allievi delle regie scuole di marina imbarcati sono considerati di grado corrispondente a quello di capo di carico.

Art. 93.

Riunioni nelle feste e pubbliche funzioni.

Nei casi di riunione per funzioni pubbliche, per feste o per altre ragioni analoghe, se i diversi Corpi della Marina si trovano tutti riuniti, anzichè separati per Corpo, gli uffiziali, militari od assimilati devono andare tra loro, lasciando il passo gli inferiori ai superiori secondo le norme dell'articolo 85.

Se poi diversi Corpi della Marina si trovassero a riunioni nelle quali dovessero essere separati per specialità, la precedenza tra le medesime è stabilita dallo specchio A, secondo le colonne del medesimo dalla sinistra alla destra di chi legge sullo specchio stesso.

Art. 94.

Assimilati che vestono la loro divisa.

Gli assimilati, quando sono in uniforme o nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto all'obbedienza ed al rispetto dalla bassa-forza dei Corpi della marina.

Le mancanze e reati che un individuo di bassa-forza commettesse contro un assimilato in uniforme o nell'esercizio delle sue funzioni, saranno puniti come se fossero commessi contro uffiziali.

Art. 95.

Subordinazione ed obbedienza al Ministro di Marina.

Al Ministro di Marina, qualunque ne sia il suo grado e la posizione, od a qualunque categoria appartenga, si dovrà intiera obbedienza e subordinazione da tutti gli individui di qualsiasi grado appartenenti ai Corpi od Amministrazioni di Marina.

Digitized by Google

CAPO V.

Del saluto.

§ 1.° *Onori resi dai militari isolati.*

Art. 96.

A chi è dovuto il saluto.

Ogni militare od impiegato della Regia Marina deve il saluto al SS. Sacramento, alle LL. MM. il Re e la Regina, alle Persone della Famiglia Reale, ai Senatori e Deputati riuniti in corpo o deputazione, ai Ministri di Stato in divisa ed alle Nazionali insegne.

Chi è subordinato secondo le prescrizioni del capitolo precedente, deve il saluto al superiore di qualunque colonna dello specchio A ed al superiore in grado di qualunque corpo dell'esercito, in ogni tempo e luogo, sì di giorno che di notte.

Ogni militare è tenuto a salutare gli uffiziali in divisa di estere potenze di grado superiore al suo. Due uffiziali di egual grado che s'incontrano devono scambiarsi un saluto, quantunque non si conoscano personalmente.

Tutti i militari salutano i cavalieri dell'ordine supremo della SS. Annunziata.

I militari inferiori al grado di Contrammiraglio salutano i Gran Cordoni dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, e di quello militare di Savoia.

I militari inferiori al grado di uffiziale superiore, salutano i grandi uffiziali ed i Gran Croce degli ordini suddetti.

I sott'uffiziali, timonieri, caporali e comuni salutano tutti i decorati degli ordini medesimi, dell'ordine civile di Savoia e della medaglia al valor militare, civile o di marina.

I saluti alle persone decorate non sono obbligatori che quando desse sono fregiate delle rispettive decorazioni.

Tutti i militari che ricevono il saluto da militari od assimilati, sono tenuti a restituirlo.

Nei luoghi pubblici, come teatri, caffè, feste da ballo, e così pure nelle passeggiate e in altre simili circostanze di andirivieni, si saluta una volta sola.

Digitized by Google

Art. 97.

Saluto al SS. Sacramento.

I militari che incontrano il SS. Sacramento mettono il ginocchio a terra, e se sono armati di sola sciabola o baionetta, o non armati, si scoprono il capo.

Art. 98.

Saluto colla mano.

In tutte le altre circostanze i militari armati di sola sciabola e baionetta o disarmati salutano sempre colla mano nel modo prescritto dal regolamento d'esercizio.

Art. 99.

Saluto dei militari armati di fucile.

I militari armati di fucile o carabina, salutano mettendosi alla posizione di *presentat-arm* nei casi in cui, a tenore dell'art. 101, devono fermarsi. Nelle altre circostanze si mettono alla posizione di *bracc'-arm* battendo un colpo colla mano sinistra all'altezza della spalla destra, guardando in viso la persona salutata.

Art. 100.

Saluto dei militari a capo scoperto.

I militari a capo scoperto salutano prendendo la posizione di *attenzione!*

Art. 101.

Tempo del saluto.

Qualunque militare saluta le LL. MM. il Re e la Regina, e le persone della Real Famiglia, allorchè a terra, arrestandosi di fronte a venti passi prima di incontrarle, finchè siano oltrepassate di altrettanto.

I sott'uffiziali, caporali e comuni salutano in simil modo a sei passi di distanza i Senatori e Deputati riuniti in corpo o per deputazione, i Ministri di Stato in divisa e le insegne nazionali a terra.

Art. 102.

Saluto camminando.

In ogni caso non specificato negli articoli precedenti, i militari devono salutare senza fermarsi.

Digitized by Google

Art. 103.

Avvertenze per chi fuma o sta seduto.

Passando un superiore, l'inferiore che fosse seduto od avesse in bocca un sigaro o pipa, deve alzarsi in piedi e volgersi verso di lui togliendo di bocca la pipa o il sigaro.

Art. 104.

Inferiore che parla ad un superiore.

L'inferiore che parla ad un superiore deve stare nella posizione del saluto fino a che il superiore accenni di cessarlo, rimanendo quindi nella posizione di *attenzione!*

Art. 105.

Uffiziali che si presentano ad un superiore in una stanza.

Gli uffiziali che si presentano ad un superiore in una stanza si scuoprono il capo, ed aspettano per accomiatarsi, di esserne invitati.

Art. 106.

Individui di bassa forza che si presentano ad un superiore in una stanza.

I sott'uffiziali, caporali e comuni, nel caso previsto dall'articolo precedente, prendono la posizione di saluto, e per andarsene aspettano di esserne accomiatati. I capi di carico a bordo praticano come è detto nel precedente articolo.

Art. 107.

Militari che entrano nelle sale del Parlamento o dei Tribunali.

I militari che senza esservi comandati entrassero nelle sale del Parlamento in occasione di sedute pubbliche od entrassero nelle sale di udienza dei regi tribunali, o che convenissero alle adunanze elettorali per esercitarvi i loro diritti politici, devono scuoprirsi il capo, ed entrare senz'armi.

Art. 108.

Saluto alla bandiera a bordo.

Ogni uffiziale od assimilato della R. Marina, nel momento in cui sale in coverta, mentre è inalberata la bandiera, deve salutarla con la mano nel modo prescritto dal regolamento d'esercizio.

Digitized by Google

Art. 109.

Divieto di saluto durante gli esercizi.

Durante le manovre generali e parziali, o gli esercizi, nessuno della bassa forza è tenuto a saluto.

Art. 110.

Onori di bordo.

Il regolamento per il servizio di bordo prescrive gli altri onori di ogni genere da rendersi a bordo o nei palischelmi.

§ 2.° – *Onori resi dalle truppe riunite ed in marcia.*

Art. 111.

Saluto delle truppe al SS. Sacramento.

All'apparire del SS. Sacramento le truppe presentano le armi, indi si mettono a *ginocchi-terr* ed i tamburini battono la marcia d'ammiraglio.

Allo apparire di una processione che rechi solo delle sacre immagini, le truppe presentano le armi, i tamburini battono e le musiche suonano la marcia di marina. In pari circostanza le truppe essendo in marcia si arrestano per rendere poscia gli onori sopra specificati.

Art. 112.

Saluto delle truppe al Re, ecc.

Le truppe riunite, all'apparire di S. M. il Re o la Regina, presentano le armi, gli uffiziali e le bandiere salutano, si suona la fanfara reale, e quindi le musiche suonano la marcia reale, ed in mancanza di queste i tamburini battono la marcia d'ammiraglio. Essendo in marcia s'arrestano a 20 passi di distanza e rendono poscia i sopra prescritti onori.

Per le altre persone della Famiglia Reale, per i Senatori e Deputati riuniti in corpo o per deputazione, per i Ministri di Stato in divisa e per le nazionali insegne, si batte la marcia reale, si presentano le armi e gli uffiziali salutano, arrestandosi alla distanza sopra indicata.

In tutti gli altri casi previsti da questo capitolo le truppe in marcia portano le armi in parata, il loro comandante saluta e dà il comando di *attenzione!*

Digitized by Google

Art. 113.

Saluto delle truppe agli uffiziali ammiragli e superiori.

Per gli uffiziali ammiragli le truppe presentano le armi, e gli uffiziali salutano; inoltre per un ammiraglio od anche per un vice ammiraglio, comandanti in capo di una armata navale, si batte la marcia d'ammiraglio dalle truppe da loro dipendenti e si suona quindi la marcia reale; per un altro ammiraglio i tamburini battono tre rulli, per un vice ammiraglio due rulli, per un contrammiraglio un rullo.

Per gli uffiziali superiori le truppe al loro comando affidate presentano le armi, e gli uffiziali salutano.

Art. 114.

Saluto con le armi in parata.

Le truppe portano le armi in parata:

a) Pel loro comandante quando sia soltanto uffiziale inferiore;

b) Per un corpo d'uffiziali o funzionari militari condotti da un uffiziale o funzionario non inferiore al grado di luogotenente di vascello, quando si rechi a qualche pubblica funzione, o si trovi radunato per servizio o visite di corpo;

c) Per i magistrati della Corte di Cassazione o dei conti, delle Corti d'appello e dei tribunali provinciali in corpo o in deputazione, e per i prefetti e sotto prefetti colle divise proprie ed in forma pubblica.

Art. 115.

Saluto col comando di attenzione!

Quando accidentalmente si avvicina ad una truppa riunita ed in riposo qualche uffiziale ammiraglio o superiore, o quando si presenta un uffiziale della truppa stessa che non sia il comandante, e non vi sia presente altro uffiziale superiore a quello che si approssima o si presenta, e finalmente quando dopo il rapporto gli uffiziali rientrano alla rispettiva compagnia o squadra, si dà il comando di *attenzione!* in segno del rispetto ch'è dovuto al loro grado.

Art. 116.

Saluto della truppa senza armi.

Quando la truppa sia senz'armi, ai comandi *in parata* e *presentat-arm*, si sostituiscono quelli di *destr-riga* e *fissi*.

Digitized by Google

Art. 117.

Saluto delle frazioni di truppe.

Le frazioni di truppa comandate da un uffiziale inferiore, che non abbiano seco la bandiera, rendono gli stessi ora detti onori a qualunque uffiziale superiore.

Se però hanno seco la bandiera, salutano ogni uffiziale superiore che non sia il comandante del proprio Corpo, col solo comando di *attenzione!*

Lo stesso onore rendono agli uffiziali inferiori le frazioni di truppa comandate da un sott'uffiziale o caporale.

Le mute delle sentinelle salutano pure nel modo suespresso.

Art. 118.

Distanza alla quale si rende il saluto.

Gli onori si rendono, per quanto è possibile, sei passi prima di arrivare alla persona a cui si devono, nè cesseranno finchè questa non sia oltrepassata di altri sei passi.

Art. 119.

Saluto delle truppe divise in sezioni.

Qualora la truppa fosse composta di più sezioni, gli onori vogliono rendersi da ciascuna sezione successivamente, ed il comandante della truppa non dà comandi, ma saluta colla sciabola, avvertendo il capo della sezione di testa di quanto deve eseguire.

Gli altri capi sezione seguono il movimento, salutando essi stessi colla sciabola, e la truppa fissa e seguita collo sguardo il superiore a cui vengono resi gli onori, volgendo verso di lui leggermente la testa.

Art. 120.

Saluto reciproco delle truppe.

Allorquando frazioni di marinai e fanteria marina passano in prossimità le une delle altre, quelle che già trovansi sul luogo rendono gli onori a quelle che arrivano; se però si incontrano per via, la frazione appartenente al Corpo fanteria marina saluterà la prima; nell'uno e nell'altro caso poi se una frazione avesse una bandiera e l'altra no, quest'ultima sarebbe sempre la prima a salutare.

Digitized by Google

Art. 121.

Saluto reciproco tra le truppe e frazioni di truppa.

Se un Corpo intiero incontra una frazione, o se questa ne incontra un'altra minore, il saluto vuole esser fatto dalla frazione minore, purchè ambidue siano in marcia.

Art. 122.

Saluto delle truppe senza armi.

Se la truppa è senz'armi o di comandata, il comandante dà il comando di *attensione!*, salutando egli solo colla mano, si arresta e mette di fronte all'occorrenza, secondo le norme suindicate; e quando incontri o passi in prossimità del SS. Sacramento, fa scoprire il capo alla truppa, comandando *ginocch-terr*.

CAPO VI.

Delle visite di Corpo e di servizio, e del ricevimento degli Ispettori.

---

§ 1.° – *Visite di Corpo.*

Art. 123.

Avvertenza sull'espressione visite di Corpo.

Nella interpretazione delle prescrizioni seguenti di questo *capo*, ogni regia nave in armamento deve essere considerata come un Corpo, e così pure gl'individui di ogni colonna verticale dello specchio A.

Art. 124.

Ciò che s'intenda per visite di Corpo.

Chiamasi visita di Corpo quella fatta per ordine superiore da tutti gli uffiziali del Corpo, franchi di servizio.

Digitized by Google

Art. 125.

Da chi sono ordinate le visite di Corpo a persone non appartenenti al corpo stesso.

Le visite di Corpo alle persone non appartenenti al Corpo stesso sono ordinate dal comandante in capo del dipartimento, dal comandante di una forza navale, e in loro mancanza dal comandante d'una regia nave o Corpo.

Art. 126.

Visite di Corpo alle autorità marittime militari.

Le visite al comandante in capo di un dipartimento, al comandante di una forza navale, ovvero ad un aiutante generale, sono ordinate da chi deve riceverle. Le visite ai comandanti delle regie navi, e quelle prescritte agli alinea *c*, *d*, *e* dell'articolo seguente, sono ordinate dal capo del Corpo o comandante di bordo.

Art. 127.

A chi spettano le visite di Corpo.

È dovuta la visita di Corpo:

a) Al comandante in capo del dipartimento ed all'aiutante generale, quando questi entrano in tali cariche, o ne cessino: all'armamento o disarmo d'uno o più regi legni, e quando il comandante in capo lo ravvisi opportuno;

b) Ai comandanti delle forze navali quando assumono o depongono il comando;

c) Al capo del Corpo che ritorna da un'assenza non minore di un mese;

d) Ai comandanti di bordo quando assumono il comando ovvero ne cessano;

e) Agli uffiziali in 2.° di una regia nave quando entrano in funzioni o cessano dalle medesime.

Art. 128.

Da chi sono condotte le visite di Corpo.

Le visite di Corpo sono condotte dall'uffiziale che viene considerato il capo di Corpo.

Se però questi fosse più anziano di chi riceve la visita, verrà surrogato dall'uffiziale del Corpo che risulti meno anziano dell'autorità cui si fa la visita.

Digitized by Google

Art. 129.

Commiato nelle visite di Corpo.

Un corpo di uffiziali, nelle visite di dovere e di servizio, riceve sempre commiato.

Chi presenta invece un corpo di ufficiali per visite di congratulazione, ne prende sempre commiato.

Art. 130.

Divisa da vestirsi nel ricevere le visite di Corpo.

Il militare che riceve visite di Corpo vestirà una divisa analoga per solennità a quella degli uffiziali visitanti. Simile obbligo non ha luogo per le visite di uffiziali isolati.

§ 2.° – *Altre visite di dovere.*

Art. 131.

Uffiziali di nuova nomina.

Gli uffiziali di nuova nomina nel corpo, fanno visita a tutti i capi di servizio militare ed agli uffiziali superiori in attività e presenti al Corpo con destinazione di servizio.

Art. 132.

Uffiziali traslocati.

Gli ufficiali traslocati da un dipartimento ad un altro devono la visita di congedo e di arrivo ai due comandanti in capo, ai due aiutanti generali ed ai due capi del proprio Corpo. Le visite di congedo non sono obbligatorie quando un intervallo minore di 24 ore passi tra la partenza ed il ricevimento dell'ordine relativo.

Se giungano o partano da luogo che non sia sede di dipartimento, gli uffiziali devono far visita all'autorità militare marittima a loro superiore.

Gli uffiziali che rientrano al proprio dipartimento dopo una missione od una destinazione avuta fuori della sede del medesimo, devono le stesse visite degli uffiziali che sbarcano.

Art. 133.

Visite per gli stati maggiori che sbarcano od imbarcano.

All'armamento ed al disarmo di una regia nave è dovuta dagli uffiziali

Digitized by Google

della stessa una visita di Corpo al comandante in capo del dipartimento ed all'aiutante generale.

Art. 134.

Altri obblighi di visita per gli uffiziali inferiori traslocati.

Gli uffiziali inferiori traslocati in altro dipartimento o sede, oltre alle visite di cui sopra, sono in dovere se non siano imbarcati, di fare la visita a tutti gli uffiziali ammiragli del proprio corpo presenti a terra con destinazione di servizio.

Art. 135.

Ufficiali promossi a gradi subalterni.

Gli uffiziali nuovi promossi a maggior grado, fino a quello di luogotenente di vascello inclusivamente, fanno visita al capo del proprio Corpo, ed all'aiutante generale, dal quale vengono presentati in seguito al comandante in capo del dipartimento.

Art. 136.

Uffiziali promossi a gradi superiori.

I promossi al grado d'uffiziale superiore fanno visita al comandante in capo del dipartimento o della forza navale cui appartengono, come pure al capo dello stato maggiore o all'aiutante generale ed al capo del proprio Corpo.

Art. 137.

Ufficiali sbarcati od imbarcati.

Gli uffiziali inferiori che imbarcano o sbarcano devono la visita al comandante ed uffiziale in 2.° del bastimento, nonchè all'aiutante generale ed al capo del Corpo che lasciano, od al quale rientrano.

Art. 138.

Comandanti ed uffiziali in 2.° di una regia nave.

Un uffiziale che assume il comando d'una regia nave, o cessi dal comandarla, e gli uffiziali in 2.° che s'imbarchino o sbarchino, sono tenuti

Digitized by Google

di presentarsi al comandante in capo del dipartimento, o della forza navale cui appartengono, solo quando non abbia luogo la visita di corpo.

Art. 139.

Uffiziali che partono in licenza o ritornano dalla stessa.

Prima di partire per una licenza che debba durare oltre 8 giorni, ogni uffiziale inferiore deve una visita al comandante del proprio Corpo ed all'aiutante generale; ogni ufficiale superiore deve una visita al suo comandante in capo, ed all'aiutante generale o capo di stato maggiore.

Consimili visite sono obbligatorie per gli uffiziali che rientrano da una licenza la quale abbia durato più di 8 giorni.

Art. 140.

Visite di arrivo e partenza per i comandanti di un R. legno.

I comandanti delle navi dello Stato devono ai comandanti in capo di dipartimento, ai comandanti di forze navali, ai comandanti superiori, ai comandanti militari di stabilimenti marittimi secondari più anziani, visite di arrivo e possibilmente anche di partenza.

In mancanza di altra autorità militare marittima superiore debbono le visite anzidette ai capitani di porto più anziani.

Qualunque autorità militare marittima del luogo deve far visita al comandante di una nave dello Stato più anziano che vi arriva.

Art. 141.

Restituzione delle visite.

Il superiore che riceve una visita di dovere non ha obbligo di restituirla.

Art. 142.

Uffiziali che si recano alla capitale.

Tutti gli uffiziali, ammiragli e superiori che per qualsiasi motivo si rechino alla capitale, sono tenuti a presentarsi al Ministro di Marina al loro arrivo ed alla loro partenza.

Gli uffiziali inferiori, allorchè giungono e partono dalla capitale, si presentano al Direttore generale del Ministero dal quale dipende il Corpo cui appartengono.

Digitized by Google

Art. 143.

Visite alle autorità militari dell'esercito.

Il Comandante di un R. legno, il Comandante in capo di una squadra o divisione navale, e gli uffiziali destinati come autorità marittime di un porto dove trovasi un uffiziale dell'esercito rivestito di un comando militare territoriale, o di dipartimento o di piazza forte, giungendo nel medesimo faranno visita all'uffiziale predetto nelle 24 ore dal loro arrivo, purchè egli sia di grado maggiore: in caso diverso spediranno un uffiziale a prevenire il citato comando militare del loro arrivo.

Consimili visite sono prescritte per la partenza, purchè tra questa e l'ordine che la determina passi un intervallo di 24 ore, e tra la partenza e l'arrivo siano passati cinque giorni d'intervallo.

Art. 144.

Visite ai prefetti.

Le autorità marittime indicate al 1° alinea del precedente articolo giungendo in un porto capo-luogo di provincia, se sono di grado superiore a contr'ammiraglio, si recheranno a far visita al prefetto della provincia, in caso diverso un uffiziale a prevenirlo del loro arrivo.

Art. 145.

Visite nei luoghi ove risiede un'autorità marittima superiore.

Le prescrizioni sancite nei due precedenti articoli non hanno effetto per i porti che sono sede di dipartimento marittimo o dove risieda un'autorità marittima superiore oltre al capitano di porto.

§ 3.° *Ricevimento degl'ispettori.*

Art. 146.

Ispettore che si presenta per la prima volta a compiere il suo incarico.

Allorchè un ispettore deve passare in rassegna un Corpo o la sua contabilità, ovvero uno stabilimento marittimo, sarà ricevuto la prima volta da tutti gli uffiziali addetti al Corpo o stabilimento in gran muta con sciarpa; ed il comandante del Corpo o stabilimento gli presenterà una copia della situazione giornaliera, e tutti quei documenti di cui faccia richiesta.

Digitized by Google

L'ispettore è ricevuto dai regi equipaggi o dalla maestranza, corpi o stato maggiore degli stabilimenti con gli onori dovuti al suo grado.

Art. 147.

Divisa durante l'ispezione.

Durante l'ispezione, il Corpo nel quale ha luogo l'ispezione vestirà la gran divisa, salvo che l'ispettore non ordini altrimenti.

Se l'ispettore passerà la rassegna a bordo di una o più navi dello Stato, sarà ricevuto nel modo prescritto dal regolamento sul servizio di bordo.

Art. 148.

Documenti forniti all'ispettore.

Gli ispettori hanno diritto di chiedere ogni documento, e di farsi informare di ogni cosa che riflette il servizio in ogni tempo, luogo e circostanza relativa alla loro ispezione.

Art. 149.

Personale addetto all'ispettore.

Durante la rassegna saranno messi a disposizione dell'ispettore un uffiziale superiore amministrativo ed un uffiziale militare subalterno facente funzione di aiutante di bandiera, oltre le persone di bassa-forza che potranno occorrergli per ragione di servizio.

Art. 150.

Diritto di presentarsi ad un ispettore.

Nel tempo di un'ispezione ogni militare senza distinzione di grado ha il diritto, derogando dal prescritto dell'art. 54, di presentarsi all'ispettore per porgergli reclami od altro, nei giorni e nelle ore che dallo stesso ispettore saranno indicate con apposito ordine del giorno, relativamente al servizio ispezionato.

Art. 151.

Ispettori di grado inferiore a contrammiraglio.

Gli uffiziali inferiori al grado di contrammiraglio incaricati di qualche speciale rassegna, vengono ricevuti e riconosciuti a seconda delle istruzioni che saranno nei singoli casi emanate a tal uopo dal Ministero.

Digitized by Google

CAPO VII.

Della divisa

§ 1.° — *Della divisa in generale.*

Art. 152.

Divisa militare.

La divisa è una foggia di vestire determinata da appositi regolamenti, mediante la quale si distinguono le persone addette alla R. Marina, i Corpi cui appartengono, ed i gradi o funzioni dei quali sono insignite.

I militari in servizio devono sempre vestire la divisa, a meno che d'ordine superiore, in qualche caso eccezionale, non siasi altrimenti disposto. È rigorosamente vietato variarne la forma.

Art. 153.

Nettezza personale.

Si dovrà curare la massima nettezza nel vestire e nella persona, schivando ogni soverchia attillatura.

È proibito portare i capelli lunghi e la barba intiera, eccettochè questa sia tenuta molto corta.

Art. 154.

Chi prescrive la divisa.

La divisa è sempre ordinata dall'aiutante generale nelle sedi dei comandi dipartimentali: dal comandante marittimo in funzione più anziano (sia egli a terra od a bordo), negli altri luoghi.

La divisa prescritta è obbligatoria in ogni tempo ed in ogni luogo, meno la propria abitazione a terra od il proprio camerino a bordo.

Alle autorità indicate nel 1° alinea di questo articolo incombe l'obbligo d'invigilare all'esatto adempimento delle prescrizioni contenute in questo capo.

§ 2.° — *Divisa degli uffiziali.*

Art. 155.

Regolamento sulla divisa.

Apposito regolamento prescrive minutamente le forme, dimensioni, ed altri particolari costituenti le divise dei singoli corpi e gradi della Regia Marina.

Digitized by Google

Art. 156.

Classificazione delle divise.

Le divise degli uffiziali sono di tre specie:
Gran divisa, divisa ordinaria, piccola divisa.

Art. 157.

Gran divisa degli uffiziali superiori.

Nella gran divisa gli ammiragli ed uffiziali superiori vestono l'abito ricamato, i calzoni con la banda d'oro se d'inverno, e quelli bianchi se d'estate, il corpetto di *cachemire* bianco, la sciabola, le spalline ed il cappello orlato.

Art. 158.

Gran divisa degli uffiziali inferiori.

Nella gran divisa gli uffiziali inferiori indossano l'abito, i calzoni con la banda d'oro se d'inverno, e quelli bianchi se d'estate, il corpetto di *cachemire* bianco, la sciabola, le spalline ed il cappello.

Art. 159.

Divisa ordinaria.

Nella divisa ordinaria gli uffiziali vestono il soprabito con spalline, corpetto e calzoni bleu senza fascia se d'inverno, o corpetto e calzoni bianchi se d'estate, la sciabola ed il berretto.

Art. 160.

Piccola divisa.

Nella piccola divisa gli uffiziali portano il soprabito senza spalline, calzoni e corpetto bianco se di estate, e bleu se d'inverno, e berretto.

Gli uffiziali addetti ad altri servizi che non sia quello di guardia, nella piccola divisa possono indossare i calzoni e corpetto di lana o di panno grigio (*acqua-marina*) a seconda la stagione.

Tale divisa è pure permessa agli uffiziali a bordo delle R. navi.

Art. 161.

Accessorii alla divisa.

Con qualunque divisa gli uffiziali devono portare fazzoletto da collo di seta nera.

Digitized by Google

Le camicie in colore sono proibite con l'uniforme, e così pure i guanti che non siano di pelle gialla. Con la piccola divisa sono permessi i guanti di colore oscuro o grigio.

I soli uffiziali addetti allo stato maggiore di un'armata, squadra o divisione navale, e gli aiutanti di bandiera faranno uso dei *lacci* prescritti.

Tale distintivo viene portato con qualunque divisa.

Art. 162.

Uso della sciarpa.

Nelle circostanze di guardia o picchetto, nelle visite di corpo ad uffiziali ammiragli, al ricevimento di un ispettore avente grado di ammiraglio, nei consigli di guerra e di disciplina, nell'atto di prendere il giuramento, di essere presentati a S. M., ai Reali Principi, o di recarsi a corte, escluse le feste da ballo, ogni uffiziale dovrà portare la sciarpa.

Art. 163.

Particolarità della divisa nell'inverno o con tempo piovoso.

D'inverno gli uffiziali che sono in spalline portano il mantello prescritto dal regolamento sulle divise.

Di estate con tempi piovosi si fa uso del cappotto impermeabile.

Nei cattivi tempi a bordo sono tollerati gli oggetti di vestiario generalmente in uso per la gente di mare in consimili circostanze.

Art. 164.

Fodera del cappello o berretto.

Nei tempi piovosi il cappello ed il berretto saranno coperti da fodera di taffetas nero.

Di estate è permessa sul berretto la fodera di tela bianca in modo da lasciarne scoperti i distintivi del grado. È pure permesso di estate il cappello di paglia a bordo nella piccola divisa per gli uffiziali non di servizio.

Art. 165.

Decorazioni e medaglie.

Gli uffiziali che vestono la gran divisa devono fregiarsi delle decorazioni o medaglie di cui sieno insigniti, e desse saranno delle dimensioni di prescrizione.

Digitized by Google

Art. 166.

Divise relative ai Corpi speciali della R. Marina.

Gli uffiziali dei corpi della R. Marina inscritti nelle colonne dello specchio *A*, successive alla 1ª di sinistra, regolano le loro divise per analogia con quelle prescritte dagli articoli precedenti ed a seconda delle particolarità speciali per ciascun Corpo, stabilite dal rispettivo regolamento sulle divise.

Art. 167.

Uso della gran divisa nelle presentazioni e balli.

La gran divisa è regolamentare nelle presentazioni a S. M. il Re, alla Real Corte, alle Persone Reali, ed in quelle ai Regnanti esteri e loro famiglie, nei giorni di gala, nei balli e serate dei Poteri dello Stato.

Nelle suddette circostanze, anche durante la stagione estiva, verrà indossato il calzone con la banda d'oro.

Art. 168.

Gran divisa nelle visite e solennità.

La gran divisa è pure prescritta nelle visite al Ministro di Marina, nei consigli di guerra e di disciplina, nelle visite di Corpo, nei funerali, nelle feste e solennità pubbliche ed all'atto di prestare giuramento.

Art. 169.

Divisa ordinaria.

La divisa ordinaria si usa per i servizi di guardia, di comandata per la messa nei giorni festivi, per il servizio di picchetto, di rapporto e simili, all'àncora, a terra e di giorno. Si usa pure quando si interviene in una commissione o riunione di cui fa parte un uffiziale ammiraglio, nelle visite di dovere isolate, e quando si è alla testa d'un drappello armato.

Si veste pure la divisa ordinaria in tutti quei servizi, la di cui importanza esige che sieno meglio distinti e considerati.

Art. 170.

Piccola divisa.

La piccola divisa si usa nei servizi di fatica, negli arsenali, stabilimenti marittimi ed a bordo.

Digitized by Google

Art. 171.

Della sciabola.

A bordo, o nell'interno degli stabilimenti marittimi, a meno d'ordini in contrario, con la divisa ordinaria si esclude la sciabola.

L'uffiziale di guardia a bordo terrà la sciabola alla rastelliera delle armi.

§ 3° — *Dell'abito borghese.*

Art. 172.

Facoltà di vestire alla borghese.

Gli uffiziali di Marina hanno facoltà di vestirsi in borghese, quando non sieno di servizio.

Tale facoltà è per i guardia marina limitata al solo caso in cui trovansi a terra senza destinazione d'imbarco.

Art. 173.

Limiti della facoltà di vestire in borghese.

La facoltà di vestire in borghese non si estende a bordo delle regie navi, negli arsenali, negli stabilimenti marittimi, quand'anche non fosse che per semplice transito.

Però sulle navi gli uffiziali che stanno per scendere a terra, o che si ritirano a bordo, possono essere in abito borghese.

Art. 174.

Eccezioni per gli uffiziali ammiragli.

Le restrizioni imposte dai due articoli precedenti non riguardano gli uffiziali ammiragli.

Art. 175.

Proibizione di indossare la divisa incompleta.

L'uffiziale che fa uso di un qualunque distintivo militare, è obbligato di essere in completa divisa.

Digitized by Google

Art. 176.

Eccezione pel ministro ed altre autorità.

Quando si presentassero in abito borghese in uno stabilimento marittimo, arsenale, caserma od a bordo delle regie navi, il ministro di marina, il comandante in capo del dipartimento, o l'aiutante generale (ammesso che abbiano declinato la qualità rispettiva, e sieno stati riconosciuti), sarà loro dovuta piena obbedienza e subordinazione.

§ 4° — *Segni di lutto.*

Art. 177.

Lutto privato.

L'uffiziale, in seguito a recente morte di qualche congiunto, potrà portare, in segno di lutto, un velo nero al braccio sinistro ed attorno alla dragona, o solamente al braccio secondo la prossimità della parentela, purchè ne ragguagli prima l'aiutante generale a terra, o l'uffiziale in secondo se a bordo.

Gli uffiziali appartenenti ai Corpi che non sono posti sotto la dipendenza dell'aiutante generale, dovranno ragguagliarne il rispettivo Capo di Corpo.

Art. 178.

Lutto uffiziale.

Il velo al cappello, alla sciarpa, alle casse dei tamburini ed agli strumenti musicali, non si porta se non per i lutti uffiziali ordinati dal Ministero. Però nelle funzioni funebri sono sempre parate a lutto le casse e gli strumenti musicali.

§ 5° — *Divisa della bassa-forza.*

Art. 179.

Divise diverse.

La divisa della bassa-forza si distingue in

1° Gran divisa;
2° Divisa ordinaria;
3° Piccola divisa.

Digitized by Google

Art. 180.

Gran divisa.

Nella gran divisa i sotto uffiziali del Corpo reale equipaggi vestiranno l'abito, il cappello, ed il calzone di panno *bleu* o di tela bianca secondo la stagione.

I caporali ed i marinari vestiranno la *giacchetta*, la camicia bianca col colletto *bleu*, il calzone, come sopra, ed il cappello.

I sott'uffiziali, caporali e soldati del corpo fanteria marina vestiranno la tunica con i cordoni, cappello scoperto, e calzoni di panno *bleu* o di tela bianca secondo la stagione.

Art. 181.

Divisa ordinaria.

Nella divisa ordinaria i sott'uffiziali del Corpo reale equipaggi vestiranno il soprabito col berretto ed il calzone come sopra. I caporali ed i marinai vestiranno la *giacchetta*, la camicia bianca col collo *bleu* ed i pantaloni di olonetta scura se di estate, e la giacchetta con la camicia di lana *bleu* ed i pantaloni di panno *bleu*, se d'inverno. Sì nell'uno che nell'altro caso metteranno il cappello; però a bordo e nei palischelmi rimarranno senza giacchetta.

I sott'uffiziali, caporali e soldati del corpo fanteria marina vestiranno la giubba, cappello coperto e calzoni di bordato.

In navigazione, al cappello sarà sostituito il berretto.

Art. 182.

Piccola divisa.

Nella piccola divisa i sott'uffiziali del Corpo reale equipaggi vestiranno il soprabito col berretto ed il calzone di panno o di tela scura secondo la stagione.

I caporali ed i marinari vestiranno la camicia di fatica ed il pantalone di olonetta scura col berretto.

I sott'uffiziali della fanteria marina vestiranno la giubba, il berretto ed i pantaloni di bordato. — I caporali e soldati vestiranno la camicia di fatica ed il pantalone di rigatino col berretto.

Digitized by Google

Art. 183.

Uso del cappotto.

Nei giorni di cattivo tempo e di gran freddo, alla giacchetta, alla giubba od alla tunica sarà sostituito il cappotto di panno o d'incerata, secondo sarà ordinato.

Nella gran divisa e nella divisa ordinaria la fanteria marina metterà la *cravatta* rossa.

Art. 184.

Apposito regolamento stabilisce le dimensioni, la forma e gli altri dettagli di vestiario per la bassa forza.

Art. 185.

Dell'abito borghese.

L'abito borghese è vietato a tutti i militari di bassa-forza. Possono fare eccezione gli *attendenti* degli uffiziali superiori ed ammiragli. È però proibito severamente l'uso di qualunque abito che accenni a livrea per tutti i militari sotto le armi.

CAPO VIII.

Delle assenze e delle licenze

§ 1° — *Delle assenze e licenze in generale.*

Art. 186.

Divieto di allontanarsi senza autorizzazione.

Ogni infrazione al disposto del precedente articolo 28 vuol essere severamente punita in via disciplinare, salvo che rivesta il carattere di reato, nel qual caso si curerà la stretta osservanza della legge penale militare marittima.

Art. 187.

Che cosa s'intenda per licenza.

Per gli effetti del presente regolamento denominasi *licenza* tanto il permesso dato ad un militare di abbandonare temporaneamente il corpo durante un periodo più lungo di 24 ore per attendere ad affari privati, quanto

Digitized by Google

la durata medesima. Apposito regolamento prescriverà le norme per le licenze e le circostanze in cui possono venir concesse.

Art. 188.

Dimora nel luogo di residenza.

Coloro che hanno ottenuto una licenza, per far dimora nel luogo della loro ordinaria residenza devono ottenere uno speciale permesso.

Art. 189.

Condotta in licenza.

I militari in licenza devono tenere condotta regolare e decorosa, e le autorità locali superiori di Marina rinvieranno al Corpo coloro che si conducessero diversamente.

Art. 190.

Della divisa.

Vestendo la divisa, i militari in licenza si uniformeranno a quella ordinata nel luogo dall'autorità marittima competente.

All'estero è vietato l'uso della divisa per i militari ed assimilati, eccetto che per presentazioni od inviti diretti da autorità, ed ai quali, secondo le abitudini del luogo, suolsi intervenire in divisa. Ogni contravvenzione darà luogo allo immediato richiamo dalla licenza.

Tale divieto non comprende gli uffiziali che sono imbarcati sopra una regia nave all'estero e che scendono a terra in licenza.

Art. 191.

Richiamo dalla licenza.

Coloro che sono in licenza, per circostanze imperiose di servizio, potranno essere richiamati al Corpo o a bordo della regia nave se imbarcati, ancorchè non fosse ultimato il loro permesso.

§ 2° — *Uffiziali in licenza.*

Art. 192.

Visite alle autorità superiori.

Gli uffiziali in licenza che si soffermassero oltre 48 ore in luogo ove ha sede il comando in capo di un dipartimento, o un comando marittimo qualunque a loro superiore, saranno tenuti a presentarsi al medesimo.

Digitized by Google

Nei capi luoghi di dipartimento sono pure tenuti a presentarsi all'aiutante generale.

Nelle piazze forti dello Stato, ove non v'è un comando marittimo, sono tenuti a presentarsi al comando della piazza se loro superiore, o fargli conoscere il loro arrivo se inferiore. La stessa prescrizione ha luogo in caso di partenza.

Art. 193.

Presentazione del biglietto di licenza.

Gli uffiziali che trovansi in licenza hanno obbligo di mostrare alle autorità marittime di cui all'articolo precedente, nei luoghi ove si propongono di soggiornare, il biglietto di licenza che verrà dalle stesse vidimato.

Le autorità medesime possono imporre all'uffiziale che trasgredisse a questo dovere di ritornare immediatamente alla propria sede, dandone avviso al comandante del dipartimento da cui l'uffiziale dipende.

Art. 194.

Termine della licenza.

Gli uffiziali in licenza devono rientrare alla propria sede o a bordo, in tempo utile, e nel caso venissero in qualunque modo a conoscenza della prossima partenza del bastimento su cui sono imbarcati, hanno stretto obbligo di immediatamente ritornare al loro posto, ancorchè non fosse ultimata la loro licenza.

Tutti gli uffiziali che ritornano da un permesso devono prendere cognizione degli ordini emanati durante la loro assenza.

§ 3° — *Della bassa forza in licenza.*

Art. 195.

Presentazioni.

Tutti i militari di bassa forza che partono o che ritornano da una licenza, qualunque sia la loro dipendenza, saranno sempre in dovere di presentarsi all'aiutante maggiore se a terra, ed all'uffiziale in 2.° se a bordo, ed inoltre all'ufficio od autorità che notifica loro la licenza.

Per tutti i permessi che eccedono le 24 ore verrà rilasciato al militare un biglietto di licenza conforme al modello n.° 1.

Digitized by Google

Art. 196.

Divisa. Vidimazione del biglietto di licenza.

Durante la licenza si dovrà sempre vestire la divisa, ed entro le 24 ore dopo l'arrivo al luogo di fermata il militare dovrà presentarsi all'autorità marittima militare od amministrativa di Marina ivi residente, e in difetto di questa autorità, ai carabinieri reali, onde far vidimare il biglietto di licenza.

Tale presentazione e vidimazione avrà luogo tanto all'arrivo che alla partenza, e in ogni sito ove il militare di bassa forza possa fermarsi prima di andare al luogo della sua licenza.

Art. 197.

Condotta in licenza.

Le autorità militari od amministrative alle quali devono presentarsi i militari di bassa forza in licenza, veglieranno sulla condotta di questi, perchè osservino strettamente tutte le disposizioni che li riguardano, e che abbiano a costituirsi in tempo debito allo spirare del loro permesso, al proprio Corpo o bastimento.

Art. 198.

Mancanze e repressione.

Le autorità indicate nei due precedenti articoli reprimeranno e puniranno le mancanze in cui potessero incorrere i militari di bassa forza in permesso, rimandandoli anche, ove occorra, al Corpo.

In caso di gravi mancanze le stesse autorità potranno fare tradurre al Corpo o bastimento dai reali carabinieri i militari in licenza, informandone l'autorità dalla quale fu rilasciata la licenza.

Art. 199.

Prolungo di licenza.

Nel caso che alcuno per circostanze imperiose di famiglia o per altri motivi avesse da domandare un prolungamento di permesso, devono le autorità di cui sopra, esponendone i motivi, riferire all'autorità che ha concesso la licenza, informandola dei pochi giorni di prolungo che loro avessero dato in attesa di riscontro.

Digitized by Google

Art. 200.

Registro delle licenze.

Le autorità marittime sopracitate terranno un registro degl'individui arrivati e partiti da una licenza, o ammalati nel loro circondario o residenza, in guisa da poter fornire in ogni tempo esatti schiarimenti.

§ 4° - *Dei militari che cadono ammalati.*

Art. 201.

Dichiarazione dell'infermità.

Gl'individui di bassa forza che fossero impediti per malattia di adempire al loro dovere, devono dichiararlo al superiore immediato, il quale ne dà conoscenza all'uffiziale in secondo se a bordo, ed all'aiutante maggiore se a terra.

Art. 202.

Licenza per curarsi in famiglia.

Non è permesso agli individui di bassa forza di curarsi nelle proprie case. Però tali licenze potranno essere accordate dal comandante del Corpo, quando considerazioni speciali lo consigliassero, nel qual caso gl'individui medesimi dovranno tenere informato l'ufficio dell'aiutante maggiore, dello stato di loro salute, ed un medico della R. Marina dovrà, ogni tre giorni almeno, far pervenire all'ufficio suddetto un attestato della loro malattia, indicando l'epoca nella quale probabilmente potranno riprendere il servizio.

Art. 203.

Avviso al Corpo.

Se qualcuno della bassa forza imbarcato, ottenesse la licenza di curarsi in casa propria nel luogo d'armamento, l'affiziale in secondo del bordo ne avviserà tosto l'ufficio dell'aiutante maggiore del Corpo.

Art. 204.

Uffiziali infermi.

Gli uffiziali a terra informeranno subito della loro malattia l'uffizio dell'aiutante generale, o del comando del Corpo, o le direzioni cui sono addetti, o gli altri capi da cui possano per funzioni speciali od eventuali dipendere.

Digitized by Google

Per gli uffiziali inferiori imbarcati, basterà l'informazione all'uffiziale in secondo.

Art. 205.

Comandanti infermi.

I comandanti delle regie navi che cadono ammalati avvertono il comando da cui dipendono, ed il comando superiore presente.

Art. 206.

Divieto di uscire di casa.

L'uffiziale che si dichiara ammalato non può uscir di casa durante 24 ore. Gli uffiziali imbarcati, per lo stesso periodo di tempo non possono presentarsi sul ponte scoverto senza un permesso speciale del comandante.

Art. 207.

Degli Uffiziali guariti.

Dopo qualunque indisposizione o malattia, l'uffiziale dovrà far nota la sua guarigione al superiore da cui si trova dipendere, secondo l'art. 204, ed ove la malattia abbia durato oltre i tre giorni, gli uffiziali inferiori che hanno una destinazione di servizio dovranno presentarsi al loro superiore diretto.

Gli individui di bassa forza dopo la loro guarigione devono presentarsi all'aiutante maggiore, se a terra, od all'uffiziale in 2.° se a bordo.

Art. 208.

Convalescenza.

L'aiutante generale, ed il comandante d'una forza navale o bastimento isolato possono concedere, quando lo giudichino conveniente, alcuni giorni di licenza, da passarsi nello stesso luogo di residenza a titolo di convalescenza, agli uffiziali che ne abbisognano, dietro dichiarazione del medico curante.

Art. 209.

Ammalati in licenza.

I militari ed assimilati che cadessero ammalati, trovandosi in licenza, dovranno, prima della scadenza della medesima, spedire al capo del loro

Digitized by Google

Corpo una dichiarazione del medico curante, autenticata dal sindaco del luogo che constaterà vero l'esposto, indicando altresì quando l'individuo potrà presumibilmente rendersi al suo posto.

§ 5° – *Degli uffiziali in aspettativa.*

Art. 210.

Subordinazione.

Gli uffiziali in aspettativa sono, come quelli in servizio effettivo soggetti alla subordinazione e disciplina militare, dipendono dall'autorità marittima del dipartimento o del luogo ove soggiornano se a loro superiori, e per la via gerarchica di dette autorità ricevono gli ordini che li risguardano e porgono le loro domande.

Art. 211.

Indicazione del domicilio.

L'uffiziale quando viene collocato in aspettativa deve dichiarare all'ufficio del suo capo di Corpo, prima della sua partenza, il luogo ove intende eleggere il proprio domicilio. Il suddetto capo di Corpo per la via gerarchica ne rende informato il ministero.

Art. 212.

Visite di dovere.

Giunto nel luogo del suo domicilio l'uffiziale in aspettativa dovrà presentarsi alle autorità indicate nell'art. 192 come è prescritto per gli uffiziali in licenza.

Art. 213.

Cambiamento di domicilio.

L'uffiziale in aspettativa che intende cambiare domicilio dovrà renderne debitamente informato il suo capo di Corpo, e tostochè sia giunto nel nuovo domicilio dovrà attenersi al disposto del precedente articolo.

Art. 214.

Visite di partenza.

Abbandonando il luogo fissato per domicilio, l'uffiziale in aspettativa si presenterà alle stesse autorità alle quali si è presentato al suo giungervi.

Digitized by Google

Art. 215.

Riammissione in attività.

Quando un uffiziale dall'aspettativa rientra nel servizio effettivo, dovrà presentarsi alle autorità indicate nell'art. 192 per gli uffiziali che ritornano dal permesso.

§ 6.° – *Militari citati innanzi i tribunali.*

Art. 216.

Presentazione alle autorità giudiziarie.

Gli individui del Corpo della Regia Marina citati per conto proprio in cause civili, possono ottenere una licenza eccezionale per presentarsi personalmente, quando una tale personale presenza sia espressamente ordinata dal tribunale o debbano comparire innanzi al giudice di mandamento ove dimorano, ovvero quando l'aiutante generale o comandante del Corpo o della nave riconosca per qualche eccezionale circostanza essere tale presentazione di molta importanza nei loro interessi.

Art. 217.

Notificare le citazioni.

Le citazioni per comparire per conto proprio, e come testimoni in cause penali, vogliono esser notificate al comandante in capo del dipartimento il quale permetterà all'individuo di recarsi al tribunale ove è citato anche se avesse personalmente ricevuto l'invito, dando però in tal caso annunzio al ministero della irregolarità avvenuta.

Art. 218.

Individui infermi citati ai tribunali.

Ove debba il militare comparire personalmente in qualche causa, e ne sia impedito per malattia o per altro motivo legittimo, si farà pervenire all'autorità giudiziaria dalla quale provenne la citazione, i documenti giustificativi dell'impedimento.

Digitized by Google

§ 7° – *Dei disertori.*

Art. 219.

Avviso delle diserzioni.

Allorchè un militare si assenta illegalmente dal Corpo, da uno stabilimento marittimo, da un luogo ove ha la sua residenza di servizio o di comandata, o dal bordo di una regia nave, le autorità da cui dipende devono darne avviso dopo le prime 24 ore, ed anche prima, quando così possono consigliare le circostanze, al comandante in capo del dipartimento od all'aiutante generale, trattandosi di individui appartenenti a Corpi che dal medesimo dipendono. Se ne informerà tosto l'arma dei carabinieri, accompagnando tale avviso con un estratto matricolare dell'individuo, ove sieno indicate tutte le circostanze aggravanti che accompagnano l'assenza.

Art. 220.

Caso dell'avviso immediato.

Se l'assenza riveste, a tenore della legge, di pien diritto il carattere di diserzione, gli avvisi suddetti saranno dati immediatamente, e la diserzione sarà denunciata dal capo di Corpo all'autorità giudiziaria militare marittima, ritenendo che all'estero tale qualità spetta ai regii consoli.

Art. 221.

Rimessione dell'estratto matricolare.

Se l'assenza illegale ha luogo fuori di dipartimento, da bordo di una regia nave, il comandante della medesima rivolge al comandante dell'arma dei R. carabinieri del luogo, l'estratto matricolare dell'individuo e ne informa il comandante militare di marina, o capitano del porto del circondario, facendone rapporto al capo superiore da cui dipende, e dandone conoscenza all'autorità politica superiore del luogo.

Art. 222.

Arresto e presentazione del disertore.

Qualora un disertore si costituisca al Corpo o al comandante di una regia nave, o ad altra autorità tanto nello stato che all'estero, oppure venga arrestato dagli agenti di marina, od altrimenti, si adempirà a quanto è

Digitized by Google

prescritto dal Codice penale militare marittimo. Se questo avvenga sopra di una regia nave e non sia il caso di un consiglio di guerra a bordo, il disertore sarà custodito in attesa di giudizio fino a che non sarà consegnato o spedito all'autorità competente.

Art. 223.

Avviso per i disertori presentatisi.

Quando un disertore venga arrestato o si costituisca volontariamente, ne sarà dato avviso alle autorità, le quali furono invitate a farne la ricerca o l'arresto.

Art. 224.

Diserzioni a terra negli stabilimenti distaccati.

I comandanti militari di marina, i capitani di porto, ecc., avvenendo la diserzione di qualcuno dei loro subordinati, si comportano come fu detto all'art. 219. In egual modo devono agire verso i disertori che possono essere stati denunziati da una regia nave che fosse partita.

CAPO IX.

Di alcune funzioni militari

---

§ 1° — *Giuramento delle nuove leve.*

Art. 225.

Riunione per il giuramento.

Le nuove leve che debbono prestare giuramento si riuniranno per l'ora in cui le truppe accasermate vanno alla messa. Esse saranno situate in testa della colonna e comandate da uffiziali, relativamente al numero delle medesime. Giunte in chiesa saranno disposte in vicinanza dell'altare; e l'aiutante in 1.° si collocherà dinanzi a loro con un altro uffiziale che terrà la bandiera.

Digitized by Google

Art. 226.

Formalità pel giuramento.

Finita la messa, il cappellano spiegherà alle nuove leve con brevi parole l'importanza dell'atto che stanno per compiere e gli obblighi che contraggono col medesimo. Dopo ciò il comandante del Corpo, fatta loro prendere la posizione di *presentat-arm* se armate, legge ad alta voce, lentamente ed in modo da essere ben inteso, la formula del giuramento come all'articolo 1.° di questo regolamento, ed alzando la mano destra aggiunge in tuono interrogativo:

Giurate voi in presenza di Dio di eseguire tuttociò fedelmente?

Gl'individui di nuova leva alzando la mano destra risponderanno insieme: *lo giuro.*

Il cappellano impartisce in seguito la benedizione, e poscia la bandiera accompagnata dall'aiutante maggiore ritorna al suo posto.

Art. 227.

Epoca pel giuramento.

Il giuramento di cui al precedente articolo deve aver luogo al primo giorno festivo dopo che le nuove leve sieno tutte arrivate al Corpo non tenendo conto dei ritardi individuali, e quand'anche non fossero ancor provviste dell'intiera divisa militare.

In tempo di guerra le nuove leve dovranno in ogni caso prestar il giuramento di cui all'articolo che precede innanzi di venir imbarcate, e la solennità di cui sopra sarà perciò compiuta anche in giorno non festivo.

Art. 228.

Individui imbarcati senza aver prestato giuramento.

Se per una qualche eventualità, a bordo di un R. legno si imbarcassero individui che non prestarono peranco giuramento, questo sarà fatto prestare a bordo al primo giorno festivo seguendo le stesse formalità prescritte agli articoli 225 e 226.

In mancanza di cappellano le prescrizioni del primo capo-verso dell'articolo 226 saranno compiute dal comandante di bordo.

Digitized by Google

§ 2° — *Giuramento degli uffiziali.*

Art. 229.

Uffiziali di nuova nomina.

Coloro che entrano nei corpi della marina col grado di uffiziali o vi provengono per promozione dalla bassa forza devono prestare il giuramento, attenendosi alle formalità descritte nei seguenti articoli.

Art. 230.

Epoca del giuramento.

Nella prima domenica o nel giorno festivo dopo il loro arrivo al Corpo, terminata la messa, i nuovi uffiziali si avvicinano all'altare col capo scoperto. Vi sarà la bandiera ed una tavola od inginocchiatoio con sopra il libro dei Vangeli ed altrettante formule del giuramento, scritte sopra fogli di carta libera, per quanti sono gli uffiziali che devono giurare.

Art. 231.

Formalità pel giuramento.

Il capo del Corpo starà ritto col capo coperto ai piedi dell'altare dalla parte dell'epistola, il cappellano dall'altra, gli uffiziali che devono prestar giuramento ad uno ad uno si avanzano verso il capo del Corpo, sguainano la sciabola, gliela rimettono, s'inginocchiano, stendono la mano destra senza guanto sul libro dei Vangeli, leggono ad alta voce la formula del giuramento e sottoscrivono l'atto contenente la detta formula, che verrà pure successivamente firmato dal cappellano e dal capo del Corpo.

Gli uffiziali ricevono allora nuovamente la sciabola dal detto capo di Corpo, e si ritirano al loro posto.

Art. 232.

Giuramento degli acattolici.

Il giuramento degli acattolici avrà luogo in una sala in presenza degli uffiziali superiori del corpo cui appartiene il nuovo uffiziale.

L'uffiziale che deve giurare, sguainata la sciabola, la presenta al capo del Corpo, mette la mano destra senza guanto sulla formula del giuramento che starà deposta sopra un tavolo appositamente apparecchiato, e la ripete ad

Digitized by Google

alta voce. Sottoscrive quindi l'atto di giuramento che sarà pure firmato dall'uffiziale che regge l'ufficio del capo di Corpo e dal capo del Corpo stesso. Questi gli restituisce allora la sciabola e l'uffiziale si ritira cogli altri uffiziali presenti.

§ 3° — *Ricevimento e riconoscimento degli uffiziali.*

Art. 233.

Presentazione degli uffiziali.

L'uffiziale nuovo destinato in un Corpo o sopra una real nave è presentato dal capo del Corpo o dal comandante di bordo agli uffiziali riuniti in gran divisa senza sciarpa se a terra, ed in divisa ordinaria se a bordo, e sarà quindi riconosciuto dal corpo cui appartiene o dall'equipaggio del bastimento nella sua qualità e nel modo descritto dai successivi articoli.

Art. 234.

Formalità pel riconoscimento.

Raccolto il Corpo sotto le armi se a terra, o l'equipaggio se a bordo, la gente armata presenterà le armi, ed il capo del Corpo o comandante della R. nave con a sinistra l'ufficiale nuovo destinato colla sciabola sguainata dice ad alta voce: *Uffiziali, graduati e comuni! d'ordine di S. M. riconoscerete N. N.* (nome e prenome) *per* (indicare il grado e le funzioni).

L'uffiziale saluta colla sciabola al pronunziarsi delle parole *d'ordine di S. M.* e rimane nella posizione del saluto sino a che il capo del Corpo o comandante di bordo abbia fatto portare le armi in spalla. Il detto superiore andrà quindi a collocarsi in sito appropriato, avendo alla sua sinistra il nuovo uffiziale con la sciabola alla posizione del saluto e farà sfilare davanti a sè il Corpo od equipaggio.

Art. 235.

Riconoscimento simultaneo di uffiziali.

Ove si debbano far riconoscere parecchi uffiziali si eseguirà una sola funzione, ma il superiore di cui all'articolo precedente nell'enunciare la formula prescritta, li nominerà tutti individualmente indicando il nome, cognome e grado di ciascuno.

Digitized by Google

Art. 236.

Condizione pel riconoscimento.

La ricognizione di coloro che vestono per la prima volta la divisa di ufficiale al R. servizio deve essere preceduta dalla prestazione del giuramento.

Art. 237.

Capi di Corpo e comandanti.

I capi di Corpo saranno in modo conforme fatti riconoscere dal comandante del dipartimento.

I comandanti di forze navali e regie navi saranno fatti riconoscere dalle autorità stabilite nel regolamento sul servizio di bordo seguendo le formalità sopra descritte.

Art. 238.

Assimilati.

Gli assimilati a terra vengono riconosciuti con la presentazione fatta dal loro capo diretto agli altri individui del loro Corpo assimilati a grado d'uffiziali.

A bordo gli assimilati sono fatti riconoscere dal comandante presentandoli agli uffiziali ed equipaggio con la formula stabilita all'art. 234. L'assimilato saluta con la mano e non ha luogo lo sfilare dell'equipaggio.

§ 4° — *Riconoscimento dei graduati di bassa forza.*

Art. 239.

Graduati di nuova nomina.

I graduati, nuovi nominati in qualunque impiego, sono fatti riconoscere al cambio della guardia dinanzi al Corpo cui appartengono se a terra, o dell'equipaggio se a bordo, all'ora della lettura dell'ordine del giorno.

Eccetto quelli destinati di picchetto, gli altri individui del Corpo o dell'equipaggio sono senz'armi.

Art. 240.

Formalità del riconoscimento.

L'aiutante maggiore se a terra, e l'uffiziale in 2.° se a bordo avendo i nuovi nominati alla sua sinistra che stanno con la sciabola sguainata, dice

Digitized by Google

ad alta voce: *D'ordine del* (si accenna l'autorità dalla quale emana l'ordine di nomina) *riconoscerete N. N. per* (indicare il grado ed impiego).

Essendovi parecchi graduati da far riconoscere, dovranno tutti essere individualmente nominati insieme alle loro qualità. Ciò fatto, i nuovi nominati rientrano al loro posto.

A bordo si faranno riconoscere puranco quei comuni che per le loro funzioni, nell'esercizio delle medesime, devono considerarsi assimilati a caporali.

§ 5° — *Modo di assistere alla messa.*

Art. 241.

Chi conduce la truppa alla chiesa.

La truppa è condotta in chiesa per assistere alla messa o ad altre funzioni religiose dal comandante del Corpo.

Gli uffiziali tutti stanno al loro posto nelle file e quelli che vi intervengono senza essere addetti al Corpo seguono immediatamente il comandante del medesimo.

Art. 242.

Comandi alle truppe.

Le sezioni devono sempre entrare in chiesa, se sono armate, a *bilanc-arm*, e giunte al loro posto stanno rivolte verso l'altare, nè si danno più comandi, ma si deve far uso di segnali col tamburo: però occorrendo eseguire un qualche movimento generale e complessivo questi saranno ordinati al solo comando del comandante della truppa che si darà in tuono esecutivo.

Se la truppa fosse disarmata, ogni sezione entrando in chiesa deve scoprirsi il capo al comando *scopritevi!* dato dal rispettivo comandante della sezione.

Art. 243.

Messa a bordo delle regie navi.

A bordo l'equipaggio viene condotto alla messa dall'uffiziale in 2.° Gli uffiziali di bordo si trovano alle loro squadre, le quali giunte al loro posto si scoprono il capo al comando di *scopritevi!* dato dal rispettivo uffiziale comandante della squadra.

Digitized by Google

Art. 244.

Segnali di tamburo.

Un tamburino colla cassa per i segnali occorrenti sta collocato a lato dell'altare: gli altri tamburi e trombe rimangono di dietro della truppa se a terra, o dell'equipaggio se a bordo.

Giunta che sia tutta la truppa o l'equipaggio al suo posto il comandante del Corpo o del bastimento fa dare due colpi di bacchetta con i quali viene accennato al cappellano di dar principio alla funzione, durante la quale la musica deve suonare.

All'elevazione ed alla benedizione il tamburino batte due colpi di bacchetta, al principio l'uno e l'altro alla fine: le truppe o gli equipaggi prendono la posizione della preghiera, e tutti i tamburini battono la marcia d'ammiraglio purchè non suoni la musica.

In chiesa o nel sito dove si attende ad una funzione religiosa non si rendono onori di sorta.

Art. 245.

Segnale della messa a bordo.

Durante la messa a bordo delle regie navi in porto o di quelle in navigazione che sieno riunite con altri regii legni, viene alzato il segnale della preghiera sull'albero di mezzana.

In porto il picchetto di guardia sta schierato con le sue armi sul ponte. In navigazione la guardia di servizio sta in rango al suo posto di manovra, e possibilmente si avrà cura di astenersi dal manovrare finchè dura una qualche funzione religiosa.

I bastimenti che navigassero isolati non alzeranno il segnale della preghiera, ma durante la messa od altra funzione religiosa dovranno avere la bandiera inalberata.

CAPO X.

Dei fogli caratteristici o matricolari

Art. 246.

Specchi caratteristici.

Gli specchi caratteristici e di condotta degli uffiziali ed assimilati, prescritti dal regolamento annesso alla legge sull'avanzamento dell'armata di

Digitized by Google

mare, saranno conformi al modello n.° 2 che fa seguito al presente regolamento.

I fogli caratteristici devono essere compilati con chiarezza e verità, con perfetta cognizione di ciò che si espone, senza lacune, nè espressioni vaghe od ambigue: gli uffiziali che concorrono alla loro compilazione dovranno considerarsi mallevadori sul loro onore di tutti i torti che commettessero per trascuranza, per parzialità, per debolezza o per altri men retti motivi, nonchè del danno che ne risultasse al regio servizio. È perciò loro stretto dovere di sperimentare e di distinguere i talenti, le buone e cattive qualità dei loro subordinati, e di fedelmente descriverle.

Nella compilazione degli specchi caratteristici si dovrà tener conto di quelli stati compilati a bordo dai comandanti dei singoli legni nonchè degli specchi caratteristici precedenti.

Saranno tenuti nel massimo segreto i pareri individuali e le discussioni avvenute nella compilazione dei detti specchi, ma però il capo di Corpo o comandante del bastimento farà conoscere ad ogni uffiziale inferiore le note caratteristiche relative alla condotta e carattere, al modo di eseguire il servizio, ed alle cognizioni che possiede, notandogli con ispecial cura quelle sfavorevoli riguardo all'istruzione ed alla condotta militare e privata, avvertendolo delle conseguenze che tali note possono produrre sulla sua carriera ed eccitandolo a correggersene.

Simile comunicazione ricevono gli uffiziali superiori dal capo di Corpo o comandante in capo di forza navale dopo eseguita la compilazione dei fogli caratteristici.

L'esemplare dei suddetti specchi è conservato ed accuratamente custodito.

Art. 247.

Liste di proposte per avanzamenti di uffiziali.

Nella compilazione delle liste di proposizione per l'avanzamento degli uffiziali, si dovrà tener conto dei fogli caratteristici e di condotta annuali o compilati dai comandanti dei regii legni o comandanti in capo di forze navali.

Le stesse prescrizioni ed avvertenze accennate al secondo alinea dello articolo precedente sono pure applicabili alla formazione delle liste di proposizione che saranno conformi al modello n.° 3.

Digitized by Google

Art. 248.

Liste di promozioni per la bassa forza.

Nella formazione degli specchi caratteristici dei graduati e comuni di bassa forza dei Corpi della R. Marina, e delle liste di proposizione per promozione di classe o grado, modelli numeri 4 e 5, tutti gli uffiziali che vi concorrono devono recare somma accuratezza ed imparzialità, attenendosi alle medesime avvertenze accennate al 2.° alinea dell'articolo primo di questo capo.

Una tale avvertenza è di somma importanza specialmente per le proposizioni dei graduati, onde i comandanti dei Corpi e delle regie navi dovranno essere molto guardinghi nel proporre per sott'uffiziali individui i quali non riunissero tutte le qualità necessarie ad un buon sott'uffiziale.

Avendosi a formare liste di proposizione per l'avanzamento di sott'uffiziali al grado di uffiziale d'arsenale o di maggiorità o altro, a parità di merito si avrà sempre riguardo all'anzianità nel grado.

Le proposte per classificazione dei marinai di nuova leva dovranno essere conformi al modello n.° 6.

Art. 249.

Ruoli matricolari.

Ogni corpo della R. Marina tiene un ruolo matricolare per i graduati e comuni dove sono registrate oltre alle indicazioni personali:

1.° La qualità dell'assento;

2.° Le promozioni di grado, d'impiego e di classe nello stesso grado od impiego;

3.° Le sospensioni, le rimozioni e le retrocessioni con i motivi che vi diedero luogo;

4.° I passaggi nelle varie ferme di servizio, e quelli da una classe ad un'altra;

5.° I passaggi di sezione, di categoria e di Corpo, gli sbarchi e gl'imbarchi sulle regie navi;

6.° I riassenti, affidamenti ed assoldamenti;

7.° Le diserzioni, le presentazioni spontanee e gli arresti dei disertori;

8.° I procedimenti giudiziari cui il militare fu soggetto, il loro esito, le pene subite e le grazie ottenute, le punizioni disciplinari avute;

9.° Le partenze in congedo illimitato e l'arrivo sotto le armi;

Digitized by Google

10.° I cambiamenti di domicilio durante il soggiorno in congedo illimitato;

11.° I matrimoni contratti durante il servizio, con autorizzazione o senza;

12.° Le campagne di guerra fatte, le campagne di mare e prigionie di guerra, le campagne fatte a terra, le missioni e destinazioni di servizio;

13.° Le azioni di merito, le ferite e le infermità incontrate in servizio;

14.° Le decorazioni e ricompense onorifiche;

15.° La cessazione dal servizio per morte, o per giubilazione, riforma, congedo, condanne od altre cause;

16.° Le cartelle di credito degli assoldati e dei surrogati;

17.° Le naturalizzazioni;

18.° Tutte le variazioni ed i fatti che concorrono a determinare la ferma del militare, o la sua posizione innanzi alla legge militare marittima, i titoli all'avanzamento, alla giubilazione, riforma ed altre ricompense secondo il Corpo o la specialità cui l'individuo appartiene, e quelli della sua famiglia a pensioni, sussidi ed altri vantaggi.

Art. 250.

Fogli matricolari.

Ogni individuo di bassa forza che si distacca dal Corpo per imbarcarsi su d'una regia nave o per altra destinazione, sarà accompagnato da un foglio matricolare, modello n.° 7, estratto dal ruolo matricolare, e per il quale si seguiranno le norme per il medesimo prescritte, a cura dell'uffiziale in 2.° a bordo o dei comandanti militari locali o di distaccamento.

Un ruolo consimile a quello prescritto per la bassa forza, si terrà per gli uffiziali, modello n.° 8, ove saranno registrate le medesime indicazioni sopradette, in quanto siano applicabili alla carriera da lui percorsa ed al Corpo o specialità cui appartiene. Sul ruolo suddetto saranno inoltre notate le varie posizioni di aspettativa, disponibilità, sospensione, ecc. in cui siasi trovato l'uffiziale.

Delle variazioni che sieno state ordinate od autorizzate con provvedimento superiore si dovrà sempre citare il decreto o dispaccio che le prescrive, e dei fatti che devono essere comprovati da documenti regolari, come sono le sentenze, i matrimoni, le morti, ecc., si citeranno pure i documenti medesimi.

Una copia del ruolo predetto accompagna l'uffiziale nelle varie sue destinazioni di servizio.

Digitized by Google

Art. 251.

Rilascio di documenti.

È vietato ai capi dei Corpi, regie navi o distaccamenti, di rilasciare ad autorità estranee al dicastero della Marina estratti matricolari, certificati od altri consimili documenti, eccettuati i casi in cui tali comunicazioni sieno espressamente autorizzate dalle disposizioni in vigore, o che ne vengano regolarmente richiesti dalle autorità giudiziarie. Si possono però rilasciare estratti d'assento ai militari, dal Corpo dal quale siano stati congedati.

È vietato agli individui appartenenti ai Corpi od amministrazioni della marina, di rilasciare attestati o dichiarazioni per fatti o condotta di altre persone della Marina senza che ne siano autorizzati dal ministero.

CAPO XI.

Delle Commissioni.

Art. 252.

Convocazione delle commissioni.

Ogni qualvolta abbia a radunarsi una commissione, sì a terra che a bordo delle regie navi, nell'ordine di convocazione, che informa il presidente della medesima ed i singoli membri, devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della riunione e la divisa da vestirsi.

Art. 253.

Posto dei componenti delle commissioni.

Il presidente di una commissione occupa sempre il posto d'onore: il relatore alla sua diritta, il segretario alla sua sinistra. Qualora non siavi destinato un segretario speciale, il meno anziano dei membri ne farà le funzioni. Gli altri membri prendono quindi posto alternativamente a diritta e a sinistra secondo l'ordine gerarchico dei gradi, e a parità di grado, secondo l'ordine di anzianità, e per Corpi diversi a parità di grado, secondo la posizione dei diversi Corpi, indicati nella tabella A annessa al presente regolamento, cominciando dalla sinistra di chi legge e progredendo verso la destra.

Digitized by Google

Art. 254.

Modo di procedere nella discussione.

Appena radunata la commissione, il presidente fa dare lettura dell'ordine di convocazione, definisce lo scopo della medesima, comunicando alla commissione i documenti statigli trasmessi.

Dopo l'esposizione della quistione il presidente apre la discussione sul da farsi, quando si tratti di un parere da emettere, o fa cominciare i lavori quando si tratti di un lavoro da eseguire: le discussioni e pareri emessi in seno della commissione saranno segreti quando tali sieno le istruzioni ricevute dal presidente, della qual circostanza dovranno esserne informati tutti i componenti la commissione.

Art. 255.

Processo verbale.

Del parere o del lavoro di una commissione deve sempre constare col mezzo di un processo verbale. Il verbale complessivo è compilato conformemente alle viste della maggioranza del segretario, e firmato da tutti i membri della commissione per ordine inverso di anzianità. Il segretario, quand'anche non fosse membro della commissione, deve apporre la sua firma al verbale.

Art. 256.

Pareri individuali e verbali delle varie sedute.

Un membro di una commissione, dissenziente dal parere della maggioranza, che abbia desiderio di rendere note le cause del suo dissenso, è in diritto di esporle in seguito al verbale, munendo tale nota della sua firma e di quella del segretario, col visto del presidente.

I verbali parziali devono esporre le varie discussioni che precedettero il parere emesso dalla commissione, e dovranno nominativamente far cenno dei membri che vi presero parte e segnare il riassunto delle singole loro opinioni.

Art. 257.

Sedute della commissione.

Il presidente regola le sedute della commissione ed ordina il tempo ed il luogo delle nuove riunioni.

Digitized by Google

Quando i lavori di una commissione si protraggano per diverse sedute, ad ogni nuova seduta, prima di seguitare i lavori, il segretario darà lettura del verbale dell'ultima riunione, il quale dopo essere stato approvato dalla commissione sarà firmato dal presidente e dal segretario.

Le osservazioni che venissero fatte sulla compilazione del verbale saranno accennate in quello della seduta in cui desse ebbero luogo.

Le commissioni saranno sciolte dall'autorità che le ha nominate o da quella da cui l'autorità convocante dipende.

CAPO XII.

Norme da osservarsi nella corrispondenza d'ufficio.

Art. 258.

Lettere d'ufficio.

Le lettere d'ufficio da scambiarsi tra le diverse autorità della Marina saranno sempre di un foglio intiero o più se bisogna.

La prima facciata di qualunque lettera d'ufficio sarà sempre divisa in due colonne: in testa della colonna a sinistra vi sarà l'indicazione del comando del Corpo, dell'ufficio, o del comando della nave o forza navale a seconda dell'autorità scrivente: dissotto il numero del protocollo di partenza e quindi l'oggetto della lettera. Le lettere che si scrivono in risposta di altre dovranno indicare il numero di protocollo, la data e l'ufficio che ha scritto la lettera cui si risponde; tali indicazioni si mettono tra l'oggetto e il numero di protocollo di spedizione.

A piedi della stessa colonna vi sarà l'indirizzo dell'autorità cui la lettera è diretta, e sopra l'indirizzo, tra una linea spezzata, il numero degli allegati annessi alla lettera. In testa della colonna a dritta si metterà la data sotto la quale si scrive la lettera. In questa seconda colonna, e nelle pagine seguenti si dovrà scrivere il contenuto della lettera.

Art. 259.

Stile nelle lettere d'ufficio.

Nelle lettere, rapporti, richiami, ordini od altri scritti d'ufficio, che occorra alle autorità marittime militari di indirizzare ai loro superiori, eguali od inferiori, si ometteranno sempre i preamboli superflui, e si useranno termini rispettosi, ma tralasciando qualunque frase di complimento.

Digitized by Google

Non si dovrà in una stessa lettera, trattare pratiche diverse, dovendo ogni affare o pratica separata essere scritta con lettera apposita. I rapporti dei comandanti delle regie navi saranno scritti in modo, che la lettera essendo una, ogni pratica sia trattata in foglio separato.

Si dovrà inoltre tener presente che pregii principali di una lettera nel carteggio d'ufficio sono la concisione, la brevità e la chiarezza, la franca e nitida esposizione dei fatti, spoglie di ogni ornamento, epiteti o vocaboli, che, se tendono a dimostrare rispetto, tornano poi sempre superflui o di danno alla chiarezza necessaria nella corrispondenza d'ufficio.

Art. 260.

Firma delle lettere.

Terminata l'esposizione dei fatti, rapporti, od altro che formi l'oggetto di una lettera, null'altro si dovrà aggiungere a chiusa della medesima che il grado o carica dell'autorità scrivente e la firma in tutte lettere scritta in modo perfettamente chiaro ed intelligibile, mettendovi il cognome e l'iniziale del nome.

Art. 261.

Soprascritte.

Le soprascritte o indirizzi delle lettere, pieghi o carte sotto fascia tra le diverse autorità marittime dovranno essere fatte scrivendo semplicemente e senza superlativi il titolo dell'autorità o persona cui si scrive di ufficio, non dovendosi in esse declinare il nome e cognome dell'individuo, se non quando un'autorità abbia a scrivere a chi non copra una carica di ufficio.

Art. 262.

Franchigia postale.

Le franchigie postali accordate alle diverse autorità marittime sono quelle stabilite dall'apposita legge a seconda l'importanza della carica od autorità. Nessuna autorità marittima potrà eccedere il limite della franchigia postale accordatagli, nè farsi rimborsare d'ufficio le spese incontrate per pagamenti fatti oltre i limiti stabiliti dalla legge suddetta.

Digitized by Google

Art. 263.

Timbro sulla soprascritta.

Tutte le soprascritte dei pieghi, lettere o fascie di carte spedite d'ufficio, dovranno portare l'impronta del bollo dell'ufficio o autorità che scrive.

Art. 264.

Qualità della carta per corrispondenze coll'estero.

Le autorità od uffiziali in missione all'estero dovranno aver presente, nella corrispondenza d'ufficio, di fare uso di carta sottile, onde il peso delle lettere abbia ad essere il minimo possibile.

Non dovranno spedire che quelle lettere o carte puramente indispensabili, riservandosi a spedire le altre che possono soffrire dilazione, al loro giungere nello Stato o per mezzo di regie navi od analoghi mezzi.

Nei climi caldi, nella stagione estiva specialmente, è assolutamente vietato suggellare le lettere o pieghi d'ufficio con ceralacca.

Le stesse prescrizioni si osserveranno per la corrispondenza con l'estero.

Art. 265.

Proibizione di acchiudere lettere private nei pieghi d'ufficio.

È assolutamente vietato a qualunque autorità od individuo appartenente ai Corpi od amministrazioni della Marina, lo acchiudere nelle lettere o pieghi contenenti corrispondenze d'ufficio, lettere particolari, per qualsiasi motivo ed a qualunque persona sieno dirette, eccetto quelle che costituiscono una lettera d'ufficio protocollata che debba includersi nel piego medesimo quale allegato.

Art. 266.

Uso del telegrafo.

Nessuna autorità marittima od individuo appartenente alla Marina dello Stato potrà corrispondere d'ufficio con altre autorità marittime od individui della Marina, per mezzo del telegrafo, se non in circostanze straordinarie di urgenza, od a seconda delle istruzioni emanate in proposito dal ministero.

In ogni caso i dispacci devono essere compilati colla massima chiarezza, precisione e concisione, eliminando tutte le parole non necessarie alla intelligenza del dispaccio medesimo.

Digitized by Google

Art. 267.

Uffiziali in missione.

Gli uffiziali in missione scrivono il loro nome e grado al sito della lettera in cui fu prescritto all'articolo 258 di mettere l'indicazione dell'ufficio o comando che scrive, o secondo i casi pongono allo stesso sito lo scopo generico della loro missione.

Art. 268.

Via gerarchica nella spedizione dei rapporti.

I rapporti devono essere trasmessi all'autorità superiore per la stretta via gerarchica.

L'ordine d'ufficio dietro al quale rimane fissata la posizione in cui trovasi un militare od assimilato, determina la via gerarchica da seguirsi a tenore del precedente alinea.

Art. 269.

Corrispondenza degli uffiziali in missione.

Gli individui appartenenti ad un Corpo qualunque od amministrazione della Marina che per ordine ministeriale sono in missione all'estero o nei regii Stati, dipendono direttamente dal ministero col quale corrispondono per tuttociò che si riferisce all'incarico avuto.

Art. 270.

Forma delle lettere spedite dagli uffiziali in missione.

Le lettere d'ufficio dei predetti individui in missione porteranno un numero progressivo di protocollo privato e le altre indicazioni prescritte dai precedenti articoli. Essi dovranno tener copia precisa delle lettere che spediscono, e finchè rimangono al regio servizio devono conservare tanto le minute della loro corrispondenza durante una missione loro affidata, quanto le lettere di ufficio che ricevono in tale periodo.

Art. 271.

Elenchi di spedizione.

Gli elenchi di spedizione che sono contenuti nelle lettere ministeriali dovranno essere rinviati al ministero debitamente firmati non più tardi di

Digitized by Google

una settimana dalla data della ricevuta della lettera, cui l'elenco si riferisce, se l'individuo in missione o l'autorità ricevente trovasi all'estero.

Pertanto se la risposta da parte di un individuo in missione all'estero può esser fatta entro il citato periodo di una settimana, l'elenco di spedizione non verrà rispedito.

Art. 272.

Ritorno dell'elenco di spedizione dall'estero.

Se la risposta alla lettera cui si riferisce l'elenco di spedizione non può esser fatta entro il periodo di una settimana, l'elenco verrà allora ritornato o solo od incluso in altra lettera che trattasse di affare diverso e che l'individuo in missione avesse occasione di indirizzare al ministero.

Art. 273.

Ritorno dell'elenco da autorità nel Regno.

Le autorità marittime e gli individui in missione nei regii Stati dovranno ritornare al ministero l'elenco di spedizione, debitamente firmato, a volta di corriere.

In ogni caso gli elenchi si ritornano senza alcuna lettera accompagnatoria.

Art. 274.

Informazioni sugli ordini di servizio.

Agli individui in missione all'estero verranno dall'autorità da cui essi dipendono direttamente spediti gli ordini di servizio generale e quelle altre disposizioni per copia o per estratto che possono riuscir loro di utile e necessaria cognizione.

Art. 275.

Ufficio col quale gli individui in missione corrispondono.

Salvo il disposto dell'art. 277 o di speciali istruzioni, gli uffiziali ed impiegati di Marina in missione, corrispondono con l'ufficio dal quale ricevettero le loro istruzioni.

Digitized by Google

Art. 276.

Domicilio ed avvisi.

Allorchè un individuo in missione o quegli cui è affidata la superiore direzione di una missione, parte per recarsi nel sito fissato dalle sue istruzioni, deve prevenire l'ufficio di cui al precedente articolo.

Lo stesso è in obbligo di eseguire all'arrivo nel luogo della sua destinazione ed ogni qualvolta si allontana dal medesimo.

Art. 277.

Indirizzo sulle lettere.

Tutte le autorità marittime e gli individui in missione nella loro corrispondenza col ministero devono indirizzare le loro risposte all'ufficio del medesimo dal quale è partita la lettera cui essi rispondono, attenendosi su questo riguardo alla ripartizione degli uffici del ministero ed alle indicazioni stabilite per le soprascritte delle lettere rivolte allo stesso.

CAPO XIII.

Castighi disciplinari

---

§ 1° — *Castighi applicabili agli uffiziali.*

Art. 278.

Castighi per gli uffiziali a terra.

I castighi disciplinari che possonsi infliggere agli uffiziali a terra sono:

a) Rimprovero;

b) Arresti semplici da 1 a 30 giorni;

c) Arresti di rigore da 5 a 60 giorni;

d) Detenzione in una fortezza marittima da 1 a 6 mesi.

Presso l'ufficio del capo di Corpo sarà tenuto un apposito registro (modello n.° 9) per inscrivervi i castighi inflitti agli uffiziali dipendenti.

Digitized by Google

Art. 279.

Castighi per gli uffiziali a bordo.

I castighi disciplinari che possonsi infliggere agli uffiziali a bordo, sono:

a) Rimprovero;

b) Arresti semplici sino ad 8 giorni;

c) Arresti di rigore da 4 a 16 giorni;

d) Sospensione dalle proprie incumbenze.

Sopra apposito registro (modello n.° 10) il comandante di bordo inscriverà i castighi inflitti agli individui dello stato maggiore.

Art. 280.

Rimprovero.

Il rimprovero può essere inflitto da qualunque superiore, sia privatamente, sia in altre circostanze che lo richiedano le esigenze immediate della disciplina, od al rapporto del capo di Corpo.

Non si possono adoperare nel rimprovero parole contro l'onore od insultanti.

Art. 281.

Arresti semplici a terra.

L'uffiziale agli arresti semplici a terra rimane nella propria casa, od abitazione, in tutte le ore in cui non è comandato di servizio.

Ove durante gli arresti, egli commettesse una nuova mancanza, il capo del Corpo ne deve prolungare la durata, o commutarli in arresti di rigore.

L'uffiziale che infranga gli arresti semplici vien punito con quelli di rigore.

Art. 282.

Arresti semplici a bordo.

Gli arresti semplici a bordo hanno luogo per l'uffiziale, nel proprio camerino. I guardia-marina di 1.ª classe li subiscono nella camera comune.

Art. 283.

Arresti di rigore a terra.

L'uffiziale punito agli arresti di rigore a terra, rimette la sua sciabola all'ufficio del capo di Corpo per essere a questi consegnata, che gliela

Digitized by Google

restituisce quando sia rimesso in libertà. Egli rimane escluso da qualunque servizio. Occupa la stanza che gli viene assegnata, sempre fuori della propria abitazione, e non deve uscirne, nè avere colloquio con alcuno, salvo con uffiziali a lui superiori per motivi di servizio. Può essergli messa una sentinella alla porta.

Commettendo egli durante gli arresti di rigore una nuova mancanza, può venirne prolungata la durata, o inflittagli la detenzione in una fortezza.

L'uffiziale che infrange gli arresti di rigore, viene punito colla detenzione in una fortezza.

Gli arresti di rigore devono essere menzionati sullo specchio annuale di condotta.

Art. 284.

Arresti di rigore a bordo.

Gli arresti di rigore a bordo, hanno luogo per l'uffiziale nel proprio camerino.

Hanno pure luogo a bordo le disposizioni prescritte a terra all'articolo precedente, facendo l'uffiziale in 2° le veci dell'aiutante maggiore, e notandosi che invece della detenzione in una fortezza, gli sarà inflitta la sospensione dalle proprie incumbenze.

I guardia-marina di 1ª classe, invece degli arresti di rigore saranno, quando ne sia il caso, puniti con due ore in coffa nelle ore del giorno, ed il resto del tempo con gli arresti nella camera comune.

Art. 285.

Detenzione in una fortezza.

L'uffiziale punito colla detenzione in una fortezza, è accompagnato alla sua destinazione da altro uffiziale comandato a cui consegna, partendo, la sua sciabola, che gli sarà rimessa al termine del castigo, dal comandante della fortezza. Egli rimarrà in una camera assegnatagli: in alcune ore del giorno gli sarà permesso di uscirne, ma non mai di oltrepassare il recinto della fortezza.

Art. 286.

Sospensione dalle proprie incumbenze.

La sospensione dalle proprie incumbenze di bordo, è sempre accompagnata dagli arresti nella camera comune. L'uffiziale che si trova in questo caso, deve essere, tosto che si può, rinviato al dipartimento marittimo cui

Digitized by Google

appartiene il bastimento, per essere sottoposto ad un consiglio di guerra, o di disciplina, secondo i casi. La sospensione non può essere revocata dal superiore che la infligge.

Art. 287.

Presentazione dopo il castigo.

L'uffiziale che esce dagli arresti semplici o di rigore, o della detenzione in una fortezza deve presentarsi entro le 24 ore, in gran divisa al capo di Corpo o bastimento, come pure al superiore che ordinò il castigo.

L'uffiziale che si rifiutasse di rendersi agli arresti o di uscirne quando gli viene ordinato, si rende colpevole d'insubordinazione.

Art. 288.

Mancanze gravi od abituali.

Ove un uffiziale si trovi sospeso dalle proprie incumbenze di bordo, o si dimostri per mancanze gravi e frequenti incorreggibile con gli ordinari castighi disciplinari, ovvero cada in qualche fallo di tal gravità da richiedere una repressione più severa, il capo del Corpo o comandante del bastimento ne fa particolareggiato rapporto per via gerarchica al ministro della marina. Questi esaminerà se sia il caso di promuovere la sospensione dell'uffiziale dal suo impiego, ovvero di sottoporlo ad un consiglio di disciplina, per quindi promuoverne la rivocazione a tenore della legge sullo stato degli uffiziali.

Tale rapporto deve essere pur fatto ogni qualvolta talun uffiziale incorra in una di quelle mancanze che a tenore della legge summentovata diano luogo alla rimozione dal grado.

§ 2° — *Castighi applicabili alla bassa forza.*

Art. 289.

Castighi pei sott'uffiziali a terra.

I castighi disciplinari che possonsi applicare ai sott'uffiziali a terra, sono:

a) Consegna in caserma da 1 a 20 giorni;
b) Sala di disciplina da 1 a 15 giorni;
c) Sospensione dal grado sino a tre mesi;
d) Rimozione dal grado.

Digitized by Google

Art. 290.

Castighi pei caporali ed assimilati a terra.

I castighi disciplinari che si possono applicare a terra ai caporali ed assimilati, sono:

a) Consegna in caserma da 1 a 30 giorni;

b) Prigione semplice da 1 a 8 giorni, se in una sala: da 1 a 5 giorni, se in una cella;

c) Prigione di rigore da 5 a 30 giorni, se in una sala: da 4 a 20 giorni se in una cella;

d) Sospensione dal grado sino a mesi 3;

e) Retrocessione dal grado.

Art. 291.

Castighi per i comuni a terra.

I castighi disciplinari che vengono applicati ai comuni a terra, sono:

a) Turni di fatica straordinari, per non più di 5 turni;

b) Consegna in caserma da 1 a 30 giorni;

c) Prigione semplice da 1 a 10 giorni se in una sala: da 1 a 5 se in una cella;

d) Prigione di rigore da 5 a 30 giorni se in una sala: da 4 a 20 se in una cella;

e) Ferri per una gamba da 1 sino a 15 giorni;

f) Ferri per due gambe da 1 ad 8 giorni;

g) Ferri corti da 1 ad 8 giorni;

h) Retrocessione.

Art. 292.

Castighi per i sott'uffiziali a bordo.

I castighi disciplinari che possonsi infliggere ai sott'uffiziali a bordo, sono:

a) Consegna a bordo da 1 a 15 giorni;

b) Prigione di bordo sino a 10 giorni;

c) Sospensione dal grado sino a 3 mesi;

d) Rimozione dal grado.

Digitized by Google

Art. 293.

Castighi per i caporali ed assimilati a bordo.

I castighi disciplinari che si possono infliggere a bordo ai caporali ed assimilati, sono:

a) Consegna a bordo da 1 a 20 giorni;
b) Ferri per una gamba sino ad 8 giorni;
c) Prigione di bordo sino a 10 giorni;
d) Sospensione dal grado sino a mesi 3;
e) Rimozione dal grado.

Art. 294.

Castighi per i comuni a bordo.

I castighi disciplinari che si possono infliggere ai comuni a bordo, sono:

a) Pelottone di castigo per 2 ore durante 5 giorni;
b) Lista di punizione sino a 15 giorni;
c) Consegna a bordo sino a 20 giorni;
d) Prigione sino a 10 giorni;
e) Ferri per una gamba sino a 15 giorni;
f) Ferri per due gambe da 1 a 8 giorni;
g) Ferri corti da 1 a 8 giorni;
h) Retrocessione.

Art. 295.

Consegna.

Il castigo della consegna si espia a terra, rimanendo in caserma, ed a bordo sotto coperta. L'individuo consegnato non è dispensato da alcuna specie di servizio che gli spetta.

Art. 296.

Sala di disciplina.

Il castigo della sala di disciplina è una *consegna* speciale, in un locale destinato appositamente, nel quale non è permesso l'uso di materassi o letti per dormire, ma è tollerata la sola coperta: è vietato a chiunque l'ingresso nella sala di disciplina, salvo che per servizio o per licenza ottenutane.

Il militare alla sala di disciplina continua a prestare servizio.

Digitized by Google

Art. 297.

Prigione.

Il castigo della prigione semplice, viene scontato in una sala od in una cella a tal uopo destinata, e nel modo indicato dall'articolo precedente.

Il locale destinato per cella dovrà avere la capacità di almeno 15 metri cubi.

La prigione di rigore differisce dalla semplice in questo, che i puniti colla prigione di rigore vanno esclusi da ogni servizio, e non ricevono altro vitto che la doppia razione di pane, eccetto nei giorni di giovedì ed in quelli festivi, nei quali ricevono il consueto ordinario.

Il castigo della prigione a bordo si espia nel locale all'uopo destinato.

Art. 298.

Prigione a bordo.

L'individuo punito a bordo con la prigione semplice o di rigore dovrà però passare due ore del mattino e due della sera in coperta ai ferri per una gamba.

In mancanza di prigione a bordo, cotale castigo verrà cambiato in quello dei ferri per una gamba o per due, secondochè la mancanza avrebbe richiesto la punizione della prigione semplice o di quella di rigore.

Art. 299.

Turni di fatica straordinari.

Il castigato con turni di fatica straordinari, deve adempiere a questi turni, oltre a quelli che gli toccano.

Art. 300.

Pelottone di castigo.

Il castigato col pelottone di castigo, deve stare in riga col fucile o carabina, in parata ed in silenzio.

Art. 301.

Lista di punizione.

I castigati alla lista di punizione possono essere incaricati di tutti i lavori faticosi occorrenti.

Digitized by Google

Art. 302.

Ferri.

Il castigo dei ferri per una gamba consiste nello avere una gamba passata in un anello di ferro.

Il castigo dei ferri per due gambe consiste nello avere ciascuna gamba passata in un anello di ferro.

Nel castigo dei ferri corti le due gambe sono passate in anelli stabiliti su di una stessa barra di ferro, fissa ad un luogo.

Il castigo dei ferri corti è sempre accompagnato dalla sospensione di tutti i viveri meno il pane di cui sarà data la doppia razione. Nei giorni di giovedì ed in quelli festivi, ad eccezione del vino, viene distribuita la razione intera agli individui puniti ai ferri corti.

La punizione dei ferri viene imposta unitamente alla prigione quando lo richiede la gravità della commessa mancanza. Però ai detenuti nelle celle non si metteranno i ferri, salvo che ciò sia necessario per frenare un chiasso od un disordine.

A terra dalla controvisita alla sveglia, ed a bordo dal brande abbasso al brande arriva non sono ammessi che i ferri ad una gamba.

Art. 303.

Sospensione dal grado.

Ogni sospensione è annunciata con ordine del giorno del comandante il Corpo o bastimento. Dessa ha luogo in presenza dei graduati del medesimo grado, riuniti in riga. L'individuo che deve subire il castigo è condotto in loro presenza, sente lettura dell'ordine del giorno che lo concerne, e spoglia immediatamente i distintivi del grado, preparati prima perchè possano essere facilmente staccati.

Il sospeso dal grado disimpegna le funzioni di marinaro di 3ª classe od assimilato, secondo la sua specialità, ne veste i distintivi e ne percepisce i vantaggi.

Al termine della sua sospensione egli ritorna al grado primitivo.

Durante la sospensione di un sott'uffiziale deve essere cura di chi comanda schivare possibilmente la convivenza del sospeso con quelli che furono suoi subordinati.

Il comandante di una regia nave deve traslocare l'individuo sospeso sul primo bastimento da guerra dello Stato che incontra, quando non gli sia facile mandarlo in caserma.

Digitized by Google

Art. 304.

Retrocessione.

Ogni retrocessione è annunciata con ordine del giorno del comandante di Corpo o bastimento: dessa ha luogo in presenza di tutti gl'individui della medesima classe o assimilati. L'individuo che deve essere retrocesso è condotto in loro presenza, sente lettura dell'ordine del giorno che lo concerne, e spoglia immediatamente i distintivi della sua classe, preparati prima, acciò possano essere facilmente staccati.

Il retrocesso disimpegna le funzioni dell'ultima classe della sua specialità, ne veste i distintivi e ne percepisce i vantaggi, e non può raggiungere la primitiva sua classe se non a norma della legge e del regolamento sull'avanzamento.

Art. 305.

Rimozione dal grado.

La rimozione dal grado è speciale per i graduati, e corrisponde alla retrocessione dei comuni. Dessa non può aver luogo che in seguito al parere di una commissione di disciplina. Ogni rimozione è annunziata con ordine del giorno; si dovrà osservare quanto è prescritto per la sospensione all'art. 303 nello infliggere il castigo; il graduato rimosso dal suo grado, rimane marinaro di 3ª classe od assimilato secondo la sua specialità, e non può essere nuovamente promosso se non a norma della legge e del regolamento sull'avanzamento, percorrendo di nuovo tutta la serie dei gradi.

Art. 306.

Passaggio in un Corpo di disciplina.

I passaggi ad un Corpo di disciplina sono ordinati dal ministro della marina sulla proposta che gliene faccia il comandante del Corpo, e dietro il parere conforme di una commissione di disciplina.

In generale non devono proporsi per tale passaggio i sott'uffiziali e caporali prima che siano stati retrocessi e siansi mostrati insensibili a tale punizione.

Tosto che sia dal ministro ordinato il passaggio, il comandante del Corpo ne avverte per iscritto i carabinieri reali, indicando la data ed il numero del dispaccio ministeriale, e domandando loro il giorno e l'ora in cui il militare dovrà consegnarsi per essere tradotto alla sua destinazione, ove sarà incorporato quale soldato di 3ª classe.

Digitized by Google

Al detto militare saranno quindi somministrati gli effetti ed assestato il conto di massa come prescrive il regolamento di amministrazione. È contemporaneamente rimesso ai carabinieri reali per essere poi consegnato al comandante del Corpo di disciplina:

a) Un elenco degli effetti tutti appartenenti all'individuo coll'indicazione del suo debito o credito di massa;

b) Una dichiarazione medica comprovante il suo stato di perfetta salute, giacchè in nessun caso dovrà consegnarsi in traduzione un militare mentre trovasi affetto da malattia qualunque.

Art. 307.

Commissione di disciplina.

Le commissioni di disciplina prescritte dagli articoli precedenti saranno radunate presso la sede principale dei Corpi, a bordo dei regii legni, o presso quelle frazioni distaccate di corpo, di cui faccia parte il colpevole, e che riuniscano i necessari elementi per la loro formazione.

Ogni commissione di disciplina deve essere composta di sei uffiziali a terra e quattro a bordo, fra i quali almeno uno della specialità a cui l'individuo appartiene. Il presidente, compreso nel suindicato numero, sarà a terra un uffiziale superiore, ed a bordo può essere un luogotenente di vascello. I membri saranno comandati nell'ordine inverso di anzianità. L'uffiziale meno anziano farà da segretario a bordo: l'aiutante maggiore avrà a terra tali funzioni.

Per quei legni o frazioni di Corpo ove non possa per mancanza di uffiziali radunarsi la commissione, il comandante ne rapporterà al suo superiore diretto.

Non potranno far parte della commissione gli autori delle lagnanze o rapporti che diedero luogo alla convocazione: a terra gli uffiziali della compagnia o sezione cui appartiene il colpevole, ed in generale quegli che gli sieno congiunti di parentela sino al secondo grado inclusivamente.

Art. 308.

Procedimento della commissione.

La commissione sarà convocata con ordine del giorno del capo del Corpo o comandante del bastimento, ogni qualvolta abbia a riconoscere se sia il caso,

a) Di pronunziare la rimozione di un sott'uffiziale;

Digitized by Google

b) Di proporre talun militare pel passaggio ad un Corpo di disciplina.

Il comandante del Corpo o del bastimento trasmetterà al presidente i rapporti e documenti relativi ai fatti ed alla condotta su cui si abbia a pronunciare, oltre ad un rapporto del comandante la compagnia o la squadra di bordo sulla sua condotta in generale e sui mezzi di repressione già praticati, ed al foglio matricolare e delle punizioni.

Le sedute della commissione hanno luogo a porte chiuse, e i militari intorno a cui dessa delibera non saranno presenti, salvo che si ravvisi utile il chiamarli per esaminarli personalmente.

La commissione ha pure facoltà di chiamare a sè quegli uffiziali od altri militari, od invitare quelle persone estranee, da cui le occorressero schiarimenti in proposito.

La commissione, esaminata ogni cosa, pronunzierà, seduta stante, o (dove le fosse necessario un lasso di tempo per riconoscere circostanze di fatto, od assumere informazioni, oltre a quelle risultanti dai documenti ricevuti) nel termine di 24 ore.

Ciascun membro ha voce deliberativa, ed il presidente inviterà a dichiarare il voto per ordine inverso d'anzianità, dopo avere interrogato i membri se sono abbastanza edotti di ogni circostanza onde poter pronunciare il loro voto con cognizione di causa. Il voto non potrà essere altro che *sì* o *no* in risposta ai vari quesiti formulati dal presidente.

La deliberazione della commissione, scritta dal segretario, sarà firmata da tutti i membri, e quindi dal suo presidente rassegnata al comandante del Corpo o del bastimento in un con tutti i documenti relativi. Tosto firmata la deliberazione, la commissione s'intenderà sciolta.

In caso di parità di voti, il comandante del Corpo o del bastimento deciderà entro 24 ore dopo sciolta la commissione, e la sua decisione sarà apposta a modo d'annotazione, in calce alla deliberazione.

Dove la commissione pronunzi un voto negativo, il capo del Corpo stabilirà pel colpevole quelle altre punizioni che crederà convenienti.

Quando la commissione avrà pronunciato potersi far luogo alla rimozione di un sott'uffiziale od alla proposta di un militare ad un Corpo di disciplina, il capo del Corpo ne ordina nel primo caso l'esecuzione mediante ordine del giorno, e nel secondo caso ne rassegna la proposta al ministro della marina, accompagnandola colla deliberazione della commissione, e coi documenti alla medesima annessi.

La deliberazione della commissione deve essere registrata per sunto sullo stato delle punizioni dell'individuo.

Frattanto che si attenderanno le decisioni del ministro, il giudicato

Digitized by Google

verrà tenuto in prigione semplice o di rigore, secondo che il comandante del Corpo ravviserà opportuno.

Art. 309.

Registro dei castighi.

Il registro dei castighi per la bassa forza sarà conforme al modello n° 11 sia per il servizio di terra, sia per gli equipaggi di bordo.

Le punizioni che ammettono sospensioni di viveri o di paghe dovranno inoltre venire notate in apposito registro a matrice (modello n° 12).

Ciascun mese verrà dalle regie navi trasmesso al Corpo rispettivo un estratto delle punizioni inflitte agli individui dell'equipaggio.

§ 3° — *Applicazione dei castighi.*

Art. 310.

Rimprovero.

Danno motivo al rimprovero le omissioni e mancanze di poco rilievo, per effetto di negligenza, di dimenticanza od altra causa escludente malizia od insubordinazione.

Porgono più specialmente motivo di rimprovero dinanzi agli altri uffiziali l'abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri e la recidività abituale nelle piccole mancanze. Tale punizione può a seconda delle circostanze essere sussidiaria agli arresti.

Art. 311.

Arresti semplici.

Gli arresti semplici sono inflitti agli uffiziali per frequente recidiva in quelle mancanze che si puniscono col rimprovero o per notevole trasgressione ai loro doveri.

Art. 312.

Arresti di rigore.

L'uffiziale recidivo più volte nel farsi punire con gli arresti semplici o che incorresse in gravi infrazioni ai regolamenti od agli ordini superiori, verrà punito con gli arresti di rigore.

Consimile punizione sarà inflitta agli uffiziali per notevoli mancanze alle regole di contegno, al decoro ed alla condotta privata.

Digitized by Google

Art. 313.

Detenzione.

La detenzione in una fortezza e la sospensione dalle proprie funzioni sono inflitte per le gravi mancanze non contemplate nei precedenti articoli di questo paragrafo, e che non costituiscano un reato da punirsi a tenore del Codice penale militare marittimo o che non cadano nella competenza di un consiglio di disciplina.

Tali punizioni non saranno però inflitte se non dopochè gli altri mezzi di correzione fossero riusciti inefficaci.

Art. 314.

Gradi dei castighi.

Tutte le infrazioni e mancanze commesse dai militari di marina od assimilati e passibili di punizioni disciplinari sono di quattro gradi.

Nell'unito specchio B trovansi segnate le predette mancanze per ciascuno dei gradi citati.

Art. 315.

Mancanze e recidive.

Tutte le recidive nelle medesime mancanze vengono punite con un aumento della stessa pena nei limiti prescritti, o dopo esser giunti al massimo della pena, con un castigo di un grado maggiore.

Art. 316.

Punizioni in generale.

I castighi saranno sempre applicati a tenore delle circostanze e secondo il carattere e la condotta precedente dell'individuo che dev' essere punito, e saranno proporzionati alle mancanze commesse.

§ 4° — *Disposizioni generali relative ai castighi disciplinari.*

Art. 317.

A chi sono applicabili i castighi disciplinari.

I castighi disciplinari prescritti dal presente regolamento sì a terra che a bordo sono applicabili a tutti gli individui appartenenti ai diversi Corpi della Marina.

Digitized by Google

Art. 318.

Regole generali per l'applicazione delle punizioni.

Il superiore procurerà di antivenire le mancanze de' suoi dipendenti, e principalmente di evitare ogni provocazione.

Osserverà nel punire la più stretta giustizia ed imparzialità, eviterà ogni modo od espressione ingiuriosa e dimostrerà colla calma del suo contegno com'egli sia mosso unicamente dal sentimento del dovere, e nello scopo di correggere il colpevole, e di porgere esempio agli altri.

Egli terrà conto di tutte le circostanze attenuanti, della condotta abituale, del carattere, del servizio prestato, del grado d'intelligenza di chi ha mancato e della conoscenza che egli ha delle regole disciplinari.

Saranno però sempre severamente punite le mancanze anche leggere di probità, e contro la subordinazione militare, gli abusi di potere e le punizioni ingiuste, e si terrà il debito conto delle circostanze aggravanti, reprimendo segnatamente con maggiori castighi le mancanze recidive ed abituali, o commesse in presenza di altri militari, o durante un servizio con circostanze che possono generare disordine. Si terrà conto altresì delle più o men gravi conseguenze che la mancanza ha prodotto.

Si avvertirà ancora che, quanto il militare è più elevato in grado, tanto più grave è qualsivoglia sua mancanza; fra parecchi militari che abbiano commesso una mancanza, sarà punito più severamente degli altri il più elevato in grado od in anzianità, ed anche quando non si giudichi opportuno di punir tutti i colpevoli, sarà pur tuttavia sempre punito il più anziano o varii dei più anziani.

Le punizioni voglionsi infliggere colla moderazione necessaria affinchè conservino tutta la loro efficacia.

Art. 319.

Punizioni speciali ed immediate.

Fra le mancanze ai doveri dell'uomo privato, saranno con ispecial cura repressi i giuochi di azzardo, i debiti, gli stravizzi ed il mal costume.

Il superiore che incontri un inferiore di qualunque corpo od arma in divisa indecente, o che manchi al decoro militare, od al servizio, o turbi l'ordine pubblico, od abbia parte ad un disordine qualunque, è obbligato di reprimerlo e punirlo, ed omettendolo, sarà egli stesso punito severamente

Digitized by Google

Art. 320.

A chi compete infliggere i castighi.

Il solo ministro della marina infligge i seguenti castighi:

Agli uffiziali la detenzione in una fortezza;

Ai militari di bassa-forza fregiati della medaglia al valore militare o al valore civile o a quello di marina la rimozione o la retrocessione;

Ai comuni il passaggio ad un corpo di disciplina.

Ai soli comandanti in capo di dipartimento, o di forze navali, ed ai comandanti di navi isolate fuori dello Stato, compete d'infliggere agli uffiziali la sospensione dalle proprie incumbenze di bordo; ai sott'uffiziali e comuni, la retrocessione.

I comandanti di Corpo o frazioni staccate di Corpo, ed i comandanti dei singoli bastimenti, se uffiziali, possono infliggere tutti i rimanenti castighi disciplinari.

I comandanti dei Corpi possono delegare questo potere ai comandanti di compagnia ed all'aiutante maggiore.

I comandanti dei bastimenti delegano le medesime facoltà all'uffiziale in 2° ed agli uffiziali di guardia a bordo.

I superiori anzidetti non possono delegare il potere d'infliggere agli uffiziali, gli arresti di rigore: ai graduati la sospensione dal grado: ai comuni i ferri corti e gli arresti semplici o la consegna a bordo ad una frazione intera del Corpo od equipaggio.

I comandanti di distaccamento o di una nave, che non sieno uffiziali, devono limitarsi alle punizioni della prigione semplice ed a quelle inferiori; possono infliggere anche la prigione di rigore senza però stabilirne la durata, per la quale devono riferire al superiore da cui dipendono.

Art. 321.

Rapporto dei castighi da infliggersi.

Il superiore il quale giudica un suo inferiore meritevole di un castigo disciplinare più forte di quello che è in suo potere d'infliggere, ne fa rapporto al superiore a cui spetta di ordinare.

Art. 322.

Quaderno disciplinare.

A tenore dell'art. 275 del regolamento sul servizio di bordo, parte 1ª, sulle regie navi vi sarà un *quaderno disciplinare* (modello n° 13), sul quale

Digitized by Google

gli uffiziali od assimilati inscrivono le domande per castighi che passano i limiti della loro autorità. Il suddetto registro tiene luogo del rapporto accennato nel precedente alinea.

Art. 323.

Castighi da infliggersi d'urgenza.

Nei casi d'urgenza, ogni superiore, il quale giudica dovere il suo inferiore essere immediatamente castigato, può infliggere, in via provvisoria, e mediante pronto rapporto a chi spetta di determinare la durata, i castighi seguenti:

Agli uffiziali gli arresti semplici;

Ai sott'uffiziali la sala di disciplina a terra, prigione a bordo;

Ai caporali ed assimilati la prigione semplice a terra, i ferri per una gamba a bordo;

Ai comuni la prigione semplice a terra; ed i ferri per una gamba a bordo.

Qualunque superiore può fare rimprovero al suo inferiore senza farne rapporto.

Art. 324.

Chi stabilisce la durata del castigo.

Le autorità inferiori al comandante di corpo, o frazione distaccata, o di bastimento, non hanno diritto di determinare la durata del castigo da loro inflitto, spettando solo ai comandanti suddetti, o ad un superiore dei medesimi il determinare tale durata.

Art. 325.

Punizioni in presenza di superiori.

Il militare graduato deve astenersi da ogni correzione, rimprovero e punizione in presenza di un suo superiore, salvo che vi sia da lui autorizzato.

Similmente il graduato che abbia fatto rapporto per una mancanza di un suo inferiore deve da quell'istante in poi astenersi da ogni provvedimento finchè riceva gli ordini o l'autorizzazione opportuna dal superiore cui ne ha riferito.

Digitized by Google

Art. 326.

Punizioni ad individui che non sono dipendenti diretti.

Il superiore che infligge una punizione ad un militare di un Corpo o bastimento che da lui non dipende direttamente deve farne immediato rapporto per iscritto al proprio superiore diretto perchè ne informi il comandante del Corpo o bastimento, al quale il militare punito appartiene.

Art. 327.

Autorità disciplinare sugli individui aggregati.

Allorchè talun militare viene aggregato o comandato presso altro Corpo o bastimento, i superiori di questo hanno sopra di lui la stessa autorità disciplinare che i superiori del Corpo o bastimento cui egli appartiene.

Art. 328.

Militari in attesa di giudizio.

Il militare in attesa di giudizio riceve la sua razione intera e non è considerato in castigo se, per assicurarsi della sua persona, viene messo ai ferri od in prigione.

Il militare ai ferri per i motivi indicati in questo articolo sarà tenuto in catena lunga a punto fisso.

Art. 329.

Militari puniti che devono congedarsi.

Il militare punito, il quale dovesse venire congedato o partire in licenza, deve prima scontare la sua punizione.

CAPO XIV.

Delle ricompense.

Art. 330.

Qualità delle ricompense.

I militari di marina od assimilati i quali eseguissero un atto commendevole di qualche importanza verranno ricompensati:

a) Con elogio dinanzi agli uffiziali del proprio Corpo se a terra, o dello stato maggiore se a bordo;

Digitized by Google

b) Con elogi portati all'ordine del giorno, e letto all'intiero corpo se a terra, od all'equipaggio se a bordo;

c) Con un turno straordinario di licenza giornaliera;

d) Con distribuzioni straordinarie di vino;

e) Con la concessione di supplementi facoltativi alla fine del mese.

Le ricompense indicate ai predetti paragrafi *c*, *d*, *e*, sono speciali agli individui di bassa forza.

Art. 331.

Ricompense per azioni di merito o di valore.

L'applicazione delle predette ricompense non esclude quelle altre che sono concesse per azioni di merito o di valore.

Art. 332.

Turno straordinario di permesso.

Gl'individui di bassa forza i quali per tre mesi non incorressero in veruna punizione otterranno per ricompensa sì a terra che a bordo un turno straordinario di licenza giornaliera. Consimile ricompensa viene pure concessa alla bassa forza dopo un elogio ottenuto a tenore dei paragrafi *a* e *b* dell'art. 330.

Art. 333.

Autorità che impartisce le ricompense.

Gli elogi di cui all'art. 330 sono impartiti dal capo di Corpo o comandante di una regia nave o forza navale riunita.

Le ricompense segnate al paragrafo *e* del citato articolo sono di attribuzione, oltre delle predette autorità, anche dello aiutante maggiore in primo se a terra, o dell'uffiziale in secondo se a bordo.

Quelle indicate ai paragrafi *d*, *e*, sono concesse a bordo dal comandante della nave o dal comandante in capo di un'armata, squadra o divisione navale, in circostanze straordinarie e con la debita parsimonia.

Art. 334.

Ricompense per la festa nazionale e natalizio del Re.

Nel giorno della festa dell'unità italiana ed in quello natalizio del Re, sarà data ai militari di bassa forza, per aumento dell'ordinario, la somma di L. 0, 30 per ciascun sott'uffiziale, e di L. 0, 15 per i caporali e comuni.

Digitized by Google

Art. 335.

Quaderno delle ricompense.

Sopra il quaderno disciplinare di cui all'art. 321 gli uffiziali ed assimilati inscrivono a bordo le domande per ricompense alla bassa forza dell'equipaggio.

Art. 336.

Registro delle ricompense.

Sarà tenuto sì a terra presso i corpi, che a bordo, un registro, modello n° 14, per inscrivervi le ricompense concesse.

Un estratto del medesimo verrà mensilmente trasmesso al Corpo rispettivo dai bastimenti armati.

Art. 337.

Annotazione nella matricola.

Degli elogi che sono portati all'ordine del giorno dovrà farsi apposita annotazione sulla matricola dell'individuo.

Art. 338.

Prima punizione dopo avuta una ricompensa.

Ai militari od assimilati che dopo ottenuta una ricompensa si dovesse per qualche trasgressione applicare un castigo disciplinare, la punizione verrà diminuita di un grado. Di tale circostanza verrà fatta apposita annotazione sul registro dei castighi.

La diminuzione nel castigo, di cui al precedente alinea, risguarda soltanto la prima mancanza commessa dopo avuta una ricompensa.

CAPO XV.

Dei tribunali militari e della esecuzione delle pene.

Art. 339.

Doveri del presidente di un tribunale militare.

Il presidente di un tribunale militare, oltre ai doveri particolari che lo concernono e che sono contemplati nel Codice penale militare marittimo,

Digitized by Google

deve avvertire nello aprire la seduta tutti i militari che v'intervengono di astenersi nell'adempimento delle loro attribuzioni, e per qualsiasi ragione da qualunque infrazione ai principii di disciplina, sotto pena di venire puniti a seconda del presente regolamento e del Codice penale militare marittimo.

Art. 340.

Dell'uffiziale difensore.

L'uffiziale scelto o nominato per difensore non può ricusare l'incarico senza particolari fondati motivi che esporrà per mezzo del proprio comandante. Durante il termine stabilito per la difesa, egli seguita ad essere sotto la disciplina del Corpo cui appartiene e non va esente da alcun altro servizio, tranne nel dì dell'udienza ed in quello antecedente nei quali rimane affatto libero da qualsiasi servizio od incumbenza.

Se dopo essere stato nominato o scelto per difensore, l'uffiziale dovesse andare in distaccamento, sbarcare od imbarcare su di un regio legno, oppure allontanarsi per servizio, egli non partirà se non dopo terminate le sue funzioni di difensore; e verrà se fa d'uopo surrogato anche momentaneamente da altro uffiziale.

Nell'esporre il suo ragionamento a difesa, il difensore potrà svolgere con tutta ampiezza e libertà le circostanze, e gli argomenti relativi al reato ascritto all'inquisito, che crederà influenti nel merito della causa, senza divagare in ragionamenti estranei alla difesa, nè allontanarsi in modo alcuno dal rispetto dovuto alla dignità dei giudici, e molto meno poi discendere a termini sconvenienti ed a personalità, od intaccare i principii fondamentali della disciplina e della subordinazione. Non attenendosi a ciò, subirà gli effetti dell'articolo precedente.

Art. 341.

Pubblicazione delle sentenze.

Tutte le sentenze dei tribunali militari marittimi saranno partecipate al Corpo, al bastimento o alla forza navale con ordine del giorno, trascritte negli appositi registri ed annotate sui fogli matricolari degli individui condannati. Ogni autorità provvederà poi per la parte che la concerne alla pronta loro esecuzione.

Digitized by Google

Art. 342.

Della rimozione dal grado.

La rimozione di un graduato qualunque di bassa forza, pronunziata per sentenza di un consiglio di guerra, come pena principale o come unita ad altra maggiore, vuolsi eseguire secondo le formalità prescritte, previa lettura della sentenza fatta dall'aiutante maggiore in 1° a terra, e dall'uffiziale in 2° a bordo.

Art. 343.

Della dimissione pronunciata dai consigli di guerra.

Le sentenze dei consigli di guerra che pronunziano la dimissione di un uffiziale appartenente ai Corpi della Regia Marina, sono eseguite mediante cancellazione del medesimo dai ruoli del Corpo, e trascritte per intero nel giornale militare della Marina e nei registri degli ordini del giorno dei dipartimenti e delle forze navali riunite.

Art. 344.

Del carcere militare.

Il condannato alla pena del carcere militare vi sarà tradotto da uomini del Corpo o del bastimento cui egli appartiene, i quali lo consegneranno al custode del carcere. Se però il corpo stanziasse in altro presidio, o il bastimento si trovasse lontano dal sito dov'è stabilito il carcere, la traduzione avrà luogo per mezzo dei carabinieri reali. Se il condannato è uffiziale, verrà accompagnato al carcere assegnatogli da un uffiziale appositamente comandato, a cui egli consegnerà nel partire la propria sciabola che sarà rimessa al direttore del carcere, il quale la restituirà all'uffiziale al termine della pena.

Art. 345.

Della reclusione militare.

Ogni qualvolta talun graduato di bassa forza o comune vien condannato alla reclusione militare, il comandante del Corpo ne avvisa il comandante della reclusione trasmettendogli copia autentica della sentenza ed il foglio d'assento e di punizione del condannato. Il comandante della reclusione in riscontro indica il luogo al quale vuol essere tradotto il condannato, ed

Digitized by Google

il comandante del Corpo fa provvedere il condannato di tutti gli oggetti di piccolo corredo e dei capi di vestiario più indispensabili, dei quali continuerà a far uso nella reclusione, e quindi manda con i carabinieri reali per l'opportuna traduzione al luogo di pena il doppio stato degli effetti ed il viglietto di scarcerazione ricevuto con la copia della sentenza.

Se il condannato è detenuto fuori del luogo di residenza del Corpo, oppure la sua condanna abbia avuto luogo a bordo di un regio legno sì all'estero che nello Stato, egli sarà al più presto possibile spedito al Corpo per essere avviato alla sua destinazione, munito di tutte le carte suddette.

Gli uffiziali condannati alla reclusione militare sono accompagnati nella fortezza loro destinata per luogo di pena, con le medesime discipline stabilite nell'articolo precedente; sarà però tralasciata la formalità della sciabola, se dopo scontata la pena, l'uffiziale non debba più di essa far uso, secondo è stabilito dal Codice militare marittimo.

Art. 346.

Della morte col mezzo della fucilazione nel petto.

All'esecuzione delle sentenze capitali col mezzo della fucilazione nel petto assisterà:

A terra: un distaccamento armato del corpo reali equipaggi, ed uno pure armato del Corpo fanteria Marina, la cui composizione e numero sarà determinato dal comandante in capo del dipartimento, od autorità superiore marittima del luogo, sotto il comando di un uffiziale superiore.

A bordo: la squadra cui appartiene il condannato, ed il distaccamento fanteria R. Marina, se vi sia, staranno armati, ed il rimanente dell'equipaggio in riga senz'armi sotto il comando dell'uffiziale in 2°.

Se il legno al cui bordo ha luogo l'esecuzione della sentenza capitale appartiene ad una forza navale, tutti gli equipaggi della medesima durante l'esecuzione saranno in riga sul ponte. Sì a terra che a bordo non saranno battuti i tamburi nè si suoneranno le trombe nei preparativi e dopo l'esecuzione, tanto nella andata come nel ritorno delle truppe.

Per l'esecuzione sarà comandato un drappello composto da un sott'uffiziale, un caporale o assimilato e da 16 comuni scelti ripartitamente in ogni sezione, e di 8 comuni a bordo scelti egualmente in ogni squadra di bordo del Corpo cui appartiene il condannato. Ne saranno esclusi i parenti del condannato sino al 3° grado di parentela inclusivamente.

L'esecuzione ha luogo a bordo sul castello di prora, o sopra un palco appositamente costruito: il drappello comandato per l'esecuzione si reca

Digitized by Google

sul posto dopo aver caricate le armi in presenza dell'aiutante maggiore in 1° se a terra, od in presenza dell'uffiziale in 2° se a bordo.

A terra, schierata la truppa, l'uffiziale designato al comando della truppa armata la fa formare in quadrato con un lato aperto; fatto battere un rullo e portare le armi in parata, legge ad alta voce la sentenza. Fa quindi avanzare il condannato, condotto dal drappello che lo avrà scortato dalla prigione al luogo dell'esecuzione ed accompagnato dal cappellano in abito talare co'suoi distintivi, il quale non lo abbandonerà che all'ultimo momento. Lo si fa in seguito sedere di fronte alla truppa, ed a meno di espressa volontà in contrario gli si bendano gli occhi, se uffiziale dal sotto uffiziale più anziano del corpo stesso, dove un tale uffizio non gli sia volontariamente prestato da un suo compagno di grado; e se sott'uffiziale, caporale o comune da uno del suo grado o classe scelto dal condannato o destinato d'autorità. A bordo si seguiranno analoghe formalità: il picchetto armato scorterà il condannato al luogo d'esecuzione.

Il drappello comandato per l'esecuzione si avvicina quindi senza rumore su due righe; la 2ª riga resta alquanto indietro in riserva. Giunta a 6 passi dal condannato, la prima riga si arresta senza comando; l'aiutante maggiore in 1° o uffiziale in 2° situato alla loro destra alza la sciabola, ed essi si mettono alla posizione di *pront* prendendo di mira la testa ed il petto. Senza troppo indugiare l'aiutante maggiore in 1° o uffiziale in 2° darà l'ordine di far fuoco, abbassando la sciabola e la prima riga spara lasciando subito il posto alla 2ª la quale farà fuoco qualora quello della prima fila non abbia completamente eseguita la sentenza; quindi il drappello si ritira, e tutta la truppa o tutto l'equipaggio defila davanti al cadavere a *genio-arm* senza battere i tamburi nè suonare le trombe.

Art. 347.

Della destituzione.

Le sentenze portanti la destituzione di un uffiziale debbono essere eseguite mediante cancellazione dai ruoli del Corpo, e saranno inserite nei registri degli ordini del giorno e portate a conoscenza di tutti i Corpi della R. Marina e navi in armamento.

Art. 348.

Della degradazione militare.

Per eseguire una sentenza portante degradazione militare, sì a terra che a bordo, si metteranno sotto le armi i distaccamenti e le squadre, com'è

Digitized by Google

prescritto nell'articolo 346, ed il condannato sarà condotto sul luogo da un drappello composto di un sott'uffiziale, un caporale o assimilato, e 12 uomini, scelti a preferenza nella sua sezione, o squadra se a bordo. L'uffiziale, maggiore in grado dopo il comandante del Corpo a terra, o l'uffiziale in 2° a bordo dispone le truppe o equipaggio in quadrato, e fatto battere un rullo e prendere la posizione delle armi in parata, fa accompagnare al centro del quadrato il condannato, scortato dall'anzidetto drappello, e legge quindi ad alta voce la sentenza, terminata la quale dice: *Ecco avanti a voi* (indicare il nome, grado e qualità) *il quale essendosi reso indegno di far parte della R. Marina e di vestire l'onorata divisa militare, è stato condannato a venirne spogliato, privato delle sue armi e cassato con infamia: da ogni uomo d'onore se ne eviti il consorzio.*

Gli si tolgono quindi dal caporale del drappello le divise militari di cui è rivestito, e così spogliato ed a capo scoverto viene egli ricondotto dal medesimo drappello alle carceri o luogo di sua destinazione, per essere avviato al sito di pena cui sarà stato condannato. Egli è cancellato dai ruoli del Corpo.

Art. 349.

Della morte preceduta dalla degradazione.

Quando la degradazione debba essere seguita dalla morte, essa avrà luogo nel sito di detenzione del condannato, senza altra formalità che quella di togliergli la divisa prima di condurlo al luogo della esecuzione.

Le sentenze portanti degradazioni saranno affisse alle porte delle caserme, e degli stabilimenti marittimi, ed a bordo delle navi presenti saranno affisse al posto di consegna.

Art. 350.

Della morte col mezzo della fucilazione nella schiena.

Dovendosi eseguire una sentenza di morte colla fucilazione nella schiena, si praticheranno le medesime formalità dell'art. 346, ma il condannato si farà sedere con la schiena rivolta alla fronte del drappello incaricato dell'esecuzione. Eseguita la sentenza, la truppa si ritira come si è detto nel citato articolo, ma senza defilare innanzi al cadavere.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
D. ANGIOLETTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

SPECCHIO A. — Posizione gerarchica di tutti

	MARINA	CANNONIERI	PILOTAGGIO	MACCHINE	ARSENALE	PORTI	MAGGIORITÀ
Uffiziali Ammiragli	Ammiraglio	»	»	»	»	»	»
	Vice Ammir.	»	»	»	»	»	»
	Contr'Ammir.	»	»	»	»	»	»
Uffiziali Superiori	Capitano di Vascello	»	»	»	»	Capitano di Vascello	»
	Capitano di Fregata	»	»	»	»	Capitano di Fregata	»
	»	»	»	Capo Meccan.	»	»	Maggiore Rel.
Uffiziali Inferiori — Uffiziali subalterni	Luogotenente di Vascello	»	Piloto di 1ª classe	Meccanico	Capitano	Luogotenente di Vascello	Capitano
	Sottotenente di Vascello	»	Piloto di 2ª classe	1° Capo Macchinista	Luogotenente	Sottotenente di Vascello Piloto di 2ª classe	Luogotenente
	Guardie Mar. di 1ª classe	»	Piloto di 3ª classe	2° Capo Macchinista	Sottotenente	Piloto di 3ª classe	Sottotenente
Gradnati — Sotto uffiziali	Nocchiere di 1ª classe	Capo Cann. di 1ª classe	»	1° Macchinista	Capo Mastro di 1ª classe	»	»
	Nocchiere di 2.ª classe	Capo Cann. di 2ª classe	2° Piloto di 1ª classe	2° Macchinista	Capo Mastro di 2ª classe	»	Sott'Ufficiale di Maggiorità
	Nocchiere di 3.ª classe	Capo Cann. di 3ª classe	2° Piloto di 2ª classe	Aiutante Macchinista	Mastro di 1ª classe	2° Piloto	»
	2.° Nocchiere	2° Capo Cann.	»	»	2° Capo Mastro Mastro Mast. di 2ª e 3ª 2° Mastro	2° Nocchiere 1° Segnalista	»
	Timoniere	Caporale Cann.	Allievo Piloto	»	»	Timoniere	Allievo di Magg
	»	»	»	»	»	»	»
Comuni	Marinaro di 1ª classe	Marin. Cann. di 1ª classe	»	Operaio fuochista	Operaio di 1ª classe	Marin. di 1ª cl. Guardiano	»
	Marinaro di 2ª classe	Marin. Cann. di 2ª classe	»	Marinaio fuochista	Operaio di 2ª classe	Marin. di 2ª cl. Inserv. a L. 400	»
	Marinaro di 3ª classe	»	»	Carbonaro	»	Marin. di 3ª cl. 2° Segnalista Guard. Spiagg.	Marinaro di Maggiorità
	Novizi e Mozzi	»	»	»	»	»	»

Digitized by Google

i gradi militari ed assimilati della R. Marina.

FANTERIA MARINA	BAGNI	CAPPELLANI	GENIO NAVALE	CORPO SANITARIO		COMMISSARIATO	
				MEDICI	FARMACISTI	PERSONALE DI COMMISSARIATO	PERSONALE DEI MAGAZZINI
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»
»	Maggior Gen.	»	Ispettore	»	»	»	»
Colonnello	Colonnello	»	Direttore delle Costruz.	Medico Ispettore	»	Commissario Generale	»
Luogotenente Colonnello	Luogotenente Colonnello	»	Ingegnere	Medico Capo di Dipartim. Medico di Vasc.	»	Commissari	Contab. Princ. Contab. di 1ª cl.
Maggiore	Maggiore	»	»	»	»	»	»
Capitano	Capitano	Cappellano	Sotto ingegn. di 1ª classe Sotto ingegn. di 2ª classe	Medici di Fregata	Farmac. Capi	Sotto Commis.	Contabile di 2ª classe Aiut. Contabile di 1ª classe
Luogotenente	Luogotenente	»	Sotto ingegn. di 3ª classe	Medici di Corv. di 1ª cl.	Farmacista di 1ª classe	Sotto Commis. aggiunto	Aiut. Contabile di 2ª classe Aiut. Contabile di 3ª classe
Sottotenente	Sottotenente Dirett. Agron. Scritturali	»	Allievo ingegnere	Medici di Corv. di 2ª cl.	Farmacista di 2ª classe	Scrivano	Assistente Magazziniere
»	»	»	Assist. di 1ª cl Disegn. di 1ª cl.	»	»	»	Magazziniere di 1ª classe
Furiere Maggiore	1° Contabile Custode	»	Assist. di 2ª cl. Disegn di 2ª cl.	Infermiere Furiere Magg.	»	»	Magazziniere di 2ª classe
Furiere	Contabile	»	Disegn. di 3ª cl.	Furiere	»	»	Magazziniere di 3ª classe
Sergente Tamburo Mag. Capo Musica	Capo Guard.	»	»	Sergente	»	Capo Usciere	»
Caporale Mag.	»	»	»	»	»	Usciere di 1ª cl.	»
Caporale Capor. Tamb.	»	»	»	Caporale	»	Usciere di 2ª cl.	»
»	»	»	»	»	»	»	»
Soldato di 1ª classe	Guardia di 1ª cl. Id. di 2ª cl.	»	»	Infermiere di 1ª classe	»	»	»
Soldato di 2ª classe Tamburino	Guardia di 3ª classe	»	»	Infermiere di 2ª classe	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»

D'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina: **D. ANGIOLETTI.**

Digitized by Google

1.° Grado	2.° Grado
Insudiciare le parti visibili della nave o degli stabilimenti marittimi.	Recidiva ripetuta nelle mancanze di 1° grado.
Trascuranza nella conservazione dei propri effetti.	Non aver eseguito un ordine ricevuto.
Trascuranza nella nettezza individuale.	Lavar la biancheria fuori delle ore stabilite.
Rumori e chiasso a bordo o negli stabilimenti marittimi.	Asciugare la biancheria in luoghi non permessi.
Discorrere essendo nelle file.	Mancare alla consegna ricevuta.
Non trovarsi nella divisa prescritta.	Attaccare la branda fuori del posto assegnato.
Ritardo nell'esecuzione del proprio servizio.	Lagnarsi durante l'eseguimento di un servizio.
Ritardo nel presentarsi alle chiamate.	Non rispondere alla chiamata o rispondere per un altro o dar un altro numero.
Deteriorare o guastare gli effetti erariali.	Parlare durante gli esercizi o manovre.
Disattenzione durante le manovre ed esercizi.	Trascuranza nel marcare i propri effetti.
Trascuranza nel proprio servizio.	Appropriarsi le razioni altrui.
Trovarsi in locali durante il tempo in cui questi devono essere sgombri.	Assenza illegale da bordo per un periodo maggiore di quattro ore e minore di otto.
Uscire dalle navi o stabilimenti marittimi passando per vie non permesse.	Mancanze ai doveri prescritti dai regolamenti.
Assenza illegale da bordo per un periodo minore di quattro ore.	Mancanze contro l'ordine pubblico.
Assenza illegale dal luogo di residenza o dalla caserma per un periodo minore di otto ore.	Discorsi contrari allo spirito ed alla riputazione del Corpo.
	Trasgressione nelle relazioni con i superiori o gli inferiori.
	Assenza illegale dal luogo di residenza o dalla caserma per un periodo maggiore di otto ore e minore di 12.

Digitized by Google

3.° Grado	4.° Grado
Recidiva ripetuta nelle mancanze di 2° grado.	Recidiva ripetuta nelle mancanze di 3° grado.
Fumare in ore e locali non permessi.	Ubbriachezza a bordo.
Far osservazioni ad un ordine ricevuto.	Commerciare sulla razione.
Usare espressioni sconvenienti.	Risse a bordo.
Nuotare senza permesso.	Abbandonare il proprio posto.
Assentarsi senza licenza dal palischelmo o dalla comandata.	Dormire essendo di quarto.
Mancare al servizio di guardia.	Assenza illegale da bordo per un periodo maggiore di 12 ore purchè non rivesta il carattere di diserzione.
Lasciar cadere degli oggetti dall'alberatura.	Atti contro le proprietà dello Stato.
Rovistare nel sacco altrui.	Assenze illecite essendo di servizio.
Far un rapporto inesatto.	Abuso di potere.
Violazione della consegna di una sentinella.	Mancanza di decoro.
Assenza illegale da bordo per un periodo minore di 12 ore, e maggiore di otto.	Assenza illegale dal luogo di residenza o dalla caserma per un periodo maggiore di 20 ore purchè non rivesta il carattere di diserzione.
Mancanze ai doveri prescritti dalle leggi.	
Atti che possono compromettere la sicurezza delle navi e degli stabilimenti marittimi.	
Atti contro le proprietà di altre persone.	
Assenza illegale dal luogo di residenza o dalla caserma per un periodo maggiore di 12 ore e minore di 20.	

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
D. ANGIOLETTI.

Digitized by Google

MDCVI.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Siligo (Sassari) nelle adunanze 30 giugno 1863 e 1.° febbraio ultimo scorso;

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Viguzzolo (Alessandria) nelle adunanze 18 settembre 1864 e 21 marzo ultimo scorso.

Torino 2 aprile 1865

MDCVII.

Regio Decreto *che approva i regolamenti di polizia rurale adottati dalle Comunità di Acerra, Teano, Caianiello, Sirico e Pastena nelle sedute rispettivamente delli 9 e 15 giugno, 2, 20 e 24 luglio 1864.*

Torino 6 aprile 1865

MDCVIII.

Regio Decreto *con cui vennero approvati:*

1.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Monte Cosaro (Macerata) nelle adunanze 27 luglio 1864 e 15 marzo 1865;

Digitized by Google

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Pietravairano (Caserta) nelle adunanze 30 maggio 1864 e 18 marzo ultimo scorso;

3.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Lesegno (Cuneo) nelle sedute delli 22 maggio e 2 novembre 1864.

4.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Sestu (Cagliari) nelle adunanze 25 novembre 1863 e 4 novembre ultimo scorso.

Torino 6 aprile 1865

MDCIX.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Nicosia (Catania) nelle adunanze 30 aprile 1864 e 18 gennaio ultimo scorso.

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Buscemi (Noto) nelle adunanze 29 aprile 1863, 31 ottobre e 6 marzo ultimi scorsi;

3.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di S. Giovanni Incarico

Digitized by Google

(Caserta) nelle adunanze 14 dicembre 1864 e 20 marzo ultimo scorso.

Torino 9 aprile 1865

MDCX.

Regio Decreto *che dichiara opera di utilità pubblica la costruzione di un cavo destinato a condurre le acque della Roggia Molinara del Comune di Oleggio (Novara) sui terreni più elevati della valle del Ticino, e particolarmente sopra quelli della regione Raspagna, secondo il progetto compilato dall'ingegnere cav. Colli Rocco il giorno 8 giugno 1863.*

Torino 9 aprile 1865

MDCXI.

Regio Decreto *che autorizza il Comune di Croce Mosso del Circondario di Biella a rimborsarsi con redditi propri di porzione del canone gabellario dell'anno 1862.*

Torino 12 aprile 1865

Digitized by Google

MDCXII.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Mirabello Sannitico (Campobasso) nelle adunanze 20 marzo 1864 e 26 marzo ultimo scorso;

2.° Il regolamento per la fabbricazione e vendita del pane, deliberato dal Consiglio comunale di Caidate (Milano) nelle adunanze 10 gennaio e 28 marzo ultimi scorsi;

3.° Il regolamento per il pubblico ammazzatoio, deliberato dal Consiglio comunale di Sarzana (Genova) nelle adunanze 26 e 29 ottobre 1864, e 9 marzo ultimo scorso.

Torino 12 aprile 1865

MDCXIII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Brusciano, Provincia di Terra di Lavoro, in data 6 maggio 1864.*

Torino 17 aprile 1865

Digitized by Google

MDCXIV.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia rurale della Comunità di Tufino, Provincia di Terra di Lavoro, in data 29 settembre 1864*

Torino 17 aprile 1865

MDCXV.

Regio Decreto *che approva i regolamenti di polizia rurale della Comunità di Pignataro-Interamno, in data 15 maggio 1864, e di Palma Campania in data 29 maggio 1864, entrambi in Provincia di Terra di Lavoro.*

Torino 17 aprile 1865

MDCXVI.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Marianopoli (Caltanissetta) nelle adunanze 20 maggio 1864, e 26 marzo ora decorso;

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Rotella (Ascoli-Piceno) nelle adunanze 9 gennaio 1864 e 23 marzo ora decorso.

Torino 20 aprile 1865

Digitized by Google

MDCXVII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Melito (Napoli) nelle adunanze 26 maggio 1864 e 2 febbraio ultimo scorso.*

Torino 27 aprile 1865

MDCXVIII.

Regio Decreto *che approva il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Fara San Martino (Chieti) nelle adunanze 18 novembre 1864 e 30 novembre ultimo scorso.*

Torino 27 aprile 1865

MDCXIX.

Regio Decreto *col quale è autorizzata l'Associazione anonima col titolo di* Società Bergamasca per la fabbricazione del cemento e della calce idraulica.

27 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo della Società Bergamasca per la fabbricazione del cemento e della calce idraulica;

Vista la Legge sulle associazioni vigente nelle Provincie di Lombardia;

Digitized by Google

Veduti i Nostri Decreti del 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n.i MLXII e 2157 sulle Società autorizzate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione anonima col titolo di *Società Bergamasca per la fabbricazione del cemento e della calce idraulica*, costituita in Bergamo con atto pubblico del 23 febbraio 1865, rogato Zonchi, al n.° 2786 di repertorio, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti a detto istromento inseriti.

Art. 2.

Detta Società sarà invigilata dal Governo, e contribuirà nelle spese commissariali per annue lire 150.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 27 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1.° giugno 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 307. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

Digitized by Google

MDCXX.

Regio Decreto *che autorizza l'associazione anonima costituita in Genova sotto il titolo di* Società di beneficenza per la costruzione di abitazioni per le classi meno agiate.

23 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo della Società anonima di beneficenza per la costruzione di abitazioni per le classi meno agiate in Genova;

Veduto il titolo III, libro I del Codice di commercio;

Veduti i Nostri Decreti del 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n.i MLXII e 2157 sulle Società autorizzate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'associazione anonima sotto il titolo di *Società di beneficenza per la costruzione di abitazioni per le classi meno agiate*, costituita in Genova con atto pubblico del 3 aprile 1865, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti nel citato atto.

Digitized by Google

Art. 2.

Gli statuti sociali anzidetti saranno modificati come segue:

A Il 2.° § dell'art. 2 invece di « cinquecento azioni » dirà: « *due terzi del capitale.* »

B Il 1.° § dell'art. 7 porterà quest'aggiunta: « *Il mandatario debbe essere anch'egli azionista.* »

Art. 3.

È fissato alla Società il termine di tre mesi, dalla pubblicazione di questo Decreto, per far constare presso la Camera di commercio di Genova della sottoscrizione delle azioni e del pagamento in conto di esse, necessari, a norma degli articoli 2 e 3 dei suoi statuti, per la definitiva sua costituzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 23 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1.° giugno 1865
Reg.° 52 Atti del Governo a c. 309. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

Digitized by Google

MDCXXI.

Regio Decreto *che dichiara opera di utilità pubblica la costruzione di una nuova strada pel servizio dell'Arsenale alla Spezia.*

18 maggio 1865

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro della Marina;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di devenire alla costruzione di un tronco di strada destinato a congiungere l'Arsenale militare marittimo della Spezia col Cantiere di S. Bartolomeo;

Visto il progetto generale delle opere costituenti l'or detto Arsenale, e dipendenze relative;

Visto l'art. 441 del Codice civile, l'art. 1.° delle R.R. Patenti 6 aprile 1839 e l'art. 368 della Legge 20 novembre 1859, n.° 3754;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di utilità pubblica la nuova strada da costruirsi alla Spezia nello scopo di porre l'Arsenale di Marina ivi in via di eseguimento, in comunicazione col Cantiere eretto nella località di S. Bartolomeo, secondo il progetto della Direzione del Genio Militare locale, che d'ordine Nostro sarà vidimato dal Ministro della Marina.

Digitized by Google

Art. 2.

È per conseguenza autorizzata l'espropriazione forzata dei terreni occupandi all'uopo, osservate le formalità stabilite dalle surriferite Patenti 6 aprile 1839.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1865
Reg.° 32 Atti del Governo a c. 222. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

D. ANGIOLETTI.

MDCXXII.

REGIO DECRETO *che autorizza la Compagnia a responsabilità limitata per i miglioramenti della città di Milano ad esercitare le sue operazioni nel Regno d'Italia.*

5 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda della *Compagnia a responsabilità limitata pei miglioramenti della città di Milano stabilita in Londra;*

Digitized by Google

Visto l'atto costitutivo della Compagnia stessa e altri documenti;

Visti la Legge ed il Nostro Decreto del 27 ottobre 1860, n.i 4387 e 4388, sulle Società industriali estere, nonchè i Nostri Decreti del 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n.i MLXII e 2157 circa la vigilanza governativa delle Società;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Compagnia a responsabilità limitata per i miglioramenti della città di Milano (*The City of Milan improvements Company limited*) costituita in Londra con atto del 20 dicembre 1864 certificato dal Notaio Charles Burt e registrato il 31 dello stesso mese a norma della Legge Inglese del 1862, è autorizzata ad operare nel Regno d'Italia in conformità degli statuti a detto atto annessi e sotto le condizioni del presente Decreto.

Art. 2.

La Compagnia non può emettere obbligazioni ipotecarie in altri titoli di credito senza averne di volta in volta ottenuta l'autorizzazione governativa.

Art. 3.

Le modificazioni che venissero dalla Compagnia recate agli statuti sociali dovranno essere comunicate per l'opportuno suo assenso al Ministero di Agricoltura, In-

Digitized by Google

dustria e Commercio nei primi tre mesi dalla data della relativa risoluzione dell'Assemblea generale.

Art. 4.

Nel caso di fusione della Compagnia con altre Società e di qualsiasi sua trasformazione, le sarà necessaria una nuova autorizzazione governativa.

Art. 5.

Detta Società dovrà, nel termine di tre mesi dopo la pubblicazione del R. Decreto, far constare al Ministero anzidetto di avere eletto il domicilio legale in un Comune del Regno e nominato un suo rappresentante rimpetto al Governo ed ai terzi.

Art. 6.

Nei contratti che la medesima vi stipulerà dovranno osservarsi le Leggi del Regno, e le contestazioni che sorgessero fra la Società e i terzi saranno decise secondo le Leggi e dai Tribunali di esso.

Art. 7.

La Società è sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle analoghe spese per l'annua somma di lire trecento.

Art. 8.

Il Governo potrà rivocare la presente autorizzazione, salvi i dritti dei terzi, nei casi di inosservanza degli statuti sociali, delle Leggi dello Stato e delle condizioni sovra espresse.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 9. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

MDCXXIII.

Regio Decreto *col quale la Camera di commercio e d'arti di Aquila è autorizzata ad imporre un' annua tassa sugli esercenti commerci ed industrie nel suo territorio circoscrizionale.*

5 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 31 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Aquila del 26 marzo 1865;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

La Camera di commercio e d'arti di Aquila è autorizzata ad imporre una tassa annua sugli esercenti commerci ed industrie nel suo territorio circoscrizionale.

Art. 2.

Detta tassa sarà ripartita proporzionalmente fra i contribuenti divisi, secondo la importanza del loro traffico o della loro industria in otto classi: la prima delle quali sarà tassata in lire venti; la seconda in lire quattordici; la terza in lire otto; la quarta in lire cinque; la quinta in lire quattro; la sesta in lire tre; la settima in lire due; l'ottava in lire una.

Art. 3.

Per l'anno 1865 l'esazione potrà esser fatta in una sola rata.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 8. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MDCXXIV.

Regio Decreto *che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Siracusa a far eseguire vendite volontarie delle merci ai pubblici incanti.*

5 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Siracusa del 5 febbraio 1865;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio e d'arti di Siracusa è autorizzata a fare eseguire le vendite volontarie delle merci al pubblico incanto ai termini dell'annesso Regolamento che sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1865
Reg.° 53 Atti del Governo a c. 7. Crodara-Viscontì.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

per le vendite volontarie di merci a pubblici incanti che potranno eseguirsi presso la Camera di commercio e d'arti di Siracusa.

Art. 1.

Le vendite volontarie di merci a pubblici incanti, ai termini dell'art. 3 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680, avranno luogo nel Distretto della Camera di commercio e d'arti di Siracusa previa ordinanza del Presidente da rilasciarsi in piedi della domanda del venditore.

Art. 2.

La domanda conterrà:

a) La descrizione delle merci da esporsi in vendita, la loro specie, qualità e quantità in numero, peso o misura;

b) La esibizione del campione, quante volte potrà aver luogo, o sarà richiesto dal Presidente, con la garentia del venditore per la esatta corrispondenza del genere;

c) Il luogo ove esiste la merce e le condizioni della consegna;

d) Il prezzo minimo fissato per base dello incanto, ed il modo del pagamento;

e) Tutte le altre condizioni della vendita;

f) La elezione del domicilio in Siracusa.

Art. 3.

L'ordinanza del Presidente dovrà esprimere:

a) L'autorizzazione del pubblico incanto in conformità alle condizioni stabilite;

b) La destinazione di un Componente a presiedere la vendita qual Commissario della Camera.

Digitized by Google

Art. 4.

Prima che sia spedita l'ordinanza, il venditore dovrà versare presso il Cassiere della Camera la metà del dritto che alla stessa attribuisce lo alinea 2.° dell'art. 3 della Legge anzidetta.

È in facoltà del Presidente della Camera il fissare per deposito un dritto inferiore alla metà del *maximum* in detta Legge indicato, qualora la importanza della vendita lo consenta.

Art. 5.

Il Presidente ovvero il Commissario, d'accordo col venditore, fisserà in seguito il luogo, il giorno e l'ora della vendita e ne darà pubblico avviso che potrà essere anche inserito nel Giornale della Camera di commercio.

La vendita per regola sarà eseguita nella residenza della Camera, o in luogo ove dimorano i suoi Componenti; ma qualora il venditore, d'accordo col Presidente, eleggesse di farla effettuare in altro luogo allora le spese di trasferimento dovute al Componente Commissario saranno a carico del venditore stesso.

Art. 6.

Nel giorno, ora e luogo designati, il Commissario della Camera, per mezzo di banditore, dirà aperti gl'incanti, e quindi ammetterà le offerte a voce o in iscritto sulla base e nel modo previsti nel quaderno delle condizioni.

Art. 7.

Le merci poste in vendita saranno aggiudicate, per giudizio del Commissario, al migliore offerente; compiuta la vendita, sarà disposto dal Commissario il conveniente per la esatta esecuzione di ciò che trovasi stabilito nel quaderno delle condizioni.

Contemporaneamente il compratore verserà nelle mani del Commissario l'importo dei dritti spettanti alla Camera nella ragione di un mezzo per cento sul prodotto della vendita eseguita, compensando la cifra previamente dal venditore versata nelle mani del Cassiere della Camera.

Digitized by Google

Art. 8.

Insorgendo controversia tra il venditore e gli offerenti il Commissario potrà sospendere l'incanto con giudizio motivato; e qualora ne otterrà dalle parti assenso per iscritto, potrà rimettere le quistioni allo arbitramento della Camera, altrimenti aspetterà il giudizio del Magistrato competente.

Art. 9.

Di tutto si redigerà processo verbale che sarà sottoscritto dal Commissario e conservato nella Segreteria della Camera di commercio.

Art. 10.

La Camera non assume alcuna garantia per le reciproche obbligazioni dei contraenti.

Art. 11.

Qualora l'incanto rimarrà deserto per mancanza di oblatori, ovvero non avrà luogo per volere del venditore, la Camera riterrà dalla somma in deposito accennata nell'art. 4, lire venti a titolo di dritto fisso, oltre il rimborso delle spese sofferte.

Art. 12.

Presso il Segretario della Camera sarà tenuto apposito volume per le vendite volontarie a pubblici incanti, nel quale saranno registrati gli atti, le ordinanze e i processi verbali che la Camera, o il Presidente, o il Commissario emetterà per tale titolo.

Potranno essere rilasciati a richiesta copie dei verbali d'incanto o certificati estratti dal registro predetto.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
TORELLI.

Digitized by Google

MDCXXV.

Regio Decreto *col quale è rivocata l'autorizzazione conferita alla Società anonima intitolata* Sartoria Nazionale *in Milano.*

8 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del Nostro Decreto 20 marzo 1864, n.° MCXLII, concernente l'autorizzazione della Società anonima denominata *Sartoria Nazionale*, che ha sede in Milano;

Ritenuto l'irregolare andamento dell'Amministrazione della Società anzidetta debitamente accertato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

L'autorizzazione conferita alla Società anonima col titolo di *Sartoria Nazionale* col Nostro Decreto 20 marzo 1864, n.° MCXLII, è rivocata, senza pregiudizio dei dritti dei terzi.

Art. 2.

La Società potrà adunarsi in assemblea generale per l'ultima volta quindici giorni dopo l'ufficiale comunicazione di questo Decreto, ed essere, occorrendo, ricon-

Digitized by Google

vocata cinque giorni dopo la prima convocazione per provvedere alla legale sua rappresentanza verso i terzi ed alla sua liquidazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 8 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1865
Reg.° 54 Decreti amministrativi a c. 228. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

MDCXXVI.

Regio Decreto *con cui è autorizzato l'aumento del capitale dell'associazione in accomandita denominata* Piroscafi postali di Ignazio e Vincenzo Florio e Compagni in Palermo.

5 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del 6 novembre 1864 adottata dalla Società dei Piroscafi postali d'Ignazio e Vincenzo Florio e Compagnia stabilita in Palermo;

Veduti i Reali Decreti del 26 gennaio 1862, 26

Digitized by Google

novembre 1863 e 30 giugno 1864 concernenti detta Società, non che gli altri del 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865 sulla vigilanza governativa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria, e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'associazione in accomandita con azioni al portatore, stabilita in Palermo col titolo di *Piroscafi postali di Ignazio e Vincenzo Florio e Compagni* è autorizzata ad aumentare il suo capitale di due milioni di lire mediante la emissione di quattro mila nuove azioni da lire cinquecento caduna.

Art. 2.

La Società è sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle spese commissariali per annue lire dugento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 13. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

Digitized by Google

MDCXXVII.

Regio Decreto *che autorizza la Camera di Commercio e d'Arti di Bari a far eseguire le vendite volontarie delle merci al pubblico incanto.*

5 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di Commercio e d'Arti di Bari del 5 gennaio 1865;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di Commercio e d'Arti di Bari è autorizzata a fare eseguire le vendite volontarie delle merci al pubblico incanto ai termini dell'annesso Regolamento che sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a v. 14. Credara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

REGOLAMENTO

per le vendite volontarie di merci ai pubblici incanti che potranno eseguirsi presso la Camera di Commercio e d'Arti di Bari.

Art. 1.

Le vendite volontarie di merci ai pubblici incanti potranno essere autorizzate dal Presidente della Camera di Commercio e d'Arti di Bari, dal quale si rilascierà ordinanza in piedi della dimanda che gli verrà presentata dal promotore della vendita.

L'ordinanza dovrà controsegnarsi dal Segretario o Vice-Segretario imprimendovi il suggello della Camera.

Art. 2.

La dimanda, a mente dell'articolo precedente, dovrà contenere

1.° La qualità con cui il promotore della vendita agisce;

2.° La descrizione sommaria delle merci da esporsi in vendita indicandone la natura, qualità, peso o misura;

Digitized by Google

3.° La designazione del luogo ove le merci trovansi depositate, il loro prezzo venale e tutte le altre condizioni della vendita;

4.° La dichiarazione del promotore della vendita di essere pronto ad esibire il campione delle merci ad ogni richiesta del Presidente della Camera di Commercio o di chi di diritto e ragione, e l'obbligo di garantirne l'esatta corrispondenza;

5.° Allorchè il promotore abiti altrove, dichiarerà l'elezione del suo domicilio in Bari.

Art. 3.

Il promotore della vendita, nel richiedere la spedizione dell'ordinanza, deve documentare di aver versato presso il Tesoriere della Camera la somma di lire cinquanta per le spese presuntive da sopportarsi dalla Camera, ancor quando gli incanti rimanessero deserti, o pure per altra causa la vendita non avesse luogo.

Art. 4.

Le vendite volontarie saranno eseguite innanzi al Presidente o ad un componente della Camera di Commercio dal Presidente delegato.

Art. 5.

Le vendite si annunzieranno al pubblico con avvisi ed affissi, nei quali dovrà trascriversi la domanda autorizzata dal Presidente della Camera di Commercio.

Art. 6.

Gli avvisi saranno inseriti nel Giornale ufficiale della Prefettura di Bari o nel Giornale della Camera che potrà essere in appresso pubblicato. Tale inserzione sarà documentata con l'esibizione di un esemplare che conterrà l'atto sottoscritto dallo stampatore e vidimato dal Presidente della Camera di Commercio e d'Arti.

Art. 7.

Lo stesso atto inserito nel Giornale in forma di affisso stampato sarà posto:

Digitized by Google

1.° Alla porta principale del locale della Camera di Commercio;

2.° Alla porta della Borsa;

3.° Nel luogo in cui sarà eseguita la vendita;

4.° Nella piazza mercantile di Bari ed in quei luoghi in cui sogliono farsi le pubblicazioni delle Autorità o negli altri richiesti dall'interesse del venditore ed autorizzati dalla Camera.

Art. 8.

L'apposizione degli affissi sarà eseguita dall'Usciere della Camera attestandone lo adempimento in piede di un esemplare dell'affisso da lui sottoscritto.

Art. 9.

Non potrà procedersi agli incanti ed all'aggiudicazione, se non tre giorni liberi dopo la pubblicazione degli avvisi e degli affissi.

Art. 10.

Nel giorno, ora e luogo designati alla vendita si pubblicheranno gli incanti colla lettera del relativo atto di avviso o di affisso, che si farà dal Segretario della Camera, dietro di che il Presidente o chi lo rappresenta dichiarerà aperti gli incanti per mezzo di un banditore.

Art. 11.

Apertisi gli incanti si accenderanno successivamente le candele che saranno preparate in modo che ciascuna di esse, meno l'ultima, duri un minuto circa. Ogni offerente a voce o in iscritto dovrà sottostare alle condizioni della vendita espresse negli avvisi.

Art. 12.

Qualora il Presidente o chi lo rappresenta faccia eseguire in lotti le subastazioni, in tal caso queste si faranno con incanti separati per ciascun lotto.

Digitized by Google

Art. 13.

Non potrà proclamarsi alcuna aggiudicazione al maggior offerente, se non dopo estinte tre successive candele, di cui l'ultima dovrà essere vergine.

Art. 14.

Proclamata l'aggiudicazione dal Presidente o da chi lo rappresenta, l'aggiudicatario sarà tenuto a depositare in mano del promotore della vendita il prezzo delle merci a lui aggiudicate, a norma delle condizioni fissate negli avvisi, e sul quale sarà prelevata la somma della tassa di registro e dei dritti della Camera, in conformità dell' articolo 3 della legge 6 luglio 1862.

Art. 15.

Le controversie che possono sorgere tra il promotore della vendita e gli offerenti agli incanti, o che sorgessero per altri incidenti, faranno sospendere le operazioni degli incanti e saranno rimesse all'arbitramento della Camera, ove non fosse il caso di attendere il giudizio del Magistrato competente.

Art. 16.

Il Segretario o Vice-Segretario della Camera di Commercio che assisterà alla vendita, redigerà apposito verbale nel quale si enuncierà:

1.° La data della domanda che ha dato luogo alla vendita;

2.° La data dell'ordinanza del Presidente della Camera di Commercio che ha autorizzato la vendita;

3.° La data degli avvisi e degli affissi eseguiti;

4.° I nomi, cognomi, paternità, professione e domicilio del promotore della vendita e dell'aggiudicatario;

5.° La sommaria relazione di tutti gli avvenimenti che succedono durante il procedimento degli incanti;

6.° Il verbale sarà segnato in ogni pagina e sottoscritto in fine dal promotore della vendita e dall'aggiudicatario o dagli aggiudicatari, ove la vendita si eseguisca in lotti; e se alcuno

Digitized by Google

non sappia o non voglia o non possa scrivere, se ne farà nell'atto espressa menzione. Ugualmente il verbale sarà segnato e sottoscritto da chi presiede alla vendita, a mente dell'art. 4, dal Segretario o Vice-Segretario.

Art. 17.

La Camera o i suoi rappresentanti non assumono alcuna garanzia rimpetto agli interessati nelle vendite volontarie autorizzate dall'art. 3 della citata legge 6 luglio 1862.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
TORELLI.

MDCXXVIII.

Regio Decreto *approvativo della tariffa dei diritti di Segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Aquila.*

5 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 31 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;
Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Aquila del 26 marzo 1865;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Digitized by Google

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la seguente tariffa dei dritti di Segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Aquila:

1.° Per le copie delle deliberazioni o degli altri atti della Camera o dei documenti depositati nei suoi uffici per ogni foglio di due facciate non compresa la carta bollata, L. 1. 20.

2.° Per ogni certificato (dritto fisso) L. 2.

3.° Per ogni legalizzazione di firma, centesimi 50.

4.° Per la ricerca di un atto della Camera L. 1.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1865
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 15. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MDCXXIX.

Regio Decreto *che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Cremona ad imporre una tassa annua sugli esercenti commerci ed industrie nel suo territorio circoscrizionale.*

5 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 31 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Cremona del 18 aprile 1865;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e d'arti di Cremona è autorizzata ad imporre una tassa annua sugli esercenti commerci ed industrie nel suo territorio circoscrizionale.

Art. 2.

La detta tassa sarà ripartita proporzionalmente fra i contribuenti, divisi secondo l'importanza del loro traffico o della loro industria in sette classi: la prima delle quali sarà tassata in L. 1, la seconda in L. 3, la terza in L. 5, la quarta in L. 10, la quinta in L. 20, la sesta in L. 30, la settima in L. 40.

Digitized by Google

Art. 3.

Per l'anno 1865 l'esazione potrà essere fatta in una sola rata.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 17. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

MDCXXX.

REGIO DECRETO *col quale la Camera di commercio e d'arti di Como è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commerci ed industrie nel suo territorio circoscrizionale.*

11 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 31 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Veduto il Nostro Decreto del 15 ottobre 1863, n.° 1506;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Como del 3 maggio 1865;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Digitized by Google

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e d'arti di Como è autorizzata ad imporre una tassa annua sugli esercenti commerci ed industrie nel suo territorio circoscrizionale.

Art. 2.

Detta imposta sarà ripartita proporzionalmente fra i contribuenti, divisi secondo la importanza del loro traffico o della loro industria, in dieci classi, una straordinaria e nove ordinarie.

Art. 3.

La classe straordinaria sarà tassata in lire cento, la prima delle classi ordinarie sarà tassata in lire quaranta, la seconda in lire trentacinque, la terza in lire trenta, la quarta in lire venticinque, la quinta in lire venti, la sesta in lire quindici, la settima in lire dieci, l'ottava in lire cinque, la nona in lire due.

Art. 4.

Per l'anno 1865 l'esazione potrà essere fatta in una sola rata.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1865
Reg.° 35 Atti del Governo a c. 18. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

Digitized by Google

MDCXXXI.

REGIO DECRETO *che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Cosenza ad imporre una tassa sulle polizze di carico e su altri atti commerciali.*

14 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 31 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Vedute le deliberazioni della Camera di commercio e d'arti di Cosenza del 20 febbraio e del 19 aprile 1865;

Veduto il Nostro Decreto del 22 aprile 1864;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e d'arti di Cosenza è autorizzata ad imporre la tassa del due per cento sull'importare di noli desumibili dalle polizze di carico e dagli altri atti con cui son poste in essere le contrattazioni commerciali nel trasporto delle merci all'estero.

Art. 2.

L'esazione di detta tassa potrà essere affidata ad un Contabile doganale, al quale sarà corrisposto il compenso del quattro per cento.

Digitized by Google

Art. 3.

La presente autorizzazione è in sostituzione ed in deroga dell'altra precedentemente data col citato Nostro Decreto del 28 aprile 1865.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 16. Cicodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V.* *Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

MDCXXXII.

REGIO DECRETO *che approva l'istituzione di una Banca Popolare in Siena.*

15 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'instanza presentata dai promotori di una Banca Popolare Senese;

Sentito il parere del Consiglio di Stato di Firenze;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Digitized by Google

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'istituzione nella città di Siena della Banca Popolare Senese, in conformità dello statuto, visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto, e con che nel medesimo s'intenda soppresso l'art. 10.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1865
Reg.° 53 Atti del Governo a c. 12. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

STATUTO

DELLA BANCA POPOLARE SENESE

Scopo della Società.

Art. 1.

È istituita in Siena una Banca Popolare all'oggetto di procurare agli esercenti la piccola industria e il piccolo commercio, i mezzi pecuniari per l'esercizio del loro mestiere e il disbrigo dei loro affari.

Digitized by Google

Formazione del capitale.

Art. 2.

Il capitale a ciò necessario è formato colla emissione indefinita di azioni di lire cinquanta, e la Società s'intenderà costituita quando le azioni sottoscritte abbiano raggiunto il n.° di 600.

Le azioni sono nominative e la Società non riconosce per azionisti che quelli individui i cui nomi sono riportati nei suoi registri.

Esse sono estratte da un registro a matrice, hanno un numero d'ordine progressivo, e sono firmate dal Direttore e da due Assessori.

Art. 3.

Le azioni si pagano a rate mensili non minori di *lire due*, fino a che non sia raggiunto l'intiero importo dell'azione.

È permesso il totale pagamento dell'azione tanto all'entrata come in ogni altro tempo.

Art. 4.

Le quote mensili pagate durante l'anno e purchè raggiungano la somma di *lire dieci* partecipano al dividendo dell'anno futuro.

Chi anticipa il totale pagamento dell'azione gode del dividendo dell'anno in corso dalla epoca del pagamento.

Art. 5.

Il socio moroso al pagamento di *tre* rate mensili perderà il diritto alla qualifica di azionista. Il denaro versato gli verrà restituito, tranne *lire tre* che saranno ritenute a titolo di buon ingresso.

Art. 6.

All'atto della soscrizione sarà pagata dal soscrittore *lire una* per ogni azione onde far fronte alle spese d'impianto o a benefizio del fondo di riserva.

Digitized by Google

Art. 7.

Le azioni potranno essere ad altri trasmesse mediante una dichiarazione nei registri della Società fatta dal possessore, e mediante il saldo d'ogni suo debito verso la medesima.

Art. 8.

Si ricevono depositi non inferiori a *centesimi cinquanta*, rilasciandone ricevuta in un libretto di credito al frutto e alle condizioni che saranno fissate da Regolamento.

Art. 9.

Il ritiro dei depositi fruttiferi si effettua mediante disdetta preventiva di giorni *quindici*, o se lo stato di cassa lo permette, anche subito col rilascio di quindici giorni di frutto.

Art. 10.

Le azioni e i depositi sono vincolati con prelazione e con gius di ritenzione a favore della Società per l'ammontare delle sovvenzioni fatte al socio o al depositante fino al rimborso.

Operazioni della Banca.

Art. 11.

Ogni azionista ha diritto ad imprestiti sulla sola sua firma fino alla concorrenza della quota versata e non avuto riguardo al limite stabilito all'art. 14.

Per una somma maggiore si richiede la firma di uno o più azionisti che garantiscano solidamente il rimborso alla Banca in caso di morosità dell'accettante.

È in facoltà del Consiglio amministrativo di accettare come mallevadori solidali per una somma maggiore della quota versata, soci di conosciuta solvibilità e probità personale.

Art. 12.

I depositanti sono ammessi agli imprestiti contro deposito del libretto di credito e fino all'ammontare del deposito.

Digitized by Google

Art. 13.

Non si faranno imprestiti a chi sia in debito verso la Società o a chi abbia recato danno ad un mallevadore: il suo nome sarà affisso e pubblicato nell'Ufficio della Società fino alla sua riabilitazione, mediante il pagamento completo del debito che terrà verso la Società o il mallevadore.

Art. 14.

Il limite massimo delle sovvenzioni è fissato a lire cinquecento. Questo limite può passarsi a giudizio del Consiglio amministrativo, e a seconda dello stato di Cassa, ma se questa non basta a tutte le domande di sovvenzioni, le minori saranno preferite alle maggiori.

Art. 15.

Non possono farsi sovvenzioni a scadenze più lunghe di tre mesi.

Potrà concedersi una proroga di altri tre mesi, purchè col consenso del mallevadore, a chi dimetterà di un terzo il suo debito.

La restituzione del capitale imprestato può essere combinata a rate.

Art. 16.

Se all'epoca della scadenza tanto il sovvenuto che il mallevadore non effettuano il rimborso, la Banca procederà all'esperimento degli atti giudiziali, e nel caso che questi risultino inefficaci o i debitori siano notoriamente insolventi, le loro azioni, previo avviso, passeranno al fondo di riserva senza che occorra costituzione in mora o altra formalità.

Dell' Amministrazione.

Art. 17.

L' Amministrazione della Banca Popolare è affidata ad un Consiglio composto di otto azionisti, cioè un Direttore, un Cassiere, quattro Assessori, un Segretario ed un Bilanciere.

Digitized by Google

Sono tutti eletti dall'Assemblea generale degli azionisti, e possono essere revocati in caso di malversazione.

Art. 18.

Il Direttore e il Cassiere durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, gli altri componenti il Consiglio sono eletti ogni due anni, ed i funzionari scadenti possono essere rieletti.

Art. 19.

Attribuzioni del Consiglio amministrativo sono: stabilire le norme di contabilità, stanziare le spese, fissare il frutto delle sovvenzioni e dei depositi, i dividendi annuali agli azionisti e deliberare su quanto occorre per il buon andamento della Società.

Art. 20.

Il Consiglio è convocato dal Direttore, o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto a domicilio, e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di cinque dei suoi membri.

Art. 21.

Il Consiglio amministrativo non contrae alcuna responsabilità per le perdite verificatesi nella sua gestione economica, ma è responsabile soltanto della osservanza dello statuto, delle deliberazioni dell'Assemblea generale e della loro esecuzione.

Art. 22.

Gli utili risultanti dall'esercizio finanziario annuale al netto delle spese d'amministrazione e dei frutti da corrispondersi ai depositanti, saranno così ripartiti: 3/5 formeranno il dividendo da distribuirsi agli azionisti; 1/5 sarà assegnato al fondo di riserva per le eventuali perdite; l'altro quinto costituirà la gratificazione da darsi ai membri del Consiglio amministrativo e si distribuirà come appresso:

2/9 al Direttore.
2/9 al Cassiere.
2/9 al Bilanciere.
3/9 agli Assessori.

Digitized by Google

Art. 23.

Il prelevamento del quinto per formare il fondo di riserva, continuerà fino a che non lo reputi sufficiente il Consiglio amministrativo, dopo di che i quattro quinti degli utili netti formeranno il dividendo degli azionisti.

Art. 24.

Le perdite d'ogni gestione economica si pongono a carico del fondo di riserva, e nel caso sia questo esaurito, diminuiscono il dividendo agli azionisti.

Solamente in caso di scioglimento della Società, gli azionisti avran diritto ad una proporzionale partecipazione a questo fondo.

Del Direttore.

Art. 25.

Il Direttore con due Assessori che prenderà a turno dal Consiglio amministrativo, delibererà a maggioranza di voti sull'ammissione o rigetto delle domande di sovvenzioni, e sulla accettabilità dei mallevadori.

In caso di assenza, d'impedimento del Direttore, un Assessore designato dal Consiglio ne farà le veci.

Art. 26.

Il Direttore o chi ne fa le veci presiede il Consiglio di Amministrazione, e l'Assemblea generale degli azionisti sorveglia la contabilità, rappresenta la Società davanti i Tribunali.

Art. 27.

A quest'ultimo effetto tutti gli azionisti gli conferiscono col mezzo dello statuto sociale e più specialmente col presente articolo la piena ed assoluta facoltà di procedere giudizialmente contro i sovvenuti morosi, come se fosse un loro mandatario.

Digitized by Google

Dell'Assemblea generale.

Art. 28.

L'Assemblea generale degli azionisti si aduna ordinariamente una volta l'anno per ricevere relazione del Bilancio di cassa, dell'ammontare delle sovvenzioni, e delle restituzioni e dei depositi, e decidere le questioni interne che possono nascere.

Art. 29.

Si aduna straordinariamente a richiesta motivata di venti azionisti, o ad invito del Consiglio amministrativo per deliberare sopra le modificazioni dello statuto, sopra l'estensione delle operazioni di sconto e negli affari in generale.

Art. 30.

Sono valide le adunanze generali tanto ordinarie che straordinarie quando si trova presente il *decimo* degli azionisti.

Nel caso mancasse questo numero di azionisti, l'Assemblea generale sarà di nuovo convocata dopo *otto* giorni, e le deliberazioni saran valide qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti, limitatamente però alle cose portate all'ordine del giorno della prima adunanza.

Art. 31.

Ogni azionista, qualunque sia il numero delle azioni che possiede, non ha diritto che ad *un voto*.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti.

Art. 32.

Ogni azionista, che non abbia domicilio stabile in Siena, ha l'obbligo di eleggerlo per tutti gli effetti di ragione.

Art. 33.

Nessun reclamo sarà ammesso contro le deliberazioni del Consiglio amministrativo per rifiuto d'imprestiti.

Art. 34.

L'interpretazione dello Statuto Sociale e del relativo Regolamento, o di qualunque deliberazione Sociale sarà fatta definitivamente dall'Assemblea generale mediante apposita decisione.

Digitized by Google

Art. 35.

Quelli che fanno doni o legati alla Società, o che ne promovono l'incremento coll'opera loro, possono essere dichiarati *Soci onorarii.*

Scioglimento della Società.

Art. 36.

La Società è sciolta di pieno diritto quando sia stata perduta la metà del capitale in azioni.

Si potrà sciogliere anche per volontà degli azionisti purchè rappresentino i *due terzi* dei medesimi e del capitale sociale.

Disposizioni transitorie.

Art. 37.

Il modo di tenere i registri della Società, di ricevere i depositi fruttiferi e le formole degli Atti sociali, sarà stabilito in apposito Regolamento dal Consiglio amministrativo.

Art. 38.

Il giorno in cui funzionerà la Banca Popolare, sarà stabilito a comodo di cassa dal Consiglio amministrativo eletto dai soscrittori alle azioni convocati in adunanza.

Siena il 4 maggio 1865.

Carlo Bernoleri.
G. Batt. Regoli.
Galgano Ricciardi.
Ippolito Savvi.
Francesco Bani.
Filippo Riaccianti.
Fed. Bonelli.
Salvatore Galleani.
Remigio Bartolini.

Digitized by Google

MDCXXXIII.

Regio Decreto *approvativo di alcune variazioni allo Statuto della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde.*

26 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il verbale dell'adunanza generale della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde in Londra, nel quale vennero deliberate alcune variazioni da apportarsi agli Statuti sociali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il verbale dell'adunanza generale della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde tenutasi in Londra il 15 maggio corrente anno, nel quale vennero deliberate alcune variazioni allo Statuto della Società.

Detto verbale verrà inserto per copia autentica al presente Decreto, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 26 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 49. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Estratto dal Verbale *dell' adunanza generale straordinaria della Compagnia tenutasi alla Taverna di Londra, via Bishopsgate in Londra nel giorno di lunedì* 15 *maggio* 1865 « *allo scopo di prendere in considerazione e deliberare sulle* » *raccomandazioni contenute in un rapporto dei Direttori* » *relative alla realizzazione del capitale necessario a com-* » *piere una parte distinta ed intiera delle strade ferrate,* » *con riserva, nel caso che il progetto finanziario proposto* » *dai Direttori sia adottato dall'adunanza, di proporre quelle* » *speciali risoluzioni che valgano a dare effetto a quanto* » *sopra, e di fare agli Statuti della Compagnia tutte quelle* » *modificazioni correlative che saranno necessarie.* »

Venne unanimemente risoluto onde dare effetto al rapporto ora confermato, siano e rimangano ammesse ed adottate, salva l'approvazione del Governo, le seguenti regolazioni supplementarie a modificazione od in aggiunta agli esistenti Statuti della Compagnia.

I. — *Capitale.*

Art. 1.

Quella parte dell'articolo 7 degli Statuti dichiarante che il capitale della Compagnia è diviso in 50,000 azioni da lire sterline *venti,* ossiano cinquecento franchi ciascuna, è e si intenderà annullata.

Digitized by Google

Art. 2.

Il capitale della Compagnia è diviso in 60,000 azioni nominative di preferenza di lire sterline *dieci*, ossiano franchi *duecento cinquanta* ciascuna (classe A) e 40,000 azioni ordinarie (classe B) di lire sterline *dieci*, ossiano franchi *duecento cinquanta* caduna.

Art. 3.

Ciascuna azione primitiva della Compagnia da lire sterline *venti*, ossiano franchi *cinquecento*, già emesse è e sarà quind'innanzi tenuta e considerata essere un'azione ordinaria di lire sterline *dieci* (classe B) e tali azioni saranno emesse in proporzione del numero dei ritentori delle medesime che avranno debitamente pagata per intiero la somma di lire sterline *dieci*, ossiano *duecento cinquanta* franchi su ciascuna di dette azioni primitive di lire sterline venti, ossiano cinquecento franchi.

Art. 4.

A compiere il numero di 40,000 azioni ordinarie (classe B) possono essere emesse dal Consiglio *cento settantadue* azioni addizionali di quella classe, su cui dovrà essere pagata l'intiera somma di lire sterline 10.

Art. 5.

Le 60,000 azioni di preferenza saranno assegnate dal Consiglio ai possessori delle azioni della classe B che abbiano pagato o paghino intieramente nel giorno o prima del giorno 31 dicembre 1865 la somma di lire sterline *dieci* sulle azioni da essi rispettivamente ritenute.

Le azioni di preferenza che non venissero assunte dai possessori delle azioni della classe B saranno assegnate e collocate a seconda delle determinazioni del Consiglio.

Art. 6.

Nulla di quanto è qui contenuto s' intenderà restringere od infirmare la facoltà della Compagnia di torre danaro a prestanza o di realizzare nuovi capitali.

Digitized by Google

II. — *Assemblee generali.*

Art. 7.

Gli articoli 17 e 18 degli Statuti sono e s' intenderanno annullati.

Art. 8.

Un' Assemblea straordinaria sarà convocata dal Consiglio ogniqualvolta una richiesta di azionisti in numero non minore di cinque, e detentori complessivamente di non meno di *dieci mila* azioni della classe A, designando espressamente l'oggetto della riunione, e dai requirenti sottoscritta sia rimessa al Segretario o lasciata all'ufficio pel Consiglio.

Art. 9.

Ogniqualvolta il Consiglio trascuri per 14 giorni, dopo la presentazione di tale richiesta, di convocare l'Assemblea a seconda della dimanda, i richiedenti od ogni altro azionista in numero non minore di cinque, e possessori in complesso di non meno di *dieci mila* azioni della classe A, potranno convocare l'adunanza.

III. — *Azioni.*

Art. 10.

Le azioni della classe A saranno, finchè non siano intieramente pagate, nominative, ed il loro trapasso può essere soltanto operato a norma del disposto dagli art. 116, 121 e 122 degli Statuti. Dopo il loro intiero pagamento i possessori delle azioni della classe A possono cambiare i loro titoli nominativi contro certificati al portatore.

IV. — *Ammortamento delle azioni.*

Art. 11.

L'art. 140 degli Statuti è, e s'intenderà annullato.

Digitized by Google

Art. 12.

Di tempo in tempo quando il fondo di riserva menzionato nell'art. 137 degli Statuti ammonterà alla somma di lire sterline *due mila*, ossiano 50,000 franchi, tale fondo sarà applicato all'ammortizzazione alla pari (lire sterline *dieci*, ossiano lire duecento cinquanta ciascuna) delle azioni della Compagnia, purchè tutte le azioni della classe B siano ammortizzate prima di quelle della classe A.

Art. 13.

L'ammortizzazione di una azione della classe B estinguerà ogni pretesa d'interesse e domanda contro la Compagnia dal momento di tale ammortizzazione relativamente a detta azione e ad ogni altro diritto connesso alla medesima.

Art. 14.

Gli articoli 143, 144, 145 e 146 degli Statuti saranno quindi innanzi applicati soltanto alle azioni della classe A.

Art. 15.

Quella parte dell'art. 148 degli Statuti, la quale stabilisce che non si pagherà dividendo maggiore dell'8 per cento sulle azioni che formano il capitale, sino a che il rimborso in esso menzionato non abbia avuto luogo, è e s'intenderà annullata.

V. — *Dividendi.*

Art. 16.

Quella parte dell'art. 153 degli Statuti che si riferisce alla appropriazione dei profitti, è e s'intenderà annullata.

Art. 17.

I profitti della Compagnia, di cui si può disporre per dichiarare un dividendo sulle azioni, sarà appropriato come segue:

a) Al pagamento dell'interesse alla rata del tre per cento all'anno sulle obbligazioni emesse dalla Compagnia;

Digitized by Google

b) Al pagamento di un dividendo di preferenza del dieci per cento sulle azioni della classe A;

c) Al pagamento di un dividendo non eccedente il tre per cento all'anno sulle azioni della classe B, e segnatamente su quel numero di tali azioni che di tempo in tempo rimarranno ad essere ammortizzate ed estinte;

d) A mettere da parte quella somma che possa essere necessaria come fondo pell' ammortamento delle obbligazioni emesse dalla Compagnia secondo l'articolo 7 degli Statuti;

e) All'ammortizzazione delle azioni della Compagnia, giusta il disposto dell'articolo 12 di questi articoli supplementari in aggiunta al fondo di riserva stabilito dall'art. 137 degli Statuti;

f) Al pagamento dopo l'ammortizzazione e l'estinzione delle azioni delle classi B ed A rispettivamente di quel dividendo addizionale sulle azioni della classe A (ammortizzate o da ammortizzarsi) che il Consiglio crederà opportuno di raccomandare.

VI. — *Perdita delle azioni.*

Art. 18.

All'articolo 169 degli Statuti le parole « *nel senso di cui sovra* » sono e rimarranno annullate, ed il detto articolo sarà letto come se tali parole fossero omesse.

Art. 19.

Il Consiglio può dichiarare assolutamente decadute a beneficio della Compagnia tutte le azioni ordinarie della classe B che nel giorno o prima del giorno 31 dicembre 1865 non siano state liberate dai loro possessori mediante l'intiero pagamento della somma di lire sterline *dieci*, ossiano *ducento cinquanta* franchi per ciascuna, purchè il Consiglio 14 giorni prima della dichiarazione di decadimento notifichi questa sua intenzione col

Digitized by Google

pubblicare apposito avviso in quei giornali italiani ed inglesi che il Consiglio sarà per scegliere.

VII. — *Disposizioni generali.*

Art. 20.

Nell'interpretazione degli Statuti, eccettuato quando tale significato fosse incompatibile con questi articoli supplementari la parola *azioni* s'intenderà e si riterrà significare indifferentemente azioni della classe A o della classe B, e la parola *azionisti* si intenderà e si riterrà similmente significare indifferentemente i possessori d'azioni della classe A o della classe B.

Art. 21.

Tale o tal altra parte degli articoli degli Statuti in quanto siano discordanti ed incompatibili con questi articoli supplementari sono e s'intenderanno annullati.

Io sottoscritto Segretario della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, certifico che quanto precede è un esatto estratto desunto dal processo verbale della summenzionata adunanza generale straordinaria della Compagnia.

Firmato: C. De Tivoli, *Segretario.*

VERBALE *d'asseverazione di relazione di traduzione dall'inglese in lingua italiana.*

L' anno mille ottocento sessantacinque, il ventiquattro del mese di maggio in Torino, e nell'Ufficio della Giudicatura, sezione Monviso, ivi nanti il signor avvocato Silvio Craveri, altro dei signori Vice-Giudici addetti alla precedente sezione coll'assistenza e ministero di Segretario Capo.

Digitized by Google

È personalmente comparso il signor Giov. Battista Niccolini domiciliato in questa città, il quale dietro incarico avuto dal signor Montecchi Mattia quale Segretario generale della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde di tradurre dall'inglese in lingua italiana l'estratto del verbale dell'adunanza generale e straordinaria degli azionisti della medesima Compagnia tenutasi in Londra il 15 corrente mese, e avendo provveduto a tale operazione, presenta perciò la sua relazione che assevera mediante suo giuramento che prestò a mente e forma di legge, previa lettura datagliene dal Segretario Capo, non che del presente verbale a pro del quale si è detto signor comparente Niccolini sottoscritto coll' Ufficio.

Firmato: G. B. Niccolini.
S. Craveri, *Vice-Giudice.*
Campofregoso, *Sost. Segretario.*

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro
TORELLI.

MDCXXXIV.

Regio Decreto *che approva i regolamenti:*

Per l'imposizione di una tassa sui cani a favore del Comune di Mondolfo della Provincia di Pesaro ed Urbino;

Per l'instituzione di un dritto di peso pubblico con privativa, a pro del Comune di Virle-Piemonte della Provincia di Torino;

Per l'instituzione di un dritto di misura pubblica dei cereali e del vino con privativa, a favore

Digitized by Google

del Comune di San Benedetto del Tronto della Provincia di Ascoli Piceno;

E per la riscossione di una tassa sull'occupazione del suolo pubblico a favore dello stesso Comune di San Benedetto del Tronto.

Torino 7 maggio 1865

MDCXXXV.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Gricignano (Caserta) in adunanza delli 6 ottobre 1864;

2.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Broni (Pavia) nelle adunanze delli 23 novembre 1863, 30 novembre e 20 marzo ultimi scorsi;

3.° Il Regolamento per i Pompieri e per i Sorveglianti municipali deliberato dal Consiglio comunale di Pavia nelle adunanze delli 29 dicembre 1864, 4 e 5 gennaio ultimo scorso;

4.° La modificazione all'art. 12 del Regolamento di polizia urbana di Ticineto (Alessandria) in data 14 agosto 1862, deliberata da quel Consiglio comunale con verbale 13 febbraio ultimo scorso;

5.° Il Regolamento di polizia urbana e le disposizioni relative alla distruzione dei fenili e pagliai

Digitized by Google

nell'abitato, deliberati dal Consiglio comunale di Magliano Sabina (Perugia) nelle adunanze delli 23 giugno 1863, 20 novembre e 6 dicembre ultimi scorsi;

6.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Settefrati (Caserta) nelle adunanze delli 4 giugno 1864 e 7 marzo ultimo scorso;

7.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Pachino (Noto) nelle adunanze delli 12 novembre 1863, 17 novembre 1864, e 16 marzo 1865;

8.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Ponza (Caserta) in seduta delli 2 luglio 1864 e riformato in via d'urgenza da quel Regio Delegato straordinario per l'interinale amministrazione del Municipio con atto delli 3 marzo ora decorso;

9.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Imola (Bologna) nelle adunanze delli 25 maggio e 12 novembre 1861, e 10 novembre ultimo scorso.

10.° Il Regolamento per la fabbricazione e vendita del pane, deliberato dal Consiglio comunale di Vidigulfo (Pavia) nelle sedute delli 28 novembre 1864, 9 gennaio e 20 aprile 1865;

Digitized by Google

11.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Sclafani (Palermo) nelle adunanze delli 7 agosto 1864 e 3 febbraio ultimo scorso.

Torino 11 maggio 1865

MDCXXXVI.

Regio Decreto *col quale vennero approvati:*

1.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Casapulla (Caserta) nelle adunanze delli 2 ottobre 1864 e 30 marzo ultimo scorso;

2.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Serra dei Conti (Ancona) in adunanza delli 18 settembre 1864.

Torino 25 maggio 1865

MDCXXXVII.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Roseto Valfortore (Foggia) nelle adunanze del 1.° maggio 1864, 3 febbraio e 29 aprile ultimi scorsi;

2.° Il regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Caldarola (Macerata)

Digitized by Google

nelle adunanze delli 22 gennaio, 11 ottobre, 31 dicembre 1864 e 28 aprile ultimo scorso;

3.° Il Regolamento per le Guardie municipali di Correggio (Reggio-Emilia) deliberato da quel Consiglio comunale nelle sedute delli 3 maggio e 4 novembre 1864;

4.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Castelluccio di Sora (Caserta) in seduta delli 20 novembre 1864.

Torino 25 maggio 1865

MDCXXXVIII.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Riccò (Genova) nelle sedute delli 10 novembre 1863 e 26 agosto 1864.

2.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Thures (Torino) nelle sedute delli 8 marzo 1862 e 22 aprile 1865.

3.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Arpino (Caserta) nelle adunanze delli 20 settembre 1864 e 26 aprile ultimo scorso.

Torino 25 maggio 1865

Digitized by Google

MDCXXXIX.

Regio Decreto *che approva un contratto di cessione di una parte del Salto di Minutadas nel territorio di Monteleone in Sardegna.*

15 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Vista la Legge 13 novembre 1859, n.° 3747, ed il Regio Decreto 3 novembre 1861, n.° 302;

Visto il favorevole parere emesso dal Consiglio di Stato in sua adunanza del 13 aprile 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'istromento in data 11 gennaio 1865 a rogito Berta, con cui le Finanze dello Stato aggiudicatarie di una parte del Salto già demaniale di Minutadas in territorio di Monteleone, Circondario di Alghero, espropriata al primo acquisitore sig. Ingegnere Lodovico Frapolli, ne cedettero la proprietà ad una Società rappresentata dal signor Pischedda Giovanni Antonio, del fu Antioco di Bosa, per il prezzo di lire cento settantatrè mila duecento ventidue, centesimi trentacinque ed accessori, sotto deduzione di lire trentatrè mila trecento quattordici, centesimi ottantaquattro, già pagate dal Frapolli debitore escusso.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 giugno 1865
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 34. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

QUINTINO SELLA.

MDCXL.

REGIO DECRETO *col quale è approvata l'erezione di una Cassa di Risparmio nella città di Foggia.*

5 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 13 marzo 1862, 31 maggio 1864 e 24 febbraio 1865 del Consiglio comunale di Foggia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

È approvata l'erezione nella città di Foggia di una Cassa di Risparmio in conformità dello Statuto visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto, osservate le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 2.

Allo Statuto della Cassa di Risparmio di Foggia saranno portate le seguenti modificazioni:

A L'art. 5 ed il secondo periodo dell'art. 6 saranno soppressi;

B L'art. 17 verrà sostituito colle seguenti parole: *Non si farà luogo a richieste di sorta se non sia decorso un mese almeno dalla domanda precedente.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1865
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 54. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

Digitized by Google

MDCXLI.

Regio Decreto *col quale è autorizzata la Società anonima per gli stabilimenti già Robertson di Sampierdarena e Sestri.*

25 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione del 23 febbraio 1864 stipulata in Genova a rogito Grasso pel regolamento degli interessi del deceduto Tommaso Lennie Robertson e pella costituzione di una Società anonima assumente gli stabilimenti già Robertson di Sampierdarena e Sestri;

Visto il Decreto della Corte d'Appello di Genova, col quale venne omologato il precitato atto di convenzione;

Veduto il titolo III, libro 1.° del Codice di commercio;

Veduti i Reali Decreti 14 gennaio 1864, n.° MLXII, e 12 febbraio 1865, n.° 2157, sulla vigilanza delle Società autorizzate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima per gli stabilimenti meccanici

Digitized by Google

già Robertson di Sampierdarena e Sestri costituita con pubblico atto del 23 febbraio 1864 rogato G. S. Grasso in Genova, è autorizzata e ne sono approvati gli statuti inserti nel citato atto.

Art. 2.

Detti statuti s'intenderanno modificati come segue:

A L'art. 2 si terminerà colle parole: « *e avrà sede in Sampierdarena.* »

B L'art. 20 si chiuderà con queste altre: « *il quale dovrà essere azionista e possedere non meno di cinque azioni.* »

C L'art. 21 avrà un secondo § dicente: « *questa assegnazione non avrà tuttavia effetto se non dopo di essere stata approvata nella forma più solenne dall'assemblea generale.* »

D All'art. 23, § 2.° si aggiungerà: « *o rappresentati* » e dopo le parole « del membro » il § 3.° dello stesso articolo continuerà così: « *presente più attempato e dal Segretario.* »

E L'art. 27 conterrà quest'altro §:

« *Nessun azionista potrà tuttavia avere più di 50 voti.* »

F L'ultimo paragrafo dell'art. 31 dirà in fine: « *sugli oggetti portati nell'ordine del giorno della prima.* »

G L'art. 36 si aprirà in questa guisa: « *quando all'assemblea generale vengano fatte proposte risguardanti oggetti non contemplati nell'art.* 26, *se ne dovrà fare ecc. ecc.*

Digitized by Google

H L'art. 37 sarà sostituito da questo:

« *Per la validità delle deliberazioni riguardanti gli oggetti speciali indicati negli articoli* 34 *e* 35 *sarà necessario il concorso dei* $^5/_4$ *dei votanti.* »

I Nel 1.° § dell'art. 39 dopo le parole « ne fac- » ciano richiesta » si inseriranno queste: « *scritta e motivata;* » e in fine dello stesso § si aggiungerà « *azioni.* »

K L'art. 44 dirà in fine « *e approvata dal Governo.* »

Art. 3.

Gli amministratori e gli agenti della Società sono mandatari temporari e revocabili.

Art. 4.

La Società predetta è sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle spese commissariali per annue lire duecento cinquanta.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1865
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 62. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

Digitized by Google

MDCXLII.

Regio Decreto *per la riduzione della sovratassa sulle assicurazioni marittime a favore della Camera di commercio e d'arti di Messina.*

25 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 31 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Veduto il Nostro Decreto del dì 11 ottobre 1863, n.° 924, *parte supplementare;*

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Messina del 4 maggio 1865;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sovratassa sulle assicurazioni marittime alla quale fu autorizzata la Camera di commercio e d'arti di Messina col Nostro Decreto del dì 11 ottobre 1863 è ridotta a cinquanta centesimi per ogni mille lire di capitale assicurato.

Art. 2.

Restano ferme in ogni parte le altre disposizioni contenute nel citato Nostro Decreto.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1865
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 55. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

MDCXLIII.

REGIO DECRETO *con cui è autorizzata la Società anonima di assicurazione e cambi marittimi in Castellammare di Stabia col titolo di* Compagnia Dante.

28 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo la Società anonima intitolata *Compagnia Dante;*

Visto il titolo terzo delle Leggi di eccezione per il Commercio, vigenti nelle Provincie Meridionali;

Visti i Nostri Decreti 14 gennaio 1864, n.° MLXII, e 12 febbraio 1865, n.° 2157;

Digitized by Google

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima di assicurazione e cambi marittimi costituitasi in Castellammare di Stabia con atto pubblico del 12 maggio 1865 rogato Bonadia, col titolo di *Compagnia Dante*, è autorizzata e ne sono approvati gli statuti al detto atto inserti sotto l'osservanza delle prescrizioni che seguono.

Art. 2.

Agli statuti sociali saranno introdotte le modificazioni qui appresso indicate:

A All'art. 2 invece di « potrà sciogliersi prima ecc. » si dirà « *si scioglierà prima.* »

B All'art. 4 tra le parole « all'atto pubblico di costituzione » si aggiungerà la parola « *definitiva.* »

C All' art. 6 tra « delle sue azioni e per mezzo di incanto amichevole » si dovrà aggiungere « *a rischio e pericolo del socio.* »

D All'art. 18 dopo le parole « l'avviso sarà mandato » saranno da aggiungersi queste « *almeno quindici giorni prima dell'adunanza.* »

E L'art. 19 terminerà col dire « *e in questo caso l'azionista avrà diritto ad altri cinque voti e alla votazione personale per il suo rappresentato a norma del § 1.° dell'art. 16.* »

F Al fine dell' art. 21 si aggiungerà « *con che siano prese in modo regolare.* »

Digitized by Google

L'adunanza può essere convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione lo crederà necessario, e il debbe sempre quando ne sia fatta domanda scritta da un numero di soci che rappresentino in complesso il terzo almeno del capitale sociale.

G L'art. 50 dovrà incominciare colle parole seguenti:

« *Gli utili netti che s' intenderanno quelli risultanti dal bilancio, depurati ancora dalle spese di amministrazione eccettuate quelle dall'art. 35 messe a carico del Direttore dalla prelevazione del due per cento dovuta al Direttore, e del due per cento stabilito a benefizio del Consiglio di amministrazione, saranno ripartiti ecc. ecc.* »

H L' art. 56 incomincierà con: « *Le spese di stampa ecc. ecc.* » per cui verranno omesse le parole « *per ottenere l'autorizzazione Sovrana non che quelle.* »

Art. 3.

Gli amministratori e tutti i funzionari della Società sono mandatari temporari e revocabili.

Art. 4.

La Società sarà sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà annualmente nelle spese commissariali per lire duecento.

Art. 5.

Nel caso di inosservanza degli statuti, delle Leggi dello Stato e delle prescrizioni sovra espresse, la presente autorizzazione potrà essere rivocata salvi i diritti dei terzi.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1865
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 63. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli.* Vacca.

Torelli.

MDCXLIV.

Regio Decreto *d'approvazione del nuovo Regolamento per la Cassa di Risparmio di Caldarola.*

5 giugno 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione presa il 16 marzo 1865 dagli azionisti della Società della Cassa di Risparmio di Caldarola;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

È approvato il nuovo Regolamento per la Cassa di Risparmio di Caldarola visto d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 luglio 1865
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 84. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.

MDCXLV.

Regio Decreto *che approva alcune modificazioni al Regolamento di polizia rurale del Comune di Monasterolo, deliberate da quel Consiglio comunale nella tornata del 18 dicembre 1864.*

Firenze 5 giugno 1865

Digitized by Google

MDCXLVI.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il Regolamento pei pubblici mercati deliberato dal Consiglio comunale di Amelia (Perugia) in adunanza del 7 marzo decorso;

2.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Bardi (Piacenza) nelle sedute delli 30 novembre 1864 e 6 marzo caduto;

3.° Il Regolamento per la fabbricazione e vendita del pane deliberato dal Consiglio comunale di Trecella (Milano) nelle adunanze delli 20 novembre 1864 e 7 maggio ultimo scorso;

4.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Cucceglio (Torino) nelle adunanze delli 8 gennaio ed 8 maggio decorsi;

5.° Le disposizioni addizionali al Regolamento di polizia urbana di Poviglio (Reggio-Emilia) in data 12 ottobre 1862, deliberate da quel Consiglio comunale nelle adunanze delli 4 novembre 1864, 7 aprile e 12 maggio ultimi decorsi.

Firenze 8 giugno 1865

Digitized by Google

MDCXLVII.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Bessude (Sassari) nelle adunanze delli 30 ottobre 1863 e 15 marzo ultimo scorso;

2.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Cerreto d'Esi (Ancona) nelle adunanze delli 18 novembre 1864 e 21 maggio ultimo scorso;

3.° La disposizione addizionale al Regolamento di polizia urbana di Vairano-Patenora (Caserta) in data 3 aprile 1864, deliberata da quel Consiglio comunale con verbale del 15 maggio decorso.

Firenze 15 giugno 1865

MDCXLVIII.

Regio Decreto *con cui è stato approvato il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Vittoria (Noto) in seduta del 29 novembre 1864, sostituendo all' articolo 108 senza alcuna variante l'art. 85 della Legge di Pubblica Sicurezza del 20 marzo 1865.*

Firenze 22 giugno 1865

Digitized by Google

MDCXLIX.

Regio Decreto *col quale vennero approvati:*

1.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Monsanvito (Ancona) nelle adunanze delli 28 maggio 1864 e 16 febbraio 1865;

2.° Le disposizioni di polizia dirette ad ovviare agli incendi, deliberate dal Consiglio comunale di Sambueo (Cuneo) in seduta del 20 marzo scorso;

3.° Il Regolamento pel servizio dei facchini, marinai e barcaiuoli deliberato dal Consiglio comunale di Vittoria (Noto) nella seduta del 24 aprile scorso;

4.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Moncalvo (Alessandria) nelle adunanze delli 11 settembre 1863 e 1.° maggio 1865;

5.° Il Regolamento di polizia urbana proposto dal Consiglio comunale di Ghiffa (Novara) in seduta del 26 novembre 1863, colle modificazioni dal medesimo adottate nelle adunanze delli 24 maggio e 7 novembre 1864, e 25 maggio 1865;

6.° Il Regolamento pei Pompieri deliberato dal Consiglio comunale di Spezia (Genova) nelle adunanze delli 18 maggio e 19 dicembre 1864.

Firenze 22 giugno 1865

Digitized by Google

MDCL.

Regio Decreto *col quale vennero approvate:*

1.° La deliberazione del 30 maggio decorso del Consiglio generale della città di Pistoia, con cui si proroga a tutto il prossimo mese di luglio il termine fissato dall'art. 2 del Regolamento per l'incanalatura delle acque pluviali in data 30 settembre 1864;

2.° Le variazioni al Regolamento delle Guardie Pompieri della città di Pisa in data 9 giugno 1863, proposte da quel Consiglio generale in seduta dell'11 maggio decorso colle modificazioni adottate in linea d'urgenza dal Magistrato dei Priori in adunanza del 6 andante.

Firenze 22 giugno 1865

MDCLI.

Regio Decreto *col quale è approvato:*

1.° Il Regolamento per la fabbricazione e vendita del pane deliberato dal Consiglio comunale di Melzo (Milano) in seduta del 28 maggio decorso;

2.° All'art. 1.° ed all'alinea 1.° dell'art. 2.° saranno sostituiti l'art. 1.° ed il 1.° alinea dell'art. 2.° del primitivo progetto proposto dal Consiglio suddetto nell'adunanza del 30 novembre 1864.

Firenze 22 giugno 1865

Digitized by Google

MDCLII.

Regio Decreto *che approva i regolamenti per la riscossione:*

Di una tassa sull'occupazione del suolo pubblico a favore dei Comuni di Cannara dell'Umbria, di Fabriano della Provincia d'Ancona, e di Fiorenzuola della Provincia di Piacenza;

Di una tassa di posteggio nel locale della pubblica pescheria di Città di Castello nell'Umbria;

Di un dritto di peso e di misura pubblica a favore dei Comuni di Spoleto nell'Umbria e di Fabriano della Provincia d'Ancona;

E di una tassa sui cani a pro dei Comuni di Trino della Provincia di Novara, di Carrara della Provincia di Massa-Carrara, e di Voltri della Provincia di Genova.

Firenze 25 giugno 1865

MDCLIII.

Regio Decreto *che approva i regolamenti:*

Per la tassa di posteggio sul mercato delle bestie bovine a favore del Comune di Bardi della Provincia di Piacenza;

Digitized by Google

Per la tassa di posteggio da esigersi sulla macellazione degli animali nel pubblico ammazzatoio a favore di Città di Castello nell'Umbria;

Per la tassa di occupazione del suolo pubblico a favore del Comune di Camogli della Provincia di Genova;

Per la tassa sui cani a favore dello stesso Comune;

Per la tassa sui cani a favore del Comune di Tempio della Provincia di Sassari;

E per l'esercizio del dritto di peso e di misura pubblica con privativa a pro del Comune di Chiusa di Pesio della Provincia di Cuneo.

Firenze 25 giugno 1865

MDCLIV.

Regio Decreto *col quale venne approvato il Regolamento per le Guardie daziarie di Palermo proposto da quel Consiglio comunale nelle adunanze delli 4, 5 e 6 dicembre 1864, e delli 26 maggio 1865.*

Firenze 25 giugno 1865

Digitized by Google

MDCLV.

Regio Decreto *col quale venne approvato il Regolamento dei Pompieri deliberato dal Consiglio comunale di S. Pietro in Casale (Bologna) in seduta del 25 maggio decorso.*

Firenze 25 giugno 1865

MDCLVI.

Regio Decreto *che approva:*

1.° Il Regolamento dei Pompieri deliberato dal Consiglio comunale di Forlimpopoli (Forlì) nelle adunanze delli 22 novembre 1864 e 14 maggio 1865;

2.° Il Regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale di Pozzallo (Noto) nelle adunanze delli 3 ottobre 1864 e 24 marzo 1865.

Firenze 25 giugno 1865

MDCLVII.

Regio Decreto *con cui si approva il Regolamento di polizia rurale del Comune di Monte Giberto, Provincia d'Ascoli-Piceno.*

Firenze 28 giugno 1865

Digitized by Google

MDCLVIII.

Regio Decreto *che autorizza l'associazione in accomandita con azioni al portatore denominata* La Virginia *sedente in Bergamo per l'industria delle miniere in Valsassina presso Lecco.*

10 luglio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti di costituzione della Società Industriale di Miniere in Valsassina denominata la *Virginia*, corrente sotto la ragione sociale Giacomo Streiff e Compagnia;

Vista la Legge 26 novembre 1852 sulle associazioni vigenti nelle Provincie Lombarde;

Visti i Reali Decreti 14 gennaio 1864, n.° MLXII, e 12 febbraio 1865, n.° 2157, sulle Società autorizzate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'associazione in accomandita con azioni al portatore denominata la *Virginia*, Società industriale di Miniere in Valsassina presso Lecco, sedente in Bergamo, costituita in virtù dei due atti notarili, n.i 585 e 586 del-

Digitized by Google

l'8 giugno 1862, rogati G. Cattaneo in Milano, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti nell'istromento n.° 644 del 3 giugno di detto anno allo stesso rogito, previa l'osservanza di questo Decreto.

Art. 2.

Saranno introdotte in detti statuti le seguenti aggiunte:

A L'art. 40 dirà in fine:

« I soci hanno dritto di fare proposte da sotto-
» porsi alle deliberazioni dell' Assemblea generale di
» prima convocazione, semprechè le proposte medesime
» riguardino oggetti di competenza dell'Assemblea ge-
» nerale e siano notificate alla Gerenza ed al Consiglio
» di sorveglianza tre giorni prima di quello fissato per
» l'Assemblea. »

B In fine dell'art. 45 un nuovo § dirà:

« Nelle adunanze generali di seconda convoca-
» zione per le quali siasi ripetuto l'invito per mancanza
» di numero dei soci all' adunanza di prima convoca-
» zione, le deliberazioni saranno prese alla maggioranza
» di voti degli intervenuti, limitativamente bene inteso,
» agli oggetti indicati nell'ordine del giorno stato per
» quello stabilito. »

Art. 3.

È altresì approvato il pubblico atto del 16 giugno 1862, n.° 649, rogato G. Cattaneo, in forza del quale ed a seguito di deliberazione dell'Assemblea generale in data 15 maggio dello stesso anno, conforme al disposto dell' art. 8 degli statuti sociali, il capitale sociale che era di lire italiane 150,000 composto di

Digitized by Google

600 azioni da lire 250 caduna, venne aumentato ad un milione di lire italiane e diviso in 4,000 azioni dello stesso valore.

Art. 4.

La Società è sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle spese commissariali per annue lire duecento cinquanta.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri addì 10 luglio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 luglio 1865
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 102. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Quintino Sella.
Torelli.

MDCLIX.

Regio Decreto *approvativo dello statuto della Cassa sociale di prestiti e di risparmi in Milano.*

10 luglio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 1.° giugno u. s. del Consiglio d'Amministrazione della Cassa sociale di prestiti e di

Digitized by Google

risparmi in Milano, presa in conformità dell'art. 14 dei suoi statuti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto della Cassa sociale di prestiti e di risparmi in Milano, deliberato dal Consiglio d'amministrazione il 1.° giugno 1865, e vidimato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, è approvato, per essere posto in vigore il 1.° agosto del corrente anno.

Art. 2.

Il 2.° e il 3.° alinea dell'art. 62 del detto statuto saranno modificati come segue:

I depositi frutteranno interesse nella ragione che sarà annualmente determinata dal Consiglio d'amministrazione, il quale, per contingenze eccezionali, potrà variarla nel corso dell'anno, rendendo pubblica la sua determinazione un mese prima di mandarla ad effetto.

Art. 3.

Al Commissariato governativo per le Società commerciali, industriali e finanziarie in Milano, apparterrà l'approvazione dei Regolamenti interni, che, a tenore dello statuto, dovranno regolare le operazioni e l'andamento della Cassa sociale.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri addì 10 luglio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 luglio 1865.
Reg.° 35 Atti del Governo a c. 105. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

QUINTINO SELLA.
TORELLI.

MDCLX.

REGIO DECRETO *col quale l'Istituto agrario del distretto di Melfi è ordinato a Scuola di agronomia e agrimensura.*

10 luglio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 4 maggio 1855, col quale fondavasi nella città di Melfi un Istituto agrario distrettuale;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

L'Istituto agrario del distretto di Melfi è ordinato a Scuola di agronomia e agrimensura in conformità dei programmi approvati col Nostro Decreto 14 agosto 1864, ed avrà gli insegnamenti notati nell'annesso quadro A.

Art. 2.

Detti insegnamenti sono dati da sei Professori, retribuiti in conformità del pure unito quadro B, agli stipendi dei quali sarà provveduto dalla Cassa di risparmi e di anticipazione di Melfi. Lo Stato contribuirà nella spesa concorrendo per lire milleduecento nell'assegno del Direttore

Art. 3.

In detta Scuola si abilitano i periti-misuratori ed i periti-agronomi. Il diploma d'idoneità è titolo di preferenza per essere ammesso a Capo-Guardia forestale e ad Assistente di opere pubbliche; vale pure per l'ammessione alle Regie Scuole di medicina veterinaria ed al corso chimico farmaceutico.

Art. 4.

Il Convitto annesso all'attuale Istituto agrario ed il podere sperimentale che da questo dipende riceveranno normale ordinamento a seconda dei nuovi bisogni della Scuola, per cura del Nostro Ministro di Agricoltura e Commercio, il quale potrà anche instituire nella nuova Scuola un corso preparatorio per abilitare gli alunni a prender posto nella medesima.

Art. 5.

È fatta facoltà al Consiglio Provinciale di Basilicata

Digitized by Google

di aggiungere all'anzidetta Scuola le Scuole speciali di amministrazione e commercio, e di meccanica e costruzione sulla base dei programmi surriferiti, ed in tal caso l'Istituto di Melfi prenderà il titolo d'Istituto professionale e industriale della Provincia, assumendosi tanto la Provincia che il Municipio gli oneri determinati dalle leggi vigenti sugli Istituti tecnici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri addì 10 luglio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1865
Reg.° III Atti del Governo a c. 106. Ayuso
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA

QUINTINO SELLA.
TORELLI.

Digitized by Google

Quadro A

Insegnamenti a darsi nella Scuola di Agronomia e Agrimensura di Melfi.

1. Agronomia ed Estimo.
2. Costruzione e Disegno.
3. Diritto.
4. Fisica e Chimica.
5. Lettere, Geografia e Storia.
6. Matematiche e Geometria pratica.

Quadro B

Stipendi dei Professori della Scuola di Agronomia e Agrimensura di Melfi.

1.	Professore	di Agronomia ed Estimo . . . annue L.	1,200. »
2.	Id.	di Costruzione e Disegno . . . . . »	1,200. »
3.	Id.	di Diritto . . . . . »	1,200. »
4.	Id.	di Fisica e Chimica . . . . . »	1,200. »
5.	Id.	di Lettere, Geografia e Storia . . . . . »	1,200. »
6.	Id.	di Matematiche e Geometria . . . . . »	1,200. »
		Totale . . L.	7,200. »

N.B. Uno dei Professori sarà incaricato della Direzione e riceverà dalla Stato un complemento di retribuzione non inferiore alle lire milleduecento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

TORELLI.

Digitized by Google

MDCLXI.

Regio Decreto *approvativo dello statuto della Società anonima intitolata* Società degli Omnibus di Milano.

23 luglio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione dell'Assemblea generale della Società anonima intitolata *Società degli Omnibus di Milano* del 23 aprile 1865;

Visti i Reali Decreti 15 agosto 1861 e 2 marzo 1862 concernenti detta Società;

Visti i Reali Decreti sulla vigilanza governativa del 14 gennaio 1864 e del 12 febbraio 1865, N.i MLXII e 2157;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È approvato lo statuto della Società anonima intitolata *Società degli Omnibus di Milano*, modificato in conformità delle deliberazioni prese dall'Assemblea generale degli Azionisti il 23 aprile 1865.

Art. 2.

La Società suddetta contribuirà annualmente per

Digitized by Google

lire centocinquanta nelle spese della vigilanza governativa, alla quale è sottoposta.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 luglio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1865
Reg.° 53 Atti del Governo a c. 120. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

TORELLI.

MDCLXII.

REGIO DECRETO *che dichiara opera di utilità pubblica la costruzione di un magazzino a polvere in vicinanza della città di Firenze.*

29 luglio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Vista la Legge 24 ottobre 1860, n.° 4075, relativa all'espropriazione d'immobili per cause di pubblica utilità nella Toscana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione d'un magazzino a polvere in vicinanza della città di Firenze, da eseguirsi secondo il piano redattosi dal Genio Militare, ed approvato dal predetto Ministro della Guerra.

Art. 2.

Per l'espropriazione dei terreni all'uopo occorrenti si osserveranno le formalità stabilite dalle disposizioni vigenti nella materia per le Provincie della Toscana.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 29 luglio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 agosto 1865
Reg.° 34 Decreti amministrativi a c. 256. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* VACCA.

A. PETITTI.

Digitized by Google

MDCLXIII.

Regio Decreto *col quale la Società stabilita in Rive de Gier (Francia) denominata* Compagnie des hauts fourneaux, forges et acieries de la marine et des chemins de fer *è autorizzata ad estendere le sue operazioni nel Regno d'Italia.*

29 luglio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda della Società in accomandita con azioni al portatore, stabilita in Rive de Gier sotto il titolo di *Compagnie des hauts fourneaux, forges et acieries de la marine et des chemins de fer* (Petin Gaudet e Compagnie) e i relativi patti sociali;

Visti gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio, la Legge ed il Decreto Reale del 27 ottobre 1860, N.° 4387 e 4388;

Visti i Reali Decreti 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n.° MLXII, e 2157 sulla vigilanza delle Società autorizzate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

La Società in accomandita per azioni al portatore stabilita in Rive de Gier (Francia) denominata *Compagnie des hauts fourneaux, forges et acieries de la marine et des chemins de fer* (Hippolyte Petin Gaudet et Compagnie) è autorizzata ad estendere le sue operazioni metallurgiche e mineralogiche nel Regno e segnatamente nell'isola di Sardegna, a norma degli statuti annessi all'atto pubblico di sua costituzione in data del 21 novembre 1854, rogato Freçon e L. Rousset, Notai in Rive de Gier, e delle modificazioni recatevi colle deliberazioni dell'Assemblea generale del 10 novembre 1855, 9 novembre 1857, e 3 ottobre 1864, depositate negli atti dei predetti Notai, purchè si uniformi alle Leggi dello Stato, ed alle prescrizioni di questo Decreto.

Art. 2.

La Società dovrà, nel termine di tre mesi decorrendi dalla data della pubblicazione del presente Decreto, eleggere il suo domicilio legale in una delle città del Regno, e nominarvi un rappresentante rimpetto al Governo ed ai terzi.

Art. 3.

Le contestazioni che potessero insorgere fra la Società e i terzi saranno decise dai Tribunali e secondo le Leggi del Regno.

Art. 4.

Detta Società sarà invigilata dal Governo, e contribuirà nelle spese commissariali per annue lire cento cinquanta.

Digitized by Google

Art. 5.

Una copia autentica dei patti sociali citati all'articolo 1.° resterà depositata presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ed un'altra presso l'Archivio generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 29 luglio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1865
Reg.° 53 Atti del Governo a c. 142. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

A. Petitti.
Torelli.

MDCLXIV.

Regio Decreto *che autorizza l'Associazione anonima intitolata* Società dei Brentatori di Torino.

29 luglio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti concernenti la costituzione della Società dei Brentatori in Torino;

Digitized by Google

Visto il titolo III, lib. I del Codice di commercio;

Visti i Nostri Decreti 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n.° MLXII e 2157 sulle Società autorizzate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione anonima col titolo di *Società dei Brentatori di Torino*, costituitasi in detta città con pubblico atto del 13 marzo 1865, rogato Teppati, è autorizzata e ne sono approvati gli statuti in detto atto inserti, colle modificazioni recatevi da altro instromento 21 aprile a rogito del Teppati predetto.

Art. 2.

Le cariche sociali sono revocabili dall' Assemblea generale a termini del disposto del Codice di commercio.

Art. 3.

Detta Società, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di questo Decreto, dovrà far constare presso il Tribunale di commercio di Torino della seguìta sottoscrizione di due terzi del suo capitale e del fatto pagamento del 1.° decimo sul valore delle azioni sottoscritte.

Art. 4.

La Società sarà invigilata dal Governo e contribuirà annualmente nelle spese commissariali per annue lire centocinquanta.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 29 luglio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1865
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 115. Ayres.
Luogo del Sigillo *V. Il Guardasigilli* VACCA.

A. PETITTI.
TORELLI.

MDCLXV.

REGIO DECRETO *approvativo di variazioni agli Statuti dell'* Associazione Agricola Lombarda di Corte del Palasio.

29 luglio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda dell'*Associazione Agricola Lombarda di Corte del Palasio* sedente in Milano, e la deliberazione dell'adunanza generale de' suoi azionisti del 28 maggio 1865;

Visto l'art. 21 della Legge 26 novembre 1852 sulle associazioni, tuttora vigente nelle Provincie della Lombardia;

Digitized by Google

Visti i Nostri Decreti del 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n. MLXII e 2157 sulla vigilanza delle Società autorizzate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la deliberazione dell'Assemblea generale della Società anonima intitolata *Associazione Agricola Lombarda di Corte del Palasio* in data 28 maggio 1865, colla quale sono introdotte variazioni agli statuti della Società.

Art. 2.

La modificazione espressa alla lettera *N* della succitata deliberazione, che riguarda l'art. 85 degli statuti sociali, s'intenderà così riformata:

« L'insegnamento di agronomia e di agrimensura » sarà fatto secondo i programmi governativi. »

Art. 3.

Detta associazione contribuirà annualmente per lire cento cinquanta nelle spese della vigilanza governativa alla quale viene sottoposta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Copia autentica della deliberazione dell' assemblea generale innanzi citata sarà depositata presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 29 luglio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1865
Reg.° 53 Atti del Governo a c. 144. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.
A. Petitti.

MDCLXVI.

Regio Decreto *approvativo di riforme e modificazioni agli Statuti della* Banca di credito italiano *in Torino.*

29 luglio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione resa dall'Assemblea generale della *Banca di credito italiano* il 30 maggio 1865 in Torino;

Visto il Nostro Decreto del 24 aprile 1863, n.° DCCXIX, d'approvazione di detta Banca;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Digitized by Google

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutorie la terza e la sesta risoluzione prese dall'Assemblea Generale della Società anonima intitolata *Banca di credito italiano* il 30 maggio 1865 con sede provvisoria in Torino, per le quali nel sopprimere il titolo IV (articoli 26 a 30) de' suoi statuti se ne riformarono o modificarono gli articoli 32, 36, 39, 42 e 54, e vi si aggiunsero due nuovi articoli l'uno dopo l'art. 34, l'altro dopo l'art. 42, sotto l'osservanza del presente Decreto.

Art. 2.

L'articolo nuovo che precederà l'art. 43 degli statuti della Banca si riterrà per riformato in questa guisa:

« Il Consiglio d'amministrazione può delegare i » suoi poteri in tutto od in parte sia ad uno od a » parecchi suoi Membri italiani, nei termini che cre- » derà più conveniente. »

Art. 3.

Gli statuti della Banca di credito italiano riformati in conformità delle risoluzioni sociali succitate, e di questo Decreto previa verificazione per parte del Nostro Ministro anzidetto saranno inserti a spese della medesima nella Gazzetta ufficiale del Regno nel termine non maggiore di tre mesi; e copia autentica dei medesimi dovrà rimanere depositata presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Digitized by Google

Art. 4.

Stanno del resto ferme le disposizioni del Nostro Decreto 24 aprile 1863, n.° DCCXIX.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 29 luglio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1865
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 148. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

A. Petitti.
Torelli.

MDCLXVII.

Regio Decreto *per l'ordinamento della Cassa di Prestanze agrarie e commerciali del Circondario di Melfi.*

29 luglio 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto 15 aprile 1852 che approva il Regolamento Organico della Cassa di Prestanze agrarie e commerciali nel Circondario di Melfi;

Digitized by Google

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di Prestanze agrarie e commerciali del Circondario di Melfi, è ordinata in Cassa di Risparmio e di Anticipazione in conformità del qui unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto.

Art. 2.

Un Commissario speciale che sarà nominato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio assumerà immediatamente l'amministrazione della Cassa, sino a che non sia insediato il Consiglio d'amministrazione a norma del nuovo Regolamento.

Il Commissario medesimo procederà alla verificazione e liquidazione delle contabilità arretrate e correnti, a seconda delle istruzioni che gli verranno date a cura del Ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 29 luglio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1865
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 147. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vacca.

Torelli.
A. Petitti.

Digitized by Google

TITOLO PRIMO

CAPITOLO PRIMO.

Scopo dell'istituzione e capitali con cui è fondata.

Art. 1.

La Cassa di Risparmio e di Anticipazione del Circondario di Melfi, ha per iscopo di raccogliere i risparmi e di venire in aiuto all'agricoltura ed alle singole industrie, mediante anticipazioni o prestiti a vantaggio degli Agricoltori ed Industriali appartenenti a vari Comuni del Circondario e col mantenimento di una scuola di Agronomia e Agrimensura.

CAPITOLO SECONDO.

Fondi che costituiscono questa istituzione.

Art. 2.

I fondi per tale istituzione saranno quelli dell'attuale Cassa di Prestanze agrarie e commerciali, e quelli che a titolo di azioni potranno essere impiegati da diversi Comuni della Provincia, Corpi morali e private persone.

Art. 3.

I fondi suddetti saranno divisi in azioni di L. 1000 ciascuna.

Art. 4.

Un dato numero di azioni e propriamente quelle che si compongono dell'attuale capitale della Cassa e de' suoi successivi aumenti saranno inalienabili.

Tutte le altre che derivano da' capitali privati saranno alienabili e commerciabili come qualunque altra azione di Società anonime.

Digitized by Google

Art. 5.

Gli utili della Cassa, debitamente liquidati, saranno ripartiti proporzionalmente fra le azioni.

La parte di essi che spetterà alle azioni inalienabili andrà in aumento del capitale e darà luogo alla costituzione di nuove azioni.

TITOLO SECONDO.

ORDINAMENTO DELLA CASSA DI RISPARMIO

CAPITOLO PRIMO.

Art. 6.

La Cassa di Risparmio riceve il deposito in numerario di qualunque somma non minore di una lira.

Art. 7.

Essa restituisce, all'atto della richiesta, le somme non superiori alle lire cento; dopo quindici giorni dalla domanda quelle che non superano le lire trecento, e dopo un mese le altre somme di qualsiasi entità.

Art. 8.

Ad ogni depositante sarà rimesso gratuitamente un libretto sul quale, come su i registri della Cassa, verranno iscritti i depositi, gli interessi capitalizzati, le domande di rimborso e le restituzioni.

Art. 9.

I libretti porteranno il bollo della Cassa ed un numero progressivo corrispondente a quello col quale sono annotati nei registri e saranno sottoscritti da due componenti il Consiglio amministrativo.

Digitized by Google

Essi potranno essere, secondo il volere del deponente, al portatore ed allora trasferibili colla semplice tradizione, oppure nominativi, ed in tal caso cambieranno di proprietario mediante girata iscritta nei registri della Cassa.

Art. 10.

I depositi saranno fruttiferi di lira in lira, trascurate le frazioni, e gli interessi decorreranno successivamente al versamento dal giorno uno, undici e ventuno di ciascun mese calcolato di 30 giorni.

Art. 11.

La ragione dell'interesse da corrispondersi sulle somme depositate, che non potrà mai essere inferiore al 3 p. °/₀ all'anno, sarà annualmente stabilita in prevenzione dal Consiglio d'amministrazione. Ove speciali contingenze lo impongano potrà essere variata, tenuto fermo il limite minimo, mediante deliberazione del Consiglio amministrativo pubblicata un mese avanti la sua attuazione.

Art. 12.

L'interesse sulle somme depositate sarà liquidato al 31 dicembre di ogni anno.

Gli interessi non richiesti o non ritirati nel mese di gennaio saranno capitalizzati e diverranno fruttiferi dal primo giorno del mese stesso.

Art. 13.

La Cassa può sospendere il pagamento della somma richiesta:

1.° Allorquando non consti l'identità del portatore col possessore del libretto nominativo;

2.° Allorquando il richiedente risulti interdetto;

3.° Allorquando non sieno regolari le girate del libretto;

4.° Quando si abbia ragione di credere che il libretto non sia di proprietà legittima della persona che lo presenta.

Art. 14.

Accadendo lo smarrimento od il furto di un libretto nomina-

Digitized by Google

tivo, l'interessato dovrà darne avviso in iscritto alla Cassa, che ne farà annotazione ne' suoi registri in margine alla partita che si riferisce al libretto stesso e ne informerà il pubblico con avviso in iscritto per un mese continuo nell'Albo della Cassa e del Comune di Melfi, e potendolo nella Gazzetta ufficiale della Provincia.

Decorso il mese senza che siasi ricevuto opposizione di sorta sarà consegnato al richiedente, mediante il pagamento delle spese di pubblicazione, un nuovo libretto con nota della doppia spedizione considerandosi annullato il primitivo libretto.

In caso diverso sarà sospeso ogni pagamento finchè la vertenza non sia irrevocabilmente decisa dall'Autorità competente.

CAPITOLO SECONDO.

Art. 15.

La Cassa riceverà in custodia cartelle del Debito Pubblico, buoni del Tesoro, e valori fiduciari di qualsiasi specie, colle discipline e condizioni da determinarsi nel Regolamento interno e mediante il pagamento di un diritto proporzionale di deposito a norma della Tariffa da inserirsi nel Regolamento anzidetto.

Art. 16.

I valori ricevuti in custodia si restituiranno il giorno successivo alla dimanda eccetto nei casi previsti dal § 1.° e 2.° dell'art. 13.°

Digitized by Google

TITOLO TERZO.

CONTI CORRENTI E SCONTI.

Art. 17.

La Cassa aprirà conti correnti contro cauzione ipotecaria già costituita mediante iscrizione analoga sui fondi propri del sovvenuto, sia mediante annotazione in margine alla ipoteca attiva del sovvenuto sopra beni altrui, sia infine mediante ipoteca sui beni di chi si rende garante.

L'ammontare del conto corrente non potrà mai eccedere la metà del valore libero del fondo ipotecato.

Il sovvenuto deve obbligarsi al rimborso delle spese occorribili per l'estimo e verificazione dell'offerta cauzione, ed al pagamento della provvigione del ½ per °/₀ all'anno su tutta la somma ancorchè non si valesse del conto corrente.

Art. 18.

Le persone che hanno conti correnti aperti potranno disporre delle somme di cui hanno bisogno con gli stessi termini che sono stabiliti per le restituzioni nell'art. 7.°

Le anticipazioni in conto corrente che si faranno contro pagherò all'ordine garantiti dall'ipoteca, non avranno durata superiore a sei mesi, ma si potranno rinnovare per altri sei mesi semprechè durante l'anno ne sia stata rimborsata almeno una metà. Il pagherò può essere rivestito anche di una sola firma.

Art. 19.

La Cassa fa lo sconto di biglietti all'ordine con avallo e di cambiali rivestite almeno di due firme.

I firmatari così dei biglietti all'ordine come delle cambiali debbono essere persone notoriamente solvibili ed uno almeno appartenente al ceto degli Agricoltori, Industriali e Commercianti.

Può anche ammettere allo sconto semplici pagherò all'ordine della Cassa purchè accompagnati da un deposito di effetti

Digitized by Google

pubblici, valori industriali, obbligazioni provinciali e comunali conosciuti come solidi e facilmente realizzabili.

Le cambiali, biglietti all'ordine e pagherò, non potranno essere ammesse allo sconto dalla Cassa quando abbiano una scadenza maggiore di sei mesi dal giorno dello sconto.

Art. 20.

Sulle somme scontate la Cassa deduce l'interesse, il quale di regola sta nella ragione del 5 p. °/₀ all'anno.

Il Consiglio amministrativo potrà però mutare tale misura rendendo di pubblica ragione la sua decisione un mese prima di mandarla ad effetto.

Art. 21.

Nel caso di non seguìto pagamento la Cassa può far riscontare i valori, far vendere all'incanto i titoli depositati e valersi all'uopo delle facoltà che il Sovrano Rescritto 15 aprile 1852 e l'annessovi Regolamento concedevano alla Cassa di Prestanze agrarie e commerciali.

Art. 22.

La Cassa può assumere l'assicurazione del prezzo locatizio dei beni rustici alla rispettiva scadenza se ed in quanto sieno bastevoli le offerte garanzie.

Il locatore il quale voglia fare questa operazione allega alla relativa domanda la prova dell'entità delle prestazioni pattuite a carico del conduttore.

Accordata la chiesta assicurazione, il locatore deve trasferire nella Cassa ogni di lui diritto di pegno od altro sulle garanzie dategli dal conduttore e pagare una provvigione annua a ragione dell'uno per cento del canone locatizio.

Se la cauzione consiste in numerario se ne fa il versamento alla Cassa alle stesse condizioni di deposito previste dall'art. 11.

La Cassa si obbliga di soddisfare il fitto arretrato entro un mese dall'avviso relativo, salvo il regresso verso il conduttore, contro il quale la Cassa può anche far valere il diritto di risoluzione del contratto, secondo le stipulazioni.

Digitized by Google

Art. 23.

La Cassa di Risparmio e di Anticipazione dovendo strettamente conservare il suo carattere di Istituto di credito in vantaggio della Agricoltura e della piccola Industria e Commercio, non può assumere impegni aleatori o fare operazioni di borsa od altre diverse dal genere di quelle indicate nel presente Statuto.

Il *maximum* delle anticipazioni in conto corrente o degli sconti che la Cassa può accordare ad un debitore, non potrà in niun caso eccedere le lire mille, calcolando in questo *maximum* il montare del debito diretto e quello del semplice avallo.

TITOLO QUARTO.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 24.

Alla gestione e vigilanza della Cassa è preposto un Consiglio di amministrazione composto del Sindaco di Melfi e di altri sei Membri, due dei quali sono eletti dalla Deputazione Provinciale di Basilicata, due da quella Camera di Commercio e d'Arti e due dal Consiglio Comunale di Melfi anche al di fuori del proprio seno.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice-Presidente a maggiorità assoluta di voti.

Art. 25.

I Membri elettivi del Consiglio durano in carica due anni. Per la prima volta la sorte sceglierà fra gli eletti della Deputazione, della Camera e del Consiglio Comunale i tre Membri che debbono uscire d'ufficio nel primo anno, in seguito poi l'anzianità indicherà quali sieno i componenti da surrogarsi tanto dalla Deputazione e dalla Camera, quanto dal Consiglio Comunale.

I membri cessanti potranno sempre essere rieletti.

Digitized by Google

Art. 26.

Il Consiglio d' amministrazione dovrà riunirsi ogni quindici giorni ed anche più sovente quando le circostanze lo richiedano; in tal caso sarà convocato dal Presidente, che dovrà riunirlo pure ogni qual volta ne riceve domanda firmata da due Membri.

Art. 27.

Per la validità delle adunanze si richiederà la presenza di almeno quattro componenti il Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità il voto del Presidente avrà la prevalenza. Le deliberazioni però riguardanti gli oggetti previsti al n.° 4.° dell'art. 28.° non saranno valide se non vi concorrono almeno cinque voti favorevoli.

Art. 28.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà:

1.° Stabilire la ragione dell'interesse da corrispondersi ai depositanti;

2.° Fissare l'interesse delle anticipazioni ed il saggio dello sconto;

3.° Determinare quali domande per conti correnti garentiti e allo scoperto siano da secondarsi e per quali somme;

4.° Nominare, sospendere o destituire secondo il bisogno gli Impiegati della Cassa;

5.° Proporre all'approvazione del Prefetto un Regolamento interno, che determini i giorni in cui la Cassa sarà aperta per le operazioni diverse che essa compie, l'orario d'ufficio, le attribuzioni e la retribuzione de' vari Impiegati, il modo di tenere i vari registri, il sistema di contabilità, i moduli dei libretti, ecc., infine tutto che sia necessario al regolare andamento dell'Istituto;

6.° Deliberare i Bilanci e i resoconti della Cassa;

7.° Infine deliberare su tuttociò che non sia contrario alle disposizioni contenute nel presente Statuto, ed a quelli che saranno sanciti dal Regolamento interno.

Digitized by Google

Art. 29.

Il Consiglio d'amministrazione avrà alla sua dipendenza per il disimpegno dell'ordinario servizio un Direttore responsabile ed un Cassiere; il primo dovrà fornire una cauzione che sarà determinata dal Consiglio, senza che possa essere minore di L. 5,000 quella del Direttore, e di lire quindici mila quella del Cassiere. Avrà inoltre un Applicato ed un Inserviente.

Art. 30.

Gli Impiegati ed Agenti di cui sopra saranno sotto l'immediata sorveglianza di uno dei Membri del Consiglio d'amministrazione che per turno quindicinale sarà dal Consiglio medesimo destinato a vegliare sull'ufficio della Cassa e sul disbrigo degli affari giornalieri.

Art. 31.

I crediti esistenti continuano ad essere regolati dalle disposizioni regolamentarie attualmente in vigore, senza che possano in niuna guisa essere prorogati se non colle forme e norme del presente Regolamento, il quale sarà posto in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione del Regolamento medesimo che sarà fatta a cura del Municipio nella conformità delle ordinarie pubblicazioni.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
TORELLI.

Digitized by Google

MDCLXVIII.

Regio Decreto *approvativo di riforme e modificazioni agli Statuti della Società anonima per l'illuminazione a gaz della città di Cremona.*

13 agosto 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 7 marzo 1865 della assemblea generale della Società anonima per la illuminazione a gaz della città di Cremona approvata con Nostro Decreto del 20 gennaio 1861;

Vista la Legge 26 novembre 1852 sulle associazioni vigenti nelle Provincie di Lombardia;

Visti i Nostri Decreti del 14 gennaio 1864 e del 12 febbraio 1865, n.° MLXII e 2157, sulle Società sottoposte all'autorizzazione governativa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La deliberazione emessa il 7 marzo 1865 dall'assemblea generale della *Società anonima per la illuminazione a gaz della città di Cremona*, colla quale sono in-

Digitized by Google

trodotte modificazioni e riforme agli Statuti sociali è approvata e resa esecutoria.

Art. 2.

La Società è sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle spese Commissariali per annue lire cento.

Art. 3.

Copia autentica delle aggiunte e riforme agli Statuti sociali, di che sovra, rimarrà depositata presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 13 agosto 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 146. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.
Quintino Sella.

Digitized by Google

MDCLXIX.

Regio Decreto *che autorizza la* **Società Procida-Ischia,** *sedente in Napoli, e ne approva gli Statuti.*

24 agosto 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo, la *Società Procida-Ischia* sedente in Napoli;

Visto il titolo III del libro 1.° delle Leggi di eccezione per il commercio vigente nelle Provincie Meridionali del Regno;

Visti i Reali Decreti del 14 gennaio 1864 e del 12 febbraio 1865, n.i MLXII e 2157 sulla vigilanza delle Società da Noi autorizzate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'associazione anonima per la navigazione a vapore nel golfo di Napoli ed altrove costituitasi in Napoli con istromento del 28 aprile 1865, rogato V. Scotti Galletta, sotto il titolo di *Società Procida-Ischia*, con sede in detta città è autorizzata e ne sono approvati gli statuti a detto atto inserti, salva l'osservanza di questo Decreto.

Digitized by Google

Art. 2.

Gli statuti sociali anzicitati saranno modificati come in appresso:

A Il n.° 2 dell'art. 5 tolte le parole « salvo ciò » che rimane convenuto nel presente istromento » sarà terminato da queste altre « *e saranno da esso revocabili a termini dell'art. 50 delle Leggi di eccezione per il commercio.* »

« *L'assemblea generale potrà stabilire una cauzione in azioni da prestarsi dagli Amministratori sociali.*

B Al n.° 4 dello stesso articolo *adunanza generale* le parole « il voto potrà darsi per mezzo di Procuratore » saranno seguite da queste « *da scegliersi fra gli azionisti scrivendosi ecc. ecc.* » E dopo le altre « e del » Consiglio d'amministrazione » si inseriranno queste « *e dovrà essere convocata ogni volta che ne sia loro fatta richiesta scritta e motivata da azionisti rappresentanti un terzo almeno del capitale sociale ordinariamente ecc. ecc.*

C L'art. 9 terminerà colla clausola « *Esso è rivocabile.* »

Art. 3.

Detta Società è sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà annualmente nelle spese analoghe per lire cento cinquanta.

Art. 4.

Copia autentica dell'atto costitutivo della Società rimarrà depositata presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 24 agosto 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 185. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.
G. Lanza.

MDCLXX.

Regio Decreto *che approva l'istituzione in Assisi di una Cassa di Risparmio.*

3 settembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 6 gennaio 1864 della Congregazione di carità di Assisi;

Veduta la deliberazione del 6 marzo successivo del Consiglio comunale di Assisi;

Veduto il parere della Deputazione provinciale di Perugia emesso nella seduta del 22 marzo di detto anno;

Veduti i pareri del 1.° aprile 1864 e 3 giugno 1865 dati dal Consiglio di Stato;

Digitized by Google

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'istituzione in Assisi di una Cassa di Risparmio in conformità del Regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1865
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 181. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

MDCLXXI.

Regio Decreto *che approva la riforma di alcuni articoli degli statuti della Società anonima col titolo di* Banca della piccola industria e commercio.

1.° settembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione resa il 12 giugno 1865 dall'Assemblea generale della Banca della piccola industria e commercio sedente in Torino;

Digitized by Google

Visto il Decreto del 14 gennaio 1864 di autorizzazione di detta Società anonima;

Visto il Titolo III, Libro I del Codice di commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La deliberazione presa il 12 giugno 1865 dall'Assemblea generale degli Azionisti della Società anonima sedente in Torino, col titolo di *Banca della piccola industria e commercio*, colla quale furono riformati gli articoli 4, 5, 7, 8 e 10 degli statuti sociali, è approvata e resa esecutoria, salva l'osservanza di questo Decreto.

Art. 2.

Il 2.° paragrafo dell'art. 7, riformato come avanti, s'intenderà concepito in questi termini:

« Potrà pure la Banca emettere buoni di cassa a » scadenza da un mese a tre anni, nominativi e gira- » bili, con o senza interesse contro deposito di effetti » o di altri valori equivalenti, od anche col mezzo di » altre garanzie reputate idonee dal Consiglio di sconto. »

Art. 3.

Copia autentica della deliberazione summenzionata rimarrà depositata presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 1.° settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 182. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

MDCLXXII.

Regio Decreto *che approva il Regolamento organico ed il Regolamento interno per la R.ª Scuola d'ostetricia di S.ª Catterina in Milano.*

1.° settembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta fattaci dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati il Regolamento organico ed il Regolamento interno per la R.ª Scuola d'ostetricia di Santa Catterina in Milano annessi al presente Decreto e firmati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Digitized by Google

Art. 2.

È abrogato il Regolamento per la Scuola stessa approvato col R.° Decreto 14 agosto 1862, e qualunque altra disposizione non conforme a quelle dei Regolamenti suddetti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze il 1.° settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 settembre 1865
Reg.° 35 *Atti del Governo a c.* 208. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Natoli.

REGOLAMENTO ORGANICO

della R.ª Scuola di ostetricia di S.ª Catterina in Milano.

Art. 1.

La Scuola di ostetricia di S.ª Catterina in Milano impartisce lo insegnamento teorico e pratico, ed è specialmente destinata all'istruzione delle Aspiranti Levatrici.

Possono però esservi ammessi Dottori in medicina e chirurgia per continuarvi la pratica tanto nella parte operativa, che nella cura delle malattie delle gravide e delle puerpere, dando nota dei nomi e presentando prima gli individui al Direttore della pia Casa.

Digitized by Google

Art. 2.

Le Allieve di ostetricia durante il corso teorico sono interne ed esterne.

Le interne hanno abitazione e vitto nell'Ospizio; le esterne frequentano solamente la Scuola dimorando fuori dell'Ospizio; tanto le une quanto le altre, oltre alle discipline scolastiche debbono osservare il Regolamento interno dell'Ospizio in quanto le riguarda.

All'insegnamento pratico sono ammesse le sole Allieve iscritte; al teorico possono intervenire, oltre queste, anche le Uditrici che avranno ottenuto il permesso dal Professore, datane però partecipazione dei nomi alla Direzione della pia Casa per quella sorveglianza ulteriore che le è demandata.

Art. 3.

Sono ammesse fra le interne tanto le figlie del luogo pio degli esposti esistente nello stesso stabilimento di S. Catterina, quanto le giovani estere che vogliono imparare l'ostetricia.

Le prime sono mantenute dal pio luogo degli esposti, le altre non sono ricevute che a pensione, sia a proprie spese, sia a carico dei Comuni o degli Stabilimenti, da cui vengono inviate alla Scuola.

Art. 4.

Il numero totale delle Alunne da ammettersi non deve superare il doppio dei letti delle puerpere.

Art. 5.

La pensione per le Allieve interne è fissata in lire 45 per ciascun mese, e deve essere pagata a trimestre anticipato all'Amministrazione del pio luogo.

Art. 6.

Le iscrizioni al corso debbono prendersi entro i primi dieci giorni di novembre presso il Professore Direttore della Scuola.

È vietata l'ammessione di Allieve dieci giorni dopo l'apertura del corso, salvo il caso di legittimo impedimento.

Trascorso un mese dall'apertura del corso, per qualsiasi causa, nessuna Allieva potrà essere ricevuta nella Scuola.

Art. 7.

Per essere ammesse alla Scuola di ostetricia, le Aspiranti devono

Digitized by Google

essere sane, non affette da imperfezioni fisiche che le rendano deformi, ed avere l'età non minore degli anni 18.

Sono indistintamente accettate le maritate, le nubili, le vedove.

Le maritate devono far constare del consenso del marito, le nubili non emancipate di quello del padre o di chi ne fa le veci.

Art. 8.

Le Aspiranti alla Scuola di ostetricia debbono essere munite:

1.° Della fede di nascita;

2.° D'una attestazione di buona condotta spedita dalla Giunta municipale del Comune o dei Comuni dov'ebbero dimora nell'ultimo biennio;

3.° Dell'attestato di vaccinazione o di superato vaiuolo, e di sana e robusta costituzione fisica;

4.° D'un certificato di sapere leggere e scrivere correntemente rilasciato da un Maestro elementare approvato, e vidimato dall'Ispettore del Circondario.

Art. 9.

Le Alunne sono munite d'una carta d'ammessione sulla quale debbono ad ogni trimestre ottenere la firma del Professore e della Levatrice Maggiore, che attestino la loro regolare frequenza alla Scuola.

Art. 10.

La Scuola ha un Professore di ostetricia che è pure Direttore della Scuola, un primo ed un secondo Assistente, una Levatrice Maggiore, e due Levatrici Assistenti.

Art. 11.

Il Professore Direttore e gli Assistenti sono nominati dal Re dietro concorso, ritenuto che nella Commissione esaminatrice del concorso per la nomina del Professore Direttore debba essere rappresentato il Consiglio degli Istituti ospitalieri.

La Levatrice Maggiore e la Levatrice 1.ª Assistente sono nominate dal Ministro della Pubblica Istruzione sopra proposta del Consiglio degli Istituti ospitalieri fatta in seguito a concorso.

La Levatrice 2.ª Assistente è nominata dal Consiglio predetto sopra

Digitized by Google

proposta del Professore Direttore della Scuola fatta parimente in seguito a concorso.

Art. 12.

Sono a carico del Ministero della Pubblica Istruzione i seguenti stipendi:

Al Professore Direttore	L.	2,000 »
Al primo Assistente	»	1,500 »
Al secondo Assistente	»	1,200 »
Alla Levatrice Maggiore per le sue prestazioni in servizio della Scuola	»	600 »
Alla prima Assistente per lo stesso titolo . . .	»	300 »

È a carico dell'Ospizio lo stipendio:

Al Professore Direttore qual Medico primario dell'Ospizio	»	2,000 »
Alla Levatrice Maggiore	»	600 »
Alla prima Assistente	»	450 »
Alla seconda Assistente	»	400 »

Art. 13.

Il Professore Direttore, gli Assistenti, la Levatrice Maggiore, e le Levatrici Assistenti hanno alloggio nell'Ospizio, che somministra pure il vitto alle Levatrici.

Art. 14.

La dotazione di lire 1200 assegnata alla Scuola di ostetricia di S.ª Catterina in Milano sarà corrisposta al Professore Direttore della Scuola, il quale è incaricato di provvedere ai bisogni della medesima.

Il pagamento sarà fatto nei modi e secondo le norme stabilite per quello delle spese degli Stabilimenti dipendenti dalle RR. Università degli studi.

Il Professore Direttore della Scuola darà annualmente conto della sua gestione direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 15.

Il Professore Direttore della Scuola oltre all'insegnamento teorico pratico dell'ostetricia, darà un breve corso sulle malattie dei neonati, e per quanto sarà compatibile coi suoi doveri farà alcune lezioni di teratologia umana ai Dottori Medico-Chirurgi, ammessi alla Scuola in conformità del disposto dall'art. 1.° giovandosi all'uopo del Gabinetto ostetrico appartenente alla Scuola.

Digitized by Google

Egli è responsabile verso il Ministero di Pubblica Istruzione del regolare andamento della clinica, sia per la parte sanitaria, sia per la parte disciplinare salvo la di lui responsabilità verso il Consiglio degli Istituti ospitalieri nella sua qualità di Medico primario dello Stabilimento. E pertanto in ordine all'insegnamento, alla igiene, ed alla cura delle malattie tutte, dà quelle disposizioni che sono consentite dalle attribuzioni conferitegli, e promuove dall'Autorità superiore competente tutti quei provvedimenti che occorreranno.

Art. 16.

Il 1.° Assistente coadiuva il Professore nell'insegnamento teorico e pratico, eseguisce gl'incarichi da lui affidatigli in ordine alla clinica, lo supplisce assente, redige la statistica, tiene ragguaglio dei fatti clinici più notevoli fra le autopsie, e dirige i lavori anatomici dei Dottori praticanti.

Art. 17.

Il 2.° Assistente adempie agli incarichi che gli sono commessi dal Professore e dal 1.° Assistente, ha custodia della Biblioteca, dell'Armamentario, e del Gabinetto ostetrico, dei quali è fatto di due in due anni regolare inventario alla presenza del 1.° e del 2.° Assistente che subentra, e di un Rappresentante del pio luogo in quanto riguarda l'Armamentario.

Art. 18.

Gli Assistenti non possono assentarsi dallo Stabilimento fuorchè nelle ore fissate dal Professore; dovendo essi per qualche necessità assentarsi in ore insolite, sono obbligati a chiedere formale permissione al medesimo, ed al Ministero per mezzo del Professore quando si tratta di assenza di oltre 15 giorni.

Art. 19.

La Levatrice Maggiore dipende direttamente dal Professore in tutto ciò che concerne la clinica, assiste ai parti che succedono nella clinica, assiste alle visite ed anche alle lezioni verbali, quando ne sia richiesta dal Professore. È responsabile dell'ordine e della pulizia nelle infermerie, nei dormitorii ed in tutti i locali appartenenti alla clinica, dell'osservanza del regime dietetico, del servizio delle infermerie, della distribuzione ed amministrazione dei rimedi, e degli oggetti di biancheria ad uso della clinica.

Digitized by Google

Art. 20.

Le Assistenti Levatrici dipendono dalla Levatrice Maggiore in tutto ciò che si riferisce al servizio delle partorienti e dei lattanti. La 1.ª Assistente coadiuva la Levatrice Maggiore anche nelle sue incumbenze in servizio della istruzione delle Allieve e la surroga in caso di assenza o di malattia.

Art. 21.

La Levatrice Maggiore e le Levatrici Assistenti non possono assentarsi dall'Ospizio senza la permissione del Professore Direttore.

Art. 22.

L'insegnamento dell'ostetricia per le Aspiranti Levatrici per quanto riflette la parte teorica è fatto mediante lezioni orali del Professore, ed in quanto alla parte pratica consiste nella clinica al letto delle partorienti, delle puerpere, e delle gestanti.

Art. 23.

Il corso teorico pratico si apre al cominciare dell'anno accademico e dura nove mesi.

Gli studi teorici si compiono nei primi cinque mesi, ed i pratici nei successivi quattro mesi.

Art. 24.

Negli ultimi dieci giorni del corso teorico le Alunne sostengono uno esame a cui sono ammesse previa presentazione d'una domanda corredata dei seguenti documenti:

1.° La carta d'ammessione regolarmente sottoscritta dal Professore e dalla Levatrice Maggiore;

2.° La quitanza del deposito il quale è fissato in lire 45.

Il deposito però per le figlie della pia casa è limitato alla tassa che percepisce l'Erario per la concessione del diploma.

Art. 25.

L'esame è dato dal Professore di ostetricia, da un Medico Chirurgo primario dello Spedale maggiore, e da un terzo Esaminatore designato annualmente dal Ministero.

Esso è verbale ed individuale, dura mezz'ora, e versa sulle materie svolte nello insegnamento.

Digitized by Google

Art. 26.

Le Allieve che nel complesso dell'esame ottengono non meno di sei decimi dei voti, ricevono dal Professore un attestato da cui risulta del modo con cui superarono l'esame del corso teorico.

Art. 27.

Possono ripresentarsi a nuovo esame dopo tre mesi quelle Allieve che non raggiunsero la sufficienza, ma ebbero tuttavia la metà dei voti; le altre debbono ripetere il corso, ed a queste vengono restituite lire 30 sul deposito da esse fatto, delle rimanenti lire 15 tre settimi spetteranno al Professore e due settimi a ciascuno degli altri esaminatori.

Art. 28.

Terminato poi il corso pratico durante il quale debbono pur sempre riportare le volute firme sulla carta di ammessione, le Alunne che superarono già l'esame teorico, devono subire un esame pratico, al quale vengono ammesse producendo:

1.° La carta d'ammessione regolarmente sottoscritta dal Professore e dalla Levatrice Maggiore;

2.° L'attestato dell'esame teorico;

3.° Due storie di casi osservati nell'esercizio clinico scritte da loro, e firmate dal Professore.

Art. 29.

Le Allieve deggiono inoltre presentare un attestato di buona condotta spedito dal Professore Direttore col visto della Direzione del luogo pio.

Art. 30.

L'esame pratico è dato da una Commissione come all'articolo 25. Esso è orale, dura mezz'ora, e versa sulle due storie presentate dalle Allieve, ed in alcune delle manualità ostetriche sulla macchina.

Art. 31.

Le Allieve che nell'esame pratico non ottengono i sei decimi dei voti, purchè continuino regolarmente il corso pratico, almeno per tre mesi, possono essere ammesse a nuovo esame.

Art. 32.

Le Allieve che ottengono non meno di sei decimi dei voti sono

Digitized by Google

approvate Levatrici; alle Allieve poi che otterranno più di 27 voti, potrà essere rilasciato, dopo nuova votazione, un relativo certificato, che faccia prova del modo distinto con cui subirono gli esami. A queste, dietro ordine ministeriale, potrà anche essere restituita la tassa d'esame se appartengono a famiglie povere.

Art. 33.

Proclamata la votazione dell'esame pratico, il Professore Direttore della Scuola fa prestare alle approvate il giuramento richiesto per l'esercizio della professione di Levatrice, e consegna loro il diploma da lui sottoscritto.

Art. 34.

La tassa di lire 45 pagata per l'esame si distribuisce come segue:

Al Professore Direttore che presiede l'esame . . .	L. 15 »
A ciascuno degli altri due Esaminatori lire 10 . .	» 20 »
All'Erario per il diploma	» 10 »

Art. 35.

Il Professore Direttore della Scuola d'ostetricia alla fine dell'anno scolastico trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione uno specchio del numero delle accettazioni e dei parti avvenuti nella clinica da lui diretta con una relazione sull'andamento della Scuola.

Disposizione transitoria.

Gli stipendi della Levatrice Maggiore e della 1.ª Assistente di cui nella prima parte dell'articolo 12, non decorreranno che dal 1.° gennaio 1866.

Firenze 1 settembre 1865.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
NATOLI.

Digitized by Google

REGOLAMENTO INTERNO

per la R.ª Scuola di ostetricia di S.ta Catterina in Milano, ed annessovi Ospizio delle partorienti

---

CAPITOLO I.

Scopo della Scuola e Personale.

Art. 1.

La R. Scuola d'ostetricia di Santa Catterina alla Ruota in Milano, è specialmente destinata all'istruzione delle Allieve Levatrici.

Possono però esservi ammessi Dottori in medicina e chirurgia per continuarvi la pratica tanto nella parte operativa, che nella cura delle malattie delle puerpere, e ciò colle norme portate dall'art. 1 del Regolamento organico.

Art. 2.

Il Professore Direttore della Scuola è intieramente dipendente per rapporto all'istruzione ostetrica dal R. Ministero della Pubblica Istruzione, verso il quale è responsabile del regolare andamento della clinica, tanto per la parte sanitaria quanto per la parte disciplinare.

Art. 3.

Essa si regge colle norme e discipline stabilite dal Regolamento organico.

Art. 4.

È addetto alla R. Scuola il seguente personale coi soldi ed emolumenti stabiliti dall'art. 12 del suddetto Regolamento organico:

Digitized by Google

1.° Un Professore Direttore;
2.° Un 1.° Assistente Medico-Chirurgo;
3.° Un 2.° Assistente Medico-Chirurgo;
4.° Una Levatrice Maggiore;
5.° Due Levatrici 1.ª e 2.ª Assistente.

Art. 5.

Il Professore Direttore per la trattazione degli affari proprii alla Scuola, le relative copie, la registratura, e per altri lavori di contabilità e di ordine, potrà valersi dell' opera d'un individuo contabile, cui assegna una congrua annua retribuzione a carico della dotazione della Scuola.

CAPITOLO II.

Ammessione, istruzione ed approvazione delle Allieve Levatrici.

Art. 6.

Spetta al Professore Direttore l' ammessione delle Allieve Levatrici alla R. Scuola sotto l' osservanza delle discipline stabilite dall'art. 2 al 9 del Regolamento organico.

Art. 7.

Le norme per la loro istruzione ed approvazione in ostetricia sono determinate dagli articoli 15 e 22 e successivi dello stesso Regolamento.

Art. 8.

In relazione alle su indicate discipline e per il corrispondente e pieno loro adempimento, il Professore Direttore provvede:

a) All'iscrizione delle Allieve ammesse nel catalogo;
b) Che sia a ciascuna di esse consegnata la carta d'ammessione;
c) Alla redazione del processo verbale dell'esame teorico;
d) Alla compilazione dell'attestato dell'esame relativo;
e) Alla redazione del processo verbale dell'esame di pratica;
f) All'atto di giuramento;
g) Alla consegna del diploma;

Digitized by Google

h) Al rilascio di un attestato di finale votazione per quelle che si fossero maggiormente distinte;

i) Alla consegna delle istruzioni a stampa per le Levatrici esercenti;

l) Alla compilazione del registro delle Levatrici approvate, e che hanno prestato giuramento;

m) Al completamento del catalogo e della matricola a tenore dei risultati dell'esame.

CAPITOLO III.

Ammessione ed istruzione dei giovani praticanti.

Art. 9.

L'ammessione dei giovani Dottori in medicina e chirurgia alla pratica di ostetricia nella R. Scuola è devoluta al Professore Direttore, salvo l'avvertenza relativa al Direttore del pio luogo degli esposti indicato all'art. 1.° del Regolamento organico.

Art. 10.

L'ammessione è fatta dietro domanda regolare in iscritto dell'individuo, e presentazione al Professore Direttore del diploma di libero esercizio della medicina e della chirurgia.

Art. 11.

All'atto della concessa ammessione viene rilasciato a ciascuno un permesso a stampa firmato dal Professore Direttore con una copia dei doveri relativi ai giovani praticanti, e ciò in relazione al capitolo IX di questo stesso Regolamento interno.

Art. 12.

L'istruzione è data dal Professore Direttore o da uno degli Assistenti, a norma dell'art. 16 del Regolamento organico.

CAPITOLO IV.

Metodo e materie d'insegnamento – Orario della R. Scuola.

Art. 13.

Il metodo e le materie d'insegnamento per le Allieve Levatrici e

Digitized by Google

per la parte teorica sono indicati dal libro di testo adottato dal Professore Direttore, e come sono esposti nel *Manuale di ostetricia minore* del Professore Lovati. Per la parte pratica consistono in esercizi di esplorazione sulle gravide e partorienti, in esercitazioni sulla macchina o sul cadavere, e nello insegnamento orale e pratico delle cure e dei soccorsi da prestarsi alle partorienti, alle puerpere ed ai neonati.

Art. 14.

I giovani praticanti, attendono agli esercizi di esplorazione sulle gravide e partorienti, vengono inoltre esercitati nelle varie manualità ostetriche, ed alla applicazione degli strumenti sulla macchina e sul cadavere; il Professore Direttore tiene loro un corso di lezioni orali teorico-pratiche relative alla ostetricia, giovandosi all'uopo, per la istruzione, anche del Gabinetto ostetrico, ed un breve corso delle malattie dei bambini appena nati. Seguono inoltre le visite quotidiane delle gravide e delle puerpere, ed assistono ai parti ed alle operazioni che avvengono nell'ospizio.

Art. 15.

L'orario per la R. Scuola è regolato, per l'intervento alle visite giornaliere, da quello proprio dell'ospizio, o delle partorienti stabilito in concorso della Direzione del pio luogo degli esposti; le lezioni alle Allieve Levatrici durano un'ora al giorno, e si danno cinque volte la settimana.

CAPITOLO V.

Lavori d'ordine di statistica e di rendiconto.

Art. 16.

Il Professore Direttore ha cura della protocollazione e dell'ordine degli atti della R. Scuola e della loro conservazione nell'archivio.

Art. 17.

Stende un rapporto annuale sull'andamento della Scuola, il quale colla copia dei cataloghi, ed un prospetto statistico del numero delle accettazioni e dei parti avvenuti nell'ospizio annesso alla Scuola

Digitized by Google

da lui diretta, verranno trasmessi al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 18.

Presenta annualmente al Ministero della Pubblica Istruzione un conto preventivo dei bisogni della Scuola, ed i conti regolari consuntivi degli assegni accordatigli sulla dotazione concessa alla medesima di L. 1200.

Art. 19.

Ha cura che tutto ciò che fosse acquistato per uso della Scuola, di ragione del R. Erario, sia convenientemente conservato, e fa apporre le relative annotazioni all'esistente inventario.

CAPITOLO VI.

Doveri del Professore Direttore come Medico ostetricante dell'ospizio delle partorienti.

Art. 20.

I doveri del Professore Direttore della R. Scuola, come Medico ostetricante primario dell'ospizio delle partorienti sono determinati dal Regolamento organico della pia casa degli esposti e delle partorienti.

Art. 21.

È dovere del Professore Direttore di sorvegliare la condotta morale di tutto il personale addetto all'ospizio, ed il modo col quale è prestato da ciascuno il servizio a norma dei capitoli di questo stesso Regolamento interno riguardanti i doveri degli individui componenti il personale medesimo; riferendo in proposito nel rapporto annuo, al Ministero della Pubblica Istruzione per la parte che lo può riguardare, ed alla Direzione del luogo pio degli esposti per tutto ciò che è di spettanza della medesima.

Digitized by Google

CAPITOLO VII.

Doveri degli Assistenti

---

§ 1.°

Doveri del 1.° Assistente.

Art. 22.

Il 1.° Assistente alla R. Scuola dura in carica due anni, ed ha diritto al soldo ed all'alloggio, portato dagli articoli 12 e 13 del Regolamento organico.

Art. 23.

Il 1.° Assistente è subordinato al Professore Direttore della Regia Scuola, e deve assistere, in compagnia del medesimo, del 2.° Assistente, della Levatrice Maggiore, e Levatrice 1.ª Assistente, alla quotidiana istruzione ed alle visite delle gravide, partorienti, puerpere e dei bambini, e rimanere ai fianchi del Professore onde potergli fornire i ragguagli e le relazioni necessarie ed importanti, intenderne esattamente gli ordini per sorvegliarne l'esecuzione.

Art. 24.

Egli presta aiuto al Professore Direttore in tutte le operazioni, e le eseguisce sotto la di lui direzione, per viemmeglio istruirsi.

Art. 25.

In assenza del Professore Direttore egli deve eseguir subito tutte quelle operazioni che nelle gravide e partorienti rese necessarie improvvisamente non ammettono indugio. In siffatti casi dovrà aver seco il 2.° Assistente per averne l'aiuto, e sarà assistito dalla Levatrice Maggiore, onde con essi concertare quanto facesse d'uopo a provvedere al bisogno. Farà di ciò in seguito esatto rapporto al Professore, e nei casi gravi lo renderà tosto avvertito.

Art. 26.

In caso di malattia, di legittimo impedimento, o di permesso di

Digitized by Google

vacanza del Professore Direttore, dovrà il 1.° Assistente assumere per intiero la direzione dell'andamento dell'ospizio e della Scuola, supplendo in tutto alle attribuzioni del mancante Professore.

Art. 27.

È affidata al 1.° Assistente l'ispezione delle gravide, partorienti, puerpere, dei bambini e delle persone impiegate nello stabilimento.

È responsabile dei disordini e delle negligenze che venisse scoprendo, se non vi provvedesse, e se non riferisse l'occorso al Professore Direttore.

Art. 28.

È dovere del 1.° Assistente di correggere con buona maniera le Allieve se durante l'assenza del Professore Direttore trascorressero nelle sale delle partorienti a contegno sconveniente; che se la correzione non giovasse, se ne renderà informato il Professore.

Art. 29.

È dovere del 1.° Assistente d'invigilare che le Levatrici e le Serventi facciano il loro dovere puntualmente, e che le Allieve in corso di pratica istruzione abbiano cura attenta delle puerpere e dei bambini.

Art. 30.

Il 1.° Assistente ha altresì obbligo speciale di tener d'occhio al buon ordine ed alla quiete interna delle sale delle partorienti e delle puerpere, ed alla disciplina delle Allieve che vi sono ammesse. E però comparirà di sovente tanto di giorno quanto di notte nello stabilimento ed in ore non fisse per vedere se tutti vi facciano il loro dovere, e provvedere, qualora facesse d'uopo, alle urgenze. Di tutto quanto avrà rilevato d'importante, e dei disordini che per avventura incontrasse, dovrà farne rapporto al mattino seguente al Professore.

Art. 31.

Il 1.° Assistente ha la sorveglianza in concorso della Levatrice Maggiore, del modo col quale sono assistiti i parti regolari, e sul contegno ed istruzione delle Allieve assegnate alle diverse partorienti.

Art. 32.

Il 1.° Assistente coadiuva il Professore Direttore nell'insegnamento

Digitized by Google

teorico pratico delle Allieve Levatrici e dei giovani Dottori praticanti.

Art. 33.

Eseguisce gli incarichi affidatigli dal Professore Direttore per rapporto all'istruzione clinica, e presiede, dirigendoli, gli esercizi di esplorazione delle gravide e delle partorienti, tanto per le Allieve che pei Dottori praticanti, come le esercitazioni sulla macchina o sul cadavere.

Art. 34.

Dirige gli esercizi anatomici dei giovani praticanti, eseguisce in concorso del 2.° Assistente le autopsie cadaveriche e le preparazioni che fossero necessarie per l'istruzione.

Art. 35.

Fa una ripetizione quotidiana alle Allieve delle lezioni del Professore Direttore, procurando di stare possibilmente in giornata colle medesime.

Art. 36.

D'accordo col 2.° Assistente provvede alle preparazioni patologiche che occorressero per l'aumento del Gabinetto, ed alla conservazione dei pezzi esistenti nel medesimo.

Art. 37.

Tiene in ordine il registro centrale dell'ospizio, il diario dei parti che fa redigere alle Allieve che li assistono sorvegliate e dirette dalla Levatrice Maggiore, e dal 2.° Assistente, scrivendo le storie dettagliate dei casi più importanti e rimarchevoli, e di tutto quanto, secondo il Professore, potesse giovare alla pratica istruzione, ed alla Storia della ostetricia.

Art. 38.

Nel caso che il 1.° Assistente voglia o debba assentarsi dallo stabilimento, avverte il 2.° Assistente e la Levatrice Maggiore, e dispone in modo che in caso di bisogno possa esserne avvertito al più presto.

Art. 39.

Se l'assenza deve durare qualche tempo avverte di ciò il Professore Direttore, per ottenerne l'autorizzazione, e se l'assenza avesse a

Digitized by Google

durare più di 15 giorni ne farà regolare domanda al medesimo, che verrà dal Professore Direttore col relativo parere inviata al Ministero della Pubblica Istruzione cui spetta di rilasciarne il permesso.

Art. 40.

Se l'assenza del primo Assistente si prolungasse di molto, e pel servizio dello stabilimento occorresse l'assunzione di altro individuo, il 1.° Assistente ha l'obbligo del compenso a chi l'avrà supplito.

§ 2.°

Doveri del 2.° Assistente.

Art. 41.

Il 2.° Assistente alla R. Scuola d'ostetricia in Milano è nominato dietro concorso fatto secondo le norme universitarie.

Art. 42.

Dura in posto due anni, dopo i quali passa al posto di 1.° Assistente per un secondo biennio. Ha lo stipendio ed il diritto di alloggio nell'ospizio come è stabilito agli art. 12 e 13 del Regolamento organico.

Art. 43.

Il 2.° Assistente è subordinato al Professore Direttore ed in assenza di lui al 1.° Assistente.

Art. 44.

Assiste in compagnia del Professore Direttore, del 1.° Assistente e della Levatrice Maggiore, alla quotidiana istruzione ed alle visite al letto delle partorienti e puerpere; resta ai fianchi del Professore per ricevere le ordinazioni, scrivere sulla lista le prescrizioni medicamentose, ed eseguire le operazioni di chirurgia, che fossero prescritte.

Art. 45.

Presta aiuto al Professore Direttore ed al 1.° Assistente in tutte le operazioni di parto che possano avvenire, e le eseguisce egli stesso sotto la direzione dei medesimi onde meglio provvedere alla propria pratica istruzione.

Digitized by Google

Art. 46.

In assenza del Professore Direttore e del 1.° Assistente col concorso della Levatrice Maggiore, e Levatrice 1.ª Assistente, dovrà eseguire subito tutte quelle operazioni che nelle gravide e puerpere non ammettono indugio. Provveduto al pericolo urgente farà avvertito tosto il 1.° Assistente ragguagliandolo esattamente di quanto sarà occorso, e farà chiamare immediatamente nei casi più gravi in pari tempo anche il Professore.

Art. 47.

In caso di malattia, di legittimo impedimento o di vacanza del 1.° Assistente, dovrà il secondo assumere e disimpegnare le incombenze di quello sia per rapporto al servizio dell'ospizio, come riguardo all'istruzione.

Art. 48.

Aiuta il 1.° Assistente nell'ispezione delle gravide, puerpere, dei bambini e delle persone addette allo stabilimento. Deve avvertire immediatamente il 1.° Assistente di tutto ciò che verificasse di irregolare nell'andamento del servizio, restando anch'egli responsabile se non provvedesse e non riferisse l'occorso al 1.° Assistente ed al Professore Direttore.

Art. 49.

Sorveglierà anch'egli la condotta delle Allieve Levatrici, correggendole nei debiti modi quando il loro contegno nei rapporti colle ricoverate, o col personale addetto all'ospizio, non rimanesse nei giusti limiti, e qualora l'ammonizione non bastasse dovrà informarne il Professore Direttore.

Art. 50.

È dovere del 2.° Assistente di sorvegliare perchè le Levatrici e le Inservienti facciano il loro dovere puntualmente, e perchè le Allieve praticanti abbiano esatta cura delle puerpere e dei bambini.

Art. 51.

Il 2.° Assistente invigila anch'egli al buon ordine, ed alla quiete interna delle sale delle gravide, puerpere ed alla disciplina delle Allieve convittrici. Epperò dovrà anch'esso comparire sovente nelle sale tanto di giorno che di notte, ad ore non determinate per

Digitized by Google

ispezionare se tutto procede in ordine, e provvedere quando siavi bisogno alle urgenze.

Di tutto ciò poi che avrà rilevato ne farà rapporto al Professore Direttore o al 1.° Assistente.

Art. 52.

Il 2.° Assistente in concorso del 1.°, ed in assenza di quest'ultimo, sempre con quello della Levatrice Maggiore, o Levatrice 1.ª Assistente, attende all'andamento dei parti naturali ed all'istruzione pratica delle Allieve designate per l'assistenza delle diverse partorienti.

Art. 53.

Il 2.° Assistente eseguisce gli incarichi avuti dal Professore Direttore e dal 1.° Assistente. Coadiuva quest'ultimo negli esercizi pratici di esplorazione delle gravide e partorienti, in quelle fatte sulla macchina e sul cadavere, per l'istruzione teorico-pratica delle Allieve Levatrici e dei giovani praticanti.

Art. 54.

Consiglia e guida i giovani praticanti negli esercizi anatomici ed aiuta il 1.° Assistente nella esecuzione delle autopsie, e nelle preparazioni che potessero occorrere per la Scuola e pel Gabinetto patologico.

Art. 55.

Fa un corso di ripetizione alle Allieve Levatrici durante l'anno scolastico del corso teorico-pratico dato dal Professore Direttore.

Art. 56.

Custodisce i rimedii caustici (pietra infernale, potassa, acidi minerali concentrati, ecc.) che vengono portati dalla farmacia dell'ospedale ad uso dell'ospizio delle partorienti, li adopera secondo le regole dell'arte, ed ha cura affinchè quella parte dei medesimi che sopravanzasse sia messa sotto chiave o distrutta a prevenzione d'inconvenienti.

Art. 57.

Sorveglia e dirige le Allieve praticanti nella compilazione delle storie dei parti e de'puerperii da esse assistiti.

Digitized by Google

Art. 58.

Redige tutte le annotazioni al registro delle ricoverate alle module di movimento interno dell'ospizio, di nascite, di passaggio dei bambini al pio luogo degli esposti ecc., le sottopone alla firma del Professore Direttore e sottoscrive le module di notificazione delle morti da trasmettere all'Autorità Municipale.

Art. 59.

Tiene annotazioni delle sezioni cadaveriche delle morte nell'ospizio a complemento delle storie che le riguardano.

Art. 60.

Avrà custodia della biblioteca, quando sarà attivata; del Gabinetto anatomo-patologico, annesso alla R. Scuola ed all'ospizio, dell'Armamentario attuale di proprietà del luogo pio degli esposti e partorienti, non meno che degli altri strumenti o macchine che fossero acquistati a spese del R. Erario; terrà ben custoditi e puliti gli strumenti tutti di ostetricia ed anatomici in uso nello stabilimento. ed è responsabile d'ogni negligenza in proposito.

Art. 61.

Della Biblioteca, dell'Armamentario, e del Gabinetto si farà regolare inventario di due in due anni, in presenza del 1.° Assistente che scade e del 2.° che sarà di nuovo nominato, non che d'una persona incaricata della pia casa degli esposti e delle partorienti.

Art. 62.

Nel caso che il 2.° Assistente debba assentarsi dall'ospizio per qualche tempo, ne renderà avvertito il Professore Direttore, ed immancabilmente il 1.° Assistente; e ne riceverà l'autorizzazione. Avverte in pari tempo la Levatrice Maggiore. Se l'assenza fosse maggiore di 15 giorni deve farne regolare domanda al Professore, che la trasmetterà col relativo parere al Ministero della Pubblica Istruzione, cui spetta di concedere il permesso.

Art. 63.

Se l'assenza del 2.° Assistente si prolungasse soverchiamente, e che per il servizio dello stabilimento occorresse di assumere altro individuo, il compenso da retribuire a chi l'avrà supplito è a di lui carico.

Digitized by Google

CAPITOLO VIII.

Doveri delle Levatrici.

Art. 64.

La Levatrice Maggiore e le Levatrici 1.ª e 2.ª Assistente dell'ospizio delle partorienti cui è annessa la R. Scuola d'ostetricia in Milano sono nominate dietro concorso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri, e dietro proposta del Professore Direttore.

Art. 65.

L'esame di concorso verrà dato dalla Commissione esaminatrice delle Allieve composta dal Professore Direttore della R. Scuola, da un Chirurgo primario dell'ospedale maggiore nominato dal Consiglio degli Istituti ospitalieri, e dal terzo Esaminatore nominato annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione, e dietro le norme di pratica.

Art. 66.

La Levatrice Maggiore e le Levatrici 1.ª e 2.ª Assistente ricevono il soldo e gli emolumenti a tenore degli art. 12 e 13 del Regolamento organico per la R. Scuola, e prestano giuramento presso il Consiglio degli Istituti ospitalieri.

§. 1.°

Doveri della Levatrice Maggiore in rapporto alla R. Scuola.

Art. 67.

La Levatrice Maggiore dipende pel servizio dello stabilimento, e per l'istruzione delle Allieve dal Professore Direttore, ed in di lui assenza dal 1.° Assistente ed in mancanza di quest' ultimo dal 2.° Assistente.

Art. 68.

Assiste in compagnia dei Dottori Assistenti e della Levatrice 1.ª Assistente alle visite quotidiane del Professore Direttore fatte al letto delle partorienti, puerpere, e dei bambini, non che alla quotidiana

Digitized by Google

istruzione; rimane ai fianchi del medesimo per fornirgli i ragguagli e le informazioni necessarie od importanti, ne riceve direttamente gli ordini per eseguirli personalmente o farli eseguire alle Levatrici, alle Allieve ed ai Serventi.

Art. 69.

La Levatrice Maggiore dovrà cooperare a mantenere nello stabilimento il buon ordine e la quiete, sorvegliando attentamente le gravide, le puerpere, ed i bambini, essa sorveglia pure le Allieve, le Serventi, la Portinaia acciocchè disimpegnino esattamente i loro rispettivi doveri; in caso non bastassero le ammonizioni fatte nei debiti modi, e trattandosi di cose notevoli, ne informerà prontamente il Professore Direttore od uno degli Assistenti.

Art. 70.

La Levatrice Maggiore dirigerà le Allieve con modi proprii nell'esame e nella esplorazione delle gravide e delle partorienti, avendo di mira la loro speciale istruzione, e conformandosi alle norme indicate dal Professore Direttore o dagli Assistenti.

Art. 71.

La Levatrice Maggiore avrà particolarmente di mira nelle esercitazioni pratiche al letto delle partorienti e puerpere, di mostrare e d'insegnare alle Allieve gli aiuti da darsi alle medesime, la cura delle novelle madri nello stato di puerperio e di allattamento, il modo di lavare, mettere a bagno, vestire, tenere, coricare e nutrire i bambini, non che la maniera e le regole per l'applicazione dei clisterii, fomenti, iniezioni, mignatte, cataplasmi, ed il modo e le cautele per siringare.

Art. 72.

Anche la Levatrice Maggiore farà durante l'anno scolastico un corso di ripetizioni teorico-pratiche delle lezioni del Professore Direttore alle Allieve, e non le lascerà senza guida e sorveglianza nelle ore di ricreazione o di passeggio loro accordate.

Art. 73.

La Levatrice Maggiore prima delle visite quotidiane del Professore Direttore in compagnia delle Allieve in corso di pratica istruzione visiterà le gravide ammalate e le puerpere, facendo alle stesse eso-

Digitized by Google

gaire praticamente sotto la propria direzione e sorveglianza il cambio della biancheria, ed un esame attento delle ammalate e delle puerpere sane e dei bambini, non che tutto quanto di cura o di aiuto potesse loro tornar necessario.

Art. 74.

Quando non fosse contenta di qualche Allieva per il modo di contenersi in tale pratica esercitazione, sarà obbligo della Levatrice Maggiore di ricorrere al Professore Direttore od al 1.° Assistente.

Art. 75.

La Levatrice Maggiore accompagnerà le Allieve alla domenica al divino ufficio ed alla istruzione religiosa nelle ore stabilite dall'orario.

Art. 76.

La Levatrice Maggiore ha la prima generale direzione dei parti naturali, che verranno dalla medesima assegnati per turno regolare alle Allieve praticanti; dovrà continuamente assisterle e dirigerle nell'atto del parto, facendone loro conoscere il regolare andamento e le anomalie; sorveglierà la nascita dei bambini, e le prime cure delle quali abbisognano, e farà in modo che la puerpera prima di entrare nelle sale delle puerpere sane ed il bambino allattato o no dalla madre, ed in quest'ultimo caso prima che passi al luogo pio degli esposti, siano convenientemente assistiti per rapporto alla polizia ed al vestiario.

Art. 77.

Essa all'avvicinarsi di un parto, anche naturale, dovrà sempre renderne avvertito il 1.° od il 2.° Assistente, e tanto più presto se temesse di qualche difficoltà od irregolarità, nel quale ultimo caso se si rendesse necessario il soccorso dell'arte, in mancanza del Professore Direttore e degli Assistenti, essa sarà tenuta a prestarlo a norma delle circostanze e semprechè non sia superiore alle attribuzioni della Levatrice.

Art. 78.

Nei casi di operazione di parto da eseguirsi nello stabilimento dal Professore Direttore o dagli Assistenti, la Levatrice Maggiore disporrà perchè sia preparato tutto ciò che può occorrere nello stesso

Digitized by Google

parto, e presterà anche l'opera propria secondo le circostanze e gli ordini che riceverà dai medesimi.

Art. 79.

La Levatrice Maggiore non potrà assentarsi dallo stabilimento se fosse anche per un'ora sola, senza darne avviso ad uno degli Assistenti dopo di averne ottenuto il permesso dal Professore Direttore, onde sia convenientemente provveduto alla di lei assenza temporaria.

Art. 80.

Nel caso che l'assenza della Levatrice Maggiore si prolungasse per qualche giorno, od in caso di malattia di qualche durata, il Professore Direttore ne darà avviso alla pia casa degli esposti, indicando in qual modo sarà provveduto al servizio dello stabilimento.

In rapporto diretto coll'ospizio partorienti.

Art. 81.

I doveri della Levatrice Maggiore per rapporto diretto con l'ospizio sono determinati dal Regolamento organico del pio luogo degli esposti ed ospizio delle partorienti.

§. 2.°

Doveri delle Levatrici 1.ª e 2.ª Assistente in rapporto alla R. Scuola.

Art. 82.

Le Levatrici 1.ª e 2.ª Assistente dipendono per il servizio dello stabilimento direttamente dal Professore Direttore e dagli Assistenti, e ricevono gli ordini dalla Levatrice Maggiore.

Art. 83.

La Levatrice 1.ª Assistente supplirà alla Levatrice Maggiore nel disimpegno delle incumbenze che a quest'ultima spettano, nei casi di malattia, di assenza o di qualunque altro legittimo impedimento.

Lo stesso fa la Levatrice 2.ª Assistente rispetto alla 1.ª

Art. 84.

La Levatrice 1.ª Assistente alternerà colla Levatrice Maggiore

Digitized by Google

l'assistenza e la sorveglianza dei parti naturali, e la direzione e l'istruzione delle Allieve praticanti destinate per turno a prestar soccorso ed aiuto alle partorienti, puerpere, ed ai bambini. La Levatrice 2.ª Assistente supplirà alla 1.ª nei casi di impedimento di quest'ultima, disimpegnandone le attribuzioni.

Art. 85.

Quanto alle altre attribuzioni delle Levatrici, sono le medesime che quelle della Levatrice Maggiore, specialmente per la 1.ª Assistente, per cui esse hanno gli stessi obblighi e la loro parte di responsabilità nella pulizia, buon ordine, economia, sorveglianza di gravide, puerpere, bambini, Allieve ed Inservienti, e circa alla Levatrice 1.ª Assistente anche nella istruzione pratica delle Alunne.

Doveri relativi all'Ospizio.

Art. 86.

I doveri speciali per ciascuna di esse in rapporto allo stabilimento sono indicati nel Regolamento organico del luogo pio degli esposti ed ospizio delle partorienti.

CAPITOLO IX.

Doveri dei giovani Medici e Chirurghi ammessi alla pratica di ostetricia nella Regia Scuola.

Art. 87.

L'ammessione dei Dottori in medicina e chirurgia alla R. Scuola di ostetricia in Milano, giusta il disposto all'art. 1 del Regolamento organico, è fatta dietro presentazione della loro regolare domanda in iscritto, e del diploma di libero esercizio nella medicina e chirurgia alla Direzione della Scuola.

Art. 88.

Ai giovani ammessi alla pratica viene rilasciata una carta di permesso d'intervenzione alle visite quotidiane ed all'assistenza dei

Digitized by Google

parti colle relative istruzioni a stampa che li riguardano, e dovranno presentarsi personalmente alla Direzione del pio luogo degli esposti per esservi conosciuti.

Art. 89.

Spetta al Professore Direttore dirigere i giovani nella anzidetta pratica in modo che possa tornar loro il meglio possibile vantaggiosa; ed essi poi devono assiduamente intervenire alle visite giornaliere, ed essere presenti alle operazioni.

Art. 90.

L'intervento è permesso per uno e fino a due anni. Nei primi sei mesi deve essere continuo; in seguito gli ammessi potranno anche presentarsi allo stabilimento soltanto sopra chiamata, onde assistere ai parti difficili ed alla successiva cura delle puerpere.

Art. 91.

Ai giovani ammessi alla pratica non è permesso entrare soli nello stabilimento, ma saranno sempre accompagnati dal Professore Direttore, o da uno degli Assistenti, e finite le visite e le operazioni, essi non potranno rimanere soli nelle sale, ma dovranno uscirne col Professore e cogli Assistenti.

Art. 92.

È loro vietato l'accesso alle stanze delle ricoverate paganti; nelle sale e nelle stanze delle povere non potranno allontanarsi dal Professore Direttore o dagli Assistenti, sia che li seguano nelle visite, sia che li assistano nelle operazioni.

Art. 93.

I giovani Dottori praticanti devono tenere una condotta sotto ogni rapporto lodevole; colle gravide, puerpere, ed Allieve un contegno riserbatissimo; coi preposti allo stabilimento rispettoso.

Si riterrà decaduto dal beneficio dell'ammessione chi commettesse mancanze contro il buon ordine, la disciplina, la moralità.

Si riterrà pure decaduto chi nei primi sei mesi mancasse replicatamente d'intervenire alla istruzione ed alle visite quotidiane, od invitato non intervenisse per tre volte di seguito alle operazioni ostetriche senza giustificare sì in un caso che nell'altro un legittimo titolo d'assenza.

Digitized by Google

Art. 94.

I giovani praticanti ricevono la loro istruzione da lezioni orali teorico-pratiche, fatte dal Professore Direttore, da esercizi di esplorazione sulle gravide e partorienti diretti dal 1.° e 2.° Assistente, non che da esercitazioni sulla macchina o sul cadavere egualmente fatte sotto la direzione del Professore Direttore o degli Assistenti.

Art. 95.

Potranno anche esercitarsi in lavori anatomo-ostetrici sul cadavere, sempre però sotto la direzione e la sorveglianza di uno degli Assistenti, quando ve ne sia l'opportunità.

Art. 96.

I giovani praticanti sono tenuti al segreto di quanto ha relazione colle ricoverate nello stabilimento.

Art. 97.

I Praticanti a tempo debito potranno ritirare dalla Direzione della R.ª Scuola di ostetricia l'attestato del loro intervento, in cui verranno indicati la durata della loro frequentazione, l'assiduità, la diligenza ed il profitto.

CAPITOLO X.

Doveri delle Allieve Levatrici della R. Scuola d'ostetricia.

Art. 98.

Le Allieve Levatrici della R. Scuola di ostetricia in Milano sono *interne* o dimoranti nello stabilimento a pensione da pagarsi al pio luogo degli esposti; ed *esterne* le quali, durante il corso teorico, potranno dimorare alle proprie case, ed intervenire all'ospizio alle ore delle visite della Scuola.

Art. 99.

Le Allieve in corso di pratica istruzione dimorano tutte nello stabilimento, e devono per turno, e come verrà loro assegnato, esplorare le gravide e le partorienti, alternativamente dirette da una delle Levatrici addette alla R.ª Scuola, e per ventiquattr' ore fare

Digitized by Google

la guardia nelle sale e stanze delle puerpere, come verrà loro ordinato dal Professore Direttore.

Art. 100.

Ogni donna in travaglio di parto viene assistita, sotto la direzione della Levatrice cui spetta, da due Allieve, una delle quali ha la parte principale nell'assistenza, nota sulla cedola tutto quanto deve costituire la storia del parto, tanto rapporto alla madre che al bambino, e l'altra serve di Aiutante.

Art. 101.

L'Allieva che assiste la partoriente continua a tener conto della puerpera, finchè rimane nell'ospizio, indicandone sulla cedola, dietro le norme stabilite dal Professore Direttore, lo stato quotidiano tanto normale che anormale, e ciò sotto la direzione della Levatrice Maggiore o Levatrice 1.ª Assistente, per leggerlo al Professore Direttore, o a chi per esso, all'atto delle visite giornaliere.

Art. 102.

L'Allieva che ha fatto da Aiutante ha cura del neonato che pulisce, lava, veste e pone in culla, e ciò sotto la sorveglianza della Levatrice cui spetta simile incumbenza. – Tanto l'Allieva poi che ha assistito la partoriente, quanto l'altra che le prestò aiuto dispongono il letto del puerperio e vi trasportano la puerpera recente.

Art. 103.

Due Allieve per turno o dietro ordine della Levatrice Maggiore o Levatrice 1.ª Assistente sono quotidianamente di guardia per 24 ore, incominciando tosto terminata la visita del mattino, onde assistere come infermiere le ammalate, a prendere l'andamento dei puerperii anche regolari, esercitarsi nel governo dei bambini, e nelle regole dell'allattamento sì naturale che artificiale, chiamando la Levatrice Maggiore od una delle Levatrici Assistenti al sorgere di un caso qualunque.

Art. 104.

Dalle cedole delle partorienti e puerpere compilate dietro le norme su indicate verranno poi desunte le due storie che ciascuna Allieva è in obbligo di presentare per l'esame di pratica o di approvazione.

Digitized by Google

Art. 105.

Le Allieve Levatrici, durante la loro dimora nello stabilimento, potranno, dietro licenza del Professore Direttore o di uno degli Assistenti o della Levatrice Maggiore, sortire a passeggio o per qualche bisogno, e per uno spazio di tempo determinato.

Art. 106.

Le Allieve potranno parlare con parenti o con persone bene vise, e trovarsi in apposito locale con loro, sempre però dietro permesso del Professore Direttore o di chi per esso.

Art. 107.

Le Allieve tanto nell' interno dello stabilimento quanto allorchè sortono dal medesimo debbono vestire decentemente e sodamente, a seconda dei proprii mezzi.

Art. 108.

In caso di malattia le Allieve interne sono assistite e curate gratuitamente nello stabilimento, e potranno, se il male non è lieve, essere trasportate nell' infermeria per non riescire d'incomodo e di disturbo alle altre.

Art. 109.

È fatto obbligo rigoroso a tutte le Allieve del segreto relativamente alle ricoverate, ed a quanto succede delle medesime nei casi di malattia. Quando si verificasse il caso che da un'Allieva fosse violato, saranno prese rigorose determinazioni a di lei riguardo, compresa l'espulsione dalla Scuola.

Art. 110.

È fatto stretto dovere a tutte le Allieve di non ricevere incumbenze dalle ricoverate da disimpegnare fuori dello stabilimento, portar fuori od introdurre oggetti, commestibili, bevande, lettere o scritti, nè riceverne dall'esterno per essere portati ad una ricoverata. Ogni mancanza in proposito esporrebbe l'Allieva, che l'avesse commessa, a severi provvedimenti.

Art. 111.

All'atto dell'ammessione a convitto nello stabilimento, l'Allieva riceve una carta d'iscrizione, che, sottoscritta dal Professore, essa è tenuta a presentarla all'Economato del pio luogo, versando presso

Digitized by Google

lo stesso la quota di un trimestre anticipato di pensione, in ragione di L. 45 al mese; ovvero, presentando la obbligazione del Comune che si è assunto l'incarico di sostenerne ed anticiparne la spesa di educazione.

Art. 112.

Le Allieve ammesse al convitto hanno diritto all' alloggio mobiliato, al vitto, ed alla lavatura della biancheria. Gli utensili per il vitto sono a carico delle Allieve.

Art. 113.

Il vitto per le Allieve convittrici è regolato a norma di apposita tabella dietetica. Nel caso che il vitto non riescisse di qualità conveniente, o non fosse somministrato nella quantità stabilita, le Allieve faranno le loro osservazioni alla Levatrice Maggiore, od agli Assistenti, o le presenteranno anche al Professore Direttore.

Art. 114.

Nel caso che un'Allieva a convitto sortisse temporariamente dall'ospizio, fatta la relativa annotazione sulla carta d'iscrizione, e sottoscritta dal Professore Direttore, rimane esonerata, dietro presentazione della stessa carta all'Economato del pio luogo, dalla spesa per il tempo di assenza dal convitto.

Quando poi sortisse per non più ritornare, le viene restituito il di più del denaro depositato, in confronto dell'importo della dozzina pei giorni di dimora.

Dato a Firenze 1.° settembre 1865.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro
NATOLI.

Digitized by Google

MDCLXXIII.

Regio Decreto *che dichiara opera di pubblica utilità la formazione di un Campo d'istruzione militare sulle Brughiere di Somma e di Vergiate.*

18 settembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 11 della Legge 25 giugno 1865, n.° 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la formazione di un Campo d'istruzione militare sulle Brughiere di Somma e di Vergiate.

Art. 2.

Alle espropriazioni dei terreni a tal uopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto Nostro Ministro, si procederà a senso della Legge citata.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1865
Reg.° 53 Atti del Governo a c. 222. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

A. Petitti.

MDCLXXIV.

Regio Decreto *approvativo della Società anonima pel miglioramento della coltivazione delle miniere solforifere nel Mediterraneo.*

18 settembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo della Società delle *Zolfuie* sedente in Firenze;

Visto il titolo III del libro I del Codice di commercio;

Visti i RR. Decreti 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n.° MLXII e 2157;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

L'Associazione anonima collo scopo di migliorare la coltivazione delle miniere solforifere nel Mediterraneo, costituita in Firenze con atto pubblico del 26 luglio 1865, rogato Niccoli, n.° 182 di repertorio, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti inserti nel citato atto.

Art. 2.

Saranno recate agli Statuti di detta Società le seguenti modificazioni ed aggiunte:

A. L'art. 2.° sarà riformato così: *La Società* assume il titolo di *Società delle Solfaie del Mediterraneo.*

B. L'art. 7 s'intenderà così espresso:

» L'emissione comprenderà la totalità delle azioni ba-
» stando però per la definitiva costituzione della Società,
» da dichiararsi dal Tribunale competente, che siano
» sottoscritti i due terzi di esse e che sia stato pagato
» in numerario il decimo del loro valore. »

C. Nell'art. 14, paragrafo 1.° verrà tolta la parola *prima* che precede quella di « Assemblea generale. »

D. In fine dell'art. 25 si aggiungerà « salvi i
» dritti dell'Assemblea generale. »

E. L'ultimo paragrafo dell'art. 30 sarà concepito in questi termini:

» La prima Assemblea generale avrà luogo appena
» dichiarata la costituzione definitiva della Società. »

F. L'art. 31, paragrafo 2.° dirà « sopra richiesta
» motivata dagli azionisti » ecc.

Digitized by Google

G. Il paragrafo 2.° dell'art. 33 recherà questa nuova prescrizione:

« Le deliberazioni portanti modificazioni agli Statuti » o proroga della durata sociale non saranno valide » senza il concorso di azionisti e di rappresentanza del » capitale fissato per le prime convocazioni. »

H. Tra il 1.° ed il paragrafo 2.° dell' art. 34 si aggiungerà :

« Lo stesso sia detto per le deliberazioni che potes- » sero personalmente interessare il Presidente. »

I. In fine del 1.° paragrafo dell'art. 45, alle parole « al portatore » saranno sostituite queste altre « ai fondatori della Società. »

Il paragrafo 2.° dello stesso articolo si chiuderà in questa guisa.

« Costituito nel modo richiesto per le prime con- » vocazioni. »

Art. 3.

È fissato alla Società il termine perentorio di mesi tre decorrendo dalla data della pubblicazione di questo Decreto, per far constare al Tribunale competente della sottoscrizione e del pagamento di cui è parola nell'art. 7 dei suoi Statuti.

Art. 4.

La Società contribuirà annualmente per lire italiane centocinquanta nelle spese della vigilanza governativa, alla quale è sottoposta a norma delle vigenti nostre disposizioni.

Digitized by Google

Art. 5.

Copia autentica dell' atto costitutivo della Società predetta rimarrà depositata presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Firenze addì 18 settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1865
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 226. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

MDCLXXV.

Regio Decreto *col quale è autorizzata l'Associazione anonima sotto il titolo di* Compagnia Nazionale *costituita in Genova.*

18 settembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo della Società anonima di Assicurazioni marittime col titolo di *Compagnia Nazionale;*

Digitized by Google

Visto il titolo III del libro I del Codice di Commercio;

Visti i Nostri Decreti 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, N.° MLXII e 2157 sulle Società autorizzate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione anonima per le Assicurazioni marittime sotto il titolo di *Compagnia Nazionale*, costituita in Genova per atto pubblico degli 8 luglio 1865, rogato D. Botto, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti a detto atto inserti.

Art. 2.

Le cariche sociali saranno revocabili ai termini dell'art. 40 del Codice di Commercio.

Art. 3.

La Società dovrà nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di questo Decreto far constare presso il Tribunale di Commercio di Genova del fatto versamento del decimo del capitale sottoscritto.

Art. 4.

La medesima contribuirà nelle spese della vigilanza governativa cui è sottoposta per annue lire cento cinquanta.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1865
Reg.° 53 Atti del Governo a c. 227. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

MDCLXXVI.

Regio Decreto *che approva l'istituzione nel Comune di Montattone di una Cassa di prestiti e di risparmi.*

18 settembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del 20 maggio e 15 novembre 1864 del Consiglio comunale di Montattone;

Veduto il Decreto del 16 febbraio 1865 della Deputazione provinciale di Ascoli Piceno;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

È approvata l'istituzione, nel Comune di Montattone, di una Cassa di prestiti e di risparmi in conformità dello Statuto, visto d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1865
Reg.° 35 Atti del Governo a c. 229. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

MDCLXXVII.

Regio Decreto *col quale è autorizzata l'associazione anonima per le assicurazioni marittime, costituita in Genova sotto il titolo di* Compagnia Europa.

18 settembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo la *Compagnia Europa*;

Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio:

Digitized by Google

Visti i Nostri Decreti 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n.° MLXII e 2157 sulle Società autorizzate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione anonima per le assicurazioni marittime sotto il titolo di *Compagnia Europa*, costituita in Genova con istromento del 24 luglio 1865, rogato G. B. Picconi, è autorizzata e ne sono approvati gli Statuti inserti al citato istromento.

Art. 2.

Sono recate ai detti Statuti sociali le seguenti variazioni:

A. L'art. 2 è riformato così:

» La Società s' intenderà definitivamente costituita
» quando sarà stato versato nella cassa sociale il de-
» cimo del valore delle azioni sottoscritte. »

B. L' art. 3 si intenderà concepito in questi termini:

» La durata della Società è stabilita ad anni dieci
» consecutivi dal giorno della definitiva sua costitu-
» zione, a tenore dell'art. 2, nel quale periodo di tempo
» nessuno degli Azionisti potrà sciogliersi o ritirarsi
» dalla Società. »

Art. 3.

Le cariche sociali sono revocabili secondo il disposto dell'art. 40 del Codice di commercio.

Digitized by Google

Art. 4.

La Società dovrà, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di questo Decreto, far constare presso il Tribunale di commercio ed arti di Genova il fatto versamento prescritto dall'art. 2 dei nuovi Statuti.

Art. 5.

Essa contribuirà annualmente per lire centocinquanta nelle spese di vigilanza governativa, alla quale è sottoposta.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1865
Reg.° 53 Atti del Governo a c. 225. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

Digitized by Google

MDCLXXVIII.

Regio Decreto *che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Reggio (Emilia) a far eseguire le vendite volontarie delle merci al pubblico incanto.*

1.° ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Reggio (Emilia) del 27 luglio 1865;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio e d'arti di Reggio (Emilia) è autorizzata a fare eseguire le vendite volontarie delle merci al pubblico incanto ai termini dell'annesso Regolamento che sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1.° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1865
Reg.° 34 Atti del Governo a c. 36. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Quintino Sella.
Torelli.

REGOLAMENTO

per le vendite volontarie di merci ai pubblici incanti che potranno eseguirsi presso la Camera di commercio e d'arti di Reggio (Emilia)

Art. 1.

Chiunque vorrà esporre in vendita volontaria ai pubblici incanti per mezzo della Camera di commercio e d'arti sedente in Reggio nell'Emilia, merci di qualsivoglia natura, dovrà presentarne domanda per iscritto al Presidente di essa.

Art. 2.

Tale domanda conterrà:

A. La descrizione delle merci da esporsi in vendita, la loro natura, qualità, quantità in numero, peso o misura.

B. Il minimo del valore da fissarsi come base dell'incanto ed il modo del pagamento.

C. Il luogo in cui è depositata.

Digitized by Google

D. Il numero dei lotti in cui desidera sia divisa, ed in genere dare la descrizione dell'oggetto esposto in vendita e le condizioni alle quali vi si pone.

E. L'esibizione del campione, quante volte potrà aver luogo o sarà richiesto dal Presidente, nel qual caso il venditore dovrà garantirne la esatta corrispondenza.

F. L'elezione del domicilio del venditore in Reggio.

Art. 3.

Sulla stessa domanda il Presidente rilascierà l'ordinanza che esprimerà:

A. L'autorizzazione del pubblico incanto sulle stabilite condizioni per conto di chi spetta, senza nominare la persona del venditore.

B. La nomina di un Membro della Camera che presiederà la vendita qual Commissario delegato.

Art. 4.

I lotti da esporsi in vendita non possono avere un valore approssimativo inferiore di lire *dieci*, ed il valore dell'intiera partita non può essere inferiore di lire *cento*.

Art. 5.

Prima che sia spedita l'ordinanza, il venditore dovrà versare presso il Tesoriere della Camera la tassa che alla stessa attribuisce l'alinea secondo dell'art. 3, Legge organica 6 luglio 1862, cioè il ½ p. °/₀ del valore presumibile attribuito alla merce da porsi all'incanto.

Art. 6.

Il Presidente o il Commissario d'accordo col venditore fisserà il luogo, il giorno e l'ora della vendita, e ne darà pubblico avviso da affiggersi sull'albo della Camera almeno otto giorni prima di quello destinato all'incanto.

L'avviso porterà le indicazioni corrispondenti a quelle contenute nell'art. 1.

Digitized by Google

Art. 7.

Se il venditore volesse oltre all'avviso da affiggersi un manifesto per i luoghi più frequentati dal commercio sì nella Provincia che fuori, o in qualche giornale ufficiale, o in quello della Camera, avrà diritto a chiederlo, sopportandone le spese.

Art. 8.

Un avviso della vendita stampato o manoscritto, sarà affisso nel locale, in cui sarà eseguita, contemporaneamente a quello di cui all'art. 6. Detti avvisi o manifesti dovranno essere estesi su carta da bollo.

Art. 9.

Eseguita l'affissione di questo avviso, il pubblico deve essere ammesso ad esaminare le merci o i campioni delle merci e ciò o presso gli Uffizi della Camera, o nei magazzini in cui si trovano, al quale oggetto gli sarà fatta ogni possibile facilitazione.

Art. 10.

Nel giorno, ora e luogo designato il Commissario a mezzo di un Banditore dirà aperto l'incanto e quindi ammetterà le offerte a voce o per iscritto sulla base degli avvisi.

Un Impiegato della Camera farà le parti da Segretario, e a tal uopo sarà delegato con ordinanza della Presidenza della medesima.

Art. 11.

Le merci poste in vendita saranno aggiudicate, per giudizio del Commissario, al migliore offerente dopo il terzo invito del Banditore su di un medesimo prezzo.

Art. 12.

Eseguita la vendita, il Commissario incaricato all'incanto ordina al Tesoriere della Camera l'incasso della somma da versarsi dal compratore, e questi avrà comprovato di aver fatto il pagamento suddetto: riceverà l'ordine di consegna della merce acquistata che gli sarà rilasciata dal venditore o da chi per esso la tiene in consegna, in conformità alle condizioni fissate dal capitolato d'incanto.

Digitized by Google

Art. 13.

Insorgendo controversia fra il venditore e gli offerenti, il Commissario tenterà di amichevolmente conciliare le parti; non riescendo la conciliazione, dovrà sospendere l'incanto con giudizio motivato da registrarsi nel verbale, e se ne otterrà assenso per iscritto, potrà rimettere la questione all'arbitramento della Camera, altrimenti rimetterà le parti al giudizio del Magistrato competente.

Art. 14.

La Camera non assume alcuna garanzia per le reciproche obbligazioni dei contraenti.

Art. 15.

Nel caso che l'incanto rimanga deserto, la Camera si ritiene lire 10, a titolo di dritto fisso per compenso e per rimborso delle spese sostenute.

Art. 16.

La Camera percepirà, in compenso dell'opera prestata e delle spese incontrate per l'esecuzione della vendita, il diritto del ½ p. % sul prodotto totale della stessa, oltre la tassa di registro che dovrà versare alla Tesoreria governativa, a mente dell'articolo 3, alinea 1 e 2 della Legge 6 luglio 1862.

In tal diritto sarà computato il deposito di cui all'art. 5.

Art. 17.

Di tutto sarà redatto opportuno processo verbale che sarà sottoscritto dal sig. Commissario, dal venditore e compratore e dall'Impiegato della Camera che presterà l'opera sua come Segretario durante gl'incanti.

Tali verbali verranno trascritti in apposito registro da conservarsi presso l'Uffizio della Camera, e dovranno essere registrati dentro trenta giorni dalla loro data, ai termini della Legge 21 aprile 1862, n.° 585.

Art. 18.

In detti verbali si indicherà:

Digitized by Google

A. Il nome, cognome, paternità e dimora del venditore.

B. La data e l'indicazione del giornale nel quale fu inserito l'avviso della vendita.

C. La merce esposta in vendita, la sua quantità e qualità.

D. Le marche ed i numeri della stessa.

E. Il luogo del deposito.

F. La data della vendita.

G. Il nome, cognome, paternità e dimora del compratore.

H. Il prezzo praticato.

I. Il deposito eseguito.

J. L'ammontare dei dritti fissi riscossi.

K. L'ammontare totale della merce venduta.

L. L'ammontare dei dritti pagati al Governo.

M. L'ammontare delle altre spese.

N. Le diverse osservazioni che si crederanno opportune.

Art. 19.

Dietro richiesta degli interessati, potranno essere rilasciate copie dei verbali di incanto o rilasciati certificati estratti dal registro di cui all'art. 17. Il tutto in conformità alle discipline e tasse in vigore per gli altri certificati dalla Camera rilasciati.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

TORELLI.

Digitized by Google

MDCLXXIX.

Regio Decreto *per l'autorizzazione della Società anonima per le Assicurazioni marittime costituitasi in Genova col titolo di* Compagnia l'Avvenire.

20 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo la Compagnia *l'Avvenire;*

Veduto il libro 1.°, titolo III del Codice di commercio;

Veduti i Nostri Decreti del 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n.i MLXII e 2157, sulle Società autorizzate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima per le Assicurazioni marittime col titolo di *Compagnia l'Avvenire* costituitasi in Genova per atto pubblico dell'8 agosto 1865, rogato G. Eurile, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti annessi al citato atto, sotto l'osservanza di questo Decreto.

Art. 2.

Gli Statuti sociali anzidetti saranno modificati come in appresso:

A. Il 2.° paragrafo dell'art. 15 comincierà così:

Digitized by Google

« Nel caso poi che le perdite, o che le azioni » trapassate nella Compagnia ascendessero » ecc.

B. Nell'art. 16 dopo le parole « concorrendovi la » metà » si dirà: « più uno degli interessati » ecc.

Allo stesso articolo si aggiungerà questo paragrafo:

« L'Assemblea generale degli Azionisti dovrà » essere convocata ogni qual volta ne venga fatta ai » Direttori domanda scritta e motivata da un terzo » degli Azionisti. »

Art. 3.

Le cariche sociali sono revocabili ai termini del Codice di commercio.

Art. 4.

Nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di questo Decreto, la Società dovrà far constare presso il Tribunale di commercio di Genova del seguìto pagamento di un decimo del valore delle azioni sottoscritte.

Art. 5.

Essa è sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle analoghe spese per annue lire centocinquanta.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1.° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla corte dei conti addì 6 novembre 1865
Reg.° 54 Atti del Governo a c. 46. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.
Quintino Sella.

Digitized by Google

MDCLXXX.

Regio Decreto *con cui è autorizzata la Società Canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè.*

1.° ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto pubblico di costituzione della Società Canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè;

Visti la Legge 14 maggio 1865, n.° 2279, la Convenzione ed il Capitolato d'oneri del 21 dello stesso mese relativi alla concessione della strada ferrata da Torino a Ciriè, stati approvati con detta Legge;

Veduto il Regolamento approvato col Nostro Decreto 30 ottobre 1862, n.° 1022, circa la vigilanza sulle ferrovie;

Veduto il titolo III, libro 1.° del Codice di commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, d'Industria e di Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione anonima col titolo di Società Canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè costituita in Torino per pubblico atto del 13 luglio 1865, rogato

Digitized by Google

Turvano, è autorizzata e ne sono approvati gli Statuti a detto atto inserti sotto l'osservanza di questo Decreto.

Art. 2.

I compensi stabiliti dall'art. 5 del patto sociale a favore dell'Ingegnere Gaetano Capuccio concessionario della ferrovia da Torino a Ciriè per la cessione fattane alla Società, avranno bisogno di essere convalidati dall'Assemblea generale della Società costituita del numero di azionisti e della rappresentanza sociale richiesti dall'art. 18 degli Statuti sociali.

Art. 3.

Gli Statuti della Società predetta saranno modificati come in appresso:

A - Il 2.° ed il 3.° paragrafo dell'art. 16 saranno riformati in questi termini;

» Quattro azioni danno dritto ad un voto; dieci » azioni danno dritto a due voti; venti azioni a quattro » voti, e venticinque o più azioni a cinque voti. »

» Nessuno azionista potrà avere più di cinque » voti in proprio, nè più di cinque altri quale man- » datario. »

B - Nell'art. 17 saranno abolite le parole « nes- » sun socio potrà però » ecc., ecc., sino al fine.

C - In fine dell'art. 21 sarà aggiunto il seguente paragrafo:

» Nella seconda convocazione l'Assemblea sarà » legalmente rappresentata qualunque sia il numero » degli azionisti presenti, ma non potranno porsi in » deliberazione e votazione oggetti diversi di quelli posti » nell'ordine del giorno per la prima adunanza. »

Digitized by Google

D - Sarà aggiunto all'art. 41 questo paragrafo:

» Tutti gli uffici sociali sono revocabili in con-
» formità delle disposizioni del Codice di commercio. »

Art. 4.

Per dichiararsi definitivamente costituita la Società dovrà nel termine di tre mesi a partire dalla pubblicazione di questo Decreto far constare presso il Tribunale di commercio di Torino della seguìta sottoscrizione dei tre quarti del suo capitale in azioni e del fatto versamento del decimo del valore delle azioni sottoscritte.

Art. 5.

La vigilanza governativa sull'amministrazione di detta Società sarà esercitata secondo le norme prescritte dal Regolamento annesso al Nostro Decreto 30 ottobre 1862, n.° 1022, e secondo la Convenzione approvata dalla Legge 14 maggio 1865, n.° 2279.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1.° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1865
Reg.° 53 Atti del Governo a c. 249. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Quintino Sella.
Torelli.

Digitized by Google

MDCLXXXI.

Regio Decreto *approvativo del nuovo Statuto per la Banca Popolare di Credito e di Deposito di Montelupo Fiorentino.*

1.° ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione presa dall'Assemblea generale degli Azionisti della Banca Popolare di Credito in Montelupo Fiorentino nel dì 30 luglio 1865;

Veduto il Reale Decreto del 23 ottobre 1864 che approva la instituzione di detta Banca;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo Statuto per la Banca Popolare di Credito e di Deposito di Montelupo Fiorentino, visto d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto e deliberato il 30 luglio 1865 nell'Assemblea generale degli Azionisti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1.° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1865
Reg.° 53 Atti del Governo a c. 247. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.
Quintino Sella.

MDCLXXXII.

Regio Decreto *che approva l' istituzione di una Succursale della Cassa di Risparmio unita al Banco di Napoli nelle Città di Bari, Benevento e Pozzuoli.*

1.° ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 16 agosto 1865 del Consiglio d'Amministrazione del Banco di Napoli;

Veduti i Nostri Decreti del 14 settembre 1862 e del 26 luglio 1863 concernenti la Cassa di Risparmio di Napoli;

Veduti i Nostri Decreti del 27 aprile 1863 e 14 gennaio 1864 concernenti il Banco di Napoli;

Digitized by Google

Veduto il Decreto del 20 novembre 1864 che approva la fusione della Cassa di Risparmio nel Banco di Napoli;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la istituzione in ciascuna delle Città di Bari, Benevento e Pozzuoli di una Succursale della Cassa di Risparmio unita al Banco di Napoli.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1.° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 246. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.
Quintino Sella.

Digitized by Google

MDCLXXXIII.

Regio Decreto *che approva lo Statuto della Cassa di Risparmio e di Anticipazione in Mirandola.*

1.° ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto del 27 settembre 1863 che approva l'istituzione nel Comune di Mirandola di una Cassa di Risparmio;

Veduta la deliberazione del 26 maggio 1865 di detto Comune colla quale propone la trasformazione di detta Cassa in Cassa di Risparmio e di Anticipazione ed il nuovo Statuto organico;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo Statuto della Cassa di Risparmio e di Anticipazione in Mirandola deliberato da quel Consiglio Comunale nella tornata del 26 maggio 1865, visto d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto, con che però s'intenda soppresso da detto Statuto l'art. 16.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1.° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1865
Reg.° 53 Atti del Governo a c. 215. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.
Quintino Sella.

MDCLXXXIV.

Regio Decreto *per la fondazione in ciascuna delle città di Como, Cuneo e Sondrio di un Istituto industriale e professionale.*

1.° ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali di Como, Cuneo e Sondrio;

Veduti i programmi approvati con Reale Decreto del 14 agosto 1864;

Digitized by Google

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fondato in ciascuna delle città di Como, Cuneo e Sondrio un Istituto industriale e professionale colle sezioni ed insegnamenti risultanti dagli annessi quadri firmati d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.

Al pagamento degli stipendi, i quali per quanto concerne gli insegnamenti a carico dello Stato avranno la decorrenza dal 1.° gennaio 1866, sarà provveduto coi fondi stanziati a tal uopo nel Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, al capitolo intitolato: Insegnamento industriale e professionale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1.° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1865
Reg.° 35 Atti del Governo a c. 248. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Conteso.

Torelli.

Digitized by Google

CUNEO

Istituto industriale e professionale con tre Sezioni.

Meccanica e costruzione - Agronomia e agrimensura - Telegrafia.

INSEGNAMENTI	A CARICO della Provincia	A CARICO dello Stato
Presidenza	»	300
Computisteria e nozioni di diritto	»	1,200
Lettere italiane, geografia e storia	1,200	»
Fisica e chimica, e telegrafia	1,200	»
Matematiche e geometria pratica	»	1,200
Disegno e macchine	»	1,200
Lingua inglese con ripetizione della francese	1,200	»
Agronomia ed estimo	1,200	»
Costruzione e meccanica	»	1,200
Somme. . . . L.	4,800	5,100

Digitized by Google

COMO

Istituto industriale e professionale con tre Sezioni.

Commercio e amministrazione - Meccanica e costruzione - Setificio.

INSEGNAMENTI	A CARICO della Provincia	A CARICO dello Stato
Presidenza	»	300
Computisteria e merceologia	»	1,200
Lettere italiane, geografia e storia	1,200	»
Matematiche e geometria pratica	»	1,200
Disegno ed estimo	»	1,200
Lingua inglese o tedesca con ripetizione della francese	»	1,200
Economia politica, statistica e diritto	»	1,200
Fisica e chimica	1,200	»
Costruzione e meccanica	1,200	»
Macchine e disegno relativo	1,200	»
Setificio	1,200	»
Somme . . . . L.	6,000	6,300

Digitized by Google

SONDRIO

Istituto industriale e professionale con due Sezioni.

Agronomia e agrimensura - Meccanica e costruzione.

INSEGNAMENTI	A CARICO della Provincia	A CARICO dello Stato
Presidenza	»	300
Costruzione e disegno	»	1,200
Fisica e chimica	»	1,200
Lettere italiane, geografia e storia	»	1,200
Computisteria e nozioni di diritto	»	1,200
Matematiche e geometria pratica	1,200	»
Agronomia ed estimo	1,200	»
Meccanica, macchine e disegno relativo	1,200	»
Lingua inglese e tedesca con ripetizione della francese	1,200	»
Somme. . . . L.	4,800	5,100

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
TORELLI.

Digitized by Google

MDCLXXXV.

Regio Decreto *che determina il numero e la larghezza delle zone di servitù militari dipendenti dalla Polveriera fuori Porta Sempione in Milano.*

Torino 16 luglio 1865

MDCLXXXVI.

Regio Decreto *che autorizza il Comune di Campertogno del Circondario di Valsesia a rimborsarsi con redditi propri di porzione del canone gabellario dell'anno 1863, rimasta deficiente nel prodotto dei dritti di gabella.*

Torino 23 luglio 1865

MDCLXXXVII.

Regio Decreto *pel cambiamento di denominazione della Cassa di Risparmio* Principe Umberto *in Catania.*

1.° ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto del 17 luglio 1862, che approva la istituzione in Catania di una cassa di risparmio sotto il titolo *Principe Umberto*;

Digitized by Google

Veduta la deliberazione del 4 marzo 1865 del Consiglio di amministrazione della cassa suddetta;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La cassa di risparmio *Principe Umberto* fondata in Catania col Nostro Decreto del 17 luglio 1862 prenderà la denominazione di *Cassa di risparmi e prestiti Principe Umberto*, in conformità degli Statuti visti d'ordine Nostro dal Ministro predetto che sono approvati, salve le seguenti modificazioni:

A. Il n.° 1 dell'articolo 18 dirà soltanto - *sconto* -

B. L'articolo 24 che è soppresso sarà sostituito dal seguente articolo 24 - *La cassa riesconta effetti del suo portafoglio.* -

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1.° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1865
Reg.° 35 Atti del Governo a c. 214. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.
Quintino Sella.

Digitized by Google

MDCLXXXVIII.

Regio Decreto *approvativo della tariffa dei dritti di Segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Foggia.*

1.° ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 31 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Foggia (Capitanata) del 21 agosto 1865;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la tariffa dei dritti di Segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Foggia, che va unita al presente Decreto, e che sarà firmata d'ordine Nostro dal Ministro predetto di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1.° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 ottobre 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 239. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.
Quintino Sella

Digitized by Google

TARIFFA

dei dritti di Segreteria spettanti alla Camera di Commercio e d'Arti di Capitanata

---

Art. 1.

Per copie di deliberazioni ed altri atti della Camera o di documenti deposti nei suoi uffici, L. 1. 20.

Art. 2.

Per ogni certificato non esclusi i listini commerciali e le mercuriali, cioè quelle che depongono del prezzo delle derrate, L. 1. 50.

Se le riduzioni comprese in questi due articoli eccedono le due facciate, in allora per ogni facciata di eccedenza spetteranno altri centesimi cinquanta.

Art. 3.

Per ogni legalizzazione di firma centesimi cinquanta.

Art. 4.

Per visione di un atto o documento della Camera, non più antico di anni tre, L. 1.

Oltrepassando gli anni tre L. 1. 50.

Il dritto di visione non sarà dovuto, se dall'atto visto se ne chiede immediatamente l'estratto o la copia.

Art. 5.

Per ogni attestato di ricognizione di un pubblico Misuratore di cereali L. 1.

Simile di un Sensale di commercio L. 2.

Simile per un Agente di cambio L. 3.

Digitized by Google

Art. 6.

Per certificazioni di atti o fatti compiuti fuori d'ufficio L. 1. 50 oltre le vacazioni e le spese di trasferta, come segue:

Per ogni vacazione di due ore L. 5;

Di esse non se ne potranno calcolare più di tre per ciascun giorno.

Per trasferta alla distanza di un chilometro o meno dal recinto dell'abitato, nulla sarà dovuto; il mezzo di trasporto però deve essere provveduto dalla parte instante;

Per ogni chilometro poi percorso a distanze maggiori di quella sopra indicata, tanto nell'andare che nel ritorno cent. 40;

Il dritto di trasferta e le vacazioni cederanno a benefizio così degli Ufficiali della Camera che dei componenti la stessa a seconda della delegazione che si avrà.

Art. 7.

Di tutti i dritti percepiti per ogni atto se ne farà menzione in piedi dell'atto medesimo e sull'apposito Registro che si terrà nella Segreteria della Camera: l'introito fatto si passerà al Tesoriere della Camera medesima.

Art. 8.

Non si darà visione nè copia tanto dei comunicati governativi che degli atti e deliberamenti risguardanti il patrimonio ed interesse esclusivo della Camera: meno che non venga richiesta dall'Autorità amministrativa o giudiziaria o non sia specialmente ordinato dalla Camera.

Art. 9.

Gli estratti, copie o certificati saranno firmati dal Segretario e vistati dal Presidente o da chi ne fa le veci e saranno rilasciati in carta da bollo a norma di legge ed a peso del richiedente.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
TORELLI.

Digitized by Google

MDCLXXXIX.

Regio Decreto *approvativo dell'emissione di nuove azioni per parte della Società anonima della Stamperia Reale.*

1.° ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 26 giugno 1865 dell'Assemblea generale della Società anonima della Stamperia Reale;

Visto il Nostro Decreto 4 aprile 1856 di autorizzazione della Società stessa;

Visti il titolo III del libro 1.° del Codice di commercio ed i Nostri Decreti 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n.i MLXII e 2157 sulle Società approvate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la deliberazione in data del 26 giugno 1865 dell'Assemblea generale degli Azionisti della Società anonima della Stamperia Reale, concernente l'emissione di quattrocento quaranta nuove azioni sociali di lire due mila ciascuna sotto l'osservanza di questo Decreto.

Digitized by Google

Art. 2.

Gli Amministratori della Società sono revocabili ai termini dell'art. 40 del Codice di commercio.

Art. 3.

Agli Statuti sociali saranno fatte queste aggiunte:

A. L'art. 26 dirà in fine:

» L'adunanza dovrà essere convocata quando ne » venga fatta istanza scritta e motivata da Azionisti » rappresentanti il terzo o più del capitale sociale.

B. L'art. 27 sarà terminato da queste parole:

» . . . . limitatamente però agli affari indicati » nell'ordine del giorno della prima convocazione.

Art. 4.

La Società sarà sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà annualmente nelle spese analoghe per L. 450.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1.° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 206. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *F. Il Guardasigilli* Conforti.

Torelli.

Quintino Sella.

Digitized by Google

MDCXC.

Regio Decreto *approvativo della tariffa dei diritti di Segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Varese.*

1.° ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 31 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Varese del 20 agosto 1865;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, d'Industria e di Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la seguente tariffa dei dritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Varese:

A. Per ogni legalizzazione di firma e certificati in genere . . . . . L. 1 »

B. Pel listino di qualche derrata . . » » 50

C. Pel listino del corso di borsa e pel listino commerciale di effetti pubblici . . » » 50

D. Per ogni estratto o copia di un atto d'ufficio di una sola facciata . . . . . » 1 »

Digitized by Google

E. Per ciascuna facciata successiva . » » 50

F. Per parafazione di registro fino a fogli 20 » 1 »
oltre i fogli venti, centesimi 5 per ogni foglio.

G. Per ogni attestato di recognizione di un Agente di cambio e Sensale in sete e bozzoli » 3 »

Idem per Sensali d'altri generi . . » 1 »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1.° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1865
Reg.° 53 Atti del Governo a c. 264. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo *F. di Guardasigilli* Conforz.

TORELLI.
QUINTINO SELLA.

MDCXCI.

REGIO DECRETO *che autorizza la Camera di Commercio e d'Arti di Foggia a far eseguire le vendite volontarie delle merci al pubblico incanto.*

1.° ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di Commercio e d'Arti di Foggia (Capitanata) del 21 agosto 1865;

Digitized by Google

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di Commercio e d'Arti di Foggia è autorizzata a fare eseguire le vendite volontarie delle merci al pubblico incanto ai termini dell'annesso Regolamento che sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1.° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 265. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* CORTESE.

TORELLI.
QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO

per le vendite volontarie delle merci al pubblico incanto che potranno eseguirsi presso la Camera di Commercio e d'Arti di Capitanata residente in Foggia.

Art. 1.

Chiunque voglia fare eseguire vendite volontarie di merci al pubblico incanto per mezzo della Camera di Commercio e

Digitized by Google

d'Arti di Capitanata ai sensi dell'art. 3 della Legge 6 luglio 1862, n.° 682, dovrà dirigere domanda al Presidente della stessa, il quale l'autorizzerà semprechè il valore delle merci superi le lire duecento. La domanda inoltre dovrà contenere:

A. La descrizione delle merci da esporsi in vendita, la loro natura, qualità e quantità in numero, peso e misura.

B. Il minimo del valore da servire di base all'incanto ed il modo di pagamento.

C. Tutte le altre condizioni della vendita.

D. Il luogo dove esiste la merce e le condizioni della consegna.

E. L'esibizione del campione o della mostra, se occorre o se sarà richiesta dal Presidente, previa la debita garanzia del venditore per l'esatta corrispondenza.

F. L'elezione del domicilio in Foggia.

Art. 2.

In calce di tale domanda il Presidente rilascierà l'ordinanza contenente l'autorizzazione del pubblico incanto alla base delle stabilite condizioni, destinando uno dei componenti la Camera onde presiedere la vendita qual Commissario delegato, assistito da uno degli Ufficiali della Segreteria, rimanendo anco nelle facoltà del Presidente surrogare nel corso della vendita altro componente in caso di impedimento del primo.

Art. 3.

Prima che sia spedita l'ordinanza, il venditore dovrà versare a titolo di deposito presso il Tesoriere della Camera la metà del dritto che alla stessa attribuisce il 2.° comma del cennato art. 3, Legge 6 luglio, vale a dire il quarto per cento, liquidabile col prezzo della merce dichiarato nella domanda, salvo al Presidente la facoltà di ridurre il deposito ad una cifra inferiore alla metà, ove l'importanza della vendita lo consentisse.

Art. 4.

Il Commissario quindi stabilirà d'accordo col venditore il

Digitized by Google

giorno, l'ora ed il luogo della vendita per mezzo di pubblico avviso manoscritto da affiggersi nei soliti luoghi della Città di Foggia, otto giorni prima della vendita o meno a volontà del venditore. Questo avviso potrà ben anche, se si vuole, essere inserito nel giornale della Camera stessa, ed in mancanza, in altro che verrà indicato dal Commissario. Se oltre a ciò, si desiderasse dal venditore un manifesto stampato, da affiggersi nei siti frequentati dal commercio, avrà dritto a richiederlo, sottostando però alla spesa. Detti avvisi e manifesti dovranno essere estesi in carta da bollo.

Art. 5.

Nel giorno, ora e luogo designato negli avvisi, il Commissario che presiede alla vendita, per mezzo di un banditore, farà annunziare aperti gli incanti a base degli avvisi, ed ammetterà le offerte sia a voce, sia per iscritto, e sia anche per mezzo di Procuratore autorizzato dall'offerente con mandato speciale, della cui efficacia giudicherà lo stesso Commissario. In tutti i casi l'offerente sarà tenuto a dare idonea cauzione, sia anche con firma nota in commercio, affinchè possa rispondere delle conseguenze dell'aggiudicazione.

Art. 6.

A giudizio del Commissario delegato, le merci esposte in vendita rimarranno definitivamente aggiudicate al maggior offerente, dopo estinte tre candelette di seguito, di cui l'ultima sia vergine, nè si darà luogo a nuova offerta di aumento qualunque.

Art. 7.

Compiuta la vendita, l'aggiudicatario prendendo consegna degli effetti aggiudicatigli verserà immantinente nelle mani del venditore il prezzo di aggiudicazione, o quell'acconto fissato nelle condizioni, e su di esso sarà prelevato il valore dei dritti della Camera, corrispondente al mezzo per cento, tenuto ragione di ciò che si è anticipato per deposito. E sarà altresì prelevata la tassa di registro del mezzo per cento in pro del-

Digitized by Google

l'Erario pubblico, e questi dritti saranno versati in potere del Commissario, che li passerà al Tesoriere della Camera.

Art. 8.

Insorgendo controversia tra il venditore e gli offerenti, il Commissario potrà sospendere l'incanto, e se ne otterrà autorizzazione per iscritto dalle parti, rimetterà la questione al giudizio arbitramentale della Camera, altrimente aspetterà la pronunziazione del Magistrato competente. Di tutto ciò sarà redatto analogo processo verbale.

Art. 9.

La Camera non assume responsabilità, nè garanzia alcuna per le reciproche obbligazioni dei contraenti.

Art. 10.

Se l'asta rimane deserta per mancanza di concorrenti, o per volontà del venditore, deve costui sborsare alla Camera la somma di lire 10 a titolo di compenso e di rimborso di spese, le quali lire 10 potranno pure ritenersi dalla somma depositata, giusta l'art. 3 del presente Regolamento, restando a libertà del venditore sperimentare un secondo incanto a ribasso, pel quale verrà designato il giorno dal Commissario, purchè il valore ribassato risulti sempre maggiore delle lire duecento, diversamente si dovrà provocare l'autorizzazione della Camera.

Ove l'incanto a ribasso abbia luogo, sia per disposizione del Commissario, sia per concessione della Camera, in allora il dritto fisso pagato di L. 10 sarà conteggiato col dritto proporzionale del mezzo per cento sul prezzo che risulterà dall'incanto.

Art. 11.

Se l'aggiudicatario si rende inadempiente agli obblighi derivanti dall'aggiudicazione, si darà luogo alla rivendita in danno, per conto e rischio di lui.

La vendita sarà rimandata ad altro giorno destinando dal Commissario, e il deposito sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione precedentemente ottenuto, salvo al venditore il dritto

Digitized by Google

di farsi rivalere dall'aggiudicatario inadempiente dei danni ed interessi.

Art. 12.

Le vendite per massima generale saranno eseguite nella residenza della Camera, e qualora si dovessero effettuare in luogo diverso, le spese di trasferimento, ed ogni altra occorrente, cederanno a peso del venditore medesimo.

Art. 13.

Gli atti relativi agli incanti, saranno registrati per cura della Camera nel termine di trenta giorni, giusta il prescritto dell'art. 27 della Legge 21 aprile 1861, n.° 585.

Art. 14.

Presso la Segreteria della Camera sarà tenuto un registro in carta da bollo, sul quale verrà trascritto il sunto dei verbali redatto nell'atto della vendita, ed in esso verrà indicato:

Il nome, cognome, paternità e dimora del venditore e del compratore. La data ed il nome del giornale sul quale si è inserito l'avviso della vendita. La quantità, qualità e natura della merce esposta in vendita. Le marche ed i numeri della stessa. Il luogo ove è depositata. Il giorno della vendita. Il prezzo ottenuto. La cifra dell'eseguito deposito. L'ammontare del dritto fisso riscosso. Il prezzo totale della merce venduta. L'ammontare della tassa pagata all'Erario pubblico. L'ammontare delle altre spese. Le diverse osservazioni che si crederanno opportune.

Art. 15.

Di tutto ciò si potranno rilasciare copie od estratti a seconda delle richieste.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
TORELLI.

Digitized by Google

MDCXCII.

Regio Decreto *che determina il numero e la larghezza delle zone da sottoporsi a servitù militari da applicarsi attorno al magazzino a polvere fuori Porta Terralunga in Brescia.*

19 ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il Nostro Decreto 22 dicembre 1861 portante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione della Legge precitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il numero e la larghezza delle zone da sottoporsi a servitù militare da applicarsi attorno al magazzino a polvere fuori Porta Terralunga nella piazza di Brescia vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla Legge succitata dal piano annesso al presente, firmato di Nostro ordine dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 19 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 ottobre 1865
Reg.° 54 Atti del Governo a c. 50. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Petitti.

MDCXCIII.

Regio Decreto *che approva il Regolamento sul facchinaggio agli scali nel porto di Genova.*

19 ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Legge 29 maggio 1864, n.° 1797;

Veduti i pareri della Camera di commercio e d'arti di Genova del 21 dicembre 1864 e 24 luglio 1865;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Genova del 30 dicembre 1864 e del 30 luglio 1865;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il Regolamento sul facchinaggio agli scali nel porto di Genova, visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 19 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1865
Reg.° 31 Atti del Governo a c. 47. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

MDCXCIV.

Regio Decreto *approvativo del Regolamento della Cassa di Risparmio e di Anticipazione del Circondario di Voghera.*

23 ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 11 giugno e 10 settembre 1865 dell'Amministrazione della Cassa di Risparmio di Voghera;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

È approvato il nuovo Regolamento della Cassa di Risparmio e di Anticipazione del Circondario di Voghera, visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1865
Reg.° 31 Atti del Governo a c. 45. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

MDCXCV.

Regio Decreto *col quale è autorizzata la Società mutua di assicurazione contro la mortalità del bestiame in Milano, denominata* la Previdenza.

23 ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i verbali delle adunanze tenute il 31 dicembre 1864 e il 29 luglio 1865 dai componenti la Società di mutua assicurazione contro la mortalità del bestiame in Milano *la Previdenza;*

Digitized by Google

Visto il Nostro Decreto del 7 sett.bre 1864 n.° MCCCLXI;

Visti i Nostri Decreti 14 gennaio 1864 n.° MLXII e 12 febbraio 1865 n.° 2157;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società mutua di assicurazione contro la mortalità del bestiame in Milano *la Previdenza* è autorizzata ad introdurre nei proprii statuti le modificazioni deliberate in adunanza generale del 29 luglio 1865 e contenute nel verbale di detta generale adunanza, rogato Ponti di Milano.

Art. 2.

Detta Società contribuirà per lire duecento annue nelle spese della vigilanza governativa alla quale è sottoposta.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 novembre 1865
Reg.° 34 Atti del Governo a c. 61. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

Digitized by Google

MDCXCVI.

Regio Decreto *per lo scioglimento della Compagnia Nazionale di prosciugamento del Lago Fucino e di ricostruzione dell'Emissario di Claudio.*

21 novembre 1861

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Principe Alessandro Torlonia possessore delle 21,500 azioni costituenti il capitale della Compagnia Nazionale di prosciugamento del Lago Fucino e di ricostruzione dell'Emissario di Claudio;

Visto l'atto pubblico del 21 agosto 1865 rogato De Luca Notaio certificatore in Napoli nel quale si dichiara cessata la Compagnia predetta;

Visto il processo verbale in data del 13 settembre, dal quale risulta essersi dall'Ufficio Commissariale di Napoli proceduto all'annullamento delle 21,500 azioni sociali avanti menzionate;

Viste le dichiarazioni recentemente pubblicate per cura del Principe Torlonia sulla Gazzetta ufficiale del Regno e sul giornale di Napoli, e l'attestazione del Tribunale di Commercio di Napoli di non essere stata fatta alcuna opposizione alle medesime;

Visti i titoli relativi alla costituzione e all'autorizzazione della Compagnia summenzionata;

Digitized by Google

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Compagnia Nazionale di prosciugamento del Lago Fucino e di ricostruzione dell'Emissario di Claudio stabilita in Napoli è sciolta.

Art. 2.

Per la liquidazione degli interessi che detta Compagnia Nazionale abbia potuto contrarre e per ogni altro effetto procedente dagli atti dalla medesima iniziati e conchiusi, essa si intenderà legalmente sostituita ed all'uopo rappresentata dal Principe Alessandro Torlonia, nella persona del quale si sono consolidati tutti i dritti ed obblighi inerenti all'impresa della Società stessa, sia verso lo Stato, sia riguardo ai terzi, in forza delle relative concessioni e loro modificazioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 dicembre 1865
Reg.° 54 Atti del Governo a c. 85. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

Digitized by Google

MDCXCVII.

Regio Decreto *che determina l'estensione del Lago Fucino da bonificarsi.*

21 novembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto di concessione del prosciugamento del lago Fucino in data 21 luglio 1853;

Visto il Decreto 18 maggio 1862, col quale venne approvato il Regolamento per l'accertamento dei confini del lago stesso;

Visti i processi verbali comprovanti la regolare esecuzione delle norme contenute nel Regolamento pel detto accertamento;

Considerando che coll'accertamento della linea di sommersione e dei confini del lago venivano garentiti gli interessi de' privati e si manteneva la Compagnia concessionaria nel pieno esercizio de' suoi diritti per le opere del prosciugamento, dichiarate di pubblica utilità per non poter essere molestata dai terzi i cui diritti rimangono sempre riservati;

Visto il R. Decreto in data d'oggi, col quale si pronunzia lo scioglimento della Società pel suddetto prosciugamento, e si riconosce il subingresso nella persona del Principe Alessandro di Torlonia in tutti i diritti ed impegni dipendenti dagli atti da detta Compagnia iniziati o conchiusi;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La estensione del bacino del lago Fucino da bonificarsi giusta l'atto di concessione in data 21 luglio 1853 è costituita dalla linea di sommersione e di confine delle acque stabiliti col Regolamento del 18 maggio 1862 e risultante dai processi verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione e dalle Autorità a ciò richieste dal Regolamento.

Art. 2.

È fatta facoltà al Principe Alessandro Torlonia di occupare fino al compimento dei lavori di prosciugamento e di bonificazione tutti i terreni compresi in essa zona, a misura che verranno prosciugati per effetto dello scolo delle acque del lago per l'emissario, pagandone ai Privati, Comuni o Corpi morali che ne giustificheranno l'appartenenza durante il periodo dell'occupazione, l'indennità corrispondente all'attuale valore locativo dei fondi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze li 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1865
Reg.° 34 Atti del Governo a c. 90. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

MDCXCVIII.

Regio Decreto *che approva la fondazione di una Cassa di Risparmio nel Comune di Pienza.*

31 ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regolamenti del 15 febbraio 1863 per le Casse di Risparmio affiliate a quella di Siena;

Vedute le deliberazioni 8 maggio e 28 giugno 1865 del Consiglio comunale di Pienza;

Veduta la deliberazione 27 luglio 1865 della Deputazione del Monte Pio di Siena;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la fondazione nel Comune di Pienza, Provincia di Siena, di una Cassa di Risparmio affiliata a quella riunita al Monte Pio di Siena in conformità de' Regolamenti anzidetti.

Art. 2.

Per la Cassa di Risparmio di Pienza s' intenderà sostituito al 1.° periodo dell' art. 5 del Regolamento speciale il seguente: « La somma dovuta per capitale » ai creditori dei depositi viene loro restituita previa

Digitized by Google

» disdetta di giorni otto, ossia nella domenica succes-
» siva se non superi le lire venti; di giorni quindici
» se superiore. »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 31 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 dicembre 1865
Reg.° 34 Atti del Governo a c. 88. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

MDCXCIX.

Regio Decreto *per l'autorizzazione della Società anonima popolare di mutuo credito in Cremona.*

21 novembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto di costituzione della Società popolare di mutuo credito in Cremona;

Visto l'atto successivo col quale vennero apportate alcune modificazioni al primitivo Statuto sociale;

Vista la Legge 26 novembre 1852 sulle associazioni vigenti nelle Provincie della Lombardia;

Digitized by Google

Visti i Nostri Decreti 14 gennaio 1864, n.° MLXII, e 12 febbraio 1865, n.° 2157;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 settembre 1865;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima intitolata Società popolare di mutuo credito costituitasi in Cremona con instromento 27 agosto 1865 al rogito Fezzi è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti modificati coll'atto pubblico in data 23 ottobre successivo, rogato Fezzi suddetto.

Art. 2.

Nel termine di tre mesi dalla data del presente Decreto la Società dovrà far constare presso il competente Tribunale di Commercio che sono state sottoscritte numero 700 azioni a termini dell'art. 3.° degli Statuti, in difetto del che sarà ritenuta come non avvenuta la presente autorizzazione.

Art. 3.

Finoacchè la Società non avrà nominato un Cassiere responsabile, a termine dell'art. 65, i versamenti in conto delle azioni sociali saranno fatti presso un pubblico Istituto di credito.

Art. 4.

Detta Società è sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle spese commissariali per lire italiane duecento cinquanta annue.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 dicembre 1865
Reg.° 34 Atti del Governo a c. 86. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

MDCC.

Regio Decreto *che stabilisce una condizione per la definitiva costituzione della Società anonima Canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè.*

21 novembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il paragrafo 3.° dell'art. 2.° del Nostro Decreto 12 febbraio 1865, n.° 2157, concernente le Società sottoposte all'approvazione governativa, e l'art. 4.° di quello in data del 1.° ottobre stesso anno, n.° MDCLXXX, di autorizzazione della Società Canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè;

Digitized by Google

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Associazione anonima col titolo di Società Canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè, stabilita in Torino, per dichiararsi definitivamente costituita, dovrà, nel termine di tre mesi a partire dalla pubblicazione di questo Decreto, far constare presso il Tribunale di Commercio di Torino della seguita sottoscrizione dei due terzi del suo capitale in azioni e del fatto versamento del decimo del valore delle azioni sottoscritte.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 dicembre 1865
Reg.° 54 Atti del Governo a c. 87. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Costisa.

TORELLI.

Digitized by Google

MDCCI.

Regio Decreto *che autorizza la Società Lama a responsabilità limitata per l'escavazione del carbon fossile ad esercitare le sue operazioni nel Regno d'Italia.*

21 novembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda della Società Lama (in Italia) per la escavazione del carbon fossile, sedente in Londra, e gli atti da essa presentati;

Vista la Legge ed il Nostro Decreto del 27 ottobre 1860, n.i 4387 e 4388, sulle Società commerciali, industriali e finanziarie estere;

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864, n.° MLXII, sulla vigilanza delle Società sottoposte alla Nostra approvazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società a responsabilità limitata col titolo di *Società Lama (in Italia) per l'escavazione del carbon fossile - The Lama (Italian) coal Company limited* - costituita in Londra con atto del 10 febbraio 1865,

Digitized by Google

ed inscritta il 13 dello stesso mese nelle Società con capitale limitato a tenore della Legge inglese del 1862, è autorizzata ad esercitare nel Regno d'Italia le sue operazioni di escavazione e commercio di carbone o di altre sostanze, specialmente rivolte alle terre situate nella valle di Cecina ed in quelle circonvicine.

Art. 2.

Detta Società non potrà emettere obbligazioni, nè altri titoli di credito senza esserne stata specialmente autorizzata dal Governo.

Art. 3.

Nei contratti da stipularsi dalla Società stessa verranno osservate le Leggi del Regno; e le contestazioni che potessero insorgere tra la Società e i terzi dovranno essere decise secondo le Leggi e dai Tribunali di esso.

Art. 4.

Le variazioni che la Società fosse per recare ai suoi Statuti dovranno essere notificate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nei tre primi mesi dalla data della relativa risoluzione della Assemblea generale.

Art. 5.

Essa dovrà far constare nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente Decreto presso il Ministero anzidetto di avere stabilito il suo domicilio legale in una delle città del Regno e di avervi nominato un Rappresentante rimpetto al Governo ed ai terzi.

Art. 6.

La Società è sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà annualmente nelle relative spese per lire cento cinquanta.

Digitized by Google

Art. 7.

In caso di inosservanza delle Leggi dello Stato e delle precedenti disposizioni il Governo potrà rivocare la presente autorizzazione, salvi i diritti dei terzi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 dicembre 1865
Reg.° 51 Atti del Governo a c. 84. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

TORELLI.

MDCCII.

Regio Decreto *che autorizza la cessione all'Avvocato Giuseppe Todde di una casa posta in Villa d'Osilo.*

6 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 221 del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Digitized by Google

Articolo unico.

È autorizzata la cessione al signor Avvocato Giuseppe Todde della casa posta in Villa d'Osilo, in contrada detta Funtanedda, stata aggiudicata al Demanio dello Stato in causa della condanna a pena capitale delli 27 agosto 1858, proferta dalla già Corte di Appello sedente in Sassari, contro Antonio Tolu a riguardo delle spese cui venne parimente condannato, la quale cessione ha luogo a pagamento della somma di L. 550 (lire cinquecento trenta) così dal Decreto delli 23 aprile 1859 del Presidente di quella Corte, liquidata per la difesa sostenuta dal suddetto signor Avvocato Giuseppe Todde.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1865
Reg.° 34 Atti del Governo a c. 115. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Quintino Sella

Digitized by Google

MDCCIII.

Regio Decreto *col quale è autorizzata la Società anonima col titolo di* Società di beneficenza per la costruzione di case per gli operai, *costituitasi in Siena.*

14 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo della Società di Beneficenza per la costruzione di case per gli operai in Siena;

Visto il titolo III, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Nostri Decreti 14 gennaio 1864, e 12 febbraio 1865, n.i MLXII e 2157 sulla vigilanza delle Società soggette all'approvazione governativa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima col titolo di *Società di Beneficenza per la costruzione di case per gli operai* costituitasi in Siena per pubblico atto del 7 aprile 1865, rogato M. A. Porri, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti modificati, inserti al pubblico atto del 20 novembre stesso anno, rogato M. Stiatti.

Digitized by Google

Art. 2.

È fissato alla Società il termine di tre mesi a partire dalla pubblicazione del presente Decreto, per far constare all'Assemblea generale che sarà per tal fine convocata nel termine ora detto, della effettiva sottoscrizione dei $^2/_3$ delle azioni, e del pagamento del decimo del loro valore nominale a termine di Legge.

Art. 3.

La Società sarà sottoposta alla vigilanza governativa, ai termini delle vigenti disposizioni, e contribuirà nelle spese commissariali a ragione di lire cento all'anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1865
Reg.° 54 Atti del Governo a c. 149. Vernier.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli

Digitized by Google

MDCCIV.

Regio Decreto *approvativo del Regolamento per la pubblica mediazione nel distretto della Camera di commercio e d'arti d'Aquila.*

21 novembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Aquila in data 1.° ottobre u. s.;

Veduta la Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regolamento per la pubblica mediazione nel distretto della Camera di commercio e d'arti di Aquila, annesso al presente Decreto e firmato d'ordine Nostro e dal predetto Nostro Ministro, è approvato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 dicembre 1865
Reg.° 34 Atti del Governo a c. 157. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

Digitized by Google

CAMERA DI COMMERCIO E D'ARTI

di Aquila (Abruzzi)

REGOLAMENTO

per la pubblica mediazione nel distretto della Camera

Art. 1.

Il presente Regolamento riflette i sensali che esercitano la pubblica mediazione nelle negoziazioni commerciali di prodotti naturali, industriali, e di merci in generale, non che dei trasporti delle stesse, e che per conto altrui fan compre e vendite, locazioni e condizioni delle stesse.

Art. 2.

Il numero dei sensali o mediatori è illimitato, e possono stabilirsi in tutti i luoghi della Provincia.

Art. 3.

Per essere riconosciuto sensale e facoltato alla pubblica mediazione occorrono i seguenti requisiti:

a) Età di 21 anni;

b) Godimento dei dritti civili;

c) Il non avere imputazioni criminali e correzionali, salvo il caso di riabilitazione;

d) Riconosciuta idoneità per due anni di esercizio nella professione di negoziante, o di pratica presso un negoziante o mediatore del genere in cui si aspira, ed in difetto per mezzo dell'esame;

Digitized by Google

e) Cauzione proporzionale al genere di mediazione ed alla importanza della piazza dove la mediazione stessa si esercita, da determinarsi a giudizio della Camera ed estensibile fino a quattro mila lire.

Art. 4.

Chiunque intende di esercitare l'ufficio di sensale nella Provincia deve premunirsi di opportuna autorizzazione, uniformandosi a quanto viene stabilito col seguente articolo.

Art. 5.

A potersi conseguire la nomina di sensale occorre che si presentino alla Camera i seguenti documenti:

1.° Domanda contenente nome, cognome, paternità, patria e domicilio del richiedente, i generi su cui s'intende esercitare la mediazione e la dichiarazione di essere pronto a somministrare la cauzione;

2.° Attestati della Giunta locale per la moralità e, dove fa d'uopo, per la qualità di negoziante esercitata, e del negoziante o sensale presso cui siasi appresa la pratica;

3.° Fede di nascita e di perquisizione correzionale e criminale.

Art. 6.

La Camera, esaminati che avrà i documenti e trovatili in regola, proporzionerà la cauzione a darsi dal richiedente, secondo le operazioni commerciali che potran farsi dallo stesso nel luogo dove intende esercitare la mediazione, disporrà, dove lo creda necessario, e farà eseguire il saggio di capacità, quante volte non risulti dai documenti, e quindi farà invio delle carte al signor Prefetto, o chi per legge apparterrà la nomina per la debita approvazione. È in facoltà del richiedente di rivolgere la domanda corredata di documenti alla Prefettura, che, intesa la Camera, provvederà come per legge.

Art. 7.

I sensali hanno obbligo di tenere un libro numerato o cifrato

Digitized by Google

e vistato dalla Camera, senza spesa, ed in esso, giorno per giorno in ordine di data, registreranno tutte le condizioni delle compravendite, delle locazioni, conduzioni, e in generale tutte le negoziazioni fatte per mezzo del loro ministero, e li terranno pronti ad ogni richiesta della Camera, alla quale dovranno esibirlo.

Art. 8.

Ciascun sensale ha pur l'obbligo di liquidare i prezzi di generi correnti nella piazza in cui risiede, ed informarne la Camera dove e semprechè lo richieda, nonchè di tenersi informato di quelli correnti nelle altre piazze e Comuni della Provincia, potendone anche attingere nell'Ufficio di Segreteria della Camera istessa le cognizioni che gli mancassero.

Art. 9.

La Camera, sotto la cui dipendenza sono i sensali, avrà un ruolo dove saranno espressi la specie ed il ramo di mediazione cui ciascuno degli inscritti è addetto, ed il luogo dove si esercisce.

Art. 10.

I sensali debitamente approvati ed inscritti al ruolo della Camera potranno esigere per dritti di mediazione, sulle contrattazioni e negoziazioni per ogni cento lire di valore contratto

Da 100 a 5,000 di esso	L. 1.	»	
Da 5,000 a 10,000	»	»	75
Da 10,000 in sopra	»	»	50

Il diritto competente per ogni mediazione sarà dovuto a contrattazione finita, nè sarà mai minore di una lira.

I diritti di mediazione sono dovuti metà per ambo i contraenti, salvo speciali convenzioni, ed eccetto le rivalse delle spese occorse, che vanno sempre a carico dei soli richiedenti. Se due o più mediatori si prestano per un solo negozio, è dovuta una sola mediazione, salvo la volontà delle parti.

Digitized by Google

Art. 11.

Chiunque avesse motivo a reclamare contro uno o più sensali potrà rivolgersi alla Camera, la quale, assodati gli esposti fatti, e udito l'incolpato, ne emetterà gli opportuni provvedimenti di giustizia, secondo la gravezza dei carichi nei limiti di sua competenza, salvo all' incolpato di portarne gravame alle Autorità amministrative superiori.

Art. 12.

La Camera non riconosce altri mediatori all'infuori di quelli nominati a norma del presente Regolamento, il quale potrà essere modificato, e il dovrà anzi essere sempre quando non trovisi d'accordo colla legislazione in vigore sulla mediazione.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
TORELLI.

MDCCV.

Regio Decreto *che autorizza la Società anonima Briantea per la costruzione della ferrovia Monza-Callolzio, con sede in Milano.*

17 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto di costituzione della Società anonima Briantea per la costruzione della ferrovia Monza-Callolzio;

Digitized by Google

Visto il Nostro Decreto 12 febbraio 1865, n.° 2157, sulle Società sottoposte alla Nostra autorizzazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima Briantea per la costruzione della ferrovia Monza-Callolzio, con sede in Milano, costituita con pubblico atto del 6 novembre 1865, rogato A. Laurin, n.° 878 di repertorio, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inseriti nell'atto medesimo.

Art. 2.

Nei detti statuti saranno introdotte le seguenti variazioni:

A L'articolo 5 dirà:

« La durata sociale si conviene nel limite di » 99 anni, eguale a quella della concessione della » ferrovia. »

B All'articolo 51 il tempo utile di 5 anni fissato agli azionisti per conseguire il capitale e gli interessi delle azioni estratte sarà portato ad anni dieci.

Art. 3.

Gli Amministratori della Società sono mandatari temporanei e revocabili, soci o non soci, stipendiati o gratuiti.

Art. 4.

La Società non verrà autorizzata ad emettere obbligazioni sino a che sia stato versato intiero il suo capi-

Digitized by Google

tale in azioni stabilito dall'art. 6 de' suoi statuti, ed il montare delle medesime non eccederà mai detto capitale.

Art. 5.

L'Amministrazione della Società sarà sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle spese analoghe per annue lire trecento.

Art. 6.

È fissato alla Società il termine di tre mesi dalla pubblicazione di questo Decreto per far constare presso il Tribunale di commercio di Milano del seguìto pagamento del decimo del montare delle cinque mila azioni fin d'ora sottoscritte.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 dicembre 1865
Reg.° 54 Atti del Governo a c. 172. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

Digitized by Google

MDCCVI.

Regio Decreto *approvativo di una deliberazione della Società delle strade ferrate romane per la negoziazione di duecento mila obbligazioni nell'interesse sociale.*

17 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda della Commissione mista della Società delle strade ferrate romane, e la deliberazione dell'Assemblea generale de' suoi Azionisti in data del 20 luglio 1865;

Vista la Legge 14 maggio 1865, n.° 2279, e gli allegati alla medesima relativi a detta Società;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la deliberazione in data 20 luglio 1865, colla quale l'Assemblea generale della Società delle strade ferrate romane sedente in Firenze autorizzò la Commissione mista, approvata colla Legge 14 maggio 1865, n.° 2279, a negoziare, nell'interesse

Digitized by Google

sociale e nel corso degli anni 1865 e 1866, numero duecento mila obbligazioni portanti 15 lire d'annuo interesse e rimborsabili a 500 lire ciascuna, il cui prodotto netto dovrà essere applicato ai varii bisogni della Società, e specialmente ai lavori delle linee in costruzione.

Art. 2.

Prima della emissione, la Società dovrà depositare presso i Ministeri di Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze e dei Lavori pubblici la modula delle obbligazioni accennate nell'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 dicembre 1865
Reg.° 54 Atti del Governo a c. 173. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

Digitized by Google

MDCCVII.

Regio Decreto *col quale sono approvati gli Statuti dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.*

8 novembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, incaricato interinalmente del portafoglio della Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati gli Statuti dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, annessi al presente Decreto, e firmati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per l'Interno, incaricato interinalmente del portafoglio della Istruzione Pubblica.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 8 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 dicembre 1865
Reg.° 34 Atti del Governo a c. 169. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Natoli.

Digitized by Google

STATUTI

DELLA

REALE ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI

DI TORINO

STATUTI

L'Accademia è instituita per diffondere e incoraggiare lo studio delle Belle Arti, e per onorare coloro che in quelle si fanno eccellenti. Ne è diffuso lo studio coll'insegnamento gratuito; è incoraggiato il merito da premi; sono onorati i valenti col chiamarli a far parte del Corpo Accademico.

TITOLO I.

CORPO ACCADEMICO

Art. 1.

Il Corpo Accademico ha per capo il Presidente.

È composto:

Degli attuali Accademici d'onore;

Di Professori esteri in numero indeterminato;

Di Accademici Professori nazionali in numero di sessanta;

Di Soci onorari in numero di sessanta.

Art. 2.

Tutti i Professori capi di scuola nell'Accademia sono di pien diritto Accademici Professori.

Art. 3.

Gli Accademici Professori nazionali ed esteri ed i Soci onorari sono proposti dal Consiglio Accademico, e nominati dal Presidente dietro approvazione del Ministro della Pubblica Istruzione.

Digitized by Google

Art. 4.

Negli Accademici Professori, sia esteri che nazionali, sono compresi pittori, scultori, disegnatori ed incisori; sono soggetti distinti per lavori ed opere compite con pubblica lode in questa od in quella delle varie parti dell'arte.

Art. 5.

I Soci onorari sono soggetti distinti nazionali od esteri, che coltivano con lustro alcuna delle arti del disegno, o che in altra maniera ne procurano l'incremento.

Art. 6.

Ogni Accademico ha diploma firmato dal Presidente e controssegnato dal Segretario.

TITOLO II.

ADUNANZE

Art. 7.

Il Consiglio Accademico si compone di Professori capi insegnanti, ai quali il Presidente potrà aggiungere, se lo crede opportuno, quel numero di Professori nazionali che egli stimerà del caso.

Il Consiglio sarà presieduto dal Presidente, e in sua vece dal Professore capo anziano di età. Il Segretario dell'Accademia vi assisterà per redigere i verbali; l'Ispettore Economo per dare quegli schiarimenti, che possono occorrere, inerenti alle sue attribuzioni.

Art. 8.

Le adunanze sono solenni o generali, ed ordinarie.

Art. 9.

Nelle solenni siede tutto il Corpo Accademico presieduto dal Presidente.

Digitized by Google

Art. 10.

Nelle ordinarie intervengono solo i Membri del Consiglio Accademico, nel modo indicato all'art. 7; queste adunanze sono presiedute dal Presidente.

Art. 11.

Le adunanze solenni si fanno di regola annualmente nelle occasioni della esposizione dei lavori e della distribuzione dei premi.

Art. 12.

Le adunanze ordinarie avranno luogo ogniqualvolta il Presidente voglia consultare il Consiglio Accademico intorno alle cose, che possono conferire all'avanzamento degli allievi, al lustro delle scuole, al buon andamento delle medesime, ed alla proposta di Accademici Professori. Il Presidente non prende parte alla votazione del Consiglio. Questa votazione è semplicemente consultiva, e rimane sottoposta a superiore approvazione.

TITOLO III.

UFFIZI

CAPO I.

Presidente.

Art. 13.

Il Presidente sopraintende a tutto ciò che riguarda l'Accademia in generale.

Art. 14.

Convoca e presiede le adunanze generali ed ordinarie; riceve il giuramento da prestarsi dai Professori, Maestri e Impiegati; in ciò è assistito dal Segretario dell'Accademia, presso cui deve rimanere il minutario.

Digitized by Google

Art. 15.

Il Presidente sottopone al Governo i bilanci di previsione delle spese.

Art. 16.

Il Presidente dispone della dote annua assegnata all'Accademia, ordina le spese necessarie, ne trasmette al Governo il conto.

Art. 17.

Il Presidente è Membro nato del Corpo Accademico.

Art. 18.

È incaricato della direzione assoluta dell'Accademia, ed ha sotto l'immediata sua dipendenza il personale ed ogni parte del servizio accademico.

Art. 19.

Governa e regola l'interna disciplina delle scuole.

Art. 20.

Applica la pena dell'esclusione a tempo, od in perpetuo, agli allievi che l'hanno meritata.

Art. 21.

Presiede all'accettazione degli allievi, e ne ordina l'iscrizione sui ruoli dell'Accademia.

Art. 22.

Conferisce le nomine di Accademici Professori esteri o Soci onorari, e degli Accademici Professori nazionali, proposte dal Consiglio Accademico dopo ottenuta l'approvazione del Ministro della Pubblica Istruzione.

CAPO II.

Segretario.

Art. 23.

Il Segretario distende gli atti accademici, i processi verbali delle sedute solenni ed ordinarie; è incaricato del carteggio e delle partecipazioni agli Accademici.

Digitized by Google

Art. 24.

Nelle adunanze veglia particolarmente a ricordare l'osservanza degli Statuti e delle antecedenti risoluzioni dell'Accademia, richiamandole, dove occorra, alla memoria degli assistenti.

Art. 25.

È nominato dal Re sulla proposta del Presidente.

Art. 26.

È specialmente incaricato, come d'ufficio suo proprio di discorrere in nome dell'Accademia, e di ragionare pubblicamente in occasione delle adunanze solenni, sempre quando il Presidente non ne avrà dato l'incarico ad uno dei Professori; di registrare negli atti accademici i cenni principali sopra la vita degli Accademici d'onore, od Accademici Professori od onorari, facendone lezione all'Accademia nelle solenni adunanze.

Art. 27.

Custodisce gli archivi, ed il sigillo dell'Accademia, è provvisoriamente incaricato della Biblioteca, e controfirma gli atti accademici.

Ha alloggio nei locali dell'Accademia.

TITOLO IV.

ACCADEMICI

CAPO I.

Accademici d' onore.

Art. 28.

La categoria degli Accademici d'onore sarà limitata agli attuali Accademici, e non verrà rinnovata.

Art. 29.

Detti Accademici siederanno nelle adunanze solenni, ove avranno un posto distinto.

Digitized by Google

CAPO II.

Accademici Professori nazionali.

Art. 30.

Gli Accademici Professori nazionali intervengono alle adunanze solenni, intervengono pure alle ordinarie quelli ai quali il Presidente ne fa personale invito.

CAPO III.

Accademici Professori esteri.

Art. 31.

Gli Accademici Professori esteri corrispondono colla Accademia per mezzo del Segretario.

Art. 32.

Partecipano all'Accademia quei pensieri che stimano poter conferire al lustro della medesima, e fanno conoscere i propri lavori felicemente compiti ad onore dell'arte.

Art. 33.

Presenti in Torino, hanno posto distinto nelle solenni adunanze, per cui ricevono invito dal Presidente.

CAPO IV.

Soci onorari.

Art. 34.

I soci onorari assenti corrispondono coll'Accademia per mezzo del Segretario.

Art. 35.

Presenti in Torino, siedono nelle adunanze solenni, sempre che ne ricevano invito dal Presidente.

Digitized by Google

TITOLO V.

CORPO INSEGNANTE

Art. 36.

L'insegnamento è dato da Professori, coadiuvati da Maestri assistenti.

Art. 37.

I Professori sono nominati per Decreto Reale sulla proposta del Presidente.

Art. 38.

I Professori potranno essere dal Presidente designati a compiere l'onorevole incombenza di discorrere pubblicamente nelle adunanze solenni.

Art. 39.

I Maestri assistenti sono nominati dal Ministro della Pubblica Istruzione sulla proposta del Professore insegnante, capo della rispettiva scuola approvata dal Presidente.

Art. 40.

Nei casi d'impedimento legittimo dei Professori, il Presidente potrà delegare i Maestri assistenti a farne le veci: non avranno questi però diritto di preferenza nella collazione dei posti vacanti.

Art. 41.

I Maestri assistenti sono nella dipendenza immediata ed agli ordini dei Professori, i quali hanno l'intera responsabilità delle scuole, che loro sono rispettivamente affidate.

Digitized by Google

TITOLO VI.

SERVIZIO

CAPO I.

Ispettore Economo.

Art. 42.

L'Ispettore Economo è nominato dal R. Governo per Decreto Reale dietro proposta del Presidente.

Art. 43.

Ha alloggio nei locali dell'Accademia.

Art. 44.

Sta mallevadore per la cura e conservazione di tutte le cose appartenenti all'Accademia, delle quali riceve consegna insieme colla copia dell'inventario in cui sono descritte.

Art. 45.

Impedisce ogni estrazione o traslazione delle cose medesime non espressamente ordinate dal Presidente.

Art. 46.

Tiene il ruolo degli Allievi ammessi alle Scuole, controfirma le schede d'ammissione.

Art. 47.

Ha ispezione sui modelli, ed è sua particolare incombenza di sopraintendere alla disciplina delle scuole e al buon andamento di ogni ramo di servizio, conformandosi per questo ai cenni del Presidente.

Art. 48.

È incaricato di fare frequenti rapporti al Presidente intorno al generale andamento della disciplina nell'Accademia.

Art. 49.

Ha sotto gli speciali suoi ordini il Personale di servizio.

Art. 50.

È specialmente incaricato delle provviste necessarie, assume l'andamento economico dell'Accademia, e ne tiene la contabilità.

Digitized by Google

CAPO II.

Applicato.

Art. 51.

L'Uffizio della Direzione ha un Applicato, il quale ha speciale incarico di coadiuvare il Segretario e l'Ispettore Economo nel disimpegno delle loro rispettive attribuzioni, e rimane sotto gli ordini dei medesimi.

È nominato dal R. Governo sulla proposta del Presidente.

Ha alloggio nei locali dell'Accademia.

CAPO III.

Sorveglianti e Custodi.

Art. 52.

I Sorveglianti sono nominati per Decreto Ministeriale sulla proposta del Presidente.

Art. 53.

Hanno per incombenza speciale di vegliare al buon ordine nelle scuole e di richiamare gli Allievi al loro dovere.

Art. 54.

Faranno rapporti verbali quotidiani all'Ispettore.

Art. 55.

Eseguiscono e mantengono la mondezza nei locali dell'Accademia e più specialmente quella dei gessi, statue ed esempluri.

Art. 56.

Di questi Sorveglianti uno avrà il titolo di primo; avrà inoltre la qualità di Custode, e sarà particolarmente incaricato:

1.° Di assistere alla porta delle sale nelle occasioni delle adunanze;

2.° Di accompagnare nelle sale dell'Accademia le persone estranee che si presentano per visitarle;

Digitized by Google

3.° Di aprire e chiudere le scuole ai giovani nelle ore segnate dai regolamenti interni;

4.° Di recare i biglietti d'avviso, lettere, ecc., secondo gli ordini del Presidente e del Segretario.

TITOLO VII.

SCUOLARI

Art. 57.

Nessun giovane è ammesso alle scuole senza le condizioni seguenti:

1.° Che abbia compiti gli anni dodici;

2.° Che abbia dato saggio di conoscere gli elementi del disegno;

3.° Che faccia prova di morigerata condotta e ne riporti testimonianza, che soddisfaccia alle premure del Presidente;

4.° Che presenti un certificato d'aver compiuto un corso d'istruzione elementare.

Art. 58.

I giovani dovranno essere muniti di dichiarazioni onorevoli dei Professori di disegno delle scuole pubbliche.

Art. 59.

Nessun giovane ammesso alle scuole, vi può rimanere se non prosegue col tenore di sua condotta a meritare l'approvazione del Presidente.

Art. 60.

Il giovane ammesso alla scuola può, a cagione di demerito, esserne escluso a tempo, o in perpetuo.

Art. 61.

L'esclusione a tempo si fa per demeriti meno gravi, ordinata nel modo seguente:

Digitized by Google

Per *ventiquattro ore*, dal Professore insegnante della scuola;

Per un periodo non eccedente gli *otto giorni* dall'Ispettore Economo.

Art. 62.

L'esclusione in perpetuo per demeriti più gravi è pronunciata dal Presidente.

Art. 63.

L'ammessione degli Allievi avrà luogo ogni anno nei mesi di ottobre e di novembre, durante i quali gli aspiranti dovranno presentare alla Segreteria dell'Accademia la loro domanda corredata dai certificati, di cui all'art. 57.

La prima ammessione sarà limitata ad un anno in via d'esperimento; spirato questo tirocinio, l'allievo sarà o ammesso definitivamente, o rimandato, quando sul parere dei Professori non si fosse dimostrato atto a proseguire lo studio delle Belle Arti.

Al momento in cui esso sarà definitivamente inscritto sui ruoli dell'Accademia, egli dichiarerà le sue intenzioni intorno al ramo di studi, al quale vorrà destinarsi.

Art. 64.

Tutti i giovani ammessi alle scuole sono dall'ora dell'entrata soggetti ai cenni del Presidente ed alle regole disciplinari prescritte per le scuole.

TITOLO VIII.

SCUOLE

CAPO I.

Ordini generali.

Art. 65.

L'anno scolastico incomincia alli 6 novembre e termina col 15 luglio.

Digitized by Google

Art. 66.

Le scuole sono chiuse nei giorni di precetto, ed aperte negli altri.

Art. 67.

L'orario è fissato dal Presidente, previo concerto coi rispettivi Professori.

CAPO II.

Corsi d' istruzione.

Art. 68.

Le scuole dipendenti dall'Accademia di Belle Arti sono le une *preparatorie*, le altre *speciali*.

Oltre di queste havvi una scuola serale del nudo a complemento delle scuole di pittura e di scultura.

Art. 69.

Sono *preparatorie*:

La scuola del disegno;

La scuola di prospettiva e di architettura elementare;

La scuola di anatomia descrittiva.

Art. 70.

Sono *speciali* quelle a cui si rivolgono i giovani dopo fatta scelta di quello fra i rami delle arti figurative, al quale intendono applicarsi; e sono:

Le scuole di pittura;

La scuola di scultura;

La scuola d'ornato e plastica ornamentale;

La scuola d'incisione in legno.

Art. 71.

Il Regolamento delle scuole determina il grado di perfezionamento, a cui devono giungere gli allievi nelle scuole preparatorie prima di passare a questa od a quella delle scuole speciali.

Digitized by Google

CAPO III.

Scuole preparatorie.

Scuola di disegno.

Art. 72.

I giovani ammessi a questa scuola sono esercitati e diretti:

1.° Nel copiare disegni ed altri esemplari di stile purgato;

2.° Nel mettere insieme, e nel disegnare ed ombrare dal rilievo.

Scuola di prospettiva e di architettura elementare.

Art. 73.

In questa scuola si pongono le regole del ridurre in prospettiva ogni sorta di oggetti; s'insegna a determinare il grado di luce competente ai corpi delineati, e la teoria delle ombre portate.

Il corso elementare di architettura artistica fatto dallo stesso Professore comprende:

La geometria pratica, il corso del Vignola, la teoria delle proiezioni rette, la pratica sul metodo delle ombre, gli esercizi elementari sul chiaro-scuro.

Questa scuola è obbligatoria per tutti gli allievi definitivamente ammessi all'Accademia.

Scuola d'anatomia descrittiva.

Art. 74.

In questa scuola si sviluppano le principali cognizioni della osteologia e della miologia, corredate da analisi speciali delle differenze dei sessi, delle età e delle varie razze umane, non che delle leggi fisiche della ponderazione del corpo umano, delle proporzioni generali e speciali del medesimo, descrivendone l'espressione simbolica di ciascuna parte relativamente ai temperamenti e caratteri per mezzo di fisiologiche dimostrazioni.

Digitized by Google

CAPO IV.

Scuole speciali.

Scuola di pittura.

Art. 75.

In queste scuole i Professori:

1.° Attendono al perfezionamento degli allievi nell'arte del disegno; danno lezioni sopra le statue ed il nudo; esercitano i giovani sopra la scelta delle migliori forme imitate dagli antichi; porgono i precetti per adattarle al vero; danno lezioni teorico-pratiche intorno alla cognizione della macchina umana ed all'applicazione dei precetti e delle norme segnate dai sommi maestri dell'arte;

2.° Insegnano l'arte del colorito, porgono i precetti per l'invenzione, la composizione e la distribuzione, non che l'effetto del chiaro-scuro; ammaestrano gli allievi nello studio delle pieghe e dei panni accomodati sul modello vivo.

Scuola di scultura.

Art. 76.

Nella scuola di scultura s'insegna a modellare in creta dalle più belle statue e dai bassi-rilievi antichi, e dal modello nudo.

Vi si prescrivono le regole necessarie per l'invenzione e disposizione delle statue e dei gruppi; vi si disegnano e si eseguiscono in rilievo i partiti di pieghe dai panni accomodati sul modello vivo; si esercitano gli allievi nella composizione mediante bozzetti d'invenzione.

Finalmente vi si istruisce l'allievo nel modo di lavorare nel marmo, e nell'uso della scala di proporzione.

Scuola d'ornato.

Art. 77.

L'insegnamento di questa scuola sarà diviso in due parti distinte; la prima comprenderà lo studio teorico dei vari ge-

Digitized by Google

neri di ornato, classificati secondo le diverse epoche dell'arte, onde evitare la confusione degli stili.

Nella seconda s'insegna a disegnare gli ornamenti direttamente risguardanti l'architettura, e quelli pure che convengono alle mobilie ed allo abbellimento di ogni genere di manifattura.

È aggregata alla scuola d'ornato la scuola di plastica ornamentale.

Art. 78.

I giovani ammessi a questa scuola dovranno aver fatto il corso della scuola di prospettiva e di architettura elementare, ed aver frequentato per un tempo da stabilirsi, la scuola prima di disegno.

Scuola d'incisione.

Art. 79.

Vi si professano i metodi migliori per lo insegnamento dell'intaglio in legno a norma dei progressi ottenuti in tale arte.

CAPO V.

Scuola del nudo.

Art. 80.

La scuola serale del nudo ha luogo nei quattro mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Essa è aperta a quei giovani, i quali ottengono dai loro rispettivi Maestri facoltà di frequentarla.

Art. 81.

I due Professori di pittura, quello di scultura, quello del disegno ne hanno la direzione mensile a vicenda.

Art. 82.

Le persone estranee all'Accademia che intendono di valersene, vi saranno ammesse mediante uno speciale permesso del Presidente.

Digitized by Google

TITOLO IX.

CONCORSI E PREMI

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 83.

Si propongono e si distribuiscono dall'Accademia premi maggiori o triennali e premi minori annui.

Art. 84.

Gli uni e gli altri sono preceduti da concorso aperto ai soli Allievi della scuola, dopo il quale si fa il giudizio.

Art. 85.

Il giudizio sulle opere venute a concorso si fa da una Commissione Accademica nominata ogni anno dal Presidente, composta di Professori insegnanti, e di quelli fra gli Accademici Professori, o fra altre persone perite nell'arte che il Presidente crederà di dovervi aggiungere.

Tale giudizio avrà luogo con voto ragionato e scritto, del quale si farà lettura e discussione nell'adunanza per ciò assegnata dal Presidente.

Art. 86.

Uno speciale Regolamento determina le condizioni particolari dei concorsi.

Art. 87.

Le opere giudicate degne di premio si fanno proprie dell'Accademia.

Digitized by Google

CAPO II.

Concorsi e premi minori.

Art. 88.

I premi minori hanno per oggetto lo incoraggiamento dei giovani mediante ricompensa dei loro progressi tanto nella teoria quanto nella pratica.

Il numero e la qualità dei concorsi sono determinati dall'apposito Regolamento.

Art. 89.

I premi consistono in medaglie d'argento ed in menzioni onorevoli, oltre a quegli altri incoraggiamenti che saranno del caso.

CAPO III.

Concorsi e premi maggiori.

Art. 90.

I premi maggiori hanno per iscopo la ricompensa dei lavori che meglio possono mantenere vivo il gusto e il genio del bello nell'arte.

Art. 91.

Il concorso per questi premi è aperto di tre in tre anni per le arti della pittura e della scultura.

Art. 92.

Il Consiglio Accademico propone i temi i quali debbonsi approvare dal Presidente.

Art. 93.

Il premio è una medaglia d'oro od altro incoraggiamento da determinarsi a seconda del caso.

Digitized by Google

Art. 94.

Le opere presentate ed ammesse al concorso per i premi maggiori sono esposte al pubblico prima e dopo lo scrutinio ragionato che si fa dai Giudici del concorso.

Art. 95.

Il risultato del giudizio sopra i concorsi e i premi maggiori è fatto pubblico colla stampa.

Art. 96.

Le opere premiate rimangono proprietà dell'Accademia.

TITOLO X.

POSTI DI STUDIO ALL'ESTERO

Art. 97.

I posti di studio all'estero sono il premio di quegli egregi giovani, i quali si sono in sommo grado distinti per singolare capacità e per sostenuti progressi nelle pratiche dell'arte.

Art. 98.

Le norme di tale istituzione verranno determinate in conformità di un nuovo Ordinamento generale di Belle Arti, che stabilirà i Regolamenti di un concorso speciale generale, a cui potranno prender parte i più distinti Allievi delle primarie Accademie di tutto il Regno.

Digitized by Google

PIANTA

DEL

PERSONALE DELL'ACCADEMIA

— **Presidente** —

Uffizio di Direzione
- Segretario.
- Ispettore Economo.
- Applicato.

Corpo Insegnante.
- 2 Professori di pittura.
- 1 Professore di scultura.
- 1 Professore di disegno.
- 1 Professore di ornato.
- 1 Professore di prospettiva e di elementi architettonici.
- 1 Professore di incisione in legno.
- 1 Professore di anatomia.
- 6 Maestri Assistenti alle scuole di pittura, scultura, disegno, ornato e plastica ornamentale.

Inservienti .....
- 1 Custode consegnatario, capo degli inservienti e sorveglianti.
- 1 Sotto-custode.
- 4 Inservienti sorveglianti.

Firenze, li 8 novembre 1865.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno
incaricato interinalmente
del portafoglio della Pubblica Istruzione
NATOLI.

Digitized by Google

MDCCVIII.

Regio Decreto *che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Porto Maurizio ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commerci ed industrie nel territorio dipendente dalla medesima.*

23 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 31 della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Porto Maurizio in data 11 novembre 1865;

Veduto il Nostro Decreto del dì 10 agosto 1865, n.° 2441;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e d'arti di Porto Maurizio è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commercio ed industrie nel territorio dipendente dalla medesima.

Art. 2.

Detta imposta, il cui ammontare sarà stabilito sulla base dei bilanci annuali della Camera debitamente approvati, verrà ripartita in ragione dei redditi industriali

Digitized by Google

e commerciali desunti dalla categoria *B* della tabella dei redditi formata per l' applicazione della tassa di ricchezza mobile.

Art. 3.

Lo spoglio dei redditi suddetti sarà fatto a cura e spesa della Camera, presso gli agenti delle Tasse, i quali dovranno autenticarlo, e saranno, a cura e spese della Camera stessa, formati appositi ruoli di riscossione, i quali diventeranno esecutorii dopo che siano stati approvati dal Prefetto e pubblicati.

Art. 4.

Il regolamento da redigersi per l'esecuzione del presente Decreto sarà sottoposto al visto del Ministro delle Finanze innanzi che venga applicato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze li 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 gennaio 1866
Reg.° 35 Atti del Governo a c. 5. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Quintino Sella.

Digitized by Google

MDCCIX.

Regio Decreto *che determina il numero e la larghezza delle zone di servitù militari dipendenti dal forte di Vinadio.*

30 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il Decreto 22 dicembre 1861 portante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione della Legge succitata;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il numero e la larghezza delle zone di servitù militari, dipendenti dal forte di Vinadio, vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla Legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio 1866
Reg.° 35 Atti del Governo a c. 17. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V, Il Guardasigilli* Cortese.

A. Petitti.

Digitized by Google

MDCCX.

Regio Decreto *che autorizza l'istituzione nella città di Milano di una Società anonima col titolo di Banca popolare di Milano.*

23 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo della Società anonima col titolo di Banca popolare in Milano;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'istituzione nella città di Milano della Società anonima col titolo di Banca popolare di Milano costituita in detta città con istrumento del 12 dicembre 1865, rogato G. Corridori ai numeri 963 e 204 di repertorio, e ne sono approvati gli Statuti al citato atto inserti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze il 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1866
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 44. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

MDCCXI.

Regio Decreto *che autorizza la Camera di Commercio e d'Arti di Aquila a far eseguire vendite volontarie delle merci al pubblico incanto.*

30 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 3.° della Legge 6 luglio 1862, n.° 680;

Vedute le deliberazioni della Camera di Commercio e d'Arti di Aquila del primo ottobre e del 17 dicembre 1865;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

La Camera di Commercio e d'Arti di Aquila è autorizzata a fare eseguire vendite volontarie delle merci al pubblico incanto ai termini dell'annesso Regolamento che sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1866
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 47. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

REGOLAMENTO

della Camera di Commercio e d'Arti di Aquila (Abruzzi) *per la vendita volontaria delle merci a pubblico incanto.*

Art. 1.

La Camera di Commercio e d'Arti di Aquila dall'art. 3, legge 6 luglio 1862, autorizzata a far eseguir vendite volontarie di merci a pubblico incanto, determina per le stesse le seguenti norme.

Digitized by Google

Art. 2.

Chiunque vorrà esporre a vendita volontaria per mezzo della Camera oggetti di negozio di qualunque natura, della valuta superiore a L. 200, ne avanzerà domanda al Presidente di essa presentandola nella Segreteria.

Tal domanda conterrà:

1.° La descrizione delle merci da porsi in vendita, la loro natura, qualità e quantità in numero, peso e misura;

2.° Il minimo del valore come base dello incanto ed il modo di pagamento;

3.° Tutte le altre condizioni della vendita;

4.° Il luogo dove esiste la merce;

5.° La esibizione della mostra o campione, quante volte potrà aver luogo o sarà richiesto dal Presidente, nel qual caso il venditore dovrà guarentirne la esatta corrispondenza;

6.° La elezione del domicilio in Aquila degli Abruzzi.

Art. 3.

Sul dorso della stessa domanda il Presidente rilascerà ordinanza con la quale autorizzerà la vendita a pubblico incanto sulle stabilite condizioni per conto di chi spetta, senza nominar la persona del venditore fino a che non si otterranno le offerte definitive de'compratori; ed accorderà il mandato ad uno dei membri della Camera, onde presiedere alla vendita qual Commissario delegato.

Art. 4.

Prima che sia spedita la ordinanza, il venditore dovrà versare presso il Cassiere della Camera la metà del dritto che alla stessa attribuisce il secondo alinea dell'art. 3, legge 6 luglio 1862, cioè un quarto per 100 computato sul prezzo e quantità della merce descritta nella domanda.

Art. 5.

Sarà quindi fissato dal Presidente o dal Commissario il giorno, l'ora ed il luogo della vendita per mezzo di pubblico avviso

Digitized by Google

manoscritto, che potrà essere inscritto sul Giornale della Camera. Ove il venditore volesse anche un manifesto stampato avrà diritto a richiederlo sopportandone là spesa.

Detti avvisi e manifesti dovranno essere trascritti su carta da bollo.

Art. 6.

Nel giorno, ora e luogo designati nell'avviso, il Commissario, per mezzo di un banditore dirà aperto lo incanto a lume di candela, e quindi saranno ammesse le offerte a voce o per iscritto sulla base dell'avviso, anche mediante procura autentica in brevetto, che ne potranno rilasciare i compratori.

L'incanto si chiude dopo estinte tre candele di seguito, di cui l'ultima sia vergine.

Per candela vergine s'intende quella durante la consumazione della quale non fu fatta veruna offerta di aumento. Se poi nel tempo in cui arde la terza candela venisse fatta una offerta di aumento, se ne accende una quarta, e così di seguito finchè durino le offerte di aumento.

Art. 7.

Le merci in vendita rimarranno definitivamente aggiudicate a giudizio del Commissario al maggior offerente senza che possano aver luogo nuove offerte di aumento qualunque.

Così ottenuta la vendita, il compratore verserà l'importo approssimativo de' dritti spettante alla Camera, ed il resto del prezzo sarà tenuto di versarlo nelle mani del venditore, che si manifesterà, ove lo creda, nell'atto o in potere del Cassiere della Camera, o di altra persona designata nella domanda, prendendo pronta consegna degli oggetti comprati; oppure la consegna degli oggetti ed il pagamento del prezzo verran fatti giusta i modi fissati nelle condizioni di vendita.

Art. 8.

Insorgendo controversia fra il venditore e gli offerenti, il Commissario potrà sospendere l'incanto con giudizio motivato

Digitized by Google

da registrarsi nel verbale, e se ne otterrà dalle parti assenso per iscritto, rimetterà la quistione insorta allo arbitramento della Camera, altrimenti aspetterà il giudizio del Magistrato competente.

Art. 9.

La Camera non assume garanzia alcuna per le reciproche obbligazioni de' contraenti.

Art. 10.

Nel caso che per mancanza di concorrenti rimanesse l' incanto deserto, la Camera riterrà dalla somma depositata lire dieci a titolo di dritto fisso, restando a libertà del venditore di far rinnovare gli avvisi per un secondo sperimento con o senza modificazione delle condizioni, ove abbia riversate nel deposito anzidetto le lire dieci ritenute per l'antecedente incanto deserto.

Art. 11.

Trattandosi di generi imballati o incassati, e in generale di quelli che si potranno facilmente portare alla Camera per esporli in vendita, se non saranno ritirati nei termini prefissi, si rimanderanno dietro avviso ad altro incanto, in giorno destinato dal Commissario a danno e rischio del compratore inadempiente; ed il deposito sarà calcolato sul prezzo fino alla concorrenza della somma che si sarebbe ottenuta se il compratore avesse adempito al contratto.

Art. 12.

Trattandosi di vendita all'ingrosso di derrate ed altri generi mercantili esigibili sopra mostre o campione, tali mostre verranno accompagnate alla domanda, e coloro che vorranno acquistare detti generi sopra mandati di consegna a bocca di magazzino in Aquila, o sul luogo di origine, dovranno a titolo di caparra depositare il decimo del prezzo stabilito nell' atto della vendita.

Art. 13.

Il detto deposito di oro o argento dovrà farsi nelle mani

Digitized by Google

del Cassiere camerale, o di chi per esso sia a ciò destinato dal Presidente.

Art. 14.

Se il compratore di generi contenuti ne'mandati non pagherà il prezzo stabilito dentro il termine fissato nell'atto di vendita per la consegna perderà la caparra. Viceversa, se il venditore mancherà a far la consegna de' generi venduti, pagherà doppia caparra.

Art. 15.

Dalla perduta caparra o dalla doppia caparra si preleverà la spesa occorsa per l'atto di compra-vendita e lo ammontare del dritto fisso attribuito alla Camera dall'art. 10, ed il resto verrà distribuito alla parte delusa.

Art. 16.

Di tutto sarà redatto processo verbale, la sostanza del quale sarà trascritta sopra apposito registro, dal quale dietro richiesta, potranno estrarsi certificati tanto della vendita come de' verbali d'incanto.

I verbali e gli atti relativi all'incanto dovranno essere registrati nel termine di 30 giorni dalla loro data, giusta le prescrizioni dell'art. 27 della legge 21 aprile 1862, n.° 885.

Nel detto registro camerale s'indicheranno:

1.° Cognome, nome, paternità e dimora del venditore;

2.° Data e nome del giornale sul quale s'inserì l'avviso di vendita;

3.° La merce esposta in vendita, la sua qualità e quantità;

4.° Le marche ed i numeri della stessa;

5.° Luogo del deposito;

6.° Data della vendita;

7.° Cognome, nome, paternità e dimora del compratore;

8.° Prezzo praticato;

9.° Deposito eseguito;

10.° Ammontare de' dritti riscossi;

Digitized by Google

11.° Ammontare totale della merce venduta;

12.° Ammontare de' dritti pagati al Governo;

13.° Ammontare delle altre spese;

14.° Osservazioni diverse che si crederanno opportune.

Art. 17.

Le vendite per regola generale saranno eseguite nella residenza della Camera o ne' luoghi dove esistono i suoi membri componenti; ma qualora il venditore di accordo col Presidente eleggesse di farlo effettuare in altro luogo, allora le spese di trasferimento dovute al Commissario ed all'Uffiziale della Camera che si dovranno colà recare, saranno a carico del venditore da pagarsi nella quantità e nella conformità stabilita nel relativo Regolamento.

Art. 18.

La Camera percepirà in compenso dell' opera prestata e delle spese incontrate per la esecuzione della vendita, il dritto del mezzo per cento sul prodotto totale della stessa, oltre la tassa di registro del mezzo per cento che dovrà versare nella cassa del Governo co' privilegi indicati nell'art. 3, legge 6 luglio 1862.

V.° d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

TORELLI.

Digitized by Google

MDCCXII.

Regio Decreto, *che approva il Regolamento per l'Istruzione industriale e professionale.*

18 ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il titolo IV della Legge 13 novembre 1859, concernente l'istruzione tecnica ed il Regolamento approvato col R. Decreto 19 settembre 1860;

Visto i Nostri Decreti del 9 novembre 1862 e 14 agosto 1864 riguardanti il Consiglio delle scuole dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; il Decreto de' 14 agosto 1864 relativo ai programmi d'insegnamento industriale e professionale; l'altro de' 23 maggio 1865, con cui è stato fondato in Torino presso il Museo industriale italiano un Istituto tecnico normale; e infine quello del 15 giugno stesso anno, concernente le Giunte locali di vigilanza presso le scuole anzidette;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regolamento per l'Istruzione industriale e profes-

Digitized by Google

sionale annesso al presente Decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è approvato.

Art. 2.

È abrogato il Regolamento approvato con Reale Decreto del 19 settembre 1860 nella parte concernente gl'istituti tecnici, ed ogni altra disposizione contraria al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze il 18 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 dicembre 1865
Reg.° 54 Atti del Governo a c. 152. Vernier.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortesi.

Torelli.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

PELL' ISTRUZIONE INDUSTRIALE E PROFESSIONALE

Istituto tecnico normale.

Art. 1.

Gl'insegnamenti normali istituiti in Torino presso il Museo industriale italiano col R. decreto 23 maggio 1865, e quelli aggiuntivi dalla provincia di Torino a proprie spese, sono diretti a formare professori per gl'Istituti industriali e professionali, e direttori di stabilimenti industriali e commerciali ed agenzie agrarie.

I corsi, in ciascuna delle discipline, sono biennali.

Art. 2.

Niuno può venire ammesso al corso normale, a cui aspira, senza un esame da sostenersi pubblicamente sopra le materie determinate negli appositi programmi. Sono dispensati da tale esame gli aspiranti che abbiano il grado accademico della laurea, ottenuto in alcuna Università o Istituto superiore del Regno, o che abbiano prestato pubblico insegnamento, almeno per tre anni, nelle materie a cui si destinano.

Le Commissioni d'esame sono composte del professore dell'insegnamento su cui cade l'esame e di due altri esaminatori nominati dalla Giunta di vigilanza.

Digitized by Google

Art. 3.

Ai corsi normali non sono ammessi uditori.

Sarà però obbligo dei singoli professori dell'insegnamento normale di fare lezioni pubbliche ne' tempi e ne' modi che, sentiti i professori medesimi, verrà stabilito dalla Giunta locale di vigilanza.

Art. 4.

Gli allievi dell'Istituto normale frequenteranno tutti indistintamente la scuola di lettere italiane. Gli allievi di lettere italiane, geografia e storia, oltre tali insegnamenti, frequenteranno le scuole di economia commerciale e industriale e di diritto. – Quelli di economia commerciale e industriale e di diritto, oltre questi insegnamenti, frequenteranno le scuole di geografia, di storia e di economia rurale. – Gli allievi di chimica industriale e di fisica industriale frequenteranno, oltre tali due insegnamenti, le scuole di economia commerciale e industriale e di diritto. – Gli allievi di meccanica e costruzione frequenteranno anche le scuole di fisica e chimica industriale, e quelli di economia rurale, la scuola di diritto.

Per questo primo biennio la Giunta locale determinerà quali degli insegnamenti accessori o quali parti di ciascuno di essi possano essere liberi.

Art. 5.

Sarà determinato con speciale decreto quali scuole accessorie dovranno essere frequentate dagli allievi dei corsi normali istituiti come sopra dalla provincia di Torino, ferma la facoltà, accordata dall'articolo precedente alla Giunta locale, di ridurre per il primo biennio gl'insegnamenti accessori.

Ove, conformemente al decreto reale 1.° ottobre 1865, nell'Istituto reale di marina mercantile in Genova si stabilissero corsi normali sugl'insegnamenti di navigazione, costruzione navale, e altri simili che si danno negl'Istituti di marina mercantile, queste scuole saranno regolate analogamente all'Istituto tecnico normale di Torino.

Art. 6.

Saranno parimente regolati con particolare decreto gli esami di anno e di abilitazione, e stabilite le norme di giudizio pegli insegnamenti principali e per gli accessori.

Digitized by Google

Gli esami di abilitazione saranno dati pubblicamente dalla Società reale di agricoltura, industria e commercio, costituita in Giurì, sulle interrogazioni dei professori di ciascuna materia, nell'aula destinata alle adunanze solenni di quel Corpo accademico, in nome del quale saranno rilasciati gli attestati di abilitazione.

Istituti industriali e professionali.

Art. 7.

Gl'Istituti tecnici fondati a norma della legge 13 novembre 1859 ritengono la denominazione d'Istituti industriali e professionali stata loro conferita co'decreti di riordinamento.

Le scuole speciali, fondate come sopra, assumono la denominazione d'Istituti, colla designazione dell'insegnamento principale che vien dato nell'Istituto.

Se lo Stato concorre nella spesa di mantenimento dell'Istituto, questo è considerato governativo; in caso diverso l'Istituto dovrà ottenere speciale decreto di pareggiamento per dare valore legale agli esami di licenza.

Art. 8.

L'Istituto industriale e professionale comprende due o più sezioni, la scelta delle quali sarà determinata sulle condizioni economiche locali, d'accordo tra lo Stato e le rappresentanze locali o chi altri concorra nelle spese del mantenimento dell'Istituto.

Sarà fatta nello stesso modo la scelta della sezione da assegnarsi a ciascun Istituto speciale.

Art. 9.

In ciascuna sezione sono dati gl'insegnamenti necessari ad abilitare l'allievo ad una determinata carriera o professione, o ad una speciale industria, o al commercio, o alla navigazione, o alla condotta degli affari rurali.

Il numero di questi insegnamenti, l'ordine in cui essi devono essere dati, la durata dei loro corsi, sono determinati dagli uniti prospetti e programmi d'esame.

Digitized by Google

Art. 10.

Per le dimostrazioni e gli esperimenti scientifici saranno istituiti laboratorii e gabinetti annessi alle scuole di fisica, di chimica industriale, di chimica generale, di storia naturale, non che musei merceologici.

Sarà promossa specialmente l'erezione di Musei industriali presso i principali Istituti del Regno.

In Genova, Napoli, Torino e altre città ove risiedono ad un tempo più Istituti, si promoverà la loro materiale unione perchè possano valersi di laboratorii, gabinetti e collezioni comuni.

Art. 11.

Sarà usata ogni cura, che ciascun Istituto possa essere dotato di una sufficiente biblioteca di opere scientifiche relative alle scuole dell'Istituto, non che di disegni, rilievi, mappe, strumenti, modelli di macchine, attrezzi e simili altri oggetti indispensabili agl'insegnamenti teorico-pratici che si danno negl'Istituti.

Art. 12.

A ciascuno de'laboratorii o gabinetti sarà addetto un assistente o macchinista, da rimunerarsi con un'indennità annuale non minore di lire 300.

Questi assistenti e macchinisti saranno scelti, quando si possa, fra gli allievi migliori dell'Istituto.

Essi sono proposti dal professore del corso, col consenso del preside dell'Istituto e della Giunta locale, alla Deputazione provinciale cui compete la nomina se si tratta di Istituti governativi, ed al Municipio, Camera di commercio od altro Corpo morale, nel caso d'Istituto pareggiato.

La dotazione necessaria pei laboratorii o gabinetti, come pure le indennità per gli assistenti e macchinisti degl'Istituti governativi, saranno a carico delle provincie.

Art. 13.

Le scansie della biblioteca, le tavole da disegno, gli armadi e altri mobili pella conservazione del materiale scientifico, non che le armi e altri oggetti occorrenti per gli esercizi ginnastici e militari, come facenti parte del materiale non scientifico, sono a

Digitized by Google

carico dei Comuni a norma dell'articolo 284 della legge 13 novembre 1859.

Tutti gli oggetti invece di studio, come macchine, apparecchi, strumenti, collezioni di prodotti e materie prime, disegni, rilievi, mappe, e modelli occorrenti a fornire i laboratorii, i gabinetti, le sale di disegno, ed i musei, come pure i libri de'quali sia riconosciuta la necessità dalla Giunta per formarne il materiale scientifico, sono a carico delle provincie.

Art. 14.

Le riparazioni occorrenti ai locali d'un Istituto, l'illuminazione e riscaldamento dei medesimi, sono a carico del Comune.

Le costruzioni e le successive riparazioni dei laboratorii, le provviste per gli esperimenti, e ogni altra spesa pella conservazione del materiale scientifico, sono a carico della provincia.

Art. 15.

La custodia dei laboratorii, dei gabinetti, dei musei, delle macchine, delle collezioni, degli apparecchi, strumenti, attrezzi, mappe, disegni e altri oggetti formanti il materiale scientifico, è rispettivamente affidata ai professori, i quali ne rispondono in proprio.

La biblioteca è affidata specialmente al Preside che ne risponde. Esso può esigere dal professore che domanda un libro una dichiarazione scritta per proprio discarico.

Consiglio dell'istruzione industriale e professionale.

Art. 16.

Per provvedere al buon andamento degl'Istituti il Ministro è sussidiato dal Consiglio dell'istruzione industriale e professionale istituito col R. decreto 9 novembre 1862 ed ampliato con altro delli 8 ottobre 1865.

Questo Consiglio si compone di sette membri nominati dal Re, i quali durano in ufficio sette anni rinnovandosene uno per anno, prima per estrazione a sorte a cominciare dal gennaio 1867 e quindi per anzianità, e che sono indefinitamente rieleggibili.

Digitized by Google

È Referendario presso il Consiglio, il Direttore della divisione *Commercio e Industria.*

Art. 17.

Il Consiglio dell'istruzione industriale e professionale esercita rispetto alle scuole, in cui è dato simile insegnamento, le attribuzioni che la legge 13 novembre 1859 conferisce al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Dà inoltre giudizio ragionato sul merito de'concorrenti ai posti d'insegnamento normale;

Dà avviso sulle proposte delle Giunte locali per nomine di insegnanti negl'Istituti governativi;

Delibera i trasferimenti, le promozioni, gl'incoraggiamenti degli insegnanti;

Dà parere sugl'Istituti da pareggiarsi, e sulle sezioni da stabilirsi in ciascun Istituto;

Propone all'approvazione del Ministro i libri di testo, i programmi d'esame, le delegazioni speciali per assistere agli esami di licenza, le ispezioni che si riconoscano necessarie così pel bene della scienza, come della disciplina degl'Istituti.

Art. 18.

Il Consiglio si aduna di regola ogni settimana.

È necessaria la presenza di quattro membri almeno per la validità delle sue deliberazioni, le quali sono prese a maggiorità di suffragi de'votanti.

Il Referendario ha voto deliberativo.

Quando trattasi di affari contenziosi o disciplinari di persone, le deliberazioni del Consiglio debbono sempre esser prese a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il Referendario esercita presso il Consiglio l'ufficio che la legge 13 novembre 1859 conferisce al Consultore legale.

In tutte le altre questioni la votazione si fa per alzata e seduta, semprechè però non sia fatta formale istanza, almeno da due consiglieri, perchè si deliberi a voto segreto.

A parità di voti è preponderante quello del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio è tenuto regolare pre-

Digitized by Google

tocollo a diligenza e cura del Segretario che sarà destinato dal Ministro.

Giunte locali di vigilanza.

Art. 19.

A termini del R. Decreto 15 giugno 1865 ogni Istituto o Scuola speciale dipendente dal Ministero di agricoltura e commercio deve essere regolato da una Giunta locale di vigilanza, composta di cinque membri, di cui tre scelti rispettivamente nel loro seno dal Consiglio provinciale, dal Consiglio comunale e dalla Camera di commercio, e due nominati dal Prefetto della provincia, nel cui distretto risiede l'Istituto o Scuola.

I componenti la Giunta di vigilanza durano in ufficio cinque anni. Sono però indefinitamente rieleggibili. La loro uscita d'ufficio è determinata per la prima volta dalla sorte a cominciare dal gennaio 1867, e nel seguito dall'anzianità. Quelli nominati dal Consiglio provinciale, dal Consiglio comunale e dalla Camera escono d'ufficio cessando loro il mandato di rappresentante della Provincia, del Municipio, o del Commercio, e sono immediatamente surrogati con nuovi membri, i quali però non durano in carica se non pel tempo che avrebbero durato i loro predecessori.

Ciascuna Giunta, appena costituita, sceglie fra i suoi componenti un Presidente ed un Referendario, e nello stesso modo designa altri due membri per surrogare il Presidente ed il Referendario ne' casi di assenza o impedimento.

La Giunta tiene le sue adunanze nella città ove risiede l'Istituto, e di regola nel locale destinato dall'Accademia, Istituto d'incoraggiamento o Società, od in difetto dal Prefetto. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggiorità di voti.

Il Referendario ha voto deliberativo.

Esso stende il verbale delle deliberazioni, le quali, firmate dal Presidente e dal Referendario, sono ordinatamente conservate in apposito registro.

Digitized by Google

Art. 20.

Le Giunte locali vegliano, così collettivamente come per mezzo di uno dei loro membri più specialmente delegato, sull' andamento dell'istruzione, mantenendo l'indirizzo degli studi, dando gli schiarimenti e le istruzioni occorrenti ai Consigli dei professori ed ai Presidi per la retta intelligenza ed osservanza delle leggi e dei regolamenti, e provvedendo a tutto quanto occorra pel mantenimento del buon ordine e della disciplina scolastica e pel buon andamento dell'Istituto;

Approvano, sulla proposta del Consiglio dell'Istituto, gli orari delle scuole, i regolamenti di disciplina, i temi degli esami, i libri scelti dai professori per testo dei loro corsi ed i programmi particolareggiati;

Fissano il giorno in cui deve cominciare l'anno scolastico nel rispettivo Istituto, ed anticipano, in caso di bisogno, gli esami finali, senza che però l'anticipazione possa eccedere i quindici giorni;

Vegliano a che seguano regolarmente quei corsi liberi, per cui i Consigli provinciali, i Municipi o le Camere di commercio facciano espressa istanza, assegnando i mezzi necessari;

Provvedono, in quanto sia consigliato da circostanze speciali e si posseggano i mezzi, a che abbiano luogo corsi preparatorii per l'ammissione degli allievi all'Istituto, valendosi dello stesso personale insegnante o anche ammettendo docenti estranei, però a titolo di semplice incarico per ciascun corso;

Deliberano sull'ammissione ai corsi degli studi ed agli esami, quando insorgano dubbiezze nell'applicazione dei regolamenti, e concedono le dispense ne' limiti da essi prefissi;

Dispensano dal pagamento delle tasse scolastiche, serbate le norme stabilite dai regolamenti;

Concedono permessi, non maggiori di un mese, ai docenti od altri impiegati ed agenti degl'Istituti, provvedendo alle supplenze;

Autorizzano nell' Istituto corsi liberi, letture e conferenze, in quanto siano conciliabili cogli insegnamenti regolari;

Nominano le Commissioni esaminatrici, vegliano sugli esami, li rivedono in caso di bisogno, ed assistono agli esami finali coll'in-

Digitized by Google

tervento di uno dei loro componenti, il quale presiede la Commissione esaminatrice;

Propongono le promozioni, le onorificenze, le rimunerazioni straordinarie da accordarsi agl'insegnanti ed altri impiegati, come pure le censure e punizioni cui possa dar luogo la loro condotta;

Approvano le nomine degl' istitutori per gli esercizi militari e ginnastici, in quanto la provincia e il municipio ne facciano le spese, da farsi tali nomine in via di semplice incarico per ciascun anno scolastico;

Approvano le nomine di docenti per gl'Istituti industriali e professionali pareggiati, ed ammettono in ufficio gli assistenti, macchinisti, bidelli ed inservienti nominati dai Consigli provinciali, Consigli comunali, Camere di commercio od altre autorità, sia negl' Istituti governativi che in quelli pareggiati;

Approvano, in quanto non importino aumento di spesa, i bilanci preventivi ed i conti annuali dei Convitti, nella cui spesa concorra lo Stato;

Provvedono acciocchè il materiale scientifico e non scientifico, la biblioteca ed ogni altro oggetto di spettanza dell'Istituto sia specialmente confidato ad uno de' professori od al Preside, e vegliano che siano tenuti gl'inventari regolarmente;

Esaminano i materiali statistici riguardanti l' istruzione professionale e industriale e li trasmettono, colle opportune avvertenze, al Ministro;

In caso d'urgenza o per rimediare ad un grave scandalo, sospendono i professori titolari, professori reggenti o incaricati, sino all'emanazione del provvedimento riservato al Ministro, sentito il Consiglio dell'istruzione industriale e professionale;

Trasmettono al Ministro i rendimenti dei conti per le riscossioni delle tasse scolastiche e per la ripartizione delle tasse degli esami, dopo averli riveduti ed averne curata l'esattezza;

Al termine di ogni anno scolastico, e sui rapporti del Preside, fanno una relazione sulle condizioni morali e materiali dell'Istituto o degli Istituti affidati alla loro direzione e vigilanza, e la trasmettono al Ministro corredata degli opportuni documenti;

Digitized by Google

Prendono l'iniziativa dei miglioramenti da introdursi nell'insegnamento industriale e professionale; promuovono l' istituzione e l'incremento de'Musei industriali, e danno parere sugli affari tutti sui quali il Ministro creda opportuno d'interpellare le Giunte;

In generale compiono, in quanto riguarda l'istruzione industriale e professionale, ogni altro ufficio attualmente attribuito ai Consigli provinciali scolastici ed ai provveditori, le quali Autorità trovansi ora surrogate per ciascun Istituto dalla Giunta di vigilanza.

Art. 21.

La Giunta, nella persona del suo Presidente, rappresenta il governo del Re in tutto ciò che si riferisce all'Istituto o Istituti confidati alla sua direzione e vigilanza; essa pubblica in proprio nome i manifesti e gli avvisi che riguardano l'Istituto o Istituti anzidetti.

Art. 22.

Negl'Istituti di Napoli, Palermo e Torino, e in quegli altri che siano annessi ad Accademie, o Istituti d'incoraggiamento o Società promotrici delle industrie e simili, la Giunta sarà composta nella conformità risultante dai particolari decreti d'ordinamento degl'Istituti medesimi, esercitando però le attribuzioni e gli uffizi determinati nel presente regolamento.

Nelle città ove risiedono più Istituti sarà nominata una sola Giunta per dirigere e vigilare i diversi stabilimenti, salvi i particolari regolamenti.

Consiglio dell'Istituto.

Art. 23.

In ogni Istituto è un Consiglio interno composto di tutti gl'insegnanti, e presieduto dal Preside dell'Istituto stesso.

Nella prima tornata di ciascun anno scolastico il Consiglio elegge fra i suoi un Vice-presidente ed un Segretario.

Nella stessa tornata, se è possibile, ed in ogni caso nei primi giorni dell'apertura delle Scuole, il Consiglio discute e delibera il regolamento di disciplina interna e l'orario, ossia il compartimento giornaliero delle lezioni settimanali che dee dare ciascun professore.

Digitized by Google

Il regolamento e l'orario, sottosegnati dal Preside e approvati dalla Giunta, sono affissi alla porta e nell'interno dello stabilimento.

Il Consiglio prende quindi immediatamente gli opportuni accordi per il buon andamento dell' insegnamento a norma dei programmi d' esame, sopra tutto per evitare le ripetizioni delle stesse materie in iscuole diverse, e per procacciare un' equa distribuzione dei còmpiti scolastici.

Il Consiglio regolarmente si raduna una volta il mese, salvo le convocazioni straordinarie che nell'interesse degli studi o per comunicazioni importanti fossero indette dalla Presidenza. Nelle tornate ordinarie esso discute le questioni relative agli studi ed alla disciplina.

Art. 24.

Compete al Consiglio interno: - Di dar parere sui casi dubbi spettanti all'ammissione di qualche alunno alla scuola od agli esami, ed intorno la necessità d'infliggere o confermare le pene disciplinali indicate ai numeri 7 e 8 del seguente art. 50; - Di assegnare i giorni e le ore per gli esami mensuali che terrannosi in ciascuna classe; - Di esaminare le relazioni finali di ciascun insegnante sull'andamento e sull'esito delle scuole; - Di dare il suo avviso sopra ogni domanda di eccezioni alle norme generali de' regolamenti; - Di proporre alle Giunte i miglioramenti che si credessero necessari nell'interesse degli studi; - Di proporre le spese per il materiale scientifico dell'Istituto.

Art. 25.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a pluralità di voti dei membri presenti. - Esse sono firmate dal Presidente e dal Segretario. Il registro delle deliberazioni del Consiglio resta nelle mani del Preside.

Presidi.

Art. 26.

I Presidi governano gl'Istituti e ne sono i capi immediati, nella dipendenza della Giunta locale.

Digitized by Google

Sono mallevadori del buon andamento dello stabilimento e provvedono, coll'assistenza del Consiglio, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti scolastici; governano, subordinatamente alla Giunta di vigilanza, l'opera delle commissioni esaminatrici.

Art. 27.

Il Preside tiene nota degli insegnanti che intervengono agli esami di ammissione e di licenza, per fare la ripartizione delle indennità che saranno determinate con provvedimento speciale;

Assiste di persona, o delega il Vicepreside perchè badi all'ingresso ed all'uscita degli alunni, e veglia la disciplina interna della Scuola o dell'Istituto;

Visita spesso le scuole ed interviene di tempo in tempo alle lezioni dei professori, per accertarsi dell'osservanza dei regolamenti e delle discipline scolastiche, e informarsi bene intorno l'istruzione degli allievi e la condizione dell'insegnamento;

Rispetto all'insegnamento avverte in ispecie come sia connesso fra le sue parti, e come progressivo; cerca di concordare i metodi seguiti dai professori coi programmi d'esame, colle norme indicate dalle istruzioni ministeriali e coi principii stabiliti dal Consiglio interno;

Legge nelle scuole gli specchi degli esami e del buono o cattivo portamento degli alunni, traendone occasione di accenderli all'emulazione ed all'adempimento del dovere;

Applica in via d'urgenza, e d'accordo col professore rispettivo, le pene disciplinari più gravi, salva l'approvazione della Giunta;

Tiene registro dei professori e degl'impiegati nell'Istituto, coll'indicazione della natura e data dei titoli d'idoneità e di nomina, come altresì degli uffizi già occupati, e della loro durata;

Tiene registro di tutti gli allievi dello stabilimento, coll' indicazione della data e dell' esito degli esami d' ammissione e di promozione;

Tiene registro degli studenti che hanno pagato le tasse di iscrizione e degli esami, e di coloro che ne fossero dispensati, coll' indicazione delle date in cui ebbe luogo il pagamento o la dispensa;

Digitized by Google

Nell'assenza dei professori, provvede a farli supplire, dandone avviso alla Giunta;

Veglia superiormente la conservazione del mobiglio e d'ogni arredo scolastico, la buona tenuta della biblioteca e l'economia delle spese tutte che si fanno per l'Istituto, e mancando gli oggetti necessari alla scuola, o l'edifizio abbisognando di restauri, fa i debiti uffici presso le autorità cui spetta di proporre o di provvedere;

Mantiene corrispondenza coi parenti degli alunni o colle persone che ne fanno le veci; ed a ricevere le visite fissa un'ora al giorno, durante il tempo delle lezioni; li ragguaglia delle mancanze gravi commesse dagli alunni e delle assenze;

Alla fine dell'anno manda alla Giunta un rapporto generale tratto dalle relazioni parziali dei professori, aggiungendovi le liste nominative degli allievi ammessi all'Istituto e di quelli che si presentarono agli esami; l'indicazione del grado d'istruzione di ciascuna classe, ricavato dal numero medio dei voti dell'esame semestrale e finale; un cenno sulla disciplina degli allievi, sulla condizione materiale dell'Istituto, e sui miglioramenti che si potrebbero introdurre.

Art. 28.

Per qualsiasi relazione che l'Istituto possa avere coll'Autorità centrale, il Preside ne riferisce alla Giunta locale. – Solo nei casi gravi ed urgenti può il Preside rivolgersi direttamente al Ministero, dandone però avviso nello stesso tempo alla Giunta locale.

Insegnanti.

Art. 29.

La nomina dei professori titolari negl'Istituti governativi è fatta con decreto reale a norma della legge 13 novembre 1859. Quella dei professori-reggenti o incaricati è fatta con decreto ministeriale.

Art. 30.

I posti negl'Istituti si conferiscono in seguito a pubblico concorso, il quale di regola ha luogo per titoli.

L'esame dei titoli dei concorrenti è attribuito alla Giunta locale,

Digitized by Google

la quale per tale oggetto potrà anche aggiungersi due altri esaminatori di sua scelta. Sulla deliberazione della Giunta, e sentito il Consiglio dell'istruzione industriale e professionale, il Ministro dà corso alla nomina.

Nei casi in cui occorresse la nomina diretta di un docente, il Governo terrà conto delle proposte che gli verranno fatte dalle Rappresentanze provinciali.

Art. 31.

Sono preferiti nella collazione dei posti di professore reggente, d'incaricato o di provvisorio gli aspiranti che per opere fatte di pubblica ragione, per essere muniti di regolari titoli di idoneità, o per prove date nell'insegnamento, potrebbero aspirare ai posti di professori titolari. Hanno pure titoli di preferenza gli insegnanti che hanno già dato prove di perizia nell'insegnamento delle stesse materie, o di materie affini, in una categoria di scuole inferiori a quelle cui aspirano, e gli assistenti dei laboratorii o dei gabinetti degl'Istituti.

L'insegnamento di reggente, di incaricato e di provvisorio è titolo di preferenza a parità degli altri titoli.

Art. 32.

Le nomine a posti di istitutori speciali e di esercizi ginnastici e militari sono fatte dalla Rappresentanza locale che ne fa le spese.

Art. 33.

Tutti gli insegnanti degli Istituti devono trovarsi a disposizione del Preside durante dieci mesi dell'anno scolastico, ed in nessun caso potranno allontanarsi dall' Istituto, nè potranno abbandonarlo prima del termine degli esami nei quali devono aver parte.

Essi sono in obbligo di intervenire alle tornate ordinarie e straordinarie del Consiglio interno, cui sono invitati dal Preside.

Art. 34.

Gl'insegnanti degl'Istituti devono assistere all'ingresso degli alunni nella propria Scuola; attenersi nelle loro lezioni ai programmi di esame ed alle norme convenute col Consiglio interno, e servirsi dei trattati consentiti o consigliati dal Ministro o dalla Giunta.

Tengono un registro scolastico, dove notano i loro alunni, i voti

Digitized by Google

degli esercizi scolastici, la condotta degli alunni, le loro assenze, le pene inflitte, nonchè le spiegazioni fatte e i temi dati, e quant'altro occorra per render conto quotidiano della scuola. In fin del mese ne traggono lo specchio mensuale da consegnarsi al Preside.

Riferiscono al Preside giorno per giorno le assenze, le mancanze di disciplina, gl'inconvenienti avvenuti durante il loro insegnamento ed i provvedimenti dati al riguardo.

Alla fine dell'anno fanno una relazione scritta sull' andamento della loro scuola e sui risultamenti ottenuti.

Art. 35.

Le domande di congedo temporaneo degli uffiziali dell' Istituto debbono essere indirizzate alla Giunta per mezzo del Preside.

L'insegnante legittimamente impedito di recarsi alla scuola ne dà subito avviso in iscritto al Preside.

Art. 36.

Gli istitutori d'esercizi militari e di ginnastica avranno cura di porre a capi di squadra gli allievi migliori.

Allievi.

Art. 37.

I giovani, che aspirano agli esami di ammissione negli Istituti, debbono presentare al Preside la domanda d'iscrizione firmata dai genitori o tutori, nei giorni precedenti l'apertura delle classi, che saranno a ciò fissati e notificati con pubblico avviso della Giunta di vigilanza. - Per gli allievi regolarmente promossi da una classe all'altra e che non devono sostenere alcun esame di ammissione, il tempo utile per la iscrizione è prorogato di dieci giorni. - Durante i primi due mesi del corso la Giunta può tuttavia, sopra favorevole proposta del Consiglio interno dell'Istituto, concedere le sovraddette iscrizioni a quelli che per cause riconosciute vere e sufficienti dalla stessa Giunta, fossero stati impediti di obbedire alle prescrizioni sovraccitate.

Art. 38.

I giovani restituiti in tempo utile a iscriversi, oltre gli altri

Digitized by Google

obblighi, debbono dar prove ai professori delle classi di essere in grado di profittare del loro insegnamento, mediante un saggio sulle materie già spiegate dopo l'apertura delle scuole.

Art. 39.

Il giovane che durante l'anno cangia di scuola deve presentare la carta d'ammissione ed una fede di buoni costumi rilasciata dal Direttore o Preside dello stabilimento da cui è uscito.

Art. 40.

Gli alunni debbono intervenire tutti, anche alle lezioni di ginnastica e di esercizi militari, salvo quelli che il Preside dispensi per avviso del medico o per altre cagioni legittime.

Art. 41.

Nel quarto d'ora d'ingresso che precede il cominciamento delle lezioni, si troveranno tutti nell'Istituto, e si ordineranno militarmente sotto il comando dei loro capi di squadra. Trascorso quel tempo, niuno potrà più entrare in iscuola senza il permesso del Preside.

Art. 42.

Le assenze debbono giustificarsi con dichiarazioni dei parenti o di chi ne fa le veci, nè può l'alunno, dopo una assenza, rientrare nella scuola senza il permesso del Preside. Le assenze non giustificate saranno dal Preside notificate ai genitori e registrate a carico dell'allievo.

Art. 43.

Le tasse sia di iscrizione che di esame si pagano in una sola volta; queste ultime, prima che l'esame abbia luogo, le altre non più tardi del mese di maggio. – Le quietanze di pagamento rilasciate dall'agente finanziario si mandano entro il medesimo tempo al Preside, il quale le trascrive in ispeciale registro accanto al nome di ciascuno allievo, e ne manda nota alla Giunta.

Art. 44.

La Giunta potrà dispensare dal pagamento delle tasse di iscrizione, ed anche da quelle di esame, gli alunni dell'Istituto disagiati di fortuna, e singolari per ingegno, diligenza e costumi, d'anno in anno sopra la proposta del Consiglio interno. - Le domande di tali

Digitized by Google

dispense debbono presentarsi alla Giunta un mese prima dell'esame o della citata scadenza.

Art. 45.

A promuovere efficacemente l'amore e l'adempimento del bene, i professori registreranno nel giornale della scuola ogni singolare eccellenza raggiunta dall'alunno in qualunque parte dei suoi doveri, la indicheranno al Preside che secondo il caso potrà ragguagliarne i genitori o chi ne fa le veci, e spedirne attestati, o proclamare nella scuola o alle squadre unite il nome dell'alunno segnalato. – Alla fine del corso la Giunta, sulla proposta del Consiglio interno, potrà anche assegnare premi consistenti in libri e simili oggetti istruttivi, ne'limiti de'fondi disponibili, aggiungendovi all'uopo menzioni onorevoli.

Art. 46.

I premi di primo grado debbono essere dati al valore provato in tutte e singole le parti dell'insegnamento. – I premi di secondo grado potranno ottenersi anche pel merito dimostrato in ciascuna materia separatamente o scientifica o letteraria. - L'alunno che riporta solo gli otto decimi di voti in tutte e singole le materie dell'esame, sarà sempre escluso dal premio. – L'alunno che non ha buona condotta, può dalla Giunta venire escluso da ogni premio o menzione.

Art. 47.

Alla fine dell'anno i professori daranno al Preside la lista dei giovani che giudicano degni di premio, dinotandone il grado. Il Consiglio interno, veduto il numero medio dei punti riportati in ciascun mese dagli alunni, designa i giovani da premiarsi, e fissa il grado del premio meritato. - Il premio sarà notato sul dorso della carta d'ammissione.

Art. 48.

La distribuzione dei premi si farà in modo solenne alla fine od in principio dell'anno scolastico. - La funzione comincierà con un discorso dettato e letto dal Preside o da uno dei professori a vicenda. – Le Giunte compiranno i necessari uffici presso i municipii, acciò provveggano alle spese ed a quanto occorre per questa solennità.

Digitized by Google

Art. 49.

Oltre il municipio, i corpi accademici industriali e la camera di commercio che intervengono di diritto, saranno invitate alla funzione le principali autorità e dignità del luogo.

Art. 50.

Le punizioni da infliggersi ai giovani che mancano ai doveri scolastici od alla disciplina sono gradatamente le seguenti: 1. Ripetizione delle composizioni mal fatte e delle lezioni male studiate; 2. Divieto degli esercizi o passeggiate militari; 3. Ammonizione privata in presenza dei compagni fatta dal Preside; 4. Note di negligenza o mala condotta sul giornale della scuola; 5. Separazione dell'alunno dai compagni o licenziamento dalla lezione; 6. Sottrazione di giorni da carta d'ammissione o rifiuto di sottoscrizione; 7. Divieto temporario dalla scuola, o esclusione dagli esami di promozione e di licenza; 8. Espulsione dall'Istituto.

Le pene dei paragrafi 7 e 8, saranno pronunciate dal Consiglio interno, ma non saranno esecutorie che coll' approvazione della Giunta.

Art. 51.

È fatto espresso divieto ai superiori di usare verso gli allievi qualsiasi sgarbo o maltrattamento, sotto pena di destituzione.

Esami.

Art. 52.

Gli esami negl'Istituti governativi e pareggiati sono di tre sorta; di ammissione a qualunque classe dell'Istituto; di promozione dall'una classe all'altra; di abilitazione ossia *licenza* alla fine dell'ultimo anno del corso dell'Istituto.

L'esame di ammissione si fa al principio dell'anno scolastico, gli altri due alla fine. Nullameno chi non potè presentarsi agli esami in fin d'anno nel tempo determinato o non fece buona prova, si presenterà agli esami che saranno per ciò ripetuti in principio del successivo anno scolastico.

Chi non potè presentarsi agli esami di ammissione o di promozione

Digitized by Google

o di licenza in veruno dei tempi assegnati, potrà essere ammesso ad un esame straordinario dalla Giunta locale presso l'Istituto nel quale domanda di entrare o in cui ha fatto gli studi, semprechè giustifichi le cagioni del ritardo con certificati autentici.

L'aspirante rimesso in tempo utile, oltre l'esame a cui viene riabilitato, dovrà in seguito anche sostenere un esame di supplemento sulle materie che già furono insegnate.

Art. 53.

L'ordine, le condizioni e i giorni degli esami sono determinati dalla Giunta, la quale otto giorni prima della loro apertura trasmetterà nota ai Sindaci della sua provincia ed al Preside dell' Istituto perchè sia affissa nei luoghi pubblici.

Art. 54.

L'esame di ammissione è obbligatorio per gli alunni estranei all'Istituto, nel quale chiedono l'iscrizione. Nessun alunno pertanto può entrare a frequentare una classe di un Istituto, se non abbia superato quest'esame, tranne colui che proviene da una Scuola tecnica governativa o pareggiata, o da altro Istituto governativo o pareggiato, in cui abbia ottenuto la promozione.

Art. 55.

La domanda per gli esami d'ammissione a qualunque classe di un Istituto debbe indicare il nome, cognome e la patria del padre, il nome dell'alunno, il luogo di sua abitazione, il nome, il cognome e la qualità dell'ospite, quando l'alunno non conviva nella propria famiglia; ed essere accompagnato dall'attestato di nascita debitamente autenticato, dall'attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo, dalla quietanza di pagamento della tassa prescritta, dal certificato legalizzato dall'Autorità competente, di studi fatti intorno le materie d'insegnamento stabilite nei programmi governativi d'insegnamento della Scuola tecnica o della classe d' Istituto immediatamente precedente a quella a cui si aspira, per un tempo non minore di altrettante volte sette mesi, quanti sono gli anni che in via normale l'alunno avrebbe dovuto impiegare negli stabilimenti governativi o pareggiati.

Per l'esame di promozione dall'una all'altra classe, se l'alunno proviene da altro Istituto governativo o pareggiato, basta che la

Digitized by Google

domanda sia concordata dalla carta di ammissione debitamente annotata.

I candidati per gli esami di licenza provenienti da una scuola paterna o privata, uniranno alla domanda la quietanza del pagamento della doppia tassa; un attestato degli studi fatti per un tempo non minore di quello che avrebbero dovuto impiegare per compiere il corso in uno degl'Istituti governativi o pareggiati, e che sarà calcolato a ragione di sette mesi per ciascun anno d'insegnamento. La loro domanda dovrà inoltre essere corredata da una attestazione vidimata dall'Autorità competente di non aver frequentata nell' anno accademico in cui chiedono l'iscrizione all'esame, una classe inferiore a quella che si chiude coll'esame di licenza in alcun Istituto industriale e professionale, governativo o pareggiato.

Art. 56.

Quando l'alunno estraneo all'Istituto dove fa l'esame non sia riconosciuto idoneo alla classe a cui aspira, la Commissione esaminatrice determinerà senz'altro esame, se ed a quale delle classi potrà essere ascritto.

Art. 57.

Innanzi all'apertura degli esami al fine dell'anno si farà un primo scrutinio sullo studio e sui costumi di ciascun alunno. – In questo scrutinio si terrà conto della porzione media dei voti mensuali, come dell' ingegno e della diligenza e delle prove di ravvedimento che l'alunno per avventura avesse dato in buona parte dell'anno. Votano tutti gli insegnanti della classe ed il Preside dell'Istituto. – L'alunno che ottiene meno dei cinque decimi dei voti sarà rimesso all'esame del principio dell'anno.

Art. 58.

Le Commissioni per l'esame di ammissione a qualunque classe negl'Istituti sono annualmente nominate dalla Giunta locale. Quelle per gli esami di promozione da una classe all'altra si compongono dei professori di quegl' insegnamenti che formano il soggetto dell' esame.

Queste diverse Commissioni hanno a Presidente il Preside dell' Istituto.

Digitized by Google

Sarà surrogato ad uno dei membri delle Commissioni per gli esami di ammissione e di promozione un estraneo, insegnante privato o altrimenti riconosciuto capace, quando si abbiano ad esaminare alunni uscenti da scuola privata o paterna. Egli godrà delle stesse prerogative e degli stessi diritti che il professore pubblico. Tale surrogazione è fatta dalla Giunta di vigilanza.

Art. 59.

Per l'esame di licenza dell'Istituto la Commissione si divide in due sezioni, una letteraria, l'altra tecnica di quattro persone ciascuna: la prima esamina sulle lettere italiane, geografia, storia, lingua francese, lingua inglese o tedesca e simili altre materie di coltura generale compreso nei programmi d'esame; la seconda sulle materie speciali che compiono i programmi assegnati alla sezione d'Istituto stata frequentata dall'allievo.

Le due sezioni non seggono contemporaneamente, e sono e l'una e l'altra presiedute da uno dei membri della Giunta di vigilanza, il quale in una di esse esamina e vota.

Negl'Istituti pareggiati due dei componenti la Commissione devono sempre essere scelti fra gl'insegnanti uffiziali. – Questa scelta è fatta sulla proposta della Giunta locale dal Consiglio dell'istruzione industriale e professionale, il quale può anche deliberare che la presidenza della Commissione sia affidata ad uno dei delegati uffiziali.

Le indennità di viaggio e di dimora dovute ai delegati sono a carico dell'Istituto, nella misura stabilita dai regolamenti generali.

Art. 60.

Gli esami sono individuali e devono farsi sui programmi stabiliti nel presente Regolamento. Ciascun esame si compone sempre di due prove, l'una per iscritto, l'altra verbale.

Art. 61.

Alle prove per iscritto si assegnano tante tornate quanti sono i temi.

I temi per gli esami di licenza sono mandati dal Ministero. Per gli altri esami si estrarranno a sorte da una serie di temi preparati dal Consiglio interno, approvati e sigillati dalla Giunta. I temi verranno

Digitized by Google

dal Preside estratti e consegnati nella sala di esame al professore assistente, che li dissuggella alla presenza della classe, e li detta. – È proibito al professore di farvi sopra commenti o dichiarazioni. – L'originale del dettato potrà sempre essere consultato dagli esaminandi.

Art. 62.

Sono concesse quattro ore al candidato per fare il suo compito; in questo tempo i giovani non potranno mai essere lasciati soli, nè parlare gli uni cogli altri, nè consultare altri libri che i vocabolari e le tavole logaritmiche. - Se siano troppi in una sala, si dovranno distribuire in due.

Dettato il tema, niun candidato sarà più ammesso a fare l'esame: niun candidato può ritirare il componimento consegnato, e dee tosto allontanarsi dalla sala dell'esame.

Art. 63.

I componimenti porteranno la nota del nome e cognome dell'alunno, della scuola d'onde viene, se pubblica, privata o paterna, della classe a cui aspira. – Il professore assistente vi appone la sua firma, e registra l'ora in cui il componimento gli fu consegnato.

Negli esami di licenza i componimenti così annotati saranno messi entro una cassetta, di cui il Preside custodisce la chiave.

Art. 64.

Le Commissioni esamineranno le composizioni scritte nelle sale e nelle ore determinate dai Presidi. – Il giudizio si esprime con numeri dall'uno al dieci, che sono voti o punti rispondenti al grado del merito.

Le promozioni e le rimozioni si fanno per giudizio non sul tutto insieme dell'esame, ma sopra ciascuna materia.

A dichiarare l'idoneità si richiedono sei punti.

Art. 65.

Non sarà escluso dalla promozione l'alunno che in uno dei suoi scritti ottenne cinque punti purchè nell'esame orale (se vi è ammesso) sulla stessa materia o nel primo scrutinio abbia ottenuto nove punti.

Gode dello stesso favore l'alunno che ne ottenne solo cinque

Digitized by Google

nell'esame orale, se riportò nell'esame per iscritto e nel primo scrutinio i nove decimi.

Chi nell'esame per iscritto non ottiene i cinque decimi, non sarà ammesso all'orale sulla materia medesima.

Chi nel primo scrutinio ottenne solo cinque decimi potrà dalla Commissione esaminatrice essere escluso da ogni altro esperimento orale, e rimandato ad altra sessione di esami.

Art. 66.

Nell'esame d'ammissione agl'Istituti o di promozione si esamineranno ad un tempo tanti alunni quanti sono i membri della Giunta. - L'esame per ciascun esaminatore dura quindici minuti.

L'esame di licenza versa su tutti gl'insegnamenti del corso; si dà ad un alunno per volta e in pubblico: dura quindici minuti per ciascun esaminatore.

Le espressioni del voto, il numero dei voti richiesti per l'idoneità, le promozioni e le rimozioni si fanno come per gli esami in iscritto.

Ogni voto è registrato, e il registro si firma da tutti i membri della Giunta.

Art. 67.

Per l'esame di ammissione alla prima classe negli Istituti le prove in iscritto sono: Composizione italiana sopra uno dei temi di storia patria; - Versione dall'italiano in francese; - Tema di geografia elementare; - Tema di matematiche elementari; - Saggio di disegno d'ornato e di disegno lineare.

Per la promozione dall'una all'altra classe le prove in iscritto sono: Composizione italiana sopra un tema di segreteria, come relazione, lettera di ragionamento, informazione su di un affare, di una persona, di un oggetto, avviso in una questione, o difficoltà e simili; - Versione dall'italiano in francese; - Altrettanti temi speciali quante sono le materie particolari insegnate nell'anno in ogni sezione dell'Istituto.

Per gli esami di licenza le prove in iscritto sono: Composizione italiana; - Tema di storia o di geografia; - Versione e dialogo

Digitized by Google

in una delle lingue estere; - Tema appropriato ad ogni materia particolare insegnata in tutto il corso di ciascuna sezione.

Le prove orali vertono sulle materie dei programmi speciali di ammissione, e di corso.

Art. 68.

La tassa per l'esame di ammissione è di lire dieci, quella per l'esame di licenza, di lire venti, e per l'iscrizione annua, di lire quindici. - Gli esami di supplemento sono esenti da tassa. - Gli esami che si ripetono sono anche esenti da tassa quando si fanno nel medesimo Istituto: in caso diverso è dovuta la tassa ordinaria.

L'allievo proveniente da scuola privata o paterna deve pagare la tassa di lire venti per l'esame d'ammissione e di lire quaranta per l'esame di licenza.

Art. 69.

I giovani che hanno compiuto il corso di una sezione in alcun Istituto governativo o pareggiato, riceveranno un attestato di licenza, ossia diploma di abilitazione e idoneità all'esercizio delle professioni, arti ed industrie che formano l'oggetto degl'insegnamenti della sezione medesima, ne'termini del presente regolamento o dei particolari decreti reali che le riguardano.

Il diploma d'idoneità apre la via agli uffizi ed alle professioni, per le quali, secondo le leggi veglianti, non richieggonsi studi maggiori; in alcuni casi abilita l'allievo ad esser ammesso a facoltà universitarie.

Norme d'insegnamento.

Art. 70.

Ciascun insegnante incominciando un corso d'insegnamento richiamerà brevemente alla memoria degli allievi le prenozioni opportune, o somministrerà quelle che saranno necessarie.

Art. 71.

L'insegnamento della fisica, della chimica e della storia naturale, vuol essere rivolto ad esprimere soltanto le parti fondamentali di queste scienze, le quali hanno tanti e così svariati rapporti colle applicazioni industriali.

Digitized by Google

Art. 72.

Negl' Istituti dell' unica sezione di *agronomia* e *agrimensura*, il professore di fisica limiterà il proprio insegnamento ai principii generali di meccanica e di quelli delle leggi del calorico e della elettricità.

Art. 73.

Fino dal principio del corso è obbligo dello stesso insegnante di mostrare la grande importanza che hanno le matematiche nello studio della fisica, essendochè dalla conoscenza dei fatti parziali si ascende alle leggi generali, le quali soltanto si possono formulare con esattezza mediante l'aiuto delle cifre algebriche.

Art. 74.

Nell'insegnamento della chimica generale sarà preferito il metodo sperimentale, escludendo per quanto è possibile le nozioni teoriche, che non furono ancor sanzionate dalla prova dei fatti; perciò attenendosi alla teoria degli equivalenti, si studierà che gli alunni la comprendano perfettamente, fondandosi su questa teoria una serie di fatti, la cui cognizione è utilissima agl'industriali.

Art. 75.

Lo studio delle matematiche, le quali posseggono un' importanza diversa a seconda delle carriere differenti a cui si rivolgono i giovani, riceverà uno sviluppo maggiore o minore dipendentemente dalle sezioni alle quali deve introdurre, e come meglio risulta dai quadri dell'insegnamento.

Art. 76.

Lo studio della letteratura italiana ha da essere principalmente inteso a dare agli alunni una sufficiente cognizione ed un continuo esercizio dello spirito umano, della lingua letteraria e tecnica, dello stile corretto, e della composizione usuale con cenni storici sugli autori insigni, e alcune spiegazioni su passi scelti delle loro opere. Gli alunni debbono in ispecie acquistar la pratica dei carteggi, delle relazioni, e delle dimostrazioni ed analisi anche per servizio delle altre scuole del corso. Si daranno inoltre versioni dal francese all'italiano.

Art. 77.

La storia delle industrie e dei commerci non può andare disgiunta

Digitized by Google

dalla narrazione generale dei fatti politici e sociali. Ma dee correre rapidamente sino all'epoca del Risorgimento, per fermarsi sulle vicende economiche, sulle scoperte, e sui progressi dell'industria e del commercio dei tempi moderni.

Art. 78.

L'insegnamento della geografia statistica e commerciale vuol farsi coll'estensione conveniente alle varie sezioni dell'Istituto. Sarà necessario richiamare preliminarmente alla memoria degli alunni la geografia fisica e la politica, esercitandoli anche con saggi di carte a mano.

Art. 79.

La denominazione di economia politica, cangiata in quella di economia industriale e commerciale, sta a designare appunto come in questo corso debbasi prescindere da tutte le questioni filosofiche della scienza, dai rapporti che può avere colle scienze amministrative e giuridiche, limitandosi soltanto a considerare la economia della produzione industriale. Il programma di questo corso riceverà uno svolgimento diverso, a seconda della specie d'industrie prevalenti nelle località ove l'insegnamento ha luogo. Così nelle città mercantili riceverà una larga estensione la trattazione dell'industria dei cambi; nelle regioni agricole saranno ampiamente trattate le questioni che si riferiscono agl'interessi rurali; ma sempre la direzione del corso dovrà essere prevalentemente pratica, e dall'osservazione dei fatti si dovrà risalire allo stabilimento delle dottrine.

Art. 80.

Parimente lo studio del diritto commerciale e marittimo, essendo disgiunto da ogni altro insegnamento giuridico, nè potendo supporre la mente dei giovani esercitata negli studi affini, dovrà limitarsi ad una enunciazione e spiegazione della legge, e sceverato da tutte quelle speculazioni elevate che possono appartenere soltanto ad un corso universitario, dovrà servire ad esplicare le restrizioni e gli aiuti che l'esercizio di certe professioni incontra nelle leggi vigenti e le cautele che la società per l'organo della legge esige nell'esercizio medesimo.

Digitized by Google

Art. 81.

I programmi dell'insegnamento non sono tassativi, e quindi non tolgono agl'insegnanti la piena libertà di variare l'ordine delle materie indicate.

Art. 82.

Ogni insegnante, al principio dell'anno scolastico, compilerà il programma del suo corso ne' limiti dei programmi generali, avendo cura che trovisi in armonia con quelli compilati dai suoi colleghi sulle scienze affini; ed acciocchè fra i programmi delle varie discipline regni la maggiore armonia, essi verranno deliberati dal Consiglio dei professori ed approvati dalla Giunta a mente dell'art. 20.

Art. 83.

L'insegnante di quelle discipline che debbono essere trattate in due anni, procurerà quanto è possibile che le materie da trattarsi nel primo anno possano alternarsi con quelle del secondo, onde sia indifferente agli alunni l'apprendere prima la conoscenza delle une, piuttosto che delle altre.

Art. 84.

I programmi debbono essere esauriti nel tempo indicato a tal fine, e in questo limite l'insegnante darà il maggiore sviluppo a quelle materie che avranno maggiore importanza relativamente alla classe ed alle industrie e commerci prevalenti nel luogo.

Art. 85.

Sono riserbati al Consiglio dei professori la distribuzione e l'orario dei corsi. Il professore è tenuto a fare lezioni sino a quindici ore in ciascuna settimana.

Agronomia e agrimensura.

Art. 86.

Nella sezione di agronomia e agrimensura tutti gl'insegnamenti debbono essere più specialmente rivolti alle attinenze che hanno cogl'interessi rurali.

Art. 87.

Il professore di agronomia dovrà fermarsi in particolar modo su

Digitized by Google

quanto ha rapporto colle coltivazioni speciali del paese ove egli insegna, dopo avere esposte le massime essenziali della parte teorica e generale della scienza.

Art. 88.

Le lezioni di agronomia saranno dettate con tal metodo che l'alunno possa facilmente abituarsi a concepire il nesso logico e lo stretto legame che corre fra i principii generali delle scienze, che sono il fondamento dell'agricoltura, ed i fatti che si osservano ogni dì nella pratica dell'arte. Però l'insegnante cercherà di abituare gli allievi ad osservare con esattezza e rigore di metodo, e per via di esempi procurerà di richiamare l'attenzione sui fatti più volgari, e che per esser tali, non rare volte sfuggono alle indagini non accurate.

Art. 89.

Nel secondo anno il professore di agronomia dovrà estendersi specialmente sull'azienda rurale e sulla computisteria agricola che è parte essenziale dell'industria agraria.

Nel terzo anno gli alunni saranno specialmente esercitati nella geometria pratica, sia in scuola, sia in operazioni di campagna, sia in disegni.

Art. 90.

Gli studi teoretici della sezione di agronomia e agrimensura andranno congiunti con osservazioni ed esercizi pratici sul terreno, come escursioni e ricognizioni agricole, livellazioni, consegne e stime di fondi rustici.

Art. 91.

Il Consiglio interno stabilirà di comune accordo dei professori il modo ed il tempo, nel quale le operazioni pratiche di campagna debbono combinarsi colle lezioni che hanno luogo nella scuola.

Art. 92.

Se per l'insegnamento della chimica l'Istituto ha un docente particolare, egli si fermerà specialmente sopra le analisi, anzi ne farà una parte quasi esclusiva delle lezioni, lasciando al professore di agronomia tutto quello che si riferisce all'industria agraria ed all'arte di coltivare i campi.

Digitized by Google

Art. 93.

Un giorno almeno della settimana sarà dedicato per gli alunni del corso di agronomia ad esercizi pratici nel laboratorio chimico, ove si occuperanno specialmente nell'analisi dei terreni, dei concimi, delle ceneri, ecc.

Art. 94.

Potrà omettersi l'insegnamento speciale della silvicultura, e comprenderlo in quello dell'agronomia, nei luoghi dove la coltivazione delle foreste non possiede una singolare importanza.

Art. 95.

Negli Istituti che avranno la sola classe di agronomia e agrimensura, il programma di costruzione sarà ridotto alle semplici nozioni di costruzione indispensabili all'esercizio della professione di perito-agronomo e di perito-misuratore.

Art. 96.

Negl'Istituti che avranno insieme le due classi di agronomia e agrimensura e di meccanica e costruzioni, sarà per ambedue osservato il programma XIII *Costruzioni*, colla differenza che i temi per gli alunni della sezione agronomica dovranno essere compilati nei limiti dell'articolo precedente.

Art. 97.

Se unite alla sezione agronomica vi sono altre sezioni che richiedano l'insegnamento dell'economia industriale, gli alunni agronomi frequenteranno questa scuola e prenderanno esame su quella parte che concerne i principii generali della scienza e dell'industria agricola. Se manca nell'Istituto questo insegnamento, il professore di estimo vi supplirà facendo precedere il suo corso da alcune lezioni sugli argomenti economici testè notati.

Art. 98.

Gli alunni licenziati nella sezione di agronomia e agrimensura riceveranno coll'attestato di licenza il titolo di *periti-misuratori*. In quelle sezioni nelle quali agli studi agrari e di geometria pratica si uniscono quelli della silvicoltura, al titolo di perito-misuratore sarà nell'attestato aggiunto quello di *perito-forestale*.

La professione di perito-misuratore comprende le operazioni

Digitized by Google

di misuramento applicato ai terreni e fabbricati, alle costruzioni e opere pubbliche, le consegne e le riconsegne dei beni stabili e mobili, non che la stima dei medesimi.

Art. 99.

Il diploma di licenza ottenuto come sopra attesta ancora l'attitudine dei giovani alla direzione di aziende rurali e ad ogni operazione e stima come *perito-agronomo*, ed è titolo di preferenza nella collazione di posti di *capoguardia forestale* e di *assistente* ai pubblici lavori.

Vale infine per l'ammissione alle R. scuole di *medicina veterinaria* e al corso *chimico-farmaceutico* universitario, aggiungendovi in quest'ultimo caso lo studio della lingua latina.

Commercio e amministrazione.

Art. 100.

Avuto riguardo all'importanza che gli studi economici posseggono pei commercianti, a differenza delle altre sezioni, l'economia industriale verrà svolta in due anni; il primo nelle sue generalità a forma del programma, il secondo nelle sue speciali applicazioni al commercio, alle banche, alla navigazione. Il corso applicativo del secondo anno, dovendo essere modificato a seconda dei rapporti e delle condizioni locali, verrà diretto sul programma formato dal professore insegnante ed approvato dal Consiglio dei professori.

Art. 101.

In quei luoghi nei quali l'industria mercantile possiede un'importanza suprema, e si avveri un numero di alunni considerevole, il corso di computisteria potrà essere diviso in due parti affidate a professori distinti. L'una comprenderà l'aritmetica mercantile, e l'altra la contabilità mercantile.

Art. 102.

Il corso di merceologia deve limitarsi a spiegare la natura e le condizioni dei prodotti, sui quali si esercita il commercio, ed a mostrarne le falsificazioni possibili insegnando il modo di riconoscerle; a tale effetto questo insegnamento, che non è da confondersi con

Digitized by Google

quello della chimica, dopo aver trattato nel primo anno delle materie prime essenziali alla vita dell'uomo ed all'economia domestica, si estenderà nel secondo specialmente in quella parte che può tornar utile alle industrie che si esercitano nella provincia ove ha sede l'insegnamento.

Art. 103.

L'insegnamento della lingua francese è dato nelle scuole tecniche in conformità della legge 13 novembre 1859. – Ciò nulladimeno l'allievo dell'Istituto dovrà continuarne lo studio da per sè, e a tal effetto uno degl'insegnanti, e possibilmente quello della lingua tedesca o anche inglese, sarà in obbligo di fare le proprie lezioni in francese, ed esigere dagli allievi che si valgano di questa lingua sia nei lavori scritti, come nelle conferenze verbali che si fanno nella scuola. Anche quello di lettere italiane darà frequenti versioni dal francese all'italiano.

Art. 104.

In ogni scuola commerciale è obbligatorio lo studio di un'altra lingua estera vivente oltre la francese; la scelta di questa sarà fatta a seconda delle relazioni locali, come pure sull'importanza di questi rapporti verrà determinato lo studio di altre lingue.

Art. 105.

Negli ultimi due anni del corso, il professore di computisteria avrà cura di esercitare i giovani anche nelle pratiche del commercio simulando alcune delle più importanti operazioni mercantili.

Art. 106.

Parimente il professore di economia e di statistica dovrà proporre ai suoi alunni la trattazione per iscritto di una qualche questione economica e statistica che abbia rapporto col commercio, onde far pregiare ai giovani quale scorta possono fornire i criteri scientifici nell'esercizio pratico dell'arte.

Art. 107.

Tutte le esercitazioni precedentemente notate dovranno esser tenute a calcolo negli esami che gli alunni sosterranno per far mostra della loro capacità.

Digitized by Google

Art. 108.

I giovani licenziati nella sezione di commercio e amministrazione riceveranno col diploma il titolo di *periti-commerciali.*

Art. 109.

Questo diploma attesterà la loro attitudine agli uffici delle case di commercio, case bancarie, istituti di credito, società finanziarie, ecc., e sarà un titolo di preferenza pel conferimento degl'impieghi *governativi, provinciali e municipali,* e di quelli presso le *amministrazioni di beneficenza.*

Costruzioni e meccanica.

Art. 110.

I corsi di matematiche e di estimo, riceveranno in questa sezione il loro pieno sviluppo a forma dei programmi.

Art. 111.

I corsi di meccanica elementare e meccanica applicata, nel mentre che dovranno iniziare i giovani allo studio delle grandi questioni pratiche inerenti a questa scienza, li condurranno del pari a sapersi valere opportunamente delle nozioni acquistate nella scienza del calcolo per la risoluzione di quei problemi che si presentano nell'esercizio dell'arte.

Art. 112.

Sviluppando il corso di chimica applicata alle costruzioni, si prescegliieranno gli argomenti che trattano delle materie che sono impiegate nella provincia, di preferenza alle altre, non trascurando però di accennare anche quelle che possono dar luogo ad utili confronti.

Art. 113.

Agli alunni di questa sezione saranno anche date prenozioni di geologia, onde apprendano le più importanti cognizioni sui materiali da costruzione e sui caratteri dei vari terreni, non che la conoscenza dei metodi, conforme ai quali procedono nei lavori di terra tanto coloro che dirigono opere minerarie, come quelli che eseguiscono costruzioni idrauliche e stradali, ecc.

Digitized by Google

Art. 114.

Dovendo questa scuola formare dei buoni periti nelle arti meccaniche e nelle costruzioni civili, andranno sempre uniti agli studi teorici gli esercizi pratici e le prove delle cognizioni acquistate. A tale effetto negli ultimi due anni del corso, i giovani si recheranno in tempi determinati, e colla scorta dei rispettivi professori, alla visita di officine meccaniche e di opere d'arte, e dovranno dar conto razionalmente e graficamente delle osservazioni fatte.

Durante il corso degli studi dovranno esercitarsi nell' immaginare nuovi progetti di costruzioni o di opifici, esperimentandoli sotto il medesimo doppio aspetto.

Infine nelle vacanze autunnali saranno diretti dal professore alla visita di alcuni stabilimenti industriali, non che di lavori di pubblica utilità ed al ritorno nella scuola dovranno presentare un particolareggiato ragguaglio.

Art. 115.

In questi esercizi pratici, al pari che negli studi teorici, dovrà fondarsi il criterio degl' insegnanti per apprezzare il merito degli alunni e promuoverli nelle scuole. A tale effetto il diploma finale di licenza non verrà dato che al termine del lavoro eseguito nelle vacanze autunnali.

Art. 116.

I giovani licenziati nella sezione di costruzione e meccanica riceveranno col diploma il titolo di *periti-meccanici e costruttori*.

Questo diploma attesterà l'attitudine dei giovani alla condotta delle costruzioni civili o delle officine meccaniche, e sarà un titolo di preferenza pel conseguimento dei posti di verificatori *di pesi e misure*, di verificatori del *marchio d'orificerie*, di verificatori di *macchine a vapore*.

Vale anche, dopo il terzo anno di corso, per l'ammissione al corso universitario di *matematica*, aggiungendovi le nozioni di lingua latina che l'allievo si procurerà al di fuori dell'Istituto e quelle ulteriori di geologia e mineralogia elementare che occorressero in relazione ai programmi d'ammissione.

Digitized by Google

Art. 117.

Nell'insegnamento a darsi negl'Istituti di marina mercantile deve assolutamente prescindersi da tutta quella parte teorica che non sia strettamente necessaria alla precisa e retta intelligenza delle operazioni, rilievi e calcoli occorrenti al sicuro esercizio della professione, ed a fornire l'istruzione necessaria per la buona scelta e precisa applicazione in atto, delle operazioni, rilievi e calcoli ora detti.

Quest'insegnamento comprende: Nozioni teoriche; - Esercizi sulle pratiche relative; calcoli, maneggio di tavole, carte, e simili. - Esercizi di disegno: disegno di geometria descrittiva, disegno navale, disegno di macchine a vapore. - Esercizi pratici a bordo della nave a vela, e della nave a vapore, e brevi escursioni marine durante il corso scolastico. - Esercizi di pratica al cantiere ed alla officina meccanica del cantiere, se essa esista nel luogo ove ha sede l'Istituto. - Esercizi all'osservatorio dell'Istituto sull'uso degli strumenti meteorologici e sul maneggio degli strumenti astronomico-nautici.

Art. 118.

Quando l'Istituto ha opportunità di valersi del bastimento-scuola a vela e a vapore, ed a misura che trovasi provvisto di osservatorio meteorologico ed astronomico nautico, di gabinetti di fisica e chimica, di collezioni di modelli pei rispettivi insegnamenti della geometria descrittiva, della costruzione navale e delle macchine a vapore, i diversi insegnamenti saranno dati col mezzo delle applicazioni materiali, per guisa da educare gli allievi alla maggior celerità delle operazioni ed alla precisione dei risultati.

Art. 119.

Nell'insegnamento della nautica pratica da impartirsi a coloro, i quali aspirano al grado di capitano di lungo corso, sarà svolta la pura pratica applicazione delle teorie che di mano in mano saranno trattate dal professore di navigazione ed astronomia nautica, e tali esercizi verranno ripartiti in modo che nel terzo anno dei loro studi questi alunni riassumano la totalità delle pratiche fatte nel primo e

Digitized by Google

secondo anno. – Per coloro poi che aspirano al grado di capitano di gran cabotaggio lo svolgimento dei primi quattro numeri del programma di nautica pratica sarà accompagnato da alcune esercitazioni intorno le più semplici operazioni del disegno geometrico. – Infine per gli aspiranti al grado di padroni per esercitare il piccolo cabotaggio, si limiterà l'insegnamento ai numeri 10, 11, 12 e 13, escludendo inoltre da quest'ultimo la risoluzione dei problemi col mezzo del calcolo.

Art. 120.

Nell'insegnamento di macchine a vapore agli aspiranti al grado di capitano di lungo corso, e ai costruttori di prima classe, premesse alcune nozioni di *cinematica*, giusta il programma di meccanica applicata, che risultano strettamente necessarie a tal corso, sarà dato conveniente sviluppo al relativo programma, trattando per gli alunni del secondo anno di corso, sia delle macchine a vapore in generale, sia delle macchine a vapore marine in particolare, la sola *parte dimostrativa*, e per gli alunni di terzo anno, la *parte teorica*.

Per gli aspiranti al grado di capitano di gran cabotaggio e di macchinista di seconda classe sarà data una elementarissima e puramente pratica esposizione sulla macchina a vapore marina.

La terza parte del programma di macchine a vapore, che è quanto dire la pratica del macchinista a bordo della nave a vapore, sarà dato indistintamente a tutti gli allievi dell' Istituto di marina mercantile.

Art. 121.

Gl'insegnamenti di diritto e quello di computisteria dovranno essere più che possono popolari, in guisa di adattare la scienza trattata alle più comuni intelligenze. - Non si ommetteranno nell'insegnamento della computisteria esercizi sui più frequenti casi che presenta l'aritmetica pratica mercantile.

Art. 122.

Il professore di fisica e meccanica, avuto riguardo a ciò che il suo corso serve d'introduzione a quello di costruzione navale, cercherà di svolgerlo coerentemente all'importanza di quest'ultimo, e quanto alle lezioni di chimica, che son destinate agli alunni aspiranti

Digitized by Google

al grado di macchinista di prima classe, svolgerà il programma fermandosi a preferenza su quelle sostanze, lo studio delle quali più direttamente interessi la navigazione a vapore; per esempio sugli appunti relativi alla distillazione dell'acqua marina e sua conservazione per uso di bevanda e cottura degli alimenti a bordo, sulle combustioni spontanee che subiscono a bordo i depositi di carbone fossile per la decomposizione delle piriti che possono contenere, sull'uso dei metalli e delle leghe nella fabbricazione delle macchine, ecc.

Art. 123.

Di regola la sezione di marina mercantile forma per se stessa uno speciale Istituto che assume la denominazione d'Istituto reale di marina mercantile.

Art. 124.

Negl' Istituti reali di marina mercantile nove mesi di ciascun anno saranno impiegati nello insegnamento e negli esami; tre mesi saranno di vacanza, durante i quali gli alunni navigatori saranno imbarcati sul bastimento-scuola per venir esercitati alle vicende della vita marina ed alle pratiche navali. – Gli aspiranti al grado di costruttore faranno durante il trimestre delle vacanze, pratica giornaliera e continua al cantiere, non che alla officina di macchine a vapore marine, se esista. Tale pratica trimestrale sarà eseguita dietro appositi regolamenti, e sotto la vigilanza dell'ingegnere navale direttore delle costruzioni, del direttore o capo dell'officina meccanica suddetta per la specie di applicazioni che riguardano, e di concerto col direttore dell'Istituto.

Oltre questi esercizi trimestrali avranno luogo, anche durante il corso scolastico, esercitazioni corrispondenti alle materie rispettivamente studiate, ed ove si succedano nel tempo scolastico più giorni di vacanze, potranno farsi alcune uscite col bastimento-scuola mentre che gli alunni non navigatori si eserciteranno nel cantiere e nella officina meccanica. I modi e il tempo di queste esercitazioni saranno stabiliti d'accordo tra il Preside dell'Istituto e i direttori del materiale che debbono concorrere all'insegnamento.

Art. 125.

Tutti gli alunni dell'Istituto sosterranno al termine di ciascun anno

Digitized by Google

accademico un esame sulle dottrine insegnate nell'anno stesso. Al termine delle pratiche trimestrali subiranno un esperimento intorno agli esercizi pratici eseguiti durante il trimestre. L'esperimento pratico finale, quando sieno state felici le precedenti prove, farà consegnare agli alunni un attestato di licenza.

Art. 126.

Tale attestato abilita gli alunni, per cui si avverino le condizioni di età e ogni altra stabilita nelle leggi e regolamenti in vigore, a presentarsi all'esame prescritto dalla legge per conseguire rispettivamente dal Ministro della marina il grado di

Capitano di lungo corso;
Macchinista navale di prima classe;
Costruttore navale di prima classe;
Capitano di gran cabottaggio;
Macchinista navale di seconda classe;
Padrone;
Costruttore navale di seconda classe.

Art. 127.

Riconoscendosi la necessità di istituire un corso preparatorio per gli allievi dell'Istituto di marina, è in facoltà della Giunta locale di stabilirlo, sentito il Consiglio interno. Il corso preparatorio non può aver altro iscopo che quello di preparare alunni a subire in principio del primo anno dei loro studi, l'esame d'ammissione all'Istituto tale quale è fissato con gli appositi programmi per tutti gli Istituti tecnici del Regno. – Sarà permesso agli allievi del corso preparatorio di frequentare nell'Istituto le lezioni di attrazzatura e manovra, come sì di prender parte a'viaggi sul bastimento-scuola. I corsi preparatorii possono anche essere istituiti al di fuori degli Istituti di marina, e in quelle località che si reputino più convenienti. Cotesti corsi assumono in tal caso il nome di scuole preparatorie di marina mercantile. Il decreto reale con cui simili scuole vengono istituite, determina per ciascuna scuola il numero, l'ordine, l'indole e la durata degl'insegnamenti, e le condizioni mediante cui gli alunni potranno essere ammessi all'Istituto reale.

Digitized by Google

Art. 128.

I corsi che conducono all'abilitazione prevista nel precedente articolo 126 si compiono in tre anni, conformemente ai programmi e prospetti che li riguardano.

Art. 129.

Gli alunni capitani, gli alunni costruttori e gli alunni macchinisti, di prima classe, i quali abbiano fatto con almeno otto punti gli esami di licenza prescritti per la loro abilitazione, potranno essere ammessi ad un quarto anno di studi complementari ossia di perfezionamento. Il sistema di tali studi sarà determinato dal Consiglio dei professori e sottoposto all' approvazione della Giunta. In tale anno complementare saranno dispensate: 1.° sufficienti nozioni di calcolo differenziale e integrale, premessi gli occorrenti prolegomeni di algebra e di geometria analitica; 2.° svolgimento ed illustrazione della seconda parte del programma di astronomia nautica; 3.° i maggiori insegnamenti di meccanica e tutte le applicazioni alla scienza delle costruzioni navali e delle macchine a vapore, che nello stato attuale della scienza sono considerate come necessarie alla perfetta esplicazione della terza parte del programma di costruzione navale e della prima e seconda parte del programma delle macchine a vapore.

Al termine di questo quarto anno sarà dato l'esame del corso di perfezionamento, il quale consisterà: 1.° in una dissertazione scritta su di uno degli articoli illustrati dal programma relativo alla professione del candidato e tratto a sorte; 2.° in un lavoro per iscritto di pratica applicazione sulle illustrazioni date in questo anno al programma corrispondente alla professione cui aspira il candidato; 3.° in una discussione orale con i professori esaminatori su di uno dei medesimi articoli illustrati dal programma, parimente tratto a sorte.

Il terzo esperimento, se vittoriosamente superato, farà conseguire dall'Istituto un secondo attestato intitolato *diploma di perfezionamento*; il quale conferirà a coloro che lo possederanno, in parità di tutte le altre condizioni, un titolo di preferenza per

Digitized by Google

gl'impieghi e più particolarmente per la nomina a *professore incaricato* negl'Istituti reali e scuole di marina mercantile.

Art. 130.

Sarà determinato con real decreto, d'accordo col Ministero della marina, se e come aggiungendosi agli Istituti di marina mercantile maggiori insegnamenti teorici che possano occorrere, sia aperta la via all'accademia navale militare in favore degli allievi che si applicheranno a tali studi in uno degli Istituti anzidetti.

Art. 131.

Il corso per gli alunni aspiranti al grado di capitano di gran cabotaggio, di padrone e di macchinista e costruttore di seconda classe sarà di un anno. Nove mesi saranno impiegati nell'insegnamento dottrinale e negli esercizi pratici sul bastimento-scuola, al cantiere, o all'officina meccanica secondo i casi, non che nell'osservazione e nel maneggio degli strumenti. Gli altri tre mesi saranno impiegati nella pratica relativa alla professione cui l'allievo si destina.

È però fatta facoltà a detti allievi di seconda classe di compiere in due o più anni il loro corso di studi, giustificando plausibilmente l'impossibilità in cui si trovano di compiere regolarmente il corso in un solo anno, e soddisfacendo inoltre alle seguenti condizioni: 1.° che ciascuno dei corsi separati venga da essi seguito senza interruzione, finchè il programma ne sia completamente esaurito; 2.° che sia continuo, per tutto il tempo accademico ch'essi intervengono all'Istituto, l'esercizio nelle manovre navali e nella lingua italiana; 3.° che alla fine d'ogni anno scolastico subiscano esame sulle materie da essi studiate nell'Istituto ed alla fine del trimestre subiscano esperimento pratico sugli esercizi in cui si occuparono durante quel trimestre; non potendosi da essi riportare l'attestato fino a che non sia compito, e per gli esperimenti corrispondenti verificato, lo esaurimento dell'intero programma di studi per le professioni cui essi rispettivamente si dedicano.

Art. 132.

Gli alunni indicati all'articolo precedente potranno ottenere l'attestato di licenza, dopo la pratica trimestrale susseguente al corso

Digitized by Google

scolastico, da un Istituto reale di marina mercantile, sostenendo ivi l'esame sia orale che per iscritto sulle varie materie prescritte, e nel tempo stesso dandovi l'esperimento pratico come se fossero alunni propri dell'Istituto; ai quali esperimenti sarà il candidato ammesso dalla Giunta locale di vigilanza, quando giustifichi di aver egli seguito regolarmente il corso dei suddescritti studi od esercizi, ed aver fatto senza mancamenti la pratica trimestrale nelle vacanze.

Art. 133.

Nel caso dell'insegnamento non continuativo previsto nel precedente articolo 131, l'allievo dovrà giustificare presso la Giunta dell'Istituto ove si presenta per essere ammesso agli esami, di avere interamente soddisfatto, quanto ai suoi studi ed esercizi, alle condizioni indicate nell'articolo medesimo. Venendo ammesso all'esame e riuscendo vittorioso nei due prescritti esperimenti, gli sarà rilasciato dall'Istituto medesimo il diploma di licenza, come se avesse compiuto il corso nell'Istituto.

Art. 134.

Se durante il tempo degli studi si presentino ad un Istituto reale o scuola nautica per discenti degli inscritti marittimi, i quali giustifichino presso la Giunta non restar loro altro tempo disponibile per migliorare la propria condizione intellettuale, che l'intervallo più o meno lungo tra un loro viaggio ed il successivo, essi potranno esservi ammessi come uditori, e secondo i casi, anche come veri e propri alunni dell'Istituto, qualunque sia la loro età e l'epoca dei corsi nella quale si presentino.

Art. 135.

Il Ministro potrà lasciar libere alcune delle materie stabilite nei programmi d'esame pei capitani di lungo corso ed i macchinisti e costruttori di prima classe. Però questa facoltà non avrà effetto oltre il dicembre 1868.

Digitized by Google

Mineralogia e metallurgia.

Art. 156.

I programmi di questa sezione saranno variamente sviluppati a seconda della natura dei giacimenti minerari più ricchi della regione, nella quale i giovani dovranno applicarsi, ed a seconda dei metodi che sembrano più adatti alla trattazione di quei giacimenti. Queste modificazioni dovranno essere approvate dal Consiglio interno sulla proposta dei singoli insegnanti.

Art. 157.

L'insegnamento della mineralogia e della geologia dovrà farsi nel modo più pratico e compendioso che si può, avendo cura di estendersi maggiormente nelle applicazioni che queste scienze ricevono nella metallurgia e nell'arte delle miniere.

Art. 158.

Le stesse cure che sono indicate per gli esercizi pratici della sezione di meccanica e costruzione, dovranno aversi per quella di mineralogia e metallurgia, mutando naturalmente lo scopo e l'indole di questo esercizio.

Art. 159.

Una esercitazione speciale dovranno fare i giovani alunni di questa sezione nel laboratorio chimico, per addestrarsi al saggio dei minerali coi diversi metodi in uso.

Art. 160.

Negl'Istituti aventi la sola sezione di mineralogia e metallurgia lo sviluppo dei programmi dovrà essere il più esteso e compiuto. Tutti indistintamente gl'insegnamenti saranno indirizzati allo scopo di dare la più ampia istruzione teorico-pratica agli allievi di questo importantissimo ramo dell'industria nazionale.

Col concorso dello Stato ed a principale cura della provincia e della città sede di un simile Istituto speciale, dovrà fondarsi un museo mineralogico e metallurgico.

Art. 161.

I giovani licenziati in questa sezione ricevono col diploma il titolo di *periti nell'industria mineraria e metallurgica.*

Digitized by Google

Questo diploma attesterà l'attitudine dei giovani alla condotta delle *miniere* e delle *officine metallurgiche*, e sarà titolo di preferenza nella collazione di alcuni impieghi, tra i quali quelli di aiutante negli *arsenali e fonderie*, di aiutante nel *R. corpo delle miniere*, di aiutante nel rilievo ed esecuzione delle *carte geologiche e topografiche*, di perito nell'arte di *prosciugare i terreni e bassi fondi* e nella *trivellatura* dei pozzi, di verificatore al *marchio*, di assistente alle *saline*, *nitriere e polveriere*, di direttore delle *industrie chimiche*, di assistente nelle *scuole* industriali e professionali, specialmente pei *laboratorii* di mineralogia e metallurgia.

Sarà stabilito con speciale decreto dal Ministero competente, se e come aggiungendosi agl'insegnamenti che si distribuiscono in questa sezione le nozioni di lingua latina, che l'allievo si procura al di fuori dell'Istituto, gli sia aperta la via, dopo il terzo anno del corso, alla facoltà universitaria di matematica.

Ragioneria.

Art. 142.

La sezione di ragioneria può con vantaggio unirsi alla scuola di amministrazione, come si a quella di commercio, od anche ad ambedue. In tali casi la sezione assume la denominazione di sezione di amministrazione e ragioneria; di commercio e ragioneria; di amministrazione, commercio e ragioneria.

Art. 143.

Nell'Istituto in cui la computisteria sia divisa fra due professori, uno di questi dovrà assumere l'insegnamento della ragioneria.

Art. 144.

Condizioni analoghe a quelle che furono poste per unire coll'insegnamento teorico gli esercizi pratici nella sezione commerciale, dovranno essere osservate allo stesso riguardo nella sezione di ragioneria.

Art. 145.

I giovani licenziati nella sezione di ragioneria riceveranno col diploma il titolo di *periti-ragionieri*.

Digitized by Google

La professione di perito-ragioniere surroga nelle antiche provincie l'ufficio dei liquidatori e degli estimatori pubblici, di cui si accrescono, in un cogli studi obbligatorii, l'importanza e le attribuzioni.

Questo diploma attesterà la loro attitudine all'esercizio della *ragioneria*, e sarà titolo di preferenza nella collazione de' pubblici impieghi governativi, provinciali e comunali, e più particolarmente di quelli concernenti le *casse di risparmio*.

Art. 146.

Coloro che avranno seguito regolarmente il corso di ragioneria, come pure di commercio o amministrazione, di costruzione, di meccanica, di mineralogia e metallurgia, saranno abilitati, dopo il terzo anno del corso medesimo, a sostenere l'esame di ammissione alla regia militare accademia e alle scuole militari di fanteria e cavalleria, in concorrenza degli alunni dei collegi militari.

Sezioni industriali.

Art. 147.

Sotto questa denominazione si comprendono le industrie chimiche, le industrie meccaniche e le industrie fisico-chimiche come appresso:

Concia e rifinizione delle pelli;
Cotonificio e lanificio;
Incisione industriale e stampa tipografica;
Industria degli acidi grassi e dei saponi;
Industria di prodotti farmaceutici;
Linificio e canapificio;
Litologia;
Setificio e velluteria;
Scienza ed arte ceramica, e scienza ed arte vetraria;
Scienza ed arte dei colori;
Strumenti scientifici;
Telegrafia;
Zolfo e principali sue derivazioni.

Digitized by Google

Possono, al bisogno, essere adottate altre industrie che meglio corrispondano alle condizioni economiche locali, ed i cui programmi abbiano ricevuto la superiore approvazione.

Queste varie sezioni industriali sono intese ad apparecchiare i giovani alla condotta degli opifici e delle aziende industriali.

Quando in una data località prevalgono certe industrie, le quali si prestano ad una esposizione didattica, potranno stabilirsi a tale effetto uno o più trattati speciali per forma di uno dei programmi.

Art. 148.

Gli alunni di questa sezione dovranno anche essere esercitati nelle visite di opifici industriali, imprenderne lo studio e darne gli opportuni ragguagli.

Per rispetto alle industrie chimiche sono indispensabili continue operazioni pratiche nei laboratorii.

Art. 149.

Gli alunni licenziati nella sezione industriale, riceveranno col diploma il titolo di *periti-industriali* in relazione alla speciale industria, di cui hanno compiuto lo studio teorico-pratico. Perciò si daranno i diplomi di periti:

Di concia e rifinizione delle pelli;
Di cotonificio e lanificio;
D'incisione industriale e stampa tipografica;
Dell'industria degli acidi grassi e dei saponi;
Dell'industria di prodotti farmaceutici;
Di linificio e canapificio;
D'industria litologica;
Di setificio e velluteria;
Di ceramica e vetraria;
Della scienza ed arte de' colori;
D'industria di strumenti scientifici;
Di telegrafia;
Dell'industria dello zolfo.

Digitized by Google

Istituti appartenenti a corpi morali od a privati.

Art. 150.

Gl'Istituti di qualsivoglia denominazione appartenenti a corpi morali o comunque ad essi affidati, e dei quali è fatta parola nel titolo III, capi VIII e X della legge 15 novembre 1859, saranno sottoposti alla Giunta di vigilanza che trovisi stabilita nella città ove risiede l'Istituto, o a quella particolare che verrà espressamente istituita a cura del Prefetto.

Art. 151.

È fatta facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di venticinque anni compiti, ed in cui concorrano i requisiti morali necessari, di aprire al pubblico uno stabilimento d'istruzione industriale e professionale, con o senza convitto, purchè siano osservate le seguenti condizioni:

1.° Che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti, abbiano rispettivamente i requisiti voluti dalla legge per aspirare ad insegnare in una scuola secondaria pubblica, o titoli equipollenti;

2.° Che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà annunciata al pubblico l'apertura dello stabilimento, e che ad uno stesso insegnante non possano essere affidate più di due materie non affini d'insegnamento;

Le modificazioni che potessero essere in progresso recate al sovr' indicato programma, dovranno essere annunciate con uguale pubblicità;

3.° Che lo stabilimento sia aperto in ogni tempo alle autorità cui è commessa l'ispezione ordinaria delle scuole industriali e professionali, come altresì alle persone cui il Ministro avrà data una delegazione a questo fine.

Art. 152.

Il cittadino che vorrà usare di questa facoltà, farà conoscere, con una dichiarazione per iscritto, la sua intenzione al Prefetto della rispettiva provincia.

A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il comune ed il locale dove lo stabilimento sarà aperto, saranno annessi il pro-

Digitized by Google

gramma degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti.

Il Prefetto dovrà accertarsi col mezzo dell'autorità municipale della salubrità del locale e della sua opportunità per le vicinanze, ed assumere tutte le informazioni necessarie sulla moralità dell'individuo che fa la richiesta, e delle persone secolui conviventi.

Se entro due mesi dalla fatta dichiarazione non interviene per parte del Prefetto un'opposizione motivata, officialmente notificata al dichiarante, lo stabilimento potrà essere aperto, e finchè si mantiene nelle condizioni accennate all'articolo precedente, non potrà essere chiuso se non se per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principii che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi.

Se però lo stabilimento non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui, a tenore di quest'articolo, può esserlo, la dichiarazione precitata sarà considerata come non avvenuta.

Art. 153.

I motivi dell'opposizione all'apertura di uno di questi stabilimenti potranno essere sottoposti, sull'istanza del dichiarante, al giudizio del Consiglio d'istruzione industriale e professionale.

Al giudizio dello stesso Consiglio saranno sempre sottoposte le cause che possono rendere necessaria la chiusura di questi stabilimenti.

In ogni caso la chiusura dovrà essere ordinata con decreto ministeriale.

Art. 154.

Nei casi d'urgenza il Prefetto o la Giunta secondo i casi, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, potrà far procedere alla chiusura temporaria di tali stabilimenti.

Art. 155.

I cittadini che abbiano ottenuta l'abilitazione ad un dato insegnamento industriale e professionale, avranno la facoltà di aprire personalmente corsi pubblici intorno a quelle materie per cui avranno titolo legale sufficiente.

I loro corsi saranno sottoposti all'ispezione dei Prefetti, nè

Digitized by Google

potranno essere chiusi da loro che per cause gravi, di cui all'art. 152, stando ferme a questo riguardo in favore di tali insegnanti le guarentigie, che nell'articolo stesso sono assicurate ai capi degli stabilimenti privati d'istruzione industriale e professionale.

Art. 156.

L'istruzione industriale e professionale che si dà nell'interno delle famiglie, sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia, ed ai figli dei congiunti della medesima, sarà libera da ogni ispezione governativa.

Art. 157.

All'istruzione di cui nell'articolo precedente sarà eguagliata quella che più padri di famiglia associati a quest'intento faranno dare in comune ai propri figli sotto l'effettiva loro vigilanza e sotto la loro responsabilità.

Art. 158.

Ai giovani che avranno fatto in tutto od in parte i loro studi, sotto la vigilanza paterna, a norma dei due precedenti articoli, o negli stabilimenti di cui all'art. 151, o seguendo i corsi di cui all'art. 155, sarà aperto l'adito agli esami di ammissione o di licenza negli stabilimenti analoghi d'istruzione industriale e professionale siano governativi, siano pareggiati, come pure agli esami di ammissione negli stabilimenti di pubblica istruzione superiore.

Art. 159.

Gli stabilimenti ed i corsi d'istruzione industriale e professionale che verranno aperti senza che si sia adempiuto al prescritto dell'articolo 152, saranno senz'altro chiusi, e coloro che li avranno aperti saranno passibili delle pene comminate all'articolo 254 della legge 13 novembre 1859.

Art. 160.

Gli Istituti retti da corporazioni religiose, che in alcune città tengano legalmente il posto d'Istituti industriali e professionali, saranno sottoposti, per ciò che tocca il programma degli insegnamenti, l'ordine degli esami e il regime delle tasse, che a questi insegnamenti ed esami si riferiscono, al sistema con cui sono governati gl'Istituti pareggiati.

Digitized by Google

Essi saranno inoltre, per ciò che concerne l'ispezione superiore e l'idoneità legale degli insegnanti che vi sono addetti, sottoposti alle regole stabilite in ordine agli stabilimenti di cui all'art. 151.

I certificati di licenza vi saranno rilasciati col *visto* del Presidente della Giunta di vigilanza, dietro gli esperimenti voluti dalla legge.

A queste condizioni solo potranno tenere nelle città in cui sono stabiliti, il posto degl'Istituti, ricevere i sussidi annuali e fruire dei redditi che a titolo particolare d'Istituti di pubblica istruzione loro furono assegnati o largiti dallo Stato, o da fondazioni.

Nessuna corporazione religiosa potrà dare insegnamento in deviazione alla regola, sotto il regime della quale fu riconosciuta nello Stato come corpo morale.

Art. 161.

Continuano ad essere in vigore le disposizioni contenute nel titolo IX e altre della legge 13 novembre 1859, in quanto sono applicabili agl'Istituti.

Insegnamenti straordinari e serali.

Art. 162.

Ad eccezione degl'Istituti di marina, riguardo a'quali l'obbligo della navigazione imposto agli alunni rende indispensabile l'ammissione di uditori, negli altri Istituti, sia governativi, sia pareggiati, non saranno ammessi uditori o studenti straordinari, eccetto che la Giunta locale di vigilanza, sentita la deputazione provinciale e la Giunta municipale, ne abbia fatta espressa deliberazione, ed abbia stabilite le condizioni e le norme a cui potranno essere ammessi uditori o studenti straordinari, e semprechè non sia riconosciuta preferibile l'istituzione di insegnamenti serali o anche diurni o domenicali indipendenti dai corsi regolari dell'Istituto, e da dispensarsi dai professori e nei locali dell'Istituto medesimo.

Disposizioni transitorie.

Art. 163.

Per una prima volta i Consigli delle scuole con approvazione della

Digitized by Google

Giunta sono autorizzati a modificare la ripartizione degli insegnamenti, allo scopo di coordinare la regolarità dei nuovi corsi con quelli preceduti. Sarà anche in facoltà loro di aggiungere corsi provvisori per raggiungere al più presto il turno regolare degli insegnamenti.

Art. 164.

Negli Istituti di nuova fondazione potrà la Giunta dichiarare meramente preparatorio il primo anno di corso, quando manchino allievi idonei.

Art. 165.

Cessando con tutto il 15 novembre p. v. l'effetto del real decreto 11 ottobre 1863, col quale era accordata agli allievi di misuratoria, agrimensura o geometria pratica la facoltà temporanea di fare gli esami di abilitazione all'esercizio di quelle professioni in base ai regolamenti e consuetudini vigenti nelle diverse provincie dello Stato, le autorità scolastiche, le accademie scientifiche, i pubblici Istituti, i Prefetti e le Giunte locali di vigilanza si asterranno dal primo marzo 1866 in poi dall'autorizzare simili esami o dispensarne.

Art. 166.

Dal primo aprile 1866 cessa egualmente nelle autorità scolastiche, nelle accademie scientifiche, nei pubblici Istituti, nei Prefetti o altre autorità qualunque, la facoltà già loro riservata dai regolamenti e consuetudini in vigore, di autorizzare o dispensare esami di abilitazione o di ammettere all'esercizio gli allievi di ragioneria, allievi liquidatori, allievi estimatori, i quali tutti perciò saranno tenuti a compiere il regolare corso di studi già stabilito col decreto reale delli 14 agosto 1864, e riordinato in conformità del presente regolamento per l'abilitazione all'esercizio della professione di *perito-ragioniere*.

Art. 167.

Per gli esami di abilitazione che potranno ancora aver luogo sino a tutto febbraio 1866 per gli allievi misuratori ed estimatori, e a tutto marzo per gli allievi ragionieri, non potranno accordarsi *venie* per ragione di età o d'insufficiente durata della pratica fatta, tuttavolta che tale dispensa sia richiesta per un tempo eccedente i sei mesi. – Le dispense per insufficienza degli studi compiuti dall'allievo

Digitized by Google

o per altra causa qualunque sono riservate al Ministro, il quale provvederà, sentito il Consiglio dell'istruzione industriale e professionale. - I termini come sopra fissati per gli esami sono perentorii, anche nel caso di ripetizione di esami o di esami supplementari.

Art. 168.

Nulla è innovato alle leggi e regolamenti in vigore nella parte che prescrivano un limite di età per l'esercizio di alcuna delle professioni, delle quali è data l'abilitazione negl'Istituti industriali e professionali.

Art. 169.

Le ammissioni ai corsi universitari e speciali enunciati agli art. 99, 116, 130, 141 s'intendono soggette agli esami di ammissione che per ciascuna disciplina siano stabiliti dalle leggi e regolamenti in vigore.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
TORELLI.

Digitized by Google

PROGRAMMI

PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE

NEGLI ISTITUTI INDUSTRIALI E PROFESSIONALI

TEMI D'ARITMETICA RAGIONATA.

1. Dimostrazione delle prime quattro operazioni sui numeri interi. - Teoremi relativi alla moltiplicazione e alla divisione.

2. Condizioni di divisibilità dei numeri interi. - Teoremi relativi alla ricerca del massimo comun divisore di due numeri, e regola che se ne deduce.

3. Teoria dei numeri primi. - Divisori primi e non primi d'un numero qualunque. - Composizione del massimo comun divisore e del minimo multiplo di due o più numeri dati.

4. Delle frazioni ordinarie e loro principali proprietà. - Riduzione delle frazioni alla più semplice espressione, e allo stesso denominatore.

5. Dimostrazione delle prime quattro operazioni sulle frazioni ordinarie, e sugli interi uniti a frazione. - Teoremi relativi al prodotto e al quoziente di due frazioni.

6. Frazioni decimali e loro principali proprietà. - Dimostrazione delle prime quattro operazioni sui numeri decimali.

7. Conversione d'una frazione ordinaria in decimale e reciprocamente. - Frazioni decimali periodiche.

8. Dei numeri complessi. - Riduzione dei medesimi in frazioni ordinarie o decimali, e viceversa. - Dimostrazione delle prime quattro operazioni sui numeri complessi.

Digitized by Google

9. Esposizione del sistema metrico decimale. - Conversione di antiche misure in metriche, e viceversa.

10. Teoria dei rapporti e delle proporzioni.

11. Grandezze proporzionali. - Regola del tre semplice e composta.

12. Regole d'interesse e di sconto: di società e di alligazione.

TEMI D'ALGEBRA ELEMENTARE.

1. Prime quattro operazioni sui monomii interi e frazionari, potenze e radici dei medesimi.

2. Addizione e sottrazione dei polinomii interi e frazionari.

3. Moltiplicazione e divisione dei polinomii interi e frazionari.

4. Potenza quadrata e cubica di un binomio. - Estrazione della radice quadrata e cubica dai numeri interi e dalle frazioni.

5. Calcolo dei radicali e degli esponenti fratti e negativi.

6. Principii generali relativi alla risoluzione delle equazioni. - Risoluzione di equazioni di 1.° grado ad un'incognita, e di quelle che si riducono al 1.° grado. - Soluzioni negative.

7. Risoluzione di più equazioni di 1.° grado fra un numero uguale d'incognite.

8. Risoluzione dell'equazione di 2.° grado. - Discussione della formola risolutiva. - Relazioni fra le radici e i coefficienti dell'equazione.

TEMI DI GEOMETRIA ELEMENTARE.

1. Proprietà degli angoli descritti in un medesimo piano ed aventi il vertice comune. - Costruzione di un angolo eguale ad un angolo dato, eguale alla somma o alla differenza di due angoli dati, o che sia il supplemento di uno o più angoli insieme.

2. Proprietà delle rette perpendicolari ed obblique ad una retta data nel piano. Luogo geometrico dei punti equidistanti dagli estremi di una retta, o dai lati d'un angolo. - Costruzione di una retta perpendicolare ad un'altra, dato il punto per cui dev'essere condotta. Costruzione della

Digitized by Google

bisettrice d'una retta e d'un angolo, e divisione di queste grandezze in 4, 8, 16,... parti eguali.

3. Proprietà delle rette parallele nel piano. - Angoli aventi i lati paralleli, o respettivamente perpendicolari. - Costruzione di una retta parallela ad un'altra, dato il punto per cui dev'essere condotta, e di una retta che faccia con un'altra un angolo eguale ad un angolo dato.

4. Proprietà dei triangoli relative agli angoli ed ai lati. - Eguaglianza di due triangoli. - Costruzione di un triangolo, dati tre dei suoi elementi.

5. Proprietà del triangolo isoscele, e dei triangoli rettangoli. - Costruzione di questi triangoli.

6. Dei quadrilateri e loro differenti specie: loro proprietà e costruzione, dati gli elementi che li determinano.

7. Dei poligoni, e loro differenti specie. - Proprietà ed eguaglianza dei poligoni convessi. - Costruzione di un poligono eguale ad un poligono dato.

8. Della circonferenza del circolo. Proprietà delle rette secanti e tangenti. Ricerca del centro d'un arco dato, e costruzione della tangente, dato il punto di contatto, o un punto esterno alla circonferenza, per cui dev'essere condotta. - Costruzione di una circonferenza tangente ad una retta data, ed obbligata a passare per un punto dato fuori di questa retta.

9. Proprietà delle rette normali ed oblique ad una circonferenza. - Ricerca delle condizioni del contatto e della intersezione di due circonferenze tracciate in un medesimo piano.

10. Rapporto degli angoli al centro in un medesimo circolo. - Misura degli angoli per mezzo degli archi. - Descrivere sopra una retta, data come corda, un arco di circolo capace di un angolo dato.

11. Proprietà dei poligoni iscritti e circoscritti al circolo.

12. Proprietà delle trasversali nel triangolo e di più rette parallele secanti due rette date in un piano. - Costruzione di una quarta proporzionale a tre rette date. - Divisione di una retta in parti proporzionali a più rette date, o in un numero qualunque di parti eguali.

13. Proprietà dei triangoli equiangoli, e di più rette concorrenti in un medesimo punto e secanti due parallele date. Proprietà della bisettrice dell'angolo d'un triangolo. - Costruzione di una retta che passa per un punto dato e pel punto di concorso di altre due rette date, quando quest'ultimo non può trovarsi sul piano della figura.

14. Proprietà delle trasversali nel circolo. - Costruzione di una media proporzionale a due rette date; divisione di una retta in media ed estrema ragione.

Digitized by Google

15. Similitudine delle figure rettilinee. - Costruire sopra una retta data un triangolo o un poligono simile ad un triangolo e ad un poligono dato. - Costruzione della tangente comune a due circonferenze.

16. Del rapporto di due rettangoli. - Misura dell'area di un rettangolo, d'un parallelogrammo, d'un triangolo, di un trapezio, e di un poligono qualunque.

17. Rapporto di due triangoli aventi un angolo eguale e di due triangoli simili. - Rapporto dei perimetri e delle aree dei poligoni simili.

18. Dei quadrati fatti sulla somma e sulla differenza di due rette date, e di quelli costruiti sui lati d'un triangolo e di un quadrilatero convesso.

19. Costruzione di un triangolo equivalente ad un poligono dato, di un rettangolo, o di un quadrato equivalente ad un triangolo, o ad un rettangolo, ad un parallelogrammo, ad un trapezio, o ad un poligono qualunque.

20. Costruzione di quadrati equivalenti alla somma o alla differenza di due quadrati dati, e di poligoni simili ad altri, il cui rapporto sia eguale a quello di due linee date.

21. Inscrivere in un circolo un quadrato, un esagono, un decagono regolari, e i poligoni regolari che ne dipendono. - Relazione fra il loro lato e il raggio del circolo circoscritto.

22. Rapporto delle circonferenze di due circoli. - Relazione fra l'area, la circonferenza e il raggio d'un circolo. - Rapporto delle aree di due circoli e di due settori simili.

23. Ricerca di un valore approssimato del rapporto della circonferenza al diametro. - Espressione della circonferenza e della superficie di un circolo in funzione del raggio.

24. Rette perpendicolari ed oblique ad un piano. - Rette e piani paralleli. - Angolo d'una retta con un piano e sua misura.

25. Dei piani paralleli, secanti rette parallele o comunque situate nello spazio. - Angoli aventi i lati paralleli non situati nel medesimo piano.

26. Angoli diedri e loro misura. - Piani perpendicolari tra loro.

27. Teoremi relativi agli angoli triedri. - Somma delle faccie d'un angolo solido qualunque.

28. Relazioni fra il numero dei vertici, il numero delle faccie e quello delle costole d'un poliedro convesso. - Poliedri regolari.

29. Eguaglianza di due prismi. - Sezioni fatte in un prisma con piani paralleli. - Prismi triangolari in cui si decompone un parallelepipedo conducendo un piano per due costole opposte.

30. Equivalenza dei parallelepipedi di basi equivalenti e di eguale al-

Digitized by Google

terza. - Rapporto dei parallelepipedi rettangoli. - Misura della superficie e del volume del parallelepipedo e del prisma.

31. Delle sezioni fatte in una piramide da piani paralleli. - Equivalenza delle piramidi triangolari di basi equivalenti e di eguale altezza.

32. Misura del volume della piramide, del tronco di piramide a basi parallele, e del tronco di prisma triangolare.

33. Eguaglianza e similitudine delle piramidi. - Decomposizione dei poliedri simili in piramidi simili e similmente disposte. - Rapporto delle superficie e dei volumi di due poliedri simili.

34. Misura della superficie e del volume del cilindro retto, del cono retto, e del tronco di cono retto a basi parallele.

35. Della sfera e sue sezioni piane. - Circoli grandi e piccoli. - Polo d'un circolo qualunque della sfera. - Data una sfera, trovarne il raggio.

36. Misura della superficie e del solido generato dalla rotazione d'un poligono regolare intorno ad asse di simmetria.

37. Misura della zona sferica e della superficie sferica; misura del settore sferico e del volume della sfera.

38. Misura del solido generato dalla rotazione di un segmento circolare attorno ad un diametro. - Misura del segmento sferico ad una e a due basi.

TEMI DI LETTERE ITALIANE.

1. Regole dell'ortoepia più necessarie riguardo al dialetto locale. - Regole dell'ortografia.

2. Analisi grammaticale. Declinazioni e coniugazioni difficili. Pronomi e reciproci. Avverbi locali e aggettivi derivati da essi. Suffissi ed affissi dei verbi. - Varie specie di coniugazioni.

3. Costruzione semplice e diretta. Concordanza e reggimento; reggimenti di verbi, di avverbi e di preposizioni poco avvertiti.

4. Costruzione figurata ed inversa. - Figure grammaticali; loro uso naturale e comune nel parlare.

5. Troncamenti delle parole.

6. Etimologia. - Sinonimi ed omonimi. - Solecismi, barbarismi, arcaismi, neologismi, provincialismi più comuni. Purezza e proprietà delle parole. - Traslati.

Digitized by Google

7. Analisi logica. Varie specie di proposizioni. Periodo. Discorso.

8. Varie sorta di composizione di primo e secondo grado. Racconti. Descrizioni. Lettere. Memoriali e petizioni. Deposizioni e dichiarazioni. Obbligazioni e capitolazioni. Atti verbali.

9. Spiegazioni di passi scelti di autori, raccolti nelle antologie.

TEMI DI STORIA PATRIA.

1. L'Italia prima della fondazione di Roma. - Fondazione di questa città ed i suoi re. - Bruto ed il Consolato.

2. Come fossero istituiti la Dittatura ed il Tribunato. - Coriolano. - I Decemviri e la morte di Virginia. - I Galli occupano ed incendiano Roma. - Manlio Capitolino e Furio Camillo.

3. La guerra contro i Sanniti e le forche caudine. - La guerra di Pirro, e di Fabrizio. - Le guerre puniche.

4. I Gracchi. - Mario vince Giugurta ed i Cimbri. - Guerra sociale. Mario e Silla.

5. La congiura di Catilina. - Il primo Triumvirato. - Battaglia di Farsalia. - La dittatura di Giulio Cesare e la sua morte.

6. Il secondo Triumvirato. - Morte di Cicerone. - Battaglia di Azio. - Antonio e Cleopatra. - Fine della Repubblica Romana.

7. Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone.

8. Galba, Ottone, Vitellio, Vespasiano, Tito e Domiziano imperatori.

9. Nerva, Traiano, Adriano, Antonio Pio e Marco Aurelio imperatori. - Decadenza dell'Impero. - Diocleziano.

10. Costantino fa Bisanzio capitale dell'impero. - Invasione dei barbari e rovina dell'impero.

11. Odoacre, Teodorico, i Longobardi e morte di Alboino. - Autari e Teodolinda.

12. Il Papa chiama i Francesi in Italia per opporli ai Longobardi, e rovina del loro regno. Carlo Magno è incoronato imperatore, e dà principio al potere temporale dei Papi.

13. Attila. - Origine di Venezia. - Italiani re d'Italia e la casa di Franconia.

14. Gregorio VII e le contese fra il papato e l'impero.

Digitized by Google

15. Origine dei Comuni. - Signoria dei Normanni nel mezzogiorno d'Italia. - Origine della Casa reale di Savoia.

16. Federico Barbarossa. - La distruzione di Milano e la Lega Lombarda.

17. Federico II re di Napoli, e contesa che ha con i Papi. - Manfredi e Corradino. - Carlo d'Angiò ed i Vespri Siciliani.

18. Le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini a Firenze. - Farinata degli Uberti. - I Bianchi ed i Neri. - Dante Alighieri. - La sede pontificia è trasportata ad Avignone.

19. Guerra fra Genova e Pisa. - Il Conte Ugolino. - Enrico VII in Italia. - Matteo Visconti signore di Milano. - Roberto re di Napoli e la regina Giovanna co' suoi successivi mariti.

20. Le compagnie di ventura.

21. Cola di Rienzo ed il ritorno dei Papi a Roma. - Il Duca d'Atene. - I Ciompi. - Guerra di Chioggia. - Vittor Pisani. - Marin Faliero. - I Visconti a Milano.

22. Vicende del Piemonte dopo la morte della contessa Adelaide. - Amedeo VI o il Conte Verde. - Il Conte Rosso.

23. Il Conte di Carmagnola. - Francesco Sforza duca di Milano. - Firenze ed i Medici. - La Congiura dei Pazzi. - Galeazzo Sforza. - Amedeo VIII duca di Savoia. - Cristoforo Colombo e la scoperta d'America.

24. Lodovico il Moro. - Carlo VIII. - Pier Capponi. - Girolamo Savonarola. - Alessandro VI Papa e il duca Valentino.

25. Giulio II. - La lega di Cambrai. - Leone X e le arti in Italia. - Francesco I e Carlo V. - Sacco di Roma. - Andrea Doria. - Assedio di Firenze. - Alessandro de' Medici e Cosimo I. - Pier Luigi Farnese. - Congiura de' Fieschi a Genova.

26. Carlo III di Savoia. - Emanuel Filiberto. - La battaglia di S. Quintino. - Pio V. - La battaglia di Lepanto. - La riforma e il Concilio di Trento. - La dominazione Spagnuola in Lombardia ed a Napoli. - Masaniello.

27. La Toscana sotto i Medici. - Venezia ed i Turchi. - Francesco Morosini. - Il principe Eugenio. - Guerra per la successione al trono di Spagna. - Assedio di Torino e Pietro Mieca. - Amedeo II prima re di Sicilia e poi di Sardegna.

28. I Borboni a Parma ed a Napoli. - Guerra per la successione di Austria. - Cacciata degli Austriaci da Genova. - I Lorenesi in Toscana. - I principi riformatori in Italia.

29. Guerre della rivoluzione francese in Italia. - Napoleone Bonaparte. - Trattato di Campoformio. - Gli Austro-Russi. - Battaglia di Marengo. -

Digitized by Google

Napoleone imperatore e re d'Italia. - Campagna di Russia e caduta di Napoleone.

30. Trattati del 1815. - L'Italia dopo le restaurazioni. - Rivoluzione del 1848 in Italia. - Pio IX e Carlo Alberto. - La battaglia di Novara. - La rivoluzione italiana del 1859. - Il conte Camillo di Cavour. - Vittorio Emanuele II ed il regno italiano.

TEMI DI GEOGRAFIA ELEMENTARE.

1. Definizione della Geografia e sua utilità. - Forma della Terra. - I punti cardinali e la rosa dei venti. - Parti della Terra. - Il mare e sua divisione principale.

2. Divisione dell'Europa. - Mari principali che la bagnano. - Stretti. - Golfi. - Isole. - Penisole. - Istmi. - Capi. - Monti. - Vulcani. - Laghi. - Fiumi.

3. Italia: sua divisione in continentale, peninsulare ed insulare. - Città principali d'Italia. - Suoi monti, vulcani, laghi, fiumi, mari e porti.

4. Divisione, fiumi, monti, mari e porti del Portogallo, della Spagna e della Turchia Europea. - Divisione, isole, mari e porti principali della Grecia.

5. Divisione, monti, fiumi principali, mari e porti della Francia, del Belgio e dell' Olanda. - Divisione, laghi, fiumi e monti della Svizzera.

6. Divisione, monti, fiumi principali, mari e porti dell'Austria, della Prussia e della Germania.

7. Divisione, monti, fiumi principali, mari e porti delle Isole Britanniche, della Danimarca, della Svezia e Norvegia, e della Russia.

8. Asia: Divisione generale dell'Asia. - Mari che la bagnano e porti principali. - Stretti. - Golfi. - Isole. - Penisole. - Monti. - Vulcani. - Laghi. - Fiumi.

9. Affrica: Divisione generale dell'Affrica. - Mari che la bagnano e porti principali. - Stretti. - Golfi. - Isole. - Monti. - Laghi. - Fiumi.

10. America: Divisione generale dell'America. - Mari che la bagnano e suoi porti principali. - Stretti. - Golfi. - Isole. - Penisole. - Capi. - Monti. - Vulcani. - Laghi. - Fiumi.

11. Oceania: Divisione generale dell'Oceania ed Isole principali di che si compone.

Digitized by Google

PROGRAMMI

DI ESAMI DI PROMOZIONE E DI LICENZA

NEGLI ISTITUTI INDUSTRIALI E PROFESSIONALI

I.

Acidi grassi e saponi.

Acidi grassi.

1. Materiali. - Olii. - Grassi. - Cera. - Litantraci. - Boghead. - Prodotti della distillazione. - Catrami. - Olii minerali.

2. *Olii vegetali.* - Estrazione. - Componenti immediati. - Composizione e proprietà dei componenti. - Proprietà generali. - Divisione in siccativi e non siccativi. - Valore. - Sofisticazioni. - Modo di svelarle.

3. *Olii animali.* - Estrazione. - Composizione. - Proprietà.

4. Depurazione. - Chiarificazione degli olii. - Metodi ed apparecchi diversi.

5. *Grassi vegetali ed animali.* - Depurazione. - Componenti. - Composizione. - Proprietà fisico-chimiche.

6. Separazione dell'oleina dalla margarina e dalla stearina. - Torchi. - Fabbricazione delle candele di sego. - Miccie. - Forma. - Getto, ecc.

7. Saponificazione dei corpi grassi. - Oleati. - Margarati. - Stearati. - Estrazione degli acidi oleico, margarico e stearico.

8. Estrazione degli stessi acidi coll'acido solforico, a vapore ed alta temperatura. - Descrizione di tutte le manipolazioni ed apparecchi relativi.

9. *Candele Milly.* - Steariche. - Separazione dell'acido oleico. - Torchi freddi. - Torchi caldi. - Preparazione delle candele. - Miccie preparate coll'acido borico. - Forma. - Getto. - Ripulitura. - Lustro delle candele. - Formazione dei pacchi.

Digitized by Google

10. *Grasso di balena.* - Composizione. - Depurazione. - Candele. - Altre applicazioni.

11. *Cera delle api e delle piante.* - Depurazione e imbianchimento. - Componenti. - Composizione. - Fabbricazione delle candele, ecc. - Apparecchi e manipolazioni relative.

12. *Paraffina.* - Estrazione dal catrame, dai litantraci e dalle torbe. - Procedimenti diversi. - Fabbricazione delle candele. - Olii minerali. - Di resina. - Dei catrami, ecc. - Componenti. - Composizione. - Proprietà fisiche e chimiche.

13. *Lampade.* - Varii sistemi per la consumazione dei diversi olii.

Illuminazione a gaz.

14. Materiali. - Legno. - Litantraci. - Boghead grassi. - Sostanze animali. - Acqua. - Apparecchi relativi. - Fornelli. - Storte. - Tubi condensatori. - Conduttori. - Materiali e apparecchi per depurazione del gaz. - Gazometri. - Pressione. - Tubi distributori di ferro. - Di piombo. - *Compteurs* o misuratori del gaz. - Becchi. - Gaz di legno. - Procedimento Peten-Koffer. - Gaz portatile, o gaz compresso. - Preparazione. - Apparecchi. - Maniera di trasporto. - Serbatoj. - Regolatori.

15. Composizione del gaz di diversa origine. - Influenza della temperatura sopra i suoi costituenti. - Proprietà fisiche e chimiche. - Analisi, ecc.

16. Prodotti accessorii fissi. - Liquidi. - Gassosi. - Riepilogo di tutti i materiali illuminanti. - Loro forza illuminante comparativa. - Maniera di determinarla. - Fotometria. - Teoria.

17. Economia relativa.

Saponi.

18. Fabbricazione dei saponi comuni. - Fini. - Saponificazione colla potassa o colla soda. - Manipolazioni. - Apparecchi necessari. - Pomate profumate, olii profumati, ecc.

Digitized by Google

II.

Agronomia.

Agricoltura.

1. Influenza degli agenti esterni sulla vegetazione. - Climi. - Meteore. - Regioni agrarie.

2. Geologia agricola. - Idea generale della costituzione geologica della crosta del globo. - Principali specie di roccie che costituiscono i monti Italici. - Azione degli agenti atmosferici e della vegetazione sopra le roccie. - Formazione dei terreni coltivabili.

3. Principali elementi del suolo. - Argilla. - Sabbia quarzosa. - Calcare. - Magnesia. - Ferro. - Sostanze organiche. - Distribuzione di tali elementi nei vari strati che costituiscono il terreno. - Strato coltivabile. - Strato inerte. - Sottosuolo.

4. Proprietà fisiche e chimiche del terreno. - Maniera di comportarsi colla vegetazione a norma del predominio d'uno dei principii costituenti. - Pregi e difetti di que' terreni.

5. Classificazione dei terreni coltivabili - a seconda degli elementi che li costituiscono - a seconda delle loro proprietà fisiche. - Analisi dei terreni.

6. Ammendamenti destinati a modificare le condizioni esterne. - Diboscamenti. - Prosciugamenti. - Fognatura. - Spianatura. - Colmate.

7. Correttivi - destinati a modificare le proprietà fisiche. - Sabbia, argilla, debbio - destinati a modificare le proprietà chimiche. - Calce, marna, ecc.

8. Ingrassi vegetali. - Sovescio. - Erbacce inutili. - Terricciati. - *Minerali:* Sali ammoniacali. - Gesso, ecc. - *Animali:* Escrementi, come si debbono curare. - *Vegeto-animali:* Concimi.

9. Lavori - arnesi a mano - coll'aiuto degli animali - col mezzo di altre potenze meccaniche. - Tempo in cui si debbono applicare. - Economia.

10. Strumenti e macchine rurali - per smuovere e sminuzzare il terreno - per curare le piante - per raccogliere o rendere commerciabili i prodotti.

11. Coltivazioni speciali. - Convenienza di adottarne una più che un'altra. - Ragioni fisiche. - Ragioni economiche.

12. Piante erbacee. - Cereali. - Leguminose. - Radici e tuberi. - Foraggi. - Prati naturali. - Marcite. - Prati artificiali.

Digitized by Google

13. Piante da sovescio. - Piante industriali oleifere - tessili - tintorie. - Piante legnose da frutto - modi di moltiplicarle.

14. Avvicendamenti - loro ragione d'essere - teorie - ragione economica. Esame di qualche formula d'avvicendamento. - Formula generale.

Pastorizia.

15. Pastorizia. - Storia naturale compendiosa degli animali agricoli. - Cure igieniche che lor si debbono prestare. - Tenuta delle stalle. - Alimentazione normale. - Diligenze da usarsi nella riproduzione.

Industrie agrarie.

16. Insetticoltura. - Api. - Produzione del miele e della cera. - Modi di curarle. - Baco da seta. - Cure che gli si debbono.

17. Tecnologia rurale. - Caseificio. - Enologia. - Preparazione del tiglio delle piante tessili - di altri prodotti agrari.

Economia agraria.

18. Sistemi di coltura. - Sistema intensivo - estensivo - misto. - Rapporto di essi collo stato sociale. - Meccanismo dell'azienda rurale.

19. Computisteria agricola. - Elementi necessari per una buona amministrazione. - Libri e registri da tenersi. - Capitali morti - vivi. - Capitale circolante. - Credito fondiario.

20. Condotta agraria. - Proprietà grande, piccola e mezzana. - Sistemi colonici: governo diretto - mezzeria - affittanza. - Sistemi misti. - Rapporti fra il proprietario ed il fittabile - fra il proprietario ed i lavoranti.

III.

Arte ceramica.

Prenozioni.

1. *Nozioni generali* sull'arte ceramica e sulla vetraria.

2. *Cenni storici* sulla fabbricazione del vasellame di terra cotta e sui

Digitized by Google

vetri nell'antichità, e specialmente nell'Egitto, nella Fenicia, nell'Assiria, nella Persia, nella China, nel Giappone, nell'India, nella Gallia, nella Scandinavia, nell'Etruria, nella Grecia, nel Perù e nel Messico. - Descrizione di un'officina d'arte ceramica.

Chimica ceramica.

3. *Principii di geologia*, o storia e descrizione dei terreni nei quali si trovano le materie prime dell'arte ceramica e della vetraria.

4. *Conoscenza delle materie prime* più usate per fare stoviglie, maioliche, porcellane, vetri, cristalli.

Argille plastiche, figuline, smetiche, marnose, marne calcari e limonose, talco, caolino, quarzo, sabbie, feldspato, creta, gesso, fosfato di calce, acido borico, borace, sal marino, soda, potassa, nitro, ossidi ed altri composti del piombo, del rame, dello stagno, dell'arsenico, dell'antimonio, dell'uranio, titanio, ferro, zinco, cobalto, manganese, cromo e argento, oro e platino.

5. *Combustibili:* Legni da ardere. - Combustibili fossili, torba, lignite, litantrace, antracite. - Descrizione dei forni più appropriati alla ceramica.

Tecnologia ceramica.

6. *Preparazione dei materiali:* Vagliatura, macinatura, calcinazione, disaggregazione, colatura, porfirizzazione, levigazione, sciabordo, rassodamento, fermentazione.

7. *Operazioni* che hanno per iscopo di foggiare i vasellami.

8. *Abbozzamento* o modellatura alla mano, sul tornio, per getto a colo e con istampo; *rifinizione*, verniciatura, invetriatura, applicazione degli smalti, dei lustri metallici.

9. *Cottura*. Disposizioni particolari dei forni secondo i generi di vasellame e dei combustibili impiegati.

10. *Specialità diverse della ceramica*.

Terre cotte e maioliche.

11. Terraglie non verniciate, mattoni, tegole, embrici, pianelle o mezzane per pavimenti, ambrogette, stufe, fornelli, crogiuoli, ecc., ecc.

12. Terre cotte e stoviglie a vernici trasparenti, silico-alcaline o piombose.

Digitized by Google

13. Terre cotte smaltate od a vernice opaca, maioliche.

14. *Rassegna dei lavori:* Orientali, arabi, spagnuoli, tedeschi, francesi ed italiani.

15. Maioliche di Venezia, Udine, Firenze, Cafaggiolo, Deruta, Faenza, Forlì, Urbino, Castel Durante, Gubbio, Napoli, Genova, Savona e Vinovo.

16. Luca della Robbia, e Giovanni da Udine, maestri Giorgio e Censio Andreoli da Gubbio, Francesco Xanto Avelli da Rovigo, Guido e Orazio Fontana, Alfonso e Francesco Patanazzi da Urbino, Jeronimo da Pesaro, Luca Cambiaso.

17. Maioliche di Delft e di Amsterdam (Olanda).

18. Maioliche di Norimberga di Anspach (Germania).
» di Bernardo Palissy.
» di Nevers, di Rouen, di Moustier, di Marsiglia e di Bordeaux.

19. Maioliche fine e terre cotte di Stafford (*Staffordshire Pottery*); manifatture di Burslem, d'Etruria, di Stoxe sul Trent. I fratelli Elers, Astbury, Josiah Wedgwood, Spode, Hebert Minton, Copeland; terre cotte e maioliche di Fulham, di Leeds, di Lambeth e di Nottingham.

Porcellane dure e tenere.

20. *Descrizione dei metodi* usati nella Cina e nel Giappone per fabbricare le porcellane dure. Scoperte di Böttger. Stabilimento della manifattura di Meissen in Sassonia. Stolzel e la manifattura di Vienna. Gaspar Wegeley e la manifattura di Berlino.

21. *Scoperte dei caolini* di St. Yrieiz in Francia. Darnet Macquer, manifattura di Sevres. Brogniart, Ebelmen, Regnault, Salvetat, manifatture di St. Cloud, Limoges, Parigi, Bayeux, Bordeaux ed altre.

22. *Porcellane* della manifattura imperiale di Pietroburgo, della reale manifattura di Copenhaghen, di Luisborgo e di Praga.

23. Scoperta dei caolini nel Cornwall (Inghilterra).

24. Manifatture di porcellane di Plimouth, di Bristol, di Chelsea, di Derby, di Bow, di Worcester e di Swansea.

25. William Cookworthy, Lord Camelford, Champion, W. Duesbery, D. Wall, Thomas Flight Lewis.

26. *Porcellane portoghesi e spagnuole:* Manifatture di Vista Alegre e Buenretiro.

27. *Porcellane italiane:* Carlo III e la manifattura di Capodimonte. Ginori

Digitized by Google

e la manifattura di Doccia. Birago, Gioanetti e le porcellane di Vinovo. Richard e le manifatture di Torino e Milano.

28. *Decorazione ceramica:* Smalti, colori, lustri metallici e iridati, dorature, applicazione della cromolitografia, fotografia e galvano-plastica all'ornamento dei vasellami ed altri prodotti dell'arte ceramica.

29. Considerazioni economiche sulla fabbricazione delle maioliche e porcellane. - Condizioni dell'Italia rispetto a queste manifatture.

30. *Studio* sulle forme e sulla bellezza simmetrica. - Armonie dei disegni colle forme. - Contrasto e classificazione dei colori.

31. *Analisi tecnica* dei vari generi di ceramica: indagini sulla composizione chimica. Dei marchi e segni di fabbricazione.

IV.

Arte tintoria.

Agenti fisico-chimici.

1. *Prenozioni.* Storia e conoscenza delle materie prime, tessili e tintoriali. - Connessione di questo studio colla merceologia e colle scienze naturali. - Officina di tintoria. - Strumenti necessari.

2. *Aria atmosferica.* Ventilazione, essiccamento, ossidazione, combustione.

3. *Acqua.* Qualità delle acque e loro influenza sull'imbianchimento e sulla tintura; depurazione meccanica e chimica; lavatura; acqua allo stato di vapore, sue applicazioni per fissare i mordenti od i colori, vapor d'acqua suriscaldato per purificare materie tintoriali. - Acqua aerata od ossigenata.

4. *Zolfo.* Acido solforoso, solfiti ed iposolfiti, loro impiego nell'imbianchimento della seta e lana. - Acido solforico, sua importanza nell'arte tintoria per l'imbianchitura, per la purificazione e dissoluzione delle materie coloranti.

5. *Cloro.* Acido cloridrico, clorati, ipocloriti, loro impiego per l'imbiancamento delle materie tessili vegetali, e per la decolorazione parziale dei tessuti.

6. *Acido nitrico.* Nitrato di potassa, di soda e di ammoniaca, acqua regia, quali ossidanti e come acceleranti nella fissazione dei colori; loro usi per isciogliere metalli e preparare mordenti.

Digitized by Google

7. *Alcali*. Soda, potassa, ammoniaca, calce, carbonati-alcalini; neutralizzazione degli acidi, preparazione di vari sali, modificazione, purificazione, sviluppo e dissoluzione di materie coloranti, come oriana, indaco, oricella, cartamo, ecc., ecc.

8. *Allumina*. Suoi sali, loro impiego come mordenti, e per la preparazione delle lacche. Solfato d'allumina, allumi della Tolfa, di Montioni, di Levante; degli schisti alluminosi, bituminosi e delle argille. - Allume ammoniacale.

9. *Sali di ferro* e loro impiego come mordenti pei colori violetti, per la preparazione dei *bleu* e dei *neri*, e per incupire altri colori. - Cloruro, solfato, nitrato, nitro solfato, pirolignito ed acetato di ferro.

10. *Manganese*. - Cloruro, solfato per colori fulvi, per ossidare l'indaco di vagello.

11. *Zinco*. - Ossido, cloruro, solfato, nitrato, come mordenti per color rosa e per riserve.

12. *Cromato e bicromato di potassa*, per verde, giallo e ranciato di cromo, per isviluppare colori vegetali, per imbiancamento delle materie grasse, e per tessuti. - Cloruro di cromo. - Allume di cromo.

13. *Stagno*. - Suoi usi come riducente. - Ossido di stagno.

14. *Sale di stagno* (protocloruro) come mordente per gialli, come riducente per imbiancare parzialmente i tessuti tinti con ossido di ferro, come agente per i bleu al prussiato.

15. *Bicloruro, bagno fisico ed altre composizioni di stagno* per mordente di scarlatto, al verzino od alla cocciniglia, e per avvivare i rossi di robbia; cloruro di stagno ammoniacale.

16. *Antimonio*. - Solfuro per riducente e preparazione del sale di Zuber, cloruro di antimonio, antimoniato di soda, come mordenti.

17. *Acido arsenioso, arsenico ed arseniato di soda*, per fissare i mordenti, avvivare colori e sviluppare materie coloranti.

18. *Nitrato di bismuto*, per fissare i mordenti, avvivare colori e sviluppare materie coloranti.

19. *Piombo*. Litargirio, biossido di piombo, come ossidante. - Nitrato, acetato, pirolignito di piombo (V. sali di cromo).

20. *Bicloruro di mercurio*. - Come mordente per porpora (murexide), come ossidante, e per isviluppare i colori d'anilina.

21. *Sali di rame solfato*. - Per riserve sotto l'indaco di vagello, nitrato, cloruro, acetato, ecc. di rame, come ossidanti e per neri. Arsenito di rame per verdi.

Digitized by Google

22. *Acido acetico.* - Dalla birra, dal vino e dal legno. - Come sciogliente di ossidi metallici, di gelatine, resine, materie coloranti.

23. *Acido ossalico.* - Dall'ossidazione delle materie zuccherine e delle fecole, dalla segatura di legno e dall'acetosella, come solvente, e per rodere o mascherare mordenti, per fissare ed avvivare colori. - Ossalato d'ammoniaca.

24. *Acido tartarico.* - Dal cremor di tartaro. - Come rodente e per avvivare colori.

25. *Bitartrato di potassa* (cremor di tartaro). - Come ausiliario ai mordenti e per comporre riserve nella stampa dei tessuti.

26. *Acido citrico.* - Per supplire all'acido tartarico e per tingere in rosa col cartamo.

27. *Amido e farine.* - Per ispessire i mordenti ed i colori. - *Liogomma e destrina.* - Gomme (olichicco) nostrali. - Gomma arabica del Senegal, adragante ed altre per apparecchiare i tessuti e per addensare i colori.

28. *Gelatina* di pelli e d'ossa.

29. *Zucchero.* - Glucosa, melassa, per ispessire certi mordenti e come riduttori.

30. *Resine.* - Colofonia, copale, lacca, mastice, ecc., per vernici e per riserve.

31. *Albumina, glutine, cascina.* - Per fissare o cementare i colori di oltremare, di cromo, le lacche, ecc.

32. *Materie grasse.* - Olio di oliva, cera, spermaceti, preparazione del rosso di Levante (Adrianopoli) e per riserve. - Olii siccativi per tele dipinte o stampate.

33. *Saponi* molli e duri, a base di potassa, di soda; - saponi di resine; - saponi con petrolio, con silicato di soda, ecc. per iscrudare e imbiancare le stoffe.

34. *Prodotti della distillazione dei bitumi: Benzina.* - Come sciogliente di materie grasse e materie tintoriali per preparare l'anilina. - *Paraffina*, per dare impermeabilità ai tessuti, per riserve, bagni, ecc. - *Acido fenico* per la preparazione dell'acido picrico e dell'azulina.

Materie tessili.

35. *Materie tessili minerali.* - Amianto od asbesto, tessuti, fiori, ecc., fatti con fili e grani di vetro.

36. *Materie tessili vegetali:* - *a*) Materie tessili comprese nella classe delle

Digitized by Google

crittogame od acotiledoni. - Polytrichium comune, ecc. - *b*) Materie tessili delle piante appartenenti alla classe delle monocotiledoni od endogene. - Agave americana e vivipara, phormium tenax, musa textilis, broussonetia sp., chamerops sp., arenga sp., attalea sp., pandanus sp., ecc. - *c*) Materie tessili delle piante dicotiledoni. - Lino, canapa, ortica della Cina, juta (chorchoms sp.), tiglio, gelso, cotone, seta vegetale dal bombax sp., asclepias sp., chorisia sp. ed altre.

Materie tessili animali (seta). - Del bombice del gelso, dell'ailanto, del ricino, della quercia. - Lana e peli. - Lane grosse di Barberia, ecc. - Lane medie inglesi (dette da pettine). - Merini diversi, merini mauchamp, capre di Cachemire, d'Angora, peli di cammello, d'alpaca, di vigogna, di jack, di coniglio, ecc. - Analisi delle materie tessili o distinzione delle fibre di cotone, lino, canapa, seta, lana, ecc.

Materie tintoriali o coloranti: Colori per la pittura.

38. *Materie coloranti azzurre.* - *a*) *Minerali:* Bleu d'oltre mare, bleu di cobalto, azzurrite (carbonato di rame), bleu di Prussia, ecc. - *b*) *Vegetali:* Bleu di clorofilla, bleu d'indaco, di tornasole. - *c*) *Animali:* Indaco dall'orina, ecc. - *d*) *Prodotti per nuove trasformazioni:* Azzurro d'acido fenico (azulina), d'anilina, bleu di Parigi, bleu di chinoleina, ecc.

39. *Materie coloranti rosse.* - *a*) *Minerali:* Cinabro, minio, rosso d'antimonio, ematite, ecc. - *b*) *Vegetali:* Legno di Fernambucco o di Brasile. - Sappan, legni di sandalo. - Radice di robbia, di Munjeet di Chayaver, di Morinda sp. - Foglie di chica, di terilla ed altre. - Fiori di cartamo. - Frutti di rottlera tintoria, kapilapodi o kamala, paganum harmala, ecc. - *c*) *Animali:* Cocciniglia, lacca de' tintori lacdye. - Kermes o chermisi. - *d*) *Prodotti per trasformazioni particolari:* Rosso d'anilina e picolina, acido rosolico. - Rosso di naftalina (naftazarina).

40. *Materie coloranti gialle.* - *a*) *Minerali:* Cromato di piombo, orpimento, giallo di Napoli, giallo d'Urano, solfuro di cadmio, ecc. - *b*) *Vegetali:* Legni gialli di Cuba, di Tuspan. - Legni di scotano, di jack (artocarpus), di acacia, di ebano giallo, verde, ecc. - Scorza di quercitrone, di zieria sp., di taberna sp. - Radice di berberis, di colombo, cocculus sp., curcuma. - Fiori di zafferano, di svona (butea frondosa). - Frutti di gardenia, di cassia, garcinia. - Gomme, gomma gutta. - Foglie di cassan, memecylon tinct. - *c*) *Animali:* Giallo indiano o puree. - *d*) *Prodotti per trasformazioni:* Acido picrico, fosfina, crisanilina o giallo d'anilina.

Digitized by Google

41. *Materie coloranti ranciate.* - *a*) *Minerali:* Giallo basico di cromo, risigallo, giallo di Napoli, ecc. - *b*) *Vegetali:* Oriana (semi della bixa orellana). - *c*) *Animali:* Porporato di zinco. - *d*) Dal miscuglio del giallo col rosso.

42. *Materie coloranti verdi.* - *a*) *Minerali:* Verde arsenicale, verderame e malachite, verde di cobalto, verde di titanio, verde di zinco. - Verde oltremarino, verde di cromo. - Terre bolari od ocre verdi. - *b*) *Vegetali:* Verde d'erba, verde di ranno, verde chinese (lokao), verde indiano (malda). - *c*) *Animali:* Biliverdina. - *d*) *Ottenute dal miscuglio del giallo coll'azzurro.* - *e*) *Per trasformazioni particolari:* Smeraldina, verde d'anilina.

43. *Materie coloranti violette.* - *a*) *Minerali:* Porpora di cassio, porpora di cobalto. - *b*) *Vegetali:* Legno di campece, d'amaranto, di Madagascar. - Oricella, uva lacca, malva, orcanetta. - *c*) *Animali:* Murexide o porpora antico dai molluschi del genere buccinum e dal genere murex. - *d*) *Dal miscuglio del rosso coll'azzurro.* - *e*) *Per trasformazioni particolari:* Murexide dall'acido urico e dal guano, acido crisammico, o violetto d'aloe, violeina od anilina violetta, peonina o violetto d'acido fenico.

44. *Materie per tingere o colorire in nero.* - *a*) *Minerali:* Terra di Cassel, bitume giudaico, nero di bleu di Prussia. - *b*) *Vegetali:* Bacche di sambuco, di ebulo, di mirtillo, mallo di noce, noci da marca (semecarpus anacardium), lana (genipa americana), foglie di hennè (lawsonia sp.), ecc. - *c*) *Animali:* Nero di seppia. - *d*) *Prodotti per decomposizione di materie organiche:* Nero di Venezia, nero di fumo, nero d'avorio, fuliggine. - *e*) *Miscuglio de' tre colori primitivi.*

45. *Appendice. Materie concianti vegetali.* - *a*) *Dalle radici, dai bulbi:* Scilla marittima, ratania, statice, ecc. - *b*) *Dalle scorze:* Quercia suvera, leccio, cerro, rovere, alno, betula, salice, scorze delle acacie, delle casuarinee, delle rizoforee, delle conifere, ecc. - *c*) *Dalle foglie* di sommacco, scotano, mirto, lentisco, corbezzolo, tamarisco, rododendro, gambier, laguncularia, ecc. - *d*) *Da frutti:* Divi-divi, bablah, algarobilla, mirabolani, anacardio, areca, melograno, coccole di ghianda, vallonea. - *e*) *Da punture d'insetti sulle foglie:* Galle ordinarie, galle d'Aleppo, di Tripoli, di Bombay, di tamarisco, galle della Mecca, della Cina. - *f*) *Da punture d'insetti su frutti:* Galle d'Ungheria o Knoppern, galle del Piemonte.

46. Considerazioni generali sulle materie colorabili, colorate e coloranti. - Analisi delle materie tintoriali e dei colori.

47. *Imbiancatura e preparazione delle stoffe.* - Considerazioni generali sull'imbianchimento, sia riguardo agli agenti che vi concorrono, che alla natura delle stoffe, ossia della mutua azione, delle fibre tessili e dei corpi semplici,

Digitized by Google

degli acidi, delle basi, dei sali, delle materie grasse e delle resine. Influenza della luce e del calore.

48. *Imbiancatura delle fibre tessili vegetali, cotone, lino, canapa.* - Imbianchimento cogli antichi e coi nuovi procedimenti, macerazione, cottura alla calce, alla soda, al sapone ordinario e sapone di resina, alla pressione ordinaria ed alta pressione. - Torrefazione od abbrustiamento dei tessuti, bagni acidi, bagni decoloranti o tini a cloro, essiccazione, apparecchi diversi che subiscono le stoffe per bianco o per tintura. Macchine che servono a discrudare, cuocere, torrefare, clorurare, lavare, spremere e lustrare i filati od i tessuti di cotone e di lino.

49. *Imbiancatura della seta.* - Discrudamento o sgommatura e cottura della seta alla caldaia ordinaria ed a vapore, cottura ad alta pressione o cottura all'autoelava. Bianco chinese ed indiano. - Imbiancatura della seta grezza non scrudata coll'acido zolfo-azotico, coll'acqua ragia, coll'alcool, a acido cloridrico, procedimenti particolari di Giobert, Beaumé, Guinon ed altri. - Insolforazione della seta, bianco di Lione, bianco argentino.

50. *Imbiancatura della lana.* - Digrassatura o purgatura della lana grezza all'acqua, all'urina, alla soda, al sapone; digrassatura al solfuro di carbonio. - Natura delle materie grasse o sucidume. - Relazioni tra il valore della lana grezza e della lana lavata di varie provenienze. - Macchine ed apparecchi che servono a purgare e lavare, a torcere ed essiccare la lana. - Insolforazione della lana per bianco.

51. *Appendice.* Condizionamento e saggio normale della seta, della lana, del lino e del cotone.

Tintura e stampa delle stoffe.

52. *Metodi generali.* - Scopo della tintura. Cenni storici su quest' arte. Distinzione tra la tintura e stampa dei filati e tessuti (tintura monocroma e policroma), differenze tra colorazione, pittura e tintura.

53. Mordenti e maniera d'impiegarli sul cotone, sulla seta e sulla lana, e loro similari per colori uniformi e colori svariati.

54. Modi diversi di tintura, per azione meccanica, per azione chimica e per azione mista. - Condizioni favorevoli alla tintura delle varie stoffe. Colori stabili e colori fugaci. - Azione successiva e simultanea del calore, della luce, dell'acqua, dell'aria, degli alcali, degli acidi e dei sali, sulle stoffe e sulle materie tintoriali. - Materie impiegate e modi di spessire e agglutinare i mordenti e i colori. - Riserve che operano per azione meccanica

Digitized by Google

e per azione chimica. - Ossidanti ed acceleranti. - Rodenti su colori e su mordenti.

55. Variazione o mutamento parziale o totale di un colore (colori-conversione). - Colori insolubili che aderiscono meccanicamente mediante liquidi, che possono diventar solidi ed insolubili. - Colori insolubili che possono divenire parzialmente o temporaneamente solubili (colori d'applicazione).

56. *Apparecchi, strumenti e macchine* per tingere e stampare le stoffe in modo intermittente o continuo.

57. *Pratica della tintura e stampa delle stoffe.* - Considerazioni generali sulle tintorie di cotone, lino, seta, lana e tessuti misti.

58. Procedimenti particolari per tingere in azzurro, giallo, rosso, violetto, verde, ecc., uniforme o localizzato. - Tintura con materie minerali, vegetali, animali, o miste, fissate per azione meccanica, per azione chimica, o per azione fisico-chimica sui fili e tessuti di cotone, di seta, di lana, o misti. - Applicazione della fotografia alla stampa de' tessuti.

59. *Lustratura ed altri apparecchi* per le stoffe tinte o stampate.

60. *Analisi tecnica dei tessuti*, o ricerca dei metodi speciali di tintura e di stampa de' tessuti.

61. Studio degli effetti ottici delle stoffe, della classificazione, contrasti ed armonie dei colori.

62. *Considerazioni economiche* sullo stabilimento delle tintorie di lana, seta, lino e cotone. - Dello stato attuale di queste industrie in Italia e all'estero.

Tintura e stampa della carta.

63. *Carta.* Carte tinte e stampate per tappezzeria, per ornamento e copertura di libri, carte di fantasia e simili.

V.

Arte vetraria.

Prenozioni.

1. Cenni storici. - Estrazione. - Conoscenza delle materie prime (vedi *Arte ceramica*). - Officina di vetreria. - Stromenti.

Digitized by Google

2. Classificazione, composizione e proprietà dei vetri, cristalli e smalti. - *Metodi generali di lavorazione:* Preparazione dei materiali. - Vagliatura, stacciatura, macinatura, mescolamento, fritta, stagionatura, annaffiamento, fusione o vetrificazione. - Conciatura od imbianchimento. - Fornaci o calcarie. - Crogiuoli. - Pentole. - Disposizioni diverse a norma delle specie di vetro e dei combustibili impiegati. - Forno Siemens.

Vetri.

3. *Vetri:* Operazioni principali che hanno per iscopo di foggiare il *vetro*. - Modellatura per soffiamento e pressione, per getto a colo e per istampa. - Distensione e laminatura a soffio coi cilindri e per rotazione, od a forza centrifuga. - Stiramento, filatura, granellatura, saldatura, ricuocitura o distempera, taglio, foratura, arruotamento, pulitura, incisione, appannamento, smaltatura, addoppiamento o stratificazione. - Pittura, tintura, stagnatura, inargentatura dei vetri e dei cristalli.

4. *Metodi speciali di fabbricazione* delle diverse varietà di vetri e cristalli.

5. *Vetri per finestre e coperture di edifizi:* Procedimento per la fabbricazione delle lastre di vetro, qualità degli ingredienti, dosi ed operazioni diverse (mescolanza, fusione, affinamento, rotazione, distensione, ricuocitura) per la preparazione delle lastre col metodo dei cilindri e con quello dei dischi o corone (crownglass) e per colatura.

6. Fabbricazione delle *lastre di vetro per specchi:* Metodo per soffiamento od alla veneziana, *patent plate*. - Operazioni diverse per preparare gli specchi col getto a colo. - Fusione, affinamento, addensamento, schiumatura, decantazione, getto, distensione, ricuocitura, taglio, riquadratura, pulitura colla rena o quarzo, collo smeriglio e col perossido di ferro o rosso inglese. - Metodi particolari delle manifatture di St-Gobain, di Charleroy, di St-Elens, di Sout-Shield, di Sunderland e di Boemia.

7. *Vetro verde per bicchieri e bottiglie:* Natura e proporzioni delle materie prime e dei prodotti. - Operazioni diverse. - Fusione, soffiamento, stampo, ricuocitura, taglio, ecc.

8. *Vetri refrattari e di Boemia:* Composizione, dosi impiegate. - Operazioni particolari, fusione, modellamento, soffiatura e pressione negli stampi di legno od altri, arruotamento, ecc.

Digitized by Google

9. *Cristalli:* Scelta e proporzione delle materie prime. - Composizione dei prodotti. - Varietà di cristalli. - Forma e disposizione dei crogiuoli e dei forni a fusione per preparare i cristalli colla legna e col litantrace. - Operazioni diverse: soffiamento, stampo, taglio, arrotatura, ecc. - Metodi particolari praticati nelle cristallerie di Boemia, d'Inghilterra (Warington, Birmingham, Londra), di Francia (Baccarat, St-Louis, Clichy, Lione).

10. *Strass:* Preparazione, composizione, usi per imitare il diamante e le pietre preziose.

11. *Crown glass*, *Flint glass* e loro applicazione per gli strumenti ottici. - Lavori di Dollond, Guinard, Frauenhofer, Bontemps, Chance.

12. *Vetrerie di Venezia:* Vetri smaltati ed opachi, semi-trasparenti, pellucidi od alabastrini, bianchi o variotinti. - Vetri a trine, vasi ritorti ed a reticelli, mille fiori, granati e filigranati, avventurine, ecc. - *Mosaici* di vetro tinto ed a patine metalliche. - Pittura sul vetro. - Invetriate dipinte ed a mosaico. - Armonie delle forme dei disegni e dei colori.

13. *Analisi tecnica dei vetri e cristalli.*

14. Condizioni economiche (Vedi *Arte ceramica*).

VI.

Astronomia nautica.

Nozioni astronomiche preliminari.

1. Sistema planetario.

2. Posizione d'un punto sull'ellissoide terrestre. - Posizione d'un punto celeste rispetto all'orizzonte, all'eclittica ed all'equatore; relazione fra i diversi elementi che servono a determinarle.

3. Movimenti della terra. - Giorno vero, giorno medio, giorno siderale. - Precessioni degli equinozi, mutazione dell'asse. - Anno tropico, sidereo, civile. - Nozioni sul calcolo delle effemeridi delle stelle e del sole.

4. Luna. - Suoi movimenti e fasi. - Ecclissi solari e lunari. - Cenno sulle effemeridi della luna.

5. Pianeti. - Loro movimenti. - Cenni sulle effemeridi dei pianeti.

6. Stelle.

Digitized by Google

7. Formola d'interpolazione, e sue applicazioni al maneggio delle effemeridi astronomiche.

8. Uso delle effemeridi astronomiche per la conversione di una qualunque nell'altra delle diverse specie di tempo, e per trovare l'ora del passaggio d'un astro al meridiano.

9. Fenomeno delle maree. - Calcolo dell'ora e dell'altezza della marea. - Venti, correnti.

Misura di angoli.

10. Principii sui quali riposa la costruzione degli strumenti astronomico-nautici a reflessione. - Descrizione, uso, cause d'inesattezza e rettificazioni del sestante, del circolo a riflessione, degli orizzonti artificiali.

11. Correzione dell'altezza osservata d'un astro, e della distanza osservata di due astri, prima d'introdurle nei calcoli.

Misura del tempo.

12. Cronometro ed orologio a secondi. - Descrizione sommaria del meccanismo, ed avvertenze sul maneggio dei medesimi.

13. Correzione assoluta del cronometro sull'ora media con l'osservazione d'un'altezza o delle altezze corrispondenti.

14. Problemi che più comunemente si risolvono per mezzo d'un cronometro già regolato.

15. Calcolo dell'ora e del luogo del levare e del tramonto degli astri.

Latitudine e longitudine.

16. Determinazione della latitudine in mare: - 1.° con l'altezza meridiana d'un astro; - 2.° con un'altezza della polare presa in un punto qualunque del suo parallelo; - 3.° con due altezze extrameridiane dello stesso astro e l'intervallo di tempo decorso fra le due osservazioni; oppure con le altezze simultanee o non simultanee di due astri qualunque.

17. Determinazione della longitudine in mare: - 1.° per mezzo del cronometro; - 2.° col processo di Borda.

Digitized by Google

Deviazione dell'ago magnetico.

18. Determinazione della deviazione dell'ago della bussola per mezzo: - 1.° dell'amplitudine; - 2.° dell'azimut d'un astro, o d'un oggetto terrestre; - 3.° del passaggio d'un astro al primo verticale, o al meridiano.

19. Azione delle masse di ferro esistenti a bordo, sull'ago della bussola. - Costruzione ed uso della tavola delle deviazioni che respettivamente corrispondono, per una stazione data, alle diverse orientazioni della chiglia.

Costruzione dei piani e delle carte idrografiche.

20. Della topografia. - Principali strumenti usati nelle operazioni topografiche.

21. Della livellazione. - Linea di livello vero, e linea di livello apparente. - Refrazione. - Errore di sfericità. - Istromenti che servono a determinare le differenze di livello. - Livellazione semplice, livellazione composta.

22. Istrumenti che servono alla misura delle distanze lineari. - Teoria della stadia, scala di riduzione per le distanze inclinate. - Scelta, allineamento, e misura delle basi. - Riduzione delle basi all'orizzonte.

23. Metodi generali di rilevamento, e scelta di essi secondo i casi. - Registri delle osservazioni. - Tavoletta pretoriana. - Costruzione grafica del piano. - Scala geometrica. - Osservazioni astronomiche per tirare sul piano la linea meridiana. - Modi per determinare la posizione di un qualunque punto rimarchevole nel mare e in vista delle coste. - Sonde.

24. Notizie da aggiungere sui piani idrografici. - Meridiana magnetica. - Direzione e velocità delle correnti. - Stabilimento e unità di altezza della marea.

25. Cenni sui vari metodi di proiezione usati nelle carte geografiche. - Latitudini crescenti, modi di calcolarle, usi principali.

VII.

Attrazzatura e manovra navale.

Attrazzatura.

1. Formazione di tutte le specie di gruppi, legature, paglietti, impiombature, stroppi di bozzelli e remi.

Digitized by Google

2. Nomenclatura di tutti i pezzi componenti l'alberatura e i pennoni, e loro dimensioni.

3. Nomenclatura di tutte le manovre dormenti, loro dimensioni, guarnitura e taglio. - Denominazione delle manovre correnti, loro passaggio.

4. Dimensioni delle àncore, loro attrazzi ed ormeggi; dei bozzelli, bigotte, ganci e radamie.

5. Nozioni sulla confezione delle diverse qualità di cordami, loro peso e forza.

6. Nozioni sull'invasamento e varo di una nave, e su i diversi modi di alberare.

7. Ordine di incappellatura per tutti gli alberi, e guarnizioni dei pennoni.

8. Preparazione di una nave per la carena.

9. Nomenclatura delle vele quadre e latine, loro posizioni sugli alberi, denominazioni di tutte le parti che le costituiscono, modo di invergarle e serrarle. - Nozioni sul taglio delle vele.

Manovra navale.

10. Nozioni generali sulla composizione e scomposizione delle forze, e sulle resistenze dei fluidi al movimento dei corpi immersi.

11. Evoluzioni generali di manovra nelle rotte obblique e nelle dirette. - Vari modi di girare di bordo con tutti i tempi.

12. Indicazione dei diversi modi di mettere in panna.

13. Definizione della cappa, indicarne i diversi modi; precauzioni da prendere.

14. Modo di sondare alla vela con venti belli e con venti forti.

15. Dare o prendere caccia, vantaggi e svantaggi di essere al vento o sottovento.

16. Abbordaggi, maniera di evitarli.

17. Prendere o dare rimorchio, avvertenze nei due casi virando di bordo per davanti o in poppa.

18. Passare a poppa di una nave per prendere gli ordini.

19. Preparativi per mettere alla vela, manovra degli ormeggi e delle àncore; casi che si presentano, sia tenendo conto delle correnti, sia dovendo aver riguardo a degli ostacoli.

20. Caso di sradare.

21. Preparativi generali per andare alla sonda, casi che si presentano

Digitized by Google

tenendo conto del vento e delle correnti; indicare i diversi modi di afforciarsi, e i diversi modi di ormeggiare una nave.

22. Nozioni sulle diverse avarie, arenaggio, modo di distendere le àncore per mezzo delle lancie, formazione della zattera di salvamento.

23. Vena d'acqua. - Caso d'incendio a bordo. - Caduta di un uomo in mare.

24. Mezzi di mandare una cima a terra quando la nave sia gettata alla costa dal tempo; precauzioni da prendere nei tempi burrascosi e nebbiosi, modo di fuggire o rompere una tromba.

25. Manovre all'approssimarsi di una tempesta a tipo rotatorio, o ciclone, in ciascuno dei due emisferi; manovre per allontanarsi dal centro del ciclone quando questo sia sopraggiunto.

26. Manovre diverse che si fanno coi battelli a vapore, a ruote o ad elica nell'entrare e nell'uscire dai porti, e nel corso della navigazione in circostanze diverse.

27. Sguarnire e disarmare una nave.

VIII.

Chimica generale.

Parte prima.

1. Oggetto della chimica. - Corpi. - Proprietà generali. - Stato di aggregazione. - Forze che agiscono sulla natura dei corpi. - Loro natura intima. - Corpi semplici e composti. - Molecole integranti. - Molecole costituenti.

2. Coesione. - Azione di questa forza. - Forze che la contrastano. - Maniera di agire. - Cambiamento di stato che induce il calorico nei corpi. - Fusione. - Soluzione. - Cristallizzazione. - Isomorfismo. - Dimorfismo. - Polimòrfismo. - Allotropia. - Isomerismo.

3. Forza di combinazione. - Cause che la favoriscono - che la contrastano.

4. Leggi colle quali i corpi si combinano: - 1.° legge delle proporzioni definite - 2.° delle proporzioni multiple - 3.° delle sostituzioni reciproche. - Teoria degli equivalenti.

5. Nomenclatura sistematica dei corpi. - Stechiometria. - Classificazione dei corpi semplici.

Digitized by Google

6. Aria atmosferica - sua composizione. - Ossigeno - proprietà del medesimo - maniera di estrarnelo. - Combustione. - Calore virtuale. - Azoto - sue proprietà.

7. Acqua. - Composizione dell'acqua. - Analisi. - Sintesi. - La di lei composizione in equivalenti si deduce anche dal peso del vapore. - Proprietà dell'idrogeno isolato.

8. Combinazioni dell'azoto coll'ossigeno - in ispecie acido azotico - idruro d'azoto.

9. Carbonio. - Stati allotropici - sue combinazioni coll'ossigeno. - Ossido ed acido carbonico. - Combinazioni coll'ossigeno. - Idrocarburi. - Funzione di questi corpi nella chimica organica. - Equivalenti.

Parte seconda.

10. Nozioni di analisi organica elementare. - Determinazione dei primi quattro corpi semplici sunnominati. - Equivalente delle sostanze organiche.

11. Zolfo. - Sue combinazioni ossigenate - coll'idrogeno - col carbonio. - Ossiacidi. - Solfacidi.

12. Cloro ed alogeni. - Combinazioni coll'ossigeno - coll'idrogeno.

13. Fosforo. - Composti ossigenati. - Acidi poliatomici. - Idrogeno fosforato. - Idrocarburi fosforati o fosfine. - Arsenico. - Idrogeno arsenicale.

14. Caratteri fisici dei metalli. - Loro modo d'esistere in natura. - Ossidi metallici. - Leghe.

15. Sali. - Sali alogeni - amfidi-doppi. - Azione degli agenti esterni sui sali.

16. Caratteri dei sali in quanto all'acido che li costituiscono. - Caratteri dei sali in quanto alle basi.

IX.

Chimica agraria.

Prenozioni.

1. Analisi immediata dei corpi organici. - Quali caratteri devono offrire le sostanze ottenute col mezzo dell'analisi immediata, perchè si possano considerare quali specie *sui generis*.

Digitized by Google

Suolo.

2. Origine del terreno coltivabile. - Proprietà generali assolute. - Proprietà relative.

3. Analisi meccanica di un terreno. - Precauzioni da prendersi nello sceglierne il campione.

4. Analisi chimica del terreno. - Ricerca e dosatura del carbonato calcare - della magnesia - dell'ossido di ferro - delle materie organiche col processo di Berthier. - Dei principii solubili nell'acqua.

5. Ammendamenti meccanici. - Ammendamenti chimici. - Analisi delle pietre da calce - delle marne - del gesso e dei rottami di fabbriche - delle ceneri di legno non lisciviate - lisciviate - delle ceneri di torba - e di carbon fossile.

6. Ricerca dell'azoto esistente in un terreno: - sotto forma organizzata - sotto forma di ammoniaca - sotto quella di acido azotico.

7. Azione dell'aria sul terreno. - Azione fisica. - Azione chimica. - Fenomeni che ne dipendono.

8. Azione dell'acqua sul terreno. - Diversità di composizione nelle diverse acque naturali. - Fenomeni che ne conseguono.

Piante.

9. Materiali immediati che costituiscono le piante. - Materie proteiche. - Alterazioni che subiscono in presenza dell'aria. - Putrefazione. - Cellulosa e materia incrostante. - Legno. - Per qual ragione si altera, e come si può conservare.

10. Materie amidacee. - Composizione dei semi oleosi e degli alimentari. - Alterazioni alle quali soggiacciono. - Modi di conservazione.

11. Ingrassi vegetali. - Sovescio. - Terricciate.

12. Materie minerali esistenti nelle piante. - Come si liberano dall'accoppiamento delle sostanze organiche. - Processo per analizzare le ceneri.

13. Sostanze albuminoidi - grasse - ossee. - Materie cornee.

Animali.

14. Fenomeni chimici dell'economia animale: - Digestione - Respirazione. - Dalla conoscenza di questi fenomeni si giunge a stabilire una alimentazione razionale pel bestiame. - Alimenti respiratorii - plastici.

Digitized by Google

- Rapporti che devono correre fra loro. - Circostanze delle quali si deve tener conto nell'alimentare il bestiame.

15. Sostanze azotate degli alimenti. - Quantità che ne esistono nel fieno e foraggi analoghi - nelle paglie - nei grani ed avanzi di questi - nelle radici e nei tubercoli.

16. Sostanze grasse e fosfatate. - Come si determina la quantità che ne esiste nei semi oleosi - e nelle focaccie.

17. Prodotti degli animali.

X.

Chimica applicata alle costruzioni.

Aria ed Acqua.

1. Aria atmosferica. - Cause che la guastano. - Metodi di ventilazione.
2. Acqua potabile e per gli usi industriali.

Materiali.

3. Carbonio. - Carboni fossili e carboni artificiali e loro applicazioni. - Combustione.
4. Cloro e sue applicazioni.
5. Silice. - Diversi stati in cui si trova e sue applicazioni.
6. Fabbricazione della polvere e sue applicazioni.
7. Calci - cementi - e pozzolane; - malte - gessi - ecc.
8. Argille. - Fabbricazione dei mattoni, tegoli, embrici, ecc.
9. Pietre da costruzione, da decorazione e da ornamento. - Metodi per conoscere la loro resistenza agli agenti atmosferici. - Pietre artificiali.
10. Ghisa, ferro e acciaio, e loro impiego.
11. Zinco, stagno, rame e piombo; loro proprietà e loro impiego.
12. Legname. - Metodi di conservazione, e metodi di preservazione dagli incendi.
13. Olii - resine - e vernici.

Appendice.

14. Fermentazione e industrie che ad esse si collegano.
15. Putrefazione. - Metodi per ritardarla o impedirla. - Cimiteri.

Digitized by Google

XI.

Computisteria.

Prima parte.

1. Linguaggio del commercio; spiegazione del significato dei principali vocaboli e frasi commerciali.

2. Titoli comprovanti gli atti di commercio.

3. Effetti di commercio o titoli fiduciari; forma, scopo, utilità.

4. Aritmetica commerciale.

5. Conti correnti a interesse, appurati con i tre metodi: - diretto, indiretto e scalare.

6. Tenuta dei libri in partita semplice - teoria ed applicazione.

7. Tenuta dei libri in partita doppia - regola fondamentale - perfezione e vantaggi della medesima - condizioni per l'esattezza della tenuta dei libri.

8. Compilazione degli articoli del giornale - articoli semplici, composti e complessi - riporto dei medesimi sul maestro - modo di correggere gli errori di compilazione degli articoli del giornale - idem degli errori di riporto sul maestro. - Conto in sospeso.

9. Origine dei conti generali - proprietà e suddivisione dei medesimi.

10. Conti particolari e loro divisione. - Classazione dei conti.

11. Bilancio di verificazione - punteggiatura dei libri - chiusura dei conti e specialmente dei conti merci in genere, profitti e perdite e fondo capitale.

12. Principali conti da aprirsi nella computisteria a partita doppia di una famiglia - di una società per l'esercizio di una miniera, di una operazione marittima, di una società in accomandita, di una banca di circolazione, ecc.

Seconda parte.

13. Sistemi monetari di vari Stati. - Metalli nobili, materia, titolo, piede e peso; tolleranza; valore legale, reale e variabile. - Calcolo aureo-argenteo; monete effettive e di conto.

14. Sistema monetario dello Stato. - Piedi monetari e unità monetarie dei vari Stati d'Europa. - Parità delle monete estere fra loro. - Problemi relativi. - (Regola congiunta o catenaria).

Digitized by Google

15. Sistemi di misure di vari Stati. - Denominazione delle principali misure lineari, superficiali, di capacità e di peso degli Stati d'Europa. - Parità delle misure estere fra loro. - Problemi relativi.

16. Fondi pubblici dello Stato e dei principali Stati esteri, Francia, Inghilterra, Austria, Spagna, Russia, ecc. - Calcoli relativi a speculazioni su tali fondi.

17. Arbitraggi mercantili e di banca. - Cambio diretto e indiretto. - Tratte e rimesse continuate. - Ordini di banca. - Problemi relativi.

18. Cenni sulle banche pubbliche di circolazione, di sconto e deposito, fondiarie e di credito mobiliare.

19. Esercizi di corrispondenza commerciale.

XII.

Concia e rifinizione delle pelli.

Introduzione.

1. Storia e importanza dell'arte de' *vaiai*, *cuoiai* e *valigiai*. - Scopo della concia delle pelli. - Classificazioni diverse dei cuoi e delle pelli a norma degli usi a cui si rivolgono, ed a seconda delle materie concianti impiegate; metodi di lavorazione che ne derivano. - Descrizione di una officina da conciatori. - Condizioni nelle quali è bene si trovi. - Strumenti necessari ad una concia.

Materie concianti.

2. Materie concianti minerali, od ausiliarie alla concia delle pelli.
3. Materie concianti vegetali.
4. Materie concianti animali.

Materie tintoriali.

5. Materie tintoriali impiegate per tingere e colorire le pelli, suddivise a norma della qualità dei colori: natura e origine dei medesimi.

Digitized by Google

6. Struttura dei tessuti che costituiscono le pelli di buoi, bufali, vacche, cavalli, capre, montoni, agnelli e capretti; pelli d'elefante, d'ippopotamo, di lontra, di daino e simili.

7. Pelli grezze o pelose, fresche, secche, secche salate, in salamoia o salate in trippa.

Lavorazioni delle pelli.

8. *Metodi generali di purgo, concia e rifinizione delle pelli.* - Prime operazioni che si fanno nelle concierie, o lavori detti di riviera, rammollitura o messa in carne, gramignatura e lavatura delle pelli. - Dipelatura alla calce, all'orpimento; dipelatura per fermentazione ed a vapore. - Scarnitura, spurgo all'acqua, per macerazione colla canizza e colla crusca, col conciume sfruttato e cogli acidi. - Rifenditura o sdoppiamento delle pelli. - Digrassatura per azione meccanica e coi solventi. - Operazioni generali di concia (addobbo, rammorto, ecc.).

9. *Metodi speciali di concia e rifinizione delle pelli.* - Concia delle pelli all'allume ed al salmarino (allude). - Cuoi sugatti ed a foggia ungherese per finimenti. - Pelli di montone, di agnello, di capretto, per fodere, cilindri, guanti.

10. Concia delle pelli all'olio (pelli scamosciate). - Pelli di bue, vacche e bufali per cigne e buffetteria. - Pelli di vitello, capra e montone per guanti da milizia, per bendaggi, per oreficerie, ecc.

11. Concia delle pelli colle scorze, radiche, foglie e frutti. - Cuoi grossi per suola, per cigne di macchine, per sellerie e finimenti per valigierie. - Vacchette lavorate all'uso di Levante e di Moscovia. - *Bulgher* e *Jouft*. - Vacchette e vitelli bianchi naturali e patinati per calzoleria e filature. - Pelli di cinghiale per selleria.

12. Pelli verniciate, da carne o da buccio, liscie od in grana.

13. Marocchini e pelli marocchinate, nere, variopinte, dorate, marezzate, stampate, liscie, in grana e zigrinate per calzoleria, per mobili, per cappelli e per libri.

14. Operazioni diverse. - Macchine, strumenti ed apparecchi impiegati a norma de'vari generi di concia e rifinizione delle pelli; utilizzazione dei residui di pelli; materie concianti e tintoriali.

15. Spiegazione dei fenomeni della concia secondo i diversi sistemi. - Concia per azione meccanica e per affinità chimica.

Digitized by Google

16. Tintura delle pelli; in che differisce da quella delle stoffe.

17. Procedimenti seguiti nelle diverse provincie del Regno, paragonati con quelli di altre nazioni.

18. Stato attuale dell'industria de' cuoi e pelli in Italia ed all'estero. - Condizioni favorevoli al suo incremento. - Rapporti economici con altre industrie.

Arte del pellicciaio.

19. Qualità di animali che somministrano pelliccie. - Preparazioni delle pelliccie. - Conservazione delle medesime. - Vari usi.

XIII.

Costruzione.

Materiali da costruzione.

1. Pietre naturali. - Classificazione e proprietà fisiche delle pietre. - Pietre più in uso nelle costruzioni. - Vizi delle pietre. - Estrazione e lavorabilità delle pietre.

2. Laterizi. - Qualità delle terre. - Fabbricazione dei laterizi. - Varie specie dei medesimi. - Cottura. - Indizi della bontà dei laterizi.

3. Calci. - Distinzione delle calci. - Cottura. - Processi pratici per riconoscere le qualità delle calci. - Calci idrauliche artificiali.

4. Arene e sabbie. - Qualità delle sabbie. - Processi pratici per riconoscerle. - Lavatura delle sabbie terrose.

5. Gesso. - Cottura, proprietà e qualità del gesso.

6. Malte. - Malte semplici, malte composte. - Terra grassa.

7. Pozzolane. - Qualità e proprietà delle pozzolane.

8. Smalti. - Pietre artefatte. - Mastici e bitumi.

9. Legnami. - Proprietà, taglio, stagionatura, squadratura, segatura, trasporto, conservazione, incurvamento, e preservazione dei legnami.

10. Metalli e leghe metalliche impiegate nelle costruzioni.

11. Cenni sulla resistenza dei materiali: all'estensione, alla compressione, alla flessione, alla torsione.

Digitized by Google

Lavori in terra.

12. Coesione delle terre. - Inclinazione delle scarpe. - Scavo delle terre e loro qualità in relazione alla resistenza allo scavo. - Procedimento pratico per determinare la qualità delle terre.

13. Vari generi di trasporto delle terre, sbraccio orizzontale, sbraccio verticale, ricambio.

14. Costruzione degli scavi e dei rilevati, formazione delle scarpe e loro rivestimento.

Lavori in muratura.

15. Costruzioni murali. - Varie specie di murature. - Rivestimenti con pietre e con mattoni. - Muri a secco.

16. Fondazioni. - Indicazione dei metodi di fondazione sia all'asciutto che sott'acqua. - Macchine palificatorie e macchine effossorie.

Lavori in legname e in ferro.

17. Taglio dei legnami. - Varie specie d'unione dei medesimi. - Travi composte e travi armate.

18. Unione delle lastre di ferro. - Composizione delle travi metalliche.

Arginature e derivazioni d'acqua.

19. Classazione e costruzione degli argini. - Rivestimenti di ripa e degli argini. - Pennelli. - Pignoni.

20. Chiuse stabili ed instabili. - Canali di condotta delle acque. - Bocche di derivazione. - Partitori. - Ponticanali, sifoni.

Fabbriche civili e rurali.

21. Regole pratiche per determinare la grossezza dei muri. - Mezzi per tenere i muri collegati fra loro. - Varie parti costituenti una fabbrica secondo la sua destinazione; soffitti, volte, tetti, e loro armatura.

22. Cenni sulla ventilazione, riscaldamento, illuminazione, distribuzione delle acque.

Digitized by Google

Ponti in muratura.

23. Acquedotti, ponticelli, viadotti, ponti ad una e più arcate. Forma delle arcate.

24. Stabilità dei piedritti e dei vòlti. - Regole pratiche per determinare la spessezza dei vòlti alla chiave, dei piedritti, e delle pile.

25. Armature dei vòlti. - Vari sistemi di armature. - Disarmamento dei ponti.

Ponti in legname e in ferro.

26. Vari sistemi di ponti in legname. - Varie parti dei medesimi. - Regole pratiche per determinare le dimensioni delle parti principali.

27. Cenni sui ponti in lastra di ferro od in tola. - Descrizione delle varie parti che le compongono, e calcolo delle dimensioni delle travi. - Carichi di prova.

28. Cenni sui ponti ad archi metallici e sui ponti pensili. - Descrizione delle varie parti che li compongono, e regole per determinare le dimensioni dei pezzi principali.

Strade ordinarie.

29. Andamento e profili delle strade ordinarie. - Forma, struttura ed accessori di queste strade. - Traverse degli abitati. - Muri di sostegno delle terre, muri di ripa. - Calcolo delle dimensioni di questi muri. - Cenni sulla manutenzione delle strade.

Strade ferrate.

30. Nozioni storiche sulle strade ferrate. - Pendenze, curve, profili. - Armamento ed accessori delle strade ferrate. - Cenni sul costo di costruzione, manutenzione ed esercizio di queste strade.

Stime.

31. Modo con cui si deve procedere nelle stime dei lavori e delle opere indicate precedentemente - Analisi dei prezzi; casellari - perizie - capitoli - relazioni.

Digitized by Google

XIV.

Costruzione navale.

Prima parte.

1. Descrizione sommaria dei pezzi che compongono lo scafo d'un bastimento.
2. Cale di costruzione, e lavori preliminari.
3. Lavoro e montatura dei diversi pezzi di ossatura: metodi per rettificarne la posizione.
4. Diverse congegnazioni delle poppe, ordinate, deviate. - Collocamento delle forme.
5. Legamenti e rivestimenti interni.
6. Costruzioni dei ponti, istallazione delle coperte.
7. Lavorio del fasciame esterno, diversi metodi d'impernagione con metalli e con caviglie di legno.
8. Argani, bitte, grue d'àncore ed altri accessori. - Timone, sua istallazione.
9. Calafataggio, e foderature in rame.
10. Materiali impiegati nella costruzione dello scafo.

Seconda parte.

11. Operazione del varo e dell'alaggio a terra.
12. Alberatura, velatura; materiali che vi si adoperano.
13. Tracciato dei bastimenti su diversi piani di proiezione.
14. Sviluppo delle forme. - Loro impiego nella costruzione.
15. Formazione delle seste. - Metodi per prendere i quartabuoni.
16. Lavorio dei diversi pezzi dello scafo con le seste e i quartabuoni rilevati dalla sala.
17. Calcolo della superficie delle ordinate, e delle linee d'acqua.
18. Calcolo del volume della carena e del peso d'acqua spostato. - Scala di solidità.
19. Calcolo del peso dei materiali componenti lo scafo e l'armamento della nave, non che del carico che può la stessa trasportare.
20. Del tonnellaggio e metodi per calcolarlo. - Regolamenti per la stazatura delle navi.

Digitized by Google

21. Installazione delle macchine a bordo dei piroscafi e dei bastimenti misti.

22. Dettagli sulla costruzione dei bastimenti in ferro.

23. Processi d'esecuzione dei medesimi. - In che differiscono da quelli dei bastimenti in legno.

24. Centri di gravità delle superficie.

25. Centro di gravità della carena.

26. Centro di gravità della nave.

27. Metacentro latitudinale. - Stabilità, mezzi per aumentarla.

28. Metacentro longitudinale. - Influenza del trasporto longitudinale dei pesi sul bilanciamento delle navi.

29. Oscillazioni dei bastimenti, rollio e tangheggio. - Considerazioni generali sulla distribuzione dei pesi a bordo, e loro effetto sulla stabilità e sui movimenti della nave.

30. Resistenza dei fluidi; relazioni fra la stessa e la forza motrice, sia il vento, sia il vapore. - Velocità impressa alla nave.

31. Vele. - Calcolo della superficie di velatura e del centro veliero. - Inclinazione prodotta dall'azione del vento. - Deriva.

32. Teoria del timone. - Angolo del massimo effetto.

XV.

Cotonificio.

Cotone.

1. Cenni storici sul *cotone*; importanza del cotone ne' suoi rapporti con l'agricoltura, l'industria manifattrice, la marina mercantile ed il commercio internazionale. - Statistica della produzione cotonifera. - L'associazione di Manchester per la provvista del cotone; la Commissione Reale per la coltivazione del cotone nel regno d'Italia.

2. Natura e proprietà della *pianta* del cotone: cotone erbaceo, cotone arbusto, cotone albero, e varie specie loro. - Particolari norme di coltura; scelta delle sementi; terreni e climi confacienti alla produzione del cotone; regole e macchine per la sgranellatura. - Analisi del cotone,

Digitized by Google

caratteri distintivi delle sue diverse specie: cotoni a lana lunga, cotoni a lana corta, cotoni di levante.

Cotonificio.

3. Filatura, doppiatura e tessitura del cotone. - Diversi numeri e qualità dei filati, e diverse specie e qualità dei tessuti. - Macchine. - Telai a mano e meccanici. - Motori. - Raffronti fra i diversi procedimenti e motori, e preferenza degli uni sopra gli altri. - Imbianchimento e tintura dei filati e tessuti di cotone (Vedi programma dell'*Arte tintoria*).

4. Stampa dei tessuti; fondo e disegno, stampati a mano, stampati a macchina, tavole, cilindri, ecc. - Apparecchi e disposizione dei tessuti che devono essere sottoposti al vapore; ripulitura dei tessuti stampati; *apprêt*; materiali che si adoprano a lustrare. - Macchina.

5. Applicazioni della *fotografia* alla stampa dei tessuti.

6. Condizione economica del *cotonificio*; sua importanza in Inghilterra, Francia, Stati Uniti, Zollverein, Olanda, Belgio, Austria, Svizzera e Italia. - Importazione, esportazione e consumo in Italia di cotoni naturali o lavorati. - Regime doganale; tare ed usi nelle diverse piazze commerciali, conti di compra simulati; frodi d'imballaggio, ecc.

XVI.

Diritto.

Prenozioni.

1. Della legge positiva. - Sue condizioni sostanziali secondo lo Statuto italiano. - Sua promulgazione e pubblicazione. - Sua forza obbligatoria

2. Distinzione delle leggi. - Diritto privato e diritto pubblico.

Elementi di diritto civile sulla proprietà.

3. Della proprietà in generale.

4. Delle limitazioni al diritto di proprietà: *a*) servitù prediali stabilite dalla legge; *b*) servitù prediali stabilite per fatto dell'uomo.

5. Regole particolari ad alcune specie di proprietà: *a*) alla proprietà

Digitized by Google

delle acque; *b*) alla proprietà dei boschi; *c*) alla proprietà delle miniere; *d*) alla proprietà delle risaie, ecc.

6. Della proprietà letteraria, artistica e industriale, o, a meglio dire, dei diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno e delle invenzioni industriali. - Marchi e segni di fabbrica.

7. Dell'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Diritto commerciale.

8. Degli atti di commercio.

9. Delle persone commercianti, cioè: *a*) delle persone che la legge considera per *commercianti*; *b*) delle persone alle quali è per *eccezione* permesso o proibito l'esercizio del commercio; *c*) delle persone e delle istituzioni ausiliarie del commercio.

10. Delle obbligazioni commerciali *in generale*: *a*) come nascono le obbligazioni; *b*) quali effetti producono; *c*) come si estinguono; *d*) come si prova la esistenza o la estinzione delle obbligazioni.

11. Delle obbligazioni commerciali *in particolare*: *a*) delle società; *b*) della compra e vendita; *c*) della locazione e conduzione, e in ispecie delle imprese di trasporto; *d*) del mandato e della commissione; *e*) del cambio e delle cambiali: *f*) dell'imprestito e dei biglietti; *g*) del pegno commerciale.

12. Dei fallimenti e delle bancherotte.

13. Della giurisdizione commerciale.

Diritto marittimo.

14. Diritto marittimo internazionale: *a*) in stato di pace; *b*) in stato di guerra; *c*) di fronte ai neutri.

15. Diritto marittimo pubblico interno: *a*) dell'amministrazione della marina mercantile; *b*) del servizio e polizia marittima; *c*) del servizio e polizia dei porti e delle spiaggie; *d*) dei reati marittimi e delle pene.

16. Diritto marittimo privato: *a*) della proprietà dei bastimenti; *b*) delle convenzioni, diritti ed obblighi del personale dei bastimenti; *c*) del noleggio: *d*) dell'imprestito marittimo; *e*) delle assicurazioni; *f*) delle avarie; *g*) della vendita coatta dei bastimenti, e dei diritti e privilegi dei terzi sui bastimenti stessi.

Digitized by Google

17. Cenni speciali sulle prove giudiziali secondo il codice di procedura civile, e più specialmente sulle perizie.

Nozioni di diritto pubblico.

18. Diritto pubblico interno. - Diritto costituzionale. - Diritto amministrativo. - Diritto penale. - Diritto giudiziario.

19. Basi del reggimento monarchico rappresentativo secondo lo Statuto italiano. - I tre poteri. - L'ordine giudiziario. - Il comune e la provincia. - Il circondario. - Il mandamento. - Diritto elettorale e suo esercizio. - Guarentigie d'ordine e di libertà assicurate dallo Statuto. - Milizia nazionale.

20. Autorità amministrative. - Corpi deliberanti o consultivi che intervengono nell' amministrazione. - Materie amministrative. - La polizia amministrativa relativamente alle persone, agli interessi morali della società, all'esercizio delle industrie, al demanio pubblico, alle paludi, acque e strade, al servizio delle opere pubbliche.

21. Servizi pubblici. - Brevi cenni sull' amministrazione finanziaria, demanio, contribuzioni dirette, catasto, contribuzioni indirette, sulle privative, sull'amministrazione del debito pubblico, sulla contabilità amministrativa, sulla forza pubblica.

22. Cenni generali sul diritto penale.

23. Autorità giudiziarie e ordinamento loro. - I giurati.

24. Diritto pubblico esterno. - Del dominio internazionale. - Del mare e delle parti del mare prossime alla terra, dei golfi, baie, rade, porti, stretti, mari interni e chiusi. - Della scoperta e della occupazione della proprietà internazionale. - Del diritto di guerra. - Dei trattati politici e degli usi internazionali. - Funzioni della diplomazia e dei consolati.

XVII.

Disegno.

Disegno geometrico.

1. Nozioni preliminari e definizioni. - Origine ed oggetto del disegno geometrico, topografico, architettonico, industriale, navale e decorativo.

Digitized by Google

2. Strumenti più comuni nell'arte del disegno.

3. Disegno lineare. - Modo di tracciare le linee e convenzioni relative. - Soluzione grafica dei principali problemi che si riferiscono alla retta ed al punto - alla retta e circonferenza di circolo - ai poligoni regolari.

4. Considerazioni sulle curve in generale. - Curve piane, ed a doppia curvatura. - Rette tangenti e normali ad una curva. - Rettificazione delle curve, circolo osculatore. - Rappresentazione d'una curva piana, coordinata dei suoi punti.

5. Descrizione e tracciamento delle curve piane di cui è nota la legge di formazione, e che sono più in uso nelle arti.

6. Copiatura e riduzione dei disegni. - Riduzione dei disegni con vari punti. - Scale geometriche. - Compasso di riduzione. - Rapporti e riduzioni superficiali.

7. Rappresentazione d'un punto nello spazio coi piani di proiezione. - Proiezioni orizzontali e verticali di un punto, di una linea, di una superficie e di un corpo qualunque. - Pianta d'un corpo e sua elevazione. - Proiezioni orizzontali di circoli, poligoni, poliedri, coni, piramidi, cilindri retti ed obliqui diversamente disposti rispetto ai piani di proiezione.

8. Nozioni preliminari sulle ombre proprie e proiette. - Direzione dei raggi luminosi, e modo di rappresentarli sul disegno. - Modo di distinguere sul disegno le parti in luce e le parti in ombra delle figure piane più usuali e dei contorni curvilinei. - Ombre proprie ed ombre proiette di alcuni corpi.

9. Tinte convenzionali per rappresentare i corpi ed i materiali più usati nell'industria. - Tinte piane; chiaroscuro a tratti ed all'acquerello. - Indicazione dei due metodi di acquerellare ed applicazione dei medesimi.

Disegno topografico.

10. Nozioni relative al disegno topografico. - Elementi di disegno topografico a penna. - Modo con cui si rappresentano le ondulazioni della superficie del terreno. - Direzione della luce e modo di determinarla sul disegno. - Rappresentazione dell'acqua, del mare, dei laghi e fiumi, dei campi, prati, vigne in pianura ed in collina, gerbidi, pascoli, terreni umidi, risaie, stagni, paludi, torbiere, saline. - Delle piante ordinarie, d'alto fusto, conifere, ed a capitozza. - Dei boschi cedui alti e bassi. - Dei cespugli, orti e giardini. - Dei banchi di sabbia e ghiaia, delle roccie.

11. Modo di indicare sui piani topografici le strade nazionali, comunali,

Digitized by Google

private, sentieri, strade ferrate, gallerie sotterranee, strade incassate ed in rilievo. - I ponti in pietra, in cotto ed in legno. - I ponti sospesi, di barche ed i ponti volanti. Gli edifizi pubblici e privati.

12. Vari caratteri e scritture usate nei piani topografici. - Disegni a penna di piani topografici.

13. Disegno topografico all'acquerello. - Tinte convenzionali, colori e loro combinazioni per ottenere queste tinte nel disegno topografico; avvertenze nell'applicarle sulla carta. - Metodo e tinte per rappresentare in disegno: - *a*) Acqua, fiumi, mare, laghi, stagni, sorgenti, ecc.; - *b*) Terreno in scarpa naturale, in corrosione, in sezione, la sua varia natura; - *c*) Terreni coltivati: prato, pascolo, terreno umido, campi, risaie, saline, vigne in collina e pianura; boschi ad alto fusto, boschi cedui, cespugli, orti e giardini, ecc.; - *d*) Accidentalità del terreno in collina, in montagna, roccie, ghiacciaie: - *e*) Terreni incolti, torbiere, sabbie, ecc.

14. Piani regolari acquerellati, intestati colle opportune scritture, dei terreni che si verranno rilevando nelle operazioni di campagna.

15. Cenni sul disegno silografico. - Tinte convenzionali per distinguere le essenze delle varie masse del bosco, e, colla gradazione loro, le classi d'età delle medesime.

Disegno architettonico.

16. Costruzione delle principali sagome architettoniche. Listello. - Tondino. - Ovale. - Guscio. - Gola diritta. - Gola rovescia. Scozia a due ed a tre centri. - Norme generali per segnare nelli raccordamenti. - Applicazione delle sagome architettoniche alla formazione di balaustrini.

17. Cenni sui vari ordini d'architettura. - Principali proporzioni relative a questi ordini. - Piante ed elevazione dell'ordine Toscano, Dorico, Ionico, Corinzio e Composito, acquerellati colle ombre proprie e proiette.

18. Nozioni generali sulle volte. - Piante e sezioni delle seguenti volte più usate nelle costruzioni civili. - Volte a botte sopra base rettangolare od obbliqua con intradosso a pien centro, a sesto scemo o rialzato, ellittico od ovale. Volte a padiglione od a crociera sopra base quadrata o rettangolare. - Volte a botte con testa a padiglione o con lunette. - Volte a vela. - Volte a cupola semisferica sostenuta da un tamburo cilindrico appoggiato sopra quattro pieducci di vela. - Rappresentazione di alcune volte applicando l'acquerello per ispecificare in pianta ed in sezione la loro curvatura. - Convenzioni speciali per questi disegni.

Digitized by Google

19. Composizione degli edifizi. - Dimensioni principali delle diverse parti componenti un edificio.

20. Rappresentazione di una casetta civile. - Pianta dei vari piani. - Modo di quotarli e di rappresentarli. - Tinte convenzionali. - Elevazione esterna, sezioni interne. - Disposizioni e dimensioni ordinarie dei muri, dei camini, delle scale, porte e finestre. - Avvertenze per la ventilazione e per la luce.

21. Disegni di alcune costruzioni rustiche, forme e dimensioni più in uso. - Dettagli di simili costruzioni per le vôlte e per le coperture. - Disposizioni e dimensioni dei piedritti. - Avvertenze per la ventilazione. - Disposizioni rispetto alla luce.

22. Disegni relativi a stabilimenti industriali. - Dettagli relativi ai suolai, vôlti e coperture; luce, ventilazione, e riscaldamento di questi edifizi.

23. Disegni di acquedotti. - Ponticelli e ponti in muratura. - Dettagli relativi.

24. Disegni di ponti in legno - Dettagli relativi alle unioni dei legnami.

25. Disegni di ponti tubulari in ferro. - Dettagli relativi alle unioni delle lastre.

26. Disegni degli edifizi idraulici più semplici ed usuali pella derivazione, condotta e distribuzione delle acque.

27. Disegni relativi ai rilievi fatti durante le visite, ed esercitazioni, sia di opere in costruzione che di opere finite.

28. Nozioni relative alla rappresentazione dei corpi colla prospettiva obbliqua e parallela, ed applicazione di questo metodo ad alcuni casi.

Disegno di macchine.

29. Disegni relativi a chiodi, chiavarde, bolzoni, dadi, valvole, cerniere, sopporti, staggi, castelli con cuscinetti, tubi e robinetti. - Tinte convenzionali per distinguere i diversi metalli e materiali impiegati nella costruzione delle macchine.

30. Costruzione di un'elica tracciata sulla superficie di un cilindro. - Vite a pane quadrato, triangolare, a più pani. - Rappresentazione di un solido generato da una sfera, il cui centro descriva nel moto un'elica attorno ad un cilindro. - Modo di tracciare sul disegno le ombre di una vite e di acquerellarlo. - Disegno di uno strettoio a vite.

31. Disegni di puleggie per trasmissioni di movimento con corde. - Catene o correggie. - Puleggie. - Disegni acquerellati di battipali. - Paranchi.

Digitized by Google

32. Costruzione delle curve epicicloidali e dell'evolvente di circolo. - Applicazione di queste curve alla formazione dei denti delle ruote dentate. - Disegni relativi alle medesime e tracciamento pratico dei denti con archi di circolo. - Disegno di due ruote coniche costrutte col metodo di Treglod. - Disegno di una ruota dentata che ingrana in una vite perpetua. - Modo di tracciare sui disegni le ombre di ruote dentate, sia piane che coniche, e di acquerellarli.

33. Disegni di eccentrici a movimento uniforme ed a movimento variabile, di giunti ed innesti mobili. - Nottolini. - Arresti, scappamenti e freni.

34. Disegni di tiranti, bielle, manovelle, alberi ed assi di ruote e di volanti.

35. Disegni di ruote idrauliche a palette, alla Poncelet, a cucchiai, e di turbini. - Dettagli relativi alle ruote stesse. - Alberi. - Bracci. - Corone. - Cuscinetti. - Unioni di legnami e di lastre in ferro. - Seracinesche e nervili.

36. Disegno di macchine per elevare l'acqua. - Pompa e dettagli relativi alle valvole ed agli stantuffi. - Cilindri e tiranti. - Coclea d'Archimede. - Noria.

37. Disegni relativi ad una macchina a vapore fissa. - Dettagli riflettenti la detta macchina. - Cilindri. - Stantuffi. - Valvole a cassetta. - Valvole di sicurezza. - Bilanciere con parallelogramma di Watt. - Tirante, manovella, volante. - Manometri. - Caldaie. - Forni.

38. Disegni relativi ad una locomotiva. - Dettagli principali. - Eccentrico di Sthephenson.

39. Nozioni di disegno auxonometrico ed applicazioni alla rappresentazione di alcuni corpi geometrici.

40. Applicazione del disegno geometrico e del disegno auxonometrico al rilievo di modelli di organi meccanici, castelli, e dettagli di macchine. - Disegni di una grua, di un mulino a grano, di una sega idraulica, di una macchina a vapore.

Disegno navale.

41. Pezzi componenti l'ossatura di un bastimento, e qual parte di essi si delinea nei piani.

42. Dei tre piani di un bastimento. - Tracciamento della chiglia, dei dritti di poppa e prora, della distribuzione della membratura, delle diverse

Digitized by Google

linee di tontura e dei ponti nel piano longitudinale di elevazione. - Tracciamento dell'arcaccia e della ghibra (sperone).

43. - Tracciamento simultaneo del piano orizzontale e del verticale. - Tracciamento del piano de' ponti, della sezione maestra, delle linee d'acqua e delle sezioni in traverso a proravia e a poppavia della sezione maestra. - Tracciamento dell'arcaccia e dello specchio di poppa in ambi questi piani.

44. Delle *forme* e della loro posizione sul piano verticale. - Tracciamento delle forme in ribattimento ed in proiezione nel piano orizzontale. - Loro impiego nella costruzione.

45. Metodi per dedurre dai piani rappresentanti la superficie della nave esterna alla membratura (*hors membres*) quelli che rappresentano la superficie esterna al fasciame (*hors bordages*).

46. Tracciamento alla sala e formazione delle seste: metodo per rilevare i quartabuoni delle varie parti della membratura. - Quartabuoni dei forcacci, della barra d'arcaccia e degli scalmi di poppa. - Quartabuoni degli apostoli e degli scalmi delle cubie. - Quartabuoni delle forme olisse.

47. Nozioni sulle carte idrografiche e segni convenzionali. - Carte piane. - Carte ridotte. - Carte a grandi e piccoli punti. - Piani idrografici.

Corso pratico pei costruttori di seconda classe.

48. Dopo le prenozioni indicate ai primi numeri del presente programma, i costruttori di 2.ª classe saranno indirizzati ed esercitati in un modo affatto empirico sulle materie indicate nello stesso programma nei numeri dal 41 al 47 inclusivamente.

Disegno decorativo.

49. Disegno all'acquerello ed alla matita di qualunque sorta a perfezionamento degli studi fatti nella scuola tecnica o scuola elementare di disegno. - Disegni di applicazione alle arti. - Disegni di apparecchi di stoffe. - Disegni d'intarsio, di mosaico, d'intaglio e di paesaggio per applicazioni alle industrie ed alle arti in correlazione ai relativi programmi generali e particolareggiati.

Digitized by Google

XVIII.

Economia industriale e commerciale.

Parte prima.

1. Dell'industria e degli uffici suoi. - Oggetto dell'economia industriale.

2. Principii generali. - Della produzione e dei suoi elementi. - Cooperazione nel lavoro. - Capitale. - Salario. - Cambio e valore. - Proprietà. - Popolazione.

3. Industrie estrattive: caccia, pesca, cave, miniere.

4. Industrie agricole. - Della proprietà territoriale e della rendita. - Varii modi di cultura e di amministrazione rurale. - Delle culture e delle opere agricole che interessano l'economia pubblica. - Della pastorizia.

5. Industrie manifattrici. - Mestieri e fabbriche. - Delle macchine. - Ordinamento delle manifatture. - Durata del lavoro. - Degli scioperi. - Delle privative. - Dell'istruzione industriale.

6. Industrie dei cambi. - Del cambio di servigi e del commercio. - Della moneta. - Del credito e delle varie sue forme. - Simboli del credito. - Dell'associazione come ausiliaria del credito. - Delle associazioni industriali, commerciali e finanziarie, sotto le diverse forme ammesse dalla legge. - Studi sulle società a responsabilità limitata. - Protezione e libera concorrenza.

7. Industrie dei trasporti. - Varii modi di trasporto. - Strade rotabili. - Canali di navigazione. - Strade ferrate. - Sforzo di cui sono capaci i diversi motori su queste vie. - Conseguenze economiche che ne derivano. - Criterii economici che debbono guidare il tracciamento delle vie. - Tariffe dei trasporti e loro effetti sullo sviluppo del commercio.

8. Governo. - Del Governo e delle sue funzioni per rispetto all'industria. - Dell'imposta. - Dei lavori pubblici. - Del debito pubblico.

Parte seconda.

9. Scienza commerciale. - Della bilancia del commercio. - Dei sistemi coloniali. - Del libero commercio interno ed internazionale. - Delle crisi. - Dei mezzi che agevolano gli scambi. - Strade, poste, telegrafi, diffusione dell'istruzione elementare e tecnica, uniformità di leggi commerciali, emporii commerciali, negozianti, mediatori, pubblicità dei prezzi, unità di

Digitized by Google

pesi e misure e dei cambi. - Della navigazione: dazi differenziali, atto di navigazione, porti e porti franchi, fiere e mercati, città franche. - Dei trattati di commercio e di navigazione.

10. - Scienza bancaria. - I banchieri e le banche. - Principali operazioni delle banche. - Delle banche di circolazione, di sconto, di deposito; banche fondiarie, agrarie. - Delle banche popolari. - Libertà e monopolio delle banche. - Agenti di cambio e borse di commercio. - Delle società di assicurazione.

XIX.

Enologia.

Della vite.

1. *Coltivazione della vite* in Italia. -Sviluppamento. - Climatologia e zone relative alla coltivazione della vite.

2. Produzione enologica attuale e possibile nell'avvenire.

3. I vini italiani non piacciono. - Perchè? L'Italia può dar vini di ogni gusto. - Scelta delle specie. - Piantagioni. - Come devono esser fatte.

4. Potatura e governo della vite. - Conci appropriati. - Spollonatura. - Metodi diversi per coltivare la vite.

Dei vini.

5. Vendemmia. - Grado di maturazione. - Come si constata. - Cernita delle uve. - Tinaia. - Sua esposizione. - Ordinamento. - Tini. - Legname preferibile. - Tini di pietra, di cotto, ecc.

6. Pigiatura delle uve ed estrazione del mosto. - Come e quando deve essere praticata. - La pratica antica può in alcune circostanze avere la sua ragione di essere. - Fermentazione in genere e speciale per il vino.

7. Come si deve governare. - Mostimetro. - Glucometro. - Maniera di servirsene. - Importanza.

8. Tini aperti. - Tini chiusi. - Tini semichiusi. - Ognuno di questi sistemi ha i suoi vantaggi e i suoi inconvenienti. - Quale devesi adottare.

9. Svinatura. - Epoca preferibile.

10. Botti. - Capacità. - Forma. - Qualità di legname più conveniente.

11. - Cantina. - Esposizione. - Profondità, disposizione, sistemazione

Digitized by Google

delle botti. - Importanza. - Trasporto dei vini nelle botti. - Precauzioni. - Vinacce. - Torchi. - Sistemi diversi. - Vino spremuto. - Devesi o no aggiungere in proporzione al vino spillato?

12. Governo dei vini. - Travasamenti. - Chiarificazione. - Maniera di eseguirli.

13. Vini fini. - Vini ordinari. - Vino santo o vino liquoroso. - Maniera di prepararli. - Vini spumeggianti. - Champagne. - Preparazione. - Chiarificazione. - Defecazione e manipolazioni diverse. - Messa in bottiglie. - Disposizione delle bottiglie. - Bottiglie. - Resistenza. - Natura del vetro. - Tappi. - Catrame. - Vino bianco. - Preparazione, ecc. ecc. - Caratteri d'un buon vino. - Componenti. - Qualità e quantità. - Conservazione dei vini. - Malattie. - Cura di alcune. - Sofisticazioni.

Fabbricazione della birra.

14. *Materiali.* - Orzo. - Biada. - Segala, ecc. - Preparazione del mosto. - Locali. - Polizia. - Imbibizione dei cereali. - Germogliamento. - Grado. - Soffocazione del germoglio. - Stufe. - Separazione delle radicelle.

15. *Macina.* - Saccarificazione. - Procedimenti diversi. - Cotta. - Fiori di luppolo. - Caratteri essenziali. - Quantità. - Caldaie a doppio fondo. - Ordigni diversi. - Refrigeranti. - Importanza di quest' operazione. - Fermentazione. - Locali. - Tini appositi. - Travasamento in tini di minor capacità. - Seconda fermentazione. - Fermento. - Botti. - Capacità. - Circostanze diverse che influiscono sulle qualità dei prodotti. - Componenti e composizione della birra. - Teoria della fabbricazione. - Importanza.

Sidro.

16. Mele e pere più convenienti. - Epoca dell'estrazione del sugo. - La maturità deve essere completa. - Tini per la fermentazione. - Travasamento. - Chiarificazione, ecc. ecc.

17. Vinacce. - Distillazione.

18. Distillazione dei vini comuni, e dei vini incerconiti. - Della birra e liquidi spiritosi. - Apparecchi semplici. - Apparecchi complessi. - Principii generali.

19. Modo di comportarsi dell'alcool. - Distillazione in rapporto colla superficie delle caldaie. - Refrigeranti di *Keller* e *Babo.*

20. Lambicchi Derosne, Pistorius, ecc. - Alcool delle fecole. - Prepa-

Digitized by Google

razione. - Alcool delle bietole. - Preparazione. - Metodi varii. - Stiacciate come alimento, ecc. - Rapporto tra la preparazione dell'alcool delle bietole e l'agricoltura. - Tornaconto. - Wermouth, rhum e liquori diversi.

Aceto.

21. Storia. - Materiali. - Tutti i liquidi spiritosi. - Fermentazione acetica. - Metodo antico. - Modificazioni arrecate da Boerhaave. - Metodo accelerato di Schutzenbach. - Condizioni essenziali alla conversione dell'alcool in aceto. - Aria. - Fermento. - Temperatura.

22. Apparecchio di Schutzenbach. - Modificazioni inglesi. - Tornaconto, ecc.

23. Prodotti della distillazione del legno. - Componenti. - Separazione dell'acido pirolignico. - Procedimenti diversi.

Appendice.

24. Tartaro greggio o gruma. - Raffinamento del *cremor di tartaro*. - Caldaie. - Agenti scoloranti. - Cristallizzazioni ripetute.

25. Estrazione di *acido tartarico* dai residui. - *Tartrato di calce*. - Trattamento con acido solforico.

26. Cristallizzazione dell'acido tartarico. - Preparazione dell'*acido citrico*. - Sugo degli agrumi. - Defecazione. - *Citrato di calce*. - Separazione e cristallizzazione dell'acido citrico. - Tornaconto delle operazioni.

XX.

Estimo.

Proprietà rurali.

1. Inventari rurali e bilanci d'affitto. - Consegne e riconsegne. - Oggetti che hanno valore. - Oggetti da considerarsi per qualità e misura. - Linguaggio tecnico. - Descrizione delle piante.

2. Metodi pratici per le misure che possono occorrere.

3. Informazioni per l'intestazione delle consegne e riconsegne. - Ordine da seguirsi nella loro pratica compilazione.

Digitized by Google

4. Formole d'intestestazione di un inventario rurale. - Descrizione dei fondi e loro attinenze.

5. Bilancio. - Bilancio parziale. - Bilancio complessivo. - Bilancio degli oggetti aventi valore. - Bilancio degli oggetti aventi una quota di riparazione. - Bilancio delle piante, ecc. - Miglioramenti fondiarii. - Applicazione dei conti scalari al computo delle indennità dovute per miglioramenti.

6. Stima di fondi rustici. - Conduzioni fisiche ed economiche.

7. Stima comparativa o indiretta. - Tipi di confronto. - Classificazione. - Criterii d'induzione. - Stima censuaria. - Stima diretta empirica. - Stima diretta razionale. - Base da adottarsi.

8. Determinazione della rendita netta: *a*) nel sistema d'affitto a danaro; *b*) nel sistema d'affitto a generi; *c*) nei contratti enfiteutici o livellari; *d*) nel sistema della colonia parziaria; *e*) nel sistema dell'amministrazione diretta.

9. Deduzione del valore capitale d'un fondo dalla sua rendita netta.

10. Estensione e limiti dell'apprezzamento delle qualità intrinseche dei fondi.

11. Stima dei boschi. - Rendita. - Spese. - Capitale. - Saggio d'interesse per capitalizzare le spese annue.

12. Divisione dei terreni in ragione al valore. - Rettificazione e trasformazione dei confini senza alterazione del valore delle terre.

13. Estimo delle indennità per occupazioni temporarie dei beni rurali.

Fabbricati.

14. Stima dei fabbricati. - Fabbriche rurali, urbane. - Aspetti sotto cui può essere considerato il valore di una fabbrica.

15. Casi in cui conviene adottare la stima sui criteri seguenti: *a*) del costo di costruzione; *b*) del valore d'area e dei materiali; *c*) della rendita netta annua.

Mobili.

16. Stima dei mobili, degli attrezzi, delle scorte.

Inventari e conti.

17. Inventari, bilanci, rendiconti. - Formazione dei rendiconti. - Relazione a corredo. - Revisione. - Divisione di un patrimonio.

Digitized by Google

XXI.

Fisica.

Introduzione. — Meccanica.

1. Nozioni preliminari. - Leggi del moto uniforme e uniformemente vario: accelerazione. - Composizione e decomposizione delle velocità e delle accelerazioni.

2. Inerzia della materia. - Forza. - Relazione fra le forze, le masse e le accelerazioni. - Misura delle forze. - Composizione e decomposizione delle forze concorrenti e parallele: momenti.

3. Lavoro. - Forza viva.

4. Costituzione molecolare dei corpi. - Oggetto della fisica.

5. Moto ed equilibrio dei corpi solidi sottoposti all'azione della gravità. - Pendolo e determinazione della intensità della gravità. - Leva e bilancia.

6. Equilibrio dei liquidi e dei gas sottoposti all'azione della gravità. - Pressioni che esercitano sur una porzione qualunque della loro massa - sulle pareti dei vasi in cui son chiusi - sui solidi in essi immersi. - Pressione atmosferica.

7. Macchine per rarefare e comprimere l'aria. - Areostati.

8. Moto dei fluidi. - Efflusso dei liquidi e dei gas da un vaso per un foro tagliato in parete sottile.

Forze molecolari. — Acustica.

9. Compressibilità dei liquidi. - Adesione fra liquidi e solidi. - Fenomeni capillari.

10. Elasticità nei solidi. - Urto dei corpi elastici e dei corpi molli e duri.

11. Produzione del suono e sua propagazione. - Sua velocità nell'aria - e nei mezzi elastici.

12. Misura del numero delle vibrazioni di un suono. - Intervalli musicali.

13. Tubi sonori. - Vibrazioni dei solidi. - Comunicazione delle vibrazioni sonore.

Digitized by Google

Ottica.

14. Propagazione della luce in un mezzo omogeneo. - Sua intensità.
15. Riflessione e refrazione della luce.
16. Decomposizione e ricomposizione della luce. - Colori naturali dei corpi - visione.

Calorico.

17. Nozioni preliminari. - Termometri e misura delle dilatazioni.
18. Cambiamenti di stato determinati dal calore.
19. Densità dei corpi solidi, liquidi, aeriformi.
20. Propagazione del calorico per irraggiamento e per conducibilità. - Trasmissione, emissione, assorbimento del calorico raggiante. - Leggi sul raffreddamento.
21. Calorimetria. - Calorico specifico dei corpi solidi e liquidi e dei gas. - Calorico latente di fusione e di vaporizzazione.
22. Sorgenti di calore. - Teoria meccanica del calore.

Fenomeni elettrici.

23. Proprietà delle calamite: sviluppo del magnetismo per influenza e distribuzione di questo nelle sbarre calamitate. - Processi di magnetizzazione.
24. Elettricità svolta per confricazione - e per influenza. - Distribuzione di questa alla superficie dei corpi. - Macchine elettriche.
25. Condensazione della elettricità e scarica elettrica.
26. Elettricità svolta a contatto. - Pila. - Azione chimica della corrente. - Pile a forza costante. - Azione magnetica della corrente. - Misura della sua intensità. - Conducibilità elettrica dei corpi solidi e liquidi.
27. Propagazione della elettricità nei conduttori ed innalzamento di temperatura in questi prodotto.
28. Azione delle correnti e della terra sulle correnti. - Azione reciproca fra le correnti e le calamite. - Calamitazione mediante la elettricità. - Telegrafi e motori elettrici.
29. Induzione esercitata dalla corrente e dalle calamite sui circuiti conduttori e macchine d'induzione.

Digitized by Google

Meteorologia.

30. Variazioni della gravità alla superficie terrestre. - Distribuzione del calore su questa.

31. Variazioni nella pressione atmosferica e correnti che in questa si producono. - Fenomeni che dipendono dal vapore acqueo.

32. Fenomeni luminosi ed elettrici dell'atmosfera.

33. Magnetismo terrestre. - Aurora boreale.

XXII.

Fisica applicata.

Introduzione.

1. Descrizione delle macchine per dividere le rette e gli archi circolari.

2. Barometri e Manometri.

3. Apparecchi pneumatici.

Forze molecolari. — Acustica.

4. Proprietà particolari dei corpi solidi. - Cause che modificano tali proprietà. - Tempera.

5. Leggi della elasticità svolta per trazione e compressione; per flessione e per torsione. - Limite della elasticità.

6. Teoria delle vibrazioni dei gas nei tubi. - Istrumenti a vento.

7. Leggi delle vibrazioni delle corde, delle verghe elastiche, delle lamine e delle membrane. - Istrumenti a corda, a verga, ecc.

8. Trasmissione delle vibrazioni. - Applicazioni. - Tubi acustici.

Ottica.

9. Catottrica. - Teoria degli specchi piani e curvi. - Istrumenti che ne dipendono.

10. Diottrica. - Teoria dei prismi e delle lenti. - Degli strumenti ottici che ne dipendono.

11. Effetti chimici dei raggi luminosi. - Fotografia.

12. Nozioni elementari sulla doppia refrazione, interferenze, diffrazione,

Digitized by Google

anelli, polarizzazione rettilinea e rotatoria. - Strumenti che dipendono da tale teoria.

13. Intensità della luce. - Fotometria.

Calorico.

14. Termometri e pirometri. - Applicazioni varie della dilatazione.

15. Dilatazione, densità e tensioni del vapore acqueo: suo calorico specifico e latente: resultati sperimentali e formule d'interpolazione.

16. Applicazioni relative alla conducibilità calorifica dei corpi ed al loro potere diatermico, emissivo, di riflessione e di assorbimento.

17. Riscaldamento degli edifizi e ventilazione.

Fenomeni elettrici.

18. Elettricità atmosferica. - Parafulmini.

19. Elettricità dinamica. - Determinazione delle costanti voltaiche delle pile ad un solo liquido.

20. Principali pile a due liquidi e loro costanti.

21. Conducibilità dei solidi e liquidi. - Conduttori e loro varie disposizioni.

22. Elettro-magnetismo. - Teoria delle elettro-calamite. - Descrizione delle varie forme delle elettro-calamite. - Interruttori e commutatori.

23. Telegrafia. - Macchine telegrafiche.

24. Trasmissione della corrente. - Posti telegrafici.

25. Orologeria elettrica. - Apparecchi meteorologici.

26. Regolatori per la luce elettrica. - Applicazioni varie.

27. Motori elettrici.

28. Induzione elettro-dinamica ed elettro-magnetica. - Macchine magneto-elettriche. - Macchine d'induzione mediche.

29. Infiammazione delle mine e dei gas mediante la scintilla elettrica

Digitized by Google

XXIII.

Fisica e meteorologia.

Nozioni preliminari.

1. Scopo e mezzi della Fisica.
2. Proprietà generali dei corpi.

Dei gas.

3. Principali proprietà dei gas.
4. Atmosfera, sua composizione.
5. Pressione atmosferica. - Barometri. - Manometri.
6. Macchina pneumatica, sifone.

Calorico.

7. Calorico. - Dilatazione dei corpi. - Strumenti fondati sulla dilatazione dei solidi, dei liquidi, e dei gas.
8. Cangiamenti di stato dei corpi. - Leggi di tali cangiamenti. - Calorico latente di fusione, e di vaporizzazione.
9. Vapori. - Tensione, condensazione e loro misura.
10. Sommarie nozioni sul calorico raggiante.

Luce.

11. Luce - propagazione - velocità - intensità.
12. Riflessione - sue leggi. - Specchi.
13. Refrazione - sue leggi. - Prismi, lenti.
14. Strumenti: microscopii, cannocchiali, telescopii, camere ottiche, apparati lenticolari composti pei fari. - Organo della vista.

Suono.

15. Suono - propagazione, intensità, velocità, riflessione.
16. Organo della voce e dell'udito. - Portavoce, corni acustici, tubi conduttori del suono.

Digitized by Google

Magnetismo.

17. Calamite.

18. Azione magnetica della terra. - Bussole. - Carte magnetiche. - Azione che esercitano sull'ago magnetico le masse di ferro a bordo delle navi.

19. Magnetizzazione artificiale.

Elettricità.

20. Principali fenomeni d'elettricità statica.

21. Elettrizzazione per influenza; apparecchi corrispondenti.

22. Elettricità condensata; apparecchi corrispondenti.

23. Effetti fisici, fisiologici, meccanici, e chimici che presenta l'elettricità statica. - Nozioni d'elettricità animale. - Pesci elettrici.

24. Elettricità dinamica; fatti generali. - Pile; loro effetti fisici, fisiologici e chimici.

25. Elettro-magnetismo; fatti generali. - Solenoidi. - Telegrafi e motori elettrici. - Sommarie nozioni sulla induzione elettro-magnetica. - Rocchetto di Rumkorf.

Meteorologia.

26. Stato attuale della meteorologia. - Osservatorii.

27. Strumenti meteorologici da preferirsi per la marina.

28. Osservazioni barometriche e termometriche: medie, diurne, mensili, annue, generali.

29. Cause che modificano la temperatura dell'aria. - Climi. - Distribuzione del calorico alla superficie del globo, ed a diverse profondità terrestri e marine.

30. Osservazioni igrometriche. - Igroscopii. - Igrometri ed in particolare psicometro d'August.

31. Meteore aeree: venti, uragani, trombe.

32. Meteore acquose: nebbia, pioggia, nubi, rugiada, neve, grandine.

33. Meteore luminose: elettricità atmosferica, fulmine e parafulmine, arcobaleno, aurore boreali ecc.

Nozioni elementari di chimica.

34. Scopo e mezzi della chimica. - Nozioni sui corpi semplici non metallici, sugli ossidi, e sugli acidi.

Digitized by Google

35. Nozioni sui metalli, sulle terre, sugli alcali, sulle leghe metalliche, e sui sali.

36. Cenni generali sugli elementi che compongono la natura organica.

37. Fermentazioni, loro prodotti.

38. Combustibili fossili.

XXIV.

Geografia e Storia.

Geografia generale e statistica.

1. Costellazioni dello zodiaco e della tramontana. Sistema solare. Terra e luna.

2. Divisione cosmografica della terra. Punti cardinali; rosa dei venti; emisferi e circoli, zone, stagioni e climi; gradi. Misure itinerarie. Calendario; tempo vero, tempo medio.

3. Divisione fisica. Oceani e continenti; venti; correnti; orografia, idrografia, regioni dei continenti. Produzioni naturali notevoli delle regioni principali.

4. Divisione etnografica. Razze, stirpi; nazioni principali. Lingue, religioni e costumi. Predominio dei bianchi.

5. Divisione politica e statistica. Rassegna degli stati principali dell'Europa, dell'Affrica, dell'America, dell'Asia e dell'Oceania, coi quali l'Italia ha frequenti relazioni coloniali e mercantili.

6. Cenni statistici sulle grandi linee e sui grandi emporii del commercio marittimo e terrestre del globo, e sui massimi stabilimenti industriali dell'Europa.

7. Cenni statistici sul Regno d'Italia, sulle provincie, città e porti principali, sui laghi e canali maggiori, sulle strade e sui valichi di grande transito.

Geografia commerciale.

8 Appendice: Descrizione geografica dei singoli stati dell'Europa considerati dal lato commerciale, non che degli stati dell'Asia, dell'Affrica, dell'America e delle Colonie oceaniche più importanti per le industrie e pel commercio. - Rapporti di commercio e di navigazioni colle altre nazioni.

Digitized by Google

9. Arti primitive e schiavitù. Industria dei popoli antichi principali dell'Asia, dell'Affrica e dell'Europa. Carovane.

10. Spedizioni marittime dei Fenici e dei Cartaginesi, e loro colonie.

11. Spedizioni marittime e colonie dei Greci: loro speciali industrie.

12. Ordinamenti economici dei Romani nella repubblica e nell'impero; commercio e navigazioni. Decadenza.

13. Propagazione del cristianesimo, e suoi effetti civili, economici, commerciali.

14. Invasioni delle genti settentrionali ed orientali sull' impero di Occidente, e stabilimento dei nuovi regni in Europa.

15. Il feudalismo; la cavalleria; il commercio degli Ebrei e la cambiale.

16. Gli Arabi. Le crociate; loro effetti sui feudi, sulla borghesia, sull'industria e sul commercio.

17. I Mongoli; i missionari ed i viaggiatori nell'Asia.

18. La Chiesa e l'Impero. I comuni, le corporazioni d'arti, le Signorie.

19. Amalfi, Pisa, Genova, Venezia, Firenze, Milano. La bussola; il consolato del mare; il cambio marittimo; l'aggermanamento; i banchieri; i *monti*; l'agricoltura; i canali.

20. Le Fiandre. La Lega Anseatica e le sue fattorie. La polvere; la tipografia; l'astrolabio.

21. L'Impero bizantino e l'invasione dei Turchi. - Decadenza commerciale dell'Italia.

22. Grandi scoperte geografiche. Diaz; Vasco di Gama; Colombo; Vespucci; i Cabotto; Magellano, e la prima circumnavigazione del globo. Colonie portoghesi.

23. Nuovi prodotti dell'America. Colonie spagnuole. Schiavitù e tratta dei negri. Grandezza e decadenza della Spagna.

24. Navigazioni degli Olandesi; loro colonie e le spezierie d'Oriente. I loro ammiragli; il diritto di corsa; la libertà dei mari; il commercio del denaro; i tulipani, ossiano gli aggi di borsa.

25. Navigazioni degl'Inglesi. La patata, il tabacco. Le colonie; la Compagnia delle Indie; miniere; manifatture; cotonificio; banche; agricoltura insulare.

26. Colonie della Francia. La revoca dell'editto di Nantes e l'industria francese. Colbert; Law; Montesquieu; i fisiocratici; gli enciclopedisti; il patto di carestia.

Digitized by Google

27. La riforma. La Germania, la Prussia, la Svizzera e l'Austria; la guerra dei trent'anni. Incrementi di Amburgo, Ginevra, Trieste.

28. Viaggi e scoperte dei Russi; loro rivalità coll'Inghilterra. Decadenza dei Turchi.

29. Sforzi in Italia di risorgimento civile ed economico.

30. Indipendenza delle Colonie Americane.

31. Rivoluzione francese. Riforme economiche; assegnati; legge del *maximum*. Gran libro. Sistema metrico decimale. Socialisti e comunisti.

32. Era napoleonica. - Blocco continentale.

33. L'Europa dopo il trattato del 1815. Commercio ed industria generale. Credito pubblico, fondiario, mobiliare. Casse di risparmio; Compagnie di previdenza. Libertà di commercio. Ordinamenti bancarii. Ordini monetarii. La tecnologia; le macchine; il vapore; le strade ferrate; i telegrafi. Traforo di monti. Taglio di istmi.

34. Il nuovo Regno d'Italia.

XXV.

Geometria descrittiva.

Geometria descrittiva teorica.

1. Oggetto della geometria descrittiva. - Metodo delle proiezioni.

2. Problemi elementari sopra le linee rette e i piani.

3. Problemi fondamentali della geometria descrittiva. - Metodo generale dei cambiamenti di piano di proiezione. - Metodo generale dei movimenti di rotazione.

4. Problemi di posizione relativa del punto, della linea retta e del piano.

5. Problemi relativi agli angoli triedri.

6. Rappresentazione, sezioni piane ed intersezione dei poliedri.

7. Nozioni generali sulle curve e sulle superficie curve.

8. Rappresentazione dei cilindri e dei coni.

9. Piani tangenti e sezioni piane del cilindro e del cono.

10. Superficie di rivoluzione in generale.

11. Piani tangenti alle superficie di rivoluzione.

12. Sezioni piane delle superficie di rivoluzione.

13. Intersezione delle superficie curve.

14. Descrizione delle curve e superficie curve impiegate nelle arti e nelle costruzioni.

Digitized by Google

15. Nozioni fondamentali. - Delle ombre proprie e delle penombre. - Delle linee di separazione d'ombra e di luce. - Delle linee d'ombra portata.

16. Metodi generali per costruire le linee di separazione d'ombra e di luce e le linee d'ombra portata.

17. Ombre dei poliedri, dei cilindri, dei coni e della sfera.

18. Ombre delle superficie piane e di rivoluzione.

19. Applicazioni delle ombre alla costruzione delle sagome architettoniche.

20. Delle ruote dentate cilindriche e coniche, della nicchia sferica, delle viti, delle catene, ecc.

21. Nozioni generali sulle opere in pietra di taglio.

22. Dei muri retti e a scarpa.

23. Delle volte. - Piattabande. - Volte cilindriche rette. - Volte a intradosso storto.

24. Dei vari sistemi d'apparecchio per la costruzione delle volte cilindriche obbliquе. - Sistema elicoidale.

25. Volte sferiche e nicchie sferiche.

26. Nozioni generali sul taglio dei legnami. - Connessioni.

27. Travi composte e travi armate.

28. Armature dei solai e dei tetti. - Cavalletti.

29. Armature delle volte e particolarmente dei ponti di struttura murale. - Centine a catena - Centine a poligono.

Geometria descrittiva per la marina.

30. Oggetto della Geometria descrittiva. - Rappresentazione d'un punto, d'una retta, d'un piano.

31. Punti, linee rette e piani nelle più importanti condizioni di reciproca situazione.

32. Rappresentazione di solidi poliedrici, e d'una superficie di rivoluzione.

33. Piano tangente.

34. Piano tangente al cono, al cilindro, e ad una superficie qualunque di rivoluzione.

35. Intersezione, e tangente all'intersezione d'un cono retto o d'un cilindro retto, con un piano. - Loro sviluppo. - Intersezione, e tangente all'intersezione di due cilindri, di due coni, d'un cono e d'un cilindro, di un cilindro con una sfera, d'un cono con una sfera concentrica, e di due superficie qualunque di rivoluzione.

Digitized by Google

36. Generazione e costruzione, con la tangente in un punto dato, dell'elica, evolvente del circolo, cicloide ordinaria, epicicloide esterna ed interna, epicicloide sferica.

XXVI.

Geometria pratica.

Geodesia.

1. Nozioni generali. - Cenni sulla forma e dimensioni della terra. - Superficie e linee orizzontali e verticali. - Proiezione d'un punto, d'una linea, d'una superficie sopra un piano. - Piani di proiezione orizzontali e verticali. - Piano o pianta naturale del terreno. - Oggetto della geodesia elementare o topografica; divisione in planimetria ed altimetria. - Limite delle operazioni topografiche.

2. Scale di proporzione dei piani. - Scale grafiche. - Nomenclatura delle scale più usuali. - Classificazione dei piani secondo le loro scale. - Compasso di proporzione e suo uso nelle scale. - Rapportatore grafico: verificazione ed uso. - Costruzione dei nonii sia rettilinei che curvilinei, e loro uso. - Problemi sulle scale e sui nonii.

3. Nozioni generali sulla planimetria. - Allineamenti. - Misura della distanza di due punti: dell'angolo di due visuali. - Definizione degli strumenti geodetici in genere. - Rilevamenti. - Poligonazione e varie specie di essa. - Abbozzi. - Verificazioni e tolleranza.

4. Strumenti per la determinazione di linee orizzontali o verticali, e per individuare punti e dirigere visuali. - Livello a piombo e suo uso. - Livello a pendolo: verificazione ed uso. - Livello a bolla d'aria; sensibilità, verificazione ed uso del medesimo. - Paline, picchetti, traguardi, cannocchiali e loro formazione. - Tracciamento di allineamenti, e problemi relativi.

5. Strumenti per la misura delle distanze. - Canna e catena metrica, e loro uso. - Nastro da misura. - Stadia: graduazione di questo strumento, suo uso sui terreni orizzontali e su quelli inclinati. - Scala di riduzione per la misura delle distanze colla stadia.

6. Operazioni planimetriche eseguite colle sole canne, e colla sola catena metrica. Rilevamento di angoli, e loro tracciamento sul terreno. - Misura di distanze in tutto od in parte inaccessibili. - Rilevamento di terreni accessibili nell'interno o soltanto sul perimetro. - Metodi vari di rilevamento.

Digitized by Google

7. Squadro agrimensorio. - Descrizione, verificazione ed uso di questo strumento. - Rilevamento e tracciamento di angoli. - Misura di distanze in tutto od in parte inaccessibili. - Rilevamento dei terreni accessibili o no, dei fabbricati ed aggregati di case. - Uso di uno squadro falso.

8. Squadro graduato semplice: verificazione ed uso. - Squadro graduato a cannocchiale: sua verificazione ed uso. - Operazioni planimetriche eseguite collo squadro graduato. - Rilievo di angoli fatti da due allineamenti. - Tracciamento di allineamenti facienti fra loro angoli dati. - Misura di distanze in tutto od in parte inaccessibili. - Rilevamento di terreni accessibili o non e metodi generali di rilevamento. - Norme generali da osservarsi nel rilievo dei terreni.

9. Grafometro a traguardi. - Verificazione e rettificazione del medesimo. - Grafometro a cannocchiale; verificazione, rettificazione ed uso. - Teodolite concentrico: verificazione, rettificazione e modo di servirsi del medesimo. - Operazioni planimetriche eseguite con questo strumento. - Rilievo di terreni e misura di distanze in tutto od in parte inaccessibili. - Calcoli relativi al rilievo di una rete topografica.

10. Bussola topografica a traguardi ed a cannocchiale. - Verifica ed uso di questo strumento nella misura degli angoli, e nel rilevamento dei piani. - Orientamento dei piani colla bussola.

11. Tavoletta pretoriana. - Descrizione della tavoletta e delle parti che la compongono. - Movimenti di cui è suscettibile lo specchio. - Modo di stendere la carta sulla tavoletta. - Accessori occorrenti per l'uso della tavoletta. - Piombino, aghi, scala, doppio decimetro, livello a bolla d'aria, declinatore, diottra, stadia. - Verificazione e rettificazione della diottra. - Operazioni preliminari da farsi nell'uso della tavoletta. - Orientamento della tavoletta a punto indietro su due punti e col declinatore. - Vari metodi di rilevamento. - Verificazione dei piani rilevati e determinazione dei capi saldi.

12. Parallelo fra i rilevamenti eseguiti colle sole canne o colla catena metrica, collo squadro ordinario o graduato, coi grafometri, e colla tavoletta pretoriana.

13. Strumenti a riflessione. - Principii sui quali si fonda la loro costruzione. - Squadro a riflessione. - Goniometro a riflessione. - Verificazione ed uso di questi strumenti.

14. Copia e riduzione dei piani. - Mezzi geometrici e mezzi meccanici. - Metodi diversi per ridurre i piani. - Compasso di riduzione. - Pantografo - Problemi relativi alla riduzione dei piani.

Digitized by Google

Delle livellazioni.

15. Livellazione. - Oggetto. - Differenza di livello. - Linee di livello vero ed apparente. - Errori di sfericità e di refrazione. - Operazioni di livellazione. - Definizione degli strumenti per livellare. - Capi saldi. - Mira ordinaria. - Mira parlante.

16. Livello ad acqua, e suo uso per determinare la differenza di livello fra due punti. Errori provenienti dall'inclinazione del tubo o dalla differenza dei diametri dei due bicchieri. - Portata del livello ad acqua.

17. Livello a pendolo. - Livelli a bolla d'aria con cannocchiale sopra una linea o sopra un piano. - Uso dei livelli sopra una sola linea. - Vari generi di livelli sopra un piano. - Verificazione, rettificazione ed uso dei medesimi. - Portata dei livelli a cannocchiale. - Livello a riflessione.

18. Livellazione semplice. - Livellazione raggiante. - Battute. - Controbattute. - Battute avanti. - Battute indietro. - Livellazione composta. - Profili. - Riduzione di tutti i punti di una data livellazione ad un sol piano di paragone. - Norme da osservarsi nella costruzione dei profili. - Modo di tenere i registri delle livellazioni.

19. Livellazione di una zona di terreno di poca larghezza. - Livellazioni longitudinali e trasversali. - Costruzione dei profili relativi. - Livellazioni di terreni ingombri da ostacoli o coperti d'acqua.

20. Piani quotati. - Problemi relativi. - Nozioni sulle curve orizzontali. - Metodo di tracciarle. - Uso dell'eclimetro. - Rilevamento di dette curve. - Curve orizzontali dedotte dai profili. - Piani a curve orizzontali.

21. Tracciamento di allineamenti nelle circostanze più frequenti della pratica. - Tracciamento di poligoni sul terreno. - Tracciamento delle curve.

22. Nozioni sulle pendenze. - Segnare su un profilo longitudinale, già ridotto ad un comun piano di paragone, una o più linee che adempiano a date condizioni. - Determinare le quote rosse ed i punti di passaggio. - Tracciamento sul terreno di linee di data pendenza.

23. Cenni sulle forme che soglionsi assegnare ai profili delle strade e canali. - Segnare sui profili trasversali e longitudinali le linee di progetto di una strada o di un canale. - Calcoli delle quote rosse, dei punti di passaggio, e delle larghezze delle scarpe nei profili trasversali.

Agrimensura.

24. Misura dei terreni. - Misura diretta con paline e canne metriche,

Digitized by Google

e collo squadro. - Misura indiretta sui piani che li rappresentano. - Misura dei terreni accessibili od inaccessibili nell'interno, con canne, paline e squadro. - Metodi per trovare l'area delle figure disegnate sulla carta. - Mezzi geometrici e mezzi meccanici. - Reticolo. - Planimetro ortogonale e planimetro polare.

25. Norme generali relative alla misura dei terreni. - Casellari e registri. - Calcolo delle aree comprese fra una curva, una retta e due perpendicolari ad essa. - Formole di Bezout e di Simpson. - Problemi relativi alle aree.

26. Ricognizione dei limiti delle proprietà. - Termini di proprietà territoriali: modo usuale di collocarli e di segnarli sulle mappe. - Limite delle differenze tollerate nella misura dei terreni. - Osservazioni sulla dilatazione e ristringimento della carta su cui sono segnati i piani.

27. Divisione geometrica dei beni fondi. - Separare da una pezza di terreno una parte d'area determinata con rette che soddisfacciano a date condizioni. - Dividere un dato terreno in due o più parti tali, che le aree sieno proporzionali a numeri dati, e che le rette dividenti soddisfino a date condizioni. - Ad una dividente tortuosa sostituire una retta che passi per un punto dato o due rette che passino per due punti dati. - Divisione delle alluvioni, delle isole e degli alvei abbandonati. - Problemi relativi.

Voltimetria.

28. Misura delle superficie delle volte. - Descrizione delle medesime. - Piedritto, imposte, intradosso, estradosso, base o pianta d'una volta. - Monta o sesto d'una volta. - Volte semplici e volte composte. - Volte a botte, a cupola, a calotta, a vela, a padiglione od a spigoli rientranti, a crociera od a spigoli salienti. - Superficie di un'unghia. - Rapporto fra l'unghia e la lunetta di eguale monta, insistente su basi eguali od equivalenti.

29. Superficie delle volte a botte con teste di padiglione. - Delle volte a botte ed a padiglione lunulate. - Delle volte a schifo. - Delle volte a bacino. - Delle volte a vela e dei così detti piedi di vela.

Stereometria.

30. Misura dei solidi in genere. - Volume dei corpi non geometrici. - Densità e peso specifico dei corpi. - Misura dei muri, dei cumuli di ghiaia, del legname, del fieno e delle botti. - Misura delle pietre da taglio, delle

Digitized by Google

cornici, colonne, ed altri oggetti di architettura. - Misura degli archi. - Casellari relativi alle misure.

31. Misura dei solidi di sterro e rinterro. - Metodi geometrici. - Metodi empirici delle altezze ragguagliate, delle sezioni ragguagliate. - Casellari.

XXVII.

Incisione e stampa tipografica.

Incisione tipografica.

1. Cenno storico sull'incisione tipografica.

2. Materie prime che servono all'incisione tipografica ed alla stampa. - Metalli: antimonio, piombo, stagno, ecc. - Materie grasse. - Nozioni sui colori.

3. Incisione dei punzoni pei caratteri da stampa. - Definizione ed uso del calibro. - Punzoni. - Conio. - Contropunzoni. - Matrici. - Giustificazione delle matrici.

4. Cenno storico sulla industria della fondita dei caratteri. - Fondita dei caratteri. - Precisione della fondita dei caratteri. - Punti tipografici. - Proporzione dei diversi corpi dei caratteri. - Altezza dei corpi dei caratteri. - Linea tipografica. - Approssimazione di ogni singola lettera. - La tacca. - Lettere di due righe. - Fregi tipografici. - Interlinee. - Frazioni.

5. Cenno storico dei vari strumenti inservienti alla fondita dei caratteri. - Prototipo e suo uso. - Forme. - Forme per la lunghezza. - Forme per le interlinee. - Forme pei quadrati, quadratini e spazi. - Tagliatore. - Forno per la fusione del metallo. - Polizze.

Stampa.

6. Cenni storici sull' arte della stampa. - Sua importanza ed utilità. - Gastaldi da Feltre. - Giovanni Guttemberg, G. Faust e C. Schöffer. - Caxton. - Gli Eredi Maurizii, Cemini, Aldo, Giolito, Elzevir, Estienne, Didot, Bodoni. - Stamperie italiane ed estere. - Macchine tipografiche.

7. Studio della cassa. - Scomposizione. - Composizione. - Correzione. - Impaginazione. - Imposizione. - Segni impiegati nella composizione. - Abbreviazione. - Cifre romane.

8. Frontespizii. - Falsi frontespizii. - Coperte. - Caratteri di scritture. -

Digitized by Google

Tabelle. - Segni algebrici. - Scrittura interlineare. - Canto fermo. - Composizione dei caratteri delle lingue moderne ed antiche.

9. Lettura delle bozze. - Segni di correzione.

10. Cassa italiana. - Cassa pei caratteri ordinari, pel maiuscolo e maiuscoletto, e le lettere doppie. - Cassetti pei fregi e vignette. - Casse per filetti. - Utensili diversi.

Litografia.

11. Origine della *Litografia*. - Senefelder. - Delarue. - Litografie italiane, ecc. - Macchine e strumenti litografici. - Procedimenti diversi. - Materie.

12. Cenni sull'*Autografia*. - Suoi procedimenti.

Applicazioni varie.

13. Applicazioni dell'elettro-metallurgia e della fotografia all'arte della stampa.

14. *Cromotipia* ossia stampa in colore. - Vantaggi della cromotipia sopra gli antichi metodi di alluminatura.

15. *Cromolitografia* ossia litografia colorata.

16. Igiene del compositore.

17. Leggi ed ordinamenti sulla stampa e altre pubblicazioni.

XXVIII.

Incisione industriale.

Prenozioni.

1. Scopo, importanza, origine dell'arte d'incidere, intagliare, scolpire, intarsiare le pietre, i metalli ed i legni.

Materie prime.

2. Conoscenza delle materie prime, sulle quali opera l'arte dell'incisore.

3. Pietre. - Diamante. - Quarzo o cristallo di monte. - Quarzo ametista. - Quarzo affumicato. - Quarzo aventurina. - Agate. - Calcedonia. - Onice. - Sardonica. - Corniola. - Opale. - Idrafuna. - Resinite. - Diaspro. -

Digitized by Google

- Eliotropio. - Corindone. - Zaffiro. - Rubino. - Topazio. - Smeraldo. - Berillo. - Acqua marina. - Crisoberillo. - Granata. - Idrocrasia. - Adularia. - Labradorite. - Giada. - Lapislazzuli. - Turchese. - Fluorite. - Azzurite. - Malachite. - Marmi e pietre litografiche. - Ambra. - Gagate.

4. Metalli. - Ferro. - Zinco. - Rame. - Piombo. - Antimonio. - Stagno. - Bismuto. - Alluminio. - Argento. - Oro. - Platino.

5. Leghe diverse. - Ottone. - Bronzo. - Argentone. - Amalgami.

6. Legni. - Ebano. - Bossolo. - Tiglio ed altri. - Noci. - Semi ed altre materie vegetali. - Noce di cocco. - Noci del Brasile, d'Attaleà, ecc.

7. Materie animali. - Avorio di dente d'elefante, d'ippopotamo, di rinoceronte, di morsa. - Corno di cervo, di antilope, ecc. - Ossa. - Conchiglie. - Perle. - Coralli. - Gusci d'uova, ecc.

Agenti fisico-chimici.

8. Calore. - Luce. - Elettricità. - Aria. - Acqua. - Zolfo. - Acidi. - Solforico. - Nitrico. - Cloridrico. - Fluoridrico. - Fosforico. - Borico. - Ossalico. - Acetico. - Soda. - Potassa. - Ammoniaca. - Sali. - Solfati. - Nitrati. - Cloruri di ferro, zinco, mercurio, piombo, rame, argento, oro ed altri.

9. Materie diverse. - Pece. - Bitumi. - Gomme. - Resine. - Cere. - Olii. - Alcole. - Benzina, ecc.

10. Procedimenti generali. - Strumenti, macchine per incidere od intagliare in cavo ed in rilievo, con mezzi meccanici e con mezzi chimici, su pietre, metalli e legni.

Incisioni su pietre.

11. Cenni sui capo-lavori e notizie dei più celebri artisti egizii, assiri, etruschi, greci e romani. - Incisori e lavoratori su pietre: Discorudes, Gaeus, Heius, Miconas, Pamphilus, Phririgillus, Phrigoteles, Scaeus, ecc. - Caradosso, Cellini, Pickler, Calandrelli, Pistrucci, Saulini, Jouami, Purper, ecc. - Procedimento d'incisione con mezzi meccanici e col concorso di rodenti (acido fluoridico, ecc.). - Considerazioni sui lavori moderni raffrontati cogli antichi.

Incisione su metalli.

12. Dell'incisione nell'antichità e alle epoche del rinnovamento italiano. - Lavori di Maso Finiguerra, Antonio Pollaiuolo, Botticelli, A. Mantegna,

Digitized by Google

M. Antonio Raimondi di Bologna, Baldini di Firenze, Piero e Romolo del Tavolaccino, B. Cennini, il Parmigiano, Cellini, Bartolozzi, Volpato, Porporati, Raffaele Morghen, ed altri artisti italiani.

Martino Schön, Van-Mechelen, Wolgemuth, Alberto Durero, Luca di Leida, Muller, Cort, Wostermann, Rembrandt, Wischer Pitau, Edelinck, Blooteling, Wagner ed altri incisori tedeschi e olandesi. - G. Collot, Simon, Vaillant, Bosse, Huret, Audran, Dorigny, Vivares, Faithorne, Hogarth, Woolett, Strange, Brown, Hall, Watt, Smith ed altri incisori francesi ed inglesi.

13. Procedimenti speciali per intagliare, incidere i metalli in cavo od in rilievo. - Lavori di niello. - Uso dei rodenti. - Incisione cogli acidi, all'acqua forte, mezzo tinto, punta secca, acqua tinta, ecc.

Intagliatura in legno.

14. Cenni storici dell'arte d'intagliare il legno. - L'Italia, la Germania, l'Olanda, la Francia, l'Inghilterra: artisti primari e capi d'arte.

Leyden Wurf. - Alberto Durero. - Virgil Solis. - Ugo Carpi. - Andrea Andreani. - Luca Cranach. - Graff. - Altdorfer. - Ammon Bernard. - Hans Holbein. - Ieghen. - Lesueur-Papillon. - Kirkall. - Hoffman. - Hodgsor. - Thomas e Ionh Bervick. - Clennel. - Iackson.

15. Procedimenti speciali. - Scelta e preparazione dei legni. - Strumenti. - Metodi di lavorazione.

16. Considerazioni sui progressi relativi dell'incisione e dell'arte della stampa.

17. Incisione per mezzi fisico-chimici ed applicazioni dell'elettro-metallurgia, della fotografia, della pressione e dei fenomeni capillari.

Applicazioni diverse.

18. Procedimenti diversi. - Panicografia. - Zincografia. - Eliografia. - Fototipia, ecc.

Dumont. - Devincenzi. - Spencer. - Fergusson. - Gilott. - Poitevin. - Niepce de St-Victor. - Grove. - Fizeau. - Lerebours. - Barreswill ed altri.

19. Procedimenti Dulos. - Disegni a lapis od a penna. - Trasporto di stampe e litografie. - Trasformati in incisioni concave od in rilievo.

20. Applicazioni speciali dell'incisione alla numismatica, alla tipografia, alla stampa dei tessuti e della carta.

Digitized by Google

XXIX.

Lanificio.

Prenozioni.

1. Cenni storici del *lanificio*. - Dell'industria del lanificio ne' suoi rapporti coll'industria nazionale. - Fattori principali: Combustibile; forza motrice naturale e artificiale. - Condizioni economiche di quest' industria in Italia, in raffronto con Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera, Belgio e Olanda. - L'avvenire del lanificio in Italia.

Lana.

2. Organizzazione, composizione e caratteri anatomici, fisici e chimici della lana.

3. Lane di animali di origine diversa. - Differenze relative. - Differenza nella lana dello stesso animale secondo le parti del corpo, il governo del medesimo, la stagione.

4. Lane delle ovine del *Cachemir* - di Angora - delle Bigogne - delle Alpache - dei Merinos - delle comuni. - Lane grosse di Barberia; lane medie inglesi.

5. Morbidezza ed elasticità delle lane. - Tenacità e resistenza relativa. - Spurgo delle lane. - Procedimenti diversi. - Liscivie. - Preparazione o spurgo delle lane prima della tosatura. - Epoca della tosatura.

6. *Cardatura e filatura* delle lane. - Macchine, stromenti, ordigni necessarii, ecc.

7. *Digrassamento, lavatura* delle lane, imbiancatura, tintura (V. programma di *Arte tintoria*).

8. *Torcitura*. - Procedimenti diversi.

Tessuti di lana.

9. *Orditura* - *Tessitura* dei filamenti d'origine diversa. - A mano. - Con macchine. - Sistemi diversi. - Macchine, strumenti, ordigni che si adoperano. - Speciali osservazioni sui telai, ed in particolare su quelli alla *Jacquard* ed alla *piccola Jacquard*. - Materiali che danno ai fili maggiore scorrevolezza.

Digitized by Google

10. *Cimatura* - *Manganatura*. - Apparecchi, materiali e lavori di finimento dei tessuti.

11. Tessuti di *lana pura* e tessuti di *lana mista* ad altre materie, specialmente al cotone, al lino, al crine ed alla seta. - Modo di conoscere le sofisticazioni.

12. Partizione dei tessuti di lana in ordinarii, comuni, fini, ecc. - Partizione delle stoffe nelle tre grandi specialità conosciute secondo i loro particolari caratteri ed i procedimenti che le trasformano: 1.° Feltrate; 2.° Più o meno feltrate e manganate, a superficie liscia od a pelo; 3.° Rase compatte, in lana liscia, non o leggermente manganate.

13. *Feltri*. - Loro usi. - Conoscenza di essi presso gli antichi Greci e Romani. - Memoria di Plinio intorno ai medesimi.

Drappi e rasi.

14. *Drappi* propriamente detti. - Loro fabbricazione. - Diverse sorta di drappi. - Articoli di drapperie detti di *novità*. - Principii per una ragionata classificazione dei drappi. - Loro usi. - Osservazioni di Diderot e D'Alembert sui principali prodotti e luoghi di produzione in genere di drapperie. Principali fabbriche estere e nazionali pei drappi di prima qualità. - Idem pei drappi di qualità inferiori. - Fabbriche le più importanti sotto il rapporto della potenza produttrice: quantità e prezzo della loro annuale produzione.

15. Rasi. - Loro fabbricazione. - Diverse sorta di rasi. - Rasi venuti dall'Oriente. - Loro usi. - Cenni statistici di M. Alcan su di essi. - Principali fabbriche estere e nazionali rispetto alla qualità e rispetto all'annuale produzione.

16. Note speciali sui *velluti* di lana. - Stabilimenti italiani.

XXX.

Letteratura italiana.

Prenozioni.

1. Mezzi primi del discorso umano, ossiano le facoltà intellettuali e morali. - Intelletto; immaginazione; memoria.

2. Giudizio; proposizioni. - Raziocinio; forme di argomentazioni; sofismi.

Digitized by Google

3. Sentimento. Volontà. Libertà. Coscienza. Legge. - Merito e demerito. Virtù e vizii.

4. Materie del discorso umano, il vero, il buono, il bello; loro scambievole relazione ed aiuto.

5. Verità; dubbio; errore; pregiudizio; ignoranza. Metodi per la ricerca, la dimostrazione e la difesa della verità.

6. Bene assoluto o sommo, e bene relativo. Beni morali, intellettuali, fisici; beni sociali, religiosi, politici, civili, domestici.

7. Primi elementi di estetica.

Letteratura.

8. Come si acquisti la coltura letteraria. Favella, lettura, scrittura, grammatica, dizionari e traduzione.

9. Stile e suoi caratteri principali. Chiarezza dello stile; purità, proprietà delle parole, precisione, ordine del costrutto. Vizii contrari alla chiarezza.

10. Forza dello stile; tropi; figure.

11. Grazia dello stile; naturalezza, eleganza, ornamento, decoro; periodificazione, armonia.

12. Varietà dello stile; le tre specie principali. Differenze tra la prosa e la poesia.

13. Composizione; invenzione; disposizione; forma. Forma narrativa, descrittiva, espositiva, dialogica; forma didascalica, esornativa, persuasiva. Forme miste.

14. Vari generi di componimenti in prosa ed in poesia. - Epistolografia. - Scritture degli uffizi. - Trattatistica. - Critica. - Polemica. - Oratoria. - Poesia didascalica e poesia lirica.

15. Storia ed iscrizioni. - Favole e romanzi. - Poemi epici.

16. Dialoghi. - Commedia. - Dramma. - Tragedia. - Melodramma.

17. Principali poeti e prosatori. - Spiegazione di passi ed esempi delle loro opere, scelti e raccolti nelle antologie.

Appendice.

18. Cenni storici sull'origine e sulle vicende della lingua e della letteratura italiana.

Digitized by Google

XXXI.

Lingua inglese.

Prima parte.

1. Della pronunzia. - Nozioni generali. - Nozioni completive.

2. Grammatica. - Regole sull'articolo, sui nomi, sugli aggettivi e pronomi; sopra i numeri e sulla congiunzione dei verbi. - Primi esercizi di traduzione.

3. Sintassi. - Regole sulla costruzione, sulla concordanza, sul reggimento e sull'uso dei tempi e modi. - Continuazione degli esercizi.

4. Nomenclatura. - Vocaboli derivati, composti e primitivi.

Seconda parte.

5. Grammatica. - Delle singole parti del discorso.

6. Regole intorno all'uso, alla soppressione ed alle significazioni dell'articolo determinato, indeterminato e partitivo. - Regole ed eccezioni sul genere e numero dei nomi. - Nomi con doppio plurale o con plurale variabile; nomi difettivi, proprii, geografici e tolti ad altre lingue.

7. Genitivo soggettivo ed oggettivo. - Uso del genitivo anglosassone. - Aggettivi scompagnati dal sostantivo; aggettivi esprimenti origine; comparativi e superlativi speciali all'inglese; posto dell'aggettivo nel discorso.

8. Pronomi. - Possessivi. - Participii attivi e passivi. - Participii passati e futuri. - Conversione dei verbi intransitivi e transitivi in passivi. - Verbi suscettivi di doppia conversione. - Verbi di preposizione, pronominali, unipersonali, difettivi, ausiliari.

9. Sintassi delle singole proposizioni. - Varie specie di proposizioni. - Dei termini. - Dei complementari. - Classificazione delle preposizioni.

10. Delle frasi e dei periodi. - Delle complementari. - Classificazione delle congiunzioni. - Formazione delle frasi. - Tempi e modi delle proposizioni e delle frasi. - Frasi ellittiche. - Costruzione del discorso. - Punteggiatura. - Abbreviature. - Esercizi di traduzione.

Digitized by Google

XXXII.

Lingua tedesca.

Prima parte.

1. Prenozioni; caratteri tedeschi a stampa ed a mano; pronuncia, sue differenze dall'italiana; accento principale e secondario.

2. Grammatica. - Nomi. - Articoli. - Verbi ausiliari e regolari. - Verbi composti di preposizione separabile; passivi, riflessivi, reciproci. - Preposizioni semplici, articolate, locuzioni preposizionali. - Avverbi ed interiezioni; congiunzioni principali. - Numeri e loro derivati.

3. Esercizi analoghi a ciascuna regola. - Avviamento al tradurre e conversare.

Seconda parte.

4. Insegnamento *complementare* delle parti del discorso; declinazione dei nomi composti; uso delle lineette d'unione; formazione dei derivati; raddolcimento. - Nomi difettivi. - Nomi di pesi e misure. - Aggettivi. - Pronomi ed aggettivi possessivi. - Avverbi. - Specchio completo dei verbi irregolari. - Ausiliari dei verbi. - Dell'uso del preterito perfetto o imperfetto. - Verbi difettivi ed unipersonali. - Uso dell'*es* per soggetto. - Quando omettasi *zu* innanzi all'infinito. - Quali participii passati usinsi come aggettivi. - Participio di tempo futuro. - Reggimento delle preposizioni, dei verbi, participii, aggettivi. - Costruzione naturale tedesca; quali congiunzioni richieggano costruzione inversa. - Ellissi di congiunzioni. - Con quali verbi usisi l'infinito in luogo del participio passato. - Quando adoprisi il modo soggiuntivo. - Germanismi risguardanti i complimenti, lo stile epistolare, il commercio, ecc. - Esercizi pratici di traduzione e di conversazione; composizione di scritte relative al commercio, ecc.

Digitized by Google

XXXIII.

Linificio e canapificio.

Coltura del lino e della canapa.

1. Dell'industria del *linificio* e *canapificio* ne' suoi rapporti colla ricchezza nazionale. - Cenni storici. - Come queste industrie possano prosperare in Italia.

2. Nozioni di *linicoltura* e *canapicoltura*. - Sistemazione, avvicendamento, qualità dei terreni. - Lavori e stromenti di approntamento del terreno, concimazione, sementa, cura durante la vegetazione della canapa e del lino.

3. Specie diverse dei filamenti vegetali. - Lino. - Canapa.

4. Caratteri anatomici distintivi. - Caratteri chimici differenziali. - Filamenti del lino e della canapa. - Influenza della coltivazione, del grado di maturazione sulla finezza e tenacità dei filamenti. - Composizione dei filamenti. - Materiali che mantengono l'aderenza dei filamenti colla parte legnosa.

5. Separazione colla macerazione in stagni. - Nell'acqua corrente. - Nei tini, o procedimento *Sckenk* accelerato. - Id. di *Scherd-Weilen*, ecc. - Macchine di asciugamento ed altre.

6. Procedimento *Rouchon* coll'acido solforico. - Teoria delle azioni e fenomeni chimici relativi.

7. Separazione dei filamenti colla maciulla. - Id. coi cilindri e pettini per pettinare i filamenti. - Consumazione o prodotto netto secondo i diversi procedimenti.

Filati e tessuti.

8. Filatura del lino e della canapa: filatura a mano, filatura a macchina, confronti.

9. Condizionamento dei filati.

10. Imbiancatura e tintura dei filati e dei tessuti. (Vedi programma di *Arte tintoria*). - Filati da cucire.

11. Tessitura. - Telai a mano, telai meccanici. - Procedimenti diversi. - Stampa, lustratura e altri lavori di rifinizione. - Macchine, apparecchi ed utensili diversi.

12. *Industrie affini:* arte del cordaio; arte del velaio, ecc. - Industria speciale delle *tele batiste*.

Digitized by Google

XXXIV.

Litologia.

Prenozioni.

1. Conoscenza della *Litologia* presso gli antichi Egiziani. - Suo progresso appo i Greci ed i Romani. - Sue condizioni attuali nei diversi paesi e specialmente in Italia. - Cenno dei migliori maestri italiani. - Intime relazioni della litologia con parecchie arti. - Indicazioni delle principali fra queste ultime.

Pietre.

2. Definizione delle *pietre*. - Pietre naturali ed artificiali.

3. Modo di giacimento delle pietre naturali. - Cave. - Modo di estrazione o scavamento. - Macchine e strumenti relativi. - Processi per la pulitura. - Operazioni di fenditura, tagliatura e lavorazione.

4. Varie specie di pietre naturali, secondo gli usi cui sono destinate: 1.° da affilare; 2.° da costruzione e da taglio; 3.° da calce e da cemento; 4.° da filtrare o *grès*; 5.° pietre focaie; 6.° pietre litografiche, pietra pomice, pietre di paragone o lydius lapis; 7.° pietre preziose. - Varietà comprese in ciascuna delle suddette specie. - Loro particolare uso e valore. - Osservazioni di *Mangin* su alcune denominazioni delle medesime. - Luoghi principali di loro giacimento e lavorazione.

5. Diverse specie di pietre artificiali. - Loro particolare uso e valore. - Osservazioni sull'imitazione artificiale delle pietre preziose. - Tentativi fatti da Ebelmen, da Gaudin, da Prançon e da altri chimici ed artisti. - Luoghi principali di loro fabbricazione.

6. Dei marmi. - Loro definizione. - Modo di loro giacimento ed estrazione. - Operazioni particolari da compiersi sui marmi. - Conoscenza dei loro difetti e pregi. - Varietà dei marmi. - Loro particolare uso e valore. - Paragone tra i marmi d'Italia, di Francia e di Grecia. - Marmi comuni che si trovano nel commercio in maggior abbondanza.

7. Dei marmi in relazione alla scultura.

8. Dei mosaici.

9. Della conservazione dei marmi collocati in opera, degli oggetti d'arte, dei mosaici, ecc.

Digitized by Google

XXXV.

Macchine a vapore.

Prenozioni.

1. Proprietà del vapore d'acqua.
2. Combustibili. - Fornelli e camini.
3. Materia, forma e dimensioni dei generatori.
4. Apparecchi d'osservazione, di sicurezza, di alimentazione.
5. Nozioni storiche sulle macchine a vapore.
6. Descrizione, classazione ed organismo generale delle macchine a vapore.
7. Calcolo dell'effetto delle macchine a vapore.

Macchine a vapore marine.

8. Generatori delle macchine marine. - Loro forma e dimensioni.
9. Apparecchi di alimentazione.
10. Apparecchi di estrazione dei sali.
11. Esposizione delle varie macchine adottate nei battelli a ruote e ad elica.
12. Propulsori a ruote con pale fisse.
13. Propulsori a ruote con pale mobili.
14. Propulsori ad elice con passo costante e variabile.
15. Forma delle elici - Numero delle ali e pale delle elici.

Pratica del macchinista a bordo.

16. Montatura delle macchine a vapore e delle loro parti.
17. Ispezione delle macchine nelle loro diverse circostanze.
18. Condotta dei fuochi.
19. Manovre per mettere in moto la macchina.
20. Manovre per modificare, o estinguere il moto.
21. Osservazioni, cure e riparazioni che richiede la macchina in moto, o prossima al moto.
22. Manutenzione della macchina a vapore.
23. Avarie e loro riparazioni.

Digitized by Google

24. Doveri del macchinista rispetto all'armamento d'una nave, ed alla navigazione.

25. Officina del macchinista a bordo.

XXXVI.

Matematiche.

Algebra e Trigonometria.

1. Teoria generale della risoluzione delle equazioni di 1.° e 2.° grado. - Esempio di equazioni che a quella riduconsi.

2. Questioni geometriche risolute col calcolo algebrico, che dieno modo di applicare i metodi di risoluzione delle equazioni precedenti, e materia di applicazione alle discussioni relative.

3. Progressioni aritmetiche e geometriche.

4. Logaritmi. - Tavole e loro uso.

5. Problemi relativi alle aree ed ai volumi; agli interessi composti ed alle annualità.

6. Delle funzioni circolari e loro proprietà.

7. Logaritmi delle funzioni circolari e loro uso.

8. Impiego delle funzioni circolari nella risoluzione dei triangoli rettilinei.

9. Impiego delle funzioni circolari per rendere le formule algebriche calcolabili per logaritmi.

10. Numero delle disposizioni, permutazioni e combinazioni.

11. Formula del binomio di Newton e sue applicazioni.

12. Proprietà generali delle equazioni algebriche d'un grado qualunque, ed uso delle funzioni circolari per la ricerca delle radici reali delle equazioni numeriche del 3.° e 4.° grado.

13. Nozioni elementari sulle serie. - Sviluppo in serie delle più semplici funzioni trascendenti e loro applicazioni.

14. Derivate delle funzioni algebriche e trascendenti, e loro uso nella ricerca del massimo e minimo di una funzione.

Geometria analitica.

15. Determinazione del punto nel piano per mezzo di coordinate rettilinee e polari.

Digitized by Google

16. Equazioni della linea retta e della circonferenza.
17. Problemi determinati e indeterminati risoluti col sussidio delle coordinate.
18. Equazioni delle sezioni coniche. - Loro proprietà rispetto ai fochi ed ai diametri.
19. Tangenti e normali delle sezioni coniche.
20. Generazione e proprietà delle principali curve meccaniche. - Costruzione di queste curve e delle loro tangenti.
21. Sviluppanti e sviluppate delle curve piane.
22. Impiego delle curve per la ricerca delle radici reali delle equazioni numeriche ad una sola incognita.
23. Quadratura delle linee piane.
24. Determinazione del punto e della linea retta nello spazio. - Problemi.
25. Equazioni del piano, e delle superficie curve. - Esercizi.
26. Equazioni di linee curve, e in ispecie dell'elica cilindrica e conica.

XXXVII.

Matematiche.

Algebra elementare.

1. Progressioni per differenza e per quoziente.
2. Teoria dei logaritmi.

Teoria delle funzioni circolari.

3. Funzioni circolari. - Relazioni principali fra quelle d'uno stesso arco.
4. Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione degli archi.
5. Costruzione ed uso delle tavole delle funzioni circolari.
6. Nozioni sulle serie. - Sviluppo del seno e del coseno per le potenze dell'arco.

Trigonometria rettilinea.

7. Principii per la risoluzione, e risoluzione dei triangoli rettilinei.

Digitized by Google

8. Principii per la risoluzione, e risoluzione dei triangoli sferici.

9. Applicazioni principali, nozioni le più elementari intorno all'arte topografica ed alle operazioni geodetiche.

Nozioni di geometria analitica.

10. Rappresentazione analitica di un punto e di una linea sopra di un piano.

11. Rappresentazione analitica di un punto, di una linea e di una superficie nello spazio.

12. Formula così detta dei trapezii, e formula del Simpson (dimostrate in modo elementare) per la quadratura delle superficie terminate da linee curve, e per la cubatura dei volumi terminati da superficie curve.

XXXVIII.

Meccanica elementare.

Statica.

1. Statica. - Oggetto e divisione della meccanica. - Tempo e sua misura. - Moto equabile e moto vario. - Moto di rotazione. - Velocità angolare. - Moto uniformemente accelerato o ritardato. - Moto assoluto. - Moto relativo. - Moto proprio e moto comune. - Rappresentazione grafica delle velocità. - Composizione e scomposizione delle medesime.

2. Legge d'inerzia. - Massa, volume e densità di un corpo. - Forze. - Pressioni e tensioni. - Eguaglianza di due forze. - Misura delle forze. - Dinamometri. - Quantità di moto. - Rappresentazione grafica delle forze. - Composizione delle forze. - Risultanti e componenti. - Parallelogramma e parallelepipedo delle forze. - Formole che esprimono la risultante, date le componenti, e viceversa. - Componenti ortogonali. - Composizione di un numero qualunque di forze.

3. Forze parallele. - Composizione e risoluzione delle forze parallele. - Coppie. - Momento di una forza relativamente ad un piano. - Teoremi sui momenti delle forze parallele. - Centro delle forze parallele.

Digitized by Google

4. Centro di gravità; principii relativi alla ricerca del centro di gravità. - Centro di gravità di una linea retta, di un arco di circolo, di una linea qualunque. - Centro di gravità del triangolo, trapezio, quadrilatero, settore circolare, segmento di circolo, e di altra superficie. - Centro di gravità di una calotta e di una zona sferica. - Centro di gravità di un prisma, di una piramide triangolare, di un tronco di piramide a basi parallele, di un tronco di cono a basi parallele, del settore e segmento sferico, del tronco di cono, di un solido di rivoluzione. - Ricerca sperimentale del centro di gravità di un corpo qualunque. - Uso del centro di gravità per la misura delle superficie e dei solidi di rivoluzione.

5. Equilibrio delle forze concorrenti in un punto. - Momento di rotazione di una forza. - Condizioni di equilibrio di un corpo di forma invariabile volubile attorno ad un asse. - Condizioni di equilibrio di un sistema di forma invariabile.

6. Equilibrio di un corpo appoggiato sovra uno o più piani. - Pressioni esercitate sui punti d'appoggio. - Equilibrio stabile, instabile, indifferente. - Condizioni relative ai vari generi di equilibrio.

7. Descrizione delle principali macchine semplici. - Applicazioni della teoria dell'equilibrio alle medesime, astrazione fatta dall'attrito.

8. Descrizione e nomenclatura delle bilancie e stadere semplici e composte. - Teoria elementare delle bilancie e stadere oscillanti. - Condizioni cui questi strumenti devono soddisfare. - Metodo delle doppie pesate. - Determinazione sperimentale della mobilità d'una bilancia.

9. Nozioni relative ai poligoni funicolari ed alla catenaria.

Dinamica.

10. Dinamica. - Moto d'un punto materiale. - Formole relative al moto equabile, vario, uniformemente accelerato o ritardato. - Forze acceleratrici o ritardatrici. - Conoscendo la velocità di un punto o lo spazio da esso descritto in funzione del tempo, determinare graficamente lo spazio percorso in un dato tempo, o la velocità del punto in un dato istante. - Moto verticale dei gravi.

11. Moto curvilineo di un punto. - Moto parabolico dei proietti nel vuoto. - Moto di un grave sopra uno o più piani inclinati, sopra una curva. - Moto circolare. - Forza centrifuga. - Pendolo semplice. - Isocronismo delle sue oscillazioni.

Digitized by Google

12. Moto di rotazione di un corpo attorno ad un asse. - Velocità angolare. - Forza acceleratrice o ritardatrice angolare.

13. Forza viva. - Equazione delle forze vive nei vari casi di una o più forze costanti, o variabili, che agiscano sopra un punto o sopra un sistema di punti materiali. - Lavoro di una forza. - Unità di lavoro. - Kilogrammetro. - Cavallo-vapore. - Applicazione del principio delle forze vive al moto di rotazione di un corpo attorno ad un asse. - Pendolo composto. - Centro d'oscillazione. - Momento di inerzia. - Momenti di inerzia di alcune figure più in uso.

14. Moto prodotto dall'urto di corpi non elastici, imperfettamente elastici, od elastici. - Vari generi di percossa. - Perdita di forza viva nelle percosse. - Definizione del centro di percossa.

XXXIX.

Meccanica applicata.

Resistenza dei materiali.

1. Nozioni sulla costituzione fisica dei corpi. - Elasticità. - Rigidezza. - Resistenza dei corpi all'allungamento. - Tavole pratiche relative ai coefficienti di elasticità ed alla resistenza dei corpi all'allungamento ed alla compressione.

2. Resistenza dei solidi alla flessione. - Formole relative a questa resistenza. - Momenti d'inerzia delle figure più usate in costruzione.

3. Influenza degli appoggi sulla resistenza dei materiali.

4. Resistenza alla torsione. - Risultati sperimentali relativi.

5. Resistenza viva dei corpi all'allungamento ed alla compressione.

6. Formole pratiche relative alle grossezze da assegnarsi ai tubi ed alle caldaie, a seconda della pressione cui sono sottoposte le loro pareti.

Idraulica pratica.

7. Moto permanente di un liquido omogeneo. - Continuità. - Efflusso d'un liquido da una luce aperta in lastra sottile. - Contrazione della vena fluida. - Portata teorica. - Portata pratica. - Coefficienti di contrazione.

8. Vasi comunicanti. - Perdita di forza viva per i cangiamenti bruschi di sezione.

Digitized by Google

9. Esperienze e formole relative alla portata d'uno stramazzo e delle luci in tutto od in parte rigurgitate.

10. Moto dell'acqua nei lunghi tubi. - Portata d'una condotta d'acqua. - Pressione su di un punto qualunque della condotta.

11. Moto dell'acqua nei canali scoperti. - Moto uniforme. - Moto permanente. - Rigurgito. - Portata d'un canale o di un fiume. - Strumenti idrometrici principali per determinare la velocità dell'acqua. - Regolatori.

12. Cenni sulla resistenza dei fluidi.

Macchine.

13. *Cinematica.* - Nozioni generali sulle macchine. - Organi meccanici. - Trasformazione del movimento. - Distinzione degli organi meccanici in varie classi.

14. Teoremi fondamentali sulla trasmissione del moto.

15. Trasformazione del moto circolare in rettilineo alternativo. - Cunei. - Eccentrici. - Bocciuoli. - Viti.

16. Trasformazione del moto circolare continuo in alternativo. - Palmole.

17. Trasmissione del moto per contatto di sviluppo. - Condizioni necessarie pella trasmissione. - Organi meccanici relativi.

18. Ruote dentate. - Forme da darsi ai denti per la trasmissione equabile del movimento. - Ingranaggio di ruote e rocchetti, di ruote e lanterne, di ruote e dentiere. - Ruote dentate coniche e costruzione approssimativa dei loro denti. - Ingranaggio d'una ruota e d'una vite perpetua. - Costruzione approssimativa dei denti di due ruote con arco di circolo. - Odontografo di Willis.

19. Trasmissione del moto con cingoli. - Varie specie di cingoli e forma più conveniente delle puleggie.

20. Trasmissione del moto con tiranti.

21. Giunti ed innesti mobili. - Nottolini. - Arresti e scappamenti.

22. Apparecchi per mantenere rettilineo il movimento d'un dato punto nel sistema articolato. - Parallelogramma di Watt.

23. *Macchine.* - Considerazioni sulle macchine in moto. - Lavoro motore, resistente, utile. - Applicazione del principio delle forze vive alle macchine in moto.

24. Equilibrio dinamico delle manovelle a semplice ed a doppio effetto.

25. Influenza dei cangiamenti bruschi di velocità.

Digitized by Google

26. Organi regolatori del movimento. - Moderatori, regolatori e governatori. - Applicazione della teoria dei volanti alle manovelle.

27. Resistenze passive. - Vari generi di attriti. - Esperienze e formole relative. - Rigidezza ed attrito delle funi. - Attrito nelle ruote dentate.

28. Equilibrio dinamico dei sistemi elementari delle macchine, tenuto conto delle resistenze passive.

29. Motori animati. - Esperienze sul lavoro di cui sono capaci. - Acqua considerata come motore. - Caduta d'acqua. - Recettori idraulici.

30. Ruote idrauliche. - Vari generi di queste ruote. - Formole che rappresentano l'effetto utile prodotto.

31. Macchine a colonna d'acqua.

32. Macchine elevatrici d'acqua.

Macchine a vapore.

33. Nozioni generali sui vapori. - Proprietà del vapore acqueo. - Potenza dinamica del medesimo.

34. Combustibili industriali. - Potere calorifico. - Aria necessaria alla combustione. - Determinazione del peso del combustibile richiesto per ottenere un dato effetto.

35. Camini e forni per caldaie a vapore.

36. Caldaie a vapore. - Spessezza delle caldaie. - Apparecchi d'osservazione, di sicurezza e di alimentazione delle caldaie. - Sistemi diversi delle caldaie. - Prova ed esplosione delle caldaie.

37. Nozioni storiche sulle macchine a vapore. - Descrizione, classazione, ed organismo generale delle macchine a vapore. - Calcolo dell'effetto prodotto da queste macchine.

38. Nozioni sulle macchine fisse e locomobili, sulle macchine per navigazione, e sulle locomotive.

39. Trazione sulle strade ferrate colle macchine fisse e colle locomotive.

XL.

Meccanica per la marina.

Meccanica razionale.

1. Composizione e decomposizione delle forze.

2. Equilibrio delle forze concorrenti in un punto.

Digitized by Google

3. Equilibrio delle forze parallele.
4. Equilibrio di un sistema rigido.
5. Teoria dei momenti riferiti ad un piano e ad un asse.
6. Centro di gravità.
7. Moto vario d'un punto.
8. Relazioni tra il tempo, la velocità e lo spazio.
9. Traiettorie.
10. Movimento di rotazione e velocità angolare.
11. Pendolo.
12. Teoria delle forze vive e lavoro meccanico.
13. Momenti d'inerzia.
14. Equilibrio dei fluidi. - Uguaglianza di pressione.
15. Centro di pressione.
16. Equilibrio dei corpi immersi nei fluidi e galleggianti.
17. Resistenza dei fluidi al movimento dei corpi.
18. Teoria di Newton.

Meccanica applicata.

19. Calcolo della meccanica applicazione del principio delle forze vive. - Unità dinamica.
20. Attrito, rigidezza delle funi, modo di calcolarli.
21. Applicazioni principali alle macchine semplici ed a quelle di maggior uso in marina.
22. Applicazione alla pressa idraulica.
23. Applicazione alle pompe.
24. Diverse specie di resistenze.
25. Resistenza allo allungamento.
26. Resistenza alla flessione.
27. Resistenza alla torsione.
28. Resistenza alla compressione.

Digitized by Google

XLI.

Merceologia.

Prenozioni.

1. Origine e scopo della merceologia. - Come questo studio si connette alle scienze pure ed agli insegnamenti professionali. - In che si distingua dalla chimica applicata, e dalla mercenomia. - Considerazioni sulla specie. - Importanza relativa della varietà nella merceologia, e nella storia naturale. - Come il metodo di classificazione deve possibilmente subordinarsi alle più immediate applicazioni loro. - Come questa classificazione concorda con quella naturalmente adottata nei commerci e nelle industrie.

2. Divisione del corso di merceologia in sezioni principali. - Materie prime che sono necessarie assolutamente all'uomo. - Materie prime usate nelle arti industriali.

Materiali da costruzione.

3. Materiali da costruzione e da ornamento che si trovano in natura e che abbisognano più o meno di lavoratura per essere usati: Graniti. - Sieniti. - Lepdinoliti. - Gneissi. - Ardesie e schisti diversi. - Marmi statuari. - Pietre litografiche. - Alabastri. - Travertino. - Pietre vulcaniche. - Macigni. - Pietra molare. - Pietra ollare.

7. Materiali che abbisognano di preparazione più complicata. - Argille. - Caolini. - Mattoni comuni - refrattari. - Muffole. - Crogiuoli. - Vasi di grès.

8. Pietra da calce. - Calce idraulica. - Sabbia. - Gesso. - Malte.

9. Metalli. - Ferro. - Acciaio. - Ghisa. - Zinco. - Piombo. - Rame. - Leghe usate nell'arte del costruttore.

10. Legnami da fabbrica e costruzione. - Quercia. - Faggio. - Frassino. - Castagno. - Noce. - Olmo. - Acero. - Pomo. - Pero. - Ciliegio. - Corniolo. - Platano. - Pioppo. - Salice. - Ipocastagno. - Tiglio. - Betulla ecc.

11. Legnami esotici da costruzione. - Legno di S. Marta. - Ceedrela odorata. - Nogal. - Escobo. - Tekel, ecc.

12. Legni da stipo ed intarsio. - Bosso. - Acacia. - Spino. - Ginepro. - Agrifoglio. - Mocogano. - Palissandro. - Ebano, ecc.

Digitized by Google

Materie tessili.

13. Minerali. - Amianto e vetro.

14. Vegetali. - Gruppo 1.°: - Materie tessili comprese nella classe delle crittogame ed acotiledoni. - Polytrichium comune, ecc. - Gruppo 2.°: - Materie tessili delle piante appartenenti alla classe delle monocotiledoni od endogene. - Agave americana e vivipara, phormium tenax, musa textilis, bromelia sp., chamerops sp., attalea sp., pandanus sp., ecc. - Gruppo 3.°: - Materie tessili delle piante dicotiledoni od esogene. - Lino, canapa, ramieh, od ortica della Cina, juta, tiglio, gelso, cotone, seta vegetale o fibre diverse estratte dai semi di varie malvacee, bombacee, asclepiadee ed apocinee, ecc.

15. Materie tessili animali. - Gruppo 1.°: - Seta del bombice, del gelso, dell'ailanto, del ricino, della quercia. - Gruppo 2.°: - Lana e peli. - Lane grosse di Barberia, ecc. - Lane medie inglesi, dette da pettine. - Merini diversi, merini Mauchamp, capre di Cachemire, d'Angora, peli di cammello, d'alpaca, di vigogna, di jack, di coniglio, ecc.

16. Filati e tessuti diversi.

Combustibili.

17. Principii generali sul modo di misurare il potere calorifero di un combustibile.

18. Natura speciale dei combustibili. - Legno. - Varie specie messe in opera come combustibile. - Composizione elementare del legno. - Quantità d'acqua che contiene. - Peso specifico dei vari legni. - Quantità delle materie minerali che vi si trovano. - In qual ragione crescono i legnami in pianta col tempo. - Peso reale del legno. - Con quali precauzioni si assoggettano al taglio i boschi. - In quale maniera si mettano in pila i legnami per asciugarli.

19. Carbone di legno. - Calorico specifico e densità del carbone di legno. - Composizione del medesimo. - Modi diversi di preparazione: 1.° disponendo la legna in cataste; 2.° alla maniera chinese; 3.° colla distillazione. - Quantità di carbone che se ne ottiene - in volume - in peso. - In qual maniera influisca la temperatura sulla quantità che se ne consegue.

20. *Torba*. - Densità della torba. - Composizione ordinaria della medesima. - Sua origine. - Modo di estrarnela. - Essiccazione della torba. - Compressione della torba umida. - Depurazione e mezzi per darle la forma

Digitized by Google

conveniente. - Riduzione a carbone col solo calore - coll'aiuto del vapore molto riscaldato.

21. *Lignite.* - Classificazioni delle ligniti a seconda dei loro caratteri esterni. - Composizione di varie ligniti. - Ceneri.

22. *Litantraci* o carboni fossili. - Diversi caratteri dei litantraci. - Litantraci bituminosi. - Litantraci magri. - *Cannel-coal.* - Componenti. - Ceneri. - Antraciti. - Composizione. - Peso specifico. - Ceneri.

Materie grasse, gomme e resine.

23. Materie grasse ed oleose. - Gruppo 1.° *Minerali:* Cera minerale, paraffina, olii di nafta, petrolio, ecc. - Gruppo 2.° *Vegetali:* Olii fissi, frutti ed olii d'olivo, colza, arachide, sesamo, palma, cocco, ecc. - Olii siccativi di semi di lino, di noce, di lentisco, di avellana, di pinocchi, di canapa, di mandorlo, ecc. - Sevo di virola, o stellingia sebifera, ecc. - Cera del ficus cerifera, del myrica sp., ecc. - Gruppo 3.° *Animali:* Grassi diversi. - Di montone, di capra, di balena ed altri cetacei (olii di pesce). - Cera delle api, ecc.

24. Gomme e resine. - Gruppo 1.° *Indigene:* Gomme del ciliegio, prugno, mandorlo, d'arancio, di faggio. - Resine di betula, di trebentina, e prodotti che ne derivano. - Gruppo 2.° *Esotiche:* Gomma arabica ed altre gomme solubili, gomma gedda, gomma d'Australia, ecc. - Gomme insolubili, o poco solubili. - Gomma di Bassora, gomma adragante, gomma gutta, ecc. - Gomme - resine - di belzoino, di guaiaco, elemi, mastice, sandracca, ecc. - Sangue di drago, G. coppale, G. dammar, anime, ecc. - Caoutchouc e gutta-perca, oggetti diversi in gomma elastica, olii, preparati e vernici, saponi e candele.

Materie alimentari.

25. Idea generale dei fenomeni della nutrizione.

26. Materie alimentari di prima necessità. - *Minerali:* Acque, sali, vegetali. - *Vegetali:* Graminacee. - Frumento, segala, orzo, avena, mais, sorgo, riso, ecc. - Poligonacee. - Saraceno, ecc. - Leguminose. - Fave, fagiuoli, lenti, ecc. - Radici e tuberi. - Patate, igname, topinambour, ecc. - Frutti, foglie, pezioli, gambi, ecc. - Castagne, cocco, albero a pane, banana, jatropha, cavoli, lattughe, asparagi, alghe, licheni, ecc. -

Digitized by Google

Animali: Vertebrati. - Mammiferi, uccelli, rettili, pesci. - Invertebrati. - Crostacei, insetti, molluschi.

27. Materie alimentari accessorie od ausiliarie. - Zucchero di canna, di sorgo, di barbabietola, d'acero, ecc. - Miele. - Bevande alcooliche. - Vino, birra, sidro, idromele, pulcha, aloia. - Stupefacenti. - Tabacco, oppio, coca, bettel, kavvhich hatc. - Eccitanti. - Caffè, thè, mathé, cioccolato. - Droghe diverse per condimenti, medicinali, ed aromi. - Pepe, senapa, zenzero, cannella, vaniglia, anici, muschio vegetale ed animale, ecc. - China, cascarilla, reobarbaro, ecc.

28. Conserve alimentari, profumerie e preparati farmaceutici.

Prodotti chimici più propriamente detti.

29. Zolfo e suoi derivati. - Zolfo greggio e raffinato. - Dalle terre sulfuree. - Dalle piriti, ecc. - Solfiti ed iposolfiti per imbiancamento o fotografia. - Acido solforico ordinario dalla combustione dello zolfo. - Id. dalla torrefazione delle piriti di ferro, di rame, ecc. - Id. dai residui di epurazione del gaz-luce e da quelli del liscivio della soda grezza. - Acido solforico di Nordhausen preparato colla distillazione dei vetrioli o mediante i bisolfati alcalini. - Solfati di ferro e di rame ottenuti come residuo della fabbricazione dell'acido solforico colle piriti, o per diretta azione dell'acido solforico sui metalli o loro ossidi. - Nitro. - Nitrato di potassa, nitrato di soda. - Prodotti che ne derivano. - Acido nitrico, acido solfonitrico per imbiancamento. - Polveri piriche, polvicotone, fulminato di mercurio, ecc. - Sal comune, delle cave di sal gemma, delle evaporazioni delle acque salate. - Prodotti che derivano dal sal marino. - Acido cloridrico, cloruri decoloranti, clorato di potassa. - Uso dell'acido cloridrico per estrarre i metalli dalle terre ed arenarie. - Trattamento delle arenarie ramose, ecc. - Procedimenti seguiti ad Alderlcyedge ed alle Capanne Vecchie. - Solfato di soda, carbonato di soda coi procedimenti Leblanc, Koop, Longmaid, ecc. - Soda caustica dalle acque madri dei cristalli di soda. - Id. dal trattamento del carbonato di soda colla calce. - Bicarbonato di soda, silicato, fosfato, arseniato, borato ed altri sali di soda.

30. Prodotti del trattamento delle acque madri del sal marino e dell'incinerazione delle piante. - Carbonato di potassa, cloruro di potassio, ioduri e bromuri di potassio e di sodio. - Solfato di magnesia.

31. Terre magnesiache, argille, schisti e prodotti dipendenti. - Solfato

Digitized by Google

di magnesia, carbonato di magnesia, magnesia calcinata. - Allume e solfato d'allumina. - Dalle rocce allumifere, dagli schisti alluminosi e bituminosi, e dalle argille. - Allume ammoniacale.

32. Sali metallici non compresi nei gruppi precedenti. - Cloruro, nitrato, e nitro solfato di ferro. - Cloruri di stagno. - Composizioni di stagno impiegate nella tintura.

33. Composti di cromo. - Cromato di calce, cromato neutro e bicromato di potassa (Vedi pure materie coloranti).

34. Composti di piombo. - Litargirio, minio, cerusa, acetato di piombo.

35. Composti del mercurio. - Cloruri, calomelano e sublimato corrosivo. - Solfuro di mercurio (pel cinabro ed altri colori). Vedi *Materie tintoriali.*

36. Preparati diversi per la fotografia e la galvano-plastica.

37. Sali di cadmio, d'oro, d'argento, d'uranio, ecc., impiegati nella fotografia e nell'elettro-metallurgia.

38. Gomme artificiali. - Zucchero artificiale, dell'azione degli acidi e dei fermenti sulle fecole e sul legnoso. - Alcool pei liquori e bevande fermentate (Vedi *Materie alimentari*).

39. Acidi organici. - Acido ossalico, estratto dalle piante. - Prodotto dall'acido nitrico sulle fecole, sulla glicerina. - Dall'azione degli alcali caustici sul legnoso. - Acido tartrico e bitartrato di potassa (cremor di tartaro), tartrati diversi (emetici). - Acido citrico e citrati. - Acido lattico e lattati. - Acido valerianico e suoi sali. - Acido gallico e pirogallico, tannino (Vedi *Materie concitanti*).

40. Alcaloidi. - Dalla scorza di china ed altre cinconacee. - Dalle stricnee, papaveracce, solanee. - Berberidee, diosmee, xantoxilee e rutacee. - Alcaloidi artificiali.

41. Prodotti che si ottengono dalla distillazione del legno. - Carburi d'idrogeno, spirito di legno (alcool metilico), acido pirolignico ed acetico. - Pirolignìti ed acetati di piombo, di rame, di ferro, d'allumina, ecc.

42. Prodotti che si ottengono dalla distillazione del litantrace e dei bitumi. - Carburi d'idrogeno (Vedi *Gaz luce*). - Benzina, olii leggeri e pesanti, naftalina, paraffina. - Prodotti. - Acido fenico, acido toluico, ecc., e loro derivati. - Cianuri ed altri prodotti ottenuti dai residui di epurazione del gaz luce.

43. Prodotti della distillazione ed altri trattamenti delle materie organiche d'origine animale. - Sali ammoniacali, fosfati, fosforo, carbone animale (nero d'ossa d'avorio). - Materie grasse, colla, prussiato di potassa, ecc. - Concimi diversi.

Digitized by Google

Metalli e pietre preziose.

44. Pietre preziose ed altre materie ornamentali. - Malachiti, diaspri, agate, lapis-lazzuli, fluorite, quarzi, granati, topazi, ecc. - Avorio minerale, avorio vegetale, avorio animale. - Frutti e semi di attalea funifera, erytrina sp.; choix lachryma, ecc.

45. Metalli preziosi. - Argento, alluminio, platino, oro, ecc.

46. Leghe diverse. - Ottone, bronzo, argentone, leghe per caratteri da stampa, leghe monetarie, ecc.

Materie concianti.

47. *Materie concianti minerali od ausiliarie nella concia delle pelli.* - Salmarino, allume, sali di ferro, d'antimonio, calce, solfuro d'arsenico, olii minerali, ecc.

48. *Materie concianti vegetali.* - *a*) Dalle radici dei bulbi: - Scilla marittima, ratania, statice coriarea, ecc. - *b*) Dalle scorze: - Quercia, suvera, leccio, cerro, rovere, alno, betula, salice, scorze delle acacie, delle casuarinee, delle rizoforee, delle conifere, ecc. - *c*) Dalle foglie: - di sommaco, scotano, mirto, lentisco, corbezzolo, tamarisco, rododendro, gambier, laguncularia, ecc. - *d*) Da frutti: - Divi divi, bablah, algarobilla, mirabolani, anacardio, areca, melograno, coccole di ghianda, vallonea. - *e*) Da punture d'insetti sulle foglie: - Galle ordinarie, galle d'Aleppo, di Tripoli, di Bombay, di tamarisco, galle della Mecca, della Cina. - *f*) Da punture d'insetti su frutti: - Galle d'Ungheria o Knoppern, galle del Piemonte.

49. *Materie concianti animali.* - Olii di cetacei, ed altre materie grasse.

50. Cuoi, marocchini e pelli verniciate, guanti (V. pure il programma della *Concia e rifinizione delle pelli*).

Materie tintoriali.

51. Materie diverse impiegate nella tintura e stampa delle stoffe e nella preparazione dei colori per la pittura.

52. Mordenti (Vedi *Prodotti chimici* ed *Arte tintoria*).

53. *Materie coloranti azzurre.* - *a*) *Minerali.* - Bleu d'oltremare; bleu di cobalto, azzurrite (carbonato di rame), bleu di Prussia, ecc. - *b*) *Vegetali.* - Bleu di clorofilla, bleu d'indaco, di tornasole. - *c*) *Animali.* - Indaco

Digitized by Google

dall'orina, ecc. - *d*) *Prodotti per nuove trasformazioni.* - Azzurro d'acido fenico (azulina), d'anilina, bleu di Parigi, bleu di chinoleina, ecc.

54. *Materie coloranti rosse.* - *a*) *Minerali.* - Cinabro, minio, rosso d'antimonio, ematite, ecc. - *b*) *Vegetali.* - Legno di Fernambuco o di Brasile. - Sappan, legni di santallo. - Radice di robbia di Chayaver, di Morinda sp. - Foglie di chica, di terilla, ed altre. - Fiori di cartama. - Frutti di rottlera tintoria, kapilapodi o kamala, peganum harmala, ecc. - *c*) *Animali.* - Cocciniglia, lacca de' tintori, lacdye. - Kermes o chermisi. - *d*) *Prodotti per trasformazioni particolari.* - Rosso d'anilina e picolina, acido rosolico. - Rosso di naftalina (naftazarina).

55. *Materie coloranti gialle.* - *a*) *Minerali.* - Cromato di piombo, orpimento, giallo di Napoli, giallo d'Urano, solfuro di cadmio, ecc. - *b*) *Vegetali.* - Legni gialli di Cuba, di Tuspan, legno di scotano, di artocarpus, di acacia, ecc. - Scorza di quercitrone, di zierià sp., di taberna sp. - Radici di berberis sp. (crespino), di colombo, curcuma. - Fiori di zafferano. - Frutti di gardenia, di cassia, garcinia. - Gomme, gomma gutta. - Foglie di cassan (memecylon tinct.). - *c*) *Animali.* - Giallo indiano o purree. - *d*) *Prodotto per trasformazione.* - Acido picrico, fosfina, crisanilina e giallo d'anilina.

56. *Materie coloranti ranciate.* - *a*) *Minerali.* - Giallo basico di cromo, risigallo, giallo di Napoli, ecc. - *b*) *Vegetali.* - Oriana (semi della bixa orellana). - *c*) *Animali.* - Porporato di zinco. - *d*) Dal miscuglio del giallo col rosso.

57. *Materie coloranti verdi.* - *a*) *Minerali.* - Verde arsenicale, verderame e malachite, verde di cobalto, verde di titanio, verde di zinco. - Verde oltremarino, verde di cromo. - Terre bolari od ocre verdi. - *c*) *Animali.* - Biliverdina? - *d*) *Ottenute dal miscuglio del giallo coll'azzurro.* - *e*) *Per trasformazioni particolari.* - Smeraldina, verde d'anilina.

58. *Materie coloranti violette.* - *a*) *Minerali.* - Porpora di cassio, porpora di cobalto. - *b*) *Vegetali.* - Legno di campece, d'amaranto, di Madagascar. - Oricella, uvalacca, malva, orcanetta. - *c*) *Animali.* - Murexide o porpora antico dai molluschi del genere Buccinum e dal genere Murex. - *d*) *Dal miscuglio del rosso coll'azzurro.* - *e*) *Per trasformazioni particolari.* - Murexide dall'acido urico e dal guano, acido crisammico, o violetto d'aloe, violeina od anilina violetta, peonina o violetto d'acido fenico.

59. *Materie per tingere o colorire in nero.* - *a*) *Minerali.* - Terra di Cassel, bitume giudaico, nero di bleu di Prussia. - *b*) *Vegetali.* - Bacche di sambuco, di ebulo, di mirtillo, mallo di noce, noci da marca (semecarpus

Digitized by Google

anacardium), lana (genipa americana), foglie di henné (lawsonia sp.), ecc. - *c*) *Animali*. - Nero di sepia. - *d*) *Prodotti dal miscuglio dei tre colori primitivi*. - *e*) *Prodotti per decomposizione di materie organiche*. - Nero di Venezia, nero di fumo, nero d'avorio, fuliggine.

Appendice. - Inchiostri e preparati per la pittura.

Esercitazioni pratiche di merceologia.

60. Importanza di questo insegnamento. - Suo scopo. - Cenni storici sull'arte delle esperienze. - Come sia decaduta in Italia. - Raffronto con altre nazioni, necessità e mezzi di promoverla. - Esempi di osservazioni ed esperienze. - Considerazioni sull'analisi e la sintesi - Come si giovano a vicenda nella ricerca della verità.

Manipolazioni.

61. Divisione meccanica dei corpi. - Operazioni diverse. - Loro scopo. - Frattura, sfaldatura, triturazione, levigazione, limatura, raspatura, segatura ecc. - Stacciatura, vagliatura. - Pressione della temperatura ordinaria e pressione a caldo. - Applicazioni diverse di queste operazioni nelle arti e nelle ricerche analitiche.

Soluzione. - Corpi solubili ed insolubili. - Soluzione semplice e dissoluzione. - Soluzione acquea, alcoolica, eterea, ecc. - Influenza della temperatura. - Casi nei quali i solventi semplici producono un cambiamento nella natura dei corpi. - Manipolazioni diverse che occorrono pella estrazione dei principii solubili. - Macerazione, infusione, digestione, decozione, travasamento, decantazione, spillatura. - Descrizione degli strumenti che s'impiegano a queste operazioni. - Esempi per mostrarne l'applicazione nei laboratorii e nelle manifatture. - Evaporazione, concentrazione e distillazione. - Loro scopo. - Modi diversi di operare. - Influenza della temperatura della pressione e del mezzo in cui si opera. - Strumenti ed apparecchi usati nelle manifatture e nei laboratorii. - Applicazioni all'analisi, alle arti.

62. Fusione. - Torrefazione. - Calcinazione. - Scopo di queste operazioni. - Strumenti impiegati ed esempi di applicazione alle arti ed al saggio delle materie prime.

63. Coppellazione, suoi usi per separare i metalli. - Uso del cannello ferruminatorio, dell'eolipida e della lampada a mantice per smaltare.

64. Precipitazione. - Casi diversi in cui si può formare un precipitato.

Digitized by Google

- Addensamento. - Riunione dei precipitati. - Lavatura per decantazione. - Filtri.

65. Essiccazione dei precipitati. - Precauzioni ed avvisi vari ed apparecchi impiegati per precipitare, raccogliere, lavare ed essiccare. - Uso della bilancia scelta e precauzioni ad aversi. - Pesata diretta e doppia pesata.

66. Analisi volumetrica o volumetria. - In che consiste. - Strumenti diversi che s'impiegano per misurare i volumi dei corpi solidi, liquidi o gazosi. - Cenni sull'applicazione di questo sistema all'analisi tecnica. - Vantaggi ed inconvenienti.

67. Reagenti. - Proprietà. - Usi e preparazione. - Solventi, acidi, alcoli, sali, metalli, ecc.

Conoscenza, pratica dei prodotti commerciabili.

68. Esercitazioni pratiche sulla conoscenza delle materie del commercio e dell'industria. - Materiali da costruzione. - Combustibili. - Materie grasse, gomme, resine, prodotti chimici più impiegati nelle arti. - Materiali tessili. - Materie concianti o tintoriali. - Materie alimentari e droghe. - Ricerche speciali sull'aria atmosferica, sulle acque potabili e minerali, sui terreni e concimi, sui tessuti tinti, stampati e verniciati, sugli alimenti, ecc. - Compilazione dei lavori di laboratorio, di escursioni e viaggi scientifici ed industriali.

XLII.

Metallurgia.

Combustibili.

1. Studio delle sostanze combustibili utilizzate generalmente nelle varie industrie e nella metallurgia: carbone fossile, antracite, litantrace, lignite, torba, carbone di legna. - Loro impiego utile nei diversi casi. - Impiego dei gassi e delle fiamme perdute

2. Determinazione del costo dell'unità calorifica somministrata da ognuna di quelle sostanze.

3. Condizioni con le quali deve effettuarsi la combustione delle sostanze stesse perchè possa ricavarsene il massimo effetto utile calorifico.

Digitized by Google

4. Apparecchi e metodi in uso pel riscaldamento dei gaz e dell'aria.
5. Pel riscaldamento dei liquidi e la vaporizzazione.

Docimasia.

6. Generalità sulle analisi per via secca, per via umida, e per via mista.
7. Saggi col cannello ferruminatorio.
8. Analisi dei gas.

Metallurgia.

9. Ferro. - Teoria generale della metallurgica del ferro; suo trattamento col metodo catalano; col metodo degli alti forni. - Macchine speciali alla fabbricazione del ferro. - Ghisa e sue specie. - Ferro dolce: affinamento a carbone, affinamento inglese. - Ferro galvanizzato, e relativa industria.

10. Acciaio. - Trasformazione del ferro in acciaio. - Tempera dell'acciaio. - Varie specie dell'acciaio: acciaio di cementazione, acciaio naturale, acciaio fuso. - Trattamento dell'acciaio: varie qualità, uso, saggi, analisi delle diverse specie di acciaio. - Invenzione *Bessemer*. - Importanza dell'industria dell'acciaio specialmente per la corazzatura delle navi da guerra, per la fabbricazione di cannoni, ecc.

11. Rame. - Separazione del rame da altri metalli. - *Metallurgia* del rame: metodi seguiti nella Svezia, in Francia, nel Belgio e nell'Inghilterra. - Risultamenti dei diversi sistemi e raffronti economici fra li medesimi. - Importanza dell'industria del rame.

12. Piombo. - Sistemi pel trattamento del piombo: col ferro, per reazione; preferenza dell'uno sull'altro sistema, secondo i casi. - Piombo argentifero; separazione dell'argento dal piombo. - Metodo di Pattinson per arricchire il piombo argentifero, prima di sottoporlo alla coppellazione. - Usi del piombo nelle arti.

13. Stagno. - Trattamento metallurgico; fornello a manica, fornello a riverbero. - Raffinamento dello stagno. - Ulteriori lavorazioni e usi dello stagno nelle arti.

14. Estrazione e trattamento dello zinco, dell'antimonio, del nichelio e del mercurio, ed usi loro nelle industrie. - Prodotti diversi e leghe procedenti dal ferro, rame, piombo e stagno; sistemi di trattamento e usi nelle industrie.

Digitized by Google

15. Sicurezza pubblica ed igiene negli stabilimenti metallurgici e relativa legislazione.

XLIII.

Mineralogia.

Mineralogia e Geologia.

1. Proprietà fisiche e chimiche dei minerali.
2. Cristallografia.
3. Classificazione e descrizione metodica delle varie sostanze minerali.
4. Descrizione delle roccie.
5. Generalità sulla struttura della scorza solida della terra.
6. Caratteri dei terreni di sedimento stratificati e dei terreni compatti cristallini.
7. Classificazione e descrizione dei vari terreni che compongono la scorza terrestre; epoca della loro formazione.
8. Giacimenti carboniferi.
9. Sal-gemma.
10. Minerali metallici distribuiti nei vari terreni.

Montanistica o arte delle miniere.

11. Distribuzione dei minerali nella superficie del globo.
12. Ricerca e metodi di esplorazione.
13. Rilievo dei piani nei lavori sotterranei. - Bussola, semicerchio sospeso, teodolite. - Piano dei lavori.
14. Uso della polvere e degli strumenti speciali delle miniere.
15. Metodi di escavazione a taglio aperto.
16. Metodi di escavazione col mezzo di pozzi e gallerie.
17. Armatura e muramenti interni.
18. Metodi speciali di coltivazione delle miniere di carbon fossile e di sal-gemma.

Meccanica speciale delle miniere.

19. Disposizione economica dei lavori. - Economia dei trasporti. - Apparecchi e macchine di estrazione per i minerali e le altre materie abbattute

Digitized by Google

nei pozzi e nelle gallerie. - Aereazione delle miniere, esplosioni e incendi nelle miniere. - Apparecchi usati nella preparazione meccanica e nella cernita dei minerali. - Macchine soffianti e ventilatori - apparecchi propri ad innalzare i minerali e i combustibili, e manovre nelle officine.

20. Metodi in uso per difendersi dalla irruzione delle acque nell'interno dei lavori, e macchine di prosciugamento.

Zolfatare.

21. Metodi di coltivazione delle miniere di zolfo.

Appendice.

22. Nozioni sulla legislazione delle miniere.

23. Studio della costituzione del suolo giusta le istruzioni governative del 1864. - Ricerche geo-paleontologiche da farsi nei lavori di trincea e di galleria per strade ferrate e altre opere pubbliche, a scopo mineralogico e minerario. - Conservazione degli oggetti trovati e destinazione ai musei industriali. - Carta geologica e statistica mineraria d'Italia.

24. Istituzioni di previdenza e di mutuo soccorso per gli operai delle miniere e stabilimenti affini. - Sollievi nei casi di disgrazia.

XLIV.

Nautica pratica.

Parte prima.

1. Circolo e sua divisione.
2. Angoli rettilinei e metodi per misurarli sulla carta.
3. Parallele e perpendicolari; modo di condurle.
4. Triangolo; sue principali proprietà.
5. Rette trigonometriche. - Variazioni che subiscono da 0° a 180°.
6. Proporzioni - loro principali proprietà.
7. Logaritmi - regole di calcolo logaritmico.
8. Uso delle tavole dei logaritmi dei numeri.
9. Uso delle tavole dei logaritmi delle rette trigonometriche.
10. Figura, isolamento e dimensioni della terra. Principali punti, linee e circoli terrestri e celesti. - Posizione d'un punto sulla superficie della sfera terrestre.
11. Carte marine: piane e ridotte.

Digitized by Google

12. Bussola e sua variazione. - Solcometro, ampolletta: loro alterazioni e rettificazioni. - Deriva. - Correnti.

13. Regole per la risoluzione dei problemi di navigazione lossodromica: 1.° col calcolo - 2.° colle tavole - 3.° col quartiere di riduzione - 4.° con le carte marine.

14. Giornale nautico.

Parte seconda.

15. Cenni sul sistema planetario.

16. Posizione d'un punto celeste rispetto all'orizzonte, all'equatore, all'eclittica.

17. Movimenti apparenti del sole - giorno vero, medio, sidereo.

18. Cenno sui movimenti e fasi della luna, e sugli ecclissi.

19. Stelle.

20. Regole sull'uso delle effemeridi. - Conversione d'una qualunque nell'altra delle diverse specie di tempo - Passaggio degli astri al meridiano.

21. Calcolo dell'ora ed altezza della marea.

22. Descrizione, uso, cause d'inesattezza, e rettificazione del sestante.

23. Correzione delle altezze osservate dagli astri prima d'impiegarle nei calcoli.

24. Cronometro ed orologio a secondi. - Precauzioni sul maneggio dei medesimi.

25. Regolare il cronometro per mezzo dell'osservazione d'una altezza del sole.

26. Calcolo della latitudine in mare per mezzo dell'altezza meridiana d'un astro.

27. Calcolo della longitudine in mare per mezzo del cronometro.

28. Calcolo della variazione nell'ago della bussola per mezzo: 1.° dell'amplitudine - 2.° dell'azimut - 3.° del passaggio d'un astro al meridiano, e al 1° verticale.

29. Deviazioni prodotte nell'ago della bussola dalle masse di ferro esistenti a bordo. - Tavola di queste deviazioni secondo le diverse orientazioni della chiglia.

XLV.

Navigazione.

1. Figura, isolamento, e dimensioni della terra. - Principali punti, linee e circoli, terrestri e celesti. - Posizione d'un punto sulla superficie della sfera terrestre.

Digitized by Google

2. Costruzione delle carte marine piane e ridotte.

3. Bussola e sua variazione. - Solcometro, ampolletta, loro alterazioni e rettificazioni. - Deriva. - Correnti.

4. Principii fondamentali per la risoluzione, e risoluzione dei problemi di navigazione lossodromica: 1.° col calcolo - 2.° con le tavole - 3.° col quartiere di riduzione - 4.° con le carte marine.

5. Teoria della navigazione ortodromica. - Esercizi di calcolo degli elementi di viaggio fra due punti dati, e del risparmio di cammino in confronto con la navigazione lossodromica fra i medesimi punti.

6. Bussola di rilevamento. Uso della medesima per levar la pianta di un porto, d'una rada, ecc., e per determinare dei punti rimarchevoli e l'andamento delle coste, facendo rotta.

7. Giornale nautico.

XLVI.

Prodotti chimici, farmaceutici e per le arti.

Prenozioni.

1. Condizioni speciali nelle quali devesi trovare un'officina di prodotti chimici e farmaceutici, e che servono alle arti. - Condizioni esterne. - Disposizioni da darsi all'opificio a norma dei prodotti che si vogliono ottenere. - Magazzini. - Laboratorii. - Strumenti scientifici. - Fornelli. - Disposizioni da darsi ai fornelli a norma dell'effetto che si chiede da essi. - Fornelli per evaporazione - per fusione. - Ventilatori. - Distillatori ed alambicchi. - Evaporatorii. - Apparecchi di spostamento. - Motori che possono servire all'uopo.

2. Materie prime che si usano nella preparazione dei prodotti chimici e farmaceutici e per le arti.

3. Liquidi dissolventi. - Acqua - Alcool. - Etere. - Olii essenziali di carbon fossile. - Solfuro di carbonio. - Modo per constatarne la purezza.

4. Reagenti usati a provare la purezza dei preparati chimici. - Analisi volumetrica. - Preparati metalloidici.

5. Depurazione dello zolfo in pani - dello zolfo in canna - dei fiori di zolfo - dai corpi estranei che lo accompagnano ordinariamente estraendolo dalle piriti.

6. Preparazione del cloro in soluzione. - Esame dei materiali che si usano in questa preparazione. - Clorometria. - Cloruro di zolfo.

Digitized by Google

7. Estrazione dell'iodio. - Depurazione. - Preparazione dell'acido fluoridrico.

8. Fosforo. - Preparazione in grande. - Depurazione. - Riduzione a fosforo rosso. - Cloruri di fosforo.

9. Carbonio. - Preparazione del nero fumo dalle resine - dal catrame - dall'olio. - Inchiostro della China. - Inchiostro da stampa. - Nero animale.

Metalli e composti.

10. Preparazione del potassio metallico - metodo antico - metodo recente. - Depurazione del potassio. - Conservazione.

11. Idrato di protossido di potassio, o potassa caustica - alla calce - all'alcool - liquida e solida - solfuri di potassio - sodio - preparazione - depurazione - soda caustica - solfuri di sodio.

12. Bario. - Preparazione della barite caustica - del biossido di barite - del solfuro - dell'ioduro. - Calcio - ossido di calcio - solfuro di calcio. - Ioduro.

13. Magnesio. - Estrazione del magnesio. - Magnesia caustica.

14. Alluminio. - Preparazione del metallo. - Ossido di alluminio. - Cloruro di alluminio. - Doppio cloruro di alluminio e di sodio.

15. Manganese. - Biossido di manganese. - Rigenerazione del perossido di manganese.

16. Ferro. - Preparazione del ferro puro - riduzione coll'idrogeno. - Protossido. - Sesquiossido (colcotar). - Perossido. - Ocra rossa - gialla - bruna - terra d'ombra. - Nichel-metallo. - Protossido preparato per le arti.

17. Zinco. - Preparazione dell'ossido di zinco in grande. - Vernici a base d'ossido di zinco. - Cobalto. - Ossidi di cobalto. - Fabbrica dell'azzurro di Thenard. - Cromo. - Sesquiossido di cromo. - Acido cromico. - Cadmio. - Solfuro di cadmio.

18. Stagno. - Protossido di stagno. - Biossido ed acido stannico. - - Solfuro di stagno (Oro musivo, porporina).

19. Antimonio. - Ossidi ed acidi antimonici. - Solfuri di antimonio. - Kermes minerale - solfo dorato d'antimonio. - Cinabro d'antimonio. - Leghe d'antimonio.

20. Rame. - Ossidi di rame. - Solfuri di rame. - Piombo. - Ossidi. - Bismuto. - Magistero di bismuto.

21. Mercurio. - Precipitato rosso. - Etiope minerale. - Cinabro.

22. Argento. - Preparazione dell'argento puro colla coppellazione. - Col mezzo della soda e del cloruro d'argento. - Ossidi d'argento.

Digitized by Google

23. Platino. - Preparazione del platino puro. - Fusione del platino col metodo di Saint-Clair. - Deville. - Nero di platino. - Spugna di platino. - Ossidi.

24. Oro. - Preparazione dell'oro puro. - Ossidi. - Porpora del Cassius.

Acidi e Sali.

25. *Acidi - dello zolfo.* - Acido solforoso liquido - anidro - sciolto - gazoso. - Acido solforico. - Anidro - di Sassonia fumante. - Comune. - Depurazione. - Estrazione dell'acido solforico dal gesso.

26. Acido azotico. - Preparazione col nitro - coll'azotato di soda. - Acido azotico fumante. - Depurazione.

27. Acido cloridrico - gazoso - liquido. - Depurazione. - Preparazione nei cilindri.

28. Acido fosforico. - Acidi isomerici. - Acido arsenico. - Acidi manganico ed ipermanganico. - Acido cromico. - Acidi antimonioso ed antimonico.

29. Solfati - di potassa - di soda - di barite - di calce (fabbricazione del gesso) - di magnesia - di allumina (allumi a base di potassa - a base di soda - di ammoniaca). - Solfati di ferro - di manganese - di zinco - di nichel. - Sesquiossido di cromo - di cobalto (allume di cromo).

30. Solfati di cadmio - di stagno protossidato e biossidato - d'antimonio - di rame - di piombo - di bismuto - di mercurio - d'argento.

31. Solfiti - di potassa e di soda - d'ammoniaca e di allumina. - Bisolfiti - Iposolfito di soda. - Azotati - di potassa (nitro). - Preparazione. - Depurazione. - Raffinatura - di soda. - Depurazione - di barite - di stronziana - di ammoniaca - di calce - di ferro - di zinco - di cobalto - di mercurio.

32. (Magistero di bismuto). - Azotato d'argento (Pietra infernale). - Clorati di potassa - di soda - di barite - e di stronziana.

33. Fosfati e bifosfati - di potassa - soda - ammoniaca - di magnesia (superfosfati inglesi). - Arseniati di potassa - di soda. - Carbonati - di potassa - di soda - (naturale) (artificiale) - di barite - magnesia - ferro (zafferano di marte) di piombo - di rame. - Bicarbonati - di potassa - di soda.

34. Cromati - di potassa - di barite - di zinco - di piombo. - Bicromati (giallo di cromo) (rosso di cromo). - Antimoniati - di potassa - di soda.

Digitized by Google

35. Cloruri - di potassio - di sodio - di bario - di stronzio - di calcio - d'argento. - Proto cloruro di manganese - di ferro. - Doppio cloruro d'ammoniaca e ferro. - Protocloruro di mercurio - d'antimonio - di stagno - di rame. - Bicloruri - di ferro - di stagno - d'antimonio - di rame - di mercurio (sublimato corrosivo). - Bicloruro di platino. - Bromuri - di potassio - sodio. - Ioduri di potassio - sodio - ferro - zinco - piombo - mercurio.

Sostanze organiche.

36. Acidi. - Acetico. - Metodi diversi per ottenerlo. - Falsificazione ed usi. - Acetati - di potassa - di soda - di barite - di calce - d'allumina - di manganese e di ferro. - Pirolignito di ferro. - Acetato di zinco - di cadmio - di cobalto - di rame (verde rame). - Varacetati di piombo - di ammoniaca.

37. Acido ossalico. - Ossalati - di potassa - di ammoniaca. - Acido malico. - Malati - di potassa - di piombo. - Acido citrico. - Citrati - di potassa - di soda - di magnesia - di calce. - Acido tartarico - Tartarati. - Bitartarati. - Acido tannico. - Tannati. - Inchiostro. - Acido gallico. - Gallati. - Acido pirogallico. - Pirogallati. - Acido succinico - Succinati. - Acido benzoico. - Benzoati.

38. Alcaloidi. - Chinina. - Sali. - Cinconina. - Morfina. - Narcotina. - Stricnina. - Brucina. - Delfina. - Veratrina. - Sabadillina. - Menispermina. - Emetina. - Picrotossina. - Atropina. - Solanina. - Nicotina. - Anilina. - Ammoniache copulate.

Materie coloranti.

39. — Robbia. - Alizarina. - Porporina. - Garancina. - Lacca di Robbia. - Campeggio. - Ematina. - Legno del Brasile. - Lacche rosse. - Cocciniglia. - Carminio. - Lacca di carminio. - Indaco. - Indigotina. - Acido solfindigotico

Sostanze neutre.

40. Alcool. - Eteri. - Cloroformio. - Destrina. - Glucosio. - Diestasi. - Essenze artificiali.

41. Cianuri - di potassio - di sodio - di argento. - Cianoferruro di potassio. - Prussiato rosso. - Azzurro di Prussia. - Inchiostro azzurro.

Digitized by Google

Prodotti della distillazione del carbone.

42. Prodotti tratti dal catrame. - Olii pesanti. - Olii leggeri. - Paraffina - Anilina. - Acido fenico. - Nitrobenzina. - Acido picrico o carbozotico. - Colori artificiali tratti da questi prodotti.

Prodotti per la fotografia.

43. Collodion. - Coton polvere.

Prodotti farmaceutici.

44. Olii essenziali - estratti.

XLVII.

Ragioneria.

Parte prima.

1. Valutazione di un patrimonio. - Norme per trovare il valore degli oggetti che lo compongono.

2. Componenti attivi di un patrimonio. - Stabili. - Diritti di esazione. - Scorte vive e morte. - Mobili. - Effetti preziosi. - Libri e capi d'arte. - Crediti. - Fondi pubblici. - Fondi privati. - Merci. - Danaro. - Componenti passivi di un patrimonio. - Censi. - Legati. - Decime. - Debiti diversi. - Carte di debito.

3. Compilazione di un inventario. - Norme generali. - Documenti. - Bilancio e relativi modelli.

4. Classificazione dei patrimoni - agricoli, manifatturieri, commerciali, domestici.

Parte seconda.

5. Computisteria. - Computisteria applicata alle diverse specie di patrimonio. - Bilanci o conti preventivi.

6. Titoli. - Come valgano a comprovare i diritti di esazione.

7. Tenuta di registri. - Libro maestro - di cassa - di magazzino - di partite di coloni - di scadenze - di spese diverse. - Computisteria rurale. - Applicazione della partita doppia ad una amministrazione con aziende subalterne. - Tenuta de' conti d'amministrazione a tabelle.

Digitized by Google

8. Rendiconto di un patrimonio. - Formazione. - Dimostrazione. - Revisione de' conti.

9. Divisione di un patrimonio. - Modo con cui viene effettuata. - Divisione riguardo al diritto - riguardo alla forma. - Riparto fatto per prospetti - per conti in partita doppia.

XLVIII.

Setificio e velluteria.

Setificio.

1. Cenni storici sul *setificio*. - Industria del setificio ne' suoi rapporti coll'industria nazionale. - Fattori principali e forza motrice naturale ed artificiale occorrenti al setificio. - Condizioni economiche di quest'industria in Italia in raffronto colla Francia, Germania, Inghilterra e Svizzera. - Cenni sulle ultime esposizioni industriali. - L'avvenire del setificio in Italia.

2. Nozioni generali di *bachicoltura*. - Seme da bachi di varie provenienze. - Metodi vari di allevamento. - Malattia de' bachi.

3. Norme per la cerna dei *bozzoli* in rapporto alla filatura.

4. *Trattura* e *torcitura* delle sete: organzini, trame, filuselle.

5. Scelta delle sete a norma del genere di stoffa a cui sono destinate. *Condizionamento* e *saggio* normale delle sete; stabilimenti e macchine relative.

6. *Tintura*. - Operazioni particolari di tintura. - Valore delle sete per ragione della tinta e del grado di scrudatura (Vedi anche progr. di *Arte tintoria*).

7. Modi d'incannamento per l'*orditura* e per la *trama*.

8. *Tessitura*. - Macchine ed ordigni preparatorii per la medesima. - Telai a mano, telai meccanici. - Tentativi fatti per l'applicazione dell'elettricità alla tessitura.

9. Filati serici da cucitura e da ricamo, per frange e passamani.

10. Modi di lavorazione o *rimettaggio* pei diversi generi di tessuti lisci e delle stoffe operate o diafane.

11. Formazione dei *disegni* per le sete. - Lettura dei medesimi sulla carta. - Modi diversi di abbreviazione.

12. Tessuti serici puri e misti. - Lisci ed operati. - Loro varietà e classificazioni. - Tessuti *semplici*, come fiorentine, marcelline, taffetà, lustrini, foulards, gros di Napoli, saie, rasi, crespi, veli, tulli, cravatte, fazzoletti,

Digitized by Google

sciarpe, scialli. Tessuti operati, broccati per vesti, ombrelli, sciarpe, scialli, mobilie, paramenti, ecc. - *Velluti* e *felpe*. - *Nastri*. - Tessuti misti con oro, argento, cotone, lana, lino. - Tessuti di borra di seta.

13. Applicazione della stampa ai tessuti serici; stampa su orditi e stampa su tessuti. - Considerazioni sugli effetti ottici delle stoffe di seta e studi sulle leggi dei contrasti dei colori (Vedi programma di *Arte tintoria*).

14. Apparecchi e disposizione dei tessuti che devono essere sottoposti al vapore. - Ripulitura dei tessuti stampati. - Lavori di rifinimento.

Velluteria.

15. Lavorazione speciale dei *velluti di seta*, delle *felpe* e della *passamanteria*.

Economia della fabbricazione.

16. Amministrazione e controlleria di fabbrica. - Rapporti tra il fabbricante ed i maestri d'arte.

17. Fabbriche principali nazionali ed estere. - Valore approssimativo della produzione annuale dei primarii stabilimenti. - Considerazioni relative alla produzione delle materie prime, alla specializzazione del lavoro nelle diverse località, alla vendita dei manufatti. - Oscillazioni diverse che subirono le manifatture. - Mezzi proposti per dare incremento all'arte serica in Italia.

XLIX.

Silvicultura.

1. Flora forestale. - Regioni boschive. - Divisione dei boschi. - Bosco ceduo, di alto fusto e misto. Legge di accrescimento dei vegetabili legnosi. - Periodo di taglio dei boschi cedui. - Vitalità delle diverse specie di piante e cause del loro deperimento.

2. Lavori intorno ai terreni boschivi. - Strade. - Condotta delle acque difese contro i danni dell'uomo e degli animali. - Rimboscamento e metodi diversi per effettuarlo.

3. Lavori intorno alle piante. Diradamento - potatura - atterramento.

4. Dendrometria. - Metodo per misurare le piante viventi. - Cubatura - squadratura, e rapporto fra il legno squadrato e quello in iscorza. - Deduzioni diverse.

Digitized by Google

5. Classazione del legname. - Legnami da costruzioni marittime. - Classificazione dei medesimi. - Legna da ardere. - Carbone e carbonizzazione. - Potenza calorifica delle diverse specie di legno tanto allo stato naturale che carbonizzato.

6. Prodotti secondari. - Frutti. - Scorze da concia. - Resine. - Manna - Foglie. - Foraggi.

L.

Statistica.

Statistica generale.

1. Statistica tecnica. - Modi con cui se ne raccolgono gli elementi. - Sindacato che deve esercitarsi sui medesimi. - Come voglionsi coordinare ed esporre i dati raccolti.

2. Statistica scientifica. - Com'essa dia luogo alla determinazione di leggi fisiologiche, economiche e morali; com'essa aiuti lo stanziamento dell'imposta. - Come la statistica scientifica, necessaria compagna della filosofia civile, si colleghi alla scienza dell'umanità. - Ufficio ed importanza della statistica comparata. - I congressi scientifici internazionali nelle loro relazioni colla statistica comparata.

Statistiche speciali.

3. Statistica territoriale. - Primi dati geografici; latitudine, longitudine, altitudine, punti di somma ed ima altitudine. - Stato geologico; collezioni di roccie e di fossili. - Stato meteorico: osservazioni barometriche, termometriche. - Umidità, acqua cadente. - Stato del cielo; venti lacuali e marini. - Magnetismo terrestre; declinazioni, inclinazioni, perturbazioni. - Terremoti. - Areoliti. - Stato idrografico, naturale; studi sulla portata dei fiumi; delle acque sotterranee. - Stato idrografico artificiale; diversioni dei fiumi primitivi; argini dei fiumi; canali di scolo; canali navigabili e irrigatori. - Discipline principali intorno alle acque. - Sulle servitù e i consorzi d'acquedotto. - Acque per gli usi domestici, diversa loro provenienza e qualità - Acque medicali.

4. Statistica della popolazione. - Leggi generali che regolano l'accrescimento e la diminuzione della popolazione. - Operazioni amministrative dirette ad accertare i fatti relativi alla popolazione: *a*) Censimento generale. - Metodi impiegati a mandarlo ad effetto. - Popolazione di diritto,

Digitized by Google

popolazione di fatto. - Numero degli abitanti per case e per famiglie. - Distribuzione degli abitanti per categorie. - Principali infermità che affliggono la popolazione. - Come si ottiene la popolazione specifica, come si determinano le medie degli accrescimenti annui della popolazione, e come il periodo probabile del suo raddoppiamento. *b*) Movimento dello stato civile: nascite, morti, matrimoni. - Emigrazioni, immigrazioni. - Età media delle morti, e vita media. - Come l'una e l'altra vengono determinate.

5. Statistica politica. - Elettori politici. - Abitanti per elettore. - Deputati. - Forze militari di terra e di mare. - Guardia nazionale. - Istruzione pubblica e privata. - Scuole. - Professori. - Studenti. - Finanze italiane. - Debiti. - Entrate ed uscite ordinarie.

6. Statistica economica. - Analisi dei due elementi fondamentali della condizione economica, *territorio* e *popolazione* nei loro rapporti colle forze produttive del paese. - Fattori principali in cui si risolve la condizione economica. - Industria mineraria od estrattiva; agricoltura od industria agricola; arti o manifatture, o industria manifatturiera; industria locomotrice o traslocatrice; industria commerciale: *a*) Industria mineraria od estrattiva. - Sua importanza economica. - I metalli. - Le sostanze fossili non metalliche. - I combustibili fossili. - L'illuminazione a gaz. - Quantità e valori dei singoli prodotti. - Legislazioni vigenti sulle miniere. *b*) Industria agricola. - Storia e condizione dell'agricoltura. - Terreni censiti. - Parti del suolo improduttive. - Rapporti tra gli uni e le altre. - Varietà dei temperamenti agrari. - Proporzione delle diverse colture. - Le bonificazioni e le irrigazioni. - La silvicoltura, l'orticoltura e l'arboricoltura. - Prodotti del suolo. - Come se ne traggono le notizie. - Cereali. - Altri prodotti agrari. - Altri ricolti. - Consumo dei cereali. - Commercio agrario. - Prodotti animali. - Grosso bestiame. - Commercio del medesimo. - Le pelli, il latte, il burro, il cacio ed i bozzoli. Quanto importi di educare e rialzare a tipi più eletti le generazioni degli animali. - La fognatura e la chimica vegetale. Il vapore applicato come forza motrice ai lavori agrari. - Società d'acclimatazione. - Mostre agrarie. - Valore dei prodotti. - Imposta fondiaria. - La costituzione della proprietà. - I debiti ipotecari e il credito fondiario. - Popolazione agricola e sue condizioni economiche. *c*) Industria manifattrice. - Sua importanza ed elementi che la compongono. - Gruppi omogenei, in cui sono ripartiti i singoli prodotti in base alla classificazione naturale stabilita nel congresso internazionale di statistica del 1837. - Otto gruppi principali; macchine, prodotti minerali non metallici, metalli, prodotti chimici, sostanze alimentari, prodotti tessili, prodotti derivanti da altre

Digitized by Google

materie organiche, costruzioni ed arti industriali. - Suddivisioni minori degli otto gruppi. - Condizioni generali dell'industria manifatturiera. - Mezzi per promuoverla. - Proprietà dei disegni e modelli di fabbrica. - Brevetti d'invenzione e scuole industriali e professionali. - Società cooperative. - *d*) Industria locomotrice. - Locomozione per terra (strade comuni, ferrovie, poste e telegrafi). - Locomozione per acqua. - Navigazione terrestre od interna (fiumi, canali, principali compagnie di navigazione terrestre). - Locomozione marittima. - Numero, classe, stazatura dei navigli, forza a cavalli dei navigli a vapore; equipaggio. - Iscrizioni marittime. - Situazione della gente di mare - Movimento dei porti interni, e frequentazione dei porti esteri. - Le grandi imprese di navigazione. - Il sistema protettore e la libertà di navigazione. - Trattati internazionali marittimi. - Paesi che dichiararono aboliti i dazi differenziali, i privilegi di cabotaggio, il monopolio marittimo colle colonie, ecc. - Paesi che ancora si attengono al sistema dei vecchi *atti* di navigazione. - Condizione generale dell'industria locomotrice. - Lo stato attuale, i progressi compiuti e separati, gli ostacoli, gl'incoraggiamenti, ecc. - *e*) Industria commerciale. - Importanza del commercio. - Teoria statistica del commercio. - Statistica del movimento commerciale all'interno e all'estero. - Commercio generale, e commercio speciale. - Metodi con cui sono determinati nei varii paesi i valori ufficiali e commerciali. - La dogana; le leghe doganali, i trattati di commercio internazionali. - Le camere di commercio. - Le borse, i mercati e le fiere. - I consolati all'estero. - I codici e i tribunali di commercio. - Il sistema dei pesi e delle misure. - Necessità delle verifiche. - I sistemi monetari. Il credito. - I titoli fiduciari e in ispecialità le cambiali. - Le banche: banche di circolazione e di sconto; banche di credito mobiliare, immobiliare, fondiario, agrario e popolare. - Nuove forme di banche: le banche a fondi riuniti dell'Inghilterra, le banche mutue. - Rapporti statistici tra la quantità di moneta e di titoli fiduciarii in corso nei varii paesi. - Le società commerciali, e in ispecialità quelle di assicurazione. - Rapporti dell'industria commerciale con tutte le altre industrie. - Come tenda a prevalere fra le nazioni civili l'unità del sistema metrico nei pesi, nelle misure, nelle monete, e la libertà commerciale nei rapporti internazionali. - Incremento del commercio dopo le riforme liberali e confronto colle epoche anteriori. - Sintassi generale delle industrie e dello stato economico generale. - Come le condizioni morali, politiche e intellettive concorrano a migliorare lo stato economico delle nazioni.

Digitized by Google

LI.

Storia naturale.

Nozioni generali.

1. Oggetto della Storia naturale. - Dei corpi e loro proprietà generali.
2. Corpi semplici e composti - organici ed inorganici - vegetali ed animali. - Caratteri distintivi di queste diverse divisioni. - Elenco e nomi dei corpi semplici. - Segni stechimetrici relativi e peso equivalente.
3. Corpi composti - acidi - basi - composti neutri.

Geologia e Geografia fisica.

4. Del globo terrestre. - Forma, dimensioni, densità media. - Superficie terrestre. - Mari. - Laghi. - Fiumi. - Terreni emersi.
5. Calore centrale della terra e fenomeni che ne dipendono.
6. Struttura della crosta terrestre. - Rocce - loro divisione.

Mineralogia.

7. Caratteri dei minerali. - Caratteri esterni. - Caratteri organoleptici. - Caratteri fisici. - Caratteri geometrici.
8. Classificazione dei minerali.

Botanica.

9. Oggetto della botanica. - Organografia. - Fisiologia. - Glossologia. - Tassonomia. - Fitografia. - Geografia botanica. - Paleontologia botanica.
10. Struttura elementare delle piante. - Elementi anatomici.
11. Funzioni degli organi di vegetazione.
12. Organi della riproduzione. - Fiore. - Frutto.
13. Funzioni di riproduzione.
14. Classificazione. - Metodi o sistemi di classificazione artificiale e naturale. - Caratteri di alcune tra le principali famiglie.

Zoologia.

15. Oggetto della zoologia. - Divisione. - Organografia. - Zootomia. - Fisiologia. - Glossologia. - Tassidermia. - Zoografia. - Zoopaleontologia.

Digitized by Google

16. Elementi morfologici. - Tessuti. - Umori.
17. Funzioni della vita organica ed organi che l'eseguiscono.
18. Funzioni di riproduzione.
19. Funzioni di relazione.
20. Classificazioni zoologiche. - Vertebrati. - Anulati. - Molluschi. - Raggiati. - Protozoi.
21. Geografia zoologica.

LII.

Strumenti scientifici.

Agrimensura, Geodesia, Topografia.

1. Grafometri. - Bussole. - Livelli ad acqua. - Teodoliti. - Circoli ripetitori. - Segnali geodetici. - Apparecchi per le misure delle basi. - Livelli a bolla d'aria. - Telescopi topografici, ecc. - Descrizione dei singoli istrumenti, e richiamo ai principii scientifici che ne determinano le condizioni; materiali da impiegarsi, e processi pratici di fabbricazione; pezzi staccati in cui dividonsi; ristauri. - Valore approssimativo di ciascun istrumento, importanza di questa speciale industria e sua condizione in Italia. - Confronti.

Ottica applicata.

2. Strumenti ed apparecchi ottici destinati agli usi ordinari: occhiali. - Occhialini. - Cannocchiali. - Telescopi. - Microscopi solari. - Specchi. - Camere oscure. - Lanterne magiche. - Fantasmagorie. - Camere lucide. - Caleidoscopi, ecc. - Pezzi staccati che formano oggetto di fabbricazioni speciali: vetri acromatici, obbiettivi, cristalli arrotati, ecc. - Apparecchi di microscopia e di micrometria. - Descrizione dei principali strumenti, e richiamo ai principii scientifici che ne determinano le condizioni. - Materiali che generalmente inservono a quest'industria, fabbricazione e valore degli istrumenti, condizione economica dell'industria medesima in Italia.

Osservazioni astronomiche e navigazione.

3. Telescopi coi loro accessori. - Cerchi murali. - Sestanti. - Ottanti. - Circoli riflessori e ripetitori. - Bussole. - Scandagli, ecc. - Apparecchi catottrici, diottrici e catadiottrici per segnalazione delle coste marittime. - Descrizione dei varii istrumenti, e principii scientifici che ne determinano

Digitized by Google

le condizioni. - Materiali da impiegarsi, e procedimenti pratici di fabbricazione; pezzi staccati; riparazioni, mezzi di conservazione. - Valore approssimativo dei principali istrumenti. - Condizione economica di questo ramo industriale.

Fisica, Metereologia e Chimica.

4. Strumenti speciali per le forze meccaniche: dinamometri, tachimetri, ecc. - Per la misura ed osservazione dei fenomeni fisici e meteorologici: termometri, barometri, igrometri, udometri, areometri, galvanometri, pile, elettro-motori, ecc.: - Apparecchi di telegrafia elettrica. - Apparecchi di fotografia. - Utensili ed apparecchi chimici. - Bilancie docimastiche. - Apparecchi pneumatici, ecc. - Descrizione. - Materiali e processi pratici per la loro fabbricazione, e richiamo ai principii della scienza che ne determinano le condizioni. - Pezzi distaccati - Valore approssimativo. - Cenni sullo stato di quest'industria.

Strumenti di precisione.

5. Misure e pesi per servire al commercio; campioni per le verificazioni; archetipi da depositare presso gli uffici superiori. - Misure di lunghezza; misure di capacità per materie secche e per materie liquide; stadere e bilancie, portatili e fisse, pel pesamento d'ogni specie, cominciando dal granello omeopatico sino ai grandi massi di pietra. - Varii tipi di pesi e misure e loro serie; materie che si impiegano nella costruzione; forme e gradi di perfezione cui debbono essere condotti a termini di legge. - Pesi e misure meramente tollerate. - Macchine speciali per divisione di circoli, per riduzioni di figure, per risoluzione automatica di problemi, ecc. - Principii scientifici e regole pratiche da osservarsi nella fabbricazione; mezzi di ricognizione; pezzi staccati; conservazione degli strumenti, e loro riparazione nei casi di deterioramento; valore dei singoli strumenti. - Leggi e regolamenti che governano questo ramo d'industria e di pubblico servizio; verificazione preventiva e verificazione periodica. - Importanza di questo ramo industriale, e principali stabilimenti che vi applicano in Italia.

Appendice.

6. Materiali didascalici: - Cenni sui principali istrumenti che hanno per oggetto di facilitare la diffusione del sapere. - Condizioni di tale industria in Italia e confronti con la Germania, Inghilterra, Francia, Belgio e Olanda.

Digitized by Google

7. Strumenti musicali: - Cenni sulla fabbricazione degli istrumenti musicali e sull'importanza che quest'industria ha fin d'ora in Italia.

8. Orologeria: - Cenni sull'arte dell'orologiaio e sulla convenienza economica di promuoverne lo sviluppo in paese. - Le scuole d'orologeria di Cluses, Sallanches e Bonneville. - Condizione di tale industria in Svizzera.

LIII.

Telegrafia.

Parte teorica.

1. Attrazione universale. - Gravità. - Pendolo o applicazione all'orologio. Pesi. - Bilancia.

2. Stato gazoso dei corpi. - Atmosfera. - Pressione atmosferica. - Barometro. - Misure delle altezze col barometro.

3. Calore. - Pirometro. - Termometro. - Fusione. - Ebullizione.

4. Vapori. - Evaporazione. - Umidità dell'aria. - Igrometro.

5. Rugiada. - Nebbia. - Pioggia. - Neve. - Calor terrestre.

6. Principii generali di elettricità statica.

7. Elettricità per influenza. - Elettroscopi. - Macchina elettrica.

8. Bottiglia di *Leida*. - Condensatore. - Elettroforo.

9. Scarica elettrica. - Scintilla. - Velocità della scarica.

10. Elettricità atmosferica. - Parafulmine. - Aurora boreale.

11. Calamita. - Magnetismo terrestre. - Ago calamitato.

12. Luce. - Velocità della luce. - Leggi della riflessione e refrazione.

13. Pila. - Teoria chimica della pila. - Pila Wollaston. - Pila Daniell. - Pila Bunsen. - Pila Grove. - Montatura e manipolazione delle medesime. - Calcolo comparativo della spesa di attivazione e manutenzione loro.

14. Corrente elettrica. - Bussola dei seni e delle tangenti. - Galvanometro. - Magnetizzazione degli aghi. - Misura della loro forza magnetica.

15. Conducibilità e resistenza. - Formula di Ohm. - Leggi di Ohm e Pouillet. - Reostata. - Misura della conducibilità dei fili metallici.

16. Passaggio della corrente nei liquidi. - Decomposizione elettro-chimica. - Polarità secondarie. - Conducibilità della terra.

17. Magnetismo temporario. - Leggi di Jacobi e di Lenz. - Massimo di magnetismo temporario.

18. Correnti derivate e leggi di derivazione.

19. Propagazione dell'elettricità nei circuiti telegrafici. - Stato elettrodinamico permanente. - Esperienze di Gangain e di Guillemin.

Digitized by Google

Parte teorico-pratica.

20. Cenni storici sulla telegrafia: i telegrafi antichi, i telegrafi aerei, i telegrafi elettrici.

21. Principii generali di telegrafia. - Sistemi principali di apparati e batterie.

22. Sistema Morse in particolare. - Traslazioni.

23. Corrente elettrica. - Circuiti. - Resistenze. - Induzioni.

24. Pezzi che compongono gli apparati telegrafici in uso. - Guasti cui vanno soggetti. - Riparazioni che possono eseguirsi in ufficio.

25. Impianto degli uffici semplici e di translazione.

26. Batterie. - Montatura e manutenzione.

27. Disordini nella corrispondenza. - Indagini degli stessi in ufficio. - Modo di ripararli.

28. Metodo ed esercizio di segnalazione.

29. Metodo ed esercizio di contabilità.

30. Costruzione delle linee telegrafiche. - Stabili. - Provvisorie. - Militari. - Linee sottomarine.

31. Manutenzione delle linee.

32. Regolamenti di servizio e disciplinari.

33. Cenni sul sistema *semaforico*.

LIV.

Topografia.

Planimetria.

1. Scale e strumenti di proporzione. - Nonii rettilinei e circolari. - Strumenti atti al tracciato di allineamenti e alle loro misure. - Rilevamento del terreno e problemi risoluti con questi ultimi.

2. Descrizione, uso e verificazione dello squadro agrimensorio e graduato. - Del grafometro. - Della bussola topografica e della tavoletta pretoriana. - Rilevamento dei terreni e problemi risoluti con ciascuno di questi strumenti.

3. Misura e divisione dei terreni.

Altimetria.

4. Mire e livelli. - Descrizione e verificazione del livello a pendolo, ad

Digitized by Google

acqua e a bolla d'aria. - Del livello a cannocchiale e di quello a cerchio. - Portata di ciascuno di questi livelli.

5. Livellazioni longitudinali semplici e composte. - Livellazione raggiante e di terreni coperti dalle acque. - Costruzione dei profili.

6. Rilevamento del terreno per sezioni orizzontali. - Problemi relativi.

7. Descrizione, uso e verificazione dei clisimetri ed eclimetri. - Loro impiego nella livellazione.

Triangolazione topografica.

8. Delle reti trigonometriche di 1.°, 2.° e 3.° ordine. - Segnali. - Base e sua misura.

9. Del teodolite concentrico e di quello eccentrico. - Misura degli angoli.

10. Calcolo delle coordinate dei vertici delle reti trigonometriche riferite ad una meridiana ed alla sua perpendicolare.

11. Misura delle distanze zenitali, e formule pel calcolo dell'altezza dei vertici della rete al disopra di una unica superficie di livello.

Rilievo delle miniere.

12. Metodi e strumenti più comunemente usati pel disegno dei piani e tagli delle miniere. - Calcolo delle coordinate dei punti osservati per rapporto a tre piani ortogonali.

LV.

Zolfo e principali suoi derivati.

Prenozioni.

1. Zolfo in natura. - Sicilia. - Napoli. - Marche. - Emilia.

2. Estrazione. - Recipienti. - Loro forma e disposizione. - Forni. - Perfezionamenti e loro disposizioni.

3. Zolfo greggio. - Materie estranee.

4. Depurazione per mezzo della distillazione. - Apparecchi e caldaie nelle quali si fonde lo zolfo greggio. - Loro disposizione. - Camere condensatrici. - Operazione continua o intermittente. - Zolfo in cannelli. - Fiori di zolfo. - Esplosioni. - Tornaconto dell'operazione.

5. Piriti di ferro e piriti ramose.

Digitized by Google

Composti ossigenati.

6. Acido solforoso. - Sua preparazione. - Solfiti e bisolfiti di soda e di potassa. - Preparazione. - Proprietà. - Caratteri distintivi. - Applicazioni.

7. Iposolfiti. - Preparazione. - Proprietà. - Caratteri distintivi. - Applicazioni. - Anticlorosi. - Procedimenti fotografici.

8. Acido solforico. - Forni per la combustione dello zolfo e del nitro. - Capacità. - Bocca. - Canali e loro disposizione. - Tamburi di piombo. - Loro disposizione per utilizzare i prodotti nitrosi. - Camere di piombo. - Saldatura autogena. - Diametro e capacità. - Loro disposizione. - Distribuzione del vapore e disposizione dei generatori. - Andamento dell'operazione. - Teoria.

9. Acido solforico delle camere. - Sua densità. - Sue applicazioni.

10. Concentrazione dell'acido solforico. - Caldaie di piombo coperte, e loro disposizione per raccogliere i prodotti nitrosi. - Concentrazione massima che si può raggiungere nelle caldaie di piombo. - Densità dell'acido. - Concentrazione massima nei recipienti di platino o di vetro. - Disposizione relativa. Densità massima dell'acido solforico. - Proprietà. - Applicazioni.

11. Acido solforico anidro. - Sua preparazione. - Sue proprietà.

12. Acido Nordhausen preparato coll'acido inglese e coll'anidro. - Proprietà relative e applicazione alla soluzione dell'indaco.

13. Sal comune dal sal gemma e dall'evaporazione delle acque salate.

Prodotti.

14. Solfato di soda. - Forni a riverbero. - Cilindri di ferro e loro disposizione. - Acido solforico e sal marino in peso proporzionale. - Reazione. - Applicazioni alla preparazione delle *sode* artificiali. - Tornaconto della preparazione.

15. Acido cloridrico. - Sua azione sulla vegetazione. - Necessità di condensarlo. - Sue proprietà. - Sue applicazioni. - Valore.

16. Soda. - Ceneri di piante marine. - Barilla. - Varek. - Kelp, ecc.

17. Lisciviazioni metodiche. - Evaporazioni in caldaie. - Fusione in forni. - La soda artificiale viene troppo costosa in Italia.

18. Potassa. - Estrazione dalle ceneri delle piante continentali. - Procedimento eguale a quello della soda. - Alcalimetria.

19. Clorati e ipocloriti. - Materiali. - Manganese. - Acido cloridrico. - Calce. - Soda e potassa

Digitized by Google

20. Manganese di Germania, della Spezia, di Aosta e di Sardegna. - Titolo relativo.

21. Apparecchio di piombo per la preparazione del cloro. - Teoria.

22. Clorato di potassa. - Liscivia di potassa, sua densità. - Direzione del cloro gassoso nella liscivia. - Formazione del clorato. - Teoria.

23. Ipoclorito di soda, o acqua di *Iavelle*. - Densità della liscivia di soda. - Formazione dell'ipoclorito. - Teoria.

24. Ipoclorito di calce. - Importanza di questa industria. - Sua consumazione. - Preparazione. - Calce grassa estinta. - Sua disposizione su tavole di granito, di gneis e anche di legno. - Ordinamento delle medesime per la formazione dell'ipoclorito di calce. - Indizi della saturazione. - Titolo dell'ipoclorito.

25. Applicazioni del clorato di potassa e degli ipocloriti di soda e di calce. - Tornaconto delle operazioni.

26. Cloruro di potassio. - Prodotto accessorio della preparazione della soda e del clorato di potassa.

27. Estrazione coll'acido cloridrico dai tufi di Napoli. - Depurazione. - Applicazioni.

28. Nitrato di potassa. - Preparazione col nitro del Perù e col cloruro di potassa. - Soluzioni concentrate. - Reazione. - Separazione del cloruro di sodio. - Cristallizzazione del nitro. - Titolo del nitro commerciale. - Depurazione. - Analisi.

29. Acido nitrico. - Preparazioni in apparecchi di ferro o di vetro. - Distillazione in forni a galera. - Materie inquinanti. - Depurazione. - Proprietà. - Applicazioni.

30. Allumi. - Di potassa in natura. - Torrefazione del minerale. - - Lisciviazione. - Cristallizzazione.

31. Allumi artificiali. - Preparazione del solfato di allumina. - Materiali diversi. - Schisti. - Ligniti. - Piriti argillose. - Torrefazione. - Lisciviazione. - Depurazione.

32. Allume cubico ed ottaedrico. - Proprietà. - Depurazione. - Applicazioni.

33. Solfati di magnesia, di zinco, di ferro e di rame. - Preparazione. - Proprietà ed applicazioni.

Digitized by Google

SPECCHI

DEGLI INSEGNAMENTI PRESCRITTI

PER CIASCUNA SEZIONE D'ISTITUTO

INDUSTRIALE E PROFESSIONALE

Digitized by Google

Digitized by Google

Agronomia ed Agrimensura.

Materie d'insegnamento	Programmi	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV
Agronomia	II	»	1–10	11–29	»
Chimica generale	VIII	1–16	»	»	»
Chimica agraria	IX	»	1–17	»	»
Computisteria	XI	»	»	1–12	»
Costruzione	XIII	»	»	1–22	»
Diritto	XVI	»	»	1–7	»
Disegno	XVII	1–9	10–15	16–28	»
Estimo	XX	»	»	1–17	»
Fisica	XXI	1–33	»	»	»
Geografia e Storia patria.	XXIV	»	1–7	»	»
Geometria descrittiva . . .	XXV	»	1–14	»	»
Geometria pratica	XXVI	»	1–31	»	»
Letteratura italiana	XXX	1–17	»	»	»
Matematiche	XXXVI	1–11	»	»	»
Silvicultura	XLIX	»	»	1–6	»
Storia naturale	LI	1–21	»	»	»

Osservazioni. — 1. Negl'Istituti dell'unica sezione d'Agronomia e Agrimensura, gli insegnamenti sono distribuiti fra sei docenti ed anche fra cinque se il Diritto, le Lettere italiane, la Geografia e la Storia patria vengono assegnati ad un solo docente. — Se l'Istituto non ha un docente particolare di computisteria, questa è data dal Professore di Agronomia.

2. Oltre le nozioni di Diritto qui sopra indicate saranno anche date quelle del numero 17.

3. Negl'Istituti in cui gli allievi hanno già fatto il corso di Storia naturale, questa sarà semplicemente richiamata in rapide lezioni.

4. Il programma di Storia patria sarà ripetuto su quello di esame di ammissione con gli opportuni svolgimenti.

5. Nelle regioni vinifere, si può sostituire all'insegnamento della Silvicultura quello dell'Enologia, il quale in tal caso sarà dato nel modo più compiuto.

Digitized by Google

Commercio e Amministrazione.

Materie d'insegnamento	Programmi	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV
Chimica generale	VIII	1–16	»	»	»
Computisteria	XI	»	1–12	13–19	»
Diritto	XVI	»	1–7	8–24	»
Disegno	XVII	1–9	10–15	»	»
Economia industr. e comm.	XVIII	»	1–8	9–10	»
Fisica	XXI	1–33	»	»	»
Geografia e storia	XXIV	1–8	9–34	»	»
Letteratura italiana.....	XXX	1–18	»	»	»
Lingua inglese	XXXI	»	»	1–10	»
Lingua tedesca	XXXII	»	»	1–4	»
Matematiche.....	XXXVI	1–11	»	»	»
Merceologia	XLI	»	»	»	»
Statistica	L	»	»	1–6	»
Storia naturale.....	LI	1–21	»	»	»

Osservazioni. — Negl'Istituti dell'unica sezione di Amministrazione e Commercio, gl'insegnamenti, di regola, sono distribuiti fra sei docenti, e fra sette volendosi aggiungere la Ragioneria.

2. La Storia naturale è ripetuta rapidamente trattandosi di allievi che già abbiano fatto tal corso.

3. L'insegnamento della Merceologia è dato in tre anni. Il relativo programma particolareggiato dovrà adattarsi ai bisogni locali.

4. Gli esercizi di disegno continuano anche nel 3.° anno del corso.

5. È obbligatoria una sola lingua estera, l'inglese cioè o la tedesca. Tale insegnamento è dato in modo da poter abilitare prontamente gli allievi a parlare ed a tenere corrispondenza mercantile nella lingua insegnata. L'uso della lingua francese nell'insegnamento della lingua estera prescelta è di rigore, eccetto che siavisi provvisto altrimenti.

6. Si faranno esercizi di computisteria applicata alla banca ed al grande commercio internazionale.

Digitized by Google

Costruzioni e Meccanica.

Materie d'insegnamento	Programmi	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV
Chimica generale	VIII	1-16	»	»	»
Chimica appl. alle costruz.	X	»	1-15	»	»
Costruzioni	XIII	»	»	1-22	23-31
Diritto	XVI	»	»	»	1-7
Disegno	XVII	1-9	10-15	16-40	16-40
Economia industr. e comm.	XVIII	»	»	»	1-8
Estimo	XX	»	»	1-17	»
Fisica	XXI	1-33	»	»	»
Fisica applicata	XXII	»	1-29	»	»
Geografia e Storia	XXIV	1-8	»	»	9-34
Geometria descrittiva ...	XXV	»	1-13	15-29	»
Geometria pratica	XXVI	»	»	1-31	»
Letteratura italiana.....	XXX	1-17	»	»	»
Lingua inglese	XXXI	»	»	1-10	»
Matematiche	XXXVI	1-11	12-26	»	»
Meccanica elementare...	XXXVIII	»	1-14	»	»
Meccanica applicata	XXXIX	»	»	1-12	13-39
Storia naturale	LI	1-21	»	»	»

Osservazioni. — 1. Gli insegnamenti saranno dati, in quanto è possibile, con metodo sintetico nella parte teorico-scientifica e con metodo analitico nella parte applicata. Le dimostrazioni dovranno essere concise e ristrette a quelle sole che sono strettamente necessarie, e ciò per lasciar più largo campo alla pratica.

2. Le occorrenti prenozioni di Geometria pratica saranno date dal Professore di costruzione.

3. L'insegnamento della Meccanica applicata sarà più particolarmente diretto a quelle specialità che alimentano l'industria locale, al qual fine sono raccomandate frequenti visite agli stabilimenti, e se sia possibile la disponibilità di officine per le esercitazioni degli allievi.

4. Il Professore di lettere italiane o quello di lingua inglese fanno di regola le spiegazioni in lingua francese. Alla lingua inglese può, secondo i casi, sostituirsi la tedesca.

5. La storia naturale è ripetuta rapidamente trattandosi di allievi che già abbiano fatto tale corso.

Digitized by Google

Industrie chimiche.

Materie d'insegnamento	Programmi	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV
Chimica generale	VIII	1-16	»	»	»
Computisteria	XI	»	1-12	13-19	»
Diritto	XVI	»	1-7	8-13	»
Disegno	XVII	1-9	49	»	»
Economia industr. e comm.	XVIII	»	1-8	»	»
Fisica	XXI	1-33	»	»	»
Geografia e Stòria patria..	XXIV	»	1-7	»	»
Letteratura italiana.....	XXX	1-17	»	»	»
Matematiche.....	XXXVI	1-11	»	»	»
Storia naturale.....	LI	1-21	»	»	»
Trattato speciale	»	»	»	»	»

Osservazioni. — 1. Appartengono a questa classe di industrie: la Concia e Rifinizione delle pelli; l'Industria degli acidi grassi e dei saponi; l'Industria dei prodotti farmaceutici, chimici e per le arti; la Ceramica e la Vetraria; l'Industria dei colori; l'Industria dello zolfo e de' suoi derivati.

2. Il docente delle nozioni del Diritto darà anche il num. 17 del programma.

3. Continuano nel terzo anno gli esercizi di disegno decorativo che occorrano alla specialità dell'industria.

4. Il programma di Storia patria sarà ripetuto su quello d'esame di ammissione cogli opportuni svolgimenti.

5. Ripetizione rapida della Storia naturale, se trattisi di allievi che già hanno avuto tale insegnamento.

6. L'insegnante del trattato speciale dividerà il programma in due parti dettando l'una nel secondo, l'altra nel terzo anno. Potrà anche, secondo i casi, dettare l'intero trattato in un solo anno, che sarà il terzo del corso.

7. Il Professore di lettere italiane o altro docente dell'Istituto dovrà far uso nelle proprie lezioni della lingua francese.

8. Le nozioni di Meccanica speciale che occorrano saranno date dal docente del trattato anzidetto.

Digitized by Google

Industrie meccaniche.

Materie d'insegnamento	Programmi	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV
Chimica generale	VIII	1-16	»	»	»
Computisteria	XI	»	1-12	13-19	»
Diritto	XVI	»	1-7	8-13	»
Disegno	XVII	1-9	49	»	»
Economia indust. e comm.	XVIII	»	1-8	»	»
Fisica	XXI	1-33	»	»	»
Geografia e Storia patria.	XXIV	»	1-7	»	»
Letteratura italiana.....	XXX	1-17	»	»	»
Matematiche.....	XXXVI	1-11	»	»	»
Storia naturale.....	LI	1-21	»	»	»
Trattato speciale.....	»	»	»	»	»

Osservazioni. — 1. Fra le industrie meccaniche si comprendono: Cotonificio e Lanificio; Linificio e Canapificio; Setificio e Velluteria, ecc.

2. Oltre le nozioni di Diritto notate nello Specchio, sarà anche dato il numero 17.

3. Continuano nel terzo anno gli esercizi di disegno decorativo e di disegno di Geometria descrittiva.

4. Rispetto agli insegnamenti della Storia patria e della materia speciale, non che della ripetizione della lingua francese, saranno osservate le avvertenze esposte ai numeri 4, 6, 7 dello Specchio *Industrie chimiche.*

5. Le occorrenti nozioni di meccanica sono date dal docente della materia speciale.

6. La Storia naturale è ripetuta rapidamente trattandosi di allievi, i quali già abbiano fatto tale corso.

Digitized by Google

Industrie fisico-chimiche e Industrie meccaniche e di precisione.

Materie d'insegnamento	Programmi	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV
Chimica generale.....	VIII	1–16	»	»	»
Diritto.....	XVI	1–7	8–13	»	»
Disegno.....	XVII	1–9	49	»	»
Economia industr. e comm.	XVIII	»	»	1–8	»
Fisica.....	XXI	1–33	»	»	»
Fisica applicata.....	XXII	»	1–29	»	»
Geografia e Storia patria .	XXIV	»	1–7	»	»
Geometria descrittiva...	XXV	»	1–14	»	»
Letteratura italiana	XXX	1–17	»	»	»
Matematiche.....	XXXVI	1–11	»	»	»
Storia naturale.....	LI	1–21	»	»	»
Trattato speciale	»	»	»	»	»

Osservazioni. — 1. Si comprendono in questa classe: la Litologia; la Telegrafia; l'Incisione industriale; l'Industria della fabbricazione di strumenti scientifici, ecc. — Si comprende pure l'Orologeria.

2. Sono applicabili a questa sezione le avvertenze 2, 3, 4, 5, 6, 7 dello Specchio *Industrie chimiche.*

3. La Fisica applicata può essere ridotta alle parti rigorosamente necessarie, secondo l'indirizzo della scuola.

4. Saranno date da uno de' Professori le principali nozioni di computisteria in applicazione alla speciale industria che vuolsi promuovere.

5. Per la specialità delle industrie comprese nel presente Specchio sono indispensabili officine e laboratorii speciali, in guisa che agli allievi dopo il primo anno del corso, destinato a studi preparatorii e di coltura generale, possa somministrarsi contemporaneamente l'istruzione teorica e quella officinale.

Digitized by Google

Marina mercantile.

Materie d'insegnamento	Programmi	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV
Astronomia nautica	VI	1-19	»	»	20-25
Attraz. e manovra navale .	VII	»	1-27	»	»
Computisteria	XI	»	»	1-19	»
Costruzione navale	XIV	»	1-20	21-32	»
Diritto	XVI	»	»	1-17	18-24
Disegno	XVII	1-9	29-47	»	»
Economia indust. e comm.	XVIII	»	»	1-8	9-10
Fisica e metereologia...	XXIII	1-38	»	»	»
Geografia e Storia	XXIV	1-7	8	»	9-34
Geometria descrittiva ...	XXV	30-36	»	»	»
Letteratura italiana	XXX	1-17	»	»	18
Lingua inglese	XXXI	»	1-10	»	»
Macc. a vap. e disegno relat.	XXXV	»	»	1-25	»
Matematiche	XXXVII	1-12	»	»	»
Meccanica	XL	»	1-18	19-28	»
Nautica pratica	XLIV	»	»	1-29	»
Navigazione	XLV	»	1-7	»	»

Osservazioni. — 1. Si possono aggiungere altre lingue estere viventi, p. e. l'araba moderna, la spagnuola, e all'uopo anche la francese. Gl'insegnamenti delle lingue aggiunte, tranne la francese, sono liberi.

2. Il disegno speciale delle macchine a vapore si dà nel quarto anno.

3. Gli allievi capitani di lungo corso possono astenersi dalle lezioni 21-32 di costruzione navale, e gli allievi-costruttori di prima classe, da quelle di astronomia nautica e di navigazione.

4. Sono applicabili a questa Scuola le note 4 e 7 dello Specchio *Industrie chimiche.*

5. La *Scuola preparatoria* di Marina mercantile (isolata) può anche essere ordinata in modo da abilitare gli alunni agli esami di Capitano di gran cabotaggio, di padrone e di costruttore navale di seconda classe. — In tal caso gl'insegnamenti vengono dati di regola da tre docenti, e sono: Attrazzatura e manovra navale 1-27; Nautica pratica 1-20; — Costruzione navale 1-20; Disegno relativo 48. — Nozioni di Diritto 1-17, e Lettere italiane, Geografia e Storia da dettarsi sui programmi di ammissione alla prima classe d'Istituto. Gli alunni i quali in fin d'anno abbiano riportato il diploma di licenza nella scuola medesima, possono continuare i loro studi come allievi della seconda classe dell'Istituto.

Digitized by Google

Mineralogia e Metallurgia.

Materie d'insegnamento	Programmi	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV
Chimica generale.....	VIII	1-16	»	»	»
Costruzioni.....	XIII	»	»	1-16	17-31
Diritto.....	XVI	»	»	»	1-24
Disegno.....	XVII	1-9	10-15	16-28	29-40
Economia industr. e comm.	XVIII	»	»	»	1-8
Fisica.....	XXI	1-33	»	»	»
Fisica applicata.....	XXII	»	1-29	»	»
Geografia e Storia patria.	XXIV	1-7	»	»	»
Geometria descrittiva...	XXV	»	1-14	15-29	»
Letteratura italiana	XXX	1-17	»	»	18
Matematiche.....	XXXVI	1-14	15-26	»	»
Meccanica elementare...	XXXVIII	»	»	1-14	»
Meccanica applicata	XXXIX	»	»	»	1-39
Metallurgia	XLII	»	»	»	1-15
Mineralogia	XLIII	»	1-20	21-24	»
Storia naturale.....	LI	11-21	»	»	»
Topografia	LIV	»	»	1-12	»

Osservazioni. — 1. È cosa essenziale che questa sezione costituisca, in quanto è possibile, un Istituto a sè, per guisa che tutti gl'insegnamenti sieno esclusivamente diretti a formare abili industriali di mineralogia e metallurgia, sezione che è così vasta ed importante.

2. Sono applicabili a questa sezione le avvertenze 4, 5, 7 dello Specchio *Industrie chimiche*.

3. Nella *Scuola preparatoria* (isolata) l'insegnamento di regola è diviso fra tre docenti; Chimica generale 1-16. — Nozioni di Diritto 1-17; Geografia, Storia e Lettere italiane da dettarsi sui programmi di ammissione all'Istituto. — Mineralogia industriale. Esso si compie in due anni.

4. Le prenozioni di Fisica e Geometria, come pure quelle di estimo che occorrano, sono date dal Professore di Mineralogia industriale.

5. L'insegnamento di Mineralogia dovrà essere essenzialmente pratico, al qual uopo si faranno frequenti ricognizioni di miniere e di cave.

6. Al fine del corso biennale si rilascia dalla Scuola l'attestato di licenza come *Capo-minatore*. — Colui che ha ottenuto dalla Scuola il diploma di Capo-minatore è ammesso all'ulteriore corso di Mineralogia e Metallurgia nell'Istituto, il quale si compie in un solo anno e abilita all'uffizio di *Perito dell'industria mineraria e metallurgica*.

Digitized by Google

Ragioneria.

Materie d'insegnamento	Programmi	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV
Chimica generale	VIII	1–16	»	»	»
Computisteria	XI	»	1–12	13–19	»
Diritto	XVI	»	1–7	8–24	»
Disegno	XVII	1–9	10–15	»	»
Economia industr. e comm.	XVIII	»	1–8	9–10	»
Estimo	XX	»	1–17	»	»
Fisica	XXI	1–33	»	»	»
Geografia e Storia	XXIV	1–8	9–34	»	»
Lettere italiane	XXX	1–18	»	»	»
Lingua inglese o lingua ted.	XXXI	»	»	1–10	»
Lingua tedesca o ling. ingl.	XXXII	»	»	1–4	»
Matematiche	XXXVI	1–14	»	»	»
Ragioneria	XLVII	»	»	1–9	»
Statistica	L	»	»	1–6	»
Storia naturale	LI	1–21	»	»	»

Osservazioni. — 1. L'uso della lingua francese in alcuno degli insegnamenti di questa sezione è di rigore, eccetto che sia a quella provveduto altrimenti.

2. Qualora si tratti di allievi che già fecero il corso di Storia naturale, essa sarà ripetuta rapidamente.

3. Sono indispensabili continui esercizi di stima, di ragioneria e di computisteria applicata.

4. Questo corso è obbligatorio per tutti coloro che intendono quind'innanzi aspirare all'esercizio della professione di Perito-Ragioniere a termini degli articoli 166 e 167 del presente Regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

TORELLI.

Digitized by Google

MDCCXIII.

Regio Decreto *che aumenta il numero dei Consiglieri d'amministrazione della Cassa sociale di risparmi in Assisi.*

30 novembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 23 giugno 1865 dell'Assemblea generale della Cassa sociale di risparmio di Assisi;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa sociale di risparmi in Assisi avrà otto Consiglieri invece di sei, previsti dall'art. 11 del Regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1866
Reg.° 55 Atti del Governo a c. 99. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

Digitized by Google

MDCCXIV.

Regio Decreto *col quale è approvato e reso esecutorio il Regolamento per i Sensali nei Comuni di minore importanza commerciale nel Distretto della Camera di commercio di Caserta.*

6 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Caserta del 6 settembre 1864;

Visto l'avviso emesso dal Consiglio di Prefettura di Terra di Lavoro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutorio il Regolamento per i Sensali nei Comuni di minore importanza commerciale nel Distretto della Camera di commercio e d'arti di Caserta, annesso al presente Decreto, e visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

Digitized by Google

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1866
Reg.° 58 Atti del Governo a c. 99. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cortese.

Torelli.

REGOLAMENTO

per i Sensali nei Comuni e nelle piazze dette non commerciali nel Distretto della Camera di commercio e d'arti di Caserta

---

Art. 1.

Nessuno esercita legalmente l'uffizio della senseria senza esservi precedentemente autorizzato a norma delle Leggi e dei Regolamenti in vigore.

Art. 2.

Gli aspiranti all'uffizio di Sensale debbono subire presso le rispettive Giunte municipali, pria della loro nomina, un esperimento di fatto sul ramo di senseria, cui si vogliono addire, in comprova della loro idoneità, meno quando questa fosse notoriamente conosciuta.

Art. 3.

Nessun Sensale può ingerirsi in contrattazioni che non si appartengano al ramo della senseria, cui si trova autorizzato, sotto pena di destituzione dal proprio uffizio.

Art. 4.

Niuno può essere nominato Sensale nelle contrattazioni di quei generi di cui faccia particolare industria; ed ove vi si addicesse in seguito della nomina, decaderà dalla qualità di Sensale.

Digitized by Google

Art. 5.

È libero ai proprietari e compratori di generi che si mettono in vendita di potersi oppur no avvalere dell'opera dei Sensali senza che questi possano da sè immischiarsi.

Art. 6.

È obbligo dei Sensali, quando siano adibiti, di concorrere con tutta efficacia a fare effettuare un regolare contratto, senza colludersi in danno di alcuno dei contraenti.

Art. 7.

I contraenti potranno rivolgere i loro reclami contro l'operato dei Sensali da cui si credessero lesi alla Giunta municipale del luogo, la quale in linea disciplinare, verificato l'esposto, resta facoltata a pronunziarne, se lo crede, la sospensione dall'esercizio, salvo ad informarne la Camera pei definitivi provvedimenti di giustizia, attesa l'alta vigilanza di suo còmpito; e ciò oltre alle penalità cui potessero andar soggetti per la natura e gravezza della mancanza.

Art. 8.

Debbono i Sensali, almeno una volta in ciascuna settimana, riunirsi nella casa municipale, o in altro sito che il Sindaco del luogo destinerà, e con l'intervento dell'Assessore annonario o altri che lo rappresenti, stabilire un listino sui prezzi dei generi.

Art. 9.

Tutte le volte che saranno spontaneamente richiesti dell'opera loro, avranno i Sensali diritto a riscuotere dai venditori un compenso a tenore della seguente

TARIFFA

Da 1 a 50 litri di mosto	L.	»	03
Da 50 litri ad un ettolitro idem	»	»	05
Da 1 a 5 ettolitri di mosto	»	»	25
Da 1 a 50 litri di vino od aceto	»	»	05
Da 50 litri ad un ettolitro idem	»	»	10
Da 1 a 5 ettolitri idem	»	»	50
Da 1 a 50 litri di spirito di vino	»	»	50
Da 50 ad un ettolitro idem	»	1.	»
Da 1 a 5 o 6 ettolitri di spirito di vino che formano la stipa detta pippa	»	2.	»

Digitized by Google

Da 1 litro a mezzo ettolitro di grano, granone, avena, orzo ed ogni specie di civaie	L.	»	04
Da ½ ad 1 ettolitro idem	»	»	08
Da 1 a 50 chilogrammi di farina di grano e granone.	»	»	05
Da 50 chilogrammi ad un quintale idem	»	»	10
Da 1 a 50 chilogrammi di frutta di ogni specie, e di patate	»	»	05
Da 50 chilogrammi ad un quintale idem	»	»	10
Da 1 a 50 chilogrammi di salumi, salame, cacio, olio e paste lavorate	»	»	10
Da 50 chilogrammi ad un quintale idem	»	»	20
Da 1 a 50 chilogrammi di lino e canape greggio	»	»	12
Da 50 chilogrammi ad un quintale idem	»	»	25
Da 1 a 50 chilogrammi di radice di robbia	»	»	25
Da 50 chilogrammi ad un quintale idem	»	»	50
Da 1 a 50 chilogrammi di cotone	»	»	50
Da 50 chilogrammi ad un quintale idem	»	1.	»
Per ogni chilogramma di bozzoli	»	»	03
Ed in proporzione sino al peso di un quintale idem	»	3.	»
Per ogni chilogramma di seta greggia, organzina o torta di provincia	»	»	15
Per ogni quintale di carbone d'ogni specie	»	»	05
Per ogni carro di legname per costruzione	»	»	85
Per ogni carro di legna da bruciare o di fascine	»	»	25
Da un metro ad un decametro di tele d'ogni specie	»	»	04
Da un decametro ad un ettometro nelle proporzioni, di tele d'ogni specie	»	»	40
Per ogni bove, vitello, vacca, bufalo, cavallo e mulo	»	»	45
Per ogni pecora, capra ed altri lanuti, maiali grandi e piccoli	»	»	05
Per ogni asino	»	»	20

Salve le speciali condizioni per dritti maggiori che possono intercedere tra i Sensali e le parti in quanto agli animali di gran valore e di lusso.

Visto d'ordine di S. M.

il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

TORELLI.

Digitized by Google

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE CONTENUTE

NELLA PARTE SUPPLEMENTARE

DELLA RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1865

VOLUME QUINTO
(N° 1489 al N° 1714)

A

ACCADEMIE ; - *Approvazione degli Statuti della R. Accademia Albertina di Belle Arti di Torino*, *pag.* 466 ; - *Corpo Accademico*, *pag.* 467 ; - *Adunanze*, *pag.* 468 ; - *Uffizi*, *pag.* 469 ; - *Accademici*, *pag.* 471 ; - *Corpo insegnante*, *pag.* 473 ; - *Servizio*, *pag.* 474 ; - *Scuolari*, *pag.* 476 ; - *Scuole*, *pag.* 477 ; - *Concorsi e premi*, *pag.* 482 ; - *Posti di studio all'estero*, *pag.* 484 ; - *Pianta del personale dell'Accademia*, *pag.* 485.

Digitized by Google

Acque pluviali (Incanalatura delle); - V. Regolamenti municipali.

Acquedotti; - *Dichiarazione di utilità pubblica delle opere per la costruzione di un cavo destinato a condurre le acque della Roggia Molinara del Comune di* Oleggio *sui terreni più elevati della valle del Ticino*, *pag.* 254.

Ammazzatoi; - V. Regolamenti municipali.

Arsenali; - *Dichiarazione di utilità pubblica della nuova strada da costruirsi alla* Spezia *onde porre l'Arsenale di Marina in comunicazione col cantiere eretto nella località di S. Bartolomeo*, *pag.* 261.

Assicurazioni; - V. Società anonime.

Associazioni; - V. Società.

Azioni sociali; - V. Società.

B

Banche; - V. Società anonime.

Banche popolari; - *Autorizzazione della fondazione di una Banca popolare di credito in* Bologna, *pag.* 140.

— *Istituzione di una Banca popolare nella città di* Siena, *pag.* 286; - *Statuto della Banca*: - *Scopo della Società*, *ibid.*; - *Formazione del capitale*, *pag.* 287; - *Operazioni della Banca*, *pag.* 288; - *Amministrazione*, *pag.* 289; - *Direttore*, *pag.* 291; - *Assemblea generale*, *pag.* 292; - *Scioglimento della Società*, *pag.* 293; - *Disposizioni transitorie*, *ibid.*

— *Approvazione del nuovo Statuto per la Banca popolare di credito e di deposito di* Montelupo Fiorentino, *pag.* 414.

— *Autorizzazione dell'istituzione di una Banca popolare in* Milano, *pag.* 489.

Barcaiuoli; - V. Regolamenti municipali.

Belle Arti; - V. Accademie.

Bestiame (Tassa sul); - V. Regolamenti municipali.

Brentatori; - V. Società anonime.

Digitized by Google

C

Camere di commercio; - *Autorizzazione dell'imposizione di tasse a favore delle seguenti Camere di commercio:* Aquila, *pag.* 265; - Cagliari, *pag.* 135; - Como, *pag.* 282; - Cosenza, *pag.* 284; - Cremona, *pag.* 281; - Lucca, *pag.* 84; - Porto Maurizio, *pag.* 486; - Torino, *pag.* 123; - Trapani, *pag.* 122.

— *Riduzione della sovratassa sulle assicurazioni marittime stabilita dalla Camera di Commercio di* Messina, *pag.* 312.

— *Facoltà alle seguenti Camere di commercio di far eseguire le vendite volontarie delle merci ai pubblici incanti, ed approvazione dei relativi Regolamenti:* Aquila, *pag.* 490; - Bari, *pag.* 274; - Foggia, *pag.* 431; - Reggio d'Emilia, *pag.* 403; - Siracusa, *pag.* 267.

— *Tariffe dei diritti di segreteria spettanti alle Camere di commercio di:* Aquila, *pag.* 279; - Foggia, *pag.* 425; - Varese, *pag.* 430.

Campo d'istruzione militare; - *Dichiarazione di utilità pubblica della formazione di un campo d'istruzione militare sulle Brughiere di* Somma *e di* Vergiate, *pag.* 393.

Canapa; - *Dichiarazione di utilità pubblica dei lavori occorrenti per adattare le comunicazioni attuali e per aprire quelle che sono necessarie al lago di* Patria *ed ai Regii Lagni in Provincia di* Terra di Lavoro *per la macerazione della canapa in sostituzione del lago di Agnano, pag.* 151.

Cani (Tassa sui); - V. Regolamenti municipali.

Canone gabellario; - *Disposizioni concernenti il canone gabellario dei Comuni di:* Campertogno, *pag.* 423; - Castelletto Cervo, *pag.* 91; - Croce Mosso, *pag.* 254; - Serravalle Sesia, *pag.* 91; - Sostegno, *ibid.*

Carbon fossile; - V. Società anonime.

Case di ferro; - V. Società anonime.

Case operaie; - V. Società anonime.

Casse di Prestiti e di Risparmi; - *Approvazione dello Statuto della Cassa sociale di prestiti e di risparmi in Milano, pag.* 328.

Digitized by Google

— *Ordinamento della Cassa di prestanze agrarie e commerciali del Circondario di* Melfi *a Cassa di risparmio e di anticipazione*, *pag.* 345.

— *Istituzione di una Cassa di prestiti e di risparmi nel Comune di Montattone*, *pag.* 399.

Casse di Risparmio; - *Istituzione di una Cassa di risparmio nei seguenti Comuni:* Assisi, *pag.* 359; - Boretto, *pag.* 59; - Chiusi, *pag.* 129; - Cortona, *pag.* 25; - Foggia, *pag.* 307; - Pienza, *pag.* 446.

— *Approvazione dello Statuto della Cassa di risparmio e di anticipazione in* Mirandola, *pag.* 417.

— *Approvazione dei Regolamenti per le Casse di risparmio di:* Caldarola, *pag.* 316; - Melfi, *pag.* 345; - Voghera, *pag.* 439.

— *Istituzione di una Succursale della Cassa di risparmio unita al Banco di Napoli in ciascuna delle città di* Bari, Benevento *e* Pozzuoli, *pag.* 416.

— *Cambiamento di denominazione della Cassa di risparmio* Principe Umberto *in* Catania, *pag.* 424.

— *Aumento del numero dei Consiglieri d'Amministrazione della Cassa sociale di risparmi in* Assisi, *pag.* 676.

Cessioni; - V. Demanio.

Commissariati; - V. Società.

Compagnie; - V. Società.

Comuni; - V. Canone gabellario; - Regolamenti municipali.

Costruzioni; - V. Società anonime.

D

Demanio; - *Approvazione di un contratto di cessione per parte delle R. Finanze di una parte del Salto di Minutadas nel territorio di Monteleone in Sardegna*, *pag.* 306.

— *Autorizzazione della cessione all'avv. Giuseppe Todde di una casa posta in Villa d'Osilo in Sardegna*, *pag.* 454.

Digitized by Google

Dritti di pedaggio; - *Approvazione della tariffa dei dritti di pedaggio da riscuotersi pel passaggio del ponte pensile costrutto sul fiume Sesia in territorio di Borgosesia*, *pag.* 130; - *Tariffa*, *pag.* 131; - *Esenzioni*, *pag.* 132; - *Disposizioni diverse*, *pag.* 133.
Dritti di peso e di misura; - V. Regolamenti municipali.
Dritti di segreteria; - V. Camere di commercio.

E

Espropriazioni; - V. Utilità pubblica.

F

Fabbricazione del pane; - V. Regolamenti municipali.
Facchinaggio; - *Approvazione del regolamento sul facchinaggio agli scali nel porto di Genova*, *pag.* 438.
Facchini; - V. Regolamenti municipali.
Ferrovie; - V. Società anonime.
Fortezze; - V. Servitù militari.
Fossi di scolo; - *Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori da eseguirsi per la formazione di fossi di scolo nella pianura detta* delle Risaie *in comunità di Vico Pisano*, *pag.* 61.

G

Guardie campestri; -
Guardie daziarie; -
Guardie di polizia; -
Guardie municipali; -
V. Regolamenti municipali.

I

Illuminazione a gaz; - V. Società anonime.
Imprese industriali; - V. Società anonime.

Digitized by Google

IMPRESTITI (BANCA D'); - V. Società anonime.

INCANALATURA DELLE ACQUE PLUVIALI; - V. Regolamenti municipali.

INCANTI; - V. Camere di commercio.

INCENDI (ASSICURAZIONE CONTRO GL'); - V. Società anonime.

ISTITUTI AGRARII; - *Ordinamento dell'Istituto agrario del distretto di Melfi a scuola di agronomia ed agrimensura*, *pag.* 330; - *Tabelle degl'insegnamenti e degli stipendi dei Professori*, *pag.* 332.

ISTITUTI INDUSTRIALI E PROFESSIONALI; - *Fondazione di un Istituto industriale e professionale in ciascuna delle città di Como, Cuneo e Sondrio*, *pag.* 419; - *Insegnamenti e stipendi*, *pag.* 420, 421, 422.

— V. Istruzione industriale e professionale.

ISTRUZIONE INDUSTRIALE E PROFESSIONALE; - *Approvazione del relativo regolamento*, *pag.* 497; - *Istituto tecnico normale*, *pag.* 499; - *Istituti industriali e professionali*, *pag.* 501; - *Consiglio dell'istruzione industriale e professionale*, *pag.* 503; - *Giunte locali di vigilanza*, *pag.* 505; - *Consiglio dell'Istituto*, *pag.* 508; - *Presidi*. *pag.* 509; - *Insegnanti*, *pag.* 511; - *Allievi*, *pag.* 513; - *Esami*, *pag.* 516; - *Norme d'insegnamento*, *pag.* 522; - *Agronomia ed agrimensura*, *pag.* 525; - *Commercio ed amministrazione*, *pag.* 528; - *Costruzioni e meccanica*, *pag.* 530; - *Marina mercantile*, *pag.* 532; - *Mineralogia e metallurgia*, *pag.* 539; - *Ragioneria*, *pag.* 540; - *Sezioni industriali*, *pag.* 541; - *Istituti appartenenti a corpi morali ed a privati*, *pag.* 543; - *Insegnamenti straordinari e serali*, *pag.* 546; - *Disposizioni transitorie*, *ibid.*; - *Programmi per gli esami di ammessione alla prima classe*, *pag.* 549; - *Programmi per gli esami di promozione e di licenza*, *pag.* 557; - *Specchi degl'insegnamenti prescritti per ciascuna sezione d'istituto industriale e professionale*, *pag.* 665.

L

LAGO FUCINO; - *Scioglimento della Compagnia nazionale di prosciugamento del Lago Fucino e di ricostruzione dell'Emissario di Claudio: stabilita in Napoli*, *pag.* 413.

Digitized by Google

— *Determinazione dell'estensione del bacino del Lago Fucino da bonificarsi*, *pag.* 445.

La Previdenza; - V. Società anonime.

La Virginia; - V. Società in accomandita.

Le Alpi (Giornale); - V. Società anonime.

Levatrici; - V. Ostetricia.

M

Macerazione della canapa; - V. Canapa.

Magazzini a polvere; - V. Polveriere.

Marina; - *Regolamento di disciplina militare per i Corpi della R. Marina: Disposizioni generali*, *pag.* 153; - *Condotta reciproca dei superiori cogl'inferiori*, *pag.* 161; - *Atti e doveri relativi alla vita privata*, *pag.* 166; - *Subordinazione e posizione gerarchica*, *pag.* 173; - *Saluto*, *pag.* 177; - *Visite di corpo e di servizio, e ricevimento degl'Ispettori*, *pag.* 183; - *Divisa*, *pag.* 190; - *Assenze e licenze*, *pag.* 197; - *Speciali funzioni militari*. *pag.* 206; - *Fogli caratteristici e matricolari*, *pag.* 212; - *Commissioni*, *pag.* 216; - *Norme da osservarsi nella corrispondenza d'ufficio*, *pag.* 218; - *Castighi disciplinari*, *pag.* 223; - *Ricompense*, *pag.* 239; - *Tribunali militari ed esecuzione delle pene*, *pag.* 241; - *Posizione gerarchica di tutti i gradi militari ed assimilati della R. Marina*, *pag.* 248; - *Mancanze disciplinari*, *pag.* 250.

Mediazione pubblica; - *Approvazione del regolamento per la pubblica mediazione nel distretto della Camera di commercio e d'arti di* Aquila, *pag.* 457.

Mercati pubblici; - V. Regolamenti municipali.

Miniere; - V. Società anonime.

N

Navigazione; - V. Società anonime.

Digitized by Google

O

Obbligazioni; - V. Società anonime.
Occupazione del suolo pubblico; - V. Regolamenti municipali.
Olii minerali; - V. Società anonime.
Omnibus; - V. Società anonime.
Ostetricia; - *Regolamento organico della R. Scuola di ostetricia di S. Catterina in Milano, pag.* 363; - *Regolamento interno della medesima, pag.* 371; - *Scopo della Scuola e Personale, ibid.*; - *Ammessione, istruzione ed approvazione delle allieve levatrici, pag.* 372; - *Ammessione ed istruzione dei giovani praticanti, pag.* 373; - *Metodo e materie d'insegnamento: orario della scuola, ibid.*; - *Lavori d'ordine, di statistica e di rendiconto, pag.* 374; - *Doveri del Professore Direttore come Medico ostetricante dell'Ospizio delle partorienti, pag.* 375; - *Doveri degli Assistenti, pag.* 376; - *Doveri delle Levatrici, pag.* 383; - *Doveri dei praticanti, pag.* 387; - *Doveri delle allieve Levatrici, pag.* 389.

P

Paludi; - V. Prosciugamento.
Pane; - V. Regolamenti municipali.
Pascolo; - V. Regolamenti municipali.
Pedaggio; - V. Dritti di pedaggio.
Peso e misura pubblica; - V. Regolamenti municipali.
Piroscafi postali; - V. Società in accomandita.
Polizia urbana e rurale; - V. Regolamenti municipali.
Polveriere; - *Dichiarazione di utilità pubblica della costruzione di un magazzino a polvere in vicinanza della città di Firenze, pag.* 335.
— *Determinazione del numero e della larghezza delle zone di servitù militari dipendenti dalla Polveriera fuori Porta Sempione in* Milano, *pag.* 423.
— *Idem di quelle da applicarsi attorno al magazzino a polvere fuori Porta Terralunga in* Brescia, *pag.* 437.

Digitized by Google

Pompieri; - V. Regolamenti municipali.
Ponti; - V. Dritti di pedaggio.
Programmi; - V. Istruzione professionale e industriale.
Prosciugamenti; - *Dichiarazione di utilità pubblica dei lavori di prosciugamento dei terreni paludosi posti nel primo Circondario idraulico consorziale di* Ferrara, *pag.* 148.

R

Regolamenti; - *Regolamento di disciplina militare per i Corpi della R. Marina*, *pag.* 153.
— *Regolamento organico della R. Scuola di ostetricia di S. Catterina in* Milano, *pag.* 363; - *Regolamento interno della medesima*, *pag.* 371.
— *Regolamento per la pubblica mediazione nel distretto della Camera di commercio e d'arti di* Aquila, *pag.* 457.
— *Regolamento per l'istruzione industriale e professionale*, *pag.* 499.
— *Regolamento per i Sensali nei Comuni di minore importanza commerciale nel distretto della Camera di commercio e d'arti di* Caserta, *pag.* 677.
— V. Camere di commercio; - Casse di risparmio.
Regolamenti municipali; - *Approvazione dei Regolamenti di polizia urbana, o di aggiunte o modificazioni di essi, pei seguenti Comuni:* Alfonsine, *pag.* 88; - Argenta, *pag.* 91; - Arpino, *pag.* 305; - Arquata del Tronto, *pag.* 68; - Bardi, *pag.* 318; - Bessude, *pag.* 319; - Biegno, *pag.* 119; - Bondeno, *pag.* 92; - Broni, *pag.* 302; - Buscemi, *pag.* 253; - Carbonara di Nola, *pag.* 90; - Caldarola, *pag.* 304; - Casalattico, *pag*, 90; - Casapulla, *pag.* 304; - Castelfiorentino, *pag.* 118; - Castello d'Alife, *pag.* 94; - Castelnovo Parano, *pag.* 118; - Castelluccio di Sora, *pag.* 305; - Castelvolturno, *pag.* 92; - Cerreto d'Esi, *pag.* 319; - Cesa, *pag.* 94; - Comunanza, *pag.* 115; - Conselice, *ibid.*; - Corpi Santi di Cremona, *pag.* 116; - Cremolino, *pag.* 65; - Cuccoglio,

Digitized by Google

pag. 318; - Fara S. Martino, *pag.* 257; - Frignano Piccolo, *pag.* 94; - Gaeta, *pag.* 92; - Ghiffa, *pag.* 320; - Gonnostramatza, *pag.* 65; - Gricignano, *pag.* 302; - Iesi, *pag.* 94; - Imola, *pag.* 303; - Lagosanto, *pag.* 92; - Lesegno, *pag.* 253; - Magliano Sabina, *pag.* 302; - Marianopoli, *pag.* 256; - Melito, *pag.* 257; - Menaggio, *pag.* 93; - Mirabello Sannitico, *pag.* 255; - Moncalvo, *pag.* 320; - Mondragone, *pag.* 92; - Monsanvito, *pag.* 320; - Montalfoglio, *pag.* 65; - Monte Cosaro, *pag.* 252: - Monte S. Biagio, *pag.* 92; - Nicosia, *pag.* 253; - Orciano di Pesaro, *pag.* 90; - Orvieto: *pag.* 115; - Pachino, *pag.* 303; - Palma, *pag.* 92: - Pietravairano, *pag.* 253; - Pignataro Maggiore, *pag.* 93; - Ponza, *pag.* 303; - Poviglio, *pag.* 318; - Pozzallo, *pag.* 324; - Premia, *pag.* 68; - Riccò, *pag.* 305; - Rocca Sinibalda, *pag.* 316; - Roseto Valfortore, *pag.* 304; - Rotella, *pag.* 256; - Sambuco, *pag.* 320; - S. Angelo in Pontano, *pag.* 91; - S. Erasmo, *pag.* 90; - S. Fruttuoso, *pag.* 93; - S. Giovanni Incarico, *pag.* 253; - S. Giovanni in Val d'Arno, *pag.* 88; - S. Maria a Vico, *pag.* 90; - S. Marzano di S. Giuseppe, *pag.* 114; - Sassari, *pag.* 90; - Sclafani, *pag.* 304; - Serra dei Conti, *ibid.*; - Sestu, *pag.* 253; - Settefrati, *pag.* 303; - Siligo, *pag.* 252; - Spello, *pag.* 114; - Struppa, *pag.* 76; - Termini Imerese, *pag.* 95; - Thures, *pag.* 305; - Ticineto, *pag.* 302; - Torgiano, *pag.* 115; - Vairano Patenora, *pag.* 319: - Viguzzolo, *pag.* 252; - Vittoria, *pag.* 319.

— *Approvazione dei Regolamenti di polizia rurale, o di aggiunte o modificazioni di essi, pei seguenti Comuni:* - Acerra, *pag.* 252: - Alvignano, *pag.* 67; - Alvito, *pag.* 116; - Atina, *ibid.*; - Ausonia, *pag.* 71; - Bastiglia, *pag.* 75; - Baveno, *ibid.*; - Bondeno, *pag.* 93; - Broni, *pag.* 75; - Brusciano, *pag.* 255; - Caianello, *pag.* 252; - Camerata Picena, *pag.* 117; - Cancello ed Arnone, *pag.* 66; - Capodrise, *pag.* 72; - Carbonara di Nola, *pag.* 67; - Casamarciano, *pag.* 74; - Caserta, *pag.* 116; - Castello d'Alife, *ibid.*; - Castelluccio di Sora, *ibid.*;

Digitized by Google

- Castelnovo Porano, *pag.* 66; - Castelvolturno, *pag.* 116; - Cimitile, *pag.* 69; - Fondi, *pag.* 116; - Forio, *pag.* 75; - Formia, *pag.* 116; - Formicola, *pag.* 69; - Francolise, *pag.* 73; - Frignano Maggiore, *pag.* 72; - Frignano Piccolo, *pag.* 67; - Gallinaro, *pag.* 116; - Ghislarengo, *pag.* 93; - Gioia Sannitica, *pag.* 116; - Lenola, *ibid.*; - Lercara, *pag.* 76; - Liveri, *pag.* 116; - Maranola, *pag.* 70; - Marcianise, *pag.* 73; - Mariglianella, *pag.* 70; - Marigliano, *pag.* 116; - Marzano Appio, *ibid.*; - Mesagne, *pag.* 94; - Monasterolo, *pag.* 317; - Monte Giberto, *pag.* 324; - Mozzagrogna, *pag.* 94; - Nola, *pag.* 74; - Palma Campania, *pag.* 256; - Parete, *pag.* 71; - Pastena, *pag.* 252; - Pastorano, *pag.* 71; - Piana di Caiazzo, *pag.* 66; - Pietravairano, *ibid.*; - Pignataro Interamno, *pag.* 256; - Pignataro Maggiore, *pag.* 72; - Pontelatone, *pag.* 74; - Ponza, *ibid.*; - Rocca Montina, *pag.* 70; - S. Apollinare, *pag.* 73; - S. Biagio, *ibid.*; - S. Donato, *pag.* 116; - S. Elia, *ibid.*; - S. Erasmo, *pag.* 68; - S. Gennaro, *pag.* 72, - S. Giovanni Incarico, *pag.* 116; - S. Paolo Belsito, *pag.* 68; - S. Vittore, del Lazio, *pag.* 116; - Saviano, *pag.* 71; - Sestu, *pag.* 117; - Settefrati, *pag.* 116; - Sirico, *pag.* 252; - Succivo, *pag.* 116; - Teano, *pag.* 252; - Trentola, *pag.* 67; - Tufino, *pag.* 256; - Valle di Maddaloni, *pag.* 70; - Varese, *pag.* 76; - Viguzzolo, *pag.* 77; - Villa S. Lucia, *pag.* 116.

— *Approvazione dei seguenti diversi regolamenti:*

Per l'ammazzatoio pubblico nei Comuni di: Borgo a Buggiano, *pag.* 89; - Magione, *pag.* 116; - Sarzana, *pag.* 257.

Per la fabbricazione e vendita del pane nei Comuni di: Caidate, *pag.* 257; - Melzo, *pag.* 321; - Trecella, *pag.* 318; - Vidigulfo, *pag.* 303.

Per le guardie campestri del Comune di Montechiaro sul Chiese, *pag.* 117.

Per le Guardie daziarie di Palermo, *pag.* 323.

Per le Guardie di polizia di Carmagnola, *pag.* 65.

Digitized by Google

Per le Guardie municipali dei Comuni di: Correggio, *pag.* 305; - Firenze, *pag.* 119; - Rimini, *pag.* 88.

Per l'incanalatura delle acque pluviali nelle città di: Aquila, *pag.* 119; - Pisa, *pag.* 88; - Pistoia, *pag.* 321.

Pei mercati pubblici nel Comune di Amelia, *pag.* 318.

Per l'occupazione del suolo pubblico nei Comuni di: Camogli, *pag.* 323; - Cannara, *pag.* 322; - Castelfiorentino, *pag.* 118; - Fabriano, *pag.* 322; - Fiorenzuola, *ibid.*; - S. Benedetto del Tronto, *pag.* 301.

Per il pascolo del gregge nel Comune di Soncino, *pag.* 117.

Per l'esercizio dei diritti di peso e di misura pubblica nei Comuni di: Cannara, *pag.* 91; - Chiusa di Pesio, *pag.* 323; - Fabriano, *pag.* 322; - Marentino, *pag.* 114; - Ricaldone, *pag.* 76; - S. Benedetto del Tronto, *pag.* 301; - Spoleto, *pag.* 322; - Torino, *pag.* 69; - Virle Piemonte, *pag.* 301.

Per i Pompieri nei Comuni di: Bazzano, *pag.* 115; - Carpi, *pag.* 92; - Chiusa di Pesio, *pag.* 68; - Forlimpopoli, *pag.* 324; - Messina, *pag.* 95; - Pavia, *pag.* 302; - Pisa, *pag.* 321; - Sedriano, *pag.* 89; - Spezia, *pag.* 320; - S. Pietro in Casale, *pag.* 324.

Pel servizio dei facchini, marinai e barcaiuoli nel Comune di Vittoria, *pag.* 320.

Pei sorveglianti municipali di Pavia, *pag.* 302.

Per una tassa di posteggio a favore dei Comuni di: Bardi, *pag.* 322; - Città di Castello, *ibid.*

Per una tassa sui cani a favore dei Comuni di: Calcio, *pag.* 114; - Camogli, *pag.* 323; - Carrara, *pag.* 322; - Castellarquato, *pag.* 91; - Lodi, *pag.* 77; - Mondolfo, *pag.* 301; - Porto S. Giorgio, *pag.* 114; - Tempio, *pag.* 323; - Trino, *pag.* 322; - Voltri, *ibid.*

Per una tassa sul bestiame a favore del Comune di Filottrano, *pag.* 89.

Digitized by Google

S

Salto di Minutadas; - V. Demanio.

Sartoria nazionale; - V. Società anonime.

Scuole; - V. Accademie; - Istituti; - Ostetricia.

Sensali; - *Regolamento per i Sensali nei Comuni di minore importanza commerciale nel distretto della Camera di commercio e d'arti di* Caserta, *pag.* 677.

Servitù militari; - *Determinazione del numero e della larghezza delle zone di servitù militari dipendenti dalla polveriera fuori Porta Sempione in* Milano, *pag.* 423.

— *Idem di quelle da applicarsi attorno al magazzino a polvere fuori Porta Terralunga in* Brescia, *pag.* 437.

— *Idem di quelle dipendenti dal forte di* Vinadio, *pag.* 488.

Società; - *Composizione dei distretti degli Uffizi commissariali per la vigilanza delle società industriali, commerciali e finanziarie, pag.* 112.

Società anonime; - *Autorizzazione delle seguenti Società anonime con approvazione dei relativi Statuti:*

Banca agricola, *in* Torino, *pag.* 82.

Banca del popolo, *in* Firenze, *pag.* 128.

Banca d'imprestiti *agl'Impiegati civili del Regno d'Italia, pag.* 1.

Banca popolare di credito, *in* Bologna, *pag.* 140.

Banca popolare di Milano, *pag.* 489.

Compagnia Andrea Doria *per le assicurazioni marittime, in* Genova, *pag.* 145.

Compagnia Dante *per le assicurazioni e cambi marittimi, in* Castellamare di Stabia, *pag.* 314.

Compagnia Europa *per le assicurazioni marittime, in* Genova, *pag.* 401.

Compagnia Firenze *per le assicurazioni marittime, in* Genova, *pag.* 120.

Compagnia Giustizia *per le assicurazioni marittime, in* Genova, *pag.* 105.

Digitized by Google

Compagnia italiana di colonizzazione e di commercio internazionale, *in* Torino, *pag.* 26.

Compagnia L'Avvenire *per le assicurazioni marittime*, *in* Genova, *pag.* 409.

Compagnia nazionale *per le assicurazioni marittime*, *in* Genova, *pag.* 398.

Compagnia Peruviana *per le assicurazioni marittime*, *in* Genova, *pag.* 109.

La Previdenza *per la mutua assicurazione contro la mortalità del bestiame*, *in* Milano, *pag.* 440.

Società anonima Briantea, *in* Milano, *per la costruzione della ferrovia Monza-Callolzio*, *pag.* 462.

Società anonima *pel miglioramento della coltivazione delle miniere solforifere nel Mediterraneo*, *in* Firenze, *pag.* 395.

Società anonima *per costruzione di fabbricati*, *in* Ancona, *pag.* 86.

Società anonima per gli stabilimenti meccanici, già Robertson, di Sampierdarena e Sestri, *in* Genova, *pag.* 309.

Società anonima *per la pubblicazione del giornale* Le Alpi, *in* Torino, *pag.* 106.

Società Bergamasca *per la fabbricazione del cemento e della calce idraulica*, *in* Bergamo, *pag.* 258.

Società Canavese *per la strada ferrata da Torino a Ciriè*, *pag.* 411.

Società d'assicurazioni delle rendite urbane, *in* Genova, *pag.* 137.

Società dei Brentatori, *in* Torino, *pag.* 339.

Società delle case di ferro, *in* Firenze, *pag.* 32.

Società di beneficenza *per la costruzione di abitazioni per le classi meno agiate*, *in* Genova, *pag.* 259.

Società di beneficenza *per la costruzione di case per gli operai*, *in* Siena, *pag.* 455.

Società generale d'imprese industriali in Italia, *stabilita a* Firenze, *pag.* 4.

Società popolare di mutuo credito, *in* Cremona, *pag.* 448.

Digitized by Google

Società Procida-Ischia *per la navigazione a vapore nel golfo di* Napoli *ed altrove*, *pag.* 357;

Società proprietaria e gerente degli stabilimenti librari all'insegna di S. Antonino, *in* Firenze, *pag.* 28.

Società tipografica dei successori Le-Monnier, *in* Firenze, *pag.* 78.

Solferino, *Compagnia generale di assicurazioni con sede nella Capitale del Regno*, *pag.* 34.

— *Autorizzazione alle seguenti Società estere di esercitare le loro operazioni nel Regno d'Italia sotto l'osservanza di determinate condizioni:*

Compagnia a responsabilità limitata *per i miglioramenti della città di* Milano, *stabilita in* Londra, *pag.* 263.

Le Monde, *stabilita in* Parigi, *per le assicurazioni a premio fisso contro i danni dell'incendio, e sulla vita umana*, *pag.* 142.

Riunione Adriatica di sicurtà *per varie assicurazioni*, *costituitasi a Trieste*, *pag.* 57.

Società Lama *per l'escavazione del carbon fossile*, *costituita in* Londra, *pag.* 451.

— *Approvazione di riforme e modificazioni agli Statuti delle seguenti Società anonime:*

Associazione agricola Lombarda di Corte del Palasio, *in* Milano, *pag.* 341.

Banca della piccola industria e commercio, *in* Torino, *pag.* 361.

Banca di credito italiano, *in* Torino, *pag.* 343.

Compagnia reale delle ferrovie Sarde, *in* Londra, *pag.* 294.

Società anonima *per l'illuminazione a gaz della città di* Cremona, *pag.* 355.

Società anonima torinese delle case operaie, *pag.* 108.

— *Disposizioni diverse concernenti le seguenti Società anonime:*

Scioglimento della Cassa nazionale d'assicurazioni sulla vita dell'uomo a premio fisso, in Milano, *e fusione del suo capitale con quello della Cassa sociale di prestiti e di risparmi esistente nella città medesima*, *pag.* 101; - *Variazioni allo statuto di questa*, *pag.* 102.

Digitized by Google

Norme per le liquidazioni delle assicurazioni mutue, sia generali che dotali, amministrate dalla Cassa paterna stabilita in Parigi, *pag.* 99.

Scioglimento della Compagnia nazionale di prosciugamento del Lago Fucino e di ricostruzione dell'Emissario di Claudio, stabilita in Napoli, *pag.* 443.

Rivocazione dell'autorizzazione conferita alla Società anonima intitolata Sartoria nazionale, *in* Milano, *pag.* 271.

Condizione richiesta per la definitiva costituzione della Società Canavese *per la strada ferrata da* Torino *a* Ciriè, *pag.* 450.

Emissione di azioni della Società anonima della Stamperia Reale. *pag.* 428.

Approvazione dello Statuto della Società degli omnibus *di* Milano, *pag.* 333.

Negoziazione di 200,000 *obbligazioni della* Società delle strade ferrate romane *nell'interesse sociale, pag.* 464.

Traslazione in Torino della Società di Monteponi, *Regie Miniere presso Iglesias in Sardegna, pag.* 30.

Proroga del termine fissato alla Società italiana *per acquisto di beni demaniali ed altri, onde far constare della sottoscrizione del richiesto numero di azioni, pag.* 80.

Condizioni e schiarimenti richiesti alla Società inglese The Gresham *per le assicurazioni sulla vita, pag.* 97.

Società in accomandita; - *Autorizzazione delle seguenti Associazioni in accomandita con azioni al portatore:*

La Virginia, *sedente in* Bergamo, *per l'industria delle miniere in* Valsassina *presso Lecco, pag.* 325.

Società di depurazione di olii minerali, *costituita in* Torino. *pag.* 62.

— *Autorizzazione a quella denominata* Compagnie des hauts fourneaux, forges et aciéries de la marine et des chemins de fer *stabilita in* Rive de Gier *(Francia), ad esercitare le sue operazioni nel Regno d'Italia, pag.* 337.

Digitized by Google

— *Facoltà a quella stabilita in Palermo col titolo di* Piroscafi postali di Ignazio e Vincenzo Florio e Compagni *ad aumentare il suo capitale con emissione di nuove azioni*, *pag.* 273.

Sorveglianti; - V. Regolamenti municipali.

Stabilimenti librari; - V. Società anonime.

Stabilimenti meccanici; - V. Società anonime.

Stamperia Reale; - V. Società anonime.

Statuti; - V. Accademie; - Casse di Prestiti; - Casse di Risparmio; - Società anonime.

Strade ferrate; - V. Società anonime.

T

Tariffe; - V. Camere di commercio; - Dritti di pedaggio.

Tasse; - V. Camere di commercio; - Regolamenti municipali.

Tipografie; - V. Società anonime.

U

Uffizi commissariali; - V. Società.

Utilità pubblica; - *Opere dichiarate di utilità pubblica, e disposizioni per le occorrenti occupazioni ed espropriazioni*, *pag.* 61, 148, 150, 254, 261, 334, 393.

V

Vendite; - V. Camere di commercio; - Demanio; - Regolamenti municipali.

Vita umana (Assicurazioni sulla); - V. Società anonime.

FINE DELL'INDICE ALFABETICO

(Parte Supplementare).

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google